MANUALI HOEPLI

Dott. G. ROCCA

MANUALE TEORICO - PRATICO
DI
ASSICURAZIONE

LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
LORO FUNZIONAMENTO
LEGISLAZIONE ITALIANA E STRANIERE
LE VARIE SPECIE DI ASSICURAZIONE
APPENDICE SULL'ASSICURAZIONE SOCIALE



ULRICO HOEPLI
EDITORE-LIBRAIO DELLA REAL CASA
MILANO

DEP. S.
1020

1020

Al Professore Pasquale Jannaccone
con grande stima
G. Rocca

DEP. J. 1020

MANUALI HOEPLI

Dott. G. ROCCA

LO1 0437752

MANUALE TEORICO-PRATICO

DI

ASSICURAZIONE

LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
LORO FUNZIONAMENTO
LEGISLAZIONE ITALIANA E STRANIERE
LE VARIE SPECIE DI ASSICURAZIONE
APPENDICE SULL'ASSICURAZIONE SOCIALE





N.ro INVENTARIO
PRE 16150

ULRICO HOEPLI
EDITORE-LIBRAIO DELLA REAL CASA
MILANO

1911

PROPRIETÀ LETTERARIA

TIPOGRAFIA SOCIALE — Milano, Via G. Mameli, 13.

PREFAZIONE

In questo lavoro mi proposi di esporre i principî generali e le varie forme dell'assicurazione, sotto l'aspetto economico, tecnico e giuridico.

Mi convinsi dell'opportunità di un manuale di questo genere, leggendo gli autorevoli scritti del Manes e del Bellom; seguî, in parte, il primo anche nella distribuzione della materia.

Mi posi al lavoro con energia; credetti bene di diffondermi sulle recenti e numerose leggi straniere, tenendo conto specialmente di quei paesi, nei quali l'assicurazione è più sviluppata; per gli altri, citai soltanto le disposizioni più caratteristiche.

Compio un gradito dovere, ringraziando i Professori Giovanni Pacchioni e Luigi Einaudi, che facilitarono di molto il raggiungimento del mio scopo.

L'avv. cav. Celso Poncini, direttore del "Bollettino delle Assicurazioni" di Torino, pose a mia disposizione la sua biblioteca; per mezzo suo potei conoscere tutte le principali riviste tecniche di assicurazione europee ed americane; desidero porgere anche a lui i miei sentiti ringraziamenti.

Roma.

G. R.

INDICE

PARTE PRIMA

Dell' assicurazione in generale.

Capo Primo

L'assicurazione nell' economia politica.

Sezione I.

Contenuto dell'assicurazione.

		Pag.
1.	Definizione dell'assicurazione	3
2.	Prima condizione: Unione di più persone	3
3.	Seconda condizione: Bisogno futuro	7
4.	Terza condizione: Accumulazione di capitali	9
5.	Rapporti dell'assicurazione col risparmio	10
6.	Rapporti tra l'assicurazione e la banca	14
7.	L'assicurazione e le crisi	15
8.	Quarta condizione: Trasferimento di rischio	17
9.	Assicurazione e giuoco	19

Sezione II.

Limiti dell'assicurazione.

1.	Assicurazione e prevenzione	21
2.	L'assicurazione e la beneficenza	23
3.	Assicurazione e cooperazione	25

Sezione III.

Effetti dell'assicurazione e sua importanza economica.

1.	Cenni generali	25
2.	L'assicurazione come indice delle condizioni economiche	26

Pag.

3. Importanza dell'assicurazione rispetto al credito . . 29
4. Importanza dell'assicurazione rispetto alla produzione in generale 31
5. Le spese di prevenzione 33
6. Funzione produttiva rispetto ai beni assicurati . . 34
7. Funzione produttiva del capitale assicurante . . . 36
8. L'assicurazione e la distribuzione della ricchezza . . 37
   1) L'assicurazione rispetto al salario 40
   2) L'assicurazione rispetto alla rendita 41
   3) L'assicurazione rispetto al profitto 42
   4) L'assicurazione rispetto al saggio d'interesse . . 45
9. Classificazione dell'assicurazione dal punto di vista economico 46
10. Importanza sociale e politica dell'assicurazione . . 48

Capo Secondo

Cenni storici sull'assicurazione.

1. Le origini 51
2. L'assicurazione a Roma 52
3. L'assicurazione nel medio-evo 54
4. Cenni riguardo all'assicurazione sulla vita . . . 56
5. I tre periodi della storia dell'assicurazione . . . 57
6. Statistiche: *a*) Capitali assicurati in Italia; *b*) notizie generali sul movimento delle assicurazioni; *c*) situazione patrimoniale complessiva delle imprese di assicurazione 60

Capo Terzo

La scienza dell'assicurazione

1. Suo contenuto 67
2. Suo progressivo sviluppo: *a*) in Inghilterra; *b*) in Germania; *c*) in Italia e negli altri paesi 69

Capo Quarto

La tecnica dell'assicurazione.

1. Cenni generali 74

Sezione I.

La produzione.

1. Scopo della produzione 75
2. La selezione dei rischi 76

Pag.
3. I contratti di favore 78
4. La remunerazione degli agenti 79
5. La riassicurazione 81

SEZIONE II.

Statistica e classificazione dei rischi.

1. Importanza della statistica dei rischi 83
2. Due requisiti delle statistiche 84
3. Necessità di perfezionamenti tecnici 85
4. Classificazione dei rischi 87

SEZIONE III.

Calcolo dei premi e delle riserve.

1. Il calcolo dei premi nelle assicurazioni contro i danni 88
2. Il calcolo dei premi nelle assicurazioni sulla vita . . 90
3. Il sistema del premio medio 92
4. Il saggio d'interesse: premi puri e premi caricati . . 93
5. Modo di pagamento del premio 95

SEZIONE IV.

Regolamento degli indennizzi o liquidazione delle somme assicurate.

1. Difficoltà inerenti alla valutazione dei danni . . . 97
2. Obblighi dell'assicurato; le polizze tassate . . . 98
3. Il valore di risarcimento e la somma d'assicurazione . 99
4. Sopra e sotto assicurazione 102
5. Regola proporzionale 102
6. Perfezionamenti tecnici necessari; la doppia assicurazione 104

SEZIONE V.

Ordinamento finanziario e contabile.

1. Cenni generali 105
2. Spese di amministrazione 106
3. I dividendi degli azionisti 109
4. Altre spese, cui va esposta un'impresa 111
5. Il calcolo delle riserve nelle assicurazioni contro i danni 112
6. Il calcolo delle riserve nelle assicurazioni sulla vita . 113
7. Gli investimenti delle riserve 117
8. Altre riserve di sicurezza 118
9. Le varie categorie di entrate 120
10. Il bilancio e cenni sull'ordinamento contabile . . 121

Capo Qunito

Organizzazione dell' assicurazione.

Sezione I.

Organizzazione privata ed organizzazione pubblica.

Pag

1. Come sia sorta la tendenza all'assicurazione di Stato . 127
2. Argomenti in favore dell'organizzazione pubblica . . 129
3. Argomenti in favore dell'organizzazione privata . . 131
4. Il principio della classificazione dei rischi . . . 132
5. Se l'assicurazione per sua natura debba essere organizzata dallo Stato 135

Sezione II.

L' assicurazione pubblica.

1. Rapporti coll'assicurazione sociale e coll'assicurazione privata 140
2. Vari sistemi di organizzazione dell'assicurazione pubblica 143
3. L' assicurazione obbligatoria 144
4. Criterio di distinzione tra l'assicurazione pubblica e quella privata 146

Sezione III.

L' assicurazione privata.

1. Cenni generali; le società anonime 148
2. La società mutua 156
3. Le società di mutuo soccorso 161
4. Le società cooperative. Rapporti fra le società anonime e quelle mutue 162
5. L' esercizio dell' assicurazione da parte del singolo imprenditore 166
6. Le casse pensioni: *a*) pensioni dello stato; *b*) pensioni di imprese private; *c*) imprese di ripartizione . . 167

Sezione IV.

Federazioni di imprese e leghe di assicurati.

1. Come sorgono i sindacati industriali 172
2. Caratteri speciali dei sindacati delle imprese assicuratrici 173
3. Vari scopi delle imprese federate 175
4. Leghe di assicurati 179

SEZIONE V.

Organizzazione amministrativa.

Pag.
1. Quali siano gli organi d'amministrazione 180
2. L'assemblea generale 180
3. Il consiglio d'amministrazione 182
4. Il direttore ed i sindaci 185
5. Gli agenti 187
6. L'assicurazione senza agenti; l'importanza della pubblicità 189
7. Diverse specie di agenti 194
8. Figura giuridica dell'agente 196
9. Gli agenti institori 197
10. Gli agenti commessi 200

SEZIONE VI.

Della riassicurazione.

1. Scopo della riassicurazione 203
2. Differenze dalla retrocessione e dalla cessione di portafoglio 206
3. Raffronto coll'assicurazione diretta, colla coassicurazione e colla ripresa d'assicurazione 207
4. Cenni storici 210
5. Vantaggi della riassicuraz.; è obbligatoria o facoltativa 211
6. Tre sistemi di riassicurazione obbligatoria . . . 213
7. Altre specie di riassicurazioni 215
8. Obblighi dei contraenti 215

CAPO SESTO

Politica delle assicurazioni.

SEZIONE I.

Rapporti dello Stato colle imprese d'assicurazione private.

1. Cenni generali 218
2. Necessità di un intervento dello Stato 219
3. Sistema della pubblicità 222
4. Sistema delle norme tassative 225
5. Sistema della vigilanza materiale 227
6. Le autorità di vigilanza 229
7. Come si attua la vigilanza governativa ed il progetto italiano del 1905 232
8. Il deposito di una cauzione 235
9. Controllo ed impiego delle riserve 236
10. Il fallimento delle imprese assicuratrici; le società estere 242
11. Il problema della vigilanza in Italia 247

SEZIONE II.

Le assicurazioni nel diritto penale.

Pag.
1. Cenni generali 249
2. La truffa d'assicurazione 251
3. Disposizioni penali riguardanti l'assicurazione sulla vita 253
4. La sopra assicurazione dolosa 255
5. Disposizioni per le imprese assicuratrici 257

SEZIONE III.

L'assicurazione e la legislazione fiscale.

1. Difficoltà inerenti alla tassazione dell'assicurazione . 258
2. Le imposte ordinarie e le imprese di assicurazione . 261
3. Le imposte speciali sulle operazioni di assicurazione . 265
4. Esenzioni ed altre tasse speciali 270
5. Il contributo di estinzione degli incendi 273
6. Detrazione dei premi di assicurazione 275
7. Le tasse di successione e l'assicurazione 279

SEZIONE IV.

La legislazione sul contratto di assicurazione.

1. Cenni generali 280
2. Le leggi principali sul contratto 284
3. Norme riguardanti l'impresa assicuratrice: *a*) contenuto e cessione delle polizze; *b*) prescrizione delle azioni; *c*) norme sul fallimento; *d*) norme per gli agenti . . 286
4. Diritti ed obblighi dello stipulante 295
a) Diritti ed obblighi prima della conclusione del contratto:
1) Proposta d'assicurazione; 2) colpa e dolo dello stipulante; 3) questionario; 4) assicurazione collettiva; 5) assicurazione per conto altrui: 6) assicurazione per conto di chi spetta 296
b) Diritti ed obblighi nel corso del contratto:
1) riguardo al verificarsi del rischio; 2) modificazioni delle condizioni generali d'assicurazione; 3) fallimento dello stipulante 304
c) Diritti ed obblighi al verificarsi del rischio:
1) denuncia del sinistro; 2) dichiarazioni inesatte . 307
5. Il premio: *a*) indivisibilità; *b*) pagamento anticipato; *c*) luogo del pagamento; *d*) aumento o riduzione del premio 310
6. L'elemento del rischio: *a*) esistenza del rischio; assicurazione all'indietro; *b*) aggravamento di rischio; *c*) effetti dell'aggravamento di rischio 318
7. Definizione del contratto 327

PARTE SECONDA

Le varie specie di assicurazioni.

Capo Primo

Assicurazione contro l'incendio.

Sezione I.

Sviluppo ed importanza economica.

Pag.

1. Cenni storici 331
2. Statistiche 333

Sezione II.

Condizioni tecniche.

1. Oggetto dell'assicurazione 333
2. Selezione e classificazione dei rischi 336
3. Calcolo del premio 339

Sezione III.

Norme giuridiche.

1. Norme generali per le assicurazioni contro i danni: *a*) Valore di assicurazione; *b*) la sopra-assicurazione; *c*) la coassicurazione; *d*) la sotto-assicurazione; *e*) l'assicurazione tassata; *f*) la stima dei danni; *g*) surrogazione personale e reale; *h*) l'alienazione delle cose assicurate 341
2. Norme speciali per l'assicurazione contro i danni . . 353
3. Assicurazione del profitto sperato 356
4. Assicurazione contro il rischio locativo 358
5. Assicurazione contro il ricorso dei vicini 359

Capo Secondo

Assicurazione contro i danni della grandine.

Sezione I.

Sviluppo ed importanza economica.

1. Cenni generali 360
2. Cenni storici 363
3. Importanza economica 366

Sezione II.

Condizioni tecniche.

Pag.

1. Caratteri particolari del rischio della grandine . . 367
2. Selezione dei rischi e stima dei danni 369
3. Calcolo del premio 371

Sezione III.

Norme giuridiche.

1. Formazione del contratto e risarcimento dei danni . 373
2. Revoca del contratto 375

Capo Terzo

Assicurazione del bestiame.

Sezione I.

Sviluppo ed importanza economica.

1. Cenni generali 377
2. Vantaggi dell'assicurazione 379
3. Cenni storici e difficoltà di organizzazione . . . 380

Sezione II.

Condizioni tecniche.

1. Caratteri speciali del rischio 384
2. Classificazione dei rischi e liquidazione dei danni . 386
3. Calcolo del premio 388

Sezione III.

Norme giuridiche.

1. Diritti dell'assicurato 389
2. Deroghe ai principi generali dell'assicurazione contro i danni 391

Capo Quarto

Assicurazione dei trasporti.

Sezione I.

Sviluppo ed importanza economica.

1. Cenni generali 394
2. Statistiche 396
3. Importanza economica 397
4. Cenni storici 400
5. Il Lloyd inglese e la registrazione delle navi . . . 402
6. Caratteri del periodo attuale 406

SEZIONE II.

Condizione tecnica.

Pag.
1. Selezione dei rischi 408
2. Polizze d'abbonamento ed assicurazione in blocco . 410
3. I rischi di valori 412
4. Assicurazione a viaggio od a tempo 413
5. Calcolo del premio 414
6. Il risarcimento del danno: le franchigie . . . 417
7. I regolamenti di avarie 420

SEZIONE III.

Norme giuridiche.

1. Formazione del contratto 423
2. Oggetto dell'assicurazione 425
3. Del cambio marittimo 426
4. Rischi compresi nell'assicurazione marittima e rischi esclusi 427
5. Durata dell'assicurazione 429
6. Risarcimento del danno 431
7. Aggravamento di rischio e conseguenze del suo verificarsi 433
8. Diritto d'abbandono e prescrizione delle azioni . . 435

CAPO QUINTO

Assicurazione di responsabilità

SEZIONE I.

Sviluppo ed importanza economica.

1. Caratteri generali 437
2. I casi di responsabilità civile 439
3. Cenni storici 444

SEZIONE II.

Condizioni tecniche.

1. Selezione dei rischi e risarcimento dei danni . . . 446
2. Calcolo del premio 448

SEZIONE III.

Norme giuridiche.

1. La responsabilità del conduttore e dell'inquilino secondo la nostra legge 450
2. L'assicurazione di responsabilità secondo le leggi sul contratto. 451

Capo Sesto

Altre assicurazioni contro i danni.

Pag.
1. Cenni generali 455
2. Assicurazione contro l'insolvibilità del debitore . . 455
3. Assicurazione di titoli 458
4. Assicurazione di cauzione 459
5. Assicurazione contro il furto 461
6. Assicurazione contro la rottura dei vetri . . . 464
7. Assicurazione per le condutture d'acqua 466
8. Altri rami di assicurazione di minore importanza . . 467

Capo Settimo

Assicurazioni sulla vita.

Sezione I.

Sviluppo ed importanza economica.

1. Cenni storici 468
2. Le Tontine 470
3. Le prime imprese di assicurazione 471
4. Sviluppo attuale 473

Sezione II.

Condizioni tecniche.

1. Caratteri speciali della tecnica dell'assicuraz. sulla vita 474
2. Il calcolo di probabilità e la teoria delle mortalità . 474
3. Le tavole di mortalità. Condizioni di applicazione. . 477
4. La medicina delle assicurazioni: *a*) Cenni generali; *b*) Caratteri speciali della visita medica; *c*) Il segreto professionale; *d*) Le misure di prevenzione . . . 482
5. I rischi dei rifiutati 488
6. Premio medio e premio naturale 489
7. Il calcolo delle riserve 490
8. Il valore di riscatto 491
9. Prestiti su polizze e polizze liberate 463
10. La partecipazione agli utili 494
11. Varie combinazioni di assicurazione: 1) tavole di commutazione; 2) assicurazioni di rendite; 3) assicurazioni in caso di vita:
a) capitale differito; *b*) rendita vitalizia; *c*) assicurazione dotale 498
4) Assicurazioni in caso di morte:
a) assicurazione vita intera; *b*) assicurazioni vita intera temporanea 502

5) Altre combinazioni: Pag.
a) assicurazione mista a capitale semplice; *b*) assicurazione mista a capitale raddoppiato; *c*) assicurazione a termine fisso; *d*) assicurazione di annualità; *e*) assicurazione con rimborso di premi o con contro assicurazione; *f*) assicurazioni di sopravvivenza, semplici e reciproche 503

Sezione III.

Norme giuridiche.

1. Caratteri speciali del contratto di assicurazione sulla vita 507
2. Formazione del contratto 509
3. Obblighi dello stipulante alla conclusione del contratto 511
4. Polizze incontestabili 513
5. Aggravamento di rischio 514
6. Pagamento dei premi 517
7. Il diritto di riscatto e di riduzione 519
8. Suicidio dell'assicurato 523
9. La clausola beneficiaria 527

Capo Ottavo

Assicurazione contro l'invalidità, le malattie e le disgrazie accidentali.

Sezione I.

Sviluppo ed importanza economica.

1. Cenni generali 535
2. Cenni storici 536

Sezione II.

Condizioni tecniche.

1. Caratteri del rischio d'infortunio 538
2. Caratteri del rischio di malattia e di invalidità . . 541
3. La selezione dei rischi ed il calcolo del premio . . 542
4. Liquidazione della somma assicurata 545

Sezione III.

Norme giuridiche.

1. Natura giuridica del contratto di assicurazione contro le disgrazie accidentali 546
2. Obblighi dello stipulante nel corso del contratto . . 549
3. Diritti dello stipulante al verificarsi dell'evento . . 550

APPENDICE

L' assicurazione sociale.

Capo Primo

Caratteri generali dell' ordinamento dell' assicurazione sociale.

Pag.

1. Natura economica dell' assicurazione sociale . . . 555
2. L' intervento dello Stato 557
3. L' assicurazione libera degli operai 559
4. L' assicurazione esercitata dalle imprese private . . 559
5. Tre sistemi di intervento dello stato: *a*) sistema belga-italiano; *b*) sistema anglo-austrialiano; c) sistema tedesco 561
6. Pregi e difetti dell'assicurazione obbligatoria . . . 566
7. Organizzazione dell' assicurazione obbligatoria (libertà ed obbligatorietà) 568
8. Unificazione dei rami di assicurazione 572
9. Organizzazione finanziaria; tre sistemi 574
10. Gli istituti di assicurazione e le case popolari . . . 577
11. Pagamento dei contributi e prestazioni dell'istituto assicuratore 579
12. La procedura giudiziaria speciale 581
13. Convenzioni internazionali: rapporti fra l'assicurazione privata e quella sociale 583

Capo Secondo

Assicurazione per la malattia.

1. Difficoltà di organizzazione 586
2. Se debba ritenersi sufficente una modificazione alla legge sugli infortuni 587
3. Il progetto del 1909 del Consiglio della Previdenza . 589

Capo Terzo

Assicurazione per gl' infortuni sul lavoro.

1. Cenni storico-legislativi 593
2. Istituti autorizzati ad esercitare l'assicurazione . . 595
3. Persone assicurate. Progetti di riforma e di estensione dell'assicurazione ai lavoratori agricoli ed alla gente di mare 598

Pag.
4. Concetto di infortunio 600
5. Calcolo del premio e liquidazione dell'indennità . . 601
6. Norme per la prevenzione 606
7. Statistica degli infortuni; convenzioni internazionali . 607

Capo Quarto

Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.

1. Rapporti fra le due specie di assicurazione . . . 610
2. Fondazione della Cassa Nazionale di previdenza; il sistema della libertà sussidiata 611
3. Ordinamento della Cassa nazionale secondo la legge del 1907; *a*) amministrazione; *b*) persone assicurate; le iscrizioni collettive e la mutualità scolastica 612
4. La legge sulle mutue scolastiche 615
5. Le quote di concorso e le combinazioni di assicurazione 616
6. Assicurazioni popolari di rendite vitalizie . . . 618
7. Assicurazione per l'invalidità dei marinai ed assicurazione dei superstiti 619

Capo Quinto

Altre specie di assicurazione sociale.

1. Assicurazione di maternità 623
2. Assicurazione per la disoccupazione: *a*) difficoltà tecniche; *b*) assicurazione obbligatoria e tre sistemi di assicurazione libera; *c*) il problema dell'assicurazione in Italia 624
3. Assicurazione degli impiegati privati 629
4. Assicurazione degli emigranti 633

Parte Prima

Dell'Assicurazione in Generale.

CAPO PRIMO

L'assicurazione nell'economia politica.

Sezione I.

Contenuto dell'assicurazione.

1. **Definizione dell'assicurazione.** — Nel definire l'assicurazione dal punto di vista economico, con una formula generica, che ce ne presenti tutti i caratteri più salienti in modo chiaro e preciso, gli autori sono discordi. A noi sembra che per assicurazione si debba intendere " *l'unione di più persone, allo scopo di provvedere a bisogni futuri, mediante accumulazione di capitale e trasferimento di rischio.*

2. **Prima condizione: Unione di più persone.** — Ponendo come condizione essenziale dell'assicurazione, l'unione di più persone, abbiamo voluto significare:

1° che noi riteniamo, come vera assicurazione soltanto quella associativa, non quella personale, o per proprio conto, detta pure *autoassicurazione*, che si verifica, quando una persona, coi suoi propri mezzi, accumula un fondo di riserva per prevenire bisogni futuri. Se si include tale procedi-

mento in quelli d'assicurazione, l'assicurazione viene ad avere una sfera d'azione molto più vasta, in quanto che anche il fondo di riserva delle società commerciali, od il fondo metallico delle banche d'emissione, o l'interesse superiore al normale, che il creditore talora riceve da un debitore poco fidato, sarebbero forme d'assicurazione. Si sostiene (1) che " nell'assicurazione personale si ha lo stesso scopo, oggetto e processo che nell'associativa. Lo scopo sarebbe sempre duplice (soddisfazione del bisogno di sicurezza, risparmio di utilità); l'oggetto sarebbe sempre il rischio, (che nel primo caso, non è necessario sia statisticamente accertato, ma è sufficente che sia temuto), ed il processo consisterebbe pur sempre in un prelevamento (poco conta se nel primo caso, a differenza dal secondo, è incorporato nel patrimonio) „.

Ma si può obiettare, che, mentre l'assicurato per proprio conto, al verificarsi del bisogno futuro, soffrirà sempre una diminuzione effettiva del proprio patrimonio, invece, quando più persone esposte ad un rischio comune si associano insieme, per dividerne l'onere, la persona, per la quale il bisogno si verifica, non soffre alcuna perdita effettiva di patrimonio. Inoltre l'assicurato per proprio conto è esposto al pericolo, che l'evento si verifichi prima che il fondo da lui accumulato sia sufficente a coprire il bisogno. Perciò si deve ritenere, che l'autoassicurazione non abbia figura e contenuto di una vera assicurazione.

---

(1) v. E. Hermann, Theorie der Versicherung vom wirtschaftlichem Standpunkte, 2ª ediz. Graz 1869; e A. Wagner, Versicherungswesen, in Manuale dello Schonberg, trad. *Biblioteca dell'Economista*, serie 3ª, T. 13. — Torino 1889.

2° In secondo luogo, dicendo unione di più persone, si vuole intendere che, per giungere ad un risultato economico, non basta la combinazione di più rischi appartenenti ad una sola persona, ma occorre che questi rischi appartengano a persone diverse. Soltanto coi numerosi contributi di singoli individui, commisurati alle probabilità del verificarsi dell'evento, da cui deriva il bisogno patrimoniale, si potrà infatti costituire un fondo tale, da coprire con sicurezza la perdita. Così, se un proprietario di molte navi non si associa insieme con altri armatori, perchè ritiene che le sue navi si assicurino a vicenda, ed il premio risparmiato sopra tutte sia sufficente a risarcire le perdite, che verosimilmente si incontreranno, anche in questo caso non si avrà assicurazione. Anzi qui non si ha neppure un'autoassicurazione (1).

Non si può determinare, a priori, quale sia il numero minimo di assicurati sufficente a costituire un'impresa atta a fornire le garanzie richieste e ciò, perchè occorrerebbe anzitutto ricercare quale forma e quale grado di sicurezza si vuole raggiungere e quale sia la frequenza dell'evento, per cui ci si assicura. In certi casi, si può giungere però ad un risultato approssimativo: così se, ad es., si osserva che la probabilità di decedere nel corso di un anno è per un individuo trentenne del 2 % e si suppone una società di cinquanta trentenni assicurati in caso di morte, ne deriva, che un unico decesso più del previsto raddoppia la mortalità prevista; la aumenta invece, solo di un decimo, se gli assicurati sono 500 (2). Dunque in

(1) Come in pratica questo procedimento sia poco opportuno vedi in seguito.

(2) v. Landrè. Math. Technische kapitel zur Lebensversicherung. — Jena 1895, n. 334.

questa specie d'assicurazione cinquecento rappresenta il limite minimo, che praticamente si considera prudente non oltrepassare.

Solo coll'unione di più persone si rende dunque possibile, che il danno, che per una di esse si verifica, possa essere coperto con sicurezza dal fondo accumulato; e tale principio talora ebbe anche sanzione legislativa. Così, ad esempio, un decreto francese del 25 marzo 1901 prescrive che le società di mutuo soccorso non possano esercitare l'assicurazione in caso di morte che quando i partecipanti siano in numero di 3000 e l'art. 29 della nostra legge 31 gennaio 1904 sugli infortuni del lavoro, prescrive che gli industriali possano consociarsi in sindacato di assicurazione, soltanto quando comprendano almeno 4000 operai. Solo quando il numero delle osservazioni è grande, si possono determinare gli elementi costanti ed eliminare l'influenza delle cause accidentali, riducendo l'alea a minime proporzioni.

3° In terzo luogo si deve osservare, che l'unione di più persone non solo è necessaria per una diminuzione dell'onere recato dall'evento, ma anche, come nota il Lexis (1), per una razionale divisione di quest'onere su tutti gli assicurati. " La regola per distribuire l'onere recato dall'evento casuale dev'essere tale che le somme pagate dall'assicuratore per coprirlo non assumano mai il carattere di soccorsi ed i premi non abbiano mai carattere di beneficenza, ma abbia sempre vigore il principio, che tra gli assicurati dev'esservi perfetta uguaglianza di prestazione e controprestazione. Ma quest'uguaglianza presuppone, che, pur astraendo dai costi dell'amministrazione (e riguardo alle

(1) v. Versicherungs lexicon di A. Manes. Tübingen, 1909.

società per azioni astraendo anche dal profitto necessario), i premi pagati siano uguali all'aspettativa matematica delle somme che gli assicurati devono eventualmente ricevere, cioè che il premio P sia uguale a WZ ($P = WZ$), dato che Z sia la somma da pagare e W la probabilità del verificarsi dell'evento. Questa possibilità dell'evento, eccezione fatta per l'assicurazione sulla vita, si può precisare solo all'incirca, con maggiore o minore approssimazione; pure essa si deve fissare il più giustamente possibile, nè si deve a bella posta o per trascuratezza, chiedere un premio maggiore o minore di quel che corrisponde alla reale probabilità. Orbene, questa probabilità si fonda su un gran numero di esperienze; quindi un'assicurazione non solo economica, ma anche giusta e duratura, non è possibile per un piccolo numero di assicurati „. Notiamo da ultimo che l'unione di più persone si verifica sempre, qualunque sia l'aspetto giuridico sotto il quale la società ci si presenta; unica differenza è, che nelle mutue gli assicurati sono uniti dal " vincolo sociale „; nelle società anonime invece la comunione degli assicurati si ha soltanto nel senso, che tutti si trovano nella stessa condizione giuridica di fronte all'impresa assicuratrice.

3. **Seconda condizione: bisogno futuro.** — Secondo elemento è quello di provvedere ad un bisogno futuro. S'intende che il bisogno patrimoniale può sorgere per qualsiasi causa, per morte, per perdita o diminuzione dei propri beni, per insolvenza dei propri creditori, ecc.; la causa del bisogno è teoricamente indifferente; è soltanto la tecnica dell'industria, che esige che i vari rami di assicurazione siano accuratamente distinti. E non è neppure il caso di aggiungere, che l'evento, dal cui verificarsi dipende il bisogno, dev'esser dan-

noso; non si potrebbe definire tale, il matrimonio della figlia, nel caso dell'assicurazione dotale.

Diciamo soltanto bisogno futuro, e non casuale perchè l'elemento della casualità e della imprevedibilità è insito nell'assicurazione. Così si può ammettere l'assicurazione contro i danni prodotti dal prestar l'ufficio di giurato, perchè a tale ufficio si è, di regola, estratti a sorte, ma non si potrebbe giustificare l'assicurazione contro il danno di pagare le imposte, o di comperare vestiti nuovi, ecc. E' evidente che, in questi casi, di assicurazione non si può parlare, mancando l'ultimo elemento cui accenna la definizione, cioè il rischio.

Il verificarsi del bisogno dev'essere indipendente dalla volontà dell'assicurato: quanto maggiore è tale indipendenza, tanto più perfetta sarà la garanzia; vedremo, trattando del contratto d'assicurazione, come la legge sanzioni questo principio. Infine l'evento, dal cui verificarsi deriva il bisogno patrimoniale, deve poter essere oggetto di numerose esperienze, in modo che i calcoli ed i principî della statistica possano ad esso applicarsi con sufficente approssimazione. E' per questa ragione che ancora non si potè praticamente realizzare con successo un'assicurazione contro i danni dei terremoti.

D'altra parte il bisogno futuro, coperto dall'assicurazione, per il suo stesso carattere di casualità, non si verifica con certezza per tutti gli assicurati, ma soltanto per alcuni di essi. Però non si deve credere che per gli altri, non colpiti dal bisogno, l'assicurazione si palesi come inutile e non necessaria. L'assicurato, pagando il premio, voleva acquistare la sicurezza, trasferire il rischio che gravava sopra di lui o sui suoi beni e, come

ben fu notato, non si deve mai fare il confronto fra il costo dell'assicurazione ed il non costo, ma fra il costo dell'assicurazione ed il costo di un rischio senza assicurazione. E' vero che talora si assicura una casa contro il fuoco e si paga il premio senza che la casa vada mai bruciata, oppure, nell'assicurazione in caso di morte, si può morire dopo un numero d'anni più che sufficente per provvedere al bisogno col semplice risparmio, ma ciò non toglie, che per la singola persona preesistesse un rischio e che per l'insieme dei consociati l'assicurazione resti il mezzo più conveniente per provvedere ad un bisogno, di cui è incerto, se o quando si verificherà.

4. **Terza condizione: accumulazione di capitale.** — Terzo elemento dell'assicurazione è l'accumulazione di capitale; esso è il mezzo, per cui l'assicurazione può raggiungere il suo scopo. Anche qui poco importa che si abbia una mutua od una società anonima; unica differenza sarà che l'accumulazione di capitali nel primo caso sarà opera dei soli assicurati, nel secondo caso degli assicurati e degli azionisti.

Così, definendo l'assicurazione come " la compensazione generale dei sinistri tra le persone, costituenti a tale effetto un gruppo „ (1), senza accennare all'elemento dell'accumulazione di capitale, non si fa notare un vantaggio essenziale dell'assicurazione che consiste nel diminuire il costo necessario per sopportare i rischi. E precisamente questa diminuzione è data dalla differenza tra l'ammontare dei singoli premi annuali e la somma necessaria a coprire un bisogno improvviso. L'as-

(1) Leroy Beaulieu. *Trattato di economia politica* in *Biblioteca dell'economista*, 4ª serie, vol. 9.

sicurazione, diminuendo l'incertezza dell'assicurato riduce proporzionatamente l'accumulazione che egli deve compiere per provvedere al bisogno futuro ed eventuale. Dunque l'assicurazione, come ogni altro metodo destinato ad ovviare o prevenire bisogni futuri, esige sì un'accumulazione di capitali, ma l'ammontare di questa accumulazione è minore di quello richiesto da altri sistemi.

5. **Rapporti dell'assicurazione col risparmio.** — Questo ci porta a far rilevare i rapporti che passano tra l'assicurazione ed il risparmio e poi tra l'assicurazione e la banca. L'assicurazione si basa sul risparmio ed in tutti due i casi possiamo avere un'astensione dal consumo od un aumento nell'attività produttrice, allo scopo di provvedere ad un bisogno futuro. Però in un caso abbiamo un'accumulazione " onde riparare al grado di incertezza sull'esistenza futura di un bene determinato, nel risparmio invece si mira alla soddisfazione di un bisogno futuro, che si può ottenere con un bene che si ha già in possesso, ed il cui consumo si trasferisce a tempo futuro, perchè ciò sembra più utile „ (1).

Inoltre, a differenza del risparmio, l'assicurazione non è limitata dal tempo; cioè, chi si assicura e paga il primo premio, acquista fin da questo momento il diritto alla prestazione promessa nel caso che si verifichi il bisogno eventuale, che egli mirava a coprire. Invece chi risparmia non sa se potrà raggiungere il limite di tempo necessario ad accumulare un fondo sufficente per coprire il bisogno medesimo e d'altra parte, nel caso che esso non si verifichi, egli viene ad aver distratto senza

(1) Montemartini. *Il risparmio*, Giornale degli Economisti, 1893, p. 265.

alcun frutto una parte del suo capitale dalla produzione di altri beni. Manca poi nel risparmio l'unione di più persone, caratteristica essenziale dell'assicurazione: il risparmiatore è proprietario delle sue quote, che può ritirare quando vuole; invece nell'assicurazione, i fondi raccolti dal singolo assicurato non fanno parte del suo patrimonio, ma vanno a beneficio dei consociati, per i quali il bisogno si avvera. Essendo i beni risparmiati a disposizione del risparmiatore, se ne trae un altro carattere differenziale coll'assicurazione, che cioè " il risparmio mira a provvedere a bisogni futuri certi o eventuali, ma indeterminati, l'assicurazione invece mira a bisogni eventuali determinati..... E ciò perchè i fondi destinati all'assicurazione sono fissati per un determinato scopo, a cui non possono più essere sottratti, invece quelli semplicemente risparmiati possono alternativamente applicarsi a scopi varî, come si troverà più opportuno „ (1). A differenza dell'impresa di assicurazione, la cassa di risparmio non si assume alcun rischio o della futura morte del risparmiatore o della perdita delle cose sue, nè divide fra i danneggiati i risparmi di tutti gli esposti al rischio, ma rimborsa soltanto cogli interessi i risparmi fatti. Perchè mai dunque il piccolo capitale si avvia, nel nostro paese, piuttosto al risparmio che all'assicurazione? (Nel 1908 le Casse di risparmio avevano circa 4 miliardi, e le società di assicurazioni sulla vita avevano appena un miliardo e mezzo).

La differenza si spiega, rilevando che un risparmio forzato, come in sostanza è l'assicurazione,

(1) v. Gobbi, *Le società di mutuo soccorso*. Milano, 1909, p. 316.

può esser dannoso all'assicurato, quando, ad esempio, egli si trovi in condizioni tali da dover prendere a prestito, ad alto interesse, il danaro, pur di pagare i premi, oppure, quando debba continuare a pagarli, pur sapendo, che la società assicuratrice versa in cattive acque. Così pure è evidente, che nel caso, ad es., dell'assicurazione a termine fisso, quando l'assicurato muore prima dell'età stabilita per il pagamento della somma, oppure nel caso dell'assicurazione contro l'incendio, quando la casa assicurata non brucia, l'assicurato viene a pagare più di quanto riceve. E quindi subisce un danno economico di fronte al risparmiatore, che tiene in sua proprietà le riserve per le perdite avvenire (1).

Ma il grande vantaggio dell'assicurazione consiste, come dicemmo, nel ridurre od eliminare l'incertezza del caso e nelle altre nazioni, più ricche della nostra, l'assicurazione è invece molto più diffusa del risparmio, perchè ivi si può soddisfare e si soddisfa anche al bisogno della sicurezza (2).

Le casse di risparmio furono spesso prese di mira dagli scrittori, in quanto si sostenne che esse premono il credito, accumulando capitali che potrebbero essere più utilmente investiti; dàn deposito ai risparmi fatti, ma ai poveri non danno la possibilità di risparmiare; prescindendo dall'esaminare se queste critiche siano giustificate o no, certo è che esse non possono esser rivolte alle assicurazioni.

Ad ogni modo i due istituti non si escludono,

(2) v. Seidel E. *Zeitsch. für ges. Staatwissenschaft.* Jena, 1908.

(3) E l'applicazione di una nota legge di economia politica, la legge di Gossen, dei bisogni decrescenti, per cui aumentando la ricchezza posseduta, si soddisfano bisogni sempre meno urgenti.

ma anzi debbono completarsi a vicenda, e vari tentativi di unione del risparmio coll'assicurazione già avvennero in Austria, in Belgio, in Sassonia ed anche da noi.

D'altra parte il fatto che un bene risparmiato può essere contemporaneamente soggetto all'assicurazione o che il premio d'assicurazione può consistere in un risparmio, provano che i due processi possono sussistere nello stesso tempo e per lo stesso oggetto (1).

L'utilità di questi tentativi di unione del risparmio coll'assicurazione (2) si può manifestare specialmente riguardo a quelle classi di persone, che si trovano escluse dai benefici dell'assicurazione sociale, e, per le loro condizioni economiche disagiate, non sono in grado di poter pagare i premi presso le società di assicurazioni private. Qui viene a mancare l'elemento soggettivo, che rende possibile il funzionamento dell'assicurazione, cioè che l'assicurato sia in condizione di poter pagare i premi regolarmente ed obbligarsi ad un pagamento fisso. Allora ci si può limitare a togliere, sotto certe condizioni, i risparmi già fatti alla libera disposizione del depositante, vincolando i depositi a determinati scopi. Ma su questo risparmio così detto vincolato, che segna uno stadio intermedio tra il risparmio e l'assicurazione, tratteremo più avanti.

Ad ogni modo non è accettabile l'opinione (3), che alcune forme di assicurazione ed in ispecie

---

(1) Montemartini, op. cit. p. 266.

(2) Ad es. le Casse di risparmio di Bologna e di Palermo istituirono dei libretti a risparmio vincolato, non concedendo i prelevamenti se non dopo trascorso un dato periodo di tempo o verificandosi determinate condizioni.

(3) Poulett Scrope, *Principii di economia politica*. Biblioteca dell'Economista, S. I, vol. 8, p. 790.

quelle per la vecchiaia indeboliscano il principio del risparmio, eccitando gli uomini a consumare i loro capitali, durante la vita, senza pensare ai loro successori. Invece l'assicurato per la vecchiaia si comporta di fronte ad un sè stesso futuro nello stesso modo, come l'assicurato sulla vita si comporta di fronte alla sua discendenza.

In entrambi i casi l'assicurazione agisce come uno stimolo al risparmio, e l'assicurato, che ha acquistato l'attitudine al risparmio, certo non diventa prodigo negli ultimi anni di sua vita (1).

Un'ultima osservazione dobbiamo fare, ricordando quanto dicemmo a proposito dell'assicurazione personale o per proprio conto. Qui torniamo a ripetere, che essa non è assicurazione, ma è piuttosto un fenomeno di risparmio e questo non è che un imperfetto surrogato dell'assicurazione.

6. **Rapporti tra l'assicurazione e la banca.** — Una seconda analogia che l'assicurazione presenta, considerandola come risultato di un'accumulazione di capitali, è col fenomeno bancario. Come la banca, così l'impresa d'assicurazione deve investire le somme che essa riceve da parte de' suoi clienti e in tal modo eccitare la produzione di nuovi beni, rafforzare nuove industrie. Il capitale costituito nelle società d'assicurazione è soprattutto di garanzia, precisamente come nelle banche, e, come in queste, vi deve essere perfetta equazione tra le operazioni attive e quelle passive, così nelle società d'assicurazione vi deve essere assoluta eguaglianza tra gli impegni della compagnia e quelli degli assicurati. E che il raffronto sia legittimo lo prova anche il fatto che molte società di

(1) v. Sella Em., *La vita della ricchezza*. Torino, Bocca 1910, p. 74.

assicurazione si dicono banche di assicurazione, perchè molte operazioni sono in realtà identiche (1).

7. **L'assicurazione e le crisi.** — Però mentre le crisi economiche sono generalmente seguite dalle crisi bancarie, invece le imprese d'assicurazione attraversano le crisi più gravi, senza che il loro equilibrio resti scosso. Anzitutto i capitali accumulati presso le imprese d'assicurazione, non potendo esser ritirati a piacimento, possono esser impiegati nelle forme più sicure, senza badare se esse permettano o meno un pronto disinvestimento. Vero scopo e funzione dell'impresa di assicurazione non dev'essere quello di speculare sui beni o sui titoli posseduti, ma quello invece di impedire diminuzioni del proprio patrimonio, poichè i premi, raccolti ed investiti nelle forme ordinarie, devono esser sufficenti al soddisfacimento dei proprî impegni.

In secondo luogo, è da ricordarsi che, tra i presupposti tecnici dell'assicurazione, vi è l'omogeneità dei rischi assunti; orbene, quando l'assicuratore vede che un rischio è così grave, che turberebbe l'uguaglianza tra gli impegni da lui assunti e le riserve di cui dispone, divide il rischio medesimo con altre compagnie anche di altre nazioni. Così abbiamo l'internazionalizzazione dell'assicurazione, alla quale, ad es., noi dobbiamo la pronta liquidazione dell'indennizzo (L. 2,750,000) pel disgraziato varo della *Jolanda*, e gli Stati Uniti dovettero una grande attenuazione dei danni economici dell'incendio di Chicago e del terremoto di S. Francisco (2).

---

(1) Come il principio assicurativo si applichi nelle operazioni bancarie, v. in Gobbi. *L'assicurazione*, pag. 257.

(2) Le polizze delle imprese americane di assicurazione incendio allora non escludevano il caso di terremoto.

È vero che, per quel che riguarda la crisi, si potrebbe objettare, che, data la grande estensione di questi fenomeni, le assicurazioni sono anzi più esposte di altri istituti economici ad essere influenzate da queste procelle mondiali, ma, fatta eccezione per certe specie di assicurazioni, che più intrinsecamente sono connesse al movimento commerciale mondiale (come, ad esempio, l'assicurazione dei trasporti), si può rispondere, che l'assicurazione, per quanto internazionalizzata, non prende mai parte attiva alle crisi. Nè la può prendere, perchè, come vedremo, le leggi di tutti i paesi, in vista dell'alta sua funzione sociale, accuratamente vietano ogni impiego azzardoso dei fondi accumulati a scopi assicurativi. Inoltre è difficile che una crisi scoppi in tutti i paesi nello stesso tempo e quindi non è errato il dire, che gli impieghi che le imprese di assicurazione sogliono fare all'estero, costituiscono a loro volta una specie di assicurazione contro le crisi. Dunque le assicurazioni, anche in caso di crisi economiche, rendono insensibile il danno, dividendolo tra un gran numero di persone; basti ricordare che varie compagnie europee, sono unite in rapporto di riassicurazione o di coassicurazione (1) con società americane o giapponesi (2).

Infine si può ricordare che, mentre, in periodi di depressione economica le banche sono restie

(1) V. avanti sez. 6ª, capo V.

(2) Si potrebbe citare in contrario l'esempio della crisi che travagliò il porto di Genova nel 1907, nel quale anno le imprese d'assicurazione, impressionate dai numerosi incendi di merci, aumentarono le loro tariffe per l'assicurazione del cotone giacente in porto, contro gli incendi e la sommersione, dal 50% al 75%. È vero che questo aumento di tariffa veniva in realtà ad aumentare la crisi economica del porto, ma, pur prescin-

a dare nuovi prestiti e rialzano il saggio d'interesse, invece le imprese d'assicurazione contribuiscono a lenire i danni della crisi esercitando un'azione regolatrice sul mercato del denaro (1). Infatti senza l'assicurazione, i piccoli possessori di titoli sarebbero soggetti ad un maggior panico in caso di crisi; invece la tensione del mercato del danaro, col suo alto saggio di sconto, dà occasione alle società di assicurazione di impiegare i loro fondi ad un saggio di interesse superiore a quello assunto dalle società medesime, come base del calcolo dei premi. Quindi, non soltanto l'impresa ne riceve un utile immediato, ma ne sono giovati anche gli assicurati, i quali possono ottenere, in base alle proprie polizze, i mutui desiderati, e ad un interesse conveniente.

8. **Quarta condizione: trasferimento di rischio.** — Quarto ed ultimo elemento dell'assicurazione è il trasferimento di rischio; elemento, a torto trascurato, da tutti coloro, che cercarono di definire l'assicurazione, e soltanto recentemente bene messo in luce dal Willett (2). Per la maggior parte degli scrittori contenuto vero dell'assicurazione sarebbe la diffusione delle perdite sopra un gran numero

---

dendo dal fatto che qui trattavasi di crisi locale e che tale aumento fu in realtà effetto della crisi, notiamo che, nel caso specifico, vi era forte sospetto di incendi dolosi ed ognuno sa con quali minute cautele, giustamente le società d'assicurazioni, fin dai loro primi inizi, si siano premunite e si premuniscano contro il dolo dell'assicurato, che scompiglia i calcoli determinati dall'esperienza, e danneggia tutto il consorzio degli assicurati.

(1) Rapports présentés au 6° congrès international d'Actuaires, Vienna, 1909, p. 1439.

(2) A. Willett. *The economic theory of risk and insurance.* New-York, 1901.

di persone. Così il Wagner (1) definisce l'assicurazione, come quell'istituto economico che ha per oggetto di rimuovere od almeno di attenuare le conseguenze dannose per il patrimonio di una persona, di eventi singoli, per chi ne è colpito casuali (fortuiti) e quindi in ogni singolo caso del loro prodursi, imprevisti e ciò col ripartirli sopra un grande numero di casi, in cui lo stesso evento dannoso può verificarsi, ma di fatto non si verifica. Così pure, in Francia, il Chaufton (2) definì l'assicurazione, come la compensazione mutua degli effetti del caso, sul patrimonio degli assicurati.

Ma, seguendo il Willett, noi diremo che la distribuzione delle perdite è solo un indiretto risultato dell'assicurazione, ma non il suo scopo o la sua immediata conseguenza, tanto è vero, che quando il premio è fisso, l'assicurato non ha da preoccuparsi del verificarsi delle perdite, come in realtà non se ne preoccupa. E' vero che in qualche società, specialmente se mutua, il premio può esser aumentato in seguito al verificarsi di numerose perdite, ma, in questi casi, noi non ci troviamo di fronte ad un'assicurazione completa e perfetta. Evidentemente essa è tale, solo quando l'assicurato trasferisce completamente il rischio all'assicuratore, e si deve prescindere dalle altre

(1) Op. cit., p. 3.

(2) Chaufton. *Les assurances*, Paris, 1884; tra gli scrittori tedeschi il Philippowich affermò che l'assicurazione consiste in un'unione di persone esposte ad uno stesso pericolo di perdita del patrimonio o della vita, per cui la perdita di fatto sopravvenuta od i danni economici della morte sono divisi fra la collettività degli assicurati. Infine negli stessi Stati Uniti l'Haynes ci definisce senz'altro l'assicurazione come il complesso dei mezzi per cui gli sfavorevoli risultati dei rischi sono in tutto od in parte prevenuti.

forme imperfette di assicurazione, in cui si muta soltanto il piccolo pericolo di una grande perdita per un grande pericolo di una piccola perdita. Vero scopo dell'assicurazione è sopprimere l'incertezza, liberare l'individuo dall'influenza del caso, quindi non si può considerare l'assicurazione come una distribuzione di perdite, perchè là, dove havvi semplicemente divisione di perdite, vi è sempre qualche grado di incertezza. E tanto basta per togliere all'istituto il carattere di vera assicurazione.

In secondo luogo, questo elemento del trasferimento del rischio mira a far ben notare la differenza, che passa tra assicurazione e giuoco.

9. **Assicurazione e giuoco.** — Da alcuni scrittori si sostiene (1) che, come nel giuoco, così nell'assicurazione, si ha un trasferimento della ricchezza, che avviene in modo saltuario, perchè l'evento, da cui dipende il pagamento della somma d'assicurazione, è sempre incerto nel suo verificarsi o rispetto al tempo, in cui si verificherà. Inoltre si fa osservare, che tutte le leggi pongono il contratto di assicurazione fra i contratti aleatori, con quello di giuoco e di scommessa. Si paga il premio all'assicuratore per avere una somma, ad es., in caso di incendio, precisamente come si paga la quota al totalizzatore, per avere una somma, nel caso di vittoria del proprio favorito.

Ma tale analogia è infondata; essa si crea, esagerando un carattere dell'assicurazione e dimenticando gli altri, oppure identificando, a torto, la figura giuridica del contratto d'assicurazione col suo concetto economico. Come vedremo, bene

(1) v. Em. Hermann, op. cit.

opera la legge a porre il contratto d'assicurazione tra i contratti aleatori, perchè rispetto al singolo contraente è incerto se o quando egli riscuoterà la somma assicurata. Ma è evidente che, nel singolo contratto, manca l'unione di più persone, manca la divisione dei rischi, carattere essenziale dell'assicurazione in senso economico.

Così pure è vero che, dal punto di vista matematico, la teoria dei giuochi d'azzardo si può applicare alle operazioni d'assicurazione sulla vita, ma ciò non toglie, che l'assicurazione in senso economico differisce dal giuoco, nello scopo e nelle conseguenze. Nello scopo perchè, nel caso del giuoco, esso è il lucro, mentre invece nell'assicurazione non vi dev'essere nessun extra-profitto illegittimo e casuale, ma uno scambio di prestazione e controprestazione tra assicurato e assicuratore e la massima adequazione possibile tra i premi versati e le somme pagabili dall'assicuratore. Ed il profitto, che le società per azioni cercano d'ottenere, rappresenta solo un compenso per la sicurezza offerta; esso è un risultato dell'esercizio dell'industria assicuratrice, non la causa esclusiva.

Inoltre le conseguenze sono diverse; infatti nel giuoco si ha la creazione di un rischio nuovo a cui nessuno dei contraenti era prima esposto, invece nell'assicurazione abbiamo soltanto un trasferimento di un rischio preesistente da persona a persona. Con questo criterio, anche l'assicurazione non fondata su numerose esperienze, come, ad esempio, quella per la perdita della voce dei grandi tenori, può nettamente distinguersi dal giuoco.

Infine non vale il dire che, tanto nella scommessa come nell'assicurazione, il procedimento è

uguale, cioè si ha sempre una compensazione di casi; si deve notare che l'evento, cui si riferisce la scommessa, può già essersi verificato od esser perfettamente prevedibile da una delle parti, mentre invece diversamente accade per l'assicurazione. E poi non ogni compensazione di casi è un'assicurazione, essendo necessarie altre condizioni, quali,ad es., la loro omogeneità, la loro indipendenza, la loro misurabilità statistica, ecc.

Sezione II.

Limiti dell'assicurazione.

1. **Assicurazione e prevenzione.** — Si ricorre all'assicurazione, soltanto quando non è possibile la prevenzione del bisogno eventuale. Infatti, colla prevenzione si eliminano senz'altro le cause del bisogno futuro, mentre coll'assicurazione non si può impedire ch'esso si verifichi, ma soltanto si preparano i mezzi per coprirlo e dividerne l'onere su un gran numero di persone.

Ma non sempre la prevenzione si può attuare in modo completo, sopprimendo la causa del bisogno; nella maggior parte dei casi, essa si limita a ridurre la possibilità che esso si avveri, ad esempio, fabbricando la casa con materiali più resistenti al fuoco, od osservando quelle norme igieniche che più sono atte ad allontanare il rischio di infortunio, ecc. Analogamente è difficile che il bisogno, una volta verificatosi, possa venire annullato o circoscritto nei suoi effetti (come ad es., nell'assicurazione contro il furto riuscendo a riavere la cosa rubata ed in quella contro l'incendio, estinguendo prontamente il fuoco), quindi l'assicura-

zione è necessaria in tutti quei casi in cui la prevenzione o la repressione sarebbero insufficenti o troppo costose. Ma prevenzione, repressione ed assicurazione debbono completarsi a vicenda ed il premio dovrebbe esser ridotto proporzionatamente alle misure preventive e repressive adottate dall'assicurato, dal momento che esse diminuiscono la probabilità del verificarsi dell'evento in tutto od in parte. Dicemmo misure " adottate dall'assicurato „ perchè se il sistema di prevenzione o di repressione è soltanto stabilito dall'autorità pubblica indifferentemente per tutti i cittadini (ad esempio, corpi di pompieri, leggi sanitarie, ecc.), gli assicurati sono naturalmente più proclivi dei non assicurati alla trascuranza delle leggi o dei regolamenti (1).

Teoricamente la prevenzione è un procedimento più perfetto dell'assicurazione, ma in pratica non si può determinare a priori quale procedimento sia preferibile. Una norma generale non si può dare. Così, ad esempio, non si può accettare l'affermazione, fatta in via assoluta " che la miglior assicurazione contro la vecchiaia sia una sana educazione dei figli moralmente, fisicamente, intellettualmente „ (2) mentre bisogna tener conto di tutte le circostanze, che accompagnano il caso specifico, per poter dare una qualsiasi norma in proposito. Nè può servire allo scopo, il raffronto che si fa (3) tra assicurazione e capitale circolante e tra pre-

(1) V. avanti l'applicazione di questi principii riguardo alle imposte speciali sulle imprese di assicurazione contro l'incendio e per un maggior svolgimento v. " *The American Underwriter* „ vol. 33, n. 3. New-York 1910.

(2) v. Nicholson. *Principî di economia politica.* Biblioteca dell'Economista. Torino, 1908, p. 159.

(3) v. Sartori. *Prime linee di una teoria generale sull'assicurazione.* Giornale degli Economisti, 1892.

venzione e capitale fisso. L'assicurazione, come il capitale circolante, sarebbe utile una volta sola, e, nell'un caso, avvenuto il danno, nell'altro, finito il processo produttivo, la ricchezza di prima non esiste più, mentre invece quella occupata nella prevenzione e nel capitale fisso permane per più lunghi periodi, impedendo in un caso l'evenienza del danno, nell'altro giovando a molti atti produttivi. La questione dell'applicabilità e della scelta tra prevenzione ed assicurazione sarebbe dunque parte della questione più generale fra capitale fisso e capitale circolante, ma anche questa soluzione non sembra risolvere il quesito.

2. **L'assicurazione e la beneficenza.** — L'assicurazione è una forma di previdenza; fu detta anzi la previdenza organizzata, nel senso che essa si manifesta con un complesso di operazioni non isolate, ma connesse tra di loro e dirette ad un unico scopo determinato. Che l'impresa d'assicurazione sia un istituto di previdenza si comprende facilmente, ricordando che, mentre la beneficenza presuppone un bisogno attuale e la prestazione di un soccorso dato in modo gratuito, invece la previdenza presuppone un bisogno futuro e la cooperazione di coloro, a beneficio dei quali l'azione previdente si spiega. In pratica però si vedono società di mutuo soccorso (1) perseguire contemporaneamente scopi di beneficenza e scopi di assicurazione, scopi filantropici e scopi di previdenza, ma la distinzione teorica non perde per questo il suo valore.

Altrettanto è a dirsi, come vedremo meglio più avanti, per le assicurazioni sociali; si è discusso

(1) Come le società di mutuo soccorso formino parte delle imprese di assicurazione v. in Gobbi, op. cit., p. 5.

e si discute molto, se esse siano o no vere assicurazioni, ma a parte il contributo dello Stato, il quale riveste certamente carattere di beneficenza, non si può negare che negli effetti e nel meccanismo si tratti anche qui di previdenza e di assicurazione. Gli operaj da assicurare o contro la malattia o contro l'incapacità al lavoro non sono infermi, non sono inabilitati al lavoro o privi di mezzi di sussistenza, ma soltanto possono esserlo, quindi trattasi di un bisogno futuro indeterminato, non di un bisogno attuale. Nè il fatto, che alla formazione del fondo di garanzia concorrono persone od enti diversi da quelli esposti al rischio, è tale da far tralignare l'assicurazione in organismo di semplice assistenza.

Come per la prevenzione, così per la beneficenza non si può, a priori, affermare in via assoluta che l'assicurazione debba sostituire la beneficenza, essendo un procedimento meno costoso, più razionale, più consono ai principi della libertà individuale e della solidarietà sociale. L'assicurazione ha una larga sfera d'azione nel soddisfare gli eventuali bisogni di un'economia privata e nel neutralizzare i dannosi effetti, che il caso produce sul singolo individuo, ma la carità e la beneficenza s'impongono ancora in molti casi, di fronte ai disastri collettivi, quando si verificano bisogni futuri, eventuali, ma talmente intensi che le sole forze degli esposti al pericolo sarebbero insufficenti a ripararlo. Per la poca diffusione dell'assicurazione in Italia non si potè apprezzare, ad es., in occasione del terremoto di Messina, la benefica influenza, che l'assicurazione può portare nel lenire i danni anche di un disastro nazionale (influenza che invece nel terremoto di S. Francisco fu ben più rimarchevole), ma ad ogni modo è chiaro, che l'as-

sicurazione non può essere universale e che il sentimento della carità ha ancora largo campo, ove esplicarsi utilmente.

3. — Del resto l'assicurazione non è soltanto una forma di previdenza, ma rappresenta anche un modo di *cooperazione* dei singoli individui, i quali tendono ad unirsi fra loro in base alla solidarietà volontaria fondata sul pericolo, sul bisogno comune. Anche se trattasi di imprese capitalistiche d'assicurazione, pure possiamo dire che l'assicurazione in senso economico presuppone in ogni caso la mutualità; infatti l'onere recato dal verificarsi del bisogno è sempre suddiviso fra i singoli assicurati ed uno scrittore francese giustamente definì l'assicurazione, come la " *mutualite au deuxième degré* ".

Quando poi l'assicurazione è esercitata da società mutue, si ha un'applicazione evidente del principio cooperativo.

Sezione III.

Effetti dell'assicurazione e sua importanza economica.

1. **Cenni generali.** — L'importanza economica dell'assicurazione fu finora glorificata ed esagerata dagli uni, trascurata invece dagli altri. Da una parte si sostiene che l'assicurazione significa creazione di capitale, costituzione di patrimoni ed eliminazione completa dell'influenza del caso, dall'altra ci si limita appena a riconoscere che essa sviluppa e rafforza lo spirito d'iniziativa, diffonde la quiete dell'animo ed il sentimento d'indipendenza.

Se si vuole invece farsi un chiaro concetto della sua importanza, se ne dovranno esaminare gli effetti riguardo alla produzione della ricchezza, riguardo alla circolazione, ed infine rispetto alla distribuzione. Come ben fu notato (1) " il pubblico ha l'abitudine di considerare l'assicurazione, come un'operazione esclusivamente commerciale, di cui discute il prezzo ed esagera i benefici, solo osservando il pagamento dei premi od il regolamento dei sinistri „, ma una ricerca imparziale dell'utilità, che l'assicurazione porta all'economia individuale e sociale, è quanto mai interessante. Anzitutto è cosa certa, che l'assicurazione è un ottimo indice delle condizioni economiche di una nazione.

2. **L'assicurazione come indice delle condizioni economiche.** — Che l'assicurazione sia indice di progresso economico, è dimostrato esaurientemente e colla consueta precisione dal Pantaleoni (2). Egli cita soltanto il caso dell'assicurazione sulla vita, ma non per questo la sua ricerca è meno esauriente.

Il premio è commisurato, come la tecnica dimostra, alle probabilità di morte dell'assicurato, alle spese di amministrazione ed al reddito degli investimenti delle riserve. " Quindi il premio aumenterà col crescere della mortalità e delle spese della società e col diminuire dei redditi delle riserve. Ammettiamo pure, che queste condizioni non abbiano uguale influenza e che, per ipotesi, la compagnia di assicurazione si trovi in periodo di rapido avviamento e quindi le spese di amministrazione diminuiscano, e si verifichi la legge dei

(1) V. M. Bellom. Economiste francais, 1909.

(2) M. Pantaleoni. Prefazione al volume del Molinari sull'ordinamento tecnico delle imprese di assicurazione. Roma, 1906.

costi decrescenti, restando uguale il tasso della mortalità ed il reddito delle riserve. Pure ciò non toglie, che il premio riesca elevato ed i consumatori lo risentano come tale, quando la mortalità è forte, quando la ricchezza privata è poca, quando i valori mobiliari sono una forma di ricchezza poco sviluppata „. La diminuzione del premio, e quindi la diffusione dell'assicurazione sulla vita è dunque determinata dalla diminuzione della mortalità, dall'aumento della ricchezza, dall'esistenza di valori mobiliari ; dato ciò, si comprende facilmente come si possa porre l'assicurazione tra gli indici del progresso economico e nello stesso tempo si comprende come essa non abbia potuto perfettamente svilupparsi se non nell'epoca moderna in cui, come è noto, quelle tre condizioni si sono verificate. *Mutatis mutandis*, la dimostrazione data dal Pantaleoni, per il caso delle assicurazioni sulla vita, può servire anche per tutte le altre specie di assicurazione ; soggiungiamo soltanto, che l'assicurazione non è soltanto un indice di progresso, ma anche coopera attivamente alla sua attuazione ed essendo un atto utile e vantaggioso all'uomo, deve essere oggetto anche dell'economia politica e non solo della statistica. E col sussidio dell'economia politica che possiamo spiegare perchè l'assicurazione sulla vita, in cui pure il rischio dell'impresa è minore delle imprese che operano in altri rami, sia sorta dopo quella contro l'incendio o quella marittima. Infatti nell'assicurazione sulla vita, di regola, è incerta soltanto la data del pagamento della somma assicurata mentre invece, ad esempio, in quella contro gli incendj può essere che la società non debba mai dare nessun indennizzo, e quindi il ramo vita, esigendo dei capitali più rilevanti, poteva sorgere soltanto quando questo

capitale si era già formato ed era più facile costituire delle società a questo scopo.

Nello stesso modo si può spiegare perchè l'assicurazione privata sia sorta prima dell'assicurazione sociale; questa sorge soltanto quando si verifica un'elevazione del salario tale da permettere che una quota di esso formi il contributo dell'assicurazione.

In secondo luogo si noti che l'assicurazione non è soltanto un indice di progresso economico, ma anche di progresso intellettuale e morale, in quanto che l'atto d'assicurazione per cui l'uomo tende a liberarsi da un pericolo futuro che lo minaccia, ad alleviarne i danni, nel caso che esso si verifichi, è dovuto a vari fattori psicologici ed etici, che si sviluppano soltanto quando si è raggiunto un certo grado di civiltà.

Il pensiero del domani, che deriva dal desiderio di alleviare i mali presenti e dalla fiducia nell' uniforme ripetersi dei fatti della vita sociale, presuppone una certa coltura intellettuale, che non da tutti si possiede ed è sempre vera la nota affermazione di un economista austriaco (1), che la serie dei bisogni umani apparisce agli uomini come un filare di alberi di uguale altezza, di cui però i primi, che rappresentano i bisogni presenti, sembrano all'uomo sempre più grandi degli ultimi, che rappresentano i bisogni futuri.

Così pure il fattore morale agisce come causa efficente dello sviluppo delle assicurazioni, in quanto che l'atto di provvedere all'indomani non rappresenta soltanto l'obbligo di una coscienza morale di contribuire con un piccolo sacrificio al

(1) Böhm-Bawerk. *Kapital und Kapitalzins*, Innsbruck, 1889.

riparo di un grave danno di tutti i consociati, o di rinunciare a qualche bene presente, per un obbligo morale di previdenza, ma rappresenta anche l'obbligo di affrancarsi da tutto ciò che potrebbe, in caso di sventura, renderla umile e servile, sviluppando sempre più il sentimento dell'indipendenza e la virtù della fierezza.

3. **Importanza dell'assicurazione rispetto al credito.** — Gli stretti rapporti, che già vedemmo esistere tra il procedimento assicurativo e quello bancario, ci provano l'importanza che l'assicurazione ha, rispetto al credito. Certo l'assicurazione sulla vita rafforza il credito personale, perchè rappresenta una garanzia per il creditore, il quale può esigere dal debitore un'assicurazione a suo profitto, in caso che questi muoia prima di aver estinto il suo debito. E la tecnica attuariale, creando la cedibilità e la incontestabilità delle polizze (per cui la polizza può esser ceduta, come un titolo di credito da debitore a creditore), pose ancor più in evidenza tali benefici effetti.

Analogamente l'assicurazione contro i danni rafforza il credito reale, sia cautelando i creditori, che la cosa assicurata è garantita nel suo valore da ogni perdita o distruzione, sia facendo sì che i capitali accumulati siano investiti, (specialmente nei paesi, in cui tale investimento è possibile e conveniente, come ad es. in Germania), in titoli ipotecari. L'assicurazione contro l'incendio è quella che più favorisce il credito immobiliare; non si iscrive ipoteca per un mutuo fondiario su una casa oppure su un bosco ceduo, se essi non sono assicurati e l'assicurazione diventa così una condizione del mutuo. Così nel progetto di legge per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica, in questi mesi presentato alla Ca-

mera, è stabilito che gli istituti di credito potranno aprire crediti di favore per i piccoli proprietari, qualora questi stipulino un contratto di assicurazione a premio unico, a garanzia delle annualità del mutuo, ancora da scadere alla loro morte.

Inoltre si tentò anche di applicare l'assicurazione sulla vita all'estinzione dei mutui ipotecari (1) creando l'assicurazione, detta ipotecaria sulla vita o di estinzione delle ipoteche. Il credito fondiario ne sarebbe giovato, in quantochè scopo di quest'assicurazione è l'estinzione dell'ipoteca al momento della morte del debitore. Così gli eredi del medesimo, succedendo nella proprietà del fondo, non sarebbero più onerati dalle ipoteche accese dal loro autore e si otterrebbe il notevole risultato che ogni generazione potrebbe di per sè annullare i suoi debiti.

Nel progetto di legge italiano del 1890 per un istituto nazionale di credito fondiario, si propose anche di fondare una cassa d'assicurazione contro il pericolo di un inasprimento dei cambi a danno dei mutuatari, osservandosi che il rischio inerente al cambio era statisticamente misurabile (2). Infine si devono ricordare i molteplici tentativi, che all'estero, e specialmente negli Stati Uniti, ebbero un risultato abbastanza soddisfacente, di assicurare il rischio che il debitore diventi insolvente, od il rischio di fallimento (3). Ma il fatto che l'assicurazione permetta ai piccoli agricoltori, commercianti od imprenditori, operazioni di carattere incerto ci conduce ad esaminare brevemente l'im-

(1) v. F. Hecht Jahrbucher des europaischen Bodenkredits. Lipsia, 1909.

(2) v. Bollettino credito previdenza, 1890.

(3) v. av. parte speciale.

portanza, che essa ha rispetto alla produzione.

4. **Importanza dell'assicurazione rispetto alla produzione in generale.** — Raccogliendo i premî, prima che si verifichi il bisogno, la casa bruciata può esser rapidamente ricostruita, oppure l'uomo colpito da infortunio può avere prontamente i mezzi per risanare e lenire i danni economici prodotti dall'infortunio; l'assicurazione dunque conserva e mantiene il capitale preesistente, fornendo al singolo colpito una somma equivalente a quella perduta. Si può anche soggiungere che essa facilita la produzione in modo positivo, non però nel senso di costituire " ex novo „, per virtù intrinseca, patrimoni che prima non esistevano, ma riferendosi all'aumento di valore che i beni assicurati acquistano di fronte a quelli non assicurati. Inoltre si tien conto del fatto che i piccoli contributi dei singoli, prelevati dal loro reddito, vengono raccolti ed accumulati in proporzioni ragguardevoli e quindi possono essere e sono produttivamente impiegati. Senza assicurazione, le singole unità di questi capitali giacerebbero invece improduttive presso i singoli imprenditori essendo, nella maggior parte dei casi, [illegible]. Perciò dicemmo che essi si prelevano dal reddito, entrando nelle spese normali di un'economia, mentre invece se il bisogno improvvisamente si verificasse, non lo si potrebbe coprire, senza un prelievo del capitale.

L'assicurazione contro l'incendio può determinare la costruzione di fabbricati che altrimenti non si sarebbe compiuta; senza l'assicurazione contro lo scoppio delle caldaie a vapore l'industriale forse si procurerebbe la forza motrice o dei mezzi di distribuzione del calore a distanza con metodi più costosi e meno rapidi, e da altri esempi ancora si

può dedurne che l'assicurazione eccita lo spirito d'iniziativa e d'intrapresa (1).

Ma gli effetti dell'assicurazione rispetto alla produzione risultano ancora più chiari se si distingue il capitale assicurato dal capitale di garanzia che assicura, od assicurante. Riguardo ai beni assicurati, notiamo anzitutto, come essi debbano continuamente esser sottoposti a miglioramenti e come i proprietari dei medesimi, se vogliono assicurarsi con un premio minore, debbano applicare tutte le nuove invenzioni tecniche, che possono prevenirne i pericoli. Così, ad esempio, le imprese di assicurazione degli Stati Uniti, preoccupate dell'ingente numero degli incendi, attualmente stanno sperimentando un nuovo sistema di costruzione. Ed. in generale, la miglior costruzione delle case, delle macchine, delle navi sono rispettivamente in gran parte dovute alle assicurazioni contro i danni d'incendio o delle macchine, o quelle marittime, come pure le migliori condizioni igieniche degli operai tedeschi sono in gran parte da attribuirsi all'assicurazione sociale, che in Germania si sviluppò, più che in tutti gli altri paesi.

Alcuni potrebbero obiettare che, se le misure di prevenzione portano un ribasso nei premi, l'assicuratore non sarà mai interessato alla loro diffusione, ma anzi le osteggerà; però devesi osservare che quel che l'impresa perde per il ribasso dei premi può essere compensato da un maggior numero di assicurati. Inoltre, molto probabilmente,

(1) Dunque l'assicurazione non crea ex novo il capitale, nè lo raddoppia, come pure si potrebbe ingenuamente credere da certe combinazioni di assicurazioni sulla vita, quale ad es. l'assicurazione mista a capitale raddoppiato. Come vedremo, l'assicuratore in questo caso si assume soltanto il rischio di pagare due volte, una all'assicurato stesso, l'altra ai suoi eredi.

la riduzione del premio non sarà immediatamente equivalente alla riduzione del rischio, e l'eccedente, che l'assicuratore riceve, accresce i suoi utili (1).

5. **Le spese di prevenzione.** — Le spese di prevenzione fanno parte del costo di assicurazione? Il Marshall (2) risponde affermativamente, sostenendo che, quando ad es., le società di assicurazione contro l'incendio impongono all'imprenditore di prendere tante precauzioni nella sua fabbrica, le spese necessarie per queste cautele sono un vero premio d'assicurazione. Il Willett invece sostiene la negativa, notando che tali spese si riferiscono a lavori, che tanto dovrebbero essere fatti ugualmente, sotto qualche forma, dai singoli produttori, qualora essi non fossero eseguiti dalle imprese assicuratrici. Il fatto che l'assicuratore ordini e faccia eseguire delle opere di prevenzione, indica soltanto che in tal modo esse sono compiute più economicamente e più efficacemente, che se invece fossero compiute dai singoli assicurati.

Le due opinioni si possono forse conciliare, nel senso che le spese sostenute dal privato prima dell'assicurazione ossia prima di trasferire il rischio sull'assicuratore, non formano parte del premio d'assicurazione; ed invece le spese di prevenzione sostenute dopo aver trasferito il rischio (come, per es., quelle per mantenere i vigili allo scopo di impedire furti o incendi dolosi) si incorporano veramente nel costo d'assicurazione. In tal caso si tratta di opere aventi diretto rapporto coll'assicurazione, compiute dalle società d'as-

(1) V. Ancey. *Théorie et pratique des opération d'assurances.* Paris, 1906, p. 196.

(2) V. Principî di economia. — Biblioteca dell'Economista; 4ª serie, vol. 9.

sicurazione per loro vantaggio, le cui spese sono ripercosse sull'assicurato come tale; cioè, se il privato non fosse assicurato, egli non sarebbe tenuto a fare queste spese.

6. **Funzione produttiva rispetto ai beni assicurati.** — L'assicurazione compie dunque una funzione produttiva, accrescendo la sicurezza generale; già lo Stuart Mill notava che la mancanza di sicurezza è uno stimolo indiretto al consumo immediato. Da ciò si potrebbe dedurre che inversamente l'assicurazione, dando la sicurezza, aumenti l'accumulazione, di capitale, ma invece già accennammo che, a questo riguardo, bisogna distinguere secondo che si tratta del singolo produttore o della produzione in generale. Nel primo caso è logico ammettere che l'assicurazione riduca l'accumulazione, che il singolo produttore deve fare in vista delle perdite incerte e la riduca, in quanto essa diminuisce l'incertezza e l'alea, cui egli sarebbe altrimenti esposto (1); nel secondo caso invece la capitalizzazione è facilitata, perchè essa si ottiene molto più facilmente da una grande impresa, che non da un singolo individuo. I due effetti non sono contradditori, ma l'uno riguarda l'economia privata, l'altro l'economia sociale. Ed il primo si può spiegare anche psicologicamente. L'assicurato che ha pagato o che paga i premi dovuti, pure essendo abituato a questo risparmio metodico e continuo, per un certo senso d'indipendenza e di

(1) Che il rischio di un'impresa sia minore di quello dei singoli assicurati lo dimostra, ad es., il fatto che, mentre l'individuo non assicurato contro l'incendio corre rischio di perdere la casa ed anche veder sospesi i propri affari, ridotto il suo credito, invece l'impresa non corre che un rischio solo, quello di pagare il valore della casa (Willett).

scioltezza, può esser molto più facilmente tratto a consumare quel che gli resta, che non colui che rinunciò all'assicurazione.

Così pure non si deve credere che l'assicurazione crei del capitale senza nessuna spesa; essa non avvantaggia gratuitamente la società, ma le arreca un costo evidente (1). Tutti coloro che lavorano per cercare degli assicurati devono essere remunerati, tutti coloro che investirono il loro capitale nell'impresa, debbono esigerne l'interesse ed infine i danni economici che essa crea, aumentando le frodi o la trascuratezza, costituiscono un terzo elemento di passivo nel bilancio, che stiamo facendo, dell'assicurazione rispetto alla produzione. La quota di assicurazione contro i rischi eleva il costo di produzione, in quanto è un elemento intrinseco del processo produttivo. " Se infatti non si pagasse quota d'assicurazione, il costo non resterebbe perciò sempre diminuito, o solo apparentemente, perchè in tal caso bisognerebbe iscrivere una quota d'ammortamento molto più alta, la quale tenesse conto non solo del logorio tecnico normale e di quello economico, ma anche del logorio accidentale, parziale o totale, che il capitale fisso subirebbe all'avverarsi del sinistro. E se non si tenesse conto alcuno di questi rischi, neppur mettendo una maggior quota di deprezzamento, la riduzione di costo monetario, che così si avrebbe, potrebbe essere puramente fittizia „ (2). Sarebbe dunque inesatto affermare senz'altro, che l'assicurazione ri-

(1) Come dice Leroy Beaulieu, essa è un'" istitution coûteuse ".
(2) v. Jannaccone. Il costo di produzione. — Biblioteca dell'Economista. Torino, p. 316.

duce il costo di produzione, diminuendo i rischi inerenti al processo produttivo. La diminuzione di rischio non si effettua gratuitamente; perciò il fondo assicurato, ad es., contro la grandine, sarà venduto, a parità di condizioni, ad un prezzo maggiore di quello non assicurato.

Ad ogni modo è fuori di discussione che l'assicurazione contro i danni eliminando le influenze del caso, contribuisce assai alla regolarità ed all'adequazione dei prezzi, offrendo, da questo lato, notevole analogia col trasporto.

7. **Funzione produttiva del capitale assicurante.** — Per ben valutare l'importanza dell'assicurazione rispetto alla produzione, bisogna tener conto in modo particolare del capitale assicurante, cioè delle grandi accumulazioni di capitale, che si scorgono nelle imprese di assicurazioni (1). Tali accumulazioni derivanti dal pagamento dei premi di migliaja di assicurati non esercitano soltanto una funzione di garanzia rispetto al capitale assicurato, di cui aumentano il valore e la produttività, ma possono anche essere di per sè produttivamente impiegati. E si dovrà ottenere lo stesso interesse che qualunque altro capitale otterrebbe in altri investimenti collo stesso grado di rischio.

" La possibilità di usare produttivamente i fondi accumulati riduce il costo d'assicurazione; se essi dovessero restare improduttivi, il profitto che con essi si ottiene dovrebbe essere ottenuto, per mezzo dell'assicurato, nella forma di più alti premi „ (2).

Notiamo fin d'ora che uno dei compiti più dif-

(1) Nel 1906 soltanto le riserve delle società d'assicurazioni vita in Italia formavano la somma di 313 milioni.

(2) v. Willett op. cit.

ficili del legislatore è quello di fissare i modi d'impiego di questi fondi accumulati, si da conciliare le esigenze economiche ora accennate, colla necessità di tutelare gli interessi degli assicurati da eventuali abusi.

Però l'Allan Willett sostiene che l'assicurazione ha importanza per la produzione, non soltanto perchè induce la produttività di altro capitale, ma perchè la creazione della sicurezza, cui essa dà luogo, è in sè stessa una forma di produzione. Se ad esempio, i proprietari di case vogliono pagare il premio per aver assicurati i loro beni, è chiaro che essi lo fanno per aver qualche cosa in cambio, che per essi è di maggior valore, che il danaro, da cui si separano. Essi desiderano e vogliono la sicurezza e prescindendo dall'osservare a quali categorie di beni (se beni di consumo o altra forma di ricchezza) essa appartenga, certo è che il capitale investito nel creare la sicurezza è utile alla società, nello stesso modo con cui è utile qualunque altro capitale, impiegato nella produzione di altri beni desiderati e voluti dal consumatore.

Però in contrario a questa teoria si potrebbe objettare, che il solo fatto che una somma di beni sia utile alla società non basta a farle assumere il carattere di capitale; in secondo luogo, si può dubitare se i beni immateriali siano una forma di ricchezza, e conseguentemente se il lavoro per creare la sicurezza si possa considerare un vero lavoro produttivo.

Infine si deve tener presente che i fondi accumulati presso le società di assicurazione, presentano anche il carattere di semplici risparmi, in quanto loro scopo essenziale è di far fronte ai rischi futuri.

8. **L'assicurazione e la distribuzione della ric-**

chezza. — Riguardo alla distribuzione della ricchezza, da una parte si nega all'assicurazione ogni efficacia, dall'altra le si attribuisce un'importanza esagerata.

Infatti vi è chi dice (1) che l'assicurazione portando stabilità e sicurezza aumenta, sì, la produzione, ma resta inattiva ed estranea all'interno meccanismo della repartizione; ne segue e rafforza, ma non ne modifica le vicende; così, accertando i redditi, la rende migliore, se buona; peggiore, se cattiva.

Ma altri (2) dividono senz'altro la popolazione in tre grandi classi; fanciulli, adulti atti al lavoro e vecchi. La categoria dei fanciulli e dei vecchi vive a spese della seconda categoria, costituendole un onere, un peso gravissimo; tra il passato dei vecchi e l'avvenire dei giovani sta tutta la forza della società e dello Stato; orbene, è soltanto l'assicurazione che alleggerisce il peso che grava su queste persone di media età, offrendo loro un'assicurazione per la vecchiaja, un'assicurazione dotale per le figlie o di avviamento per i figli. È l'assicurazione, dunque, il perno della società, che raccoglie i piccoli residui delle forze dei singoli, per accrescerli di generazione in generazione e dividerli fra i bisognosi dell'avvenire „.

Prescindendo da queste costruzioni così alate, certo è che l'assicurazione, eccitando i risparmi, specialmente delle classi meno ricche, tende a rendere meno ineguale la distribuzione, ma la giusta importanza che, in generale, all'assicurazione

(1) v. Sartori op. cit.
(2) v. Roubiceçk, *Technik der Lebensversicherung*. Monaco, Beck, 1906,

si deve, sotto questo riguardo, attribuire, ci sembra sia bene messa in luce dal Magaldi (1).

Egli osserva che lo sviluppo meraviglioso delle industrie e dei commerci, che si verificò nel secolo passato, vide notevolmente aumentare la ricchezza delle nazioni ed il conforto della vita sociale, ed elevarsi la media del livello intellettuale. Però l'azione implacabile della libera concorrenza, la sostituzione del salariato all'antico organismo corporativo, la mobilità delle differenti economie locali, sotto l'influenza dei numerosi rapporti internazionali; tutte queste circostanze, che sono proprie dei tempi moderni, hanno accelerato il movimento ascensionale delle classi inferiori e media ed hanno anche accelerato il movimento inverso delle classi dominanti. In generale, esse hanno aumentato l'instabilità delle condizioni economiche e sparso un malessere sempre crescente e talora minaccioso fra le classi più modeste, che sono pure le più numerose, e si agitano spinte da un sentimento vivissimo dei loro bisogni e dei loro diritti.

Tale malessere è il risultato di un adattamento troppo lento e parziale di vecchie abitudini a nuove condizioni. Orbene, tra i mezzi più propri a favorire questo adattamento, a diminuire i conflitti e facilitare l'avvento di armonie sociali più elevate ed estese, bisogna annoverare il risparmio e l'assicurazione, che procurano l'indipendenza delle economie individuali, una minore sproporzione dello sviluppo dell'attività produttiva e dello sviluppo dei bisogni ed un sentimento più profondo della fraternità e solidarietà umana.

---

(1) V. Bollettino del credito e della previdenza, 1906.

Ma per rendere più chiara l'influenza dell'assicurazione rispetto alla distribuzione seguiremo la classica distinzione del salario, della rendita, del profitto e dell'interesse.

1.° *L'assicurazione rispetto al salario.* — Gli effetti che un procedimento assicurativo può avere riguardo al salario li vedremo meglio, trattando dell'assicurazione sociale. Certo i rilevanti investimenti di capitale delle imprese assicuratrici possono esercitare una certa influenza sulla domanda di lavoro, ma le imprese private di regola non cercano la loro clientela nella classe dei salariati, perchè le condizioni economiche di queste persone non consentono loro di pagare premi tali, da corrispondere al rischio che esse presentano.

Anzi, nel nostro paese, l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria sugli infortunî,che commisura l'indennizzo al salario annuo percepito dall'operaio, servì a rendere palese, come in alcune regioni od in certe categorie di industrie, le condizioni degli operai fossero così precarie, che non solo non si poteva parlare di un salario annuo, ma talora non si aveva neppure la nozione del salario in moneta. L'assicurazione obbligatoria promosse dunque una maggior regolarità nel lavoro e siccome poi il totale degli indennizzi ricevuti dagli operai supera di molto la somma complessiva dei premi che essi sono costretti a pagare, così è evidente che l'assicurazione concorse a migliorare le condizioni economiche degli operai. Si noti però che l'assicurazione obbligatoria, se posta a carico degli imprenditori, può conseguire tale effetto vantaggioso per gli operai, soltanto se i profitti non sono al minimo saggio.

Infine, data l'attuale tendenza dei salarî all'aumento, i redditi del lavoro dovrebbero acquistare

maggior importanza di quelli derivanti dal capitale e siccome i primi sono soggetti a maggiori rischi, così la convenienza di ricorrere all'assicurazione dovrebbe accrescersi (1).

2.° *L'assicurazione rispetto alla rendita.* — Rispetto alla rendita fondiaria, a prima visla, sembrerebbe che l'assicurazione non fosse necessaria, essendo noto, che essa in genere tende ad aumentare e corre ben pochi rischi. E nei paesi agricoli in cui la ricchezza proviene specialmente dalla terra (es. Italia, Spagna), l'assicurazione è molto meno diffusa che nei paesi industriali (es. Belgio, Inghilterra). Pure anche il capitale fondiario può non essere convenientemente garantito; inoltre, siccome colla introduzione e colla diffusione delle macchine agricole, la rendita varia a seconda dell'abilità personale del proprietario, ci pare infondata l'opinione di coloro (2) che sostengono essere inutile l'assicurazione, (in specie, l'assicurazione sulla vita), per i proprietarì, in quantochè la loro morte, lungi dall'impoverire i figli, apre la successione a favore dei medesimi. E poi vi sono rischi rurali contro i quali il proprietario deve assicurarsi; così in molti paesi è stabilita anche l'assicurazione obbligatoria contro gli infortunj sul lavoro agricolo.

In terzo luogo, " il guadagno che il proprietario, che dà in affitto il fondo, fa, assicurandosi, mette il fittaiuolo in condizione di aumentare il prezzo di locazione e si incorpora nella rendita, che quindi aumenta coll'assicurazione e si fa più si-

(1) v. Gobbi. Il ribasso nel saggio di interesse e la convenienza dell'assicurazione sulla vita. — Riforma Sociale, Torino, 1901.
(2) v. De Courcy. *Les assurances.* Paris, 1896.

cura, essendo minore il numero dei casi in cui il fittaiuolo per casi imprevisti debba sfrattare il fondo „ (1). Ed anche nell'industria mineraria, soggetta a tanti rischi, l'assicurazione presenta un'utilità incontestata.

Del resto, a sostegno dell'importanza dell'assicurazione per la proprietà fondiaria, ci basta soltanto di ricordare ancora lo sviluppo dell'assicurazione ipotecaria all'estero, nonostante la concorrenza delle banche, assicurazione, avente per scopo di risarcire le perdite derivanti dall'incanto del fondo ipotecato. E si noti l'utilità dell'assicurazione del bestiame per i piccoli proprietari, riconosciuta e curata fin dalla seconda meta dell'800 dal governo tedesco e la cui diffusione in Italia dovrebbe esser ora naturale conseguenza del censimento del bestiame e del recente miglioramento del servizio veterinario.

Però a questi argomenti si potrebbe forse fare un'obiezione, cioè si potrebbe eccepire che, se è vero che l'assicurazione stimola ai miglioramenti tecnici, allora, siccome i miglioramenti tecnici agrarî, per noti principj, fan ribassare la rendita, così i proprietari, dall'assicurazione sarebbero danneggiati.

3.° *L'assicurazione rispetto al profitto.* — Ma più controverso è il punto del profitto. Adamo Smith, che vide soltanto gli inizi dell'assicurazione, nella sua *Ricchezza delle Nazioni* scrisse: " Che la probabilità della perdita sia spesso valutata meno, e raramente più di quello che è, viene insegnato dal moderatissimo profitto degli assicuratori „. E da una parte gli assicuratori fanno rilevare il grande

(1) v. Sartori. Op. cit.

numero di fallimenti proprio della loro industria, lamentano lo scarso sentimento di previdenza dei più, le difficoltà provenienti dalle vessazioni delle leggi, i gravi rischi inerenti all'impresa.

Dall'altra parte ecco gli statizzatori, con Bismark ed Adolfo Wagner alla testa, sostenere che i profitti delle imprese d'assicurazione sono quanto mai alti ed ingiusti ed ostentare le statistiche, dalle quali risulta che i premî ricevuti e le somme pagate dalle varie società possono, sì, essere e sono diversi, ma le differenze tra premi e risarcimenti sono di gran lunga minori. Da questo si deduce che tutte le imprese tendono soltanto a questo scopo; ottenere, cioè, una notevole differenza tra l'entrata dei premî e l'ammontare delle somme da rimborsare e poca importanza ha il fatto che mutino il minuendo ed il sottraendo. Inoltre si la notare, che questo genere di impresa esige un' ingente capitale iniziale ed abilità speciali; quindi la concorrenza si esplica imperfettamente ed abbiamo il monopolio colla sua naturale conseguenza dell'innalzamento del profitto. E da ultimo, rilevando che le imprese di assicurazione tendono al lucro. si nega che esse siano istituti di previdenza, concedendo soltanto che esse hanno comune con questi istituti una tendenza economica sociale.

Riguardo a quest'ultima considerazione, già vedemmo, come, tenendo conto della natura della funzione, che le imprese di assicurazione esercitano, esse si debbano porre tra gli istituti di previdenza, pur non escludendo che esse formino un'industria come tutte le altre e quindi tendano al lucro.

Dato un regime di monopolio (quale, ad esempio, si ebbe in Francia ed in Inghilterra) il profitto è determinato dal guadagno massimo dell'assicuratore;

dato invece un regime di concorrenza, la remunerazione deve essere uguale a quella di qualunque altra intrapresa collo stesso grado di rischio. Il di più ricevuto dovrebbe dunque andare a beneficio degli assicurati, riducendo il costo dell'assicurazione. Si fa però notare (1) che, mentre il sopra profitto che il capitale riceve nell'assumere i rischi è generalmente fissato dal sacrificio del più riluttante investitore, il cui capitale è necessario per le esigenze dell'impresa, invece, nel caso speciale dell' assicurazione, esso è determinato dal fatto che il capitale assicurante crei le condizioni, che rendono possibile la maggior produttività del capitale assicurato „. Questa è una deduzione della premessa, sostenuta dal Willett, che la creazione di sicurezza sia una forma di produzione, ma già esponemmo i dubbi, che si oppongono alla sua teoria.

Il profitto delle imprese d' assicurazione è in realtà determinato dall'essersi verificata una mortalità minore della prevista od un saggio d'interesse reale maggiore di quello posto a base dei calcoli iniziali, oppure deriva dall'essersi incontrate spese minori di quelle prevedute. I due ultimi elementi valgono per tutte le specie di assicurazione, il primo soltanto per quelle sulla vita.

Riguardo poi agli effetti dell' assicurazione rispetto al profitto in generale, basti ricordare come il grande sviluppo delle società d'assicurazione nei tempi moderni, abbia favorita la tendenza a rendere i profitti indipendenti dai rischi particolari (2). La notevole diffusione dell'assicurazione dei pro-

(1) v. Willett op. cit.
(2) v. Nicholson. Op. cit., pag. 317.

fitti sperati nelle sue molteplici forme, come avremo più avanti occasione di mostrare, è una conferma di tale considerazione.

4.° *L'assicurazione rispetto al saggio d'interesse.* — Ci restano infine da esaminare gli effetti dell'assicurazione, rispetto al saggio dell'interesse. È evidente che il saggio d'interesse è in proporzione diretta coll'ammontare del rischio; se il rischio diminuisce diminuirà corrispondentemente il saggio d'interesse. E siccome l'assicurazione è il metodo più opportuno per ridurre i rischi, così essa può contribuire, specialmente nella sua forma di assicurazione di credito, ad attenuare, il saggio dell'interesse. Inoltre se si riflette, che l'assicurazione tende per natura sua ad estendere sempre più la sua sfera d'applicazione, dal momento che, quanto maggior numero di rischi essa combina, tanto più si riduce il costo dell'assicurazione, si può presagire che l'influenza sua, a tale riguardo, non può che crescere coll'andar del tempo.

Ma l'andamento del saggio d'interesse ha, a sua volta, grande importanza per tutta la tecnica dell'assicurazione. Esso è base di tutte le operazioni della società trattandosi, nella maggior parte dei casi, di impegni a lunga scadenza, le dovendosi quindi sempre calcolare il saggio d'interesse col quale impiegare i premî ricevuti, sì da formare i capitali pagabili alla scadenza dei contratti. Questo è vero non tanto per le assicurazioni contro i danni, in cui il fondo dei premi in un dato periodo dovrebbe corrispondere all'ammontare degli indenizzi, da versarsi nel periodo stesso, quanto piuttosto per le assicurazioni sulla vita od, in genere, per le assicurazioni a lungo termine. Infatti in questi casi una parte del premî hanno carattere di anticipazioni per rischi futuri, e quindi oltre al tasso

medio attuale di interesse, acquista molta importanza il tasso medio futuro.

Ad ogni modo le imprese d'assicurazione debbono tener conto della costante diminuzione del saggio d'interesse, poichè, calcolando un saggio maggiore di quello verosimilmente ottenibile, si diminuirebbero le riserve con pericolo degli assicurati. Così, ad esempio, mentre la maggior parte dei premi di tariffa delle società italiane fu costruita sulla base del 4 1/2 %, invece ora le principali società calcolano già le riserve sulla base dell'interesse annuo del 3 1/2 %.

E noto che il saggio di interesse presenta una tendenza costante al ribasso; quindi i premi di assicurazione, essendo il prezzo dovuto in un dato momento, per una somma a scadenza lontana, dovrebbero aumentare. Ed aumentando il prezzo dell'assicurazione, sembrerebbe che la convenienza dell'assicurazione medesima dovesse diminuire. Ma, come acutamente dimostra il Gobbi (1), il problema si riduce a vedere l'influenza che il saggio di interesse può esercitare sul risparmio, e siccome il risparmio non può diminuire, tanto meno potrà diminuire la convenienza dell'assicurazione (2).

9. **Classificazione dell'assicurazione dal punto di vista economico.** — Abbiamo così data una rapida scorsa ai principali fenomeni economici aventi attinenza coll'assicurazione; dobbiamo ora vedere in quale categoria di tali fenomeni si debba classificare l'assicurazione. Che essa non sia un argo-

(1) V. Gobbi, op. cit. in *Riforma Sociale*. Torino, 1901.

(2) V. avanti la questione della conversione della rendita in rapporto all'obbligo degli istituti di assicurazione di investire parte dei loro fondi in titoli del Debito Pubblico.

mento di dubbio carattere economico, ma invece debba essere oggetto dell'economia politica, sembra incontroverso. È vero che il Clark (1), studiando la natura economica del premio, osserva che esso deve compensare il rischio dell'assicuratore, le spese della compagnia, ed anche il maggior rischio derivante dalla trascuratezza propria degli assicurati. E conclude, dicendo che, se non ci fosse assicurazione, il provvedere a bisogni eventuali sarebbe meno costoso. Ma ciò non toglie che l'assicurazione offra tali vantaggi, per cui si deve considerare come un atto utile dell'uomo e lo stesso autore riconosce che l'uomo volentieri si assicura, anche a costo di pagar un premio maggiore al rischio reale corrispondente.

Alcuni, (2) vorrebbero classificare l'assicurazione tra i fenomeni di produzione, altri (3) distinguono l'assicurazione riguardante le persone, da quella riguardante le cose; la prima sarebbe un fenomeno di consumo, la seconda apparterrebbe invece, in parte all'economia domestica, in parte all'economia produttiva. Infine parecchi scrittori (4) considerano l'assicurazione come un fenomeno di consumo, sostenendo che essa è un prelievo sui consumi correnti per meglio garantire il fondo stesso e rendere possibile la continuazione dei consumi, facendo anche rilevare che colla somma d'assicurazione si vuole ricostituire la cosa consumata. Ma, in contrario a quest'ultima opinione,

---

(1) V. C. Clark in *Quarterly Journal of Economics.* New-York, vol. VII, p. 44.

(2) v. Willett, op. cit.

(3) v. Schäffle, *Sistema dell'economia umana.* Bibliot. dell'economista, serie 3.ª, vol. 5.°

(4) v. Cossa, Leroy Beaulieu. op. cit.

si fa giustamente osservare, che consumo significa non già la distruzione di una cosa, ma il suo godimento economico.

Nell'assicurazione vi è trasferimento di ricchezza dall'impresa all'assicurato, che avviene solo in determinati momenti e manca assolutamente qualunque godimento della cosa assicurata. La si dovrebbe invece porre tra i fenomeni di redistribuzione secondaria (1).

Però la redistribuzione è condizionata alla produzione e da essa deriva, mentre invece è provato che l'assicurazione coopera attivamente alla produzione della ricchezza, perciò noi accetteremmo piuttosto la terminologia dell'Hawley (2), considerando l'assicurazione come un fenomeno di distribuzione produttiva.

10. **Importanza sociale e politica dell'assicurazione.** — Infine ci resta ancora da rilevare brevemente l'importanza sociale e politica dell'assicurazione. I fatti sociali sono retti anch'essi da leggi naturali; è soltanto per la grande complicazione delle loro cause e per la varietà dei risultati, che talora ci può sfuggire la regolarità del loro prodursi. Orbene, l'assicurazione, studiando l'isocronismo dei rischi, mira a regolarizzare la posizione del singolo consociato, rendendolo quindi più attivo ed energico, alleviando tutte le angoscie, gli imbarazzi e le inquietudini di una situazione incerta e precaria. Ad ogni persona, che sente di non poter vivere isolata ed incerta del proprio avvenire, essa offre il mezzo di rendersi social-

(1) v. Loria, *Corso di economia politica*. Torino, 1909.
(2) V. Hawley, Teoria economica del rischio in *Quarterly Journal of economics*, voi. 7, pag. 459.

mente utile, col minimo sacrificio e nello stesso tempo il mezzo di vivere una vita più larga, più serena, più intensa, cooperando così al raggiungimento di un grado più alto di benessere sociale.

Ad esempio, l'industriale od il commerciante possono, in caso di incendio delle loro cose, riprendere l'impresa, non solo mantenendo quella continuità che è condizione essenziale di ogni commercio o di ogni industria, ma anche conservando quella posizione sociale, che forse con tanta fatica avevano prima acquistata. E tra gli effetti morali più notevoli dell'assicurazione si deve porre in luce non solo il rafforzarsi del sentimento famigliare, proprio dell'assicurazione sulla vita, inquantochè chi contrae queste specie di assicurazioni generalmente pensa all'avvenire dei suoi cari, ma anche il diffondersi della virtù della fierezza, del sentimento dell' indipendenza. Questo effetto è proprio della maggior parte delle assicurazioni; l' assicurato può evitare, in caso di bisogno, lo sconforto, l'umiliazione, le sofferenze morali che sono spesso triste corona di una condizione economica disagiata; egli invece ha acquistato un diritto, sanzionato e tutelato dalle leggi di ogni paese, ad un sollievo rapido ed efficace da parte dell'assicuratore.

L'importanza politica dell'assicurazione si rivela specialmente nel fatto, che l' acquisto di polizze di assicurazione presso società estere si può considerare, come un deposito di capitali in valori del paese estero. Perciò l'intera somma delle assicurazioni nazionali presso istituti stranieri rappresenta un credito di fronte a questo paese, credito che può essere importante, sia nella bilancia internazionale, come nel raffronto tra i due paesi. Si dice che " se il protezionismo fosse un sistema

giustificato, nessuna industria potrebbe pretenderne l'applicazione a proprio favore più a buon diritto dell'assicurazione, perchè, rispetto ad essa, non esistono condizioni naturali che rendano meno costoso il prodotto estero „ (1). Però ci sembra troppo assoluto affermare che " la prevalenza di società estere in un paese non può dipendere che da mancanza di iniziativa „; infatti è piuttosto da credersi che tale mancanza d'iniziativa sia dovuta a quelle condizioni economiche, che abbiamo sopra determinato.

---

(1) v. Gobbi, *L'assicurazione in generale.* Milano, Hoepli, pagina 188.

CAPO SECONDO

Cenni storici sull'assicurazione.

1.° **Le origini.** — Riserbandoci di trattare più avanti, particolareggiatamente, della storia dei singoli rami di assicurazione, diamo qui soltanto quei dati principali, che si riferiscono all'assicurazione in generale e che ne segnano il progressivo sviluppo. L'esame delle condizioni economiche dell'assicurazione ci deve aver già persuaso, che invano si ricercherebbero, nell'età antica, esempi di assicurazione, intesa come unione di più persone allo scopo di provvedere ad un bisogno futuro mediante trasferimento di rischio. Il concetto di previdenza è certo antico ed Omero canta le imprese di Ulisse, il più prudente tra i greci, ma, come vedemmo, l'assicurazione è qualche cosa di più e di diverso dalla semplice previdenza.

Gli storici e gli economisti hanno ormai posto chiaramente in luce la prima forma di organizzazione sociale, cioè l'organizzazione agricola, in cui gli uomini sono divisi in tanti piccoli gruppi, sotto la direzione di un unico capo. Tutti questi nuclei ci appaiono autonomi ed indipendenti dal punto di vista economico, producendo di per sè tutto

ciò, che era necessario per il singolo gruppo. La famiglia era l'unità della vita sociale e l'individuo era sicuro dell'avvenire e della protezione, che in ogni evenienza il suo gruppo gli avrebbe prestata; mancava dunque ogni ragion d'essere dell'assicurazione sulla vita. Così pure, siccome la produzione si faceva per il consumo, non per lo scambio dei prodotti, non si poteva sentir la necessità di un'assicurazione sui trasporti; ed altrettanto si potrebbe dire per tutte le altre forme di assicurazione privata.

E tutti gli studi compiuti sul formarsi di un potere centrale, cioè sull'origine dello stato, portano ad escludere nel modo più assoluto, che esso avesse in quei tempi fini sociali, allo scopo di difendere i deboli dall'avverso destino. La storia antica non ci offre alcun esempio, neppure di assicurazioni sociali.

Soltanto quando dalla proprietà famigliare si passa alla proprietà individuale e l'elemento del rischio acquista notevole importanza in tutto il movimento dei beni, allora, per quanto latente, si fa strada il concetto di assicurazione per proteggere i beni stessi od il guadagno minacciato dal rischio. Non è assicurazione vera e propria, perchè manca la comunione dei rischi, sua caratteristica essenziale, ma è assicurazione in senso largo, come potrebbe esserlo il fondo metallico delle banche di emissione, il fondo di riserva delle società commerciali, l'interesse superiore al normale, che il creditore esige, nei casi in cui il rischio è maggiore. Quest'ultima forma di garanzia è sanzionata nel diritto indiano, come nel diritto greco, e fondi particolari di riserva erano noti anche ai navigatori fenici.

2.° **L'assicurazione a Roma.** — Anche il diritto romano conobbe e sanzionò forme embrionali di

assicurazione. Si ricorda il " foenus nauticum „ o prestito marittimo, per cui il mutuante prestava al mutuatario una somma, che quest'ultimo si obbligava a rimborsare soltanto nel caso che le merci giungessero nel luogo designato, mentre non era affatto tenuto nell'ipotesi contraria. In compenso dell'eventualità sfavorevole il mutuante poteva esigere un interesse più elevato dell'ordinario; la differenza tra i due interessi ci rappresenta il premio d'assicurazione.

Un contratto, che arieggia quello di assicurazione di insolvibilità, è quello detto di fideiussione d'indennità. Il fideiussore non si impegnava a prestar l'intero debito, ma soltanto ad indennizzare il creditore di quella parte del debito, che egli non riuscisse ad esigere dal debitore principale.

E si possono anche ricordare le forme di obbligazioni condizionate, quali, ad esempio, quelle: " Cum moriar „ oppure " Si navis ex Asia venerit „ in cui un debitore subordinava l'adempimento dell'obbligazione al verificarsi di un dato evento (ad es. l'arrivo della nave dall'Asia, ecc.). Altri ricordano la comunione dei rischi derivante dal gettito di merci in mare, allo scopo di salvare la nave, comunione formantesi tra i proprietari delle merci, in base alla Lex Rhodia de iactu. Ma se qualche frammento sulle transazioni alimentarie e sulla necessità di tener conto dell'età, della salute, del metodo di vita di chi aveva diritto ad una pensione alimentaria, quasi ci fan credere che i romani conoscessero la tecnica dell'assicurazione sulla vita, tale opinione si dimostra infondata, se ricordiamo il principio spesso ripetuto: " Corporum liberorum, nullam aestimationem fieri posse „ (1).

(1) Altri testi dichiarano nulla ogni obbligazione, che contenesse un " votum mortis „.

Nè possono indurci ad una conclusione contraria le " donationes causa mortis „, destinate ad aver effetto solo nel caso in cui il donatario sopravvivesse al donante, o l'imperfetta tavola di mortalità di Ulpiano, atta a calcolare il valore capitale dei legati vitalizi. Infatti qui non abbiamo ancora l'assunzione razionale e sistematica di rischi fondata su leggi statistiche, ma soltanto esempi di assunzioni di rischi individuali. Svetonio (vita di Claudio) narra che il governo si assunse i rischi di un importante trasporto, onde incoraggiare i vettori, e Livio (Storia XXV. c. 3) ci dà un altro esempio analogo di assicurazione pubblica. Ma non si può parlare di assicurazione sociale esercitata dallo Stato, perchè ai bisogni più urgenti delle classi povere si provvedeva colla beneficenza, cioè con distribuzioni di vettovaglie o di denari (congiaria) (1).

Nei primi secoli dopo Cristo, abbiamo notizia dell'esistenza di " collegia tenuiorum „, o società di persone di condizione disagiata, aventi per iscopo di garantire, mediante contribuzioni mensili, le spese di sepoltura agli eredi dei soci defunti. Ma pochi elementi ci sono rimasti, onde poter valutare con precisione quale importanza economica avessero queste società di fronte alla pubblica beneficenza, che a stento reprimeva e mai preveniva il bisogno (2).

3.° **L'assicurazione nel medio evo.** — E' soltanto verso la fine del medio evo, che l'assicurazione comincia a diffondersi nella sua vera forma asso-

(1) V. in seguito come l'assicurazione privata si distingua da quella pubblica e da quella sociale.

(2) V. su questo punto: A. Müller, Ansätze zum Versicherungswesen in der römischen Kaiserzeit. Zeitschrift für die V. Vissenschaft. 2 Heft. 1906. — Un modello degli statuti di queste società si trovò a Lanuvium, ed altre iscrizioni importanti si trovarono negli scavi di Lambaesis in Algeria.

ciativa, quando i grandi latifondi vanno divisi, il vincolo feudale perde d'intensità ed i piccoli proprietari sentono bisogno di garantire le loro cose in caso di perdita. Nelle città fiamminghe ed in tutta la regione germanica sorgono piccole associazioni dette " solidalitès „ o " Gilde „; e specialmente diffuse sono le " Gildae mercatorum „ o corporazioni di commercianti, allo scopo di aiutare l'artigiano colpito da qualche sinistro. In tal modo s'inizia in Germania l'assicurazione contro l'incendio.

Ma anche in Italia le città si costituiscono in comuni, si attiva lo scambio dei prodotti, nessuno può più vivere da sè colla produzione propria, perchè ogni produttore si specializza in una data categoria di beni economici; la società si stringe in una grande organizzazione, ove ciascun membro dipende dall'altro. Il principio della divisione del lavoro comincia ad attuarsi in tutta la sua pienezza e da questa grande trasformazione di rapporti economici, dal rigoglio di vita politica dovuto alla maggior libertà, sorge e fiorisce il libero commercio. Colla scoperta di nuovi paesi, colla diffusione della bussola, il commercio delle nostre città marinare diventa più intenso e più spedito.

È in Italia, che sorge per la prima volta la vera assicurazione marittima (1), come una necessità degli scambi, per la gravità dei rischi corsi dalle navi e per la possibilità di calcolare le probabilità di sinistro. In uno statuto pisano ed in un decreto del doge di Genova, Gabriele Adorno, del 1369, abbiamo i primi documenti legislativi in materia. Dall'Italia, tale assicurazione si diffonde negli altri paesi e nello stesso secolo l'assicurazione

(1) v. Bensa, *Il Contratto di assicurazione nel medioevo.* — Genova, 1884.

marittima aveva preso grande diffusione anche nei porti di Anversa, Amsterdam, Oleron e Barcellona.

4. **Cenni riguardo all'assicurazione sulla vita.** — Invece soltanto più tardi si iniziano e si svolgono gli altri rami dell'assicurazione terrestre. L'assicurazione contro l'incendio si inizia in Germania, quella sulla vita ha origine in Inghilterra. E' vero che uno statuto fiorentino del 1522 ci dimostra che si conosceva fin d'allora l'assicurazione dotale, che è una forma di assicurazione sulla vita, ed è pur vero che nel 1600 è il napoletano Lorenzo Tonti che fonda delle società (dal suo nome, dette Tontine) per cui più persone si uniscono per un tempo determinato, a patto che i sopravviventi allo spirar del termine ne divengano proprietari, in tutto od in parte, in proporzione all'età ed alle quote pagate. Ma un'ordinanza del 1681 di Colbert vieta queste tontine, in Francia, ove si erano diffuse e poi i calcoli di probabilità non si erano ancora svolti su basi scientifiche e tecnicamente sicure.

La prima tavola di mortalità, fondata su ricerche statistiche metodicamente condotte, fu compiuta nel 1693 dall'astronomo Halley (1). Nel 1706 si fondava una prima compagnia mutua di assicurazioni sulla vita: l'Amie (od Amicable society), basata sul principio della mutualità; nel 1761 sorgeva già l'importante compagnia l'" Equitable „ e nel 1816 si contavano in Inghilterra 46 società, di cui 4 mutue.

Come la legislazione canonica, per timore che sotto il contratto di assicurazione si nascondesse un'usura palliata, aveva posto un divieto assoluto per tal genere di contratti (2); così la legislazione

(1) v. *Bollettino delle Assicurazioni*, Torino, maggio 1910.

(2) v. Decretale di Gregorio 9 del 1334 (cap. 19 delle Decretali " *De usuris* „).

civile, nell'intento di vietare speculazioni dannose, spesso proibisce anche le operazioni di assicurazione o pone severe sanzioni, onde esse non degenerino in giuoco (v., ad esempio, la 5ª ordinanza di Barcellona del 1484, lo Statuto di Genova del 16 Dicembre 1588, il Gambling Act di Giorgio 3º del 1774). Però tali leggi non poterono impedire, che l'assicurazione vera e propria si continuasse ad esercitare.

5. **I tre periodi della storia dell'assicurazione.** — Nella storia dell'assicurazione in generale, si potrebbe dunque fissare un primo periodo che va dal 1300 al 1700, caratterizzato dalla confusione del contratto di assicurazione con altri contratti (prestito a cambio marittimo, di colonna, o di società, di contratto trino o di censo) ed inoltre dal fatto, che da assicuratore funge una singola persona, non un'impresa.

Dicemmo dal 1300 al 1700, perchè è del 1318 il " Breve Portus Kallaritani „ contenuto in uno statuto del Comune di Pisa, ed in cui si fa, per la prima volta, menzione dell'assicurazione marittima, colla frase " sigurare „. L'assicurazione marittima cominciò ad essere oggetto di un contratto speciale fin dal quattrocento, ma in generale è soltanto nei primi anni del 1700, che si formano in Inghilterra, in Francia ed in Germania le prime imprese di assicurazione, che graduano veramente i premi in rapporto al rischio e basano le loro tariffe su un gran numero di esperienze.

In un secondo periodo, che potremmo porre dal 700 alla prima metà dell'800, l'assicurazione cessa di essere soltanto un sostegno del commercio o della navigazione, ma diventa essa stessa un'industria commerciale, indipendente dalle altre, scindendosi completamente dalla semplice assunzione

di un rischio individuale, in cui originariamente essa consisteva. Esaminando le varie specie di assicurazione, avremo occasione di vedere lo sviluppo che, in questo periodo, ebbe l'assicurazione immobiliare in Germania e l'assicurazione sulla vita in Inghilterra; invece questo fu, per l'Italia, un periodo di decadenza, il predominio nel commercio essendo passato ad altri paesi.

Anche l'assicurazione sulla vita trovava nel nostro paese difficoltà ad estendersi, perchè veniva considerata immorale (1). O si tratta di semplici riserve di previdenza come, ad esempio, il fondo per le tempeste, istituito in Piemonte col catasto del 1730, formato da L. 200.000 da dividersi ogni anno dalla Corte dei Conti fra i comuni danneggiati dalla grandine, oppure si tratta di tentativi sporadici e di progetti di assicurazione, senza base tecnica.

---

(1) Il Baldasseroni nel suo " Trattato sulle assicurazioni marittime „ ci indica chiaramente le varie obiezioni che in quei tempi si movevano all'assicurazione sulla vita e che oggi ci sembrano del tutto infondate " Per quanto sia vero, egli dice, che la vita dell'uomo non possa essere oggetto di commercio, essendo odioso all'umanità, che la morte di un cittadino possa formare oggetto di speculazione mercantile e che la vita di un uomo libero non ha prezzo, che possa formar soggetto di contratto, talvolta a Napoli, a Venezia e Livorno, in Inghilterra e in molti altri luoghi è permesso di fare delle sicurtà sopra la vita delle persone relativamente all'interesse che si può avere sulla più lunga conservazione della medesima, dalla mancanza della quale ne derivi un positivo danno a quegli che si fa assicurare.

Gli autori per altro, per conservare la dignità della persona dell'uomo e conciliare di porre in sicuro l'interesse, hanno concluso che questa debba chiamarsi assicurazione impropria e vera scommessa da non doversi con troppa facilità usare, nè permettere, perchè ella è sicuramente di triste augurio e può sollecitare i cattivi a commettere dei delitti, onde si reputa contraria ai buoni costumi ed all'onestà pubblica „.

Così, dai Documenti finanziari ed economici degli Stati Sabaudi, recentemente pubblicati, si rileva un memoriale del 1737 dei lavoranti calzettai di Torino, contenente un progetto di società di mutua assicurazione per le malattie, ma lo statuto della società indica che il contributo non era affatto misurato secondo il rischio individuale.

Invece in questo periodo, in Inghilterra, non solo sorge l'assicurazione privata sulla vita, ma si hanno le prime forme di assicurazione sociale. Infatti il movimento operaio inglese, che si osserva nella seconda metà del 700, mira anche alla mutua assicurazione, creando il così detto unionismo scientifico.

Nel terzo periodo, che va dai primi anni del'800 fino ai giorni nostri, lo svolgimento storico dell'assicurazione si può riassumere in una sola formula, cioè in un progresso costante, che si manifesta coll'estendersi dei rami d'assicurazione già esistenti o colla creazione di assicurazioni nuove. L'assicurazione si internazionalizza e la vivace concorrenza, che si esercita tra le imprese americane ed europee, contribuisce alla sua maggiore diffusione. D'altra parte anche la statistica, come metodo atto allo studio dei fenomeni collettivi, si perfeziona sempre più e così si migliora anche l'ordinamento interno delle imprese.

Riguardo all'Italia, se essa in questo periodo resta ancora inferiore a molti altri paesi, pure, tenuto conto delle sue condizioni economiche, il progresso, che essa presenta, da bene a sperare per l'avvenire.

Nel 1825 si fondava a Napoli la " Società di assicurazioni diverse „; nel 1826 sorgeva la Compagnia Assicurazione di Milano vita ed incendio, nel 1828 la Società Reale Mutua contro gl'incendi a Torino,

nel 1833 la Compagnia Anonima di Assicurazione pure contro l'incendio ed a Torino. E le " Assicurazioni Generali Venezia „ nel 1831, la Riunione Adriatica di Sicurtà nel 1838 estendevano in questi anni le loro operazioni in Italia. Moltissime altre ne sorsero in seguito; ci basti però aver ricordate queste prime società, benemerite dell'assicurazione in Italia, e le cui prime operazioni segnano senza dubbio una data importante nella storia delle imprese assicuratrici italiane.

6. **Statistica.** — Sull'odierno sviluppo delle varie specie di assicurazione in Italia, facciamo seguire alcune statistiche tratte dal " Bollettino del credito e della previdenza „ del 1905-1906.

Le ultime statistiche ufficiali dettagliate rimontano al 1904; di recente fu soltanto pubblicata (1) una statistica sulle riserve delle imprese assicuratrici sulla vita, depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti più alcuni dati sommari sul numero delle imprese medesime.

Al 31 dicembre 1908 le società di assicurazione legalmente riconosciute erano, in Italia, 330; di esse 154 operavano nel solo comune, in cui avevano sede; e le altre 176 operavano in tutta Italia, oppure in una o più provincie. Di queste ultime, 93 erano nazionali, 83 estere. Esercitavano il ramo vita 57 società, di cui 31 nazionali e 26 estere.

Nel 1904 l'assicurazione era esercitata da 22 società per azioni, 25 società mutue e 19 società cooperative (tutte nazionali); le società estere comprendevano 15 società francesi, 1 spagnola, 1 belga, 6 svizzere, 10 austro-ungariche, 20 germaniche, 6 inglesi, 2 olandesi, 4 americane.

(1) L'azione del Ministero di agricoltura industria e commercio negli ultimi tre anni — Roma, 1910.

1) Capitali assicurati alla fine del 1903.

	Società nazionali	Società estere	Totale
Ramo Vita — assicurazioni di capitali in corso	397.046 426	672 189.892	1.069 236 318
Ramo Vita — rendite assicurate . . .	3 689 441	828 012	4.517.453
Ramo incendio	13.697.210.690	14.498.669.696	28 195 960 386
„ trasporti	1.677.654.880	747.466 044	2.425.120 924
„ grandine	266 482.401	42.997.970	309 480 371

2) Notizie generali sul movimento delle assicurazioni alla fine del 1903.

I) ENTRATE.

	Società nazionali	Società estere	Totale
Quote di premio per rischi in corso all'esercizio precedente	81.710 032	135.561.117	220 331.149
Sinistri avvenuti e rimasti da pagare alla fine dell'esercizio precedente	3 708 275	3.349.446	7.057.721
Premi netti riscossi nell'anno: nel ramo vita	16 121.150	26 575.111	42.696 261
Premi netti riscossi nell'anno: » » incendi	15 815.011	17.980 099	33.795.110
Premi netti riscossi nell'anno: » » trasporti	6.903.091	2.318 477	9.251.670
Premi netti riscossi nell'anno: » » grandine	10 819.720	1.873.511	12.6 3.231
Premi netti riscossi nell'anno: in altri rami	8.381.627	875.023	9.256 650
Accessori di polizza, comprese le tasse a carico degli assicurati	2.317.912	2.779.779	5.0 6 691
Rimborsi dalle società riassicuratrici	11 637.091	7.571.398	19 208.489
Utili e proventi patrimoniali	7.581.054	3.9 0 262	11.481.316
Altre entrate e partite diverse	2.829.226	247.614	3.076.870
L.	170 884 189	203.061.867	373.916 056

II) SPESE.

	Società nazionali	Società estere	Totale
Premi pagati per rischi ceduti in riassicurazione	15.583.538	9.269.433	24.852.971
Risarcimento di danni e polizze maturate . .	33.389.149	26.344.971	59.734.120
Somme pagate per riscatti di polizze	1.290.214	1.934.729	3.224.943
Spese generali di amministrazione	4.359.618	4.424.557	8.784.205
Imposte e tasse	3.191.985	3.205.312	6.397.297
Partecipazione degli assicurati agli utili . . .	655.003	822.007	1.417.010
Provvigioni ad agenti e produttori	6.275.214	7.059.412	13.334.626
Quote di premio per rischi in corso alla fine del 1903	92.460.520	147.650.073	240.110.593
Sinistri avvenuti e polizze rimaste da pagare alla fine del 1903	4.060.520	3.814.118	7.874.913
Altre spese e partite diverse	2.902.462	442.334	3.354.796
L.	164.128.528	204.966.946	369.145.474

Situazione patrimoniale complessiva delle imprese di assicurazione alla fine del 1903.

I) ATTIVITÀ

	Società nazionali	Società estere	Totale
Beni stabili e diritti relativi	48.759.891	897.351.210	946.111.101
Mutui e prestiti diversi (comprese le anticipazioni in polizze)	18.195 141	2.492.264.397	2.510 459.538
Titoli di valore	141.391.305	4.812.897 714	5 984.289.019
Effetti da esigere	12.045.449	10 064.797	22.110 246
Contanti in cassa	3.132.125	7.557.740	10 689 865
Depositi presso banche, banchieri ed istituti di credito	8.741.184	456 720 336	465.464 520
Crediti verso società di assicurazione . .	3 231.243	21.128.036	24.359 279
Crediti verso agenzie delle società	4.965 185	66 3 7.686	71.272.279
Premi in corso di riscossione	5.541.673	128 780 008	134 321.661
Interessi maturati e non riscossi	777.358	49 8 9 898	50 667.256
Crediti e partite diverse	17 644.753	31.791.885	49 436 638
Mobilio, scorte, stampati e placche . . .	343 534	889 686	1.233 220
Totale attività realizzabili . . . L.	216.774 821	9 005 656.393	9 252.128.214

Attività non realizzabili (spese d'impianto, provvigioni, d'acquisto, perdite di esercizi precedenti)	1.515 003	6 579 508	8.094.509
Partite di giro (Cauzioni, depositi a garanzia, etc.)	37.786.687	35 477 270	73.263.957
Totale attività . . . . . L.	301.076 511	9 017 710 169	9 351.286 680

II) PASSIVITÀ.

	Società nazionali	Società estere	Totale
Quote di premio { ramo vita	87 397 297	7.250 922 624	7.338.313.921
per rischi in corso { altri rami	24.308.009	139 566 293	163.874.302
Sinistri avvenuti, ma non pagati	7.670 020	122.239 300	129.909.320
Debiti verso banche, banchieri ed istituti di credito	504 837	1.201.250	1.706.087
Debiti verso società di assicurazione . . .	4.984.239	42 210 612	47 194.851
Debiti verso agenti delle compagnie . . .	970.276	2 510 300	3.480 576
Altri debiti e partite diverse	54.182.104	165 058 027	219.240 451
Totale L.	180.011.082	7.723.708 406	7.903.719 488
Partite di giro (v. attività)	37.786.687	35 497.270	73.283.957
Totale delle passività L	217.797.760	7.759 205 676	7.977.003.145

Dai bilanci del 1908 si rileva che in questi ultimi anni si ebbe un progresso costante; alla fine del 1908 le assicurazioni di capitali in corso nel ramo vita ammontavano a L. 1.501.942.088, e le rendite assicurate a L. 6.491.496.

Le compagnie straniere continuano ad aver la prevalenza nelle assicurazioni di capitali, mentre quelle nazionali superano di molto quelle straniere nell'assicurazione di rendite; infatti nel 1908 le società straniere avevano assicurato in capitali L. 899.752.927, mentre in rendite avevano appena L. 1.345.896, su un totale di L. 6.491.496.

E come nell'assicurazione sulla vita, analogamente si ebbe un progresso in tutti gli altri rami di assicurazione; così, ad esempio, nel 1908, i premi riscossi nell'assicurazione contro l'incendio ammontarono a L. 21.683.198; mentre i risarcimenti raggiunsero le L. 23.199.557 (1).

(1) v. avanti statistiche speciali.

CAPO TERZO

La scienza dell'assicurazione.

1. **Suo contenuto.** — Uno dei caratteri più salienti del terzo periodo, in cui dividemmo la storia dell'assicurazione, è senza dubbio il formarsi di una scienza speciale delle assicurazioni. Essa non è certo creazione di una mente fervida di scrittore, desideroso soltanto di nuove classificazioni dello scibile umano, ma si formò per un complesso di condizioni naturali, che ne costituì la causa.

Vi era un complesso di fatti, tutti attinenti al fenomeno assicurativo, che solo potevano essere oggetto di una trattazione scientifica, quando fossero collegati insieme in un tutto organico e coerente. Evidentemente la trattazione completa del fenomeno d'assicurazione non avrebbe mai potuto essere un fatto compiuto, se il giurista, il matematico, lo statistico, il medico e l'economista avessero continuato a considerare l'assicurazione unilateralmente e isolatamente, ciascuno dal suo speciale punto di vista. Certo il contenuto vero, il significato ultimo, di ciò che è l'assicurazione, sarebbe rimasto incompreso, se non fosse sorta una scienza

col fine specifico di studiarne le leggi nel miglior modo possibile.

La scienza dell'assicurazione si propone appunto di coordinare in tutto unico ed armonico quelle cognizioni di economia, di diritto, di statistica, di matematica e di medicina, che si riferiscono all'assicurazione e che, apparentemente senza alcun rapporto tra di loro, sono invece in realtà collegate da vincoli molteplici. Così il ricercare se si verificano le condizioni economiche necessarie e sufficienti per il funzionamento di un nuovo ramo di assicurazione, l'esaminare come il contratto tra assicuratore ed assicurato debba essere regolato, l'applicare i metodi statistici più esatti ed infine il determinare, nell'assicurazione sulle persone, le condizioni di salute dell'assicurando o le lesioni subite dall'infortunato, sono tutte questioni che si concatenano e si completano a vicenda.

Ed altrettanto è a dirsi per l'assicurazione pubblica e sociale; oggi, in cui l'attività sociale dello Stato sembra accrescersi ogni giorno d'intensità, come si può pensare, ad esempio, ad un progetto di pensioni operaie per l'invalidità, senza aver presente la portata finanziaria del progetto stesso, o l'organizzazione tecnica di quest'assicurazione od i mezzi necessari per precisare con giustizia ed equità i diritti ed i doveri dei singoli assicurati, ed infine anche le cautele che la scienza medica suggerisce per prevenire o reprimere il verificarsi del rischio?

Fu giustamente osservato (1) che l'economia, il diritto e la matematica rappresentano, in rapporto

(1) Rapports présentés au 6° Congrès international d'Actuaires. — Vienna, 1909, p. 1444.

all'assicuraziono, tre circonferenze, che si intrecciano in modo, che non si potrebbe percorrere una di esse, senza penetrare in ciascuno dei cerchi, che limitano le altre due.

E mentre in Italia il nome stesso di scienza delle assicurazioni riuscirà a molti cosa nuova, all'estero essa ha assunto tale importanza da essere insegnata, come materia a parte, negli istituti scolastici superiori.

2. **Suo progressivo sviluppo** : *a)* **in Inghilterra.** — Certo però è una scienza recente, che data soltanto dalla seconda metà del secolo scorso; essa sorse in Inghilterra, limitandosi dapprima alle ricerche di matematica finanziaria attuariale.

Nel 1849 si fondava a Londra il " Londoner Institute of Actuaries of Great Britain and Ireland » e, come il nome stesso lo indica, esso si proponeva, mediante l'associazione dei tecnici delle varie Compagnie, di perseguire solo ricerche scientifiche di matematica attuariale.

Quindi l'attività sua si esplicò essenzialmente riguardo all'assicurazione sulla vita ed una pregevole rivista, organo dell'istituto medesimo (il Bullettin of actuaires), sta a testimoniare il notevole contributo, che esso ha recato alla scienza attuariale.

Questo istituto ha il diritto esclusivo di conferire, mediante esame, il titolo di attuario. Invece l'insegnamento e la diffusione delle nozioni economiche, mediche o giuridiche, attinenti all'assicurazione, è curata da un'altra potente società privata, " La Federation of Insurance Institutes „.

Ma specialmente l' ottima organizzazione dell'Institute of actuaries servì di modello per altre società consimili nelle altre nazioni, che si fondarono nel 1868 in Germania, nel 1871 in Francia,

nel 1888 in Olanda, nel 1889 negli Stati Uniti, nel 1891 a Milano, dando origine all' " Associazione italiana degli attuari „.

b) **In Germania.** — Ma il movimento legislativo che nel 1883 si iniziò in Germania e poi proseguì ininterrottamente e sempre più intenso, onde creare un completo sistema di assicurazione sociale, pose per la prima volta in chiaro la necessità che lo studio dell'assicurazione sotto il punto di vista non solo tecnico, ma anche giuridico ed economico, fosse incoraggiato dal governo, come ogni altro ordine di studî, di interesse pubblico.

Infatti non si voleva soltanto creare dei pratici, atti ad essere buoni impiegati delle compagnie (a questo scopo provvedeva già prima l'iniziativa privata), ma occorrevano dei funzionari capaci di porre in atto le assicurazioni operaie, divenute funzione di stato, e di vigilare, nello stesso tempo, l'andamento delle assicurazioni private. Orbene, questo scopo fu pienamente raggiunto, dapprima intensificando l'insegnamento dell'assicurazione in tutte le scuole di commercio dell'impero e poi nel 1895, creando un " Seminario per la scienza dell'assicurazione „, annesso all'Università di Gottinga. La fondazione di tale istituto, che fu autorizzato a conferire diplomi nelle materie economiche, giuridiche e tecniche, attinenti all' assicurazione, segna una data importante nella storia dell'assicurazione.

Nelle Università Tedesche si tengono attualmente 34 corsi di medicina delle assicurazioni, 16 di diritto delle assicurazioni, 9 di materie economiche attinenti all'assicurazione e 6 di matematica attuariale.

Difficilmente il governo tedesco avrebbe potuto introdurre tanti miglioramenti nelle leggi sulle as-

sicurazioni operaie, oppure emanare leggi così notevoli come quella del 1901 sulla vigilanza delle imprese private di assicurazione, o del 1908 sul contratto d'assicurazione, se prima non avesse curata la preparazione scientifica dei suoi funzionari.

Organizzati dal Comitè permanent des Congrès Internationaux d'Actuaires (formato nel 1895) già si son tenuti parecchi congressi di scienza dell'assicurazione a Bruxelles (1895), a Londra (1898), a Parigi (1900), a New-Jork (1903), a Berlino (1906) a Vienna (1909), ed i rapporti e le numerose relazioni, che a tali Congressi si presentarono, stanno ad attestare il rapido e progressivo sviluppo di questa scienza.

Per quanto riguarda la Germania, devesi ancora segnalare il formarsi di una società privata di scienza dell'assicurazione (1), rivolta a conciliare, nel miglior modo possibile, la teoria colla pratica, favorendo le ricerche scientifiche, e aiutando nel tempo stesso le società assicuratrici nell'opera loro di propaganda. Come dice l'articolo primo del suo statuto, questa società ha lo scopo di promuovere la scienza dell'assicurazione, cioè l'insieme di tutte quelle nozioni di diritto, economia, matematica e scienze positive, la conoscenza e lo sviluppo delle quali giova all'assicurazione. La società ha sede in Berlino ed i suoi membri possono essere singole persone, come enti collettivi. Essa è divisa in tre sezioni, una si occupa specialmente della matematica delle assicurazioni, la seconda della medicina, la terza del diritto e dell'economia. Questa terza sezione fu ulteriormente divisa in due

(1) Deutscher Verein für Versicherungswissenschaft, in Berlino. — Ne è benemerito segretario il Dott. Prof. Alfredo Manes.

parti; alla prima è riservato il compito di esaminare questioni giuridiche od economiche in rapporto all'assicurazione privata; all'altra invece spetta lo stesso compito, ma in rapporto all'assicurazione sociale. Ogni sezione ha il suo presidente e tiene sedute per proprio conto; però le singole sezioni sono soggette alla presidenza della società, scelta da una commissione di soci. La società fu fondata nel 1899 ed al 31 Dicembre 1908 contava 1179 soci, di cui 300 all'estero. La " Zeitschrift fur Versicherung-Wissenschaft „ è la rivista migliore, che si pubblichi attualmente in materia; così pure sono notevoli le monografie scientifiche e la pubblicazione di tutte le condizioni di assicurazione delle compagnie tedesche, fatta a cura di questo istituto.

c) **In Italia e negli altri paesi.** — Certamente questa società contribuì molto a popolarizzare l'assicurazione in Germania e presto si ebbero, anche negli altri paesi, società analoghe, rivolte specialmente a diffondere l'insegnamento della scienza dell'assicurazione. In Francia la società degli attuari si fece promotrice di un corso completo di insegnamento ed al " Collège de France „ il Governo istituì una cattedra apposita. Altrettanto si verificò a Pietroburgo, ad opera della società russa per la scienza dell'assicurazione, risorta nel 1908, su nuove basi.

In Austria il Governo riconobbe pure ufficialmente l'importanza di questa scienza e con ordinanza del ministero dell'istruzione 23 luglio 1909 si introdusse un esame di Stato apposito, nella Scuola di commercio di Brunn. Materie d'esame sono la matematica in generale e specialmente il calcolo di probabilità, la statistica matematica, l'economia politica, la scienza delle finanze, il diritto com-

merciale e civile, il diritto pubblico e la contabilità, in quanto si riferiscano alle imprese di assicurazione. Ed il governo giapponese fin dal 1905 creava un Seminario d'assicurazione, annesso all'Università di Tokio con corsi speciali sulla tecnica, sul diritto e sulla medicina delle assicurazioni.

In Italia invece poco ancora si fece per far conoscere in modo completo, come funzioni un'impresa assicuratrice. Il Magaldi (1), nella sua relazione al Ministro sul congresso di scienza dell'assicurazione di Vienna, giustamente osservava che " promuovere e perfezionare l'insegnamento delle materie scientifiche, dalle quali derivano i principî del funzionamento del credito e della previdenza, significa far penetrare nel popolo l'idea precisa dell'importanza individuale e sociale dell'assicurazione. Quindi riteneva nacessario arrivare ai mezzi più pronti ed efficaci per diffondere nelle scuole secondarie i principi tecnici del funzionamento degli istituti di previdenza, che attualmente sono insegnati nelle scuole superiori di commercio „ ma ancora manca in Italia una scuola che tratti dell'assicurazione sotto tutti gli aspetti (2) e non ancora si è costituito, ad imitazione degli altri paesi, un istituto privato di scienza dell'assicurazione.

(1) V. *Bollettino credito e previdenza*, 1906.

(2) Soltanto in Roma l'Istituto superiore di studi coloniali ed attuariali, iniziò questi insegnamenti.

CAPO QUARTO

La Tecnica dell'assicurazione.

1. **Cenni generali.** — Dopo aver visto i presupposti economici dell'assicurazione, è necessario esaminare come, in realtà, l'assicurazione si eserciti e funzioni. I presupposti economici sono le condizioni estrinseche necessarie, perchè possa sorgere l'assicurazione: invece presupposti tecnici sono quelle condizioni intrinseche, in base alle quali l'assicurazione, come industria, può razionalmente e praticamente svilupparsi. Con ciò non s'intende di differenziare in modo assoluto assicurazione in senso economico ed assicurazione in senso tecnico; ci basta invece far notare, come l'assicurazione debba in realtà corrispondere anche a condizioni tecniche. La tecnica dell'industria assicuratrice comprende piu parti:

1) la produzione;
2) la statistica e la classificazione dei rischi;
3) il calcolo dei premi e delle riserve;
4) il regolamento degli indennizzi (nelle assicurazioni contro i danni), o la liquidazione delle somme assicurate (nell'assicurazione per le persone);
5) l'ordinamento finanziario e contabile dell'impresa.

Sezione I.

La produzione.

1. **Scopo della produzione.** — La produzione è quel complesso di operazioni per cui l'assicuratore acquista gli affari, obbliga giuridicamente gli assicurati e se ne assume i rischi.

Veramente i bisogni, che l'assicurazione tende a prevenire sono bisogni, che si verificano con una certa frequenza e quindi potrebbe apparire superfluo creare degli organi intermediari, allo scopo di cercare la clientela della società assicuratrice. Ma questi bisogni, per quanto probabili e frequenti, sono futuri, e la previdenza non è ancora tanto sviluppata, da far si che gli uomini considerino alla stessa stregua i bisogni presenti e quelli futuri. E' dunque necessario un costoso lavorio di propaganda, di persuasione e di suggestione allo scopo di indurre il pubblico ad assicurarsi, di raccogliere i rischi dei singoli individui e combinarli tra di loro. Questo compito è affidato ad una categoria speciale di intermediari, detti agenti di assicurazione (1). L'impresa poi non si limita alle dichiarazioni dell'assicurato, il quale può essere interessato a nascondere il vero stato delle cose, al fine di frodare l'assicuratore; perciò occorre procedere direttamente ad una verifica dei rischi dichiarati, e questa prima valutazione dei rischi spetta agli agenti.

---

(1) v. avanti posizione giuridica e figura economica.

2. **La selezione dei rischi.** — Dal controllo dei rischi dipende in gran parte il buon funzionamento dell'azienda. Infatti non tutti i rischi possono essere assunti, perchè l'assicuratore deve osservare certi limiti, oltrepassando i quali, correrebbe pericolo di non poter soddisfare ai suoi impegni. Così, ad esempio, i rischi devono essere tra di loro omogenei; perciò se l'assicuratore volesse estendere le sue operazioni, senza limite di territorio, molto facilmente verrebbe meno alla condizione dell'omogeneità, e non si verificherebbe più la regolarità statistica, propria delle grandi masse. Una compagnia che assumesse indistintamente i rischi dell'incendio in Italia e negli Stati Uniti, due paesi in cui, per la varietà dei sistemi e dei materiali di costruzione, il rischio d'incendio degli immobili è molto diverso, dovrebbe porre a carico degli assicurati di un paese una parte del rischio degli assicurati dell'altro paese, in cui il pericolo d'incendio è maggiore, e quindi verrebbe meno al principio di proporzionare i premi ai rischi. Si noti però che il limite di territorio non opera ugualmente per tutti i rischi; ad esempio, il rischio dei trasporti marittimi può essere assunto, anche senza limiti territoriali.

Inoltre per ben valutare, fin da principio, i singoli rischi, la tecnica dell'assicurazione costruì delle polizze minute, distinguendo le condizioni generali dell'assicurazione, applicabili senza distinzione a a tutti i rischi che l'impresa intende assumere, e le condizioni particolari, applicabili al caso specifico. E nell'assicurazione sulla vita, l'assicurando deve generalmente sottoporsi ad una visita medica, fatta appunto allo scopo di facilitare il calcolo preventivo degli impegni dell'impresa.

Giustamente fu osservato, che un accurato la-

voro di produzione e di scelta dei rischi porta molta maggior sicurezza all'impresa di assicurazione, che un capitale azionario rilevante, i cui interessi devono poi essere pagati dagli assicurati (1).

La determinazione contrattuale precisa del rischio e la sua limitazione sono uno dei compiti più delicati della tecnica d'assicurazione e le minuziose clausole della polizza, che il pubblico considera soltanto come eventuali pretesti di liti, cavilli e scappatoie, sono invece il frutto di numerose esperienze, compiute allo scopo di garantire il perfetto equilibrio dei rischi dell'impresa.

Senza tali clausole, un'impresa di assicurazione, ad esempio, contro l'incendio, dovrebbe anche indennizzare l'assicurato dei danni delle esplosioni, oppure un'impresa di assicurazione contro l'infortunio dovrebbe indennizzare anche le spese della malattia, che talora ne è soltanto l'indiretta conseguenza. In questi due casi chi ignora la tecnica dell'assicurazione non può comprendere la differenza di trattamento tra danni derivanti da incendio e quelli derivanti da esplosione, oppure i caratteri differenziali della malattia dall'infortunio, ma invece questi singoli rischi presentano per l'assicuratore una probabilità ed una misurabilità statistica diversa, per cui devono essere distintamente valutati ed assunti soltanto con clausole e condizioni speciali.

Però una classificazione troppo particolareggiata dei rischi potrebbe portare un aumento di spese tale nell'amministrazione, da rendere inopportuna e troppo costosa la classifica stessa. Così la tecnica dell'assicurazione cercò di facilitare la produzione,

(1) Bischoff. *Kulturaufgaben des Versicherungswesen.* — Berlino, 1907, p. 28.

ideando le polizze incontestabili e quelle non suscettibili di decadenza. Questo sistema ha luogo specialmente nell'assicurazione sulla vita, in cui la polizza può così, più facilmente, essere usata come titolo di credito.

Invece in altre specie d'assicurazione, in cui il verificarsi dell'evento può talora dipendere dalla volontà dell'assicurato, la tecnica attuariale consiglia di addossare una parte del rischio all'assicurato medesimo, in modo da eccitare la sua prevenzione, rendendolo direttamente interessato ad evitare l'evento dannoso. Tale sistema è adottato, ad esempio, nell'assicurazione di responsabilità, nell'assicurazione contro la grandine, ecc.

3. **I contratti di favore.** — Un uso che va sempre più diffondendosi è quello di accordare facilitazioni agli enti morali, (ad esempio, municipi, società, ecc.), ai corpi organizzati od amministrati, per assicurazioni collettive dei loro membri. Spesso è la direzione stessa dell'impresa che si mette in diretto rapporto coll'ente morale e così, risparmiando la provvigione agli agenti, può ridurre il premio. Anche gli agenti sono spinti volentieri a questi contratti di favore, allo scopo di aumentare la produzione degli affari, ma essi non sono conformi ai rigorosi principi della tecnica attuariale, perchè, in certi casi, possono produrre uno squilibrio nell'esercizio. Infatti è più difficile che l'assicuratore possa tener conto del rischio specifico di ogni individuo e vi è il pericolo che alcuni rischi, che, singolarmente controllati, sarebbero stati respinti, riescano invece in questo modo, ad essere ammessi. Inoltre essi facilitano la conclusione di contratti, in cui l'assicurazione non corrisponde al bisogno del singolo assicurato. Invece, compito essenziale dell'agente dev'essere quello di individualizzare l'assicu-

razione, studiando la reale condizione dell'assicurando e cercando di adattare l'assicurazione al bisogno, in modo che si corrispondano perfettamente, come il rilievo e l'incavo di una stessa figura.

Se questo parallelismo manca, ne risultano danni per ambedue i contraenti, in quanto chè l'assicurato, riflettendo o sperimentando che la combinazione a lui offerta non si foggia al suo bisogno, è tratto a rescindere dal contratto, mentre la tecnica attuariale esige un gruppo di assicurati non solo numeroso, ma anche fermo e costante.

Analogamente l'abitudine, da parte di industriali o commercianti, di assicurare capitali vistosi, solo per usare dell'assicurazione temporaneamente come mezzo di credito, non riflettendo se le proprie condizioni permettano poi di pagare il premio relativo, non è da incoraggiarsi, perchè ne derivano frequenti recessi e riscatti di polizze, dannosi all'impresa assicuratrice. Ma questo inconveniente può, come ora vedremo, derivare anche dagli agenti incaricati della produzione.

Lo stesso pericolo che si riscontra nei contratti di favore, conclusi dalle imprese di assicurazione sulla vita, che cioè dei rischi cattivi riescano ad essere ammessi in blocco, si verifica nelle assicurazioni marittime, colle cosidette polizze di abbonamento (1), in cui l'assicuratore si impegna per tutte le merci che l'assicurato spedirà in un dato luogo ed entro un dato tempo, senza bisogno di una verifica, caso per caso, del rischio specifico, presentato dal trasporto di qualche merce.

4. **La remunerazione degli agenti.** — Un'accurata produzione è la base di un buon ordinamento tec-

(1) V. avanti il Capo sulle *Assicurazioni marittime.*

nico e quindi gli agenti di assicurazione devono essere remunerati in modo da non dover mai anteporre il proprio interesse a quello degli assicurati o dell'impresa. La loro remunerazione consiste, nella maggior parte dei casi, in una provvigione, cioè in un compenso proporzionato ai premi incassati oppure alla somma d'assicurazione, fissata nel contratto. Orbene nelle nuove società, in cui i premi incassati sono scarsi, se la provvigione viene stabilita in rapporto alla somma assicurata (in un tanto per cento od in un tanto per mille), essa può essere rilevante e quindi vi è il pericolo che gli agenti siano spinti a concludere contratti non pienamente corrispondenti alle condizioni economiche dell'assicurando. All'agente interessa soltanto che il capitale assicurato sia rilevante, non riflettendo che, quanto maggiore è il capitale assicurato, tanto più elevati sono i premi. Dopo qualche tempo, l'assicurato troverà il contratto troppo gravoso per lui e cercherà di scioglierlo, portando un danno evidente all'impresa.

A questo inconveniente si può rimediare, dando all'agente uno stipendio fisso, indipendente dalle somme assicurate; però esso non è del tutto riparato, quando lo stipendio fisso sia subordinato alla condizione, che l'agente raggiunga, entro un determinato periodo di tempo, una certa cifra d'affari. Se la provvigione è proporzionata ai premi, bisogna distinguere la provvigione di acquisto, che può esser anche maggiore del 100 % del primo premio incassato, e l'aggio di riscossione, che consiste in una percentuale (molto minore) dei premi successivi, riscossi dall'agente presso lo stesso assicurato. Esso varia dal 10 al 20 %.

Un altro sistema di remunerazione è quello di proporzionare la provvigione alla durata del con-

tratto concluso, ma i contratti d'assicurazione sono tutti, più o meno, a lunga scadenza; quindi tale sistema non permette di stimolare l'attività degli agenti migliori. Infine altre società commisurano la provvigione al numero dei contratti conclusi, ma, con questo sistema, degli affari di minima entità possono essere gravati di provvigioni proporzionatamente troppo elevate, e inversamente può avvenire per gli affari più rilevanti. Certo non si può dare una regola assoluta sull'applicabilità dell'uno o dell'altro sistema, dovendosi tener conto delle varie specie d'assicurazione. Ad esempio, nelle assicurazioni contro i danni, si dimostra più conveniente il sistema di proporzionare la provvigione ai premi; invece, in quelle sulla vita, è più diffuso il sistema di proporzionarla ai capitali assicurati (1). L'essenziale è che vi sia una buona organizzazione amministrativa, onde coordinare e controllare l'opera degli agenti. Ci basti qui ricordare che l'assicurazione senza agenti, cioè senza intermediari, che operino e facilitano la produzione, solo apparentemente sarebbe meno costosa, perchè senza di essi il numero degli assicurati sarebbe certo molto minore, mentre sappiamo che l'estensione del procedimento assicurativo è, di regola, un fattore della diminuzione di costo.

5. **La riassicurazione.** — Ci resta ancora da accennare brevemente all'importanza della riassicurazione, riguardo all'assunzione dei rischi. Le società mirano ad estendere i loro affari il più possibile; però, come vedemmo, devono sottostare a certe condizioni, quali l'omogeneità e l'eguaglianza dei rischi assunti.

Riportiamo dall'" Adam „ (2) un esempio, che

(1) V. Ancey, op. cit., p. 234.
(2) V. Adam. — *Moniteur des assurances*, Paris, 1870.

dimostra bene la necessità di curare l'omogeneità dei rischi.

Si supponga che l'impresa abbia riunito un gruppo di 806 assicurati dell'età di 21 anni, ciascuno per un capitale di 10.000 lire. La tavola di mortalità, ad esempio, quella di Deparcieux, indica che in questo caso è probabile che entro l'anno muoiano 8 persone del gruppo considerato; l'impresa dunque dovrà pagare 8 volte 10.000 lire; ossia 80.000 lire.

Se il premio annuo richiesto dall'impresa è di 1,22 %, il suo incasso annuo sarà 806 volte 122, ossia 98.322 lire. Questo incasso permette all'impresa assicuratrice di far fronte al pagamento delle 80.000 lire e di ricevere degli utili.

Si supponga invece che tra gli 806 assicurati, ve ne sia uno che ha stipulato un'assicurazione di 100.000 lire. Allora l'incasso dei premi sarà 805 volte 122, ossia 98.210 lire, più 1220 lire; in tutto 99.430 lire. Se il caso vuole che l'assicurato per 100.000 lire sia compreso negli 8 che in media sono colpiti dalla morte, entro l'anno, evidentemente l'assicuratore dovrà pagare 70.000 lire più 100.000 lire, ossia 170.000 lire, mentre egli non ha ricevuto che 99.430 lire.

In questo caso, dunque, è necessario che la compagnia si assicuri a sua volta presso un'altra società per quella parte del rischio, che essa non può assumersi.

Giuridicamente il rapporto tra assicurato ed assicuratore ed assicurato resta immutato e la Compagnia assicuratrice è obbligata verso l'assicurato per l'intero debito, ma tecnicamente il rischio è diviso in due parti e si è ottenuta quell'omogeneità di rischi, che è condizione di un buon funzionamento tecnico (1).

(1) V. avanti il Capo sulla riassicurazione.

Sezione II.

Statistica e classificazione dei rischi.

1. **Importanza della statistica dei rischi.** — Senza una statistica dei rischi l'impresa assicuratrice non può valutare il rischio che essa si assume, e, conseguentemente, commisurare il premio alle probabilità dell'evento, in modo da fornire agli assicurati la sicurezza, che essi richiedono. Già abbiamo accennato al fatto che senza un gran numero di elementi non si manifesta alcuna regolarità statistica; una nota legge di statistica, la legge dei grandi numeri, dice appunto che la probabilità di un avvenimento è tanto più facilmente determinabile, quanto maggiore è il numero delle esperienze compiute. Con numerose esperienze si può dunque ricavare l'elemento costante, il valore medio, risultante dei numerosi elementi variabili e si può più facilmente risalire alla causa del fenomeno. La media è tanto più attendibile quanto maggiore è l'omogeneità degli elementi e quanto minori sono le oscillazioni o deviazioni dal valore medio. Però, per quanto perfezionato sia il metodo statistico, pure esso non può avere un valore assoluto. Infatti, anche ammettendo che le statistiche si riferiscano allo stesso territorio, pure esse riguardano sempre esperienze passate, nè si può asserire che i fatti reali si svolgano alle stesse precise condizioni, nelle quali si svolsero quelli, che furono oggetto della statistica. Così, ad esempio, gli individui, dai quali le imprese assicuratrici sulla vita ricavarono le tavole di mortalità, non sono

quelli stessi, ai quali le tavole medesime vengono applicate.

2. **Due requisiti delle statistiche.** — Ad ogni modo la tecnica attuariale esige che le statistiche dei rischi siano il più possibile specifiche e moderne.

Così, ad esempio, le tavole di sopravvivenza delle Compagnie francesi non potrebbero certo valere per le compagnie giapponesi, dovendosi tener conto dell'influenza del clima, dell'ambiente, ecc., nel determinare la probabilità di vita di un individuo. Così pure è chiaro, che non si potrebbe applicare la statistica della mortalità di una compagnia di un'assicurazione sulla vita con visita medica ad un altro gruppo di assicurati senza visita medica, la mortalità in questo gruppo essendo molto probabilmente maggiore che in quello. Però anche qui è da notare, che le statistiche non debbono neppure essere troppo specifiche, altrimenti corrono pericolo di riferirsi ad un numero di elementi troppo scarso, per poter determinare la probabilità dell'evento.

In secondo luogo le statistiche devono essere moderne; così, ad esempio, le tavole di mortalità di Deparcieux e Duvillard del 700 ora non potrebbero più essere applicate, perchè la mortalità varia secondo le epoche, e queste tavole indicano una mortalità troppo rapida. Esse andavano bene per il 700, ma non più oggi, in cui i progressi dell'igiene hanno indubbiamente contribuito ad aumentare la durata della vita umana. Nè, come ben fu notato (1), le tavole di mortalità, su cui si basano le società, possono fare a meno di seguire la descrescenza reale della mortalità stessa, perchè, se ciò non av-

(1) Pantaleoni. Op. cit., p. 5.

venisse, gli utili della società aumenterebbero; quindi si creerebbe una concorrenza, che porterebbe alla riduzione dei premi.

Inoltre non è neppur sicuro che l'impiego di queste tavole di mortalità (dette rapide, perchè riducono la durata della vita umana) porti degli utili all'impresa; non essendo costruite su basi scientifiche, esse possono produrre degli errori nel calcolo degli impegni dell'impresa e quindi alterare il suo equilibrio finanziario.

3. **Necessità di perfezionamenti tecnici.** — È certo però che le statistiche dei rischi sono ancora suscettibili di molti perfezionamenti tecnici; così, ad esempio, nell'assicurazione sulla vita si hanno statistiche distinte per età e per sesso, ma manca ancora una statistica per professioni. L'influenza che la professione può esercitare sulla mortalità è evidente, ed altrettanto è a dirsi per l'influenza che può esercitare il clima; invece le società si limitano a far pagare un premio maggiore a coloro che esercitano professioni più pericolose, o che debbono abitare in regioni aventi un clima assai diverso, da quello posto a base della statistica. Ma questi sono metodi empirici, il soprapremio non essendo determinato razionalmente in base a numerose esperienze; ad esempio, per i numerosi europei che vanno ad abitare nelle colonie, sarebbe necessaria una tavola di mortalità coloniale, da porre a raffronto con quelle europee. Soltanto gli inglesi hanno iniziato interessanti ricerche sulla mortalità nell'India ed in altri possedimenti asiatici (1).

Però si deve tener presente che anche nella co-

(1) v. Oesterreichische Revue. Vienna, 1910, num. 7-10.

struzione delle tavole di mortalità o di sopravvivenza si può giungere ad un risultato soltanto più o meno approssimativo, data la difficoltà di seguire le vicende di una generazione di nati sino alla morte dell'ultimo superstite, tenendo conto dell'emigrazione, dell'immigrazione, ecc.

La probabilità, che un avvenimento si verifichi, è data dal rapporto tra il numero dei casi favorevoli (al verificarsi di detto avvenimento) ed il numero dei casi possibili, quando tutti i casi siano ugualmente possibili. Come vedemmo, è compito dell'agente (ed anche del medico nell'assicurazione sulla vita) eliminare tutti i casi anormali e cercare invece, con una selezione accurata, che essi siano ugualmente possibili; ciò significa, che si può applicare anche alle assicurazioni il calcolo di probabilità. Però l'ipotesi di una possibilità di frequenza e di costanza di un fenomeno conduce a risultati più o meno approssimati, secondo le varie specie d'assicurazione; così, ad esempio, una grande approssimazione si può ottenere nel ramo vita, mentre nel ramo grandine è minima. E, per ora, una teoria matematica delle assicurazioni si ha soltanto per le assicurazioni sulla vita.

Infine si noti che i rischi, oggetto dell'assicurarazione, possono essere divisi in rischi costanti, quali, ad esempio, quello del trasporto, o dell'incendio, ecc., ed in rischi progressivi, quali, ad esempio, il rischio di morte. Orbene la statistica dei rischi, la cui probabilità media è costante, assume la forma di una registrazione, in base a certi elementi, dai quali sembra dipendere una variazione nella probabilità. Invece la statistica dei rischi, la cui probabilità media è progressiva, assume la forma di una tavola, in modo da permettere di trovare la legge di progressione del rischio

medesimo, mediante il raffronto tra due epoche successive dello stesso rischio (1).

4. **Classificazione dei rischi.** — Non basta però avere un'accurata e prudente statistica dei rischi; occorre anche, come già accennammo, classificare i rischi in vari gruppi, man mano essi si assumono. In un complesso così numeroso di rischi quale è necessario per il retto funzionare dell'azienda assicuratrice, certo vi sono caratteri differenziali, per cui essi si possono distinguere in gruppi, in modo che gli elementi del singolo gruppo siano sempre molto omogenei tra di loro.

Perché si procede a tale classificazione? Per adequare il più possibile gli impegni degli assicurati e quelli della compagnia. Una classificazione troppo dettagliata certo sarebbe nociva, ma non per questo è meno evidente la necessità di distinguere i vari rischi assunti, anche secondo la loro probabilità. Come sarebbe ingiusto trattare alla stessa stregua rischi diversi, così sarebbe ingiusto adottare tariffe diverse per rischi eguali.

A questo proposito, si è osservato (2) che le leggi, che vietano alle compagnie di assumere diversi generi di rischi, non trovano nell'economia politica alcuna giustificazione, perchè vi è lo stesso vantaggio economico nel combinare rischi di diverso genere, purchè siano correttamente stimati, che nel combinare rischi dello stesso genere. E' soltanto tecnicamente, che conviene procedere ad un'accurata classifica dei rischi.

L'importanza della classificazione si manifesta anche nell'assicurazione contro la grandine, in cui

---

(1) V. Ancey, op. cit., p. 110.
(2) V. Willett, op. cit. p. 50.

pure è così difficile determinare la probabilità di frequenza del fenomeno. Essendosi osservato che la grandine cade più frequentemente nelle valli e nelle colline che sui monti, e che quando un temporale passa su una catena di colline normalmente alla sua lunghezza, il lato anteriore ne è più danneggiato che non i fianchi posteriori, si potè procedere a distinguere varie zone in base al rischio grave, al rischio medio od a quello minimo, che esse presentavano, ed in tal modo esigere premi più adeguati ai rischi (1).

Sezione III.

Calcolo dei premi e delle riserve.

1. **Il calcolo dei premi nelle assicurazioni contro i danni.** — Compito essenziale della tecnica dell'assicurazione è quello di calcolare i premi dovuti dall'assicurato, in modo che vi sia perfetta uguaglianza tra gli impegni della società e quelli degli assicurati. L'assicurazione fu appunto definita (2) il limite comune di due operazioni:

1.° la garanzia di una ricchezza per il caso che si verifichi un dato evento;

2.° la ripartizione di un fondo a favore di coloro, che contribuiscono a formarlo, pei quali si verifichi un dato evento.

(1) v. Cavalieri. Le assicurazioni contro i danni della grandine. Roma-Civelli, 1909.

(2) v. Gobbi. L'assicurazione in generale. Milano-Hoepli, 1898, pagina 116.

Ma come si determina in pratica questo contributo? Nelle assicurazioni contro i danni, che hanno lo scopo di garantire il valore dei beni dal rischio di perdita, dovuta, ad esempio, ad incendio, od a naufragio, l'assicuratore determina anzitutto, in base alle statistiche, quale è il danno probabile in rapporto all'ammontare dei valori assicurati.

Così, ad esempio, in un dato periodo di tempo (supponiamo un anno) il valore assicurato contro i danni dei trasporti è complessivamente di 100.000 lire e le statistiche ci dicono, che ogni anno si verifica in media un danno di 100 lire; il danno probabile risulterà dal rapporto tra il danno realmente verificatosi ed il valore assicurato e sarà rappresentato, in questo caso, da $\frac{100}{100\,000}$. Dunque su 1000 lire di capitale assicurato si verifica un danno di 1 lira. E se il danno probabile, per un'unità di somma assicurata, è di 1 °/₀₀, dato che un vettore voglia assicurare le sue merci per il valore di 5000 lire, il premio netto, che egli dovrà pagare, si otterrà, moltiplicando per 5000 il rapporto ottenuto per l'unità di somma assicurata; ossia avremo $1\ °/_{00} \times 5000 = 5$ lire di premio.

Si noti però, che il calcolo dei premi potrebbe essere molto più preciso se si tenesse conto, non solo del possibile danno totale (nel nostro caso, 5000 L.), ma anche di tutti i possibili danni parziali, che pure possono colpire la merce trasportata. Bisognerebbe moltiplicare ogni possibile danno parziale colla sua corrispondente probabilitá, bisognerebbe cioè, determinare tutte le probabilità di danni parziali verificatisi nel corso dell'anno e dai quali deriva una perdita, ad esempio, di uno, di due, di tre ecc., decimi del valore assicurato. Si dovrebbero quindi sommare i singoli risultati, che

rappresentano i singoli rischi parziali e si avrebbe così il rischio totale (1). Ma questo metodo è difficile ed inattuabile allo stato attuale delle statistiche; il sistema ora in uso per calcolare i premi, nelle assicurazioni contro i danni, è, in buona parte, empirico e quindi le tariffe dei premi si devono spesso rimaneggiare, allo scopo di evitare disquilibri finanziari nell'impresa. Si noti da ultimo, che, di regola, nelle assicurazioni in cui il rischio è più grave, il premio è calcolato in un tanto per cento; invece in quelle, in cui il rischio è minore, si calcola in un tanto per mille.

2. **Il calcolo dei premi nelle assicurazioni sulla vita.** — Nelle assicurazioni sulla vita, il calcolo di probabilità si applica con risultati molto più positivi. Le tavole di mortalità, risultato delle osservazioni compiute su centinaia di migliaia di persone, ci dicono quante delle persone osservate di una stessa età, sono ancora in vita al principio dell'anno seguente, fino alla completa dispersione del gruppo.

Se, ad esempio, gli assicurati hanno tutti 30 anni, e le tavole statistiche indicano, che di 100.000 persone di 30 anni, ne muoiono nell'anno seguente 413, la probabilità di morte del singolo assicurato è $\frac{413}{100.000}$. È evidente che se, per ipotesi, la società conta 3000 soci ed ai superstiti di ciascun socio, morto nell'anno seguente, vuol distribuire 500 lire, la somma, che essa deve possedere all'inizio delle sue operazioni è: $500 \frac{413}{100.000} 3000 = 6195$ lire. Dividendo

(1) Manes — op. cit., p. 113, e Moldenhauer. *Das Versicherungswesen.* — Lipsia, 1905.

poi questa somma per il numero degli assicurati, si avrà il premio che ognuno deve pagare, cioè: 6195 : 3000 = L. 2,06.

Però non conviene seguire questo metodo, di calcolare il premio, dividendo la somma, che rappresenta gli impegni dell'impresa, per il numero degli assicurati; infatti al principio dell'esercizio non si può ancora fissare il numero dei soci, durante l'anno potendosene acquistare dei nuovi. Quindi è più semplice moltiplicare senz'altro la probabilità di morte $\frac{413}{100\,000}$ per la somma d'assicurazione 500 e si otterrà egualmente $\frac{413}{100.000}\,500 =$ = 2,06 (1).

Ma la società non può, come dicemmo, trattare tutti i rischi alla stessa stregua; i numerosi elementi, che essa combina, devono essere classificati appunto secondo il loro grado di rischio, tenendo conto delle diverse probabilità, che l'evento si verifichi. Così, nell'esempio precedente dell'assicurazione di trasporti, non è giusto che il vettore di merci facilmente deteriorabili paghi un premio di 5 lire, come il vettore di merci, poco suscettibili di perdita o deterioramento. E poco conta se la somma d'assicurazione è, in ambedue i casi, di 500 lire.

Allo stesso modo, nel secondo esempio, dato che vi sia un secondo gruppo di 3000 persone cinquantenni, siccome la probabilità di morte nell'anno seguente è, per una persona di 50 anni $\frac{745}{100.000}$, il premio, che un'assicurato di 50 anni deve pagare,

(1) v. Moldenhauer. Op. cit., pag. 39.

sarà di $\frac{745}{100\,000}\,500 = 3.72$. e non di L. 2.06, come una persona di 30 anni.

3. **Il sistema del premio medio.** — Ma si può invece procedere con un altro sistema, cioè cercare la somma complessiva, che la società deve possedere per tener fronte ai suoi impegni verso i singoli gruppi di assicurati, e poi dividere questo risultato per il numero degli assicurati. Così, nel nostro caso, avremo:

$$500\frac{413}{100.000}\cdot 3000 + 500.\frac{745}{100,000}\cdot 3000 = 6195 + 11.175 = \\ = 17,370 \text{ L.}$$

Questa somma, divisa per 6000 assicurati, darebbe un premio medio di 2,89 L. a testa; l'assicurato di 30 anni non pagherebbe più L. 2.06 e quello di 50 anni L. 3,72, ma pagherebbero tutti un premio eguale.

Orbene, questo secondo sistema del premio medio, è particolarmente usato nell'assicurazione sulla vita (1); ma per ora ci basti aver accennato a questi due diversi metodi di calcolare i premi, cioè al metodo della classificazione dei rischi ed a quello del premio medio. Il primo sembra corrispondere ad un sistema tecnico più perfezionato, ma, se in certe specie d'assicurazione, in cui il rischio è crescente (come, ad esempio, nell'assicurazione in caso di morte) si imponesse ogni anno agli assicurati un premio proporzionato al rischio corso nell'anno medesimo, crescendo il rischio coll'età del-

(1) v. avanti il Capo sull'assicurazione vita.

l'assicurato, il premio dovrebbe sempre essere più elevato; i giovani dovrebbero pagare meno, i vecchi di più. Ma giunto ad una certa età, l'assicurato ha una minore capacità contributiva, perchè la sua attività, il suo lavoro diminuiscono ed il pagamento del premio diventerebbe per lui sempre più gravoso. Così, in questo caso, è meglio far pagare a tutti gli assicurati un premio uniforme e medio, che nei primi anni sarà più alto di quel che si dovrebbe realmente pagare per il rischio corrispondente e più basso negli ultimi anni, in cui il rischio è maggiore. Di qui deriva la necessità di una riserva dei premi, di cui però tratteremo nell'assicurazione sulla vita.

Ad ogni modo ricordiamo ancora che, secondo i principii della tecnica, il sistema della classifica dei rischi è più preciso e più rispondente ad un buon funzionamento dell'impresa; esso si dovrebbe quindi rigidamente applicare nelle assicurazioni contro i danni, in cui, di regola, non vi è nessuna ragione di favorire i possessori di cattivi rischi. Il caso del vettore di merci facilmente incendiabili è ben diverso dal caso del vecchio assicurato, la cui probabilità di morte è più rilevante. Qui il sistema del premio medio appare giusto e porta un vantaggio evidente, nell'altro caso, invece, esso significherebbe un aggravio ingiusto sugli assicurati, che offrono un rischio minore.

Il proprietario notoriamente negligente e che per questo dovrebbe pagare un premio d'assicurazione maggiore contro la mortalità del suo bestiame, sarebbe equiparato al proprietario esperto e diligente. Evidentemente l'applicazione del sistema del premio medio, in questo caso costituirebbe un incitamento alla trascuratezza.

4. **Il saggio d'interesse: premi puri e premi ca-**

ricati. — Nel determinare i premi l'assicuratore deve tener conto oltre che della probabilità del verificarsi del rischio, anche di un altro fattore, cioè del saggio d'interesse; trattandosi, in genere, di impegni a lunga scadenza è importante adottare un saggio di interesse tale, da aver disponibili alla scadenza dell'obbligazione le somme promesse. E' noto che il saggio d'interesse va soggetto a fluttuazioni ed in generale manifesta una tendenza a diminuire; trattandosi di depositi, che talora sorpassano il miliardo, la sua valutazione ha una notevole importanza, specialmente per le imprese di assicurazioni sulla vita.

L'andamento incostante del saggio d'interesse è una delle cause, per cui le società si vedono costrette ad elevare i loro premi puri di una certa quantità addizionale.

Per premio puro (o netto) si intende il premio, che risulta dal prodotto della probabilità che l'evento si verifichi, per la somma d'assicurazione. Orbene, per quanto si tenga conto della tendenza del saggio d'interesse alla diminuzione, calcolando i premi in base ad un saggio d'interesse inferiore a quello che si può considerare normale, al momento in cui il calcolo ha luogo, può sempre darsi il caso che il saggio d'interesse, di fatto conseguito, sia minore di quello posto a base dei calcoli. Se tale ipotesi si verifica, l'assicuratore non può ripercuotere il danno, che da questa perdita deriva, sugli assicurati, perchè non si può far loro pagare dei premi più alti di quelli originariamente stipulati. Ecco dunque una prima causa, per cui l'assicuratore deve aumentare il premio puro di un soprappiù, atto a salvaguardarlo da certi rischi.

Inoltre l'impresa d'assicurazione ha da far fronte alle spese di gestione, amministrazione ed esercizio.

Ed in terzo luogo può ben darsi il caso che si verifichino degli spostamenti, degli scarti sfavorevoli fra le ipotesi poste a base dell'azienda ed il reale succedersi degli eventi. Così, ad esempio, nelle società d'assicurazioni sulla vita può darsi il caso che la mortalità reale superi quella prevista (ad esempio per un terremoto, un'epidemia, ecc.). Ed infine, quando l'impresa ha forma di società anonima, l'assicuratore vuole realizzare degli utili, allo scopo di poter distribuire un dividendo agli azionisti.

Per tutte queste ragioni l'assicurato non paga il premio puro, ma un premio caricato o di tariffa, cioè paga un soprappiù, un'addizionale, che deve permettere all'assicuratore di mettersi al coperto dai rischi, cui ora accennammo, e di coprire le spese di gestione. Non sempre quest'addizionale è proporzionata al premio, cioè non sempre avviene che il premio sia caricato di una percentuale, in rapporto al suo ammontare: invece si può anche caricare il premio di una percentuale della somma assicurata, oppure caricarlo di tutte e due le percentuali, di quella del premio e di quella della somma.

Questo caricamento od addizionale si deve distinguere dai soprapremi che rappresentano un eccedente di rischio sul rischio normale, e che, ad esempio, nelle assicurazioni sulla vita si devono pagare, quando occorra abitare in paesi poco salubri, oppure nelle assicurazioni contro i danni, quando si tratti di cose facilmente deteriorabili.

5. **Modo di pagamento del premio.** — Salvo rare eccezioni, che si verificano per piccole società locali di assicurazioni agricole, il premio è pagato in una somma di denaro; trascurando, per ora,

tutte le norme giuridiche relative al pagamento del premio, che si attengono al contratto d'assicurazione, rileviamo soltanto quelle particolarità, che possono interessare la tecnica dell'industria. Tale è, ad esempio, quella dell'anticipato pagamento del premio; se l'impresa assumesse un rischio, senza aver incassato il premio corrispondente, verrebbero meno quelle condizioni di equilibrio, che si basano su un utile investimento dei premi depositati.

I premi possono essere unici o periodici. Sono unici, quando si pagano in una sola volta con un'unica somma; periodici se si pagano a rate uguali, ad uguali scadenze. Pagando un premio unico, l'assicurato può ottenere uno sconto, perchè, in questo caso, l'impresa è garantita contro il rischio che in seguito lo stipulante abbandoni l'assicurazione.

I premi periodici si dicono annui, se si pagano una volta all'anno: a loro volta, i premi annui possono essere temporanei o vitalizi, secondochè si pagano per un numero determinato di anni, oppure si pagano, finchè l'assicurato è in vita. I premi periodici sono indivisibili, cioè, stabilita l'unità di tempo, per la quale si devono pagare (di regola un anno), l'assicurato non ha diritto ad alcun rimborso di frazioni del premio, qualora receda dal contratto, prima che sia scaduto questo periodo di tempo (1).

Nelle assicurazioni con rimborso di premi, in cui l'impresa promette di restituire insieme alla somma assicurata anche i premi versati, l'assicurato pagherà naturalmente un premio maggiore;

(1) v. avanti le limitazioni poste dalle leggi recenti sul contratto a questo principio.

alla tecnica attuariale spetta determinare il soprappiù necessario e sufficente, che frutti un interesse tale da permettere il rimborso promesso. Ma su questa e su altre combinazioni, quali la tariffa del mezzo premio con o senza partecipazione degli utili, particolarmente usate nell'assicurazione sulla vita, avremo occasione di ritornare, trattando di questa specie d'assicurazione.

Sezione IV.

Regolamento degli indennizzi o liquidazione delle somme assicurate.

1. **Difficoltà inerenti alla valutazione dei danni.** — E' ufficio della tecnica non solo valutare le probalità che l'evento si verifichi e, sulla base di questa valutazione, calcolare il premio corrispondente, ma anche verificare se e come l'evento, oggetto dell'assicurazione, abbia avuto luogo. Un ufficio speciale dell'impresa si occuperà quindi del regolamento degli indennizzi o della liquidazione delle somme d'assicurazione.

Dobbiamo anzitutto ricordare, come, per l'esercizio razionale dell'assicurazione, sia necessario che il verificarsi dell'evento rimanga il più possibile indipendente dalla volontà dell'assicurato. Inoltre non solo è necessario che si possa fare un calcolo preventivo dell'ammontare del bisogno patrimoniale, che si tratta di coprire o del danno eventuale da risarcire, in modo da poter calco-

lare i premi, ma occorre anche che il bisogno, una volta verificatosi, sia facilmente determinabile. Ad esempio, il rischio del fallimento è difficilmente oggetto d'assicurazione, appunto per la sua poca indipendenza dalla volontà e dalla condotta dell'assicurato, e così pure presenta notevoli difficoltà l'assicurazione contro la grandine, sorgendo facilmente controversie, se la grandine abbia veramente rovinato, ed in quale misura, il raccolto.

Una perfetta indipendenza dalla volontà dell'assicurato si trova solo in pochi casi (per esempio, nell'assicurazione contro il gelo, contro la grandine) ed è ancora più difficile trovare dei casi, in cui il danno verificatosi sia perfettamente determinabile (forse si può citare, ad esempio, l'assicurazione di responsabilità). Tra le assicurazioni per le persone, quelle sulla vita non offrono difficoltà, essendo determinato in precedenza l'ammontare dell'obbligazione dell'assicuratore e trattandosi soltanto di una liquidazione di somme, ma non sempre ciò avviene per quelle contro gli infortuni o le malattie, ecc. (1).

2. **Obblighi dell'assicurato; le polizze tassate.** — Molte norme tecniche per la valutazione dei danni, per la loro evidente praticità, furono sanzionate dal legislatore. Così, ad esempio, la legge (2) impone all'assicurato di dare notizia all'assicuratore del sinistro avvenuto, entro il minor tempo possibile, e

(1) L'Ancey (op. cit., pag. 286) distingue assicurazioni di indennità variabili e di indennità invariabili; tra queste ultime sarebbe compreso il caso dell'assicurazione sulla vita, ma già vedemmo, come il concetto di danno sia estraneo a questa ed altre specie di assicurazione.

(2) V. Codice di Commercio, art. 436.

poi di fare quanto sta in lui, per evitare o diminuire i danni. Inoltre egli deve precisare bene il rischio al momento del contratto, perchè l'assicuratore risponde solo del danno, in vista del quale fu assunta l'assicurazione e non risponderà, ad esempio, dei danni derivanti da un vizio inerente alla cosa é che non fu denunciato. E talora le polizze comminano la decadenza di ogni diritto, nel caso che l'assicurato trasgredisca l'obbligo di avvertire l'assicuratore o le autorità del sinistro avvenuto, oppure esageri dolosamente il danno, che l'ha colpito.

Quando la determinazione del danno è difficile, per la natura dell'oggetto assicurato, allora si può adottare il metodo, così detto di tassazione, per cui si fissa precedentemente, al momento del contratto, l'eventuale indennizzo. Questo metodo si mostra opportuno, ad esempio, nell'assicurazione contro gli infortuni, quando riuscirebbe difficile valutare, caso per caso, il danno sofferto. Invece si determinano in precedenza le varie specie di infortunio, secondo la gravità e la sede della lesione, che esse producono, e si stabilisce al momento del contratto l'indennizzo dovuto, al verificarsi di quel dato infortunio. Certo non si possono prevedere tutti i molteplici modi, con cui un infortunio può avvenire; nei casi non preveduti bisognerà ricorrere all'analogia coi casi esemplificati. E con questo sistema, l'assicurazione viene a corrispondere al bisogno della media degli assicurati, non al bisogno individuale. Ma, nonostante questi difetti, il metodo delle polizze tassate, si dimostrò in questa, come in altre specie d'assicurazione, pratico ed opportuno.

3. **Il valore di risarcimento e la somma d'assicurazione.** — La liquidazione delle somme, nell'assicurazione sulla vita, è certo molto più semplice

della liquidazione degli indennizzi nelle assicurazioni contro i danni, perchè nel primo caso la prestazione dell'assicuratore è già fissata " ab initio „ al momento del contratto, mentre invece, nel secondo caso, essa si determina al verificarsi del sinistro. Però, anche se questa parte della tecnica delle assicurazioni presenta una particolare importanza soltanto per le assicurazioni contro i danni, pure vi sono dei problemi di interesse generale, per cui ci sembra opportuno farne subito cenno.

Così il principio che le compagnie d'assicurazione risarciscano le cose perdute sulla base del loro valore al momento del sinistro e non invece sulla base del loro valore al momento del contratto, viene da qualche scrittore vivamente criticato (1). Si afferma che la stima fatta dopo la distruzione della cosa è impossibile o, quanto meno ipotetica e come, nell'assicurazione sulla vita, l'impresa paga, senza discutere, la somma assicurata (anche se il candidato all'assicurazione stima la sua vita molto di più di quel che la possano stimar gli altri), altrettanto si dovrebbe fare nell'assicurazione contro i danni. Dal principio ora enunciato, deriva poi la conseguenza che l'assicuratore attribuisca, al momento del sinistro, poco o nessun valore ad oggetti, che, per il sinistrato, possono invece avere un grande valore personale (ad esempio, manoscritti, quadri di famiglia).

Ma, col sistema proposto, la manifesta tendenza dell'assicurato alla simulazione di danni riceverebbe un grande incentivo; molti vorrebbero assicurare i loro beni per un valore superiore a quello

(1) v. Federico Passy in *Revue d'Economie Politique*. — Paris 1900.

reale, per poter guadagnare la differenza, provocando il verificarsi dal rischio. Inoltre bisogna ricordare la profonda differenza, che sussiste tra l'assicurazione contro i danni con funzione essenzialmente indennizzatrice e l'assicurazione sulla vita, la cui funzione invece è di capitalizzazione. Infine le imprese possono sempre tener conto di oggetti aventi un valore personale, soggettivo, ed in pratica esse li considerano a parte, includendo nelle polizze una clausola apposita.

Oramai è cosa notoria, che, se si assicura una casa per 10.000 L. in caso di incendio, l'assicuratore, dato che il sinistro si verifichi, non è tenuto a pagare senz'altro 10.000 L., dal momento che l'indennità è una cosa diversa dalla somma assicurata.

Somma d'assicurazione è il valore, che rappresenta il limite massimo del risarcimento pagabile dall'assicuratore. Perciò, salvo il caso di polizza tassata, la somma d'assicurazione non rappresenta mai l'ammontare del danno.

Valore d'assicurazione è invece quel valore, che rappresenta l'interesse assicurato al momento del contratto.

Infine indennità o valore di risarcimento è il valore, che l'oggetto ha al momento del sinistro e sulla base del quale si determina la perdita realmente sofferta dell'assicurato.

I concetti di somma d'assicurazione, valore d'assicurazione e valore di risarcimento sono spesso confusi, ma invece è importante tenerli ben distinti. Così, nell'esempio precedente, soltanto se la casa ha per l'assicurato un reale valore di 10.000 lire ed egli l'assicura per 10.000 lire, allora il valore d'assicurazione sarà uguale alla somma d'assicurazione. Analogamente, soltanto se la casa va totalmente distrutta, l'assicuratore pagherà 10.000 L. e

questa somma rappresenterà ad un tempo la somma d'assicurazione, il valore d'assicurazione ed il valore di risarcimento.

4. **Sopra e sotto assicurazione.** — Se invece, per continuare l'esempio, la casa è assicurata per 20.000 lire, allora la somma d'assicurazione sarebbe maggiore del valore reale e si avrebbe la cosidetta sopra-assicurazione (1). Ed infine se la stessa casa viene invece assicurata per 5000 lire, allora la somma d'assicurazione è 5000 ed è inferiore al valore d'assicurazione; qui l'assicurato trasferisce soltanto metà del suo rischio e si verifica la così detta sotto-assicurazione (2).

Ma l'assicuratore poco si cura che la somma d'assicurazione corrisponda o meno al valore d'assicurazione; per esso è decisivo il valore della cosa al momento del sinistro, dovendo risarcire soltanto la perdita realmente sofferta e garantita. Così, ad esempio, anche se la casa è assicurata per 20.000 lire ed ha un valore d'assicurazione di 10.000, pure, se dopo l'incendio rimane in piedi qualche muro ancora utilizzabile e questi resti sono valutati per 3000 lire, l'assicuratore dovrà soltanto la differenza tra il valore d'assicurazione: 10.000 lire ed il valore di ciò che fu risparmiato dall'incendio: 3000; cioè 7000 lire. Se invece la casa assicurata ha un valore d'assicurazione inferiore alla somma d'assicurazione, cioè si verifica la sotto assicurazione, allora si applicherà la regola proporzionale.

5. **Regola proporzionale.** — In caso di sotto assicurazione l'assicurato si considera sempre come

(1) Dal tedesco " Uberversicherung ".
(2) Dal tedesco " Unterversicherung ".

assicuratore di sè medesimo per l'eccedenza, cioè per il rischio non coperto e quindi, in caso di sinistro, l'indennizzo si ridurrà in proporzione alla somma assicurata. E la regola si giustifica, in quanto l'assicuratore riceve un premio inferiore all'ammontare dell'intero rischio e quindi non può essere tenuto all'intero risarcimento. Così, nel nostro caso, se la casa avente un valore di 10.000 lire è assicurata soltanto per 5000 lire, e sopravviene un incendio, che le reca un danno di 5000 lire, l'assicuratore non è tenuto a pagare 5000 lire, ma egli risarcirà soltanto in proporzione della somma assicurata e dei premi riscossi. L'assicuratore quindi pagherà in questo caso soltanto 2500 lire.

Ma, per l'applicazione della regola proporzionale, non occorre che al momento del sinistro il valore di risarcimento si manifesti superiore od uguale al valore di assicurazione, cioè che il sinistro sia totale e, nel nostro caso, i danni superino o corrispondano alle 5000 lire. È sufficente invece il solo fatto della sotto-assicurazione.

Però vi è una specie di sotto-assicurazione, detta " assicurazione au premier risque „ in cui l'indennizzo o valore di risarcimento, viene garantito fino al limite della somma di assicurazione. Allora la regola proporzionale si applicherà soltanto nel caso che i danni siano inferiori alle 5000 lire.

La regola proporzionale si giustifica anche dal punto di vista economico, in quanto essa può eccitare alla prevenzione, facendo concorrere l'assicurato al danno eventuale. È superfluo ricordare come essa non si applichi alle assicurazioni per le persone (vita, infortuni, malattia, ecc.) perchè, in questi casi, non si può neppur parlare di valore d'assicurazione; al momento del contratto si determina soltanto la somma d'assicurazione e l'as-

sicuratore è tenuto all'integrale pagamento di detta somma. Ad ogni modo, sui numerosi problemi teorici e pratici, che si connettono alla determinazione del valore d'assicurazione, avremo occasione di riparlare, trattando delle assicurazioni contro i danni.

6. **Perfezionamenti tecnici necessari; la doppia assicurazione.** — In generale i perfezionamenti tecnici devono mirare a render sempre minore la differenza tra la somma dei premi riscossi e quella dei risarcimenti pagati, perchè l'assicurazione è, per sua natura, un organismo di distribuzione. E poi la somma d'assicurazione dovrebbe avvicinarsi il più possibile al valore d'assicurazione; ciò andrebbe a vantaggio tanto degli assicurati, come degli assicuratori. Infatti sarebbe tolto un incentivo all'arricchimento illecito ed alla frode; e d'altra parte lo stipulante risparmierebbe, durante il periodo d'assicurazione, i premi per una sopra-assicurazione, che gli è del tutto inutile. Anzi alcune leggi (1) vietano questa sopra assicurazione tanto al momento della conclusione del contratto, come nel corso del contratto, considerandola causa di nullità, e la nullità è comminata anche nel caso di doppia assicurazione.

La doppia assicurazione ha luogo, quando si assicura una stessa cosa per lo stesso rischio presso più assicuratori, per modo che la somma d'assicurazione totale supera il valore d'assicurazione. Certo si è, che in Italia la determinazione della somma di assicurazione è lasciata, nella maggior parte dei casi, al beneplacito dell'assicurato, il quale, per

(1) v. ad esempio, nel diritto prussiano. (Manes. *Versicherungswesen.* — Lipsia, 1906).

buona fede o per inesperienza, od anche con intenzione dolosa, è tratto a stimare le cose sue più del loro reale valore.

Un sistema di polizze tassate sarebbe forse preferibile ed atto a reprimere gli abusi; esso avrebbe anche l'effetto che l'ammontare dei beni assicurati sarebbe un indice sufficentemente veridico e preciso della ricchezza privata del paese, di cui si tratta. Invece attualmente l'ammontare dei soli fabbricati assicurati contro l'incendio è di circa 30 miliardi, mentre invece la ricchezza totale dell'Italia è valutata 61 miliardi (1). Bastan queste cifre per indicare l'estensione della sopra-assicurazione nel nostro paese. È vero che per i fabbricati non si considera il loro valore venale, ma il valore di ricostruzione, ma ciò non toglie la necessità di limitare la sopra-assicurazione.

Ricordiamo infine l'uso che vige in certi rami d'assicurazione (ad esempio, marittime, grandine) di trascurare i piccoli danni fino ad un certo limite (franchigia), allo scopo di eccitare l'assicurato alla diligenza. È una specie di sottoassicurazione obbligatoria.

Sezione V.

Ordinamento finanziario e contabile.

1. **Cenni generali.** — L'organizzazione finanziaria dell'impresa di assicurazione deve essere trattata distintamente, presentando dei caratteri speciali,

(1) v. Princivalle. (Bollettino di statistica e di legislazione comparata — Roma, 1909).

che nettamente la differenziano da quella delle altre imprese.

Volendo dare un quadro sommario dell'organizzazione finanziaria di un'impresa assicuratrice, dobbiamo prima esaminare le varie spese, che essa deve sostenere, poi i mezzi con cui essa può investire utilmente i premi ricevuti ed il suo patrimonio e quindi le varie specie di entrate.

2. **Spese di amministrazione.** — Le spese di amministrazione comprendono anzitutto quelle di commissione o di provvigione agli agenti; già dicemmo, come il sistema più razionale sarebbe quello di non pagarle subito integralmente alla conclusione del contratto. Infatti la provvigione di acquisto talora supera il 100 % del premio pagato e quindi la compagnia corre pericolo di pagare una somma di provvigione, il cui ammontare è superiore al primo premio ricevuto, e che poi si rescinda il contratto, senza ricevere alcun indennizzo per il danno subito; invece sembra più opportuno che la provvigione si dia a rate annue, tenendo conto della durata del contratto. Altrimenti, salvo il caso di premio unico, l'impresa soffre un disquilibrio finanziario, che consiste nel dare una provvigione senza riceverne un corrispettivo adeguato, ed un disquilibrio tecnico, in quanto si assume per un certo tempo un rischio scoperto. Ma questo sistema ha il vantaggio di stimolare gli agenti alla ricerca di affari nuovi e poi esso può essere corretto, stabilendo che la commissione sia rimborsata, qualora l'assicurazione duri meno di quanto si era stabilito nel contratto.

Nelle assicurazioni contro i danni la selezione dei rischi è meno accurata, che in quelle sulla vita, ma, sia in un caso che nell'altro, è necessaria l'opera di tecnici, che verifichino e controllino le di-

chiarazioni dell'assicurando (ad esempio, ingegneri, medici). Come sono necessarie le spese per gli agenti, così anche queste spese di valutazione dei rischi sono un legittimo costo dell'assicurazione. Tale valutazione, nota il Willett (1), dovrebbe in qualche modo essere eseguita dai produttori individuali, se essi sopportassero i loro propri rischi, ma certo essa sarebbe compiuta meno precisamente e meno accuratamente. Ed il guadagno, che deriva dall'accurata valutazione dei rischi, controbilancia abbondantemente il necessario aumento delle spese.

Oltre alle spese di commissione e di perizia, abbiamo le spese di incasso dei premi. Anch'esse contribuiscono a caricare i premi ed il caricamento sarà maggiore nel caso di premi annui o suddivisi in tante rate mensili o settimanali, che nel caso di premi unici, perchè evidentemente le spese di incasso e di gestione sono, in questo caso, molto minori che in quelli. E siccome il caso di premi molto suddivisi, riscossi a rate settimanalmente, si verifica specialmente nell'assicurazione popolare, così l'aumento delle spese di amministrazione, che indubbiamente si verifica in tali specie di assicurazione, costituisce un notevole ostacolo al loro sviluppo.

Dei criteri, coi quali si procede al caricamento del premio netto, all'assicurato non si dà alcuna notizia; egli non sa, ad esempio, come si operi la selezione dei rischi a mezzo della visita medica e con quali criteri si tenga l'amministrazione dell'impresa. Così il giudizio del pubblico sulla serietà e sulla solvibilità delle varie imprese si basa più

(1) Op. cit., p. 53.

che altro sulla fama che essa gode, sugli anni di vita dell'impresa e sul capitale che essa dimostra di possedere.

Perciò le imprese più antiche sono preferite alle nuove, e siccome tanto maggiore è il numero degli assicurati, tanto minore è il costo, così, anche per questo, l'assicurazione ci si palesa, come un'industria a costi decrescenti. Ed a sua volta, una riduzione dei premi significa un aumento di assicurati, poichè, come giustamente fu notato, (1) la domanda degli assicurandi, è, entro determinati limiti, molto elastica. " Conseguentemente avremo una riduzione nelle spese afferenti ad ogni singola polizza e quindi sarà possibile e conveniente una nuova riduzione dei premi. E l'estensione degli assicurati riduce tanto il costo dell'assicurazione, che entro determinati limiti dispensa le società, ad esempio, quelle di assicurazione sulla vita, dalla necessità, che altrimenti vi sarebbe, di imporre tariffe di premi più gravose, per i paesi di mortalità più forte „.

Ad ogni modo fare un confronto fra le tariffe di diverse società non è cosa facile per l'assicurato. Bisognerebbe tener conto della differenza del rischio, del sistema di calcolo dei premi, del fatto se vi è o no partecipazione agli utili ed in quale misura questa si conceda, ecc. Nè si potrebbe, ad esempio, in base a quanto sopra dicemmo, preferire senz'altro un'impresa di antica fondazione ad un'impresa sorta da poco, perchè può essere che coi perfezionamenti della tecnica, la selezione dei rischi proceda più accuratamente, che quando venne fondata l'antica società (ad es. alla visita medica si tenga conto di nuove e più perfezionate ricer-

(1) v. Pantaleoni. — Op. cit. p. 5.

che scientifiche), e quindi la nuova impresa offra migliori garanzie di solvibilità.

3. **I dividendi degli azionisti.** — Altrettanto si potrebbe dire per altre spese, che pure vanno a caricare il premio puro, come, ad es., nelle società anonime, i dividendi degli azionisti. A primo aspetto il dividendo degli azionisti dovrebbe essere minore in quelle imprese che possono già contare sopra un largo numero di assicurati, perchè, in questo caso, si sono già formate delle riserve atte a sopportare tutti i rischi dell'impresa ed il capitale azionario, che può servire come valvola di sicurezza solo nei casi estremi, corre un rischio minimo. E questa diminuzione del dividendo degli azionisti dovrebbe verificarsi specialmente nelle assicurazioni sulla vita, in cui, come vedemmo, il calcolo di probabilità si può applicare con maggiore successo. Invece, in pratica, le azioni delle imprese di assicurazione, già conosciute, sono sempre assai ben quotate e molto redditizie per la clientela speciale che le conosce, mentre i titoli nuovi presentano bene spesso molta lentezza di sviluppo e molta incertezza (1), Vi sono degli esempi classici di fortune fatte colle azioni di imprese d'assicurazione; in Francia le azioni delle " Assurances Générales „ (incendio) emesse al tempo della Ristorazione di Luigi Filippo valevano 1000 fr.; oggi esse valgono 23.500 fr. Ma " solo gli spiriti sagaci potevano prevedere, al tempo della Ristorazione, l'avvenire attuale delle assicurazioni e poi queste grandi fortune esigono pazienza nei capitalisti, perchè solo dopo decine di anni esse si sviluppano „ (2).

---

(1) Leroy Beaulieu. — L'art de placer et gérer sa fortune —. Paris 1910 (pag. 200).

(2) V. Leroy-Beaulieu, op. cit. pag. 206.

Ad ogni modo alcuni propugnano di fissare un limite massimo al profitto del capitale azionario, perchè si fa notare, che le azioni delle società più reputate sono quotate sempre meglio e salgono vertiginosamente di valore, mentre chi le acquista non sempre attende pazientemente il rialzo naturale del valore, ma invece desidera che i dividendi crescano ancora, così da dargli subito un interesse ed un rendimento corrispondente al prezzo d'acquisto pagato.

E, così via, le azioni aumentano di valore e sono vendute a più caro prezzo ed i dividendi salgono ancora, nonostante che il valore delle prestazioni dell'azionista per l'impresa divenga sempre minore, per la correlativa diminuzione del rischio.

Però, per quanto sia vero che questa speculazione si possa verificare ed a danno evidente degli assicurati, pure è difficile che si possa " a priori „ fissare statutariamente, all'atto della costituzione dell'impresa, il limite massimo del profitto degli azionisti. Ogni impresa nuova passa un primo periodo di alea ed i capitalisti, che investono in essa i loro capitali, corrono rischio di gravi perdite, come di forti utili; se si togliesse loro, sin da principio, questa seconda possibilità, nessuna impresa nuova si formerebbe.

Invece, quando il capitale azionario delle imprese vecchie abbia raggiunto un interesse esorbitante, è la libera concorrenza che s'incarica di ridurlo, facendo sì, come l'esperienza di molte imprese dimostra, che la partecipazione agli utili da parte degli assicurati assorba quell'eccedenza di profitto, che non corrisponde ad alcun servizio reso. Infine si deve notare che il pericolo di speculazione sulle azioni è limitato dal fatto che le azioni medesime, presentando una stabilità ed una

sicurezza massima, hanno un valore rilevante ed un prezzo di acquisto tale, da non essere conveniente alla media dei " rentiers „ (1).

Le azioni delle imprese di assicurazione sono valori di portafoglio e non di speculazione, ed anzi fu osservato, che le imprese assicuratrici, non potendo, sull'esempio delle società ferroviarie, contare sulla diffusione dei loro titoli nelle famiglie della piccola borghesia, dovrebbero, per impedire le minaccie del collettivismo, in mancanza della democratizzazione della loro fortuna, democratizzare la loro clientela (2). Certo è che le azioni sono nominative e la loro cessione è spesso subordinata al consenso del Consiglio d'amministrazione della Compagnia; quindi è resa assai difficile la speculazione. E quando il valore di borsa supera di molto il valore di emissione, sarà certo conveniente ridurre il valore nominale delle azioni, od emetterne delle nuove.

4. Altre spese, cui va esposta un'impresa. — Tra le altre eventuali spese, cui va esposta una Compagnia assicuratrice, bisogna annoverare quelle riguardanti le tasse erariali e locali, le spese di perizia, di pubblicità, i premi alle società riassicuratrici, i rimborsi alle società riassicurate ed infine quelle necessarie per il movimento e l'investimento dei propri capitali. Riguardo al modo di investire le somme raccolte, ricordiamo soltanto che gli investimenti più usati sono quelli in immobili, titoli mobiliari di stato o di altri enti pubblici, ipoteche, ecc.

(1) v. Lerov-Beaulieu, op. cit., id.

(2) v. Bellom M. *Les questions ouvières et la science actuarielle* — Paris, 1909, p. 93.

L'ipoteca certo è la forma di impiego migliore, perchè non è suscettibile di tante fluttuazioni nel suo valore capitale e subisce difficilmente l'influenza delle crisi economiche; dà un interesse costante ed è facilmente realizzabile. Però tali considerazioni si debbono applicare solo con qualche riserva al nostro paese, in cui l'ordinamento ipotecario è ancora molto arretrato. Ma il legislatore ha determinato le modalità di questi investimenti; quindi rinviamo la trattazione dell'argomento alla potitica dell'assicurazione.

5. **Il calcolo delle riserve nelle assicurazioni contro i danni.** — La riserva delle compagnie d'assicurazione, a differenza di quelle delle altre società commerciali, non rappresenta un prelevamento dagli utili netti della Compagnia, che debba, in caso di liquidazione venir diviso tra i soci, ma rappresenta una passività dell'impresa, destinata a soddisfare gli impegni futuri assunti verso gli assicurati. Essa aumenta coll'aumentare dei rischi, nè si può, in caso di liquidazione, dividere tra i soci, considerandola come parte degli utili.

Bisogna distinguere tra assicurazione contro i danni ed assicurazione sulla vita: nell'assicurazione di cose o contro i danni, si ha la riserva per i rischi in corso, nelle assicurazioni sulla vita si ha in vece la riserva matematica.

Riguardo alle assicurazioni contro i danni, si deve notare che la polizza d'assicurazione può venir stipulata per un periodo di tempo, che non corrisponde a quello dell'esercizio sociale. In tal caso, l'esercizio si deve chiudere, quando non è ancora completamente trascorso il periodo di tempo, per il quale l'impresa si è assunta il rischio; invece il fondo dei premi, raccolti per far fronte ai possibili sinistri, deve corrispondere a questa

frazione di rischi non ancora decorsi. Così, se, ad esempio, nell'assicurazione contro l'incendio viene stipulato, al primo d'aprile, un contratto annuale, certo è che l'esercizio dell'anno in corso, chiudendosi in dicembre, dovrà passare all'esercizio dell'anno seguente quel quarto del rischio assunto, che è ancora a carico dell'impresa. Perciò essa iscriverà nel bilancio seguente una data somma per far fronte all'eventuale impegno. Questa somma dicesi la riserva dei premi e, nel nostro caso, la riserva sarà uguale al quarto dei premi puri riscossi nell'anno (1).

Se invece le scadenze di premio dell'impresa fossero tutte per la fine dell'esercizio (ad esempio, per il 31 Dicembre di ogni anno) non vi sarebbe neppur bisogno di costituire una riserva di premi.

Diverso è il caso, quando si chiude un esercizio, e gli indenizzi furono già deliberati e liquidati, ma non ancora pagati; in tal caso il loro ammontare si pone in bilancio, come riserva per indennizzi liquidati e non pagati, oppure semplicemente, come riserva di danni.

6. **Il calcolo delle riserve nelle assicurazioni sulla vita.** — Nelle assicurazioni sulla vita si deve tener conto della riserva tra le passività dell'esercizio, solo quando si adotti il sistema del premio medio od uniforme, cui abbiamo già accennato. In tal caso vedemmo, che l'impresa viene ad avere dagli assicurati giovani un premio maggiore al prezzo del rischio, che essa si assume e questo soprappiù, questa eccedenza di premio deve compensarla delle perdite, che incontra di fronte agli assicurati vecchi, dai quali essa riceve, negli ultimi

(1) Puri, cioè depurati dalle spese di gestione.

anni, un premio inferiore al prezzo del rischio corrispondente. Le eccedenze, che l'assicuratore riceve, vanno quindi a formare la riserva complessiva dell'impresa, e siccome si tratta di impegni, che si verificano in modo certo (l'incertezza riferendosi soltanto alla data del pagamento), così se ne può calcolare con precisione l'entità e perciò la riserva dicesi riserva matematica.

Si comprende però, come essa non abbia luogo, quando si applichi un sistema diverso da quello a premi medi e costanti, come, ad esempio, il sistema a premi naturali. In questo caso il premio è sempre corrispondente al rischio e, salvo un primo periodo di giovinezza, il rischio cresce col crescere dell'età; quindi non si ha nessun sopraprémio e tutti i contributi riscossi dall'assicuratore al principio dell'esercizio, vanno divisi, durante l'esercizio medesimo, tra i colpiti dal bisogno patrimoniale. Quindi nessuna necessità, da parte dell'assicuratore, di accantonare una parte del fondo premi per far fronte agli impegni futuri.

Ma questo sistema è ormai generalmente abbandonato, poichè esso presenta dei pericoli evidenti (1). L'assicurato non si rende conto, al momento del contratto, dell'entità della sua obbligazione e poi, quando vede man mano aumentare il premio, recede dall'assicurazione. Perciò aumenta anche il rischio dell'impresa e gli assicurati che rimangono, devono pagare un premio maggiore. Da ciò nuovi abbandoni e nuovi aumenti di premi. Invece nelle altre specie di assicurazioni, in cui il

(1) Se ne ebbe un esempio recente nel caso della " Mutual Reserve ". Il Consiglio della Previdenza e delle Assicurazioni sociali ha, di recente, negata l'autorizzazione ad operare in Italia a molte società a premio naturale.

rischio è quasi costante, (di regola una casa assicurata, contro l'incendio, presentando lo stesso rischio, che nell'anno precedente), non è necessario ricorrere al premio medio, e si può far pagare, senza pericolo, un premio annuale corrispondente al rischio annuo dell'impresa.

Dato che il saggio d'interesse sia calcolato prudentemente e che la tavola di mortalità, adottata dalla compagnia, corrisponda il più possibile alla mortalità reale, è evidente che la riserva matematica deve essere uguale alla differenza tra il valore, all'istante considerato, dell'impegno dell'impresa ed il valore, allo stesso istante, di quello degli assicurati. Il valore dell'impegno all'istante considerato, cioè al momento del calcolo, dicesi valore attuale. L'impegno dell'assicuratore è quello di pagare le somme assicurate al verificarsi dell'evento od alla sua scadenza, invece quello degli assicurati è di pagare il premio per tutta la durata del contratto. La differenza tra i due impegni rappresenta in sostanza il debito dell'impresa verso gli assicurati.

Se il valore attuale delle somme assicurate è di due milioni ed il valore attuale dei premi che gli assicurati devono presumibilmente pagare è di un milione, la riserva matematica deve essere 1 milione. E sarà indice di buona organizzazione finanziaria il fatto, che il valore degli impegni dell'impresa sia superiore a quello degli assicurati, dal momento che essa si assume l'intero rischio fin dal pagamento della prima rata di premio, ed a questo proposito fu giustamente osservato (1), che la riserva di un contratto non potrebbe, senza pericolo, essere negativa.

---

(1) Richard et Petit. *Théorie maiematique des assurances.* — Paris, 1908, p. 222.

La riserva matematica può quindi assere un indice del benestare di una Compagnia, ma non si deve credere, come generalmente si ritiene, che una riserva matematica rilevante possa senz'altro significare il buon andamento dell'impresa. La riserva delle imprese assicuratrici non è affatto una riserva di sicurezza, nè può essere, di per sè, un indice esclusivo della solvibilità della compagnia. Infatti una compagnia nuova ha certo una riserva poco rilevante, pur stipulando numerosi contratti, ed invece una compagnia antica dovrà avere una rilevantissima riserva, anche se è in decadenza e non acquista più nuovi affari. E se, ad esempio, la mortalità aumenta più del previsto od il saggio d'interesse diminuisce, non è la riserva, che possa sopperire a questo maggior bisogno. Dunque la riserva dei premi ed il suo ammontare non possono, di per sè, far preferire, nel nostro caso, la compagnia vecchia alla nuova e del resto si noti che, di regola, gli assicurati non hanno alcuna notizia sul modo, col quale le singole imprese calcolano le riserve (1).

Per ora ci basta accennare, che la riserva corrispondente al singolo contratto non si considera, di regola, isolatamente, poichè il calcolo di probabilità non si può applicare ad un solo elemento. Perciò essa si unisce colle riserve corrispondenti a contratti della stessa specie (ad esempio, stipulati da assicurati coetanei) e le riserve relative alle varie categorie di contratti, formano la riserva globale complessiva della società.

Il premio pagato non va integralmente alla ri-

---

(1) v. Dilloo. *Wie finde ich die beste Lebensversicherung?* — Berlino, 1908, p. 20.

serva; una parte di esso è destinata all'esercizio corrente; solamente la parte restante (detta contributo per la mortalitá futura), dovrà accantonarsi per gli esercizi seguenti e formare la riserva. Se l'assicurato paga un premio unico, esso è sciolto da qualsiasi altro impegno successivo ed in tal caso manca il minuendo della differenza, cui vedemmo corrispondere la riserva, cioè il valore attuale dell'impegno dell'assicurato; perciò il valore della riserva, al momento del calcolo, sarà uguale al valore della somma assicurata, relativamente allo stesso momento, (cioè al valore dell'impegno dell'assicuratore).

Quali siano i metodi più usati per calcolare queste riserve, vedremo, trattando dell'assicurazione sulla vita.

7. **Gli investimenti delle riserve.** — Anche riguardo agli investimenti delle riserve, daremo qui soltanto le nozioni più generali. Si comprende come la diversa natura e funzione della riserva, nell'assicurazione di cose ed in quella sulla vita, faccia sì, che diversi siano i modi degli investimenti. Generalmente, nelle assicurazioni contro i danni, i contratti si stipulano anno per anno e le riserve si estinguono nell'anno; non sembra dunque il caso di imporre, come talora volle fare il legislatore (1), un impiego speciale per queste riserve Invece diverso è il caso della riserva matematica, in cui trattasi di impegni certi a lunga scadenza; qui è necessario che il legislatore limiti la piena libertà d'investimento. Però le imprese di assicurazione devono cercare, entro i limiti fissati dalla legge, di distribuire il loro ingente capitale in più

(1) v. avanti, ad es. progetto italiano 1905 art. 16

specie di impieghi che sia possibile, perchè la divisione degli investimenti costituisce di per sè un'assicurazione contro i rischi delle crisi. Infatti è assai più probabile una crisi speciale immobiliare o di un solo titolo mobiliare, che non una crisi generale.

Gl'investimenti più sicuri e più comuni sono in mutui ipotecari, in titoli del Debito pubblico od in altri titoli emessi o garantiti dallo stato, in beni immobili, in costruzione di fabbricati, in obbligazioni, specie ferroviarie, in anticipazioni sulle polizze, fino al loro valore di riscatto. Riguardo agli impieghi edilizi, le imprese di assicurazione, potendo investire i loro capitali a lunga scadenza, ed operando una scelta oculata negli acquisti, sono in grado di contribuire efficacemente al rinnovamento edilizio delle grandi città. Per gli impieghi edilizi occorre una grande esperienza e pochi sono i capitalisti, che possano, senza pericolo, ricorrervi (1).

Ma i capitali devono esser divisi non solo in più impieghi, ma anche in più paesi; nessuna impresa si limita ad investire i suoi capitali nel paese, in cui si trova, ma cerca anche investimenti all'estero.

8. **Altre riserve di sicurezza.** — Oltre alla riserva matematica nelle assicurazioni sulla vita ed a quella per i rischi in corso, nelle assicurazioni contro i danni, un'impresa di assicurazione possiede altre specie di riserve, cui occorre brevemente accennare. In generale, esse sono riserve di sicurezza, destinate a coprire bisogni eventuali straordinari dell'impresa. Così, ad esempio, se in un'impresa di assi-

(1) v. Leroy-Beaulieu. op. cit. p. 203. Il recente progetto italiano 1910 giustamente permette anche gli investimenti in prestiti per case popolari od economiche. Sugli investimenti in titoli del Debito Pubblico v. Zeitschrift für V. W. n. 3, 1910.

curazione sulla vita, molti assicurati in caso di morte, venissero improvvisamente a morire, o per un terremoto o per un'epidemia, l'impresa sarebbe obbligata a pagare, in brevissimo tempo, gran parte delle somme assicurate. Ma la riserva dei premi si calcola soltanto sul rischio normale e quindi non sarebbe sufficente a coprire l'impresa, che, in base alle comuni tavole di mortalità, aveva fatto assegnamento su un contributo maggiore di premi, da parte degli assicurati. Di qui la necessità delle riserve di sicurezza.

Inoltre, nelle società anonime, il capitale azionario, anche se è soltanto sottoscritto e non versato, rappresenta certo una garanzia ed una riserva di sicurezza, allo scopo di provvedere a bisogni straordinari. E come tale, si può anche considerare il fondo di riserva degli utili da dividere tra gli assicurati, quando però lo statuto sociale permetta di distrarre questo fondo, per coprire perdite improvvise.

Infine c'è il fondo di riserva ordinario, che, secondo la nostra legge (1), è obbligatorio soltanto per le società anonime e fino al quinto del capitale sociale; invece le mutue non vi sono obbligate. Però il progetto di legge sulle assicurazioni (1905) all'art. 26 dispone, che la riserva ordinaria per le assicurazioni sulla vita si debba invece graduare, in rapporto alla riserva matematica.

Si dovrebbe poi prelevare annualmente dagli utili netti non meno di un ventesimo, per formare il fondo della riserva matematica. La modificazione, che si vorrebbe apportare, si giustifica, in quanto che la riserva ordinaria verrebbe

(1) v. art. 182 Cod. Commercio.

in tal modo ad essere più proporzionata all'entità delle operazioni dell'impresa.

Ed infine dobbiamo notare altri fondi di riserva speciali per altre eventualità eccezionali; tali sono: 1) la riserva straordinaria per le oscillazioni nel valore dei titoli posseduti; 2) la riserva per spese impreviste (ad esempio, per gli assicurati che recedono, ma pei quali vi sono ancora da fare spese di amministrazione, che non potrebbero, senza ingiustizia, gravare sugli altri assicurati; 3) la riserva di guerra, nelle assicurazioni sulla vita; 4) la riserva speciale per perdite subite negli investimenti, per deprezzamento del proprio patrimonio, ecc.

Ha pure carattere speciale la riserva per danni in liquidazione o rischi in corso, cui accennammo, parlando delle assicurazioni contro i danni.

9. **Le varie categorie di entrate.** — Esaminate così le spese e le passività di un'impresa assicuratrice, ci resta soltanto da accennare alle varie categorie di entrate. Anche qui bisogna distinguere le entrate effettive, strettamente attinenti al procedimento assicurativo e quelle derivanti dal movimento del patrimonio sociale. Nel primo gruppo si debbono porre i premi dei singoli assicurati e gli accessori (come, ad esempio, le tasse di polizza); inoltre si devono considerare i premi delle società riassicuratrici e gli utili derivanti dal prestito su polizze, specialmente in uso nelle assicurazioni sulla vita.

Le entrate riguardanti il patrimonio sociale possono riferirsi od all'alienazione di beni, oppure all'accensione di ipoteche, alla costituzione di pegni, alla riscossione di crediti, di fitti, di interessi, ecc.

Riguardo al modo di valutare l'attivo di un impresa di assicurazione, bisogna distinguere se si tratta di valori immobiliari o mobiliari. Se si tratta

di immobili, la valutazione si farà capitalizzando il reddito netto (effettivo o presumibile, al momento della chiusura dell'esercizio) al saggio d'interesse, che si è adottato per calcolare gli impegni verso gli assicurati. Se si tratta di titoli, si potrebbe anche valutarli collo stesso sistema seguito per gli immobili, ed in tal modo la valutazione dovrebbe variare solo in seguito ad oscillazioni derivanti da nuove imposte sul reddito o da conversioni della rendita (1).

Ma i sistemi più usati sono o di valutarli al prezzo di costo, purchè tale prezzo non superi il valore di borsa al giorno di chiusura del bilancio, oppure di valutarli al prezzo di borsa della stessa giornata. In questo caso, l'eventuale differenza in più rispetto al prezzo d'acquisto non si può considerare come utile, ma vien devoluta alla speciale riserva per le oscillazioni nel valore dei titoli (ed ove questa manchi, al fondo di riserva generale). Infatti tale differenza non è un utile fisso, ma dipende dall'andamento dei corsi.

10. **Il bilancio e cenni sull'ordinamento contabile.** — Le condizioni economiche dell'impresa di assicurazione trovano la loro espressione più precisa nel bilancio. Il modello dei bilanci delle Compagnie italiane è stabilito dal R. D. 9 gennaio 1887 e dalla circolare, ad esso relativa, del ministro Grimaldi (29 gennaio 1887) (2). Secondo detta circolare, il bilancio che ogni società d'assicurazione è obbligata a compilare, consta dello stato attivo e passivo al termine dell'esercizio (ossia della situazione patrimoniale) e poi del conto perdite e profitti, per le assicurazioni stipulate nell'esercizio.

(1) v. Gobbi. Dell'assicurazione in generale, op. cit. p. 239.
(2) V. art. 58-62 Regolamento per l'applicazione del Codice di Commercio.

Per le assicurazioni sulla vita, il conto profitti e perdite è regolato con norme speciali, perchè tra i profitti, come tra le perdite vi sono elementi propri di questa specie d'assicurazione (ad esempio, fra i profitti gli utili derivanti da anticipazioni agli assicurati e tra le spese, quelle per riscatto di polizze, per gli onorari ai medici, ecc).

Le società che operano in vari rami di assicurazione debbono sempre compilare un conto profiitti e perdite separatamente per ogni singolo ramo d'assicurazione. In tal caso converrà riassumere in un bilancio generale dell'impresa i risultati dei singoli bilanci speciali. Le società nazionali, che assumono assicurazioni dirette anche all'estero e le società estere autorizzate ad operare in Italia sono tenute a compilare un rendiconto speciale sui profitti e le perdite, riguardanti le sole operazioni fatte in Italia.

L'ammontare delle quote di premio, riferibili all'anno successivo, da inscriversi nella rubrica " riporto delle quote di premio per rischi non estinti alla chiusura dell'esercizio „ si determina per il gruppo d'assicurazioni d'oggetti nel modo seguente (art. 11 Circolare Grimaldi): Per il ramo incendi le polizze si classificheranno, secondo la data della loro stipulazione e secondo il numero dei mesi, che dovrà decorrere nel successivo anno d'esercizio, fino alla scadenza dell'anno di polizza. Per ogni gruppo, in tal guisa ottenuto, si riporteranno tanti dodicesimi del premio, quanti sono i mesi che devono decorrere, fino alla scadenza del nuovo premio. Nel caso che l'ammontare del riporto si determini diversamente, la somma da riportarsi non deve essere inferiore ad un terzo dell'ammontare dei premi incassati nell'anno. Pel ramo grandine, in cui il rischio scade ogni anno prima

del termine dell'esercizio, il riparto si farà in base all'ammontare totale dei premi pagati anticipatamente per esercizi futuri. E le stesse società d'assicurazione di cose, che stipulano polizze a lunga durata, possono indicare, a piedi del bilancio patrimoniale, l'importo dei premi in portafoglio, ossia l'ammontare dei premi da incassare negli anni seguenti, fino alla scadenza delle polizze (1).

Queste disposizioni della circolare Grimaldi vanno completate colle norme della circolare ministeriale 6 marzo 1902. Essa dispone che ogni impresa di assicurazione deve inviare al ministero di agricoltura, industria e commercio:

1° il bilancio insieme con una copia del verbale dell'assemblea, riferentesi alla discussione ed all'approvazione del bilancio, alla nomina degli amministratori ed a quella dei sindaci;

2° una copia della relazione presentata dalla Direzione, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato dei Sindaci o dei revisori. Inoltre si deve presentare lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite, e, se trattasi di società nuove si dovranno inviare due copie dello statuto, delle polizze e delle tariffe.

Dal bilancio deve risultare: 1°) l'ammontare delle assicurazioni dirette, 2°) l'ammontare delle assicurazioni assunte e cedute, 3°) i premi relativi alle assicurazioni dirette, assunte e cedute, 4°) l'ammontare dei sinistri pagati e rimasti da pagare, 5°) le imprese, che operano nel ramo vita, indicheranno inoltre la cifra dei premi, delle riserve e dei si-

(1) I dati sui sinistri già verificati e non ancora pagati alla fine dell'esercizio possono essere un indice della solvibilità dell'impresa.

nistri per le assicurazioni delle rendite, notificando le tavole di mortalità ed il saggio di interesse, in base ai quali sono calcolate le riserve.

Giustamente venne osservato che la compilazione dei bilanci, secondo il modello del 1887, rende difficile la statistica delle assicurazioni; il movimento delle assicurazioni dovrebbe costituire un conto speciale, poi i premi incassati dovrebbero essere divisi in due categorie, secondochè sono del primo anno, oppure sono degli anni successivi a quello in cui si stipulò il contratto; dovrebbero infine essere classificati a parte i capitoli incassati per rendite vitalizie immediate. Infine dovrebbero essere ordinate tabelle discriminative per le polizze miste, in vigore alla fine di ciascun esercizio, distinte secondo l'età dell'assicurato, il capitale assicurato, ecc. (1).

Al bilancio dev'essere unito un certificato, comprovante l'avvenuto deposito del bilancio stesso presso la cancelleria del tribunale (a termini dell'art. 180 Cod. Comm.) La trasgressione a quest'obbligo può essere punita con una pena pecuniaria estensibile sino a 50 L. per ogni giorno di ritardo per ciascuna delle persone, alle quali spetta di eseguirlo o farlo eseguire.

Per completare questi cenni sull'ordinamento contabile delle imprese d'assicurazione, è necessario che accenniamo anche agli altri libri di contabilità, che ogni impresa assicuratrice deve tenere. S'intende, che, come ogni altra impresa commerciale, essa è obbligata a tenere il libro gior-

(1) v. Mazzini (Bollettino delle Assicurazioni). Torino 1910 pag. 65, e v. poi a questo riguardo, un ottimo studio del professor Alberto Beneduce nel "Giornale degli Economisti", Roma — 1910, n. 4.

nale, il libro mastro, quello per gli inventari, il libro di cassa, il copialettere, ecc.; per noi è sufficente indicare quelli più importanti, propri di un'impresa assicuratrice.

A questo riguardo, bisogna distinguere le scritture elementari, che si riferiscono ad elementi speciali dell'azienda e le scritture complesse, che riassumono i risultati delle scritture elementari. Tra le scritture elementari, si annovera il libro della produzione, in cui si terrà nota di tutti i contratti stipulati e delle polizze rilasciate; il registro dei premi e delle somme assicurate, sul quale sono annotati tutti gli incassi effettivi fatti nell'esercizio corrente, distinguendo i vari rami d'assicurazione; il libro delle spese e delle rendite divise per agenzie o per rami d'assicurazione.

Per determinare il complessivo ammontare dei capitali o delle rendite in corso di assicurazione, ed il corrispondente valore dei premi netti e di tariffa, occorre un altro libro speciale. Infine di particolare importanza per il funzionamento tecnico dell'assicurazione e per gli effetti giuridici che vi sono connessi, è lo scadenzario dei premi e delle polizze; e. per la selezione dei rischi nell'assicurazione sulla vita, il libro delle proposte.

Riguardo ai metodi di registrazione delle scritture complesse, quello più completo e razionale è pur sempre quello a scrittura doppia riassuntiva; alcune imprese però seguono il metodo logismografico, che offre il vantaggio di passare facilmente dai dati riassuntivi a quelli analitici. Ad ogni modo le scritture complesse di un'impresa assicuratrice devono tener distinta le contabilità patrimoniale ed industriale dalla contabilità dei rischi o degli impegni dell' impresa. Questa comprende i conti dei capitali assicurati per rischi

assunti direttamente e gli impegni colle società riassicurate e quelle riassicuratrici. Invece le contabilità patrimoniale ed industriale sonó sintetizzate in un unico conto profitti e perdite, riguardante le spese e le rendite del patrimonio sociale e l'esercizio delle assicurazioni (l'ammontare dei premi incassati, delle somme liquidate, ecc.).

Da ultimo devesi accennare al così detto " foglio rimanenze „ che fornisce ogni mese la situazione dei conti. Esso presenta tante colonne dare ed avere, quante sono i conti; la rimanenza del mese precedente si riporta in ciascuno di essi e dalla prima nota si trascrivono le cifre dare ed avere (1).

(1) v. Massa — Trattato di ragioneria — Milano 1906, vol. 4-5.

CAPO QUINTO

Organizzazione dell'assicurazione.

Sezione I.

Organizzazione privata ed organizzazione pubblica.

1. **Come sia sorta la tendenza all'assicurazione di Stato.** — La prima questione che si presenta, riguardo all'organizzazione dell'assicurazione, è quella che verte sulla possibilità e sulla convenienza di un'organizzazione pubblica dell'assicurazione (1). Esempi di assicurazione, organizzata dallo Stato, noi ne troviamo fin dal 1367 in Portogallo, in base ad un'ordinanza del re Ferdinando, costituente un'assicurazione marittima mutua obbligatoria, e così pure in Germania si ebbero, durante

(1) In questi ultimi mesi si sono pubblicati due importanti studi su questo argomento: Öffentlicher Betrieb und Privatbetrieb der Feuerversicherung, del dott. F. Lubstorff. Jena-Ficher, 1910, e la relazione della commissione parlamentare francese, presieduta dall'on. Guieysse, sui progetti Carlier e Couderc di monopolio delle assicurazioni. Vedi *Documents parlementaires*, 1910, num. 1543-2690.

il secolo decimosettimo, numerosi esempî di organizzazione pubblica dell'assicurazione contro l'incendio, specialmente ad opera degli enti pubblici minori, quali i comuni e le provincie. Ma il fiorire della grande industria, la libertà dei commerci, l'abolizione di ogni privilegio, che caratterizzarono la prima metà del secolo decimonono, favorirono lo sviluppo dell'assicurazione privata, esercitata da società commerciali, senza alcun intervento dello Stato. Invece, negli ultimi decenni dello stesso secolo, la tendenza all'assicurazione di Stato si fa nuovamente sentire e l'assicurazione viene infine ad esser esercitata in parte dallo Stato, in parte dalle imprese private.

Come si spiega questa tendenza all'assicurazione di Stato? La risposta non è difficile; basta ricordare che lo Stato moderno, dopo aver assicurata la propria integrità politica, dopo aver compiuto la grande opera di codificazione, volta a tutelare il diritto del singolo in armonia col diritto di tutti, si trovò di fronte a nuovi doveri, a nuovi bisogni. Le classi più misere della nazione chiesero allo Stato, che fosse loro facilitata la vita e che esso le proteggesse, non solo difendendo i diritti acquisiti, ma anche attribuendo loro dei nuovi diritti, che prima non esistevano. Non sono più singole persone, che domandano al sovrano grazie e favori, ma è la democrazia intera che chiede allo Stato di provvedere alla sanità pubblica, alla beneficenza, all'assicurazione, ecc.

E lo Stato moderno si trova a dover provvedere, non soltanto alla sicurezza dei cittadini, alla giustizia, alla difesa nazionale, ma anche ad esercitare una nuova attività, che dicesi l'attività sociale, esplicantesi specialmente in favore delle classi più misere. Dato quindi, che il provvedere all'assicu-

razione di queste persone in condizione più disagiata forma parte integrante di quest'attività sociale, se ne concluse essere più economico e conveniente, che lo Stato esercitasse in generale l'assicurazione per tutti i cittadini, senza distinzione di classe.

Furono i socialisti di Stato, cioè coloro che considerano l'azione dello Stato, come il più efficace fattore di un'evoluzione sociale, quelli che concepirono per primi la figura di uno Stato assicuratore. E gli argomenti che Adolfo Wagner, maestro di tale dottrina, addusse a sostegno della sua tesi, sono in fondo quelli che ancor oggi si ripetono da tutti gli statizzatori.

2. **Argomenti in favore dell'organizzazione pubblica.** — Si sostiene che, siccome l'assicurazione è tanto più economica quanto maggiore è il numero dei rischi, che essa combina, e siccome soltanto lo Stato può coattivamente raccogliere il maggior numero di rischi possibile, così un'impresa pubblica presenta anzitutto il carattere di una maggiore economicità. E la maggiore economicità sarebbe anche raggiunta per il fatto che, invece di più imprese in concorrenza tra di loro e disposte a far getto di buona parte dei loro capitali, pur di soverchiare le imprese rivali, si avrebbe un'unica impresa.

Altri invece traggono dalla mancanza di concorrenza un argomento per la statizzazione; si fa notare, che si tratta di un'industria che esige ingenti capitali e quindi l'assicurazione privata non può che condurre al monopolio, con tutti gli inconvenienti, che ad esso si riferiscono.

In secondo luogo si afferma che, solo mediante la statizzazione dell'assicurazione, gli assicurati avrebbero la possibilità di esercitare un serio

controllo sull'andamento dell'impresa e solo in tal modo si impedirebbero gli abusi, che oggi si verificano a danno degli assicurati.

Un terzo argomento è tratto dal modo di organizzazione delle grandi imprese private di assicurazione; il loro personale è gerarchizzato e specializzato; la direzione è sempre centralizzata e le decisioni principali sono tutte deferite alla direzione. Dunque vi è una grande analogia colle aziende di Stato e non è vero, si dice, che gli organi d'amministrazione delle imprese private abbiano tanta libertà d'iniziativa (1).

Infine si sostiene che è ingiusto il principio fondamentale su cui si regge l'assicurazione privata, che cioè il premio debba essere un esatto corrispettivo del rischio, in quanto che, con tale sistema, i rischi più gravi devono sottostare a premi maggiori; perciò l'assicurazione è, per essi, troppo costosa e molto spesso proibitiva. La proporzione rigorosa dei premi ai rischi è un'iniquità sociale, perchè la gravità del rischio non dipende, nella maggior parte dei casi, dalla volontà individuale, ma da condizioni estrinseche, di cui la società intera è responsabile; soltanto lo Stato, supremo arbitro degli interessi di tutti, può riparare a tale ingiustizia. L'operaio tisico, il contadino che possiede un bestiame facilmente soggetto ad epidemie od ha per abitazione un tugurio di legno, non possono pagare un premio proporzionato al loro rischio, e di conseguenza i rischi più gravi restano senza sicurtà. Invece è necessario e giusto che lo Stato provveda, onde sradicare obbligatoriamente questa iniquità e far sì che

(1) V. Relazione della Commissione francese, cit. pag. 162.

i rischi più rilevanti vadano a carico dei rischi meno sensibili, dei quali alcune persone sono, per pura fortuna, titolari.

Lo Stato non è quel vecchio organismo anchilosato, che ai liberisti piace raffigurare; basterebbe che si adottassero dei nuovi metodi di amministrazione finanziaria e si reclutassero dei buoni funzionari, ed il nuovo monopolio potrebbe essere attuato.

3. **Argomenti in favore dell'organizzazione privata.** — Ma, in contrario alla tesi della statizzazione, si fa anzitutto rilevare che ben difficilmente si potrebbe affidare la gestione di un servizio tecnico, quale l'assicurazione, ad uffici di Stato, che già esistono e funzionano. Occorrerebbe creare tutto un nuovo organismo burocratico e l'esperienza dimostra, come gli uffici di Stato non sappiano adattarsi con elasticità ai singoli bisogni individuali, per cui uno preferisce una forma d'assicurazione ed un altro ne preferisce una diversa.

Inoltre in un'azienda privata commerciale tutti sono interessati all'acquisto degli affari; invece sia teoricamente che praticamente la cointeressenza agli utili degli impiegati dei pubblici uffici si dimostrò sempre come il modo peggiore, tanto per risolvere la questione economica degli impiegati stessi, quanto per migliorare l'andamento dei servizi. Ne viene di conseguenza che gli elementi essenziali di ogni impresa industriale, cioè l'interesse personale, l'iniziativa e la responsabilità verrebbero molto attenuati o addirittura annullati.

Nè vale l'obiezione che l'acquisto degli affari sarebbe di molto facilitato dalla maggior diffusione che l'assicurazione, come istituto di Stato, verrebbe ad acquistare, perchè questo vantaggio sarebbe neutralizzato dall'impopolarità e dall'ostilità che

tale istituto incontrerebbe presso i detentori di rischi normali o poco rilevanti, obbligati a pagare il di più necessario per coprire altri rischi più gravi, che non li interessano. Ed anche se l'assicurazione non fosse generale ed obbligatoria, ma parziale e facoltativa, si verificherebbe sempre lo stesso inconveniente, che l'estimazione dei rischi e la valutazione dei danni facilmente procederebbe lentamente, con criteri non imparziali ed oggettivi, ma politici e partigiani.

Data la varietà degli interessi e dei bisogni dei singoli individui, un organismo di Stato male potrebbe supplire l'alterno giuoco della domanda e dell'offerta, che finora si è svolto tra produttori e consumatori dell'assicurazione. È alla legge della libera concorrenza, che noi dobbiamo il sorgere di nuovi rami e di nuove forme di assicurazione; invece un governo ignora le audacie della grande industria e, quando anche le conoscesse, difficilmente esso le attuerebbe, timoroso delle conseguenze finanziarie che, in caso negativo, potrebbero avere un funesto contraccolpo sul bilancio dello Stato. Il Wagner, sostenitore del monopolio di Stato dell'assicurazione, parla di effetti " economicamente nocivi e moralmente gravi „ del principio della libera concorrenza, ma si può objettare che la libera concorrenza apporta anche dei vantaggi incontestabili e che non si garantisce se, col monopolio di Stato, questi danni aumenterebbero, anzichè diminuire.

4. Il principio della classificazione dei rischi. — In secondo luogo, il sostenere che lo Stato deve intervenire allo scopo di coprire coll'assicurazione i cattivi rischi a spese dei primi, offre pure il destro a varie obiezioni.

Pur prescindendo dalla pregiudiziale, se lo Stato

abbia o no il diritto, ed in quale misura, di intervenire nella distribuzione della ricchezza, vien fatto di domandarsi se il sistema di livellare i premî, non tenendo conto del rischio corrispondente, non sia così pericoloso, da porre in dubbio l'efficacia stessa dell'assicurazione.

Infatti non si può, a priori, affermare, che tutti i detentori di rischi rilevanti siano tali per cause indipendenti dalla loro volontà e siano in condizioni economiche tali, da render doveroso e necessario l'aiuto di altre persone aventi un rischio minore, nè si può, viceversa, garantire che i detentori di rischi minimi si trovino in condizioni di benestare tali da poter sopportare l'onere di un altro rischio più rilevante. Così, ad esempio, è vero, che chi non gode buona salute, non è certo in tali condizioni per propria volontà, ma quante volte ciò non è dovuto alla sua imprevidenza? E si può forse dire, che il proprietario di un fondo molto esposto alla grandine o di una casa mal costruita e pericolosa possa, soltanto a tale titolo, godere del beneficio di pagare un premio minore di quello corrispondente al loro rischio?

Prescindendo qui dall'ipotesi dell'imprevidenza (che nel caso della grandine o di altri rischi, il cui verificarsi è indipendente dalla volontà dell'uomo, non ha nessuna rilevanza) si fa giustamente osservare, che quel fondo o quella casa rovinata possono anche appartenere a ricchi proprietarî, che non è affatto il caso di favorire in modo speciale. E inversamente, la casa più moderna e più sicura può esser posseduta da un individuo onerato di debiti; l'officina costruita in modo da render minimo il rischio di infortunj può esser in mano ad un industriale, che dall'officina non ritrae alcun utile e quindi non si po-

trebbe farlo contribuire a vantaggio degli altri.

Tutti questi esempi abbiamo portato per ben precisare la distinzione, che si deve fare tra rischio e condizione economica di chi lo detiene. Altrimenti si cade nell'errore di considerare senz'altro i rischi più gravi, come meritevoli di esser sopportati dai detentori di rischi minori.

Il sistema della classificazione dei rischi appare ancora equo e conveniente; però avemmo già occasione di rilevare che talora esso non si può, in pratica, applicare in tutta la sua pienezza e che, ad esempio, nell'assicurazione sulla vita si dovette deviare in parte da tale principio, adottando il sistema del premio medio. Così anche lo Stato potrà, a maggior ragione, deviare dal principio della classificazione dei rischi, in quei casi in cui trattasi di rischi più gravi, che più hanno bisogno di essere coperti dall'assicurazione e che sono dovuti a cause naturali, oppure sono triste retaggio di condizioni economiche disagiate. Questa deviazione si attua già nell'assicurazione sociale a favore delle classi operaie, in cui si fissa un contributo ed un indennizzo uniforme, secondo le varie categorie di rischi, ma non secondo il rischio individuale. Perciò, entro il singolo gruppo il rischio minore è onerato a vantaggio di quello più grave. Ad ogni modo la necessità di tale deviazione eccezionale non giustifica ancora l'assunzione, da parte dello Stato, di tutte le speci d'assicurazione.

Infine, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista economico sociale il sistema della classificazione dei rischi, su cui si basa l'assicurazione privata, è da consigliarsi, in quanto esso eccita alla previdenza e provoca la cooperazione, la partecipazione attiva dei singoli assicurati al progresso dell'assicurazione. Ognun

vede che l'assicurazione di Stato, posta su una base del tutto diversa da quella della classificazione dei rischi, potrebbe soltanto servire a scopi fiscali, e la nuova imposta, che colpirebbe i detentori di rischi meno gravi senza tener conto della loro capacità contributiva, sarebbe ingiusta ed arbitraria. E spesso essa avrebbe il carattere di una imposta sulla previdenza, quasi per punire chi più si preoccupa dei bisogni futuri.

Giustamente la Commissione parlamentare francese, sul progetto di monopolio, afferma che " i monopoli sono, in ultima analisi, una forma di imposte indirette ed essi offrono il vantaggio di colpire meno vivamente lo spirito del contribuente...

E' per scopi fiscali che molti uomini politici sono favorevoli ai monopoli „.

5. **Se l'assicurazione per sua natura debba essere organizzata dallo Stato.** — Infine, se ben si tenga conto dei principj più indiscussi della scienza delle finanze, si deve venire alla conclusione che infondata è l'analogia dell'assicurazione con altri beni pubblici, cui provvede lo Stato e che l'industria dell'assicurazione non soddisfa affatto tutte quelle condizioni che son richieste, perchè si possa ritenere più conveniente l'assunzione di essa da parte dello Stato. In primo luogo è evidente che il bisogno dell'assicurazione non è così generale, che lo Stato debba provvedervi direttamente per l'interesse pubblico. Anche al cittadino onesto e che mai ebbe od avrà a che fare coi tribunali, interessa che sia resa giustizia, ma poco invece interesserà a chi non è proprietario, che si crei un'assicurazione di Stato contro la grandine, o contro l'incendio, o contro la mortalità del bestiame.

E' assai facile risolvere la questione, accennando soltanto all'interesse pubblico; è lo stesso semplicismo di coloro che vorrebbero statizzare i trasporti marittimi, perchè lo sono già i trasporti terrestri (1).

Nè l'industria dell'assicurazione si può paragonare con quella della monetazione o delle poste, che giustamente furono rese servizi pubblici, in tutti gli Stati civili.

Essa non presenta un pericolo di frodi o di abusi, maggiore di quello che presentino tutte le altre industrie, nè i danni, che da tali abusi possono derivare, colpiscono la generalità dei cittadini; essi invece si riferiscono soltanto ai singoli contraenti assicurati. E neppure essa presenta quella connessione col demanio stradale o quella semplicità di funzionamento tecnico che sono propri del servizio postale; una tariffa unica, quale si applica nel servizio postale, sarebbe assurda nel caso dell'assicurazione.

Talora la difficoltà di misurare il costo del servizio reso distintamente per ciascuno dei contribuenti, fa sì che lo Stato applichi tariffe graduali o differenziali, in cui si determina il costo di dati gruppi di servizi o di certe unità di servizio. Invece, nel caso dell'assicurazione, è necessaria una tariffa proporzionale, in cui sia strettamente determinato il costo individuale del servizio in rapporto a quel dato rischio; l'assunzione di rischio dell'assicuratore deve corrispondere ad un dato premio, desunto dalle esperienze passate. L'estimazione del rischio che si corre dev'essere compiuta dalla libera volontà dell'assicurando e que-

(1) v. Lübstorlf, op. cit. pag. 7.

sti deve essere arbitro di giudicare, che premio gli convenga di pagare.

Però non è esatto, che l'industria dell'assicurazione esiga capitali così considerevoli, che difficilmente possa esplicarsi la libera concorrenza. Infatti si osserva che nuove società d'assicurazione poterono e possono sempre sorgere accanto a quelle già stabilite, e supplire a nuovi bisogni: o creando nuove specie d'assicurazione od estendendo la produzione degli affari, tra nuove classi di persone.

L'argomento preferito da tutti gli statizzatori non si può, nel nostro caso, far valere. Per le ferrovie si potrà sostenere che, se anche la libera concorrenza fosse possibile, essa sarebbe dannosa, perchè significherebbe soltanto uno sperpero di capitali ed una elevazione delle tariffe, dal momento che le società rivali creerebbero ferrovie parallele, pur di superarsi a vicenda.

Ma invece le assicurazioni possono rivolgersi a soddisfare molti e svariati bisogni della vita economica, e quindi il pericolo di una concorrenza rovinosa o di coalizioni a puro scopo di lucro non è maggiore nell'industria delle assicurazioni, che nelle altre industrie, e lo Stato può e deve limitarsi a prevenire questi pericoli, con una provvida legislazione.

L'ultimo argomento in favore della statizzazione è che la prevenzione e la repressione sono uffici a preferenza pubblici; quindi dovrebb'esserlo anche l'assicurazione, che con esse concorre ad alleviare le conseguenze degli eventi dannosi. Ma giustamente si oppose (1) che il pericolo è sociale e

(1) v. Salandra. L'assicurazione di Stato. Nuova Antologia. Roma 1887.

quindi spetta allo Stato prevenirlo, mentre invece il danno è individuale e quindi è necessario e sufficente, chel'individuo colle proprie forze lo sopporti. Se il danno fosse diffuso come il pericolo, l'assicurazione sarebbe impossibile. Nè è a credersi che l'assicurazione di Stato gioverebbe più dell'assicurazione privata a diffondere la prevenzione, perchè le compagnie d'assicurazione sono anch'esse interessate a che si applichino misure preventive. E mentre l'assicurazione privata riduce il premio, in base alle misure preventive adottate dall'assicurato, invece un'assicurazione obbligatoria di Stato, dovendo assumere rischi buoni e cattivi, non potrebbe certo applicare, con altrettanta facilità, tale riduzione.

È vero che il diffondersi ad opera dello Stato di misure preventive o di apparecchi tecnici repressivi (ad esempio, per estinguere l'incendio) va a vantaggio più dei non assicurati che degli assicurati, essendo chè il rischio dei primi è molto maggiore di quello dei secondi. E quindi la diffusione delle misure preventive allontana dall'assicurazione. Ma, come già dicemmo, la prevenzione non può supplire del tutto l'assicurazione; piuttosto esse si debbono completare a vicenda. Così anche le imprese assicuratrici sono direttamente interessate al diffondersi di misure preventive o repressive tra gli assicurati, perchè in tal modo diminuisce la probabilità, che l'evento si verifichi. L'influenza esercitata in questo senso dalle società d'assicurazione è manifesta, se si pensa, ad esempio, ai progressi della tecnica navale od alla vigilanza, che esse talora esercitano, per impedire gl' incendj mentre invece il danno indiretto, che le imprese d'assicurazione risentono per provvedimenti preventivi o repressivi di carattere generale, è molto

meno sensibile. Si pubblicano continuamente leggi o regolamenti sull'igiene, sull'edilizia, e si creano o si perfezionano nuovi servizi estintivi degl'incendj, senza che sorga la minima opposizione da parte delle imprese d'assicurazione; l'interesse privato si piega di fronte all'interesse generale. E dai rapporti ufficiali degli ispettori del lavoro (1) si rileva che, per la prevenzione degli infortunj, valgono molto di più le norme date dagli istituti assicuratori, che non tutti i regolamenti di prevenzione, emanati dal Ministero.

Non si può dunque asserire che, coll'assicurazione di Stato, la prevenzione sarebbe molto facilitata, mentre invece già attualmente prevenzione ed assicurazione si integrano a vicenda. Così, ad esempio, lo Stato cura la costruzione di sottopassaggi nelle stazioni, in cui il movimento dei treni è più intenso allo scopo di prevenire del tutto il pericolo di infortunj, specie investimenti. Ma non sempre tale sistema è possibile e conveniente, e non sempre gli infortunj si possono completamente evitare.

E la stessa amministrazione ferroviaria di Stato riconobbe l'opportunità di un'assicurazione contro gl'infortunj ferroviari, come un ottimo mezzo per supplire o perfezionare il metodo preventivo (2).

---

(1) Roma, Officina Poligrafica, 1909.

(2) V. atti della Camera 9 dicembre 1908. Discorso del ministro Bertolini.

Sezione II.

L'assicurazione pubblica.

1. **Rapporti coll'assicurazione sociale e coll'assicurazione privata.** — Una statizzazione dell'assicurazione, così come la propugnò il socialismo di Stato, sembra dunque economicamente e socialmente dannosa; è invece preferibile, che lo Stato cerchi soltanto di esercitare l'assicurazione, sussidiariamente all'industria privata, in quei casi in cui essa riesce insufficente od inadeguata.

Vi sono persone in condizioni economiche tali da non poter versare il contributo, che sarebbe necessario per provvedere ai loro bisogni futuri e per le quali il bisogno medesimo si verifica con molta frequenza; orbene, è lo Stato che deve fornire loro quella quota parte di premio, che è necessaria per raggiungere lo scopo, in certi casi, anche obbligando a contribuirvi altre persone, pure interessate all'assicurazione. Se lo Stato moderno non ha soltanto fini giuridici e patrimoniali, ma anche fini sociali, è necessario e giusto che le assicurazioni, rivolte a migliorare le classi più misere della nazione, formino parte integrante del programma di un governo. Avremo poi occasione di discutere i vari sistemi, che lo Stato può adottare nell'esercitare le assicurazioni sociali; per ora ci basta notare, che lo Stato moderno non si deve assumere l'assicurazione soltanto per diminuire gli oneri della pubblica beneficenza, ma anche e più, per un alto ideale di solidarietà umana, per attenuare le disuguaglianze sociali, per perseguire e rendere l'azione sua sem-

pre più efficace ed umana. Esempi di queste assicurazioni, rivolte a migliorare la condizione economica delle classi inferiori della popolazione, sono l'assicurazione degli infortunj. o per l'invalidità, per la vecchiaja o per le malattie, che sono già, in molti paesi, esercitate dallo Stato.

Queste assicurazioni formano il gruppo delle assicurazioni sociali, e per assicurazione sociale intendiamo col Bellom (1) " l'assicurazione applicata a tutti gli individui di un gruppo, e considerati come gruppo, e per i caratteri propri a questo gruppo. „ Per solito essa si applica alla classe operaja, ma come vedremo, non è esatto identificare l'assicurazione operaja con l'assicurazione sociale. Per ora ci basta notare che l'assicurazione sociale ha una sfera d'azione più ristretta dell'assicurazione pubblica, cioè dell'assicurazione in qualunque modo esercitata dallo Stato, perchè è chiaro che lo Stato può assumere l'esercizio dell'assicurazione non soltanto per fini sociali, ma anche per fini economici fiscali. In tal caso l'assicurazione è destinata a lutti i cittadini senza distinzione di fortuna o di ceto (ad esempio parecchi Stati tedeschi e numerosi cantoni svizzeri esercitano l'assicurazione contro l'incendio o contro la grandine, ecc.) (2).

Già abbiamo dimostrato come, in generale, l'assicurazione non si presta ad esser esercitata dallo Stato; però talora occorrerà tener conto se, nel caso

(1) v. op. cit. pag. 7.

(2) v. Alglave. « Les assurances contre l incendie par l'Etat ». Paris, Marescq, 1902. In Isvizzera già 13 Cantoni hanno stabilito l'assicurazione immobiliare obbligatoria contro l'incendio ed attualmente si discute un progetto di legge per la creazione di un'assicurazione mobiliare federale obligatoria.

specifico, si verificano quegli estremi che possono render conveniente tale assunzione. Quando, ad esempio, tutto un paese sia esposto in modo uniforme al rischio della grandine, di modo che il pericolo è generale e le società private trascurano di esercitare questo ramo d'assicurazione, allora può anche giustificarsi un'assicurazione pubblica contro la grandine.

Ad ogni modo certo è che l'assicurazione pubblica non può e non deve assorbire l'assicurazione privata; ambedue devono coesistere e fu giustamente osservato (1) che tale coesistenza è assai vantaggiosa per il progresso dell'assicurazione rettamente intesa. L'assicurazione privata può talora degenerare in speculazione, l'assicurazione pubblica può, essa pure, tralignare in beneficenza; invece la coesistenza dell'assicurazione privata e della pubblica può far sì che si conservi ed anzi si perfezioni il procedimento assicurativo vero e proprio, con tutti i vantaggi, che gli sono inerenti.

L'assicurazione privata tende ad internazionalizzarsi per sua propria natura; invece l'assicurazione pubblica non si estende al di là dei confini dello Stato (2) e non ammette la riassicurazione, dunque anche sotto questo punto di vista appare conveniente la coesistenza e l'indipendenza reciproca delle due forme di organizzazione.

Si comprende però che l'indipendenza, di cui si parla, si riferisce soltanto ai rapporti economici; lo Stato può sempre intervenire allo scopo di vi-

(1) v. Manes, op. cit. pag. 209.

(2) v. avanti le convenzioni con paesi esteri, soltanto per l'assicurazione sociale degli infortuni.

gilare lo sviluppo e l'andamento dell'industria assicuratrice privata e reprimere gli eventuali abusi.

2. **Vari sistemi di organizzazione dell'assicurazione pubblica.** L'assicurazione pubblica può essere facoltativa, sussidiata ed obbligatoria.

È facoltativa, quando lo Stato crea istituti di assicurazione in concorrenza con quelli privati e concede a tutte le persone, poste in determinate condizioni, il diritto di assicurarsi.

È sussidiata, quando lo Stato promuove la creazione di un istituto d'assicurazione, sempre in concorrenza con società private, ma circondandolo di speciali privilegi.

E' obbligatoria, quando lo Stato impone a tutti gli esposti al rischio l'obbligo di assicurarsi, sia esclusivamente presso l' istituto da esso creato, sia in concorrenza colle imprese private esistenti. Può darsi infine che lo Stato assuma l'esercizio di un ramo d'assicurazione in modo esclusivo, creandone un monopolio, ma senza imporre agli esposti al rischio l'obbligo dell'assicurazione.

Riguardo al modo di gestione, lo Stato può assumere l'esercizio dell'assicurazione direttamente, oppure per mezzo di un istituto autonomo.

Il sistema di gestione diretta sembra in generale preferibile.

Una volta che le statistiche dei rischi siano ben costruite, non vi è il pericolo che i risultati finanziari dell'impresa variino molto da un anno all'altro e che da queste variazioni sia compromesso il bilancio dello Stato. E' vero che colla gestione delegata l'ente assicuratore può avere tutta l'iniziativa, la libertà e l'elasticità che sono necessarie pel buon andamento di un'impresa industriale, ma l'esperienza dimostra, che queste aziende semi pubbliche non hanno dato mai buoni frutti. La

sorveglianza ed il controllo, che lo Stato si riserva, le norme restrittive, le modalità, i freni, cui tali aziende devono sottostare, fanno si ch'esse presentino spesso tutti i difetti di un'organizzazione burocratica di Stato, senza averne i pregi. Tanto più che non mancano esempi di uffici pubblici di assicurazione che, per accrescere il numero degli assicurati, ricorrono agli stessi mezzi dell'assicurazione privata (ad esempio, lo Stato della Nuova Zelanda ha creato numerosi agenti, per indurre il pubblico ad assicurarsi). Ma questo stesso fatto che non si tratta di un'industria passiva che attenda i clienti, fa dubitare della convenienza dell'assicurazione pubblica.

3. **L'assicurazione obbligatoria.** — Ma la questione essenziale, che si deve risolvere, riguarda la scelta tra l'assicurazione obbligatoria e quella volontaria.

Se si riflette, che uno dei vantaggi essenziali dell'assicurazione è il diffondersi del sentimento d'indipendenza e di fierezza, e si ricorda che l'estimazione del rischio deve esser lasciata al giudizio del singolo individuo, il sistema dell'assicurazione libera sembra, a prima vista, il sistema migliore. Di regola gli uomini sono insofferenti di qualsiasi vincolo ed essi saranno disposti a considerare il " dovere d'assicurazione „ come un nuovo gravame, una nuova imposta. E' probabile quindi che manchi ogni cooperazione da parte degli assicurati al buon andamento dell'impresa; l'assicurato, senza sua volontà sara più facilmente tratto all'incuria, all'inerzia, alla frode. Già il De Courcy scriveva nel 1862 che, se lo Stato stabilisse le assicurazioni obbligatorie, egli confischerebbe una delle più nobili prerogative dell'uomo; egli sopprimerebbe la libertà, il merito e la dignità della previ-

denza. Un atto di previdenza non può essere che un atto di libertà (1).

Ma d'altra parte si osserva che, se anche il pubblico non è fin da principio convinto del vantaggio dell'assicurazione e si manifesta refrattario ed ostile al nuovo istituto, pure è socialmente necessario, che il rischio di queste persone sia coperto dall'assicurazione. Soltanto coll'assicurazione obbligatoria si può contare su un largo numero di assicurati ed ottenere che i rischi più gravi e più bisognosi dell'assicurazione siano coperti. Ed anche se, coprendo i rischi più gravi, si viene ad eliminare il vantaggio del minor costo derivante dal grande numero di assicurati, certo è che in tal modo si può raggiungere il fine sociale od economico fiscale, che lo Stato ebbe di mira, nell'assumere l'assicurazione.

Ma è necessario che anche nell'assicurazione obbligatoria vi sia una certa graduazione di rischi, perchè il livellare completamente i più deboli ed i più forti, fa si che il massimo vantaggio dell'assicurazione sia goduto dai più deboli. Ed allora l'assicurazione invece di stimolare ad una maggior attività, diminuisce l'operosità degli assicurati.

Nei paesi tedeschi il vincolo obbligatorio fu preferito fin da principio, invece nei paesi latini l'assicurazione libera ebbe migliore accoglienza; il confronto tra i risultati dei due sistemi riuscì sfavorevole per quello latino (2). Però tutti s'ac-

---

(1) v. anche Osterrieder. *Monopol oder Konkurrenz?* Monaco, Beck, 1906. Il monopolio dell'assicurazione, da parte dello Stato, fu già oggetto di numerose discussioni alla Camera anche in Italia; recentemente esso fu richiesto dall'on. Abbiate (seduta 12 maggio 1910) v. *Bollettino dell'Assicurazione* 1910, num. 16.

(2) v. av. il § dell'*Assicurazione sociale.*

cordano nel dichiarare che l'assicurazione obbligatoria è necessaria soltanto là dove l'assicurazione libera non è conveniente o possibile; tutti convengono che la previdenza spontanea ha maggior efficacia morale di quella forzata e che l'assicurazione obbligatoria difficilmente può individualizzarsi secondo i singoli bisogni. A ragione si osservò (1) che l'obbligo dell'assicurazione si deve limitare per coloro che economicamente sono dipendenti, cioè per i salariati e per gl'impiegati che hanno uno stipendio appena sufficente ai bisogni presenti, ma invece nel caso che l'individuo si trovi in condizioni d'indipendenza economica, basta che lo Stato faciliti l'assicurazione volontaria, e non è più necessaria nè desiderabile, l'obbligazione legale di diritto pubblico.

4. **Criterio di distinzione tra l'assicurazione pubblica e quella privata.** — Secondo alcuni autori, l'assicurazione si deve ritenere pubblica soltanto quando essa è obbligatoria e di diritto pubblico, e quindi il criterio discretivo tra l'assicurazione privata e quella pubblica sarebbe desunto dalla circostanza, che in un caso l'assicurato ha un diritto privato e nell'altro un diritto pubblico.

Altri sostennero (2) che il criterio più sicuro è desunto dallo scopo; cioè, a seconda che nell'esercizio dell'assicurazione prevalgono criteri economico fiscali o politico-sociali, avremo un'assicurazione privata o pubblica. Un'impresa di assicurazione privata può esercitare un'assicurazione sociale (così molte imprese private esercitano, anche in Italia, l'assicurazione per gli infortuni sul

(1) v. Zacher. *Arbeiterversicherung.* Berlino 1903 ed Atti del Congresso di assicurazione sociale, Roma 1909.

(2) v. Mancs. op. cit.

lavoro) e d'altra parte l'esercizio, ad esempio dell'assicurazione contro i danni dell'incendio, da parte di enti pubblici. è molto simile all'esercizio delle imprese private. Perciò si conclude che non si deve tener alcun conto della forma d'intrapresa o della forma giuridica del rapporto. E' un errore definire l'assicurazione privata come l'insieme di quei rapporti d'assicurazione, il cui fondamento sta in un contratto con una società privata; piuttosto essa si dovrebbe definire come l'insieme di quei rapporti d'assicurazione, che mancano di una base sociale o politica (1).

Ma, seguendo tale teoria, non resterebbe più chiara la triplice distinzione dell'assicurazione in pubblica, sociale e privata. Già accennammo come all'assicurazione privata non si debba contrapporre l'assicurazione sociale, ma bensì l'assicurazione pubblica. È vero che, dal punto di vista puramente economico, un istituto di Stato per l'assicurazione contro l'incendio presenta molti caratteri analoghi ad un'impresa privata, ma certo dal punto di vista giuridico, vi sono differenze sensibilissime, che giustificano la distinzione in assicurazione pubblica o comunque esercitata dallo Stato, ed assicurazione privata, esercitata da imprese private. Dal momento che, anche le imprese private possono esercitare l'assicurazione sociale, meglio è ricorrere al criterio decisivo, sopra accennato, tra assicurazione privata e assicurazione pubblica; intenderemo cioè per assicurazione pubblica, quella in qualunque modo esercitata dallo Stato.

Rileviamo da ultimo, che spesso nell'assicura-

(1) v. anche Versicherungslexicon cit. pag. 938 e Bellom op. cit. pag. 9.

zione pubblica, e non soltanto in quella sociale, il fondo di assicurazione non si forma col solo concorso dei soli assicurati, ma anche mediante contributi dello Stato o di altre persone non assicurate. Questo carattere fece dubitare, se si potesse considerare l'assicurazione sociale o pubblica come una vera assicurazione, o non piuttosto, come una forma intermedia tra l'assicurazione e la beneficenza.

Ma giustamente si osservò, in contrario, che il funzionamento tecnico dell'assicurazione è uguale in entrambi i casi, sia nell'assicurazione privata che nella pubblica, e sempre si verifica l'unione di più persone e l'accumulazione di capitale, per provvedere ad un bisogno eventuale, che è la caratteristica essenziale dell'assicurazione.

Sezione III.

L'assicurazione privata.

1. **Cenni generali - Le società anonime.** — Esaminiamo ora, quali siano le principali forme di organizzazione dell'assicurazione privata. In ogni paese due sono le forme di organizzazione, maggiormente diffuse, che si contendono il primato nella lotta della libera concorrenza: le società anonime e le società mutue.

In contrapposizione alle società mutue, le prime sono denominate compagnie, similmente a quanto avviene per altre imprese commerciali; e spesso anche si dicono compagnie a premio fisso. Invece di tener conto della forma giuridica, che esse assumono, si tien conto del sistema di garanzia, adottato, di solito, da tali forme di imprese per

cui il rischio è completamente trasferito all'assicuratore, mediante pagamento di un contributo, precedentemente fissato.

Però questo sistema del premio fisso è anche adottato da società mutue; e quindi non è un carattere esclusivo delle società anonime.

La società anonima è la forma più comune, prescelta da coloro che vogliono fondare imprese di una certa importanza, e per le quali si richiede il concorso di rilevanti capitali. I capitalisti si possono trovare con facilità, potendo ognuno di essi obbligarsi anche per una piccola somma, senza esser tenuto oltre le azioni sottoscritte. Nel caso di imprese di assicurazione le azioni sono di solito vincolate, nominative e non possono cedersi colla semplice tradizione del titolo, ma soltanto mediante dichiarazione, da trascriversi nel libro dei soci, sottoscritta dal cedente e dal cessionario o dai loro mandatari. I sottoscrittori ed i successivi cessionarî sono responsabili dell'ammontare totale delle loro azioni, nonostante qualunque alienazione di esse (1).

Già abbiamo accennato, come spesso le azioni delle società maggiori siano di grosso taglio e non convengano alla media dei capitalisti; anche questa circostanza ha per risultato, che le azioni delle imprese d'assicurazione sono poco soggette a speculazioni di borsa e, per le difficoltà della cessione, esse vengono piuttosto acquistate in numero rilevante da pochi capitalisti. Perciò bastano poche persone per fondare una società anonima e la costituzione della società medesima risulta molto facilitata.

---

(1) v. art. 166-168 Cod. Comm.

L'emissione di azioni nominative è a sua volta conseguenza di una disposizione particolare che vige per le società d'assicurazioni. Mentre per le altre società è necessario, che del capitale sociale interamente sottoscritto siano stati versati almeno tre decimi in contanti presso la Cassa Depositi e prestiti o presso un istituto di emissione legalmente costituito, invece per le società, aventi per oggetto esclusivo della loro impresa le assicurazioni, è sufficente il versamento in danaro di un decimo del capitale sociale (1).

Gli altri nove decimi del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio sono dati in cambiali; da ciò si comprende la convenienza di emettere azioni nominative, anzichè al portatore.

Così abbiamo anche accennato ad un altro carattere particolare delle società anonime d'assicurazione, per cui il capitale sociale non è capitale d'esercizio, che debba essere investito per raggiungere lo scopo che i soci si propongono; esso è soltanto un fondo di riserva. Infatti, secondo i principi della tecnica attuariale, i premî riscossi dovrebbero essere sufficenti a far fronte ai rischi dell'impresa; dunque il capitale d'esercizio è rappresentato dal fondo dei premi, e giusta è l'asserzione (2), che anche la società capitalistica è un organo della mutualità, poichè è la cassa comune, dove si versano i premi, quella che paga i sinistri.

Soltanto quando l'evento incerto si verifica in misura superiore alla prevista, ed il fondo dei

---

(1) v. in altre leggi disposizioni consimili, ad esempio in Germania prima del Codice di Comm. era necessario un versamento del 20%, ora invece è del 25%. v. art. 131 Cod. Commercio ital.

(2) Chaufton. *Les assurances*, Paris 1884.

premi risulta insufficente per soddisfare le obbligazioni dell'impresa e tutte le altre riserve di sicurezza, cui già accennammo, sono pure esaurite, allora si ricorre al capitale sociale. Il capitale delle società anonime d'assicurazione corrisponde dunque ad uno dei fondi di riserva ordinarî delle altre imprese, ed è per questo, che la legge ritenne sufficente il versamento di un decimo. E siccome difficilmente gli amministratori della società richiederanno il versamento dei decimi restanti, così molti possono essere indotti a sottoscrivere azioni per nuove società d'assicurazione, anche senza offrire serie garanzie di poterle, al caso versare.

A questo inconveniente la legge nostra cerca di porre rimedio, dichiarando che le azioni non pagate per intero sono sempre nominative e sancendo la responsabilità dei sottoscrittori e dei cessionari.

Un'altra conferma che il capitale sociale d'una società d'assicurazione serve soltanto di garanzia, si può trovare nel fatto che, in alcuni paesi (1) la legge concede alle imprese di assicurazione il diritto di emettere nuove azioni, mediante pubblica sottoscrizione o con altri modi, al fine di aumentare il capitale sociale nominale, anche se il capitale non è ancora interamente versato. Certo però quando le cambiali sono sottoscritte da persone notoriamente solvibili, anche quella parte del capitale azionario che non fu ancora versata, viene a costituire una seria garanzia per gli assicurati.

Questo è un primo pregio delle società anonime;

(1) v. Manes, op. cit. pag. 75.

esse posseggono cioè, sin dall'inizio, un patrimonio, che serve alla sicurezza della società e garantisce gli assicurati, nel caso che l'impresa debba incontrare delle perdite nei primi anni d'esercizio, quando ancora le esperienze statistiche mancano o sono insufficienti, e le riserve sono anch'esse poco rilevanti.

Se tutto il capitale sottoscritto fosse versato, si avrebbe dunque un'inutile immobilizzazione di capitali ma, d'altra parte, può darsi che lo sviluppo della società sia tale da richiedere in seguito un capitale di garanzia più rilevante, di quello esistente al momento della costituzione della società; ad evitare il pericolo, che gli assicurati rimangano senza le garanzie necessarie, deve provvedere la legge.

Appunto perchè la responsabilità di ciascun socio è limitata alla propria azione od alla propria quota e la buona fede dei terzi ha bisogno di essere salvaguardata, così la società anonima è soggetta a disposizioni di legge particolari, tanto più se trattasi d'imprese d'assicurazioni. Di esse parleremo, trattando della politica delle assicurazioni.

La personalità giuridica delle società commerciali è ancora argomento di viva discussione, ma attualmente ci sembra prevalere l'opinione di coloro, che tale personalità vorrebbero riconoscere.

Ad ogni modo certo è che le Compagnie anonime d'assicurazione sono società commerciali, avendone di queste tutti i requisiti (esercizio di atti di commercio, costituzione di un fondo comune a scopo di lucro, ecc.) mentre, come vedremo, non si può certo affermare, con altrettanta certezza, che le mutue abbiano tale carattere.

Dobbiamo poi notare un altro carattere proprio di questa forma di organizzazione, cioè la distinzione netta tra impresa assicuratrice ed assicurato. Già dicemmo, che l'onere derivante dal bisogno patrimoniale è sempre, anche nel caso di società anonime, suddiviso tra il gruppo degli assicurati e che, dal punto di vista economico, tutte le società di assicurazione sono associazioni mutue. Però se il bisogno, cui si vuole provvedere, si verifica con una frequenza maggiore della prevista, l'onere necessario per far fronte a questo maggior bisogno, non è, nel caso della compagnia anonima, sopportato direttamente dagli assicurati. L'assicurato paga il premio fissato nella polizza ed egli ha diritto senz'altro al pagamento della somma promessa, nel caso che l'evento si verifichi. Abbiamo dunque la figura dell'assicuratore nettamente distinta da quella dell'assicurato; l'uno e l'altro hanno obblighi e diritti diversi, il primo si assume il rischio ed in compenso cerca un lucro, il secondo trasferisce il rischio, mediante il pagamento del premio ed acquista la sicurezza. Nel caso che il premio risulti in realtà insufficente a coprire il bisogno, l'assicuratore soltanto ne subisce le conseguenze. Ed inversamente, se il rischio si verifica con frequenza minore di quella prevista, è l'assicuratore soltanto, che ne ritrae gli utili. Diversamente, come vedremo, accade nelle mutue.

Le compagnie anonime, in compenso del rischio assunto, esigono un premio fisso; ma tale sistema però non è esclusivo di tale forma di organizzazione. Il sistema del premio lisso consiste nel far pagare agli assicurati, prima che il bisogno si verifichi, quel tanto che si ritiene necessario per i bisogni dell'impresa, garantendo in contraccambio l'integrale pagamento della somma promessa. Così

l'assicurato sa, fin dal momento del contratto, quale è l'entità della sua obbligazione, nè corre il rischio di dover pagare supplementi di premio negli anni, in cui i sinistri superino le previsioni. Tale sistema del premio fisso, caratteristico delle Compagnie anonime e da esse iniziato, costituisce uno dei loro pregi maggiori; scopo precipuo dell'assicurazione è togliere l'incertezza; quindi la forma di organizzazione che più si presta a liberare l'individuo dall'influenza del caso è, senza dubbio, la più conveniente.

Però già accennammo che tale sistema è attualmente esercitato anche da molte mutue e poi si osserva che i vantaggi di questo sistema sono eliminati da altri inconvenienti. Infatti si fa notare che, nelle società anonime, il premio risulta necessariamente più elevato che nelle altre forme di imprese, perchè l'addizionale che costituisce la differenza tra il premio di tariffa ed il premio puro, dev'esser tale da poter coprire non soltanto tutte le spese di gestione, ma anche realizzare un dividendo da distribuire agli azionisti. Ed è appunto sui dividendi delle compagnie anonime d'assicurazione, che si appuntano tutte le critiche degli oppositori di questa forma d'intrapresa.

Senza soffermarci alle osservazioni di coloro, i quali ritengono i dividendi degli azionisti delle società d'assicurazione, come in genere delle altre società anonime, un gratuito appannaggio, un arricchimento ingiusto che si deve eliminare, ricordiamo, col Leroy Beaulieu, che la maggior parte dei dividendi di queste imprese non deriva già dai benefici industriali, ma bensì dal patrimonio privato delle compagnie, accumulato per lunghi anni ed accresciuto con accorti investimenti.

Ma è, in realtà, conveniente e possibile caricare di molto i premî, per aumentare il dividendo degli azionisti? Prescindiamo pure dall'influenza benefica che, in genere, nel campo dell'assicurazione, come in tutto lo sviluppo delle altre industrie, reca la libera concorrenza. Ma devesi anzitutto rilevare che il capitale azionario compie una funzione di garanzia che, pur essendo, nei primi anni d'esercizio, di molta maggior utilità che negli anni seguenti, pure contribuisce allo sviluppo dell'impresa e quindi è giusto che esso riceva un profitto. Anche il capitale azionario, che non fu versato, quando sia sottoscritto da persone solvibili, va considerato come un attivo della società e quindi anch'esso serve alla sua solidità. E soltanto le compagnie mal dirette cercano di accantonare negli anni prosperi un largo fondo per liberare, al più presto possibile, il capitale non versato, senza tener conto della funzione, che esso esercita.

La parte del capitale versato va investita in modo da fruttare un certo interesse; ed il dividendo che gli azionisti ricevono è, in buona parte, formato da questo interesse. E quindi evidente, che i dividendi non sono del tutto a carico degli assicurati, e che non è affatto necessario caricare i premi puri di supplementi tali da poter, esclusivamente con essi, provvedere alla distribuzione dei dividendi medesimi.

Alla formazione del dividendo contribuiscono anche gl'interessi ottenuti dall'investimento delle riserve, formate dai premi precedentemente riscossi. Così pure se la società esercita più rami d'assicurazione, può ben darsi il caso che un ramo dia utili così rilevanti da poter distribuire il dividendo a tutti gli azionisti, senza bisogno di caricare il premio delle altre categorie di assicu-

rati (1). Infine un alto dividendo non può significare senz'altro una forte elevazione dei premi, anche perchè esso non è in diretto rapporto col capitale versato, che ha soltanto una funzione di garanzia. Infatti con un piccolo capitale versato, ma con una grande estensione d'affari, basterà un piccolo avanzo, per ottenere un largo profitto; se il capitale versato è un quarto dei premi incassati in un anno, basterà un avanzo uguale al 5 % dei premi, per dare un profitto del 20 % (2).

Ci basti ancora accennare, che l'organizzazione delle compagnie anonime d'assicurazione, per la facilità della loro costituzione, per lo spirito d'iniziativa, per la libertà d'azione che i loro amministratori godono, si presta ottimamente alla creazione di nuovi rami d'assicurazione.

2. **La società mutua.** — La seconda forma di organizzazione dell'assicurazione privata è data dalle società mutue. Più persone, esposte ad un medesimo rischio, si associano, obbligandosi di dividere tra di loro, mediante il versamento di quote determinate o da determinarsi, l'onere derivante dal bisogno patrimoniale, che per uno di essi potrebbe sorgere. Le mutue possono quindi adottare il sistema della quota fissa o della quota variabile.

Del primo sistema abbiamo già parlato; con quello della quota variabile, il socio non è obbligato soltanto al pagamento anticipato del premio (calcolato in base alla probabilità del verificarsi del bisogno), ma anche ad un ulteriore versamento, nel caso che i premi raccolti non siano sufficenti a far fronte alle obbligazioni della società, dopo il

(1) v. Dilloo, op. cit. pag. 36.
(2) v. Gobbi. *L'assicurazione*, op. cit. pag. 215.

verificarsi del rischio. I premi variano dunque in proporzione al numero ed alla gravità dei sinistri sopravvenuti nell'anno in corso. Qui la figura dell'assicuratore si confonde, dal punto di vista economico, con quella dell'assicurato, poichè sono gli assicurati medesimi che sopportano direttamente il rischio dell'impresa; invece, dal punto di vista giuridico, alle mutue venne attribuita la qualità di ente collettivo, distinto dalle persone dei soci.

Ma la società mutua può anche seguire un sistema diverso, detto dell'indennizzo variabile, riducendo, nel caso che i fondi siano insufficenti, la somma assicurata o l'indennizzo, proporzionatamente all'ammontare delle perdite subite.

Tanto in un modo come nell'altro, l'assicurato non si libera completamente dal rischio; secondo il Willett " egli muta soltanto il piccolo pericolo di una grande perdita in un grande pericolo di una piccola perdita „ (1).

Infine può anche darsi il caso che i premi pagati risultino superiori al fabbisogno; allora, siccome la società mutua non persegue scopi di lucro, l'eccedente deve venir diviso tra gli associati, oppure messo a riserva.. Ed appunto mettendo nei primi anni a riserva l'eccedente dei premi riscossi, o facendo appositamente pagare delle quote di ammissione o dei contributi al fondo di riserva, le società mutue possono costituirsi un capitale di garanzia cosi rilevante, da non sentire la mancanza del capitale di fondazione. È un pregio delle compagnie anonime quello di aver fin da principio un capitale di garanzia, ma quando le mutue si siano costituite, a poco a poco, nel modo anzidetto, un

(1) v. Willett, op. cit. pag. 30.

fondo di riserva corrispondente ai rischi assunti, e evidente che la gestione può presentare non solo uguali garanzie, ma anche maggior economia, non essendovi da distribuire alcun dividendo agli azionisti, e l'utile dovendosi invece ripartire, soltanto tra gli assicurati.

Ma la concorrenza delle società anonime fa sì che molte mutue, per evitare il pericolo di dover esigere versamenti supplementari dagli assicurati, non si limitino ad adottare il sistema di formare, coll'eccedente delle annate favorevoli, un fondo di riserva adeguato ai rischi, ma preferiscano ricorrere, almeno nei primi anni, al credito. Si emettono delle obbligazioni rimborsabili entro un dato termine, con diritto ad un interesse annuo determinato e così si possono colmare i disavanzi degli esercizi sfavorevoli offrendo, fin da principio, un fondo di garanzia agli assicurati.

Però, tanto in un caso come nell'altro, ci allontaniamo dalla forma mutua pura, nella quale l'onere derivante dal rischio è ripartito, alla fine di un dato periodo, tra gli associati, dopochè il rischio si è verificato, in cui, cioè, i premi sono rigorosamente proporzionati ai sinistri ed alle spese di amministrazione. Le mutue tendono ad avvicinarsi alle imprese anonime; come, d'altra parte, queste reciprocamente acquistano molti caratteri delle società mutue, formando così delle società con un organizzazione intermedia, che fu giustamente detta mista (1). Però tra le anonime e le mutue vi è un'altra sostanziale differenza.

Le compagnie anonime possono applicare ai nuovi assicurati nuove tariffe, oppure adottare per

(1) v. Manes, op. cit. pag. 80.

essi nuovi metodi, magari più rispondenti alla tecnica attuariale, e lo possono fare, senz'essere obbligate a trattare ugualmente coloro, che eran già assicurati prima. Non si può dire altrettanto per le mutue che, per loro natura, devono trattare tutti gli associati alla stessa stregua e quindi non possono adottare nuovi sistemi per gli assicurati nuovi, senza adottarli contemporaneamente anche per quelli vecchi.

Questo principio dell'uguaglianza di trattamento di tutti i soci costituisce un difetto e, nello stesso tempo, un pregio di tale forma di organizzazione (1).

Un difetto, perchè la mutua è meno disposta ad applicare nuovi perfezionamenti tecnici o tariffe più convenienti in favore dei nuovi assicurati, essendochè ogni mutamento è per essa di una portata finanziaria maggiore che presso le società per azioni, dovendosi anche applicare agli assicurati precedenti. Un pregio, perchè il fatto stesso che ogni innovazione deve essere ben ponderata, prima di essere adottata, può talora allontanare la società da speculazioni rischiose, che andrebbero a danno degli assicurati.

Infine, un altro carattere delle società mutue, è che gli associati, per la loro duplice veste di assicurati ed assicuratori, partecipano direttamente all'amministrazione dell'azienda.

È vero però che nelle grandi società, estese su un vasto territorio, questa partecipazione è di fatto molto limitata perchè, essendo necessaria una grande unità d'indirizzo e conformità di criteri, per svolgere il programma d'azione della società, le cariche sociali più importanti non si possono mutare

(1) v. Dilloo, op. cit. pag. 40.

ad ogni fine d'anno e quindi sono assai spesso tenute dalle stesse persone. Infatti in qualche società il direttore è nominato a vita. Inoltre il fatto che la società è estesa su un vasto territorio, esclude di per sè la possibilità, che tutti i soci possano prender parte all'amministrazione.

Ma anche se in realtà l'assicurato presso una mutua ignora il reale andamento della società, pure il suo diritto di controllo è certo molto più ampio, che quello dell'assicurato presso un'anonima. Nella società anonima abbiamo un intermediario che, per lucro, si assume tutto il rischio degli assicurati; nel caso della mutua invece non vi dev'essere, almeno teoricamente, alcuna diversità di interessi tra chi dirige l'azienda e la massa dei soci; lo scopo dev'essere unico: quello di provvedere al bisogno eventuale col minor costo possibile.

Però, nei primi anni d'esercizio, può darsi che coloro che hanno investito i loro capitali per costituire la società e fornirle lin da principio un fondo di garanzia (siano essi soci o no), esercitino una certa influenza sull'andamento dell'impresa, non dissimile da quella esercitata dagli azionisti di un'anonima, e volta specialmente ad ottenere anzitutto il rimborso del capitale investito. E le funzioni amministrative ben raramente sono gratuite, onde non si può affermare, a priori, che le spese di gestione sono minori nelle mutue, che nelle società per azioni.

Il progetto di legge del '905 all'art. 34 disponeva appunto:

" E vietato alle associazioni di mutua assicurazione ed alle società cooperative: *1*) di distribuire al capitale od al fondo di garanzia o d'impianto, tra interessi e dividendo più del 5 % in ciascun anno; 2) di assegnare qualsiasi lucro ai

promotori; 3) di affidare ad amministratori, direttori od altri un mandato maggiore di tre anni; 4) di assegnare per disposizione dello statuto o dell'atto costitutivo una quota degli incassi ad amministratori, a direttori o ad altri „. Dubitiamo però se tale articolo, divenendo legge, potrebbe essere utilmente applicato.

3. **Le società di mutuo soccorso.** — Merita un cenno particolare, tra le associazioni mutue di assicurazione, la categoria formata dalle società di mutuo soccorso. Il Gobbi (1) nota che " il considerare come imprese di assicurazioni le società di mutuo soccorso, incontrerà qualche ripugnanza in coloro, che sono abituati a pensare alle prime, come a potenti istituti finanziari ed alle seconde, come ad umili istituzioni benefiche „. Ma giustamente egli fa osservare che la " diversa importanza finanziaria non si può assumere come un criterio di classificazione, perchè non mancano le grandi società di mutuo soccorso, nè le minuscole società d'assicurazione „.

Si noti però che le società di mutuo soccorso possono esercitare anche delle funzioni di educazione o di tutela professionale (ad esempio istituzione di cooperative di consumo); noi invece parliamo qui delle società di mutuo soccorso, soltanto in quanto esercitano funzioni assicurative. L'organizzazione delle società di mutuo soccorso differisce da quella delle altre società mutue di assicurazione soltanto nel non esser soggette allo stesso controllo, da parte dello Stato, riguardo al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di una parte dei premi riscossi per le assicurazioni sulla

(1) v. *Le società di mutuo soccorso*, pag. 5.

vita e poi riguardo alla pubblicazione del bilancio.

L'elemento assicurativo non ci si presenta però sempre puro, perchè, come nota il Gobbi, in questa specie di organizzazione è facile che all'assicurazione si aggiungano spesso altre fuzioni accessorie; oppure il procedimento assicurativo è talora manchevole, nel senso che invece di assegnare ai soci indennità garantite si danno semplici sussidi, o nel senso, che i mezzi per pagare gli indennizzi non sono forniti soltanto dagli esposti al rischio, ma anche da altre persone, ispirate da un sentimento filantropico. Salvo poche eccezioni, queste società non offrono quelle garanzie di un retto funzionamento tecnico, che sono offerte da altre forme di imprese; per cui è necessario che lo Stato vieti loro l'esercizio di quelle operazioni di assicurazione, che più si prestano ad abusi ed inganni, o quanto meno, eserciti su di esse un'assidua sorveglianza.

4. **Le società cooperative - Rapporti tra le società anonime e quelle mutue.** — Secondo la maggioranza degli scrittori, l'associazione di mutua assicurazione può anche costituirsi in forma di cooperativa. In tal caso si ha, fin da principio, un capitale di fondazione che serve di garanzia agli assicurati, e la società può godere di tutti i favori fiscali, che godono le imprese cooperative. D'altra parte dobbiamo anche notare, che vi sono società anonime cooperative le quali sono soggette alle stesse norme delle società anonime, ma dividono gli utili tra gli azionisti e gli assicurati tenendo conto, per gli uni, dell'interesse sul capitale versato, per gli altri dei premi pagati da ciascuno di essi, nel corso dell'esercizio. A differenza delle compagnie anonime, le loro azioni sono generalmente di un piccolo valore nominale,

allo scopo di facilitare l'aumento del numero dei soci.

Ed infine la cooperativa può esercitare, nello stesso tempo, affari a premio fisso e di assicurazione mutua, mentre nella mutua tale possibilità è esclusa, la qualità di socio e di assicurato dovendo coincidere.

La cooperativa è dunque una forma intermedia tra l'anonima e la mutua e veramente essa rappresenta bene l'attuale momento storico dell'organizzazione dell'assicurazione privata, in cui le due forme principali dell'anonima e della mutua tendono ad avvicinarsi a vicenda.

Alcuni dicono trattarsi di un tralignamento dalle forme pure della mutualità o delle imprese di speculazione, dovuto alla viva concorrenza, che sempre si è dibattuta tra queste due forme di imprese e sostengono che la separazione di esse era consona alle diversità dei bisogni degli assicurandi.

Ma, per quanto sia vero che, dal punto di vista economico, in ambedue le forme d'impresa si verifica la mutualità ed in tutti due i casi abbiamo un'accumulazione di capitali, per riparare ad un bisogno eventuale, è da ritenersi, che le differenze sostanziali tra le imprese di speculazione e le società mutue resteranno immutate, nonostante il crescente sviluppo di numerose imprese, dette miste. Nel caso della società mutua l'accumulazione di capitale è fatta dai soli assicurati, i quali si dividono gli utili, ma sono anche eventualmente partecipi delle perdite dell'impresa: invece, nel caso della società anonima, l'accumulazione di capitale è compiuta non soltanto dagli assicurati, ma anche dagli azionisti e questi soli si dividono gli utili o partecipano alla perdita.

Anche in quelle società, che si dicono miste, è

facile rilevare che, in un caso prevale l'elemento della speculazione capitalistica, in un altro quello della cooperazione, senza che mai essi si possano perfettamente integrare a vicenda.

Noi assistiamo soltanto ad uno scambio reciproco di metodi e di sistemi, tra le mutue e le società per azioni. Certo che se una forma d'impresa imitasse soltanto i metodi meno sani e meno corretti dell'altra, vi sarebbe quel pericolo di tralignamento, al quale più sopra accennavamo.

Ma, ad eliminare questo pericolo, provvede la libera concorrenza ed una savia legislazione.

La tendenza ad imitare i metodi meno disinteressati può sorgere soltanto nei casi in cui l'acquisto degli affari è particolarmente difficile. Così, ad esempio, nell'assicurazione contro la grandine, vediamo società per azioni che snaturano il sistema del premio fisso e dell'indennizzo integrale, riservandosi il diritto di modificare i premi ogni anno, oppure di lasciare senza risarcimento una percentuale del danno (franchigia).

In generale però la concorrenza ebbe un'influenza benefica, e vi sono molte società anonime che ammettono una partecipazione agli utili da parte degli assicurati, oppure concedono loro un certo controllo sull'andamento della società, facilitando l'acquisto di azioni sociali. E così pure vi sono società mutue che funzionano a premio fisso, o si costituiscono con un capitale di fondazione, oppure ammettono degli assicurati non soci. Però, secondo la legge italiana, questa terza ipotesi non si può verificare, perchè le qualità di socio e di assicurato devono coincidere (1).

---

(1) v. art. 239 Cod. Comm.

Riguardo alla partecipazione agli utili accordata dalle società anonime, ricordiamo col Gobbi (1), che tale sistema « non attenua il carattere di speculazione dell'impresa ». Infatti gli assicurati non partecipano, di regola, agli utili derivanti dal fatto che il saggio d'interesse, in realtà verificatosi, superò quello previsto, perchè questa differenza si riferisce a tutto l'andamento dell'azienda e nel bilancio sarà riportata soltanto nel conto generale dei profitti e perdite, al quale gli assicurati restan del tutto estranei. Se gli assicurati partecipassero a questi utili sarebbero azionisti; essi invece non hanno cercato, assicurandosi, di fare un buon investimento di capitali, ma soltanto di riparare ad un bisogno patrimoniale incerto (2). Dunque, colla partecipazione agli utili, gli assicurati vengono ad essere rimborsati soltanto di quella parte del premio pagato, che era superiore al valore del rischio corso dall'impresa, ma non per questo essi si possono parificare agli associati della mutua (3).

Infine notiamo che vi sono rami di assicurazione che più si prestano ad una estensione territoriale delle operazioni dell'impresa; è chiaro che la società, organizzata a forma mutua, è meno adatta ad esercitare questi rami.

La cooperazione non può esplicarsi con efficacia che tra una cerchia limitata di persone, tutti dovendo essere trattati alla stessa stregua: così, difficilmente una mutua farà operazioni per persone appartenenti a diverse classi sociali, ma possibil-

(1) v. op. cit. pag. 210.
(2) v. Richard e Petit, pag. 191, op. cit.
(3) v. av. maggiori dettagli sulla partecipazione agli utili nel § dell'assicurazione sulla vita.

mente estenderà la sua produzione su una cerchia di persone della stessa gradazione sociale, allo scopo di ottenere maggior coesione morale e maggior omogeneità di rischi. E difficilmente potrà estendersi con successo al di là dei confini di una nazione perchè, quanto più si estende, tanto più si affievolisce il sentimento di solidarietà, che regge l'impresa.

Invece nessuna difficoltà di questo genere può frapporsi al rapido estendersi di una compagnia anonima in diverse nazioni; ed è per questo che in tutti i rami, in cui una clientela internazionale è necessaria (come, ad esempio, nei trasporti), l'assicurazione è esercitata quasi esclusivamente da compagnie anonime. Invece per i rischi relativi alla mortalità del bestiame od alle malattie è preferibile l'organizzazione della mutua, che più si presta ad un controllo dei rischi assicurati e ad una repressione delle frodi.

5. **L'esercizio dell'assicurazione da parte del singolo imprenditore.** — Da quanto abbiamo esposto risulta che troppe difficoltà tecniche e finanziarie si frappongono alla costituzione di imprese individuali di assicurazioni, e la legislazione germanica (1) vieta senz'altro ai singoli imprenditori di esercitare la maggior parte delle operazioni di assicurazione. Soltanto l'assicurazione marittima è ancora esercitata, specie in Inghilterra e in Germania da imprese individuali (in Inghilterra dalla nota impresa del Lloyd) che, per la loro antica fama, per le garanzie speciali di cui sono circondate, possono ancora competere colle moderne compagnie anonime. Però si tratta d'eccezioni, re-

(1) v. Manes, op. cit. pag. 71, e legge del 1901.

siduo di periodi storici ormai trascorsi, in cui l'impresa individuale prevaleva su quella collettiva. Giustamente il Vivante afferma che l'impresa assicuratrice, come ente collettivo, è un elemento essenziale del contratto di assicurazione e che sia capace di produrre tutti gli effetti di un contratto d'assicurazione, quel solo contratto, il quale sia assunto da un'impresa assicuratrice, nel senso di ente collettivo. " A parte la questione, se questa soluzione sia più o meno conforme alla rigida interpretazione della legge italiana (1), certo essa corrisponde al bisogno di reprimere imprese di speculazione organizzate da persone insolvibili, ignare del funzionamento tecnico dell'assicurazione e rispecchia la tendenza di tutte le legislazioni straniere, di non ammettere, che le imprese collettive all'esercizio dell'assicurazione. „

6. **Le casse pensioni.** — L'esame delle varie forme di organizzazione dell'assicurazione privata non si potrebbe dire completo, se non accennassimo almeno ai principali caratteri, che differenziano l'organizzazione di un'impresa d'assicurazioni da quella di una cassa-pensioni.

Per pensione si deve intendere una rendita pagabile a scadenze periodiche, mediante versamenti anticipati, fatti allo scopo di provvedere ad un bisogno futuro derivante da morte, invalidità, vecchiaia od altri rischi, riguardanti la persona.

Le tre forme principali di casse-pensioni sono:

1) le pensioni obbligatorie, stabilite dallo Stato, in favore dei suoi impiegati. Veramente esse do-

(1) v. Vivante, *Il contratto di assicurazione*, Hoepli. Milano, 1885; Manfredi, *Del contratto di assicurazione* pag. 6, Vallardi, Milano, 1906.

vrebbero esser poste tra le forme di assicurazione pubblica: l'accenniamo qui, per comodità di trattazione. Lo Stato ritiene una parte dello stipendio dovuto agli impiegati; i premi, dunque, sono rappresentati dalle ritenute sugli stipendi, che vanno a formare un fondo per le pensioni; quindi si ha, per così dire, un'assicurazione tacita o latente. Caratteristica di questa forma di organizzazione è che le ritenute non corrispondono al rischio individuale, ma allo stipendio che il pensionando occupa nel proprio ufficio. Inoltre, mentre queste ritenute variano dal 2 al 3 % degli stipendi, invece le pensioni oltrepassano anche il 36 % degli stipendi medesimi. Quindi la pensione non si forma soltanto colle ritenute degli impiegati esposti al rischio, ma anche, e principalmente, col contributo dello Stato. Perciò lo Stato perde sempre nel dare le pensioni ai propri impiegati e viene a mancare quel carattere di alea, che è proprio del contratto di assicurazione.

In terzo luogo si osserva che, in alcuni casi, viene anche a mancare il concetto di premio, perchè, agli effetti della pensione, sono calcolati anche dei periodi di tempo, in cui il servizio non è retribuito (ad esempio il periodo di alunnato o quello di disponibilità, se imposto dall'amministrazione ecc.)

Poi quando l'impiegato, per qualsiasi motivo, si ritira dal suo ufficio prima di un dato tempo, egli non ha diritto al rimborso dei premi versati, perchè il diritto alla pensione si acquista di regola, sempre secondo la nostra legge (1), solo dopo quarant'anni di servizio, (o dopo venticinque anni, soltanto in caso di dispensa dal servizio, o di malattia, o per aver compiuto 65 anni di età).

(1) v. legge 1893 e legge 27 giugno 1909.

Il diritto alla pensione si acquista, qualunque sia il tempo per il quale si prestò servizio, solo nel caso in cui l'inabilità al servizio sia causata direttamente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato.

Infine lo Stato può sempre modificare i termini e l'ammontare della pensione; attualmente essa si commisura all'ammontare dello stipendio dell'ultimo quinquennio e, di regola, non può superare i $^4/_5$ dello stipendio od essere superiore ad 8000 lire.

Per tutte queste ragioni, giustamente si ritiene (1) che, invece di un'assicurazione, la pensione, quale è ordinata dalle nostre leggi, abbia piuttosto carattere di uno stipendio differito.

Ad ogni modo, dobbiamo rilevare la tendenza a mutare la base della pensione ed a fondare invece delle casse di previdenza, in cui la ritenuta sia in rapporto al contributo dello Stato e l'una e l'altro siano proporzionati alla pensione. Questa tendenza deriva dal fatto che il sistema delle pensioni, com'è attualmente organizzato, grava troppo sul bilancio dello Stato (nell'aprile 1909 vi erano in Italia 122.960 pensionati e le pensioni raggiungevano un importo di 89 milioni e mezzo); essa si manifestò anche in Italia, ad esempio, nella legge 6 marzo 1904 per gli impiegati comunali e provinciali. Infatti, tanto la ritenuta quanto il contributo dello Stato corrispondono, per questi impiegati, al 6 % dello stipendio, ma ancora non si può dire che siasi attuato un sistema di assicurazione.

Infine si noti che, per alcuni, il sistema più opportuno sarebbe quello di sopprimere la ritenuta e la pensione, dando agli impiegati la totalità dello stipendio, in modo che gli impiegati medesimi po-

(1) v. Brondi, *Corso di diritto amministrativo*, R. Università di Torino, 1909.

tessero assicurarsi direttamente presso l'impresa, in cui hanno maggior fiducia.

Come lo Stato, così altri enti od imprese private possono formare una cassa-pensioni per i loro impiegati obbligatoria o facoltativa, e direttamente da esse amministrata.

2) le pensioni stabilite da imprese private, in favore dei loro impiegati, ma amministrate da un'impresa di assicurazioni. In questo caso non abbiamo una cassa-pensioni autonoma, la cui amministrazione spetta alla direzione dell' azienda, ma invece il regolare funzionamento della cassa è garantito da un'impresa di assicurazione.

In questi casi la sicurezza degli impiegati è maggiore, perchè invece col sistema della cassa autonoma, dato che l'impresa fallisca « le attività della Cassa non potrebbero venir sottratte alla massa, nè gli iscritti avrebbero su di essa un diritto di privilegio, perchè nessuna legge lo dichiara » (1).

L' impresa assicuratrice stipula colla direzione dell'azienda il contratto relativo al singolo impiegato, ed in tal caso è più facile, che l'azienda conceda il rimborso, almeno in parte, dei versamenti effettuati se per qualche causa, l'impiegato, cessa dall'ufficio. Dunque la sola differenza notevole con un'organizzazione vera e propria d'assicurazione, è che l'impresa non tratta direttamente cogli assicurati, ma con un terzo intermediario, la direzione dell'azienda, che spesso contribuisce direttamente alla formazione del fondo di assicurazione.

3) Infine la denominazione di casse-pensioni può riferirsi ad imprese di ripartizione che, senza

(1) Gobbi, *Le società di Mutuo Soccorso*, op. cit., pag. 85.

attuare un vero procedimento assicurativo secondo le esigenze della tecnica attuariale, hanno soltanto per iscopo di raccogliere piccoli contributi di danaro, garantendo in contraccambio una determinata somma, proporzionata alla durata od agli eventi della vita dei soci iscritti (1).

Questa somma può consistere in un capitale od in una rendita; si intende che il socio deve pagare il suo contributo per un determinato periodo di tempo, prima di aver diritto alla pensione. I contributi dei soci sono messi a frutto e, coll'interesse dei fondi accumulati, gli iscritti possono ottenere, al verificarsi dell'evento, una somma maggiore del totale dei premi pagati. Si comprende però che la possono ottenere, soltanto a condizione che il numero degli iscritti vada aumentando negli anni seguenti; ma, tanto è facile che una nuova società trovi aderenti, suggestionandoli col miraggio di una lauta pensione assai superiore al contributo pagato, altrettanto difficile è che essa si possa estendere, al di là di una determinata cerchia di persone.

La posizione degli ultimi soci, sopraggiunti quando la società ha già una larga clientela e trova maggiori difficoltà ad estendere i suoi affari, è quindi assai più precaria di quella dei primi soci; la conseguenza è che, ad un dato punto, la società si vede costretta a ridurre l'ammontare della pensioni od a svolgere la propria attività tra classi di persone, alle quali prima non si era rivolta.

Il difetto maggiore di questa organizzazione dipende dal non commisurare il contributo al rischio

(1) v. art. 1 legge 26 gennaio 1902.

di morte del singolo pensionando. Però tutto induce a credere, che presto anche queste forme di imprese adotteranno un vero ordinamento assicurativo (1).

Sezione IV.

Federazioni di imprese e leghe di assicurati.

1. **Come sorgono i sindacati industriali.** — Interessi comuni da tutelare fanno sì, che spesso gli imprenditori di una stessa industria si uniscano insieme, allo scopo di esercitare un'azione collettiva più efficace, di quella che il singolo industriale potrebbe svolgere. È anzi uno dei caratteri precipui della moderna vita economica, il formarsi di leghe industriali che, pur acquistando denominazioni diverse secondo i diversi paesi, perseguono tutte fini analoghi, se non identici. Negli Stati Uniti, dove le coalizioni industriali ebbero la loro prima origine, abbiamo i " trusts „ ed i " kartells „, in Inghilterra le " Combinations „ od " Amalgamations „, in Germania i Ringe ed i Verbande, in Francia ed in Italia i sindacati o federazioni.

Orbene, anche le imprese di assicurazione sentirono ben presto la necessità di unirsi in federazioni, allo scopo di migliorare ed accrescere i reciproci rapporti, che fra di esse naturalmente si eran venuti formando. Giustamente, dice il Manes (2), che, come l'assicurazione raggiunge, dal punto di

(1) v. Gobbi, *Le società di Mutuo Soccorso*, op. cit. pag. 252 e v. la discussione alla Camera il 20 maggio 1910 a proposito della Cassa Pensioni di Torino.

(2) v. op. cit. pag. 82.

vista tecnico, la sua maggior perfezione a mezzo della riassicurazione, così, dal punto di vista dell'organizzazione, essa trova completamento e corona nel comune accordo tra le varie imprese d'assicurazione. Le prime coalizioni di assicuratori rimontano alla prima metà del secolo passato, ma soltanto negli ultimi decenni si sono rapidamente diffuse, cosicchè si può dire, che in tutti i rami di quest'industria si sono formati sindacati di imprese assicuratrici.

In Italia ancora l'industria autonoma è la regola e l'industria federata è un'eccezione, ma ben diversamente accade negli altri paesi, in cui l'assicurazione è più diffusa ed il bisogno di un'intesa tra le varie imprese si è fatto maggiormente sentire.

La necessità di porre un freno ad una smodata concorrenza, avente per risultato tariffe rovinose; l'opportunità di un'azione collettiva di fronte allo Stato, allo scopo di ottenere una legislazione conforme ai propri interessi, od anche soltanto la convenienza di comunicarsi i risultati delle proprie esperienze, onde ottenere una maggiore uniformità d'indirizzo, furono le cause principali e dirette del moderno movimento federativo (1).

2. **Caratteri speciali dei sindacati delle imprese assicuratrici.** — Tra le federazioni delle imprese assicuratrici e le altre coalizioni, quali si verificano nel campo della produzione o della circolazione, vi sono certamente parecchie differenze.

Nel caso di una federazione fra imprese di assicurazione, la singola impresa non perde la sua indipendenza, obbligandosi, come si verifica nella

(1) Un interessante studio di H. Dean su questo argomento si pubblicò nell'*American Underwriter* di New-York, marzo 1910.

maggior parte dei " trusts „ a cedere la propria produzione all'ente accentratore, in cambio di un determinato numero di azioni del " trust „ medesimo e partecipando al reddito totale, proporzionatamente al numero delle azioni ricevute. E neppure si obbliga a limitare la propria attività, allo scopo di tener alto il prezzo dell'assicurazione. Nel caso dell'assicurazione manca infatti la condizione essenziale, necessaria al formarsi di una coalizione, che sia rivolta soltanto allo sfruttamento dei consumatori, con prezzi di monopolio. Infatti la merce « assicurazione » è illimitatamente aumentabile, e quindi è sempre possibile la creazione di un'impresa rivale, estranea alla coalizione.

In secondo luogo i sindacati d'assicurazione possono stabilire delle tariffe obbligatorie per le singole imprese, soltanto riguardo alle condizioni generali d'assicnrazione, ma non possono fissare i premi, a priori, come si farebbe per i prezzi di qualunque altro prodotto. Infatti, per il retto funzionamento tecnico dell'assicurazione, è necessario, nel calcolo del premio, tener esatto conto del rischio particolare, che ogni individuo vuole trasferire all'impresa.

Se le coalizioni mirassero a questo scopo, verrebbe meno l'individualizzazione dell'assicurazione, cioè l'adattamento dell'assicurazione ai singoli bisogni dell'individuo, che è uno dei maggiori vantaggi dell'industria privata.

Infine i sindacati d'assicurazione non presentano i pericoli delle altre coalizioni industriali, perchè, data l'importanza della funzione dell'assicurazione, lo Stato non solo si è assunto, come vedremo, il compito di regolare l'andamento delle imprese d'assicurazioni con leggi speciali, ma creò anche, a salvaguardia degli assicurati, delle norme parti-

colari sul contratto d'assicurazione, bene spesso imperative ed inderogabili. Così l'espressione sindacato o coalizione male si presta a designare certe imprese federate d'assicurazione, il cui scopo non è affatto quello di resistere a forze nemiche o ritenute tali, perchè operanti con fini opposti a quelli della federazione (come sarebbero, ad esempio, le organizzazioni operaie per le altre industrie), ma è invece rivolto soltanto al maggior sviluppo e perfezionamento dell'assicurazione (1).

3. **Vari scopi delle imprese federate.** — Gli scopi, che i sindacati di assicurazione possono perseguire, si riferiscono a tutti i rami d'assicurazione od a un ramo speciale: sono cioè generali o speciali.

Tra i primi potremmo annoverare: 1. quello di comunicarsi reciprocamente dati statistici di qualsiasi natura, atti a migliorare il funzionamento tecnico dell'assicurazione, oppure statuti, bilanci od altri documenti.

Vi sono dei casi in cui sarebbe necessario l'accordo tra le varie società non solo per la pubblicazione dei risultati delle proprie esperienze, ma anche per la formazione di un'unica statistica dei rischi. Così, ad esempio, è evidente quanto gioverebbe ad una maggiore diffusione dell'assicurazione contro la grandine, un'intesa tra le varie società italiane sulle statistiche dei temporali.

Come riguardo alle statistiche, così riguardo alla contabilità le imprese di assicurazione sentirono il bisogno di un accordo ed a questo proposito si ebbero anche convenzioni internazionali (2).

---

(1) Anche il Dean, nell'articolo suaccennato, viene alle stesse conclusioni, fondandosi su altri argomenti.

(2) v. ad esempio quella di Lucerna del settembre 1909, promossa dall'ufficio tedesco imperiale di vigilanza sulle imprese private.

2. Un altro scopo del sindacato può essere la fondazione di un'impresa di riassicurazione, comune fra le industrie federate. Questo scopo corrisponde perfettamente al bisogno di coprire anche quei rischi che, per la loro gravità, non possono essere assunti da una sola compagnia; in tal modo il rischio vien diviso tra più imprese. Così, ad esempio, si verifica per le assicurazioni marittime, ed allo scopo di raggiungere meglio lo scopo si hanno anche federazioni internazionali; ne abbiamo un esempio nella " Unione Internazionale di Assicurazione dei trasporti „ fondata a Berlino nel 1874, e nel " Sindacato Italiano di Assicurazioni Marittime „ cui partecipano compagnie belghe, tedesche ed austriache. Ogni compagnia è obbligata solidalmente per le obbligazioni assunte da una delle imprese federate, e l'assicurato ha quindi maggiori garanzie, che non colla semplice riassicurazione.

3. Un altro scopo riguarda specialmente i rapporti dell'impresa cogli assicurati; le imprese federate si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni informazione, che possa giovare alla conoscenza dell'assicurato, ad esempio, riguardo alle assicurazioni precedenti già da lui contratte, od in genere si propongono una comune difesa contro gli inganni e le pretese degli assicurati. Così, ad esempio, una società d'assicurazioni contro il fuoco sarà tenuta ad informare la società richiedente, se vi è pericolo di dolo da parte dell'assicurando.

Oppure lo scopo ha una portata più larga e si tratta di stabilire delle condizioni generali d'assicurazione, che ogni impresa si obbliga di applicare, salvo il diritto di tenere il debito conto del caso particolare, e di stabilire adeguate condizioni speciali. Esempi di queste federazioni si hanno anche in Italia; così il " Comitato delle Assicurazioni Ma-

rittime „ di Genova, nel marzo 1883, pubblicò una polizza unica per tutta Italia, per l'assicurazione marittima delle merci; le imprese di assicurazione contro l'incendio fecero pure una polizza concordata unica e così pure avviene per gli infortuni industriali. Talora l'accordo si riferisce soltanto ai rischi di una data industria più pericolosa, ad esempio, per l'industria cotoniera.

4. Infine notiamo che varie società possono unirsi, anche soltanto per uno scopo scientifico, allo scopo di favorire le ricerche matematiche, economiche o giuridiche, atte a migliorare il funzionamento dell'assicurazione, e renderla più popolare tra le varie classi sociali. Così ricordiamo le società tedesche che, con mirabile concordia, formano parte integrante della Società di scienza dell'assicurazione di Berlino.

Soltanto in questo modo, il pubblico si può persuadere, che l'assicurazione non è un semplice affare od un operazione commerciale, ma è qualcosa di più e di diverso.

Tra gli scopi, che si riferiscono ad un ramo determinato d'assicurazione, notiamo quello che attualmente lega tra di loro le imprese tedesche di assicurazione sulla vita, cioè lo stabilire delle norme fisse per regolare i rapporti tra le varie imprese ed i medici, riguardo alla visita medica dei candidati all'assicurazione ed ai loro onorari ecc.

Oppure le compagnie si riuniscono insieme per sopportare i cosidetti « rischi rifiutati ». Vi sono persone che, per le loro precarie condizioni di salute, o per i pericoli della loro professione o per altri motivi, presentano un rischio maggiore del normale, per cui le imprese private rifiutano loro l'assicurazione, o la concedono soltanto mediante

il pagamento di premi più elevati o con condizioni più restrittive.

Allo scopo di non privare dell'assicurazione queste persone, che più ne avrebbero bisogno, le compagnie si possono accordare, nella formazione di un istituto, che si occupi soltanto di assumere i « rischi rifiutati » dalle singole imprese federate.

In tal modo si evita anche il danno, che questo candidato rifiutato potrebbe facilmente recare all'impresa, accusandola verso il pubblico di eccessivo rigore nell'accettazione dei rischi. E, nello stesso tempo, è più facile che l'istituto accentratore possa stabilire dei premi meno gravosi e delle condizioni più conformi ai bisogni particolari del candidato. Un esempio di tali federazioni si ha in Olanda.

Ma la federazione delle imprese di assicurazione sulla vita si mostrò particolarmente utile nella formazione delle tavole di mortalità; parecchie di esse poterono esser precise e sicure, soltanto per l'accordo esistente tra le varie imprese. Infatti una delle più note e delle più antiche tavole di mortalità, è quella delle 27 compagnie inglesi (IIm); in Italia, le varie imprese stanno attualmente raccogliendo i dati per una tavola di mortalità nazionale.

Spesso invece le compagnie d'assicurazione contro il fuoco usano unirsi in sindacati, soltanto per applicare più efficacemente dei sistemi preventivi; così, ad esempio, per esercitare una sorveglianza nei luoghi, in cui la tendenza agli incendi dolosi è più accentuata. Altre società invece si sono unite per regolare, con criteri uniformi, tutto quel che riguarda la liquidazione dei danni. È certamente uno dei vantaggi che, in generale, le federazioni di assicuratori possono portare, è quello di una

maggiore costanza e fissità nelle tariffe e di una maggior uniformità di metodi.

Infatti, quando più imprese sono federate e l'una conosce i dati sperimentali dell'altra, è come se una sola impresa operasse su larga scala: quindi la fissazione dei premi può farsi più accuratamente, cosicchè non sia necessario modificare spesso, se non ogni anno, le condizioni dell'assicurazione.

Da ultimo, ricordiamo come le società di mutuo soccorso abbiano anch' esse ritenuto opportuno organizzarsi in federazioni; così in Italia si creò nel 1900 la Federazione Italiana delle Società di Mutuo Soccorso, che comprende circa 800 società, e si propone di imprimere un indirizzo uniforme alla loro attività.

4. **Leghe di assicurati.** — Dato l'intenso spirito d'associazione, proprio dell'età moderna, non è a stupirsi, che anche gli assicurati si siano uniti insieme, in considerazione degli interessi comuni da difendere e da tutelare.

Esempi di associazioni di questo genere si hanno in Germania ed in Francia. Così a Lipsia dal 1900 si è costituito il "Deutscher Versicherten Verbänd.."; esso pubblica anche una rivista sociale. A Parigi vi è pure una lega di assicurati, che conta circa 2000 soci.

Talora esse hanno soltanto lo scopo di mettere in diretto rapporto l'assicuratore e l'assicurato, per risparmiare le spese degli intermediari ed ottenere una riduzione di premio per i soci. Oppure si limitano a dare informazioni e schiarimenti al socio sulle condizioni delle varie imprese, aiutandolo in caso di contestazioni. Ma più spesso assumono una posizione di aperto antagonismo colle imprese assicuratrici, agendo con indirizzi e per fini opposti

ai loro, chiedendo riduzioni di tariffe, partecipazione agli utili ecc. Finora però esse non hanno dato risultati positivi.

Sezione V.

Organizzazione amministrativa.

1. **Quali siano gli organi d'amministrazione.** — Dopo aver accennato al funzionamento tecnico ed all'organizzazione finanziaria dell'impresa, dobbiamo vedere quali siano gli organi di amministrazione, per mezzo dei quali si concreta il fine propostosi dall'impresa medesima.

Sia che si tratti di compagnia anonima o di società mutua, gli organi principali della società sono l'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione, il direttore generale, i sindaci e gli agenti.

Questi ultimi, esplicando la loro attività essenzialmente nell'acquisto degli affari, esercitano una funzione propriamente estranea all'organismo interno della società, per cui le agenzie non potrebbero dirsi veri e propri organi d'amministrazione. Ma però di fatto esse hanno funzioni di amministrazione, quali, ad esempio, il controllo e la verifica dei rischi degli assicurati, la riscossione dei premi, oppure il regolare i rapporti che corrono tra il pubblico e la direzione, ecc.

2. **L'assemblea generale.** — 1) L'assemblea generale è composta dai soci: nelle compagnie anonime, soci sono gli azionisti, i quali possono essere o no assicurati; nelle mutue, soci sono gli assicurati, poichè, come già accennammo, in questo caso

le due qualità di socio e di assicurato debbono coincidere.

Ne deriva che, nelle compagnie anonime, gli assicurati non soci non possono partecipare all'assemblea generale; di fronte all'impresa essi non sono che creditori, per quanto da alcuni (1) si propugni che agli assicurati si conceda, anche nelle compagnie anonime, almeno una rappresentanza.

Nelle mutue molto estese, in cui il numero degli assicurati è rilevante, è conveniente, invece, di convocare un'assemblea generale dei soci, di convocarne soltanto i delegati. La legge 7 luglio 1907 sulle imprese di ripartizione o tontinarie esplicitamente sanziona questa procedura, in quanto concede (articolo 8) che nelle società operanti in tutto il regno od in più provincie del regno, ed aventi un numero di soci non inferiore a 4000, le assemblee generali possano esser costituite da delegati, nominati dai soci stessi per elezione. Si divide il territorio, in cui opera la società, in tante circoscrizioni ed i soci di ciascuna zona eleggono i loro delegati.

Generalmente le assemblee sono convocate dagli amministratori, nella forma che la legge o gli statuti stabiliscono. All'assemblea generale spetta (2) il discutere, approvare o modificare il bilancio dopo aver preso notizia dei rapporti del consiglio d'amministrazione e dei sindaci; surrogare gli amministratori, che escono d'ufficio, nominare i sindaci, determinare la retribuzione degli amministratori e dei sindaci, se non è già stabilita nell'atto di costitutivo; deliberare sulla riduzione o la reintegrazione o l'aumento del capitale sociale

(1) v. Pipia, *Il contratto di assicurazione*, Milano, 1906.
(2) v. art. 154-158 Cod. di Comm.

e su altre operazioni sociali di una certa importanza, che qui non è il caso di enumerare. Molti statuti di società mutue concedono il diritto di partecipare alle assemblee generali, soltanto a chi è socio da un certo periodo di tempo, allo scopo di evitare maggioranze fittizie, formate mediante l'ammissione di nuovi soci alla vigilia dell'assemblea, oppure lo limitano soltanto a chi è assicurato per una data somma.

Per la validità dell'assemblea, nelle società per azioni è necessaria, secondo la legge, la presenza di tanti soci, che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, salvo a richiedere, per le deliberazioni di maggiore portata, una maggioranza speciale; però molti statuti derogano a questa norma, ritenendo sufficente la presenza del terzo od anche meno. Se la prima assemblea non è valida per mancanza di numero, si procede ad un'altra convocazione e la seconda assemblea, che si può fissare ad otto giorni d'intervallo dalla prima, sarà valida qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci intervenuti. Però questo sistema della seconda convocazione è generalmente poco seguito, e si preferisce la convocazione unica, o si riduce di molto l'intervallo tra la prima e la seconda convocazione.

3. **Il consiglio d'amministrazione.** — Tanto l'assemblea generale dei soci nelle mutue, quanto l'assemblea generale degli azionisti nelle compagnie anonime, danno mandato ad un consiglio d'amministrazione di dirigere ed effettivamente vigilare l'andamento della società.

Perciò il consiglio d'amministrazione è investito di un largo potere e corrispondentemente è tenuto a rispondere solidarmente, verso i soci e verso i terzi, dell'esatto adempimento delle deliberazioni

dell'assemblea ed in generale dell'esatta osservanza dei doveri, ad esso imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. Il Consiglio è composto da un presidente, un vice presidente e da consiglieri d'amministrazione, i quali generalmente sono in numero di cinque, ma possono essere in numero maggiore o minore. I compiti del consiglio d'amministrazione si potrebbero riassumere nei seguenti gruppi: 1) funzioni di controllo, 2) funzioni finanziarie, 3) funzioni tecniche.

1) Appartengono al primo gruppo il vigilare in modo continuo l'opera della direzione e l'adempimento delle deliberazioni dell'assemblea e più specialmente vigilare, se i libri voluti dalla legge sono regolarmente tenuti e se il personale adempie i propri doveri.

Appunto per rendere più efficace questa funzione di vigilanza dell'operato della direzione e di tutto il personale dell'impresa il consiglio d'amministrazione nomina tra i suoi membri un consigliere delegato od amministratore delegato, che coadiuva il direttore nell'ufficio suo, negli affari di ordinaria amministrazione.

Altre volte invece esso nomina nel proprio seno un comitato esecutivo composto di più membri, ed al consiglio si riserva soltanto la decisione sulle operazioni più importanti.

2) Tra le funzioni finanziarie ricordiamo quella di verificare e di stabilire per ogni esercizio le spese generali dell'impresa ed il servizio di cassa, di controllare il versamento delle quote dovute dagli azionisti o dai soci e, nel caso della compagnia anonima, fissare l'ammontare dei dividendi.

Inoltre al Consiglio spetta cercare il miglior impiego del capitale sociale e delle riserve, la decisione sulle operazioni di vendita o d'acquisto d'immo-

bili, sulla cancellazione o l'accensione d'ipoteche, e su tutte le altre operazioni finanziarie di una certa importanza.

3) Tra le funzioni tecniche annoveriamo: *a*) quelle di determinare ed eventualmente modificare le condizioni generali di assicurazione, stabilendo le tariffe dei premi per ogni categoria di rischi; *b*) fissare, nei casi più importanti, l'ammontare del danno che deve essere risarcito; *c*) deliberare le modalità della riassicurazione attiva o passiva: *d*) determinare il modo di costituzione delle riserve; *e*) deliberare sulla creazione di nuove agenzie o di nuovi rami d'assicurazione ecc.

Ricordiamo, infine, che il consiglio d'amministrazione può rappresentare la società di fronte ai terzi, ma di solito la società è rappresentata soltanto dal consigliere delegato, che firma col direttore gli atti sociali più importanti. Non solo come mandatari dei soci, gli amministratori sono responsabili civilmente, ma essi vanno anche soggetti ad una responsabilità penale. Così gli amministratori che, nelle relazioni o nelle comunicazioni di ogni specie fatte all'assemblea generale, abbiano scientemente annunciato fatti falsi sulle condizioni della società od abbiano scientemente, in tutto od in parte, nascosto fatti riguardanti le condizioni medesime, vanno soggetti ad una pena pecuniaria, che va fino a 5000 lire. Tale pena è particolarmente comminata tanto agli amministratori come ai direttori, in caso di trasgressione dell'obbligo del deposito in titoli dello Stato di una parte dei premi riscossi. Invece gli amministratori delle società di mutuo soccorso sono soggetti soltanto ad una pena di L. 100.

Il consiglio d'amministrazione delle imprese di assicurazione, di regola, non presta la sua opera

gratuitamente, neppure nelle mutue, e talora la retribuzione elevata, che ai consiglieri viene elargita, è motivo ad aspre critiche da parte degli avversari dell'assicurazione privata.

Certo è che ogni compenso esagerato e sproporzionato all'effettiva prestazione del consiglio di amministrazione è dannoso agli assicurati e contrario al progresso vero dell'assicurazione. Ma la libera concorrenza deve poter impedire gli abusi, qualora già nello statuto della società non si sia posto un limite massimo, sia per il compenso degli amministratori, come, nelle società anonime, anche per il dividendo degli azionisti. In merito della libera concorrenza già vi furono esempi (1) di riduzioni spontanee, sia del dividendo azionario come del compenso degli amministratori. Impedire un eccessivo rialzo del dividendo degli azionisti, si da evitare che le azioni dell'impresa diventino oggetto di speculazioni dannose, è uno dei compiti più delicati del consiglio d'amministrazione.

4. **Il direttore ed i sindaci.** — Il direttore è nominato dall'assemblea generale o dal consiglio di amministrazione; egli tiene l'ufficio esecutivo più importante, provvedendo a tutti gli affari di ordinaria amministrazione, riferentisi al personale impiegato od alle operazioni di assicurazione.

Le due mansioni sono determinate dallo statuto o dalle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio d'amministrazione; alla fine di ogni esercizio, egli presenta una relazione sull'andamento dell'impresa.

Il direttore presiede ai vari uffici, che generalmente sono: 1) Ufficio centrale, che comprende la

(1) v. Bischoff, *Kulturaufgaben des Versicherungswesens*. Berlino 1904.

direzione e la segreteria di tutta la società; 2) un ufficio di controllo, che esamina i registri delle varie agenzie; 3) un ufficio di ragioneria o di contabilità; 4) un ufficio di statistica; 5) un ufficio legale; 6) un ufficio di ispettorato, per decidere l'accettazione dei rischi, per vigilare la liquidazione dei danni od il pagamento delle somme assicurate; 7) un ufficio per le assicurazioni contratte da agenzie poste all'estero. E se la compagnia opera in più nazioni, sarà opportuno suddividere l'ufficio per nazione, essendochè ogni stato prescrive delle norme speciali per i contratti conclusi nel suo territorio; 8) un ufficio di pubblicità; 9) un ufficio di cassa ed economato per regolare il movimento dei fondi liquidi. Secondo i rami, che la compagnia esercita, vi possono poi essere altri uffici, ad esempio, nell'assicurazione sulla vita un ufficio medico, ecc.

I Sindaci delle compagnie d'assicurazione sono nominati dallo statuto o dall'assemblea generale degli azionisti o dei soci; sono in numero di tre o di cinque; durano in carica un anno, ma possono essere rieletti. Oltre ai sindaci fissi devono nominarsi due supplenti. Il loro compito è essenzialmente quello di controllare l'operato degli amministratori e verificare se essi osservino le disposizioni della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto sociale; a tale scopo devono verificare almeno ogni trimestre i registri; riscontrare almeno una volta al mese, colla scorta dei libri sociali, l'esistenza dei titoli e dei valori della compagnia, rivedere il bilancio e convocare l'assemblea, in caso di omissione da parte degli amministratori ecc.

La loro responsabilità si determina colle regole del mandato; però essi non sono responsabili che verso i soci. Nel caso dell'associazione di mutua

assicurazione, la legge nostra non parla dei sindaci e, nel silenzio della legge, la formazione di un collegio di sindaci non si può, in questo caso, ritenere obbligatoria. Diversamente si verifica per le società di mutuo soccorso; l'art. 3 della legge 1886 esige che lo statuto determini la formazione di un comitato di sindaci, coll'indicazione delle loro attribuzioni.

5. **Gli agenti.** — Dopo aver così esaminato quali sono gli organi amministrativi della sede centrale di un'impresa di assicurazione, dobbiamo da ultimo fermarci alle agenzie che, pur operando all'infuori della sede centrale, sono con essa unite da molteplici rapporti interni e dell'intera organizzazione formano parte integrante.

Per poter raggiungere un certo equilibrio dei rischi, per modo che il piano tecnico dell'impresa si possa applicare con probabilità di riuscita, è necessario un gran numero di assicurati; quanto maggiore è il loro numero, tanto minore è il rischio industriale dell'impresa.

Ma, nella maggior parte dei casi, l'assicurato non domanda spontaneamente all'assicuratore di esser liberato dal rischio, che pure lo minaccia; per inerzia, per ignoranza, per scetticismo o per diffidenza, egli trascura di compiere quell'atto di previdenza, che consiste nell'assicurarsi.

Dunque è necessario che l'impresa cerchi gli assicurati, ed a tale scopo il mezzo più conveniente è quello di decentrare l'organismo dell'impresa in tutto il territorio, che si assume come base delle operazioni sociali, ed irradiare in tutti i centri di popolazione, un personale atto a creare od aumentare la clientela dell'impresa.. L'agente è dunque un prezioso elemento dell'impresa, servendo d'intermediario tra la compagnia ed il pubblico, sol-

lecitando le proposte e propagando il pensiero dell'assicurazione.

Il compito dell'agente dev'essere doppiamente limitato; infatti, in primo luogo egli non può derogare alle istruzioni che l'impresa ha stabilito, determinando i rischi, che essa intende assumersi e precisandone la natura e la località. Così l'agente non può estendere la sua sfera d'azione al di là di una determinata cerchia di persone od all'infuori di un determinato territorio. Ma nello stesso modo ch'egli non può accettare alla rinfusa tutte le proposte d'assicurazione ed offrire alla compagnia tutti i candidati, che gli si presentano, così pure egli vien meno al compito suo, se muta l'assicurando in assicurato, senza prima aver valutato le sue condizioni particolari e quale specie o combinazione d'assicurazione più convenga al suo bisogno (1).

La merce « assicurazione » non va distribuita con criteri uniformi ed oggettivi; essa può ottenere una larga diffusione, soltanto se viene individualizzata al singolo caso; e questo è appunto uno dei compiti essenziali dell'agente.

Ma, oltre che curare l'acquisto degli affari, l'agente ha molti altri compiti accessori, quali l'incasso dei premi, il controllo dei rischi assicurati e dei sinistri verificatisi, il curare la rinnovazione e la proroga dei contratti in corso ecc. L'agente è dunque un organo attivo dell'organizzazione dell'assicurazione, un utile intermediario tra il produttore (cioè l'impresa) ed il consumatore (od assicurato). Il movimento di ostilità verso tutti gli intermediari,

---

(1) v. sul compito dell'agente interessanti articoli di De Moir nella *Oesterreichische Revue* di luglio, Agosto 1910, e nel *Bollettino delle assicurazioni* di Torino.

che si accentuò in questi ultimi tempi per il diffondersi di altri mezzi idonei a diffondere il prodotto sul mercato, non può, per vari motivi, riferirsi agli agenti d'assicurazione.

6. **L'assicurazione senza agenti; l'importanza della pubblicità.** — Nessuno nega l'importanza economica della " rèclame „ come mezzo adatto a far conoscere un prodotto ed anche a convincere i consumatori della sua convenienza e certo si deve riconoscere che la " rèclame „ è una forma di mediazione superiore a tutte le altre, perchè più rapida e più economica. Ma, ciò nonostante, riteniamo che l'assicurazione senza agenti, della quale si hanno soltanto sporadici esempi (1), sia destinata per molto tempo a rimanere entro ben angusti confini.

Anzitutto la " rèclame „ si differenzia da tutte le altre forme di mediazione " per il suo carattere spiccatamente impersonale, per cui non si rivolge specificatamente a questa od a quella persona, ma ad intere classi e categorie di consumatori „ (2). Ma se questo carattere può renderla, nella quasi totalità dei casi, superiore alle altre forme di mediazione, inquantochè evita al singolo consumatore la noia ed i danni, derivanti da importuni mediatori, non si può affermare altrettanto nel caso dell'assicurazione.

Come già più volte ripetemmo, è condizione essenziale dello sviluppo dell'assicurazione, che essa raggiunga la massima individualizzazione, che cioe essa cerchi di corrispondere il più possibile ai

(1) v. ad esempio l'*Equitable di Londra*. — Diversamente avviene per l'assicurazione sociale obbligatoria in cui ben si comprende come non è necessaria l'opera di agenti. Il caso dei contratti di favore (v. r.) conclusi direttameate tra l'impresa e gli enti morali o corpi amministrati non presenta grande importanza formando anch'esso un'eccezione.

(2) v. Cassola. *La " reclame „ dal punto di vista economico*, Torino, Bocca, 1909.

singoli bisogni dell'individuo, ed è evidente che questo fine si può raggiungere soltanto mediante l'attività di persone, che studino « de visu » quale forma d'assicurazione più convenga al candidato.

Anche la " reclame „ varia da paese a paese « in guisa da adatttarsi alla qualità del prodotto ed alla intelligenza media dei consumatori, cui essa rivolge », ma ciò non toglie, che essa abbia un carattere perfettamente impersonale, e che l'adattamento che essa presenta, sia insufficente agli scopi dell'assicurazione.

In secondo luogo, la rèclame esercita specialmente un'azione efficace dal punto di vista psicologico per le merci che " si vendono al minuto in piccola quantità, che non sono facilmente esaminabili e nell'acquisto delle quali i consumatori badano specialmente a consultare il proprio capriccio, per la grande influenza che, nell'uso di questi prodotti, esercita la moda » (1). Diversamente accade per l'assicurazione; l'assicuratore non mira, di regola, a soddisfare un bisogno presente, immediato, ma un bisogno futuro; non basta la forza suggestiva della " reclame „ per indurre un assicurando a mutarsi in assicurato, sacrificando dei bisogni presenti, ma soltanto mediante un lavorio di persuasione lento e continuo, che è proprio dell'agente intermediario, si può riuscire a vincolare l'assicurato per un lungo periodo di tempo. Colla " rèclame „ si può diffondere un sapone, una medicina, una macchina ecc., ma è troppa pretesa voler diffondere collo stesso mezzo anche quel bene immateriale, che l'assicurando acquista, pagando il premio e che consiste nella sicurezza.

Infatti la " rèclame „ svolge essenzialmente la pro-

(1) V. Cassola, op. cit.

pria azione per i beni di consumo immediato, « sostituendo al servizio personale degl'intermediari, integrato dall'offerta diretta delle merci, segni rappresentativi delle merci stesse », ma la sicurezza non è un bene, di cui la " rèclame „ possa diffonderne l'immagine, od in pochi tratti rappresentarne graficamente la convenienza. E la pubblicità si rivolge specialmente alle classi medie o popolari; l'assicurazione invece tende anzitutto a rivolgersi alle classi ricche ed in ogni modo ad una cerchia di persone naturalmente più limitata, che in tutti gli altri casi, in cui trattasi di prodotti di un costo minore e determinato.

In terzo luogo, l'agente ha molte funzioni accessorie a quella principale di acquistare gli affari (ad esempio, incasso dei premi, controllo dei rischi, per cui non si può affermare a priori che, venendo l'assicuratore a diretto contatto coll'assicurando, l'assicurazione stessa diverrebbe più economica. Bisogna invece tener conto del fatto, che certe operazioni possono essere più economicamente compiute dalle varie agenzie locali, che non dalla sede centrale.

Infine si noti che, nel campo dell'assicurazione, tutti quegli abusi a cui hanno dato luogo in genere gli intermediari, possono verificarsi soltanto in molto minor misura, perchè, a differenza del mediatore, del sensale, del viaggiatore di commercio, ecc., l'agente è astretto alle condizioni generali di polizza, che l'impresa ha stabilito, e non può, di suo capriccio, sfruttare il consumatore inesperto con prezzi usurari. Egli deve (o almeno dovrebbe) trattare i clienti tutti, alla stessa stregua; mentre invece gli altri intermediari non devono operare conformemente ad un piano tecnico predeterminato e quindi possono, più facilmente, speculare sull'ignoranza e sulla buona fede dei clienti ingenui.

Non si possono dunque accettare senz'altro le teorie, all'apparenza così seducenti, di coloro che sostengono l'assicurazione senza agenti, sostenendo che essa sarebbe molto più economica e più conveniente per l'impresa e per l'assicurato. Nè basta obbiettare soltanto, come pure si fa (1), che l'agente è necessario, perchè l'assicurazione si regge su un gran numero di rischi; infatti molte sono le industrie, che fioriscono a condizione di operare su vasta scala e pure si servono soltanto della " reclame„. Si deve invece tener sempre presente il fatto, che l'assicurazione non si può diffondere automaticamente e che l'opera personale dell'agente è ancora il mezzo migliore di propaganda.

Pure le imprese d'assicurazione non poterono restare inattive di fronte al diffondersi ed al perfezionarsi della " rèclame „ basata sulla stampa, ed ogni grande impresa di assicurazioni ha il suo ufficio di pubblicità che, mira ad integrare l'opera degli agenti, cercando di richiamare l'attenzione del pubblico con affissi, giornali, opuscoli, circolari, rappresentazioni grafiche ecc. Lo Zammarano (2) anzi dice, che non v'ha alcuna impresa, che spenda tanto per la " rèclame „ come quella d'assicurazione.

Certo però, colla diffusione della coltura, sarà sempre più facile trovar persone disposte ad assicurarsi; e trattandosi quindi soltanto di far conoscere una data impresa a preferenza di un'altra, la *réclame* acquisterà maggior importanza.

Tra le forme di " rèclame „ vi è poi quella di porre la propria sede in palazzi grandiosi, allo scopo di suggestionare il pubblico e convincerlo della so-

(1) v. Manes, op. cit. pag. 94.
(2) v. *L'intrapresa delle assicurazioni*, pag. 170, Torino 1884.

lidità dell'impresa; così le assicurazioni contribuirono efficacemente al rinnovamento edilizio delle grandi città.

Ad ogni modo, all'agente spetta sollecitare le singole proposte ed avere dall'assicurando tutte le indicazioni necessarie, affinchè l'assicuratore possa esattamente conoscere il rischio che corre.

" Il concetto economico dell' agente è dunque quello di un intermediario commerciale e, per il concetto economico, è indifferente che l'agenzia sia soltanto un accessorio della professione normale dell'agente, o che il suo ufficio sia limitato per territorio, o che il suo servizio sia prestato occasionalmente o regolarmente „. Il suo compito essenziale è soltanto questo: agire per la diffusione dell'assicurazione. Così pure il fatto che egli sia autorizzato o no a concludere contratti, interessa soltanto sotto l'aspetto giuridico.

Il suo reddito è un reddito di imprenditore e deriva dal capitale e dal lavoro. Come dice il Kleeberg (1) esso può variare di anno in anno. " Ad esempio, se, in un anno, egli stipula soltanto un contratto d'assicurazione contro l'incendio, in cui la somma assicurata è 100000 lire, dato che il saggio del premio sia del $^3/_4$ $^0/_{00}$, in questo caso esso ammonterà a 75 lire. Come provvigione, l'agente riceve il 20 % cioè 15 lire, ma essa è assai scarsa di fronte alle spese, che l'agente dovette sostenere per riuscire a stipulare un contratto. Suppongasi invece che, nell'anno seguente, nell'occasione dell'incasso del secondo premio di assicurazione contro l'incendio, l'agente riesce a concludere colla stessa persona un contratto di assicurazione sulla vita per

(1) v. Jahrbücher fur nationalökonomie del 1909.

100000; allora in questo secondo anno l'agente verra a riscuotere anzitutto una provvigione del 10 % sulle 75 lire, che costituiscono il premio annuale di assicurazione contro il fuoco, ossia L. 7,50; ed in secondo luogo, la provvigione del 10 % sulle 100000 lire, assicurate sulla vita, cioe 1000 lire. Quindi in tutto egli riscuote 1007,50 e le sue spese di produzione sono minime ».

Abbiamo così accennato alla figura economica degli agenti; dobbiamo infine riconoscere che, in pratica, gli agenti non sempre si curano, come dovrebbero, del tornaconto economico dell'assicurato e mirano invece a realizzare soltanto quegli affari, in cui la loro provvigione è maggiore. Ed il Wagner (1) acerbamente critica la « losca avidità » di certi agenti incitando lo Stato ad assumersi l'assicurazione; questo rimedio sarebbe certo peggiore del male, ma sicuramente le imprese d'assicurazione devono interessarsi a por fine agli abusi, modificando razionalmente il metodo delle provvigioni. E d'altra parte è a sperare che l'assicurato sia sempre più facilmente messo in grado di formarsi un giudizio proprio e di scegliere la forma di assicurazione, che più gli è conveniente (2).

7. **Diverse specie di agenti.** — Sotto la qualifica generale di agenti d'assicurazione, si debbono distinguere varie categorie; un criterio di distinzione non si può fissare con precisione; tuttavia è uso comune di classificare le varie categorie d'agenti, secondo la loro competenza territoriale.

---

(1) v. op. cit. pag. 10.

(2) Le società tra gli agenti potrebbero e dovrebbero contribuire ad elevare le condizioni sociali ed intellettuali della classe. anche in Italia si è, di recente, costituita una Federazione Nazionale Italiana degli agenti.

Si dicono dunque "agenti generali„ coloro che operano in tutta una zona del territorio d'operazioni dell'impresa e tale zona può essere tutta una regione, od una provincia, od una grande città. "Agenti„ sono invece coloro che operano in una zona più ristretta di territorio (ad esempio, in un circondario); se operano soltanto in piccoli comuni o mandamenti, si diranno subagenti.

Cogli agenti non si debbono confondere quei mediatori autonomi, detti "produttori„, i quali non fanno parte dell'organizzazione dell'impresa, ma facilitano all'agenzia la conclusione di qualche contratto. Talora però la qualifica di produttore è attribuita anche agli ispettori, che sono incaricati dall'impresa di controllare l'opera degli agenti ed al caso anche facilitare l'acquisto degli affari. Il produttore che, indipendentemente dall'impresa, riceve dal candidato l'incarico di assicurarlo e propone l'impegno all'assicuratore, si trova spesso negli Stati Uniti, dove la spinta all'assicurazione è molto maggiore, che negli altri paesi. Molte persone preferiscono assicurarsi presso questi mediatori di loro fiducia, che sono in conto corrente coll'impresa e per essa riscuotono i premi e pagano gli indennizzi.

Ricordiamo poi che il sistema di divisione territoriale delle agenzie, se è il più comune, non è però l'unico; alcune imprese, specie americane, praticano invece il "*wild sistem*„, per cui si lascia ampia libertà agli agenti di concludere contratti, ovunque si trovino, senza limitare la loro attività ad un dato territorio; tale sistema ha però il difetto di creare spesso una concorrenza dannosa, tra gli agenti d'una stessa impresa.

Oppure si fa a meno dell'agente generale e la direzione tratta direttamente colle agenzie locali;

tale sistema (1) è specialmente usato nell'assicurazione sulla vita, in cui è maggiore il bisogno di una organizzazione unitaria.

8. **Figura giuridica dell'agente.** — La figura giuridica dell'agente d'assicurazione è ancora oggetto di discussione da parte della dottrina, come della giurisprudenza. Da una parte vi contribuì la difficoltà di ben definire le loro attribuzioni, difficoltà derivante dal fatto, che i rapporti degli agenti cogli assicuratori, variano spesso notevolmente da impresa ad impresa e spesso essi mutano anche le loro qualifiche, pur adempiendo le stesse funzioni.

In secondo luogo, giustamente si è osservato (2) che in tale questione si hanno di fronte due interessi opposti, quello degli assicuratori e quello degli assicurati. Questi sono disposti ad attribuire agli agenti un largo potere di rappresentanza, quelli invece tendono a limitare la sfera di questo potere ed a ridurre al minimo la responsabilità dell'impresa. E la questione è specialmente importante in quei paesi, come il nostro, privi ancora di una legge speciale sul contratto d'assicurazione, in cui siano definiti, con chiarezza e precisione i diritti e gli obblighi, che per i singoli contraenti derivano dalla conclusione del contratto medesimo.

Anzitutto bisogna fare una fondamentale distinzione tra gli agenti, che hanno la facoltà di concludere contratti d'assicurazione a nome o per conto dell'assicuratore e quegli altri agenti, che hanno soltanto l'incarico di porre in rapporto l'assicurando coll'assicuratore.

(1) Zweiganstaltsistem.
(2) Manes, op. cit. pag. 93.

Tutti i tentativi di costruzione di una teoria unitaria del rapporto di agenzia sono falliti di fronte a questa distinzione, che risponde alla realtà delle cose e che è sanzionata anche dalle leggi speciali sul contratto d'assicurazione (1). Così anche la legge tedesca distingue i *Vermittlungs agenten* dagli *Abschlussagenten* ed, accettando la terminologia del Valeri (2), potremmo anche noi distinguere soltanto agenti commessi ed agenti institori.

Si noti però che, nel diritto italiano, la questione della figura giuridica dell'agente d'assicurazione ha caratteri diversi da quelli che presenta nel diritto tedesco.

Senza indugiarci troppo su tali differenze, certo è che, nel ramo trasporti, in cui il bisogno d'assicurazione può sorgere improvvisamente e deve urgentemente essere coperto, gli agenti di assicurazione sono quasi tutti investiti della rappresentanza dell'impresa e possono concludere contratti. Invece nel ramo vita, in cui manca, di regola, l'urgenza dell'assicurazione ed il rischio, che la compagnia si assume, non può essere all'istante valutato, ma dev'essere desunto da molteplici indizî, si verifica, come già accennammo, un accentramento degli affari in mano di poche persone, e gli agenti commessi costituiscono la grande maggioranza. Nei rami contro l'incendio e contro la grandine i contratti sono, di regola, conclusi soltanto dagli agenti principali o dagli ispettori della compagnia.

9. **Gli agenti institori.** — In qualità di institori essi debbono depositare il mandato, che loro fu

(1) v. av. maggiori dettagli nel § sulla legislazione.
(2) v. Rivista di Diritto Commerciale Milano 1909, num. 4-5.

espressamente conferito, presso il tribunale, nella cui giurisdizione è istituita la rappresentanza; il mandato è reso pubblico mediante la trascrizione nel registro apposito, l'affissione nella sala del tribunale del comune e della borsa più vicina e mediante la pubblicazione negli annunzi giudiziari. Tali disposizioni si applicano anche ai rappresentanti di società estere che, per conto di esse, conchiudono abitualmente nel regno, affari d'assicurazione (1).

Gli agenti institori debbono compiere tutti gli atti necessari all'esercizio dell'assicurazione; quindi sono abilitati non solo a conchiudere contratti, ma anche a rinnovarli o prorogarli o revocarli, purchè però si mantengano nei limiti del mandato. Tale restrizione significa che l'agente institore non può contraddire alle condizioni generali d'assicurazione, che l'impresa ha stabilito; se egli deroga a tali condizioni, ne sarà responsabile di fronte all'impresa " ma l'affare è valido di fronte ai terzi che, dinanzi ad un rappresentante, hanno diritto di considerare le sue dichiarazioni come la legittima ed autentica espressione della volontà della compagnia „ (2). Questa norma vale specialmente in caso di mandato conferito tacitamente: in caso di mandato espresso e pubblico il diritto dell'assicurato è meno ampio, perchè l'assicuratore risponderà soltanto delle azioni dell'agente, che derivano direttamente dalle istruzioni scritte a lui date e dalle polizze, e non degli accordi a voce, che egli può aver preso. Sia che si tratti di mandato tacito, come se si tratta di mandato

(1) v. art. 90-92-376 Cod. Commerciale.
(2) v. Valeri, articolo citato.

espresso (1), l'assicuratore non può opporre agli assicurati alcuna limitazione del mandato, se non prova che essi la conoscevano al tempo, in cui fu contratta l'obbligazione. Tali limitazioni sono, di regola, inserite nelle condizioni generali di polizza che l'assicurato, spesso, nel firmare la polizza, dichiara di conoscere mentre, in realtà, poco si cura di leggerle. Così si priva dell'eccezione, che potrebbe rivolgere all'assicuratore.

L'agente institore deve sempre trattare a nome del preponente e, nella sua sottoscrizione, deve indicare oltre il proprio nome e cognome, anche il nome della compagnia colla clausola " per procura „ od altra equivalente. Egli può, secondo la legge, promuovere azioni od essere convenuto in giudizio in nome del preponente, per le obbligazioni dipendenti dagli atti, da lui intrapresi nell' esercizio dell' agenzia. Invece egli non può, senza espresso consenso dell'impresa, fare operazioni per conto di altre società d'assicurazione. In genere tutte le altre norme, che la legge dà riguardo al mandato institorio, si possono applicare al caso dell'agente generale.

Riguardo all'uso di molti agenti di anticipare il primo premio agli assicurandi, allo scopo di impegnarlo rapidamente coll'impresa, la dottrina prevalente (2) afferma che in questo caso vi è soltanto un prestito, non un mandato, perchè l'atto dell'agente eccede i limiti del mandato stesso.

Molti agenti sogliono addirittura cedere una parte della provvigione, che loro spetta, allo scopo di allettare l'assicurando a concludere il contratto. Que-

(1) v. Vivante. *Il contratto di assicurazione* op. cit.
(2) v. Baudry. *Trattato di diritto civile*, traduz. ital., Milano Vallardi 1908, vol. 4.

st'uso, che in molti Stati dell'America del Nord è punito dalla legge, è un effetto dell'aspra concorrenza che si dibatte tra gli agenti e produce a sua volta un aumento delle spese di produzione dell'impresa, dovendo questa, in conclusione, pagare di più gli agenti. Inoltre l'agente viene a perdere prestigio di fronte agli assicurati.

10. **Gli agenti commessi.** — Gli agenti commessi, incaricati soltanto di cercare gli affari e di mettere in rapporto l'assicurando coll'impresa, non rappresentano la compagnia, non sono mandatari, ma semplici locatori d'opera. Essi devono strettamente uniformarsi alle istruzioni ricevute, mentre, come vedemmo, l'agente institore, in tale qualità, può anche derogarvi quando l'impresa non gliene abbia fatto espresso divieto e si tratti di atti consoni all'esercizio dell'agenzia. Così l'agente commesso non può concedere dilazioni al pagamento dei premi, rifiutare proposte d'assicurazione, interpretare a modo suo le condizioni di polizza, ad esempio, concedendo che l'assicurato paghi il premio a domicilio. La loro attività è " essenzialmente materiale, salvo qualche funzione accessoria d'indole giuridica, come la riscossione dei premi „ (1) e le quietanze che egli rilascia, sono firmate dall'agente principale o dalla direzione.

L'attività dell'agente può essere limitata ad un determinato ramo di assicurazione, oppure a quel determinato territorio, per cui fu nominato. Egli sollecita e riceve non solo le proposte d'assicurazione, ma anche quelle di prolungamento o mutazione di contratto, diffonde i prospetti e le istruzioni dell'impresa tra gli assicurati, vigila anche lui i mutamenti dei rischî e li comunica all'agente

(1) v. Valeri, op. cit.

superiore, trasmette agli assicurati avvisi di disdette o di revoche, verifica l'ammontare del danno, ecc. Mentre l'agente principale riceve talora anche uno stipendio fisso, invece l'agente riceve soltanto una provvigione.

Quanto dicemmo per gli agenti vale, di regola, anche per i subagenti, che sono muniti degli stessi poteri e si distinguono dai primi soltanto per aver una sfera d'operazioni più ristretta.

Riguardo alla responsabilità dell'impresa per gli atti compiuti dall'agente certo è che, se si considera l'agente, come un semplice locatore d'opera, l'impresa non è tenuta per le obbligazioni che egli assume o per le dichiarazioni o le promesse che l'agente fa, sia al momento di sottoscrivere la polizza, come dopo la conclusione del contratto.

Ed in generale non è tenuta per la colpa dell'agente, ma soltanto per la cattiva scelta fatta. Che l'agente sia un locatore d'opera, si argomenta (1) dal fatto che l'agente si obbliga, soltanto dietro un certo corrispettivo, a prestare l'opera sua alla società e poi si osserva che egli è stato assunto per aumentare i benefici della società, non per servire alla medesima. Salvo il caso di colpa, l'agente non può esser liberamente revocato senza preavviso od indennità. Anche nelle perizie è l'agente generale che rappresenta la compagnia ed egli soltanto può concedere modificazioni al contratto.

Dunque mentre il rapporto d'agenzia, nel caso dell'agente institore, è base di una vera rappresentanza, per cui tutti gli effetti immediati degli atti compiuti dall'agente per conto della società, si fan derivare direttamente da essa, invece, nel caso dell'agente speciale, il rapporto d'agenzia è

(1) v. Baudry, op. cit.

soltanto base di una responsabilità civile della società, per il fatto illecito compiuto dall'agente, nell'esercizio dell'incombenza a lui affidata. Così, soltanto se l'agente reca un danno all'assicurato, senza che questi v'abbia colpa e l'assicurato può provare il danno subito e la mancanza di colpa da parte sua, la società sarà tenuta civilmente responsabile di fronte ai terzi. Se, ad esempio, l'assicurato paga il premio all'agente e questi dà una quietanza che, per qualche motivo, è nulla, la società sarà tenuta a risarcire l'assicurato del danno, che egli avesse eventualmente subito; ma se l'agente, ad esempio, durante la conclusione del contratto, promette all'assicurato delle facilitazioni, che non sono incluse nelle condizioni di polizza, l'impresa non è tenuta.

È dubbia, nel nostro diritto, la questione se nel caso in cui la proposta o le risposte al questionario che l'agente deve presentare alla direzione siano compilate dall'agente stesso, invece che dall'assicurato, l'impresa sia obbligata per gli errori o per la colpa dell'agente, nel compiere tale atto. Lo scrivere le proposte od il riempire il questionario rientrano o meno nelle incombenze affidate all'agente? Se si risponde affermativamente, s'ammette la responsabilità; se negativamente, l'assicurato si considera tenuto a descrivere personalmente il rischio.

Anche l'ispettore, che ogni impresa assume per controllare l'opera degli agenti e verificarne la gestione, è un locatore d'opera. Talora egli facilita la conclusione dei contratti, ed in tal caso dicesi ispettore produttore, ma però, salvo il caso di mandato espresso, egli non ha la rappresentanza giuridica dell'impresa.

Invece il mediatore (courtier) che, indipenden-

temente dall'assicuratore, riceve incarico dall'assicurando di presentare la proposta per lui, è un mandatario dell'assicurato medesimo. Ricordiamo infine che, secondo molte leggi di stati tedeschi, tutti gli agenti d'assicurazione contro l'incendio sono strettamente tenuti a vigilare a che la somma d'assicurazione non sorpassi il valore dell'interesse assicurato; cioè ad impedire la sopra assicurazione, che è uno dei maggiori incentivi alla frode dell'assicurato (1).

Sezione VI.

Della riassicurazione.

1. **Scopo della riassicurazione.** — Avemmo già più volte occasione di accennare alla riassicurazione, come mezzo per facilitare la divisione dei rischi ed, in generale, il buon andamento dell'impresa. La prima condizione, perchè si possa applicare la legge dei grandi numeri, è che i rischi siano numerosi, ed ogni società ha tutto l'interesse di concludere il maggior numero d'affari; però non tutti i rischi possono essere assunti; vi sono dei limiti, di cui l'impresa deve tener conto, per poter mantenersi fedele ai suoi impegni. Così, ad esempio, è necessario che i rischi siano fra di loro omogenei, perchè soltanto se sono omogenei si può applicare

(1) v. anche una nota del Ministero dell'interno 5 marzo 1880, su conforme parere 22 novembre 1876, che dispone che le agenzie d'assicurazione non rivestono il carattere di agenzie di affari, delle quali si occupa la legge di P. S., per cui è necessaria la licenza preventiva.

il calcolo di probabilità. Così pure le somme d'assicurazione, che indicano il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, non debbono differire molto tra di loro. Un'uguaglianza perfetta di rischi assicurati non si può ottenere, data la varietà dei bisogni individuali, ma poniamo, ad esempio, che 500 o individui di 20 anni vogliano assicurarsi, in caso di morte, tutti per 1000 lire; se la statistica dice che tra 1000 individui di 20 anni e di condizioni di salute normali, ne muoiono, nel 21° anno, 9, il premio netto, che ogni assicurato dovrà pagare, sarà $\frac{9}{1000} \cdot 1000 = 9$ L.

La società dovrà complessivamente incassare in premi: $5000 \cdot \frac{9}{1000} \cdot 1000 = 45.000$ L., somma sufficente, secondo i suoi calcoli di probabilità, a rimborsare gli eredi degli assicurati morti nell'anno seguente.

Ma se invece si verificasse il caso, che 4999 assicurati assicurassero soltanto 1000 L. ed uno invece volesse assicurare la somma di 50.000 L., allora la società incassa $4999 \cdot \frac{9}{1000} \cdot 1000 + \frac{9}{1000} \cdot 50.000 = 44.991 + 450 =$ L. 45.441, somma che evidentemente non basta a coprire il rischio dell'impresa, nel caso che, tra i morti dell'anno seguente, vi fosse l'assicurato per 50.000 L.

D'altra parte è evidente che l'assicuratore non può formare il fondo di 94.000 L., che sarebbe necessario per far fronte ai suoi probabili impegni, aumentando in proporzione i premi di tutti gli assicurati; ciò sarebbe ingiusto e praticamente impossibile per l'elevatezza dei premi. Ma, anche se le riserve ed il capitale sociale ammontano a

più di 100.000 L., è chiaro che il rischio dell'impresa è eccessivo ed impedisce un retto e stabile funzionamento dell'assicurazione, la somma complessiva dei premi riscossi non essendo proporzionata con quella dei capitali dovuti.

L'omogeneità nei rischi, come nelle somme assicurate, si può ottenere, escludendo dall'assicurazione tutti quei rischi, che non corrispondono al piano tecnico dell'impresa o la impegnerebbero al di là delle sue forze. Però, con tale sistema, molti rischi non sarebbero coperti dall'assicurazione, perchè troppo rilevanti, oppure l'assicurato dovrebbe assicurarsi presso diverse imprese, trasferendo a ciascuna di esse una parte del suo rischio. Il primo sistema diminuirebbe il credito dell'impresa ed il secondo sarebbe evidentemente costoso ed oneroso per l'assicurato.

Invece la divisione dei rischi, in modo corrispondente ai bisogni della tecnica attuariale, si può ugualmente ottenere colla riassicurazione, cosicchè i rischi più gravi possano essere anch'essi pienamente coperti. Come il carico di una nave deve essere saggiamente diviso, perchè essa conservi il perfetto equilibrio, come l'eco del monte dapprima rintrona e poi, man mano, perde d'intensità, ripercuotendosi di valle in valle, così l'onere derivante dai grandi sinistri è reso insensibile, quando sia suddiviso tra molteplici imprese di ogni nazione. L'assicuratore di regola non esclude a priori determinate speci di rischi, ma fissa soltanto un limite (detto *pieno* o *massimale*) sorpassando il quale, la solvibilità dell'impresa correrebbe pericolo. Egli accetta anche i rischi eccedenti il pieno, oppure quei rischi che, sebbene non rientrino nella sfera delle sue operazioni, sono connessi cogli altri, che egli si assume, ma a sua volta li tra-

sferisce, in tutto od in parte, ad un altro assicuratore, mediante il pagamento di un premio.

In questo consiste la riassicurazione; cioè nella liberazione, in tutto od in parte, d'un rischio da parte della prima impresa assicuratrice (che diventa riassicurata). L'impresa riassicuratrice, a sua volta, può trasferire ancora quella parte di rischio, che eventualmente eccede il proprio pieno, ad un'altra compagnia e così di seguito. Talora ad un grande rischio, come, ad esempio, del viaggio di un transatlantico sono interessate 30 o 40 compagnie ed il danno dell'incendio dell'Esposizione di Bruxelles fu sentito da compagnie di tutte le nazioni.

2. **Differenze dalla retrocessione e dalla cessione di portafoglio.** — L'operazione, per cui una società riassicuratrice trasferisce ancora una parte dell'eccedente di rischio, che essa si è assunto, ad un'altra compagnia, dicesi, impropriamente, retrocessione. Notisi che, mentre dal punto di vista economico, l'impresa che si riassicura si deve considerare come un'intermediaria tra l'assicurato e la compagnia riassicuratrice, invece, dal punto di vista giuridico, il rapporto tra assicuratore ed assicurato resta immutato.

L'assicurato resta del tutto estraneo al nuovo contratto, che per lui è *res inter alios acta* e può sempre esigere la somma, che gli spetta, dal suo assicuratore, anche se l'impresa riassicuratrice si è obbligata di pagargliela direttamente. Nel caso che tale obbligo non sia stato fissato e l'assicuratore sia fallito, l'assicurato non ha, di fronte agli altri creditori, diritto di prelazione sulla somma dovuta dal riassicuratore, ma, ed analogamente, il riassicuratore può compensare la somma riassicurata coi premi, di cui l'assicuratore fosse ancora in debito.

Questa condizione di cose differenzia la riassicurazione dalla cessione di portafoglio, per cui si trasferisce ad un'altra Compagnia la gestione e l'amministrazione dell'impresa. Tanto se la cessione è limitata alla produzione per un determinato territorio, od ai contratti d'assicurazione di un solo ramo, pure si crea sempre, a differenza di quanto avviene per la riassicurazione, un rapporto diretto tra il nuovo assicuratore (cessionario) e l'assicurato. Quegli resta direttamente obbligato di fronte a questi e l'assicurato ha diritto, in caso di cessione, di chiedere l'annullamento del contratto (1). La compagnia cessionaria non ha da render conti di fronte a quella cedente e questa resta estranea alla liquidazione delle somme assicurate.

Spesso sotto l'apparenza d'una riassicurazione si nasconde una cessione, e bene fa la legge tedesca sulle imprese d'assicurazione a subordinare tale cessione al preventivo assenso dell'autorità.

3. **Raffronto coll'assicurazione diretta, colla coassicurazione e colla ripresa d'assicurazione.** — Giuridicamente il contratto di riassicurazione non differisce per nulla da quello d'assicurazione; il riassicuratore si obbliga, mediante un premio, a risarcire le perdite od i danni, che all'assicuratore possono derivare dai rischi, che questi si assume; gli elementi essenziali del contratto sono identici.

Coloro che sostengono esservi invece un'associazione in partecipazione, non tengono conto che il rischio del riassicuratore può esser diverso da quello dell'assicuratore e, ad ogni modo, è sempre distinto ed autonomo dal primo, e così pure il

(1) v. Cremieu la réassurance — Revue de droit civil. Paris 1909

premio non sempre si divide in parti uguali. L'assicuratore cercherà di pagare un premio minore di quello che ha incassato, per lucrare sulla differenza e per quanto, teoricamente, le condizioni dell'assicurazione debbano valere per quelle della riassicurazione, pure è certo, che manca quella comunione di interessi che è propria di una società.

E neppure si può dire che il contratto di riassicurazione abbia carattere di mandato; il riassicuratore sarebbe un mandante ma, contrariamente ai principi del mandato, egli non è obbligato di fronte all'assicurato, nè potrebbe revocare il mandato.

Notisi poi, che dalla riassicurazione differisce la coassicurazione, in cui non si ha una determinazione del limite massimo (pieno di rischio), che può restare a carico dell'impresa (mentre l'eccedente si divide tra le altre); qui invece vi sono più imprese, che partecipano insieme ad un'assicurazione diretta. In questo caso, ogni società è obbligata di fronte all'assicurato per la quota di rischio che essa si è assunta, ed al verificarsi del sinistro è tenuta ad indennizzare l'assicurato, in proporzione alla somma assicurata presso ciascuna di esse.

Se ogni assicuratore indennizza pro rata, non c'è pericolo che l'assicurato ne ritragga un lucro, anche se l'intero valore è assicurato più volte, ma però la legge nostra concede di concludere più assicurazioni (assicurazione *doppia* o *multipla*), soltanto quando l'intero valore delle cose assicurate non sia coperto dal primo contratto. La seconda assicurazione è valida, soltanto se è condizionata alla nullità della precedente assicurazione od all'insolvenza totale o parziale del primo assi-

curatore, oppure dei diritti derivanti dalla prima assicurazione è fatta cessione al secondo assicuratore, o rinuncia al primo (1). Dunque la coassicurazione può dipendere, o dalla natura del rischio, per cui un'impresa sente bisogno di dividerlo con altre imprese, oppure dalla volontà dell'assicurato.

Dalla coassicurazione e dalla riassicurazione differisce la « ripresa d'assicurazione », per cui una persona si assicura una seconda volta per il caso in cui, verificandosi l'evento, in vista del quale si è assicurata, l'impresa non paghi la somma stabilita. In altre parole, l'assicurato cede i diritti, che eventualmente può avere di fronte al suo assicuratore ad un'altra impresa, che " riprende „ l'assicurazione e si obbliga, di fronte all'assicurato, a riparare i danni del sinistro. Perciò, a differenza della riassicurazione, essa crea dei rapporti di diritto tra l'assicurato e chi riprese l'assicurazione, e l'operazione si fa nell'interesse dell'assicurato, invece che dell'assicuratore (2).

Infine ricordiamo, che dalla riassicurazione semplice si distingue la riassicurazione reciproca, che si verifica quando due o più imprese riassicurano fra di loro l'eccedente di rischio; essa differisce dalla coassicurazione per la determinazione del pieno di rischio, oltre che per l'assenza assoluta di rapporti tra riassicuratori ed assicurati. Abbiamo esempi di riassicurazione reciproca in quei paesi, in cui l'ammontare delle somme riassicurate all'estero è già molto rilevante e le imprese nazionali desiderano fare a meno dell'intervento straniero.

---

(2) Art. 426, Cod. di Comm.
(1) v. Cremieu, art. cit.

4. **Cenni storici.** — La riassicurazione si sviluppò soltanto negli ultimi decenni dell'ultimo secolo; infatti essa presuppone l'internazionalizzazione dell'assicurazione. Questa divide il rischio tra molte persone, la riassicurazione invece lo divide tra molte imprese e si comprende che questa ulteriore divisione avrebbe ben poca efficacia, se dovesse esser limitata ad un solo Stato, forse anche con un territorio poco esteso. Non solo può darsi, che le compagnie nazionali non siano in grado di formare una riassicurazione reciproca, ma poi è soltanto coll'internazionalizzazione della riassicurazione, che si può operare una benefica compensazione di rischi tra paese e paese. I sinistri che si verificano, ad esempio, in Olanda, possono essere in parte compensati da una buona annata in Italia.

L'Ordinanza di Barcellona del 400 vietava di assicurare navi e merci straniere; impediva quindi non solo lo sviluppo dell'assicurazione diretta, ma anche quello della riassicurazione. Si vuol però far risalire al 1370 il primo contratto di riassicurazione, che sarebbe stato concluso per un viaggio da Genova a Sluys (porto di Bruges); certo il "Guidon de la mer ... del 500, la permetteva già nei casi in cui gli assicuratori, dopo aver firmato una polizza, si pentissero od avessero paura (1), e l'ordinanza francese del 1681 la riconosceva lecita. Anche la riassicurazione si confuse talora col giuoco e colla scommessa, così collo statuto 19 c. 37 di Giorgio II d'Inghilterra del 1746 se ne limita l'esercizio a pochi casi eccezionali (ad esempio, insolvenza, fallimento del primo assicuratore), e fino al 1864 si mantenne questo divieto.

Però soltanto nella prima metà dell'800 si for-

(1) Chap. 2, art. 19.

mano vere imprese di riassicurazione, che dapprima riassicurano soltanto i rischi di determinate società (generalmente di quelle stesse che avevano contribuito alla loro fondazione), oppure esclusivamente i rischi di un dato ramo. Ma in seguito al grande incendio di Amburgo del 1842 sorge l'idea di creare un'impresa di riassicurazione, non solo indipendente dalle altre di assicurazione, ma collo scopo di assumere gli eccedenti di rischio di ogni ramo. Così si fonda in Colonia nel 1852 la prima impresa speciale di riassicurazione (Kölnische Rückversicherung G.). poi seguita da innumerevoli altre.

5. **Vantaggi della riassicurazione; è obbligatoria o facoltativa.** — La riassicurazione è oggi un valido aiuto al progresso dell'assicurazione; essa rende possibile l'assunzione di rischi rilevanti e così l'assicurato tratta con una sola impresa invece di dover trattare con venti o trenta società, che molto facilmente hanno tariffe e condizioni diverse. Inoltre essa unisce le imprese di assicurazione di diversi paesi in vincoli reciproci e talora facilita a sua volta la creazione di nuove imprese. Essa è specialmente necessaria nelle assicurazioni marittime e contro l'incendio, in cui spesso la somma assicurata è di parecchi milioni, ma però essa rende servigi incontestabili in qualunque ramo, aumentando il credito dell'impresa e talora costituendo una sorgente di utili, nel caso che il premio di assicurazione sia maggiore di quello di riassicurazione.

La riassicurazione è meno soggetta alla vigilanza di Stato che l'assicurazione diretta, poichè riassicurato e riassicuratore si trovano in posizione uguale; si tratta di persone pratiche d'affari e non inesperte, come, in genere, gli assicurati. Così il pro-

getto di legge italiano del 1905 vi accenna soltanto nell'art. 25, affermando che le imprese d'assicurazione sono esonerate dall'obbligo di costituire la riserva dei premi per i rischi in corso per le riassicurazioni cedute, quando la riserva stessa sia costituita dall'impresa cessionaria nei modi prescritti dalla legge medesima.

Però in Germania l'esclusione assoluta dalla vigilanza, come disponeva la legge del 901, si mostrò in pratica dannosa, dati gli stretti rapporti della riassicurazione coll'assicurazione diretta e quindi attualmente anch'esse vi sono, in parte, sottoposte.

Come si effettua, in pratica, la riassicurazione? Generalmente essa non si conclude, rischio per rischio, polizza per polizza, ma l'assicuratore conclude un contratto, detto trattato di riassicurazione, in cui si fissano, in generale, i rischi che il riassicuratore si assume, i premi che il riassicurato deve pagare, i diritti e gli obblighi reciproci delle parti. Essi sono, di solito, conclusi per uno o due anni, con clausola risolutiva, in caso di inesecuzione di una parte.

La riassicurazione può essere anzitutto obbligatoria o facoltativa, secondo che l'assicuratore ha l'obbligo o no di cedere al riassicuratore tutti i rischi, che forman oggetto del trattato.

La riassicurazione obbligatoria è naturalmente molto più diffusa, perchè la facoltativa può effettuarsi soltanto quando vi siano le debite garanzie, che l'assicuratore non ceda soltanto i rischi peggiori. Per prevenire tale pericolo, il riassicurato deve denunciare immediatamente il rischio, appena lo assume, dando tutte le indicazioni necessarie al riassicuratore. E la riassicurazione obbligatoria è più favorevole anche all'assicuratore, perchè egli ha, in tal caso, la sicurezza di vedere le sue proposte sempre accettate.

6. **Tre sistemi di riassicurazione obbligatoria.** — La riassicurazione obbligatoria può a sua volta effettuarsi in 3 modi:

1) cedendo all'impresa riassicuratrice una data quota di ogni rischio, cioè di tutte le somme d'assicurazione, ad es. il 50 %. Nulla osta che, a sua volta, la compagnia riassicuratrice riassicuri, ad esempio, il 25 % del rischio presso un'altra impresa e così via. Questo sistema favorisce il riassicuratore, che così non partecipa soltanto ai rischi maggiori, ma anche ai rischi meno rilevanti. All'indennizzo partecipano i riassicuratori, in proporzione alla somma assicurata (1).

2) stabilendo un pieno di rischio o massimale e riassicurando l'*eccedente* presso il riassicuratore. Il pieno si può stabilire per ogni specie di rischio o per tutto il complesso dei rischi. Così una compagnia d'assicurazione sulla vita può stabilire un limite di 20.000 L. di somma d'assicurazione, e se un individuo vuole assicurarsi per 30.000 L. essa trasferirà l'eccedente, cioè $\frac{1}{3}$ del suo rischio, ad un'altra impresa; oppure può stabilire un limite generale per tutte le sue operazioni, ad esempio, di 100.000 L. e riassicurare tutto l'eccedente all'altra impresa.

A sua volta, la riassicurazione obbligatoria per eccedente si effettua in due modi:

a) dividendo l'eccedente in tante parti e cedendo successivamente ciascuna di esse ad un riassicuratore, nell'ordine designato dal trattato.

Così, ad esempio, se si assicura una casa per 300.000, l'assicuratore, il cui pieno di rischio è

(1) v. Moldenhauer, op. cit. pag. 146 e v. in Lexicon cit. l'articolo dello stesso autore.

100.000, assumerà per proprio conto 100.000; il primo riassicuratore assumerà l'eccedente di rischio da 100.000 a 200.000 L. ed il secondo riassicuratore si assumerà l'eccedente da 200.000 a 300.000. Se invece si assicura una casa di 200.000, l'assicuratore terrà per sè 100.000, il primo riassicuratore altre 100.000 ed il secondo riassicuratore non parteciperà al rischio, come neppure all'indennizzo. Nel caso precedente ambedue i riassicuratori devono contribuire all'indennizzo, proporzionatamente alla somma riassicurata, anche se il danno è soltanto di 50.000; nel secondo caso invece vi contribuisce soltanto il primo riassicuratore.

Questo sistema, come ben fu notato (1), va tutto a vantaggio dell'assicuratore, il quale si tiene soltanto i rischi minori, riscuotendo per sè tutto il premio, e fa invece partecipare i riassicuratori soltanto ai rischi più gravi, quando proprio il loro intervento è strettamente necessario.

b) facendo partecipare con una quota fissa tutti i riassicuratori a qualunque eccedente di rischio, ad esempio, cedendo ad ogni riassicuratore $\frac{1}{4}$ dell'eccedente. Il pieno di rischio dell'impresa è 100.000; l'eccedente è 200.000; se, ad esempio, i riassicuratori con cui si è trattato sono quattro, ciascuno di essi si assumerà il rischio di 50.000; se invece fossero tre, l'assicuratore dovrebbe riassicurare con un altro contratto la quota d'eccedente, $\left(\frac{1}{4}\right)$, rimasta scoperta.

3) Un terzo sistema consiste nell'associare i due metodi della partecipazione per quota e dell'eccedente.

(1) v. Moldenhauer, op. cit.

Un assicuratore può infatti, in un dato ramo od in un dato paese, cedere una quota di rischio; ed in un ramo od in un paese diverso, cedere invece soltanto l'eccedente.

7. **Altre specie di riassicurazioni.** — Talora invece si riassicura completamente un dato rischio, quando esso non rientra nel piano d'affari dell'impresa, ma pure è strettamente connesso con rischi, che essa assicura. Ad esempio, si vogliono assicurare delle merci contro i rischi del trasporto, da Genova a S. Francisco; la compagnia, alla quale si rivolge lo speditore, si assume il rischio del trasporto marittimo e riassicura presso un'altra compagnia il rischio del trasporto terrestre, da New-York a S. Francisco.

Nelle assicurazioni contro i danni, si può infine riassicurare una percentuale del danno, invece che della somma assicurata. Ad esempio, si stabilisce che l'assicuratore pagherà, al massimo, un indennizzo di 10,000 L. ed il riassicuratore eventualmente risarcirà il danno che rimanesse scoperto. Il rischio dell'assicuratore dicesi *au premier risque*, quello del riassicuratore *au second risque*. Una specie di questo genere di riassicurazione è quella conclusa dalle mutue a quota variabile, che riassicurano il rischio, che il fondo premi risulti inferiore all'ammontare dei danni, facendosi, in tale caso, rimborsare dal riassicuratore una somma corrispondente ai supplementi di premi, che si dovrebbero esigere dai soci.

8. **Obblighi dei contraenti.** — Quali sono le condizioni più notevoli di un trattato di riassicurazione? Anzitutto notiamo che la riassicurazione obbligatoria ha effetto fin dal momento in cui il rischio, che essa deve coprire, comincia a correre per il riassicurato. Però, allo scopo di dare al rias-

sicuratore la possibilità di poter valutare con esattezza i suoi impegni e provvedere ai mezzi di soddisfarli, giornalmente o settimanalmente la compagnia riassicurata è tenuta ad inviare al riassicuratore delle cosi dette " note d'applicazione „ in cui si indica la natura ed i caratteri del rischio assicurato, la somma d'assicurazione, l'ammontare del premio, la parte di rischio che il riassicurato si conserva, la parte offerta in riassicurazione, ecc.

Il riassicuratore cede al riassicurato una provvigione, che generalmente consiste in una percentuale (ad esempio, del 25 %) dei premi che esso riscuote, a titolo di compenso per le spese di produzione, che il riassicurato dovette sostenere. Del resto è bene pattuire, che i premi che il riassicurato paga, corrispondano a quelli che egli ha riscossi, per togliere l'incentivo a speculare sulla differenza. È ottima la disposizione della legge tedesca, per cui, nella riassicurazione sulla vita, l'assicuratore non deve toccare la parte del premio destinata alla riserva, ma versare al riassicuratore soltanto una parte del premio di rischio.

Cosi pure si dovrebbe sempre stabilire che il rischio, che resta a carico dell'assicuratore, fosse per lo meno uguale a quello ceduto in riassicurazione; altrimenti si eccita l'assicuratore alla trascuratezza nella scelta dei rischi; egli si assumerà qualunque rischio, pur di riscuotere i premi, salvo poi a cederlo completamente al riassicuratore. La compagnia riassicurata è tenuta a far conoscere a quella riassicuratrice tutte le modificazioni, che sopravvenissero alle polizze assicurate (ad esempio riscatti, riduzioni, ecc.) ed ogni trimestre trasmetterà alla medesima uno " stato „ di tutte le riassicurazioni concluse.

Salvo casi eccezionali, in cui la somma riassicu-

rata sia molto forte, i debiti ed i crediti delle due imprese si saldano alla fine di determinati periodi di tempo, ad es., di ogni trimestre. Generalmente è l'impresa riassicurata, che liquida senz'altro le somme assicurate anche per conto del riassicuratore. E questi rimborserà quanto deve, dietro quietanza dell'assicurato; talora però egli si riserva il diritto di contestare la liquidazione o soltanto di farvi assistere un incaricato a titolo consultivo. Le contestazioni che potessero sorgere tra i contraenti, sono generalmente devolute ad arbitri scelti di buon accordo dalle parti stesse, essendo uso costante, che i trattati d'assicurazione siano interpretati piuttosto in base all'equità, che allo stretto diritto. Per la costituzione di società di riassicurazione vigono in generale le stesse norme, che per le società di assicurazione diretta. I criteri di tassazione della riassicurazione variano molto da paese a paese; talora essa è protetta, talora è aggravata da forti imposizioni speciali. Nei paesi, in cui tale aggravamento non si verifica e la vigilanza è minore, spesso vi sono imprese d'assicurazione diretta che esercitano nello stesso tempo la riassicurazione per qualche altro ramo, ad esempio, l'assicurazione vita e la riassicurazione infortuni. In tal modo si ha certo un risparmio di spese, ma non si può a priori affermare che gli assicurati abbiano una garanzia maggiore, per il fatto che così si opera una compensazione di rischi; può anche darsi che gli assicurati di una categoria risentano i danni, che colpirono gli assicurati di una categoria diversa. In Germania, abbiamo anche esempi di imprese di riassicurazione a forma mutua (1).

(1) v. sui calcoli di riassicurazione uno studio di G. Marchand. Parigi 1910, riassunto in Bollettino delle Assicurazioni, n. 9, Torino 1910.

CAPO SESTO

Politica delle assicurazioni.

Sezione I.

Rapporti dello Stato colle imprese d'assicurazione private.

1. Cenni generali. — Seguendo la divisione sistematica del Manes (1), comprendiamo nella politica delle assicurazioni l'insieme delle disposizioni, con cui lo Stato può influire sull'andamento e lo sviluppo dell'industria dell'assicurazione.

L'azione dello Stato riguardo all'assicurazione privata può esplicarsi in duplice modo; o regolando con leggi speciali i rapporti tra lo Stato e le imprese assicuratrici, oppure limitandosi a regolare i rapporti tra le imprese e gli assicurati. I rapporti tra lo Stato e l'impresa assicuratrice sono di diritto pubblico; quelli tra assicuratore ed assicurato sono di diritto privato; però in realtà tra di essi manca una linea precisa di distinzione, perchè molto spesso le leggi sulla vigilanza delle imprese d'assicurazione contengono norme di diritto privato (ad esempio, la legge tedesca del 901 contiene diverse disposizioni riguardo al fallimento del-

(1) v. op. cit. pag. 140.

l'impresa assicuratrice, che evidentemente riguardano soltanto la posizione di coloro che presero parte al contratto d'assicurazione) e d'altra parte, molte leggi di diritto commerciale, contengono talora norme di diritto pubblico (ad esempio, nel nostro Codice di Commercio, l'art. 145, sulle garanzie, che le imprese assicuratrici sulla vita debbono fornire allo Stato).

Ad ogni modo, al primo gruppo di norme appartengono quelle sulla costituzione e la vigilanza delle imprese, sulla loro tassazione e sulla repressione dei reati, che dall'assicurazione possono derivare. Al secondo gruppo appartengono le norme che regolano il contratto d'assicurazione, svolgentesi tra assicuratore ed assicurato; in alcuni paesi esse formano già l'oggetto di leggi speciali (ad es. Germania, Svizzera) (1), in altri (come in Italia) formano ancora parte del Codice commerciale.

2. **Necessità di un intervento dello Stato.** — Come si giustifica anzitutto il fatto, che lo Stato ponga delle norme speciali per l'industria assicuratrice, sia determinandone il modo di costituzione, sia vigilandone l'andamento?

Perchè mai lo Stato non lascia che la libera concorrenza si svolga in tutta la sua pienezza, come nella maggior parte delle altre industrie? Vari sono gli argomenti, che dimostrano la necessità di un intervento dello Stato:

1) Anzitutto la libera concorrenza non è sufficente ad impedire il sorgere di imprese poco serie, che non rispondono alle esigenze della tecnica attuariale. Sia che si tratti di imprese create da disonesti allo scopo di lucrare sulla buona fede del pubblico, sotto la vaga egida della previdenza

(1) v. pure progetto di legge austriaco e francese.

e della mutualità o che si tratti di persone che, in buona fede, vogliono realmente soddisfare il bisogno dell'assicurazione, ma d'altra parte ignorano i principi elementari del suo meccanismo, il pericolo per gli assicurati sussiste ugualmente, ed è dovere dello Stato il prevenirlo. Infatti assicurato ed assicuratore non sono posti in posizione uguale, l'uno rispetto all'altro; è quindi ingiusto applicare senz'altro la massima: ciascuno agisca a proprio rischio e pericolo, e lasciare gli assicurati abbandonati a sè stessi.

L'assicurazione è fondata su basi tecniche, che l'assicurato non è tenuto a conoscere e quindi gli manca la possibilità, non soltanto di fare un serio confronto tra le varie imprese, ma anche di controllare personalmente, e con efficacia, le reali condizioni, in cui trovasi l'impresa, che lo assicura.

La scarsa conoscenza del modo con cui l'assicurazione si svolge, dipendente, in parte, dal timore della concorrenza, per cui le società sono sempre restie a mettere in luce i loro procedimenti, ed in parte, dall'essere la scienza attuariale di assai recente formazione, fa si che l'assicurato divenga tale, soltanto sulla base delle dichiarazioni dell'assicuratore, senza essersi formato un giudizio proprio sulla sua solvibilità.

Spesso si creano società con ingenti capitali fittizi, mentre la parte versata è invece minima e si formano le riserve con metodi empirici, facendo la differenza tra le entrate e le spese; da tale differenza (che, in principio, è sempre positiva) si detrae ancora l'interesse pel capitale ed il resto forma la riserva. Non si tiene alcun conto della probabilità, che l'evento si verifichi, e si approfitta del fatto, che le obbligazioni dell'impresa sono in genere a lunga scadenza e quindi per i primi anni

d'esercizio si riceve più di quanto si dia e l'eccedente, ricevuto a garanzia dei rischi futuri, non sempre è accantonato e messo a riserva, come si dovrebbe fare.

E questo non è che un esempio dei molti procedimenti senza base tecnica, che possono essere seguiti da assicuratori disonesti od inesperti. L'assicurato, che ha pagato i premi, corre il rischio non solo di non riscuotere la somma assicurata, in caso che l'evento si verifichi, ma anche quello di perdere i premi pagati ed, in ogni modo, se egli vuol riscattare la sua polizza e ritirarsi dall'assicurazione, viene sempre a perdere una buona parte del premio.

Se poi egli è assicurato sulla vita, ne risentirà un duplice danno. Infatti, volendo nuovamente assicurarsi, egli dovrà pagare, per la sua età più avanzata, un premio maggiore di prima, se pure le sue condizioni di salute non sono nel frattempo tanto peggiorate, da rendergli difficile trovare un'impresa assicuratrice, che voglia assumersi un rischio così grave.

Ed anche trattandosi di società mutue, estese in un vasto territorio, ben difficilmente l'assicurato può vigilare l'amministrazione dell'azienda. I mezzi che l'assicuratore deve adottare per raggiungere il suo scopo, cioè forti anticipazioni di capitali, impegni a lunga scadenza, estensione dei rischi su un vasto territorio, sono dunque la prima causa dell'intervento dello Stato.

2) Non solo i mezzi posti in essere, ma anche lo scopo che l'assicurazione si propone, fa si che essa differisca da tutte le altre industrie, per le quali lo stato non reputa necessario il suo intervento. Come già ebbimo occasione di osservare, lo sviluppo dell'assicurazione, che tende a diffondere

il sentimento d'indipendenza e la virtù della fierezza, od a ricostituire i beni distrutti, è strettamente collegato col progresso morale ed economico della nazione; è quindi interesse ed ufficio dello Stato curarne il buon funzionamento.

3) Infine la natura stessa dell'assicurazione, come accumulazione di capitali per soddisfare bisogni incerti e futuri, fa si che le somme investite nell'assicurazione raggiungano spesso proporzioni assai rilevanti; così da superare in ammontare i capitali investiti in quasi tutti gli altri impieghi (ad esempio, in borsa, nelle ferrovie, ecc.) I valori d'assicurazione non interessano quindi soltanto coloro che li hanno investiti o che li amministrano, ma anche lo Stato per l'interesse generale, che una parte rilevante della ricchezza del paese sia stabilmente messa a frutto e resa socialmente utile, e non formi l'oggetto di speculazioni aleatorie.

Tre sono i sistemi, che generalmente sono seguiti dagli Stati per regolare i loro rapporti cogli istituti d'assicurazione:

1) sistema della pubblicità;
2) sistema delle norme tassative;
3) sistema della vigilanza materiale.

3. **Sistema della pubblicità.** — Il sistema della pubblicità consiste in un'insieme di cautele — generalmente di carattere preventivo — che lo Stato impone alle imprese assicuratrici, allo scopo di render noto al pubblico il loro piano d'affari e la loro solvibilità. Lo Stato si limita dunque ad obbligare le compagnie a pubblicare tutte quelle notizie, che possono rendere edotto il pubblico sulla loro situazione (ad esempio i loro bilanci, il loro stato patrimoniale e, nelle assicurazioni sulla vita, la tavola di mortalità od il saggio d'interesse assunto per base dei calcoli, ecc.). In tal modo si

facilita la critica del pubblico e delle imprese concorrenti e lo Stato non si assume alcuna responsabilità del retto funzionamento della Società, lasciando agli interessati le garanzie del diritto comune.

Tale sistema venne specialmente applicato in Inghilterra per le assicurazioni sulla vita (legge Vict. 33 chap. 61, 9 agosto 1870 e 6 agosto 1872) e di responsabilità (legge del 1907); mentre per le assicurazioni contro i danni lo Stato lasciò alle imprese piena libertà. Però una recente legge, l' " Insurance Companies Act „ del 3 dicembre 1909, in vigore dal 1° luglio 1910, introdusse alcune norme informate al sistema della vigilanza, ma le disposizioni fondamentali sono conformi allo spirito delle leggi precedenti ed esse si applicano a qualunque ramo d'assicurazione.

Attualmente le compagnie inglesi devono compilare ogni anno un resoconto dell'esercizio (conto delle perdite e degli utili) ed un bilancio tecnico, indicante il valore attuale dei loro impegni e dei mezzi per farvi fronte, ed inviarne una copia ad ogni azionista ed assicurato.

Gli stessi documenti si devono depositare anche presso il Ministero del Commercio e le varie camere di commercio del paese.

Almeno ogni cinque anni la loro situazione finanziaria deve essere verificata da un attuario, il quale compila un rapporto, anche questo da pubblicarsi nelle stesse forme dei bilanci. Per l'esercizio è richiesta la patente vincolata alla cauzione di 20.000 sterline, da essere investita nei modi prescritti dall'autorità, e così in caso di fusione, o di cessione, o di insolvenza, la Corte di cancelleria ha diritto di intervenire ed anche sciogliere l'impresa. Se una società esercita un altro ramo di assi-

curazione, deve deporre un'altra cauzione di 20.000 sterline.

Disposizioni informate al sistema della pubblicità si trovano in tutti gli Stati. Così, in Francia, per la legge 24 luglio 1867 (art. 64) ed il decreto 22 gennaio 1868, ogni polizza deve indicare l'ammontare del capitale sociale e la parte versata, ed il massimo, che ogni compagnia può assicurare su un un solo rischio, senza ricorrere alla riassicurazione ecc.

In Spagna, la legge 14 maggio 1908 (art. 13) prescrive che ciascun istituto assicuratore dovrà inserire nelle proprie polizze, nei contratti ed in qualunque altro documento, annuncio e prospetto, l'ammontare del capitale sociale, che non potrà mai essere il nominale, ma il sottoscritto, oltrechè, in carattere di formato non minore, l'ammontare della parte versata in contanti dai soci e dagli azionisti. Nessun ente assicuratore può pubblicare cartelli, annunzi, prospetti o fogli di propaganda, che non siano autorizzati dall'ufficio governativo ecc.

Pure in Francia la legge 20 marzo 1905 (art. 4) obbliga le società anonime ed in accomandita ad avere un capitale sociale almeno uguale a 2 milioni di franchi, e quelle mutue o tontinarie ad un fondo di costituzione non inferiore a 50.000 franchi.

In Italia sono ispirate allo stesso principio le norme del Codice di Commercio che impongono alle società di assicurazione la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci ed il loro deposito, non solo presso il tribunale civile, ma anche presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Altre leggi, specialmente in Germania, regolano minutamente anche la pubblicità dei poteri conferiti agli agenti.

Anche prescindendo dalle disposizioni speciali

del diritto inglese, che più possono essere soggette a critica (quali il lungo intervallo di cinque anni tra un'ispezione e l'altra, e la poca garanzia che un attuario privato può dare), certo è, che contro il sistema della pubblicità possono sorgere gravi obiezioni.

Anzitutto manca la certezza che le pubblicazioni siano veramente conformi alla situazione dell'impresa, in secondo luogo, è dubbio se gli assicurati possano essere sufficentemente illuminati da queste pubblicazioni, che non possono a meno di rivestire un carattere tecnico, e quindi non riescono troppo comprensibili alla grande maggioranza dei lettori. Così, in Italia, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pubblica, da qualche anno, i bilanci e gli atti riferentisi alle società d'assicurazione in fascicoli distinti da quelli delle altre società per azioni, ma la maggior parte degli assicurati non sa neppure, che essi esistano.

Infine il sistema della pubblicità non presenta nessuna garanzia e non offre nessuna tutela, per chi già si è assicurato presso un'impresa poco solvibile; può servire soltanto ad allontanare da essa chi ha ancora da assicurarsi, ma non protegge sufficentemente chi si è già vincolato per un lungo periodo di tempo, riponendo la sua fiducia in un'impresa poco solida.

4. **Sistema delle norme tassative.** — Il secondo sistema consiste nel fissare una serie di norme obbligatorie per la costituzione e l'esercizio delle imprese di assicurazione e nel controllare, se le imprese operano in conformità a dette norme. Il conformare alle norme tassative, poste dallo Stato, il proprio statuto o le proprie operazioni, conferisce senz'altro all'impresa il diritto di esercitare l'assicurazione. Esso è un sistema intermedio tra

quello della pubblicità e quello della vigilanza governativa, ed è ancora il sistema predominante nei paesi latini.

Così, ad esempio, in Italia, il nostro Codice di Commercio fissa delle norme inderogabili a garanzia del buon andamento delle imprese d'assicurazione, determinando il limite minimo del capitale versato, fissando, nel caso d'assicurazioni sulla vita. che una parte dei premi sia impiegata in titoli del Debito Pubblico dello Stato. E le imprese per azioni sono soggette a tutte le norme che lo stesso Codice stabilisce per le società anonime, mentre per le mutue v'ha una serie di disposizioni speciali (1).

Questo sistema impedisce, è vero, la costituzione di imprese poco solide, ma neppure stimola il progresso della tecnica attuariale od il miglioramento dell'organizzazione; dunque il primo appunto è che esso si limita ad un'opera puramente negativa. Certo però per i sostenitori del non intervento dello Stato, questo è anzi un pregio del sistema, in quantochè per essi il controllo dello Stato è sempre dannoso, quando si estende al funzionamento interno delle imprese private, vincolando la loro libertà d'azione.

Ad ogni modo, esso presenta il difetto di non poter tener conto del caso singolo e di creare delle norme troppo generiche ed assolute. Un esempio evidente di tale difetto si ha nella nostra legislazione, all'art. 145 del Codice Commerciale, che impone alle società d'assicurazione sulla vita di impiegare in titoli del Debito Pubblico dello Stato un quarto, se sono nazionali, o la metà, se sono estere, delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti

(1) v. art. 239-245 Cod. di Comm.

ottenuti dai titoli medesimi. Ma questa formula fissa, del quarto o della metà non corrisponde a criteri tecnici; infatti il valore della riserva matematica varia per ogni categoria di contratti, ed in una stessa categoria, essa deve variare secondo l'età degli assicurati. Così ne viene che, ad esempio, nelle assicurazioni in caso di morte, è troppo esigere un deposito del quarto o della metà dei premi pagati, perchè, in questo caso, applicandosi il metodo dei premi medi, non è necessario che il premio netto sia integralmente messo a riserva; ed invece è troppo poco esigere un deposito dello stesso ammontare, nel caso di assicurazioni di sopravvivenza, in cui è necessario che tutto il premio puro sia accantonato. Come ben fu rilevato (1), lo scopo del legislatore, cioè quello di fare in modo che le compagnie, alla scadenza degli impegni, trovino nel deposito prescritto i fondi per soddisfarli, non è stato raggiunto, perchè in pratica il quarto dei premi incassati è certo inferiore alla riserva matematica in tutti i casi e la metà dei premi può superarla, come rimanerne inferiore.

L'esperienza dimostra che le condizioni tassative poste dallo Stato si rivelano nella pratica sempre insufficenti, perchè non prevedono tutti i casi possibili e lo Stato, salvo un controllo formale, è privo di qualsiasi sindacato sulle operazioni delle varie imprese.

5. **Il sistema della vigilanza materiale.** — Il sistema della vigilanza materiale, già sanzionato da leggi speciali, in Austria (legge 18 agosto 1880 e regolamento 5 marzo 1896), in Svizzera (legge 25 giugno 1885)), in Spagna (legge 14 maggio 1908), negli Stati Uniti (es. legge dello Stato di New-York 1 gen-

(1) v. Molinari, op. cit. pag. 70.

naio 1907) ed applicato, nella sua forma più caratteristica, in Germania, colla legge 12 maggio 901, e quello verso cui tendono decisamente le legislazioni di tutti i paesi. E ad esso s'informano i progetti italiani del 1895 e del 1905.

Questo sistema differisce dagli altri precedenti, in quanto riconosce allo Stato il potere di concedere o negare l'autorizzazione all'esercizio, in base all'esame specifico delle condizioni, in cui si trova l'impresa, ed inoltre ammette che esso possa direttamente ingerirsi nell'amministrazione della medesima, allo scopo di impedire abusi, che minacciano il benessere degli assicurati. Non basta, per esercitare l'assicurazione, che un'impresa fornisca la prova di aver depositato i suoi atti costitutivi o versato una data cauzione, ma è necessario che essa presenti tutto il suo piano d'affari all'autorità di vigilanza e questa, tenendo conto di tutti gli elementi di fatto, che si presentano, conceda la chiesta autorizzazione.

Notevole è il fatto che una delle prime leggi informate a tale criterio, quella svizzera del 25 giugno 1885, fu chiesta proprio dalle più importanti società di assicurazione di quel paese, le quali ritennero che soltanto la vigilanza di Stato possa impedire il sorgere di imprese poco solide, i cui funesti effetti sono risentiti anche dalle imprese bene amministrate. Il pubblico è propenso a generalizzare i difetti di un'impresa e la sfiducia, creata da un assicuratore insolvente, danneggia tutto lo sviluppo dell'assicurazione. L'incontestabile progresso delle imprese di assicurazione svizzere dal 1885 al giorno d'oggi, documentato dai rapporti annuali dell'ufficio federale di assicurazione privata, è una dimostrazione dell'influenza benefica, che una saggia vigilanza di Stato può eserci-

tare. Ed, in generale, nessuno nega che un controllo sulla contabilità, sugli investimenti dei capitali assicurati, possa giovare assai al retto funzionamento delle imprese ed al progresso, in generale, dell'assicurazione. Inoltre i rapporti dell'ufficio governativo tedesco di assicurazione privata (1) ci dimostrano, come lo Stato possa anche difendere l'assicurazione nazionale dalla concorrenza estera, specie americana.

Certo però questo sistema ha anch'esso dei limiti, oltrepassando i quali, esso potrebbe essere dannoso, invece che benefico. Così, se lo Stato volesse, ad esempio, regolare per legge anche i metodi che le imprese adottano per compensare gli agenti, od i limiti che esse devono porre alla produzione (sia riguardo alle persone, sia riguardo al territorio) non solo non raggiungerebbe il suo scopo, ma facilmente danneggerebbe l'andamento dell'impresa. E così la legge dello Stato di New-York del 1906, che concede alle società d'assicurazione sulla vita di concludere contratti soltanto in base a quattro specie di polizza, precedentemente esaminate e fissa un limite massimo per la produzione, pecca di assolutismo eccessivo e contraddice, colla libertà d'azione, che ogni industria deve avere (2).

6. **Le autorità di vigilanza.** — Ma il mezzo migliore per impedire che la vigilanza di Stato oltrepassi i limiti, che logicamente le spettano, sta nel rendere l'ufficio di Stato degno della fiducia degli assicuratori e degli assicurati, creando un personale composto di elementi tecnici attivi, curando

(1) v. Geschäftsberichte dell'anno 1904, pag. 94, Berlino Guttentag. Anche le statistiche pubblicate da questo ufficio sono un modello di precisione.

(2) v. Bischoff, op. cit. Recentemente si propose una modificazione alla legge medesima.

che l'ufficio sia autonomo e munito di un certo potere d'iniziativa, e concedendo agli assicuratori una rappresentanza nell'ufficio stesso. In Italia manca un ufficio speciale sull'assicurazione privata. Il R. D. 25 novembre 1869 creava, presso il Ministero di Agricoltura, una Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro.

Il R. D. 22 luglio 1891 n. 365 sostituiva a tale Commissione un Consiglio della previdenza, come Corpo consultivo, su argomenti relativi alla previdenza e specialmente: 1) su disegni di legge e sulle disposizioni d'ordine generale riguardanti le casse di risparmio, le società di mutuo soccorso e le altre istituzioni di previdenza; 2) sugli statuti delle società di mutuo soccorso non operaie e delle altre istituzioni di previdenza; 3) su regolamenti per prevenire gli infortuni sul lavoro.

Ma, col R. D. 19 gennaio 1905 n. 20, tale corpo consultivo veniva denominato Consiglio della Previdenza e delle assicurazioni sociali.

Esso è composto di diciotto membri nominati con regio decreto, su proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio e di sette funzionari dello Stato, che ne fanno parte di diritto. Il presidente e vice presidente sono designati con decreto reale.

Ad esso sono sottoposti:

1) i disegni di legge e le disposizioni d'ordine generale, concernenti le varie forme di assicurazione, gli istituti che le esercitano e specialmente le istituzioni e l'ordinamento delle assicurazioni operaie;

2) i disegni di legge e le disposizioni d'ordine generale, riguardanti le casse di risparmio, le società di mutuo soccorso e le altre istituzioni di previdenza;

3) gli statuti ed i bilanci tecnici delle società di mutuo soccorso e delle altre istituzioni di previdenza;

4) gli argomenti attinenti ad istituzioni affini, per indole e per scopo, a quelli indicati sotto i numeri precedenti.

Come organo attivo, è istituito, presso lo stesso Ministero d'agricoltura, una direzione generale del credito e della previdenza, della cooperazione e delle assicurazioni sociali, che comprende: 1) l'ispettorato degli istituti di credito e di previdenza; 2) la divisione: previdenza ed assicurazioni sociali.

Come si vede, manca finora in Italia un'autorità speciale di vigilanza per l'assicurazione privata ed il progetto del 1905 (art. 44) giustamente cercava di riparare a questa lacuna, creando un ufficio apposito. Altrettanto stabilisce il progetto, che attualmente prepara il Ministero. L'ufficio di assicurazione privata dev'essere del tutto separato da quello di assicurazione sociale, allo scopo di limitare dannose e reciproche influenze tra le due forme di organizzazione. In secondo luogo, sarebbe bene, che nell'ufficio di vigilanza le imprese assicuratrici fossero rappresentate ed anche da questo lato è necessaria una riforma.

In Francia, per la legge 17 marzo 905, art. 10, il Comitato delle assicurazioni sulla vita è composto, oltrechè da funzionari di Stato, anche da due senatori e da tre deputati, eletti dalle rispettive Camere, e da quattro rappresentanti degli istituti di assicurazione. In Germania si ha un ufficio imperiale di assicurazione privata in Berlino, assistito da un consiglio superiore, composto tutto di elementi tecnici, con funzioni, in parte deliberative, in parte consultive. Esso esamina in sede d'appello i ricorsi

contro l'ufficio di assicurazione. Ed anche in questo Consiglio Superiore sono rappresentate le imprese assicuratrici (1). In Spagna, la Junta consultiva de seguros (legge 14 maggio 1908 art. 24) composta di un presidente e di sedici membri, ammette non solo una rappresentanza degli assicuratori, ma anche degli assicurati spagnuoli.

Non possiamo diffonderci sul modo di costituzione delle autorità di vigilanza di altri paesi; notiamo soltanto, in generale, che alla costituzione di queste autorità non si può opporre l'obbiezione che esse facilmente siano tratte a commettere degli arbitrii. Infatti non è una sorveglianza, che si possa esercitare con fini politici od in base a mutevoli criteri economici, ma invece essa dev'essere informata ai rigidi principî della matematica attuariale e della contabilità.

7. **Come si attua la vigilanza governativa ed il progetto italiano del 1905.** — Vediamo ora come tale sorveglianza di fatto si possa esercitare. In Italia, all'infuori degli articoli 131, 145, 177 del Codice di Commercio del 1883, mancano altre speciali disposizioni. Il Codice di Commercio del 1865 regolava soltanto le società mutue di assicurazione marittima. Un decreto 30 dicembre 1865 prescriveva però un resoconto annuale, e decreti successivi imposero, a tutte le imprese d'assicurazione, l'obbligo di una cauzione.

Un primo progetto, dovuto al ministro Boselli, si ebbe nel 1893, ispirato ai criteri dell'approvazione ministeriale degli statuti, della cauzione e del deposito delle riserve. Esso cadde col chiudersi della sessione e, per la stessa ragione, cadde un

(1) In Germania, le imprese che non operano all'infuori di uno Stato dell'Impero, sono vigilate dai singoli uffici locali.

progetto analogo, presentato nel 1895 dal Barazzuoli

Nel 1903 il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, on. Rava, presentò un nuovo progetto ispirato al sistema della vigilanza governativa, secondo il modello germanico. Esso fu discusso dal Consiglio Superiore della Previdenza, ma poi rimase allo stato di progetto. In una recente discussione alla Camera (1), il Governo promise dei provvedimenti, allo scopo di ovviare ai gravi difetti, che l'attuale sistema presenta.

Infatti il Ministero non ha nessun potere di vigilare la costituzione delle società d'assicurazione; esso non fa altro che curare la pubblicazione in un Bollettino apposito, dell'atto costitutivo, dello statuto e del decreto di trascrizione, emesso dal Tribunale. Il Tribunale esamina soltanto se lo statuto e l'atto costitutivo sono conformi alla legge, ma non esamina affatto, se esso corrisponde o meno a criteri tecnici.

Riguardo poi alla gestione delle stesse società, il Ministero non ha alcuna ingerenza; esso può soltanto, in virtù dell'art. 58 del Regolamento per l'esecuzione del Codice di Commercio, accertarsi, alla scadenza di ogni trimestre, col mezzo di delegati e mediante l'esame dei libri, che la disposizione dell'art. 145 (deposito in titoli del Debito Pubblico della metà o del quarto dei premi riscossi) sia esattamente adempiuta. Anche il modello di bilancio, prescritto col R. D. 9 gennaio 1887, presenta notevoli imperfezioni; ad esempio, il movimento

(1) 28 giugno 908. Ed il Consiglio della previdenza ha già discusso ed approvato un nuovo progetto, del quale però possiamo dare soltanto cenni sommari, non essendo ancora stato integralmente pubblicato.

delle assicurazioni dovrebbe formare un conto speciale, invece esso è compreso nel conto generale delle entrate.

Parecchi esempi recenti, di società che vennero meno ai loro impegni, dimostrano quali lacune presenti questo sistema, riguardo all'impiego delle riserve e dei capitali assicurati, od alla liquidazione della società, od alla pubblicità dei poteri conferiti ai rappresentanti di società estere, ecc.

Però il principio dell'autorizzazione e della vigilanza governativa fu già introdotto nella nostra legislazione, dalla legge 25 gennaio 1902 n. 9 sulle associazioni tontinarie od imprese di ripartizione, nazionali e straniere, di qualunque forma e specie. Tali sono le imprese « le quali, senza assicurare il pagamento di capitali o di rendite, che siano determinate tecnicamente in base ai contratti e alle probabilità di sopravvivenza degli iscritti, si propongono di raccogliere da questi contribuzioni di danaro allo scopo di assegnare, in corrispettivo delle medesime, capitali o rendite, o dividendi, in relazione alla durata e agli eventi della vita degli iscritti o di terzi ». Esse non possono dunque costituirsi legalmente, se non per decreto reale, promosso dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

L'art. 66 della legge francese 24 luglio 1867 già poneva questo principio dell'autorizzazione per tutte le società d'assicurazione sulla vita, per modo che non si tenesse conto soltanto della legalità estrinseca dell'impresa, ma della sua reale solvibilità. Per l'Italia, in mancanza di una legge speciale, dobbiamo accennare alle disposizioni principali dell'ultimo progetto del 1905.

Esso dispone, che le garanzie siano di un duplice ordine: tecniche e finanziarie.

8. **Il deposito di una cauzione.** — Le garanzie finanziarie, comuni a tutte le società d'assicurazione, consistono anzitutto nell'obbligo di fornire una cauzione da depositarsi presso la Cassa Depositi e Prestiti, o presso un Istituto di emissione, con vincolo a favore del Governo e delle assicurazioni stipulate nel Regno. Questa cauzione, costituita in numerario od in titoli del Debito Pubblico Italiano o da questo garantita, è fissata per le assicurazioni vita in L. 250.000; invece per le assicurazioni contro i danni il suo ammontare è indeterminato e varia secondo la specie ed il grado di rischio assunto (art. 7-14). Ne sarebbero esenti (art. 15 capoverso 4) soltanto le associazioni, il cui statuto contenga la dichiarazione esplicita che i soci dovranno sottostare ad una proporzionale diminuzione dell'indennizzo, oppure ad un proporzionale aumento di contributo, quando ciò occorra per stabilire l'equilibrio tra le somme da pagarsi ed i mezzi disponibili; le imprese di assicurazioni operaie contro gli infortuni del lavoro e le imprese di assicurazione contro la malattia e la mortalità del bestiame (art. 33).

Riteniamo che sia molto preferibile, sotto questo aspetto, il sistema tedesco che non subordina l'autorizzazione dell'esercizio ad un deposito cauzionale, ma riserva all'ufficio di vigilanza il diritto di richiederlo, secondo le circostanze. La concessione dipende, di regola, soltanto dall'esame, che l'ufficio fa dell'atto costitutivo dell'impresa, delle condizioni generali di assicurazione e delle garanzie tecniche, che l'impresa presenta.

Essa può essere rifiutata se il piano d'affari non corrisponde alla legge o non presenta sufficienti garanzie per gli assicurati e la piena solvibilità dell'impresa non è sufficentemente dimostrata, od

in fatto vi sono circostanze, che giustificano l'opinione, che l'esercizio dell'impresa sarebbe illegale od immorale (1). Contro il principio della cauzione iniziale si fa notare che " essa è inutile per le imprese anonime, che debbono già per legge costituirsi con un dato capitale, ed è una misura vessatoria e proibitiva per le mutue „ (2).

Però l'autorizzazione all'esercizio non è, secondo il progetto, subordinata soltanto al deposito della cauzione, dell'atto costitutivo, dello statuto e delle condizioni di polizza, ma anche al fatto che l'ordinamento dell'impresa presenti, secondo il parere dell'autorità di vigilanza, i caratteri tecnici necessari per assicurarne il regolare funzionamento (articolo 18). La cauzione può esser liberata quando la riserva matematica abbia raggiunto l'ammontare di 5 milioni di lire (art. 7). Questa formula, fissa e generica, ricorda i criteri empirici con cui il legislatore volle talvolta regolare l'ammontare delle riserve bancarie, e così pure è criticabile la forma imprecisa del progetto riguardo alla cauzione, nell'assicurazione contro i danni (3).

9. **Controllo ed impiego delle riserve.** — Le imprese d'assicurazione sulla vita sono obbligate a calcolare le riserve matematiche secondo la tavola di mortalità ed il saggio d'interesse stabilito, ed

(1) v. legge tedesca del 1901. In Italia si ha soltanto a questo riguardo il R. D. 28 giugno 1865 art. 5 che vieta l'assicurazione del contrabbando, avente per scopo di garantire l'assicurato dalle conseguenze del contrabbando.

(2) Però sembra che anche il progetto in preparazione mantenga il principio della cauzione.

(3) Il principio della cauzione è sanzionato dalla legge spagnuola del 1908 (art. 1) che obbliga le società che operano nel ramo vita ad un deposito di 200.000 pesetas, elevabili a 500.000 pesetas, per le società provenienti da nazioni, che esigono una analoga garanzia da parte di imprese spagnuole.

anche le imprese d'assicurazioni contro i danni sono obbligate ad indicare le norme seguite per il calcolo delle riserve per i rischi in corso. Tanto in un caso, quanto nell'altro, si limitano i modi d'impiego delle riserve (art. 16-22 del progetto italiano).

Questo è uno dei punti più dibattuti della politica delle assicurazioni; certo è però che la riserva per i rischi in corso nelle assicurazioni contro i danni è una riserva temporanea, che si forma di anno in anno (salvo casi eccezionali di polizze poliannali con premio unico anticipato). Quindi non è il caso di prescrivere forme speciali d'impiego. Di molta maggior importanza sono le riserve matematiche delle assicurazioni sulla vita, che si svolgono a scadenza assai lunga, e sono destinate a fornire il fondo occorrente per pagare le somme promesse.

Le garanzie tecniche riguardanti le assicurazioni sulla vita consistono nell'accertare che la riserva matematica sia in rapporto colla tavola di mortalità ed il saggio di interesse adottato. L'art. 9 del progetto dispone che le imprese d'assicurazione sulla vita devono ogni anno presentare il confronto tra la mortalità preveduta e quella realmente verificatasi, e tra il saggio d'interesse posto a base dei calcoli e quello realmente ricavato dall'impiego dei fondi. Nel caso di scarti notevoli, il Ministero può esigere che si modifichino le basi del calcolo delle riserve e delle tariffe dei premi.

Si dice che, soltanto con tale controllo, si può avere la garanzia che le riserve siano corrispondenti agli impegni e che tutti gli assicurati siano egualmente trattati. Però si obbietta (1) che la

(1) v. Mackenzie. Di una nuova legge sulle assicurazioni. Genova. Donath, 1906.

scella di una tavola di mortalità è fondata su un criterio industriale e lo Stato dovrebbe limitarsi a vigilare che essa abbia una base scientifica. Secondo altri, lo Stato dovrebbe porre una tavola di mortalità ed un saggio d'interesse, che segnassero il limite minimo, cui può scendere la riserva. In tal modo, la concorrenza non verrebbe ostacolata, perchè vi potrebbe essere sempre una certa varietà di tariffe (1). Ad ogni modo, se si riconosce che lo Stato ha il diritto di regolare il calcolo delle riserve, non si comprende perchè esso voglia ingerirsi nella determinazione delle tariffe dei premi, che evidentemente è basata su criteri industriali e sfugge ad un controllo di Stato.

Riguardo all'impiego delle riserve, il progetto dispone che esse possano essere investite: 1) in titoli del Debito Pubblico del Regno o garantiti dallo Stato Italiano; 2) in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario nello Stato medesimo; 3) in beni immobili posti nel Regno (se questi sono gravati d'ipoteca l'impresa dovrà, entro un anno dall'acquisto, provvedere alla loro liberazione); 4) in mutui con prima ipoteca, sopra beni stabili posti nel Regno, per una somma che non ecceda la metà del loro valore debitamente accertato; 5) in anticipazioni sopra pegno dei titoli indicati ai numeri 1, 2 e 3, fino alla concorrenza del loro valore secondo il corso della Borsa del luogo, dove ha sede l'impresa o della Borsa più vicina, purchè non superiore al valore nominale dei titoli medesimi; 6) in mutui sopra proprie polizze di assicurazione sulla vita, nei limiti della riserva corrispondente.

Il progetto dispone degli investimenti di tutte le

(1) v. Vivante. op. cit.

riserve, in modo che le imprese non possono disporre a loro piacimento di alcuna parte di esse; inoltre esso ammette soltanto l'investimento in valori italiani, mentre invece si dovrebbe in parte concedere, sotto determinate condizioni, anche l'impiego in valori esteri. Il decreto francese 9 giugno 1906 per l'applicazione della legge 17 marzo 905, come la legge spagnuola 1908 (art. 17), molto giustamente, concedono che l'investimento di una parte della riserva sia lasciato libero alle imprese assicuratrici. Come già accennammo, la distribuzione geografica degli investimenti costituisce di per sè un'assicurazione contro i rischi della crisi, perchè è assai difficile che una crisi venga a colpire, in uno stesso tempo, valori di paesi diversi.

Ad ogni modo, il progetto concederebbe maggior libertà di scelta, che non l'attuale art. 145 Codice Commerciale, che impone d'impiegare una parte rilevante dei premi riscossi in titoli del Debito Pubblico dello Stato. L'art. 55 del regolamento per l'esecuzione del Codice di Commercio, parla soltanto di impiego in titoli del « Debito Pubblico consolidato » e prescrive che esso debba esser fatto, non oltre i primi dieci giorni che seguono alla fine di ogni trimestre dell'esercizio sociale. Ma in seguito a circolari ministeriali (1), oltre alle rendite del consolidato possono essere accettati in deposito molti altri titoli di rendita, come del resto risulta dalla seguente statistica dei valori giacenti in deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, al 31 dicembre 1908.

(1) La più recente è del 25 maggio 1902. Un disegno di legge del 2 marzo 1910, di riforma della Cassa Depositi e Prestiti, sembra voler nuovamente limitare l'impiego delle riserve ai titoli del Debito Pubblico, ma le imprese assicuratrici presentarono un memoriale di protesta al ministro. (v. *Bollettino delle Assicurazioni*, Torino 1910, num. 15)

Natura dei titoli	Quantità	Rendita annua	Corso	Val. effett.
Rendita ital. 3,75 %		3.995.163,75	104,50	149.491.896,50
» » 3,50 %		219.016,—	103,50	6.476.616,—
» » 3,— %		256.284,—	71,—	6.065.388,—
Obblig. ferrov. 3, %	136.470	2.047,050,—	356,—	48.583 320.—
» » diverse	14.600	365.000,—	500,—	7.300.000,—
Buoni del tesoro 3 %		31.755,—	100,—	1.058.500,—
Prestito Patriottico (1848-1849)				4.295.980,—
Certificati ferroviari 3,65 %				20 442.735,—
Cartelle credito comunali e provinciali				787.500,—
Cartelle cred. fond.				3.933 000,—
Prestito città di Roma				552.560,—
unific. di Napoli				165.900,—
Obbligazioni risanamento di Napoli				646.500.—

Alcuni sostengono che l'obbligare le imprese di assicurazione ad investire una larga parte della riserva in titoli del Debito Pubblico è " uno espediente utile soltanto agli interessi dello Stato, perchè sottrae a speculazioni di borsa ingenti valori del Debito Pubblico e quindi contribuisce ad elevarne il corso o mantenerlo costante „. Si afferma che " questa non è buona politica „ perchè, in caso di conversione della rendita, con conseguente riduzione di interessi, si pone a dura prova l'avvenire delle compagnie (1). Ma, se anche si ammette che l'onere della conversione colpisse le imprese di

(1) Vivante, op. cit. La questione fu, in questi mesi, sollevata in Prussia, dove il ministro delle finanze dichiarò che le imprese di assicurazione dovrebbero sentire il dovere morale di sostenere il corso della rendita, ma queste obiettano che, se aderissero a tale pretesa, gli investimenti dovrebbero subire le oscillazioni dei corsi. E poi, se esse fossero costrette a lasciare i titoli ipotecari, l'interesse dei mutui ipotecari si eleverebbe e gli altri capitalisti privati venderebbero la rendita per comperare quei titoli ipotecari. Quindi lo Stato non riuscirebbe che a cambiare i possessori della rendita.

assicurazione, non soltanto per il fatto stesso della conversione, ma anche per l'aver stipulato contratti a lunga scadenza, in base a tariffe, che prevedevano un investimento dei premi al saggio d'interesse vigente prima della conversione, l'esperienza ci dimostra che tali preoccupazioni sono esagerate. Ad esempio, già prima della conversione del 1906 le imprese d'assicurazione, prevedendo che le condizioni economiche necessarie e sufficenti per la conversione dal 4 al 3,75 % andavano verificandosi, basavano i loro calcoli su un saggio d'interesse minore.

Piuttosto, come osservò il Luzzatti, lo Stato non deve temere che, scemando le occasioni obbligatorie di impiego coattivo in rendita dello Stato, questo abbia a soffrirne...

" E la legione dei risparmiatori, piccoli e medi, che ogni dì più domanda la rendita dei piccoli tagli; essi prendono la rendita e non la restituiscono, nè la gettano sul mercato. „

Dobbiamo inoltre accennare alle proposte del Luzzatti, perchè si concedesse l'impiego delle riserve anche in cartelle fondiarie ed edilizie, queste ultime, emesse dagli istituti per le case popolari: così gli istituti d'assicurazione potrebbero contribuire alla soluzione del problema delle case popolari. Questo voto fu accolto dal Consiglio della previdenza, nel preparare il progetto, ora in discussione; a differenza di quello del 1905, esso ammette gli investimenti anche in depositi in conto corrente presso istituti di credito di nota solvibilità, per una somma non superiore ad un quarto dei premi richiesti durante l'ultimo esercizio (1).

Non si può a priori affermare, quale sia la for-

(1) v. legge sulle case popolari, 27 febbraio 1908, testo unico.

ma d'investimento più fruttifera e più conveniente per le imprese d'assicurazione; essa varia secondo i paesi e secondo le leggi; in Germania gli investimenti preferiti sono le ipoteche, che formano l'80,7 % dell'attivo complessivo delle imprese di quello Stato; in Austria invece sono i valori mobiliari (52,68 %), mentre in ipoteche è investito soltanto il 23,45 %; in Francia gli investimenti immobiliari formano il 22,90 % e quelli ipotecari appena il 6.24 %; in Inghilterra la prevalenza è data dagli impieghi in obbligazioni ed azioni: 31,9 % (ed ipoteche 22,6 %); negli Stati Uniti il 47,67 % dell'attivo totale è investito in titoli mobiliari.

Ed in questo paese gli investimenti in mutui sopra polizze d'assicurazione sulla vita raggiungono il loro massimo ammontare (10,51 %) (1).

Il progetto italiano stabilisce (art. 10-12) che gli assicurati abbiano un diritto di privilegio sopra i beni nei quali è impiegata la riserva; questa disposizione ha un precedente nell'art. 57 del Regolamento del Codice di Commercio, che però limita il privilegio ai titoli di Debito Pubblico depositati. Un'altra disposizione, modellata sulle recenti leggi estere, è quella che subordina ogni mutazione del piano tecnico dell'impresa all'approvazione dell'autorità di vigilanza (2) art. 19).

10. **Il fallimento delle imprese assicuratrici; le società estere.** — La legge tedesca concede all'ufficio delle assicurazioni private, il diritto esclusivo di proporre e chiedere al tribunale la dichiarazione di fallimento. Questo principio, così contrario alla legislazione comune, secondo la quale, il diritto di chiedere l'apertura del fallimento spetta soltanto

(1) Lexicon, cit. pag. 1023.
(2) v. ad es. art. 14 legge svizzera.

al fallito, od ai suoi creditori, od al tribunale, si giustifica, osservando che il tribunale non ha la capacità sufficente per conoscere nel caso specifico dell'assicurazione, quali siano le condizioni del fallimento. Secondo la legge tedesca, come pure secondo l'ultimo progetto italiano, lo stato di fallimento di un'impresa di assicurazione sulla vita non comincia soltanto colla cessazione dei pagamenti (1), ma quando il valore attuale del patrimonio complessivo dell'impresa è inferiore al valore attuale dei suoi impegni e si dimostra insufficente all'adempimento dei medesimi.

Infatti è evidente che un'impresa d'assicurazioni può in apparenza esser solvibile e continuare i pagamenti, ma in realtà offrire ben poche garanzie, non accantonando riserve sufficenti per gli impegni futuri. L'art. 30 del progetto dispone, che quando il patrimonio delle imprese d'assicurazione sulla vita o contro i danni si dimostri insufficente " il Ministero invita la compagnia a reintegrare il patrimonio, entro un termine non maggiore di sei mesi. Trascorso questo termine, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, l'impresa od associazione si considera in istato di fallimento ed il Ministero deve denunziarla al tribunale per i provvedimenti, di cui all'art. 865 del Codice di Commercio „.

La legge tedesca ammette giustamente anche una procedura di sanatoria, secondo il modello inglese, conferendo all'autorità di vigilanza il potere di ridurre, nelle assicurazioni sulla vita, le obbligazioni dell'impresa, derivanti dalle assicurazioni in corso, al 23 $^1/_3$ %. Così si può evitare il fallimento, quando esso appaia specialmente dannoso agli in-

(1) v. art. 683 Cod, Comm.

teressi degli assicurati e riparare ai danni già verificatisi.

Notiamo poi, che il progetto all'art. 22, dichiara che " alle imprese di assicurazione che intendono costituirsi nella forma di società anonima o in accomandita per azioni è tolta la facoltà concessa coll'ultimo alinea dell'art. 131 del Codice di Commercio „. Tale facoltà consiste nel concedere di costituirsi col versamento in danaro di un decimo del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio, a differenza delle altre società, in cui è obbligatorio il versamento di tre decimi. Le società nazionali giustamente obiettarono che da tale obbligo sarebbero state esenti, senza motivo, le società estere.

Però, riguardo alle società estere, il progetto dispone che esse debbono provare la loro legale esistenza nel paese d'origine, essere soggette alle stesse norme delle società nazionali per quanto si riferisce all'autorizzazione, alla pubblicità, alla cauzione ed all'impiego delle riserve; nominare un delegato con mandato generale, domiciliato nel Regno, munito di ampie facoltà per amministrare gli affari della società o dell'impresa in Italia e rappresentarla in giudizio (art. 38-41).

La legge tedesca stabilisce anche un diritto speciale di ritorsione o di reciprocità (§ 91) cosicchè lo Stato può impedire la costituzione o revocare la concessione alle imprese di quello Stato, contro il quale si intende esercitare il diritto. Analogamente la legge spagnuola (art. 1-6) e la legge greca del 1909 sono ispirate ad un protezionismo rigoroso ed eccessivo. Basti dire, che la legge greca pretende che in ogni impresa assicuratrice tre quarti dei membri del consiglio d'amministrazione, siano di nazionalità greca.

Infine il progetto riserva, in generale, all'autorità di vigilanza la facoltà di promuovere dalla competente autorità giudiziaria tutti i provvedimenti necessari per l'adempimento degli obblighi dell'impresa (ad esempio, riguardo alla liquidazione od alla fusione di più imprese, di esaminare i bilanci annuali e verificare se essi corrispondono alle risultanze dei libri e dei registri; di accertare, ogni quinquennio, il valore attuale e complessivo del patrimonio dell'impresa; di procedere ad ispezioni straordinarie anche per reclamo di uno o più assicurati ecc, (1).

In tal modo si possono certo controllare anche quelle società di assicurazione sulla vita, che operano col sistema dei premi naturali, il quale esonera l'impresa dall'obbligo di costituire una riserva matematica (2).

Il progetto dice soltanto (art. 13) che le imprese, che si propongono di esercitare l'assicurazione sulla vita a premio naturale od a premio altrimenti variabile, devono fare ciò risultare in modo esplicito nei prospetti, nelle proposte di assicurazione, nelle condizioni di polizza e nelle tariffe. Nelle polizze dev'essere indicata la variabile misura di premio, che l'assicurato dovrà pagare nei singoli anni di durata dell'assicurazione,

Questo articolo è dovuto ad un compromesso tra coloro, che volevano imporre anche a queste imprese un fondo di riserva ed altri, che non volevano neppure ammettere tale sistema.

Manca nel progetto una disposizione, che già tro-

(1) Questa, come altre disposizioni del progetto, venne giustamente considerata eccessiva.

(2) v. il caso della Mutual Reserve, in cui il Ministero obbligò la società al versamento della metà della differenza tra i premi riscossi e le somme pagate per i sinistri.

vasi nel regolamento austriaco e nella legge spagnuola, intesa a disciplinare l'opera della " reclame „ delle imprese di assicurazione e vigilare che essa corrisponda alle reali condizioni, in cui si trovano le imprese medesime. Soltanto all'art. 57 esso dispone che la denominazione, che le imprese intendono assumere, deve essere tale da non poter essere confusa con quelle assunte da altre imprese, e dev'essere sottoposta all'approvazione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. Questa disposizione, che regola dunque la concorrenza illecita, non può che giovare agli assicurati ed agli assicuratori ed essa risponde ad un reale bisogno di reprimere gli abusi che, sotto questo aspetto, si sono verificati e si verificano non solo in Italia, ma anche all'estero. In Olanda, ad esempio, sonvi cinque compagnie col nome di Nederland.

Infine la vigilanza dello Stato si può esplicare coll'impedire l'esercizio di più rami d'assicurazione, nei casi in cui ciò presenti qualche pericolo per gli assicurati.

Così la legge austriaca concede alle imprese di assicurazione vita, soltanto l'esercizio delle assicurazioni di rendita e di invalidità. In Francia, le stesse imprese non possono esercitare altri rami; in Germania, spetta all'autorità esaminare, caso per caso, la convenienza di limitare o meno l'esercizio a determinati rami. Ed in generale molte legislazioni estere tendono a considerare come un reale pericolo l'esercizio simultaneo, da parte di una stessa impresa, dell'assicurazione sulla vita e di una assicurazione elementare, cioè contro i danni, in cui il bilancio annuale può essere soggetto a fluttuazioni considerevoli (1).

(1) v. Rapport du bureau fédéral. 1909, Berne-Franken. Anche

Il progetto italiano (art. 8) dichiara che, in caso d'esercizio di più rami, lo statuto deve indicare quale parte del capitale sociale e delle riserve è specialmente destinata all'adempimento degli obblighi, derivanti dalle assicurazioni sulla vita, e dispone che la gestione delle assicurazioni sulla vita deve essere tenuta separata da quella di ogni altra specie di assicurazione. Quando si stabiliscano queste cautele (che sono analoghe a quelle poste dalla recente legge inglese) certo il pericolo degli assicurati è ridotto al minimo e siccome l'esercizio di più rami può diminuire le spese di provvigione agli agenti, così i premi possono anche diminuire.

11. **Il problema della vigilanza in Italia.** — Al VI Congresso di scienza dell'assicurazione (Vienna 1906) il sistema della vigilanza fu oggetto di ampia discussione.

Da una parte si sostenne con vigore, che esso salvaguarda e tutela non solo gli assicurati, ma anche gli assicuratori, contro il così detto dilettantismo delle assicurazioni e quindi è causa di progresso della tecnica attuariale.

Dall'altra si pose in luce la difficoltà di porre dei giusti confini all'ingerenza governativa ed il pericolo, che i direttori delle società di assicurazione vengano, col tempo, ad assumere una funzione soltanto amministrativa.

Certo è un problema, che va risolto, tenendo conto delle speciali condizioni del paese, di cui si tratta; così, al congresso internazionale di Vienna si delinearono nettamente tre correnti: quella tedesca (Germania, Austria, Svizzera) per la vigi-

la recente legge inglese è ispirata a questo criterio, esigendo una nuova rilevante cauzione per ogni ramo di assicurazione, che l'impresa esercita e dando norme minute per distinguere la contabilità.

lanza; quella inglese, per il sistema della pubblicità; quella latina, per limitare al minimo l'intervento dello Stato. In generale, il sistema della vigilanza materiale in tutta la sua estensione si deve preferire, soltanto se si è convinti della premessa, che lo Stato possa efficacemente tutelare gli assicurati ed anche promuovere ed aiutare lo sviluppo dell'industria assicuratrice.

Certo, dal lato finanziario, l'industria dell'assicurazione non è di quelle, che si presti alla politica dei premi o delle sovvenzioni; in questo campo, l'iniziativa privata non langue di modo che lo Stato debba integrarla, come per altre industrie si sostiene essere il caso. Quindi il sistema della vigilanza significherebbe soltanto, che la responsabilità tecnica dell'assicuratore è invece assunta dall'ufficio di Stato.

Gioverebbe, allo stato attuale delle cose, questo passaggio di responsabilità al progresso dell'assicurazione? Per quanto riguarda l'Italia, noi lo dubitiamo fortemente, sia per la triste esperienza del sindacato sugli istituti di emissione, come pure per la difficoltà di creare un ufficio tecnico competente e munito dell'autorità necessaria, onde poter veramente dar incremento all'assicurazione e non creare ostacoli al suo sviluppo. Il progetto di legge in formazione deve dunque proporsi uno scopo più modesto di quello del 905, troppo improntato al sistema germanico.

Il sistema delle condizioni tassative non risponde, neppur esso, ai bisogni dell'assicurazione; è necessario dunque, che il sistema della vigilanza sia attuato e sia introdotto anche in Italia, ma con quelle limitazioni, che le condizioni speciali del paese impongono.

Allo stesso criterio s'ispira la legge, recentemente

attuata in Inghilterra, cioè nel paese della libera concorrenza, ed ove il sistema della pubblicità aveva fin qui tenuto il campo, senza contrasti. È una conferma che lo Stato deve veramente vigilare l'esercizio dell'assicurazione (almeno nelle sue linee principali quali il calcolo, gli investimenti delle riserve, i bilanci, la contabilità dell'impresa, il trattamento delle società estere ecc.), la si ha nel fatto che gli Stati hanno sentito anche il bisogno di prendere in proposito reciproci accordi, allo scopo di dare su questa materia disposizioni uniformi (1).

Sezione II.

Le assicurazioni nel diritto penale.

1. **Cenni generali.** — " Non si deve obliare che l'assicurazione, se esprime le maggiori virtù sociali della previdenza, è anche origine e fomite di occulte cupidigie. Gli inglesi, sin dal principio del secolo scorso, furono costretti a vietare per legge le assicurazioni sulla vita dei fanciulli, che davano occasione ed impulso a parecchi infanticidi. E senza alcuna contraddizione, se l'illibato istituto delle assicurazioni contro gli infortuni, con materna cura, sovviene coloro che cadono fulminati sul campo di battaglia del lavoro, il quale, come

(1) v. conferenza di Lucerna 1909, promossa dall'ufficio di vigilanza della Germania, ed a cui parteciparono anche delegati italiani. Scopo della conferenza era unificare i bilanci delle imprese assicuratrici sulla vita, infortuni, responsabilità, ed incendio.

la guerra, ha i suoi morti e i suoi feriti, ha fatto già palese anch'esso una serie di guai e di infingimenti che lo macchiano. Si simulano gli infortuni, si creano artificialmente colla complicità degli avvocati e dei chirurghi, e dalla fonte del duolo, purificata dalla umana previdenza, esce talvolta la frode. Da ciò la necessità di provvedimenti legislativi che, sotto la legittima e uguale tutela dei fabbricanti e dei lavoratori.... per quanto è possibile, colpendo le disoneste brame, facciano sempre più rifulgere la missione delle assicurazioni, redentrici del lavoro „.

Così l'on. Luzzatti (1), che pure tanto contribuì alla diffusione dell'assicurazione in Italia, riconosceva la necessità di una legislazione penale in materia d'assicurazione e, quanto egli afferma riguardo a quelle sulla vita e sugli infortuni, si può senza dubbio estendere a tutte le altre specie d'assicurazione. L'assicurato, che ha pagato il premio, ed ha ricevuta la polizza, è tratto a considerare senz'altro l'impresa d'assicurazione come debitrice della somma assicurata, tenendo in poco conto tutte le molteplici condizioni, alle quali il pagamento della medesima è subordinato. Egli non sa che ciascuna di queste condizioni è il risultato di numerose esperienze ed è in stretta relazione col piano tecnico, che l'impresa si è proposto, ma pensa soltanto che egli ha un capitale in potenza, che ad un dato momento può esser posto realmente a sua disposizione.

Poco conta se le imprese assicuratrici dichiarano, che l'assicurazione non dev'essere causa di lucro e che il verificarsi dell'evento dev'essere in-

(1) v. *Corriere della Sera*, Milano, genn. 1909.

dipendente dalla volontà dell'assicurato; lo sviluppo dell'assicurazione ha dato ugualmente luogo a nuove forme di delitti, a nuove speci di truffe. Quando il pagamento della somma d'assicurazione dipende dalla morte dell'assicurato, non è raro il caso, che l'avente diritto alla somma sia spinto a togliere la vita all'assicurato, allo scopo d'avere la somma d'assicurazione. Ma anche nelle assicurazioni contro i danni, l'ignorare che la somma assicurata segna soltanto il limite massimo dell'obbligo dell'assicuratore, mentre invece in caso di sinistro, questi non rimborsa che un indennizzo corrispondente alla perdita realmente sofferta, è causa di frodi e di simulazioni ed è un incentivo alla distruzione della cosa assicurata (1).

2. **La truffa d'assicurazione.** — La frode, che l'assicurato contro i danni commette, distruggendo le proprie cose allo scopo di lucrare il prezzo di un'assicurazione, presenta gli stessi estremi della truffa, cioè la finalità dell'ingiusto profitto ed il mezzo usato nel sorprendere la buona fede altrui, cioè il raggiro. Infatti l'assicurato simula che la distruzione sia avvenuta per caso fortuito.

Perciò il Codice penale ne parla, trattando della truffa, disponendo che (art. 414) " chiunque a fine di conseguire per sè o per altri il prezzo di un'assicurazione da infortuni o altro indebito profitto, distrugge, disperde o deteriora, con qualsiasi mezzo, cose proprie, è punito colla reclusione

(1) v. numerosi esempi di truffe speciali dell'assicurazione e di nuove forme di delitti, fomentati dall'assicurazione, in un articolo di Lombroso in *Nuova Antologia*. Roma, luglio 1909. Uno studio accurato e completo dell'assicurazione, nei suoi rapporti col diritto penale, si ha nell' " Insurance and Crime , di Campbell, New York, 1902.

sino ad un anno; e, se consegue l'intento, con la reclusione sino a tre anni e con la multa oltre le lire cento „.

Da questo articolo si rileva che la truffa d'assicurazione è un reato per sè stante, cioè " che la distruzione delle proprie cose è il mezzo alla frode ed il momento consumativo del delitto è dato dal deterioramento delle cose proprie, indipendentemente dalla consecuzione del profitto „ (1); il conseguire un profitto a danno dell'assicuratore è soltanto una circostanza aggravante, che aumenta la pena, ma non muta il titolo del reato. La legge nostra sembra riferirsi a tutte le assicurazioni di cose (incendio, furto, marittime, bestiame, ecc.) seguendo, in questa disposizione, il codice ungherese del 1878 (§ 382), mentre invece il codice tedesco si limita a punire la frode di chi incendia la casa o sommerge la nave assicurata (2).

Da alcuni (3) si vorrebbe che fosse punita in generale la truffa d'assicurazione, a qualunque ramo essa si riferisse, quando l'assicurato cerchi dolosamente di provocare il verificarsi dell'evento, da cui dipende il pagamento della somma d'assicurazione. Con tale formula sarebbe tolta ogni ingiusta limitazione e sarebbero salvaguardati i diritti delle imprese assicuratrici di qualunque ramo. Però si obietta che la distruzione della cosa assicurata, nella maggior parte dei casi, assume la forma d'incendio della casa o di sommersione della nave e quindi provoca un turbamento della sicurezza so-

(1) v. Manzini. *Trattato di diritto penale.* Torino, Bocca, 1906.

(2) Il progetto austriaco di riforma del Cod. Pen. considera anche il caso di chi mette in mare una nave che non è atta alla navigazione.

(3) v. Lexicon, cit. pag. 265.

ciale ed una offesa all'incolumità pubblica (1); invece la frode che si verifica nelle altre specie d'assicurazione, di solito, non presenta tale carattere, e quindi può essere regolata colle norme comuni.

Ma invece si può rispondere che le disposizioni della legge e delle polizze, che vietano l'assicurazione contratta sulla vita di un terzo, quando il contraente non abbia alcun interesse all'esistenza di questi, o vietano la simulazione di infortuni, non impediscono, che si compiano numerosi delitti per affrettare la morte dell'assicurato o provocare l'infortunio e quindi ottenere il pagamento della somma. Quando tali norme fossero invece munite di particolari sanzioni penali, sarebbe più facile colpire, chi cerca di truffare l'impresa assicuratrice.

In secondo luogo, questa specie di truffa, a qualunque ramo d'assicurazione si riferisca, danneggia non soltanto l'impresa, ma anche tutta la collettività degli assicurati. Ad esempio, chi nasconde al momento del contratto le sue condizioni reali di salute impedirà una retta classificazione dei rischi, che è così importante per la tecnica dell'impresa; se invece provocherà dolosamente il sinistro, danneggerà l'equilibrio dei rischi. Ed in caso di simulazione di danni verrà sottratta dal fondo comune una somma, che doveva andare soltanto a vantaggio di coloro, riguardo ai quali il bisogno patrimoniale si è realmente verificato.

3. **Disposizioni penali riguardanti l'assicurazione**

(1) Per il delitto di appiccato incendio e di sommersione della nave, ecc., il legislatore sancì delle pene speciali e queste pene sono aumentate da un sesto ad un terzo, se il delitto è diretto al fine di conseguire il prezzo di una assicurazione (v. art. 309 Cod. Pen.). Così in Inghilterra il governo ha testè presentato un progetto di legge speciale per punire la truffa nell'assicurazione marittima, v. Assekuranz-Kompass. Berlino, 1910, Puttkammer e Mulbrecht.

sulla vita. — Anche se l'opinione di porre delle disposizioni per la truffa d'assicurazione in generale, non fu ancora accolta dal legislatore penale, pure in molti Codici troviamo delle norme, che mirano a tutelare l'assicuratore sulla vita, dai truffatori. Così il Codice Penale tedesco (§ 277) pone una sanzione speciale per la frode fatta ad una società d'assicurazione sulla vita, presentando dei documenti falsi, sullo stato di salute di un individuo.

Il progetto di Codice penale austriaco stabilisce una deroga al principio, per cui la violazione del segreto professionale da parte del medico dev'essere punita, disponendo che egli non è reputato colpevole, se la trasgressione, avuto riguardo al suo contenuto ed alla sua forma, è giustificata da un interesse pubblico o da un giusto interesse privato (§ 403).

Evidentemente l'impresa di assicurazione che ricorre al medico di famiglia per avere informazioni sullo stato di salute dell'assicurando, può allegare il giusto interesse privato, cui accenna questa disposizione.

Un altro gruppo di disposizioni, che tende ad impedire speculazioni disoneste, è quello che vieta le assicurazioni in caso di morte dei fanciulli, in molti paesi essendosi verificati numerosi infanticidi, allo scopo di ottenere la somma d'assicurazione. In Francia la legge 11 gennaio 1905 punisce ogni assicurazione in caso di morte di minorenni sotto i 12 anni, in Spagna la legge 1908 pone lo stesso divieto per i minori di anni 14, ed analogamente le recenti leggi svizzera e germanica sul contratto d'assicurazione. In Italia, il divieto non è sanzionato che per le assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

Il R. D. 26 giugno 1904 (n. 388) prescrive infatti

che non possa essere iscritto alle assicurazioni popolari, chi non abbia compiuto almeno 5 anni d'età.

Infine presenta interesse, per l'assicurazione sulla vita, l'art. 370 del Cod. Penale, il quale punisce chiunque determina altri al suicidio o gli presta aiuto. Esso può applicarsi nel caso che uno sia determinato al suicidio per lasciare ad altri la somma d'assicurazione, ed a questo proposito dovrebbero esser vietate, come immorali, quelle clausole di certe compagnie, le quali garantiscono il pagamento della somma d'assicurazione in caso di suicidio, anche dopo poco tempo dalla firma della polizza.

4. **La sopra assicurazione dolosa.** — In parecchi Stati tedeschi (Baviera, Meklenburg-Schwerin, Sassonia, Anhalt, ecc.), viene anche punita la sopra assicurazione dolosa, che si verifica, quando l'assicurando, con intenzione di procurarsi un lucro, stipula un contratto, in cui la somma assicurata è superiore al valore d'assicurazione (ossia al valore dell'interesse patrimoniale assicurato).

Siccome la sopra assicurazione è la causa principale degli incendi dolosi, così anche la legge tedesca sul contratto del 1908, dispone che il contratto è nullo, se ebbe luogo la sopra assicurazione o la doppia assicurazione, a meno che non si provi, che essa fu conclusa in buona fede o d'accordo coll'assicuratore. La legge non determina i presupposti della sopra assicurazione dolosa, ma lascia al giudice di fatto la facoltà di decidere, caso per caso, se sussistono o meno gli estremi.

Il Doeberitz (1) osserva che, per quanto la puni-

(1) v. Lexicon, 392.

nibilità della sopra-assicurazione dolosa corrisponda al sentimento dell'opinione pubblica, pure, secondo i principi, essa non potrebbe esser punita, perchè essa non è principio dell'esecuzione del delitto, ma è soltanto un atto preparatorio. Ma egli soggiunge, che anche se (come nella maggior parte dei casi si verifica) la sopra assicurazione non è fatta allo scopo di arricchirsi, per poi dare il fuoco alla casa, pure essa contiene sempre un grave incitamento alla trascuratezza ed agli inganni nella liquidazione dei danni e quindi deve essere punita, come un delitto contro l'incolumità pubblica.

Per quanto riguarda il nostro paese, certo è che la sopra assicurazione si verifica con grande frequenza e noi avemmo già occasione di vedere, come talora gli agenti stessi possano spingere gli assicurati alla sopra assicurazione, per scontare una commissione maggiore. Perciò queste disposizioni penali dovrebbero essere coordinate ad altre sanzioni per l'agente, che induce l'assicurando al contratto, dandogli informazioni inesatte sulle condizioni del medesimo. Fu detto che in ogni assicurato si deve vedere il presunto incendiario, contro il quale la collettività deve salvaguardarsi (1) e, nelle località che danno il maggior contingente agli incendi, talora le società si vedono costrette a formare un ufficio privato di vigilanza, onde porre un freno alla pericolosa tendenza (2). Però

---

(1) v. Prange, Versicherungswert nei Münchener Volks. Studien.

(2) Ed una legge recente del Guatemala dispone che, in caso d'incendio di una casa assicurata si debba presumere che esso sia doloso, e che quelle persone, le quali avrebbero diritto all'indennizzo, ne siano responsabili, ed essi saranno ritenuti tali, finchè non dimostrino la loro innocenza. Certo è una legge eccessiva, vessatoria e dannosa al progresso dell'assicurazione (v. *Moniteur des assurances*, Paris 1909).

il miglior mezzo per prevenire la frode degli assicurati sta nella scelta di agenti onesti, che sappiano concludere gli affari, senza lusingare gli assicurati col miraggio di benefici, che l'assicuratore non può dare.

Il progetto del 1905 all'art. 56 dichiara che chiunque scientemente, dando indicazioni false dell'impresa, con cui il contratto deve concludersi, o ingannando sulle condizioni del contratto, o, in genere, enunciando fatti falsi in modo da ingannare e sorprendere l'altrui buona fede, induce altrui a sottoscrivere un contratto di assicurazione, è punito secondo l'art. 413 Cod. Pen. riguardante la truffa.

Però tale disposizione sarebbe anche eccessiva, perchè è difficile provare che in questi casi si verifichi l'ingiusto profitto con danno altrui, che è presupposto della truffa.

5. **Disposizioni per le imprese assicuratrici.** — Come tutte le leggi sulla vigilanza delle imprese d'assicurazione, così anche il progetto italiano del 1905 pone delle sanzioni penali a carico dei trasgressori delle norme da esso stabilite. Però già l'art. 247 n. 5 del Codice di commercio e l'art. 58 del Regolamento per la sua esecuzione stabiliscono una pena pecuniaria sino a cinque mila lire per gli amministratori ed i direttori delle società d'assicurazioni vita e delle società amministratrici di tontine, che avessero contravvenuto alle disposizioni dell'art. 145 sul deposito dei premi.

Il progetto agli art. 30-32 dichiara che, in caso di fallimento di un'impresa assicuratrice, i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci ed

(2) v., ad es., Federazione Provinciale tra Consociazioni proprietari e conduttori di fondi in provincia di Bologna.

i liquidatori di essa saranno puniti per bancarotta semplice, se commisero delle contravvenzioni alle norme, che in tal caso la legge dispone.

Il progetto specificatamente prevede altre numerose contravvenzioni agli art. 52-55 (es. mancata presentazione di bilanci, rifiuto di comunicare notizie al Ministero, inizio di operazioni prima della pubblicazione degli atti nella *Gazzetta Ufficiale*, ecc.) punibili con multe da L. 500 a L. 5000 e con ammende da L. 50 a L. 100. Disposizioni analoghe sonvi nella legge svizzera del 1885 (art. 10-11) nella legge tedesca del 12 maggio 1901 (1), ecc.

Concludendo, diremo che la legislazione penale in materia di assicurazione ci conferma nell'opinione, che l'assicurazione è lontana dall'essere un gratuito dono alla società. Il suo costo consiste non solo nell'interesse del capitale investito e nella remunerazione del lavoro per essa impiegato, ma anche nell'aumento delle perdite, dovute alla trascuratezza ed alla frode (2). Nè con ciò si possono offuscare i molteplici vantaggi offerti dalle assicurazioni.

Sezione III.

L'assicurazione e la legislazione fiscale.

1. **Difficoltà inerenti alla tassazione dell'assicurazione.** — Più volte fu sollevato il dubbio che l'assicurazione possa essere materia imponibile e che lo Stato non possa, senza danneggiare l'eco-

(1) v. avanti l'importanza dell'assicurazione di responsabilità civile per i reati colposi, ed il paragrafo dell'assicurazione contro il furto.

(2) v. Willett. op. cit.

nomia nazionale, imporre degli oneri agli assicuratori. Ma, anche prescindendo dal fatto che i più illustri sostenitori (1) di un'esenzione totale dalle imposte vissero in un tempo, in cui l'assicurazione aveva una sfera d'azione molto più limitata dell'attuale, certo è che oggi un trattamento privilegiato dell'assicurazione non si potrebbe ammettere, se non facendo violenza al principio dell'uguaglianza delle imposte.

Si dice che l'imposta sull'assicurazione è una imposta sulla previdenza e si mette in evidenza lo scopo nobile ed altruistico di sollevare i colpiti dal bisogno, che è anima dell'assicurazione, ma è facile obiettare, che sonvi molte altre industrie, che avvantaggiano grandemente l'umanità (ad es. quella farmaceutica) e che pure non godono di alcun privilegio fiscale. Anche l'industria dell'assicurazione tende a realizzare un utile, che è rappresentato dalla differenza tra i premi riscossi e le somme pagate, ed è evidente che, sia che esso debba esser distribuito tra gli azionisti di un'anonima, come tra i soci di una mutua, non v'ha ragione per considerarlo esente da imposta.

Inoltre si potrebbe obiettare che, col contratto d'assicurazione non si fa che trasferire all'assicuratore un determinato rischio, pagandogli un premio corrispondente; orbene, se si suppone che l'imposta, che già colpì l'assicurato, tenga conto di questo rischio, detraendo una quota corrispondente dall'imponibile, allora un'imposta sul premio, che quel rischio rappresenta, sarebbe in aperta contraddizione colla prima. E se non si operò la detrazione di una quota di rischio " la ricchezza

(1) Smith, Mac Culloch, Poulett Scrope. v. in *Biblioteca dell'Economista.* Torino V. T. E. T.

costituita nelle casse della società, colla riscossione dei premi, non deve essere colpita da imposta „, perchè non rappresenta che quella parte del valore dell'oggetto assicurato, che si viene a perdere per il rischio. Gravare di tributo questa ricchezza (supposto già colpito l'oggetto assicurato) è commettere un duplicato, perchè nell'imposta sull'oggetto è già incluso il premio di assicurazione, che non costituisce una ricchezza a sè, ma è un puro e semplice complemento della cosa assicurata (1).

Ma in contrario si osserva che, tanto in un caso quanto nell'altro, si è in presenza di un cambio di ricchezza, di un trasferimento a titolo oneroso; la polizza, che l'assicurato firma, è per il fisco un indizio di reddito, ed i premi d'assicurazione non sempre hanno il carattere di spese necessarie per ottenere o conservare il reddito.

Certo è però che, voler colpire l'assicurazione con imposte particolarmente gravose, è altrettanto ingiustificato, quanto il voler concederle dei privilegi fiscali. Anche se la riscossione appare facile, il legislatore deve tener presente che l'assicurazione ha un carattere internazionale, e se domani l'imposta facesse sì che l'assicurarsi presso società nazionali importasse dei premi molto elevati, ognuno si assicurerebbe presso società estere che, per essere meno gravate d'imposte, potessero offrire l'assicurazione ad un premio minore.

In secondo luogo, si deve riconoscere che nell'assoggettare all'imposta l'assicurazione si possono facilmente commettere dei duplicati; perchè l'assicurazione, a differenza di molte altre industrie, tende al massimo decentramento ed il fisco è fa-

(1) v. Sartori, art. cit.

cilmente tratto a colpire le singole agenzie dell'impresa, senza tener conto che la sede centrale fu già oggetto d'imposizione.

In terzo luogo, si osserva che generalmente l'imposta sull'assicurazione, sia che colpisca il patrimonio dell'impresa, sia che si riferisca al singolo contratto, è in realtà pagata non dall'assicuratore, ma dall'assicurato. È vero che la legge può vietare la traslazione (ad esempio, v. quella francese 30 gennaio 1907 sui capitali delle imprese d'assicurazione) e che l'assicuratore è vincolato ai contratti in corso, e cogli assicurati a lunga scadenza non può elevare le tariffe, ma egli compenserà il danno recato dall'imposta, coll'aumentare i premi dei nuovi assicurati.

Ed infine è necessario che la legislazione fiscale distingua tra le varie specie di assicurazione perchè, come già notava il Mac-Culloch, mentre, ad esempio, l'imposta sull'assicurazione della grandine o dell'incendio od altri infortuni colpisce una sola parte, un solo momento di una impresa o di una azienda, invece l'imposta sulle assicurazioni marittime viene a colpire tutta una industria in ogni suo atto ed aggravare una data forma di trasporti, quando un'altra forma, quella terrestre, ne va, in gran parte, esente.

2. **Le imposte ordinarie e le imprese di assicurazione.** — Ad ogni modo, dobbiamo distinguere tra le varie specie d'imposte quelle che colpiscono le imprese d'assicurazione, come ogni altra impresa industriale e quelle speciali sul contratto d'assicurazione, che però, come tutte le altre imposte sugli affari, rivestono anche alcuni caratteri della tassa.

Anzitutto le società d'assicurazione, che possiedono terreni, fabbricati e valori mobiliari sono

soggette alle imposte dirette comuni, cioè all'imposta fondiaria, a quella sui fabbricati e di ricchezza mobile; nei paesi in cui fu introdotta una imposta generale sul reddito, le imprese d'assicurazione vi sono pure soggette (es. in Prussia, Sassonia, ecc). Anche le società mutue sono soggette alle imposte dirette, come le anonime (1); riguardo all'imposta di ricchezza mobile, si cercò di ottenerne l'esenzione, basandosi sulle analogie colle società di mutuo soccorso, ma si fece notare che l'esenzione concessa per queste società rappresenta un privilegio, che non è suscettibile di interpretazione estensiva. Notisi che, colla legge 11 aprile 1889 n. 6010 fu stabilito, che le riserve matematiche delle assicurazioni vita non vanno comprese nel reddito imponibile; la riserva ordinaria di ogni impresa commerciale (art. 30 legge 1877) è invece soggetta all'imposta ed è compresa nel reddito tassabile.

Riguardo alle altre specie di assicurazione, devesi ricordare il R. D. 9 gennaio 1887, che ordina alle imprese assicuratrici di decomporre in dodicesimi i premi incassati nell'anno e tanti riportarne nell'esercizio successivo, quante quote del tempo di assicurazione ricadano in questo (cioè quanti sono i mesi dell'esercizio seguente, durante i quali corre il rischio, fino alla scadenza del nuovo premio); orbene soltanto queste quote per i rischi non estinti possono sfuggire all'imposta; invece le quote di rischi estinti debbono esservi soggette (2). Secondo altre legislazioni (ad esempio,

(1) Diversamente accade in molti Stati americani, in cui le mutue godono molti privilegi, di fronte alle società anonime, ad es., nella Georgia, nel Kansas.

(2) v. sentenza Tribunale Milano, 30 maggio 1909. *Rivista di diritto commerciale*, Milano.

quella prussiana) dall'imponibile si detrae anche la parte degli utili, che vien distribuita agli assicurati e da noi fu anche sostenuto che possa detrarsi la partecipazione agli utili, che si accorda spesso agli amministratori.

L'art. 32 della legge 24 agosto 1877 sull'imposta di ricchezza mobile dichiara che, nella determinazione dell'imponibile, devono dedursi le spese inerenti alla produzione; perciò l'ammontare dei sinistri avvenuti durante un esercizio, anche se non fu ancora pagato, si deve detrarre dal reddito tassabile per quell'esercizio.

Gli stipendi, le pensioni, le annualità, gli interessi ed i dividendi che un'impresa d'assicurazione avente sede nel Regno, paga all'estero od a stranieri, sono pure colpiti dalla ricchezza mobile (art. 3 legge 1877). E le pensioni vitalizie, che costituiscono una delle operazioni più comuni delle imprese assicuratrici sulla vita, sono tassate in categoria *C* coll'aliquota del 9.18 % (art. 50 regol. per l'esecuzione della legge).

I redditi derivanti da mutui fatti da società assicuratrici ad altre società od a privati non assicurati si debbono tassare, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, classificandoli in categoria A^2, separatamente dal reddito industriale, posto in categoria *B*. Invece gl'interessi che derivano da prestiti che le società d'assicurazione, specie sulla vita, usano concedere ai propri assicurati, su polizze da esse rilasciate, si devono classificare in categoria *B*, trattandosi di redditi attinenenti all'industria, in cui concorrono i capitali e l'opera dell'uomo (1) (art. 54 legge 1877). Però le anticipa-

(1) v. Relazione della Commissione centrale imposte dir. 1901.

zioni ad assicurati, mediante deposito o pegno di polizze vita, sono soggette alla legge 11 aprile 1898 n. 116 che impone un'imposta di $^1/_2$ centesimo per ogni 1000 lire della somma, che rappresenta il valore dell'operazione, e per ogni giorno della durata effettiva della medesima.

Infine rileviamo che la legge 27 febbraio 1908 sulle case popolari (art. 1 e 9) esenta le imprese d'assicurazione dall'imposta di ricchezza mobile in caso di mutui concessi ad enti per case popolari (estendendo così l'art. 61 della legge 1877 sulla R. M., che valeva solo per i mutui fatti a provincie o comuni).

La legge 13 settembre 1874, n. 2078, sull'imposta di manomorta ne dichiara espressamente esenti le imprese di assicurazioni di qualunque forma, ma invece esse sono soggette all'imposta di negoziazione e circolazione dei titoli emessi (azioni, obbligazioni, ecc.) che è dell'1.80 °/₀₀ per i titoli nominativi e del 2.40 °/₀₀ per i titoli al portatore (1). Ne sono esenti le società cooperative, purchè il capitale sociale non superi le 50.000 lire e le azioni emesse non siano di taglio superiore alle lire 100 (2).

La legge 7 luglio 1907, n. 526, accordò le stesse esenzioni anche alle associazioni agricole di mutua assicurazione. Le società straniere, invece dell'imposta sulla circolazione dei titoli, pagano una tassa di 1.50 °/₀₀ sul capitale versato, impiegato nel Regno. Per quanto lieve sia tale imposizione pure

(1) La legge sui provvedimenti pel terremoto di Messina aumentò queste imposte, come le dirette, del 2% per cinque anni.

(2) Sono esenti dall'imposta di negoziazione i libretti delle Casse di risparmio.

fu notato che essa manca di un fondamento razionale, perchè considera il capitale sociale, che serve soltanto di garanzia, come un capitale di esercizio. " Non vi può essere una parte di capitale destinato alle operazioni del Regno ed una parte che non vi sia destinata, perchè tutto il capitale sociale è impegnato, quando i sinistri dovunque si verifichino, superino i premi „ (1). Infine, si noti che i comuni possono imporre la tassa d'esercizio anche alle agenzie d'assicurazione, prescindendo dal fatto che esse abbiano poteri più o meno limitati. E le società d'assicurazioni, che vogliono quotate in borsa le loro azioni, devono pagare una sopratassa, come le altre società.

3. **Le imposte speciali sulle operazioni di assicurazione.** — Un'imposta speciale sulle operazioni di assicurazione si giustifica, osservando che la rapidità con cui tali operazioni debbono nella maggior parte dei casi venir compiute (si pensi, ad esempio, alla facilità con cui sorgono i rischi del trasporto ed all'urgenza dell'assicurazione), impedisce l'applicazione della tassa comune sul bollo e sul registro. E non solo l'imposta speciale sostituisce le comuni tasse di bollo e registro, ma talora integra il sistema delle imposte dirette (specialmente colla tassa sulle assicurazioni vita), perchè difficilmente la somma che l'assicuratore paga potrebbe essere altrimenti colpita (2).

La legge che attualmente vige per le imposte sull'assicurazione è quella dell'8 agosto 1895 (testo unico 26 gennaio 1896). Non possiamo fermarci a lungo sui precedenti storici legislativi; ricordiamo

(1) Zammarano, op. cit. pag. 310.
(2) v. Alessio. *Codice finanziario.* Barbera, Firenze.

soltanto che, già dal 1854, vigeva nel Regno di Sardegna un'imposta sulle assicurazioni marittime a premio fisso o mutue; nel 1861, unificandosi le tasse sugli affari, il ministro Bastogi presentò un disegno di legge riguardante le assicurazioni, divenuto poi legge 21 aprile 1862. Esso era basata sul principio, che la tassa dovesse commisurarsi sulla somma assicurata e non sul premio. A sostegno di tale principio, si fa notare che oggetto del contratto è la cosa assicurata e che la tassa del premio è troppo gravosa per i rischi maggiori ed opprime il debitore di forti premi, di fronte agli altri, che pagherebbero meno per valori molto maggiori. Inoltre una tassa sul capitale assicurato potrebbe tener conto della natura dei beni e graduare l'aliquota secondo la loro destinazione (ad esempio se a scopo di beneficenza od a scopo industriale, ecc.).

D'altra parte si oppone che nell'assicurazione non si verificano trasferimenti di proprietà ed il capitale subisce movimenti solo in un ipotesi eventuale, mentre il premio è il fattore principale del contratto e soltanto esso può veramente indicare l'importanza ed il valore dell'operazione compiuta (1).

---

(1) v. Atti della Legislatura XV, Sess. I. — Anche tra gli scrittori inglesi tale questione fu dibattuta. Il Coode dice che la tassa sulla somma assicurata presenta una felice perequazione coi mezzi di coloro che possono sopportarla, l'imposta essendo comparativamente grave, quando la proprietà ha un grande valore, ed è nello stesso tempo soggetta alla minor quota d'assicurazione, comparativamente lieve, quando la proprietà è più precaria ed è soggetta ad un rischio più grave. Invece il Brown si domanda se è giusto che una tassa del 100/100 pesi su un individuo, perch'egli possiede una casa, ed una tassa del 3% soltanto pesi su un altro individuo solo perchè possiede un teatro. I premi di assicurazione sono i risparmi previsti da

Ed al criterio della tassazione in base al premio erano in parte ispirate le leggi 8 giugno 1874 n. 1947 e 6 dicembre 1885, n. 3547, che recarono varie modificazioni alle aliquote dell'imposta. Si noti che, mentre prima del 1874 i contratti d'assicurazione (polizze, quietanze, ecc.) eran soggetti, oltre che alla tassa speciale, anche a quella comune sul bollo, invece la legge del 1874 accordò l'abbonamento annuale. La legge 26 gennaio 1896 (testo unico) abrogò le leggi precedenti, salvo per le assicurazioni marittime, che continuarono ad esser regolate dalla legge del 1885. Così le assicurazioni marittime a premio fisso sono soggette ad una tassa dell' 1 ‰ sull'ammontare del premio cumulato per la durata del contratto e, per le mutue a premio dichiarato, si stabilì invece una tassa per una volta tanto in proporzione dell' 1 ‰ della somma assicurata. Inoltre v'ha l'aggravio del doppio decimo di guerra stabilito dal Sella, l'11 marzo 1870, la tassa del bollo ed eventualmente anche la sopra tassa locale della Camera di Commercio.

Invece, per le altre specie d'assicurazione, la legge 26 gennaio 1896 compenetrò la tassa di bollo in quella speciale d'assicurazione ed il doppio decimo di guerra, dovuti sulle polizze, registri, quietanze o ricevute di pagamento od altri atti ad essi relativi. Per le assicurazioni di trasporti fluviali, lacustri e terrestri l'imposta è di centesimi dodici per ogni lira dell'ammontare totale del premio pagato; nel caso poi di trasporti promiscui per terra e per mare la legge distingue secondo che

---

un certo numero di persone per far fronte alle perdite, che possono incontrare, e le probabilità diverse che determinano la somma necessaria a tali risparmi, entrano nei calcoli naturali dei costruttori e compratori di beni (v. Mac Culloch).

v'ha prevalenza di rischio marittimo o di rischio terrestre.

Per le assicurazioni vita a premio fisso o mutue, per quelle infortuni e per quelle contro i danni delle intemperie e della mortalità del bestiame, l'imposta è fissata in un centesimo per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio; le imposte però si pagano sul complesso dei premi incassati (art. 18). Per i contratti vitalizi, anche se stipulati all'estero, ma riguardanti persone risiedenti nel Regno, su polizze staccate da registri a madre e figlia, l'imposta è del 0.60 % sul capitale corrispettivo dell'annualità.

Infine, per le assicurazione contro gli incendi, si tien conto del rapporto del premio colla somma assicurata, distinguendo sette specie di rischio. Così, se il premio non supera L. 0.25 per ogni 1000 lire assicurate, l'aliquota è di L. 0.40 per ogni lira di premio e così di seguito, come risulta dallo specchietto seguente:

Rapporti del premio alla somma assicurata	Tassa per ogni lira di ciascuna rata di premio
Fino a L. 0.25 °/₀₀	L. 0.40
da più di L. 0.25 °/₀₀ a L. 0.40 °/₀₀	» 0.25
» » » » 0.40 °/₀₀ a » 0.60 °/₀₀	» 0.20
» » » » 0.60 °/₀₀ a » 1.— °/₀₀	» 0.15
» » » » 1.— °/₀₀ a » 5.— °/₀₀	» 0.10
» » » » 5 °/₀₀ a » 10.— °/₀₀	» 0.07
oltre le L. 10.— °/₀₀	» 0.05

Fu giustamente osservato che, a parità di somma assicurata, l'imposta cresce col crescere del ri-

schio, anzichè diminuire, com'era nell'intento del legislatore. Supposto, ad esempio, che il premio sia di L. 0.25 per ogni 1000 lire assicurate, se la somma assicurata ammonta a 4000 L., il premio sarà di 1 L. e l'imposta di 40 cent. Supposto invece che il premio sia di L. 10 (per ogni 1000 assicurate) esso risulterà di L. 40 per una somma assicurata pari a 4000, e l'imposta, che in questo caso è di 5 cent. per ogni lira di premio, ammonterà complessivamente a L. 2 (0.05×40).

Mentre dunque, nei due casi, la somma assicurata è la stessa, l'imposta da pagarsi nel primo è la 5ª parte di quella dovuta nel secondo. E ciò evidentemente non è giusto.

Nel caso che uno stesso contratto abbia per oggetto diversi rischi a premi diversi, si fa una media per ogni contratto, per modo da avere un premio medio, in base al quale si applica la tassa (in Inghilterra l'assicurazione contro l'incendio dal 1869 non è soggetta a tassa speciale; prima del 1869 era di 1 scell. per ogni 100 lire sterl. di somma assicurata).

Da ultimo ricordiamo che in tutte le assicurazioni, diverse dalle marittime, le quietanze degli indennizzi rilasciate dagli assicurati, in eccezione al principio, che nella tassa di assicurazione è inclusa quella del bollo, sono soggette ad una tassa di cent. 30, senza aumento di decimi, per ogni 100 lire della somma totale, per cui si rilascia la quietanza (art. 16).

La frazione di centinaio si computa come centinaio intiero, quindi essa è specialmente gravosa per i piccoli indennizzi.

Il totale delle tasse d'assicurazione riscosse (comprese quelle per le quietanze), che nell'anno 1896-1897 era di 3.387.180 lire, nel 1903-1904 fu di

lire 4.603.002. In Francia esse rendono al Governo circa 40 milioni (1).

L'esenzione delle tasse di bollo e di registro è però subordinata a varie condizioni; le società di assicurazioni debbono denunziare l'inizio delle loro operazioni (art. 30), registrare i premi riscossi, denunziare ogni trimestre le operazioni compiute, perchè si applichi la tassa corrispondente, far registrare le quietanze nei 20 giorni dalla data, ecc. La legge commina multe e penalità per chi contravviene a tali disposizioni.

In base ad una circolare del Ministero (2) l'esenzione che la legge concede riguardo alle polizze, quietanze, ricevute di parziale pagamento ed altri atti qualunque, staccati dai registri madre e figlia, è un'esenzione oggettiva e non soggettiva, cioè deve considerarsi in relazione agli atti, per cui si esplica il contratto di assicurazione, e non riguardo alla persona dell'assicuratore. Quindi, ad esempio, gli atti di nomina degli agenti o dei rappresentanti, tanto se stipulati per scrittura notarile, quanto per scrittura privata, nonchè i relativi capitolati, in cui si fissano le loro mansioni e retribuzioni, vanno invece soggetti alla comune tassa di registro.

4. **Esenzioni ed altre tasse speciali.** — Le società di mutuo soccorso, che esercitano l'assicurazione, non solo sono esenti da tasse di registro e di bollo, ma anche dalle speciali tasse sulle assicurazioni. In pratica, godono di tale esenzione non soltanto le società registrate secondo la legge 15 aprile 1886 ma, in genere, tutte le società di mutuo soc-

(1) v. *Revue politique e parlementaire* di Parigi, un articolo di Gotteron: « A propos des monopoles, febbraio 1910.

(2) v. *Bollettino credito e previdenza*, 1908.

corso ed è superfluo ricordare come anche i redditi di queste società siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile (salvo i redditi esigibili per ritenuta). E si aggiunga ancora che tali società assumono spesso la forma di società anonime cooperative, anzichè quella di associazioni di mutua assicurazione, appunto per essere completamente esenti dalla tassa di bollo e registro (1).

La riassicurazione è esente da tassa, purchè l'assicurazione diretta sia già stata colpita da imposta nel Regno (2) (in Austria invece è ugualmente aggravata). Ricordiamo infine che in Prussia, colla legge 31 luglio 1895 anche riguardo alle tasse di bollo dell'assicurazione, fu giustamente posto un limite minimo all'imposizione; così, ad esempio, i contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni, stipulati per una somma inferiore a 3000 marchi, sono liberi d'imposta ed altrettanto avviene per i contratti d'assicurazione contro gli infortuni, in cui si paga un premio annuale minore di 40 marchi. Infatti in tali casi l'imposta facilmente importa delle spese di esazione superiori al provento che se ne può trarre.

Altre tasse speciali per le assicurazioni sono quelle stabilite dall'art. 53 Cod. Comm. (e R. D. 4 agosto 1894) per l'inserzione del bilancio annuale e degli atti costitutivi, nel Bollettino delle società d'assicurazione, che si pubblica dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Un'altra tassa annua di custodia, per i depositi, che le imprese assicuratrici compiono in esecuzione dell'art. 145

(1) Tutti gli atti delle cause sugli infortuni del lavoro sono esenti dalle tasse di bollo, ed altre esenzioni fiscali analoghe sono concesse per tutte le altre forme di assicurazione sociale.

(2) Questo punto è controverso; v., a questo proposito, un interessante articolo nella " *Rivista di Diritto Commerciale* " di Milano, settembre 1910.

Cod. Comm., è dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'art. 12, legge 17 maggio 1863, n. 1270.

Il progetto del 1905 riduceva questa tassa (che ora è dell'$^1/_{00}$) alla metà, ma all'art. 44 imponeva il cosidetto contributo di vigilanza, dichiarando che alle spese occorrenti tanto per il materiale, quanto per il personale dell'istituendo ufficio tecnico-attuariale governativo, sarà provveduto col fondo formato dai contributi che, a questo titolo, le imprese d'assicurazioni dovranno versare allo Stato. La misura del contributo avrebbe dovuto esser fissata per Decreto reale e non poteva eccedere per le imprese di assicurazione vita l'uno per mille dell'ammontare dei premi o contributi, riscossi nel corso dell'esercizio ed il $\frac{1}{2}/_{00}$ per le altre imprese. In Germania, in Svizzera, in Ungheria ed anche in Spagna le spese per l'ufficio di vigilanza sono invece sopportate per metà dal Governo e per metà dalle imprese.

Però in Austria ed in Germania le imprese di assicurazione possono essere soggette ad una speciale tassa di concessione ed in Francia le leggi 13 aprile 1899 (art. 17) e 30 gennaio 1907 (art. 5) posero una nuova imposta basata sul capitale assicurato, presso le varie imprese d'assicurazione contro i danni dell'incendio. In base a queste due leggi, tali imprese (nazionali o straniere) debbono versare una tassa fissa annuale di 6 fr. per milione di capitali assicurati in Francia, su contratti nuovi, ed un'altra tassa addizionale di 12 fr. per milione. Però questa tassa addizionale, indipendentemente da quella di 6 fr. per milione, può esser ridotta a 3 fr. per milione per le imprese che dimostrino che l'ammontare dei capitali presso di esse assicurati non supera il miliardo, ed è ridotta

a 6 fr. per milione per le imprese, che dimostrino che l'ammontare dei loro capitali assicurati è compreso tra 1 e 3 miliardi. Ne sono esenti soltanto le casse dipartimentali e le società d'assicurazione mutue agricole.

5. **Il contributo di estinzione degli incendi.** — Infine, un'imposta speciale, che già vige in diversi Stati della Germania (ad esempio, in Baviera, Sassonia, Würtemberg) ed in diverse provincie dell'Austria è il contributo per il servizio di estinzione degli incendi (1). Del resto, anche nel riordinare la finanza dei nostri comuni, più volte (2) si accennò a quest'onere, destinato ad alleviare le gravissime spese che, per il servizio d'estinzione, tali enti debbono sostenere (ad esempio, Milano, nel 1908, spese 1.053.750 L.).

Il criterio, in base al quale si fissa l'aliquota di tale tassa, non è fisso; talora essa si commisura ai premi riscossi, tal'altra alla somma assicurata, od anche secondo il reddito complessivo dell'impresa. Ma è piuttosto sul fondamento dell'imposizione, che si discusse a lungo.

L'argomento principale dei sostenitori di questo tributo, è che le compagnie d'assicurazione ritraggono il maggior profitto da un servizio d'estinzione ben organizzato; è dunque giusto ch'esse, come direttamente interessate, contribuiscano alle spese del servizio medesimo.

---

(1) Anche in Francia il provento dell'imposta sul capitale assicurato, suaccennata, è devoluta in parte, a sovvenzioni ai comuni, provvisti di un corpo di pompieri; ed a Londra tutte le imprese di assicurazioni sono obbligate ad una tassa di 36 st. su 1 milione di capitale assicurato.

(2) Proposta dell'on. Pini alla Camera dei Deputati, 28 dicembre 1901, perchè i comuni potessero imporre una tassa sui premi d'assicurazione.

Ma, in contrario, le compagnie assicuratrici oppongono anzitutto, che il servizio pubblico d'estinzione degli incendi giova più ai non assicurati che agli assicurati, e non è giusto che questi paghino un contributo per quelli.

In secondo luogo, si fa osservare che le imprese d'assicurazione tengono già conto, nella valutazione del rischio, di tale servizio d'estinzione; infatti esse fan pagare premi, più o meno elevati, secondochè il servizio medesimo è più o meno bene organizzato (1).

A tale argomento però si obietta che, se è vero ed innegabile che le compagnie concedono un tale ribasso nei premi, è pur vero che, mancando un contributo da parte degli assicuratori, tale ribasso è ottenuto a spese dei non assicurati e quindi è altrettanto ingiusto che i non assicurati contribuiscano per gli assicurati. Certo è che, se ancora ogni contribuente non è assicurato, è compito dello Stato o del Comune non ostacolare, con oneri ed imposte, il diffondersi dell'assicurazione. Ed anche prescindendo dal fatto che, in certi casi, l'acqua per l'estinzione reca altrettanti danni quanto il fuoco, si può osservare, che il servizio dei pompieri ha lo scopo di salvare, non solo i beni, ma anche la vita delle persone e, se l'opera di prevenzione è propria degli enti pubblici, è naturale che essi soltanto ne sopportino gli oneri relativi.

Il problema di rimborsare le spese d'estinzione degli incendi fu di recente sollevato dall'Associazione dei Comuni italiani. L'idea della municipalizzazione dell'assicurazione incendi (di cui si

(1) v. Atti del Congresso di scienza dell'assicurazione. Berlino, 1906.

hanno esempi nel Belgio ed in Inghilterra) che contrasta colle esigenze della tecnica, riguardo alla scelta, alla classificazione ed alla divisione dei rischi, fu abbandonata e così pure fu della richiesta di rimborso ai sinistrati, con eventuale loro diritto di rivalsa, verso le compagnie assicuratrici. Invece, si chiese di ottenere il passaggio a favore dei comuni, della tassa ora percetta dallo Stato sui premi di assicurazione contro l'incendio (1).

6. **Detrazione dei premi di assicurazione.** — Viste così le imposte comuni e speciali, che colpiscono l'assicurazione, dobbiamo ricordare come d'altra parte la legislazione fiscale, senza creare dei veri privilegi fiscali, possa e debba contribuire al diffondersi dell'assicurazione. Già l'Esquirou de Parieu nel suo " Trattato delle imposte „ diceva che il contratto d'assicurazione rileva una tendenza, verso cui il legislatore dovrebbe mostrarsi benevolo.

In Italia, la legge di perequazione dell'imposta fondiaria 1 marzo 1886 (art. 14) ed il successivo Regolamento per la sua applicazione (art. 130) posero il principio che, nella stima del reddito catastale, si debba tener conto della probabilità degli infortuni atmosferici (grandine, siccità, brina, ecc.) e detrarne una quota corrispondente. In tal modo lo Stato viene ad esercitare un'azione indiretta sulle assicurazioni agrarie.

La legge sull'imposta dei fabbricati dispone che si debba detrarre dal reddito lordo una quota di spesa fissa, del quarto, per le case d'abitazione e del terzo, per gli edifici industriali. Questa quota

---

(1) v. Atti del 6° Congresso Associazione Comuni Italiani, Venezia.

legale si riferisce complessivamente a tutte le spese sia di riparazione, sia di ammortamento, ecc., come di assicurazione; secondo l'interpretazione più comune della legge, tale spesa di assicurazione si deve ritenere compresa nella detrazione del $^1/_3$ o del $^1/_4$ anche se è limitata al solo edificio e non si estende al suo contenuto. Anche rispetto a questa spesa, appare giustificata la critica del sistema della quota uniforme, perchè vi sono case, particolarmente esposte a rischi, per le quali il 25 % non è sufficiente; sarebbe più opportuno porre delle quote variabili.

Riguardo all'imposta di ricchezza mobile, la legge non dà norme in proposito, ma è a ritenere che i premi d'assicurazione debbano venir detratti dal reddito lordo, perchè essi non hanno per iscopo di aumentare il capitale, ma soltanto di impedirne la diminuzione.

L'industriale, che assicura le sue merci o le sue macchine, non fa altro che cercare di mantenere intatto il suo capitale circolante od il suo capitale fisso. L'art. 32 della legge di R. M. dice che si debbono detrarre le spese inerenti alla produzione, e tali possono venire considerate quelle di assicurazione contro l'incendio.

Di fronte alla legge sull'assicurazione obbligatoria degli operai contro gl'infortuni, la giurisprudenza ammise per forza la detrazione dei premi, a questo scopo destinati, e che non sono che supplementi di salario; ma invece essa negò la detrazione per i premi che l'industriale, di sua iniziativa, paga per costituire dei fondi di previdenza per la malattia o la vecchiaia dei suoi operai. Si sostiene che essi sono erogazioni di reddito, mentre invece, in realtà, sono anch'essi supplementi di salario.

Invece, secondo parecchie legislazioni straniere, anche i premi d'assicurazione sulla vita vengono detratti dal reddito imponibile. Così, in Austria, nel calcolo del reddito imponibile si deducono i premi di assicurazione vita del contribuente, purchè siano inferiori ad un certo limite; il premio non deve infatti superare i 100 fiorini all'anno; se però è assicurato anche il coniuge, esso può essere anche di 200 fiorini. In Inghilterra i premi d'assicurazione vita possono essere detratti per una legge del 1853, fino ad un sesto del reddito imponibile; questo favore però si concede soltanto riguardo ai contratti conclusi con compagnie inglesi e l'assicurazione deve riferirsi alla persona del contribuente e del suo coniuge.

Anche in Prussia dal 1891 non soltanto sono detraibili, agli effetti dell'imposta sul patrimonio, i premi pagati per le assicurazioni dei beni, ma anche quelli che un proprietario di casa deve pagare per l'assicurazione contro i danni, di cui egli deve rispondere come proprietario (assicurazione di responsabilità).

E poi i premi di assicurazione sulla vita od in caso di morte del contribuente, sono deducibili sino all'ammontare di 600 marchi. Disposizioni analoghe si trovano in molti altri Stati tedeschi (1).

---

(1) v. Schwarzburg-Sonderhausen, Hessen, ecc. Essa fu recentemente sostenuta anche dal prof. Einaudi. " Chi contrae un'assicurazione, egli dice, non fa altro che rinunciare ad un reddito annuale in cambio di un reddito futuro; rinunzia a 100, 200, 1000 lire oggi per avere un equivalente reddito per sè od i suoi eredi in un tempo futuro, fra 10, 20, 30 anni. Egli opera un trasporto, nel tempo, del reddito; dal 1910 al 1940, a cagion d'esempio. Oggi, nel 1910, il reddito non vi è e non deve essere tassato; sorgerà e dovrà essere tassato, a nome del contribuente odierno, se vivo, o dei suoi eredi, se morto,

Contro questo favore tributario si oppone che non ne possono godere coloro che non sono assicurabili per le loro condizioni di salute, o per le loro condizioni economiche.

Ma d'altra parte si oppone, che tale detrazione giova alla diffusione dell'assicurazione, ed inoltre si fa rilevare, come coll'assicurazione popolare e colla riassicurazione dei cosidetti " rifiutati " il numero di coloro, che non possono assicurarsi presso le società private, sia assai esiguo.

Inoltre si può aggiungere che lo Stato, talora per i suoi impiegati (operai con salari inferiori a L. 3.50 al giorno) detrae dall'imponibile la quota destinata alla pensione, fino ad un certo ammontare, e quindi altrettanto si dovrebbe concedere per i premi d'assicurazione poco rilevanti. Ad ogni modo la nostra legislazione ancora non tien conto di tale detrazione; soltanto la legge sulla ricchezza mobile, colpendo più gravemente i redditi derivanti dal capitale di quelli derivanti dal lavoro, viene indirettamente ad esentare quella quota parte del reddito destinata all'assicurazione, che, nel secondo caso, è certo maggiore che nel primo. I professionisti, i commercianti, gli industriali hanno un reddito oscillante ed aleatorio, mentre invece i proprietari di case e di terre, che non corrono i rischi di interruzione del reddito, non sono soggetti a tanti obblighi di risparmio.

nel 1940 Operare altrimenti è manifestamente tassare due volte lo stesso reddito. E l'esenzione, proposta dal disegno di legge di riforma tributaria, si dovrebbe estendere ai premi pagabili a nome di qualunque contribuente, anche se con altrui convivente, e pur quelli pagati a nome della moglie e dei figli, non aventi redditi disponibili in proprio. E non solo i premi per assicurazioni sulla vita intera, ma anche quelli per assicurazioni miste, o pensioni immediate o differite ,. v. anche la recente legge bavarese 14 agosto 1910 (art. 12).

Però il recente progetto Sonnino, sull'imposta di famiglia, all'art. 28 lett. *B*, dispone che, tra le passività da detrarsi, siano i premi per l'assicurazione contro l'incendio e contro i danni straordinari ai beni ed i premi annuali per l'assicurazione sulla vita, in nome del capo di famiglia tassato.

Riguardo all'assicurazione sociale, la legge di ricchezza mobile esenta, in particolare, dall'imposta, gli interessi assegnati dalla Cassa Nazionale per la vecchiaia ed invalibilità degli operai ai conti individuali degli assicurati, che avrebbero dovuto esser posti nella categoria A_2 coll'aliquota del 15.30 % del reddito effettivo (più il 2 % = 15.60) come pure le pensioni vitalizie corrisposte dalla stessa Cassa e che avrebbero anch'esse dovuto esser colpite per ritenuta col 15.60 % (A_2).

7. **Le tasse di successione e l'assicurazione.** — Secondo l'art. 453 del Cod. Comm. le somme devolute a terzi, anche se eredi, in base al contratto di assicurazione sulla vita, non pagano tassa di successione. Siccome il diritto del beneficiario non sorge colla morte dell'assicurato, ma fin dalla stipulazione del contratto di assicurazione (1), così il capitale assicurato non fa parte dell'asse ereditario e quindi è sempre esente da tassa di successione (2).

Invece la legge francese del 21 giugno 1875 (art. 6) distingue, secondo che l'assicurazione fu conclusa a beneficio di un terzo specialmente designato e vivente al momento del contratto, oppure fu sti-

---

(1) v. avanti il § sull'assicurazione vita e sulla clausola beneficiaria.

(2) L'imposta non si deve, neppure nel caso che l'assicurazione sia a termine fisso.

pulata in favore degli eredi dell'assicurato. Nel primo caso, non è dovuta alcuna imposta, nel secondo la somma assicurata si considera parte dell'asse ereditario e l'imposta è dovuta secondo le regole ordinarie (1).

Ricordiamo da ultimo che, per facilitare la determinazione del valore della mobilia nei trasferimenti a causa di morte, il progetto di riforma tributaria presentato nel 1909 dall'on. Giolitti, disponeva (art. 16) che, se esistevano contratti di assicurazione in corso al giorno del decesso, si dovessero indicare la ditta e sede dell'assicuratore, la data del contratto, il valore assicurato. In caso di omissione, sarebbe considerata come non fatta, la denunzia dei mobili per i quali non è stato rilevato contratto d'assicurazione. Quando il contratto vi sia, il valore della mobilia si doveva presumere nel 30 % del valore assicurato, salvo la prova contraria. Come è noto, esso cadde prima d'essere discusso alla Camera.

Sezione IV.

La legislazione sul contratto di assicurazione.

1. **Cenni generali.** — Non soltanto i rapporti tra lo Stato e gli istituti d'assicurazione, ma anche quelli tra gli assicuratori e gli assicurati possono

(1) La questione dell'esenzione della somma d'assicurazione dalla tassa di successione è ancora dibattuta in Austria ed in Inghilterra, v. " Oesterreichische Revue , luglio 1910, e " The Economist , del 30 luglio 1910; in Inghilterra si osserva che poco serve la detrazione del premio, quando poi si colpisce la somma d'assicurazione, nel momento in cui gli eredi ne hanno maggior bisogno.

essere oggetto di disposizioni legislative, rivolte a facilitare un sano progresso dell'assicurazione ed a tutelare nel tempo stesso la buona fede dei contraenti.

Già dicemmo, che questi rapporti tra assicuratore ed assicurato, pur formando oggetto della politica delle assicurazioni, sono di diritto privato; si comprende quindi, come l'intervento dello Stato in questa, che è materia contrattuale, ed in cui, di regola, la volontà delle parti è legge per i contraenti, sia più discusso, che non quando si riferisca soltanto alla vigilanza delle imprese.

La ragione principale, per cui si pongono delle norme imperative, inderogabili riguardo al contratto di assicurazione è che tra assicurato ed assicuratore non v'ha, in realtà, eguaglianza di condizioni. Di fronte alle potenti compagnie di assicurazione, che fissano " minutamente ed irrevocabilmente „ le condizioni del contratto, il singolo assicurato, che spesso accetta tali condizioni, senza ben conoscere quali obblighi esse importino, appare in una posizione più debole e quindi degno di tutela da parte dello Stato. D'altra parte questa tendenza a proteggere l'assicurato, una volta passata nella giurisprudenza, non solo può esser pericolosa per l'assicuratore, ma anche per tutto il gruppo degli assicurati. Le condizioni alle quali l'assicuratore subordina il pagamento della somma non sono cervellottiche, ma rispondono ad un piano tecnico predeterminato; l'assicurato non pensa, che chiedendo più di quanto gli spetta egli danneggia anche gli altri associati e se il giudice non tiene conto di questa conseguenza, è evidente che l'industria assicuratrice dovrà, a lungo andare, mutare le sue basi tecniche ed elevare i premi.

Se invece i diritti ed i doveri di entrambi i con-

traenti fossero fissati in modo assoluto ed inderogabile, la massima " in dubio contra assecuratorem „ non avrebbe più alcuna ragione di essere, poichè sia l'impresa assicuratrice con milioni di riserve ed un'esperienza di decenni, come l'assicurato in miseria, colpito dal sinistro, ed ignaro dei principi della tecnica attuariale, dovrebbero esser giudicati alla stessa stregua. Infatti, per ambedue dovrebbe valere un criterio uniforme, qual'è quello che deriva dall'interpretazione della legge e prescinde dalla posizione di fatto del singolo contraente.

Ma in contrario si fa osservare (ad esempio, dal Manfredi) (1) che " in sostanza è studio della legge rimediare coattivamente a quelle che parvero malizie di assicuratori poco scrupolosi o errori di giudici indotti, nella stipulazione, e nell'interpretazione del contratto di assicurazione. Ora, a parte l'inutilità di questi sforzi, perchè la malizia del contraente sleale si rifarà sempre in altra guisa ed è poi senza limiti l'ignoranza e la stoltezza umana, la distinzione fra debole e forte è tutta artificiale e momentanea. In breve tempo diventa forte chi è assistito da buone ragioni ed allora la concorrenza nel campo delle contrattazioni e nei tribunali l'opinione, gli rendono quel che gli è dovuto. Questi, e cioè la concorrenza e l'opinione, sono i fattori dell'evoluzione giuridica, ai quali dobbiamo tutto l'ordinamento odierno della materia contrattuale fondata sulla libertà dei contraenti e quindi alla loro tutela si può, senza tema, abbandonare

(1) v. Il contratto di assicurazione, Milano, Vallardi, 1909; v. pure, in questo senso, Vivante il quale afferma, che solo dalla lotta degli opposti interessi devono uscire formule piene di equità, capaci di tutelare il contratto dalle insidie della malafede e della prepotenza delle compagnie (op. cit. 166).

anche per l'avvenire l'assicurazione colle leggi relative „.

Ma lo stesso autore però riconosce (1), che i contratti di assicurazione si concludono su polizze stampate ed immutabili, il che toglie di mezzo il supposto di quella discussione dei patti singoli, che costituisce il substrato naturale del consenso in tutti gli altri contratti. Ed egli ammette la tendenza dei giudici a favorire l'assicurato. Inoltre dai sostenitori di una legislazione speciale sul contratto di assicurazione si fa rilevare il fatto, che tale azione dello Stato dovrebbe e potrebbe avere anche un risultato positivo, cioè la maggior diffusione dell'assicurazione.

Una legge sul contratto non avrebbe dunque soltanto per mira la tutela del contraente più debole, ma anche quello di diffondere la conoscenza dei vantaggi dell'assicurazione e dei principî su cui si regge. Il pubblico, sapendo che una legge di Stato regola la posizione dei contraenti, acquisterebbe certo maggior fiducia e confidenza negli istituti di assicurazione ed il lavoro di produzione degli agenti sarebbe più facilitato.

Certo è però che, se si vuole mirare anche a questo scopo, non bisogna considerare l'assicurato come un interdetto, ma conciliare il bisogno di porre delle norme sicure e garantitive per ambedue i contraenti, colla necessità di lasciare una certa libertà di azione all'industria.

---

(1) Op. cit. pag 24. Anche lo Sraffa (v. *Rivista di diritto commerciale*, Milano, 1909) riconosce che i contratti di assicurazione sono "contratti di adesione, cioè predisposti dalle società su moduli a stampa, compilati dopo un esame tecnico e giuridico, e che devono essere accolti da chiunque voglia assicurarsi „.

Soltanto tenendo presente questo limite la fissazione dei diritti e degli obblighi dei contraenti per via di norme imperative, non avrà per conseguenza d'impedire un ulteriore fecondo svolgimento del diritto delle assicurazioni (1).

2. **Le leggi principali sul contratto.** — Del resto il diritto privato delle assicurazioni fu oggetto di norme particolari, fin da quando il contratto di assicurazione si separò da quello di prestito a cambio marittimo, con cui originariamente esso era confuso.

Infatti il contratto di assicurazione marittima è regolato con norme di legge fin dalle ordinanze di Barcellona del 1300 e da quella francese di Luigi XIV del 1681. Però anche attualmente la libertà dei contraenti non è, di regola, soggetta a limiti da parte della legge e le polizze possono derogare alle disposizioni dei Codici. Il progetto italiano sulla vigilanza delle imprese di assicurazione contiene anche alcune disposizioni sui rapporti contrattuali, mentre invece è meglio riservarle ad una legge speciale, come fecero la Germania e la Svizzera e si propongono di fare la Francia e l'Austria. Ad ogni modo, ricordiamo che, oltre alle disposizioni sul fallimento, già rilevate, il progetto del 1905 all'art. 6 disponeva che, " nelle polizze si dovrà dichiarare, se sia o no concessa la facoltà di riduzione o riscatto, indicandone chiaramente le relative condizioni „.

L'art. 16 dichiarava, che " il contratto di assicu-

(1) Sull'importanza delle condizioni di polizza nel sistema del diritto v. uno studio di Hagen in Zeitschrift für V. W. maggio 1910. Una gran parte del diritto vigente deriva dalle condizioni di polizza, nè le leggi sul contratto devono impedirne un ulteriore sviluppo.

razione contro i danni non può stipularsi per durata superiore a dieci anni ed è nullo il patto di tacita rinnovazione per mancata disdetta, nei contratti di assicurazione „.

L'art. 27 vietava le deroghe alla competenza ordinaria, dichiarando anche nullo il patto per il quale il contraente l'assicurazione elegge domicilio presso la sede dell'impresa.

Infine l'art. 28 stabiliva che, come per l'assicurato riguardo all'indennizzo, così l'azione dell'assicuratore per il pagamento del premio si prescrivesse in un anno dalla scadenza del premio stesso.

Anche queste disposizioni si reputarono dannose all'industria assicuratrice e furono oggetto di molte obbiezioni; perciò crediamo più opportuno soffermarci invece sui principî, che regolano la legge svizzera e tedesca, rispettivamente del 2 aprile e del 30 maggio 1908, nonchè il progetto austriaco e quello francese. Accenniamo qui soltanto alle disposizioni che riguardano il contratto in generale; trattando dei vari rami d'assicurazione, avremo poi occasione di accennare alle disposizioni speciali.

Notiamo anzitutto, che la legge, di regola, non è applicabile ai contratti di riassicurazione, di assicurazione marittima ed a quelli conclusi dalle società aventi un carattere locale, come le casse di soccorso in caso di malattia o di morte ecc. (1) Fu giustamente criticata la disposizione della legge tedesca, per cui le disposizioni imperative e quelle riguardanti gli agenti non possono trovare applicazione, neppure riguardo ai contratti conclusi da istituti pubblici di assicurazione (2).

(1) v. § 186 legge ted., § 158 prog. aus., art. 101 legge svizzera.
(2) v. Konrad Schneider, Gesetz über Versicherungsvertrag. Monaco, Beck, 1908.

Corrisponde invece ai bisogni della pratica, la norma, per cui le disposizioni imperative non sono applicabili all'assicurazione di trasporto dei beni, all'assicurazione di credito, a quella contro il ribasso dei titoli e contro la disoccupazione degli operai. O trattasi di rami d'assicurazione, che non hanno ancor avuto uno sviluppo completo e quindi è pericoloso dettare norme speciali per essi, oppure sono assicurazioni, che esigono una grande estensione di rischi e svolgendosi in più paesi, sarebbe piuttosto conveniente regolarle con convenzioni internazionali.

Gli elementi essenziali del contratto di assicurazione sono quattro: impresa assicuratrice, assicurato, premio e rischio: l'esame delle leggi in questione ci sarà facilitato, raggruppando le varie disposizioni, secondo che si riferiscano all'uno od all'altro elemento.

3. **Norme riguardanti l'impresa assicuratrice.** — *a) Contenuto e cessione delle polizze.* — Mentre la nostra legge (1) si limita a dichiarare che, nel contratto d'assicurazione, " l'assicuratore si obbliga, mediante un premio, a risarcire le perdite od i danni che possano derivare all'assicurato da determinati casi fortuiti o di forza maggiore, ovvero a pagare una somma di danaro secondo la durata o gli eventi della vita di una o più persone „, la legge tedesca (al § 31) specifica maggiormente gli obblighi dell'assicuratore.

Essa dichiara: " Nell'assicurazione contro i danni, l'assicuratore è obbligato, dopo il verificarsi del sinistro, a risarcire allo stipulante il danno patrimoniale da esso causato, secondo le condizioni del contratto. Nell'assicurazione vita ed infortuni, come

(1) art. 417 Cod. Comm.

nelle altre specie di assicurazione delle persone, l'assicuratore è obbligato, dopo il verificarsi dell'evento, a pagare allo stipulante il capitale o la rendita pattuita, od effettuare la prestazione ugualmente pattuita „,

Un'obbligazione spettante all'assicuratore. cui il nostro Codice non accenna, è quella di far conoscere all'assicurando le condizioni generali d'assicurazione, prima ch'egli sottoscriva la proposta o prima della conclusione del contratto (1).

Il nostro Codice di Commercio, all'art. 420, dichiara che il contratto d'assicurazione dev'esser fatto per iscritto (2); però la dottrina dominante interpretò tale norma, nel senso che la forma scritta non fosse richiesta ad substantiam, ma *ad validitatem*, soltanto allo scopo di dare maggior efficacia alla volontà dei contraenti, e quindi il derogare alla norma medesima non importasse nullità. Tale dottrina riceve conferma dalle recenti leggi straniere, che non subordinano la validità del contratto alla sua forma scritta.

Però in pratica il contratto si suole fare per iscritto e polizza (da polliceri = promettere) dicesi la scrittura privata, da cui il contratto risulta. La nostra legge (3) dice ch'essa dev'essere datata e deve indicare: *1*) la persona che fa assicurare e la sua residenza o il suo domicilio; *2*) la persona dell'assicuratore e la residenza o il suo domicilio; *3*) l'oggetto dell'assicurazione: *4*) la somma assicurata; 5) il premio di assicurazione; *6*) i rischi che l'assicuratore assume a suo carico

(1) v. legge svizzera art. 2; legge ted. del 1901 § 10.

(2) La terza ordinanza di Barcellona imponeva che esso si stipulasse per atto pubblico.

(3) Art. 420 al. 2.

e il tempo da cui cominciano ed in cui finiscono.

La legge svizzera (1) con molta maggior precisione stabilisce i doveri dell'assicuratore a questo riguardo. Egli è obbligato a consegnare al proponente una copia della polizza, che fissa i diritti e le obbligazioni delle parti. Il proponente ha diritto di esigere, a sue spese, una copia della proposta d'assicurazione e degli altri documenti, che servono di base per la conclusione del contratto. Se il contenuto della polizza non è poi conforme agli accordi presi, l'assicuratore non può riferirsi alla polizza, a meno che non abbia accordato allo stipulante un termine di almeno un mese per poter chiedere la rettifica della polizza; soltanto se l'assicurato lascia passare questo termine, senza chieder la rettifica, la polizza si considera come accettata. E questa regola deve essere inserita testualmente in ogni polizza.

Il progetto austriaco (2) impone che se l'assicuratore vuole introdurre modificazioni nella polizza o nella proposta, deve su di esse richiamare l'attenzione del proponente, indicandole per iscritto; però il diritto dello stipulante di chiedere la rettifica, deve essere esercitato entro il breve termine di otto giorni.

In base alla nostra legge (3), perchè la cessione dei diritti verso l'assicuratore sia efficace verso i terzi, non basta il consenso, ma occorre il trasferimento della polizza, mediante dichiarazione sottoscritta dal cedente e dal cessionario. La cessione non ha effetto verso i terzi, se non è notifi-

(1) v. art. 11-13 e v. § 3-5 legge ted., § 10-1 prog. austriaco.
(2) v. § 1-2.
(3) v. art. 422 al. 3.

cata all'assicuratore o da lui accettata per iscritto (1).

Ma le leggi straniere regolano anche le polizze all'ordine od al portatore, specialmente usate nell'assicurazione sulla vita, disponendo che, in questo caso, l'assicuratore in buona fede può considerare ogni portatore della polizza come l'avente diritto e quindi pagare a lui validamente (2). La polizza al portatore non è però un vero titolo al portatore, ma piuttosto un titolo di legittimazione, la cui presentazione (come dice il prog. austriaco) autorizza, ma non obbliga l'assicuratore a pagare al portatore „. Infatti, nel caso di cessione prima che l'evento dannoso si verifichi, è necessario che il cessionario della polizza abbia interesse alla conservazione della cosa assicurata; altrimenti una cessione di polizza può indurre per l'assicuratore un aggravamento di rischio tale da causare l'annullamento del contratto (3).

Ogni accordo tra le parti, in base al quale si stabilisca il rinnovamento tacito del contratto per un periodo di tempo superiore ad un anno, è nullo. E pure nulla la clausola della polizza, in base alla quale il credito dell'assicurato non è esigibile, che dopo esser stata riconosciuto dall'assicuratore o dichiarato per via di transazione o con sentenza giudiziale (4).

Mentre la legge svizzera dichiara, tra le disposizioni generali, che il credito derivante dal contratto d'assicurazione scade quattro settimane dopo che l'assicuratore ricevette le informazioni, che pos-

(1) Contrariamente ai principî generali della cessione (v. art. 1359 Cod. Civ.) non è necessario, che l'assicuratore l'accetti con atto autentico.

(2) v. § 4 legge ted., art. 73 legge svizzera.

(3) v. art. 439 Cod. it., § 69 legge tedesca, art. 54 legge svizz.

(4) v. ar. 41-47 legge svizz., § 8-11 legge ted.

sono convincerlo della fondatezza delle pretese dell'assicurato, invece, secondo la legge tedesca, la scadenza delle prestazioni dell'assicuratore varia secondo le specie di assicurazioni.

b) Prescrizione delle azioni. — Il nostro Codice non determina la scadenza del credito derivante dal contratto, ma si limita a dichiarare che le azioni si prescrivono col decorso di un anno (1); dopo qualche esitazione, la giurisprudenza è ora concorde nell'applicare questo articolo, sia riguardo all'assicurato per la prestazione della somma pattuita, quanto riguardo all'assicuratore, per il pagamento del premio. La legge belga del 1874 poneva una prescrizione triennale; le leggi svizzera e tedesca pongono invece un termine di due anni; (secondo la legge tedesca, questo termine, per le assicurazioni sulla vita, è invece di cinque anni). Non si può abbreviare con convenzioni il termine della prescrizione; secondo il progetto austriaco, non si può neppur pattuire che l'assicuratore possa rifiutare le sue prestazioni, se lo stipulante non le richiede entro un determinato termine. Si può soltanto stabilire un termine di decadenza non minore di un anno, (secondo la legge tedesca, deve per lo meno essere di sei mesi), entro il quale lo stipulante può chiedere in giudizio la prestazione rifiutata dall'assicuratore (2).

Il termine, secondo la legge nostra e quella svizzera, decorre dal momento, in cui avviene il fatto da cui deriva l'azione; invece, secondo quella tedesca, esso decorre " dalla fine dell'anno, in cui la prestazione può venir chiesta „. E nel caso che

(1) Art. 924 al. 2 Cod. Comm.
(2) v. legge tedesca § 12; prog. austr. § 32; legge svizz. art. 46.

l'assicuratore si sia riservato il diritto di rifiutare la prestazione, se essa non viene chiesta giudizialmente entro un dato termine, allora il termine decorre da quando l'assicuratore la rifiutò per iscritto, avvertendo l'assicurato delle conseguenze giuridiche del decorso del termine. Speciali termini di prescrizione sono posti per l'assicurazione marittima (1).

La necessità di soddisfare rapidamente il diritto dell'assicurato e d'altra parte il bisogno che le prove, sulle quali si basa il suo diritto, si possano raccogliere facilmente, giustificano la breve prescrizione, che le leggi straniere stabiliscono per queste azioni.

c) Norme sul fallimento. — Così pure si comprende, come le norme del diritto comune fallimentare non siano garanzia sufficente nè per l'as-l'assicurato, che, contraendosi, mirò sopratutto ad acquistare la sicurezza, nè per l'assicuratore, per il quale è essenziale, che il pagamento dei premi sia compiuto con regolarità e continuità. Ambedue i contraenti si obbligano, di regola, per un lungo periodo di tempo; è necessario dunque che la legge conferisca ad ambedue il diritto di sciogliere prontamente il contratto, quando vi è ragione di credere, che una delle parti non è più in grado di soddisfare l'obbligazione assunta. La legge belga del 1874 ed il nostro Codice (2) dichiarano che in caso di fallimento dell'assicuratore, l'assicurato ha diritto di chiedere cauzione, oppure lo scioglimento del contratto.

Ma, con tale misura, il diritto dell'assicurato non è

(1) v. art. 924 Cod. Comm. al 3 § 905 Cod. Comm. ted.
(2) art. 433 Cod. ital., legge belga art. 29.

molto salvaguardato; anzitutto è assai dubbio, quale cauzione egli possa ottenere da una società in liquidazione; d'altra parte, lo scioglimento del contratto deve domandarsi giudizialmente, e finchè il giudice non l'ha dichiarato con sentenza, gli effetti del contratto restano validi. E quindi nel frattempo l'assicurato deve ancora pagare i premi. E vero, che nella motivazione del secondo progetto austriaco, giustamente si osserva, che il fallimento delle imprese assicuratrici è molto raro e che esso può essere evitato per mezzo dell'ufficio governativo di sorveglianza, colla cooperazione delle altre società d'assicurazione. Ed anzi abbiamo già ricordato il § 69 della legge tedesca del 1901 sulla vigilanza delle imprese d'assicurazione, che introduce una procedura di sanatoria, appunto per evitare il fallimento dell'impresa, nell'interesse stesso degli assicurati. Ma ciò non toglie, che quando le basi tecniche dell'esercizio dell'impresa si mostrarono del tutto erronee ed il fallimento sia stato dichiarato, la norma dell'articolo 433 Cod. Comm. appaia insufficente. E tale apparve anche allo stesso legislatore austriaco; infatti il progetto dichiara, che, coll'apertura del fallimento sul patrimonio dell'assicuratore, il contratto è risolto di diritto.

Invece la legge tedesca e quella svizzera dichiarano che esso è risolto, dopo un mese dall'apertura; fino a questo momento, il contratto conserva la sua efficacia di fronte alla massa fallimentare; in tal modo, si da tempo all'assicurato di cercare una nuova assicurazione presso un'altra società, mentre è ancora coperto dalla prima. L'assicurato ha, in ogni caso, diritto al rimborso dei premi già pagati per il tempo, in cui l'assicurazione non corre più, oppure ha diritto all'indennizzo, se

tale diritto sorse nel periodo di assicurazione in corso (1).

d) Norme per gli agenti. — Infine le leggi in esame pongono delle norme precise, allo scopo di regolare la responsabilità dell'assicuratore per gli atti compiuti dai suoi agenti (2). Già avemmo occasione di accennare alle controversie, riguardanti la loro posizione giuridica; la loro soluzione è certo facilitata, se si tien conto delle disposizioni, che le leggi straniere sul contratto contengono in proposito (3).

La legge svizzera dispone che " riguardo allo stipulante, si reputa che l'agente possa compiere per l'assicuratore gli atti, che di solito comportano le operazioni di un agente della stessa categoria o quegli atti, che l'agente ha abitudine di compiere, per autorizzazione tacita dell'assicuratore.

L'agente non può modificare le condizioni generali dell'assicurazione, nè a profitto nè a danno dello stipulante ".

Invece la legge tedesca esplicitamente distingue tra agenti di mediazione ed agenti autorizzati a concludere contratti, determinandone i poteri con maggior precisione.

Un agente di assicurazione, anche se è soltanto incaricato della mediazione degli affari, si considera come autorizzato (nei rami di assicurazione, pei quali fu nominato): *1)* a ricevere proposte per

---

(1) Art. 37 legge svizzera, § 40 legge ted., § 34 prog. austr.

(2) Soltanto la legge spagnuola del 1908 non dà norme riguardo agli agenti, ma essa autorizza il Governo ad istituire un corpo di agenti giurati; nessun contratto sarebbe valido, se non fosse concluso senza la loro mediazione. Ma finora tale disposizione non venne attuata.

(3) v. legge svizz. art. 34. legge ted. § 43-48 prog. austr. (1909) § 43-47.

la conclusione, la proroga o la modificazione di un contratto; 2) a ricevere dallo stipulante le informazioni, ch'egli deve fornire durante l'assicurazione, come pure le dichiarazioni di disdetta o di recesso ed in generale le dichiarazioni, che si riferiscono al rapporto d'assicurazione; 3) a consegnare, a chi spetta, le polizze od i documenti di proroga del contratto, ricevuti dall'assicuratore; 4) a ricevere i premi cogli interessi relativi, purchè egli possegga una quietanza sottoscritta dall'assicuratore.

Invece l'agente autorizzato a concludere contratti si considera anche autorizzato a concludere modificazioni o proroghe ai contratti in corso, come pure a compiere disdette o recessi.

" Se l'agente è espressamente nominato per un dato territorio, allora il suo potere di rappresentanza si limita a quegli affari ed a quegli atti, che si riferiscono a contratti d'assicurazione su beni esistenti in quella zona o conclusi con persone in essa abitualmente residenti „. Però siccome l'assicurato spesso desidera mantenersi in rapporti coll'agente, che concluse il contratto e che forse egli conosce personalmente, anche se poi egli risiede in un'altra città, così la legge dispone che riguardo ai contratti sollecitati o conclusi dall'agente, la limitazione, cui ora accennammo, perde la sua efficacia e l'agente si reputa autorizzato a tutti gli affari od atti, che ad essi si riferiscono. Così anche se l'agente ha mutato zona o l'assicurato non risiede più dove fu concluso il contratto, egli può sempre continuare ad essere in rapporti coll'agente che conosce.

Il progetto austriaco del 1909 segue in gran parte la legge tedesca; però esso dispone, che l'assicuratore che vuole porre dei limiti alle attribuzioni dei

propri agenti, ne debba avvertire lo stipulante per iscritto; invece, secondo la legge tedesca, è sufficente, perchè la limitazione sia efficace, che il terzo la conosca all'inizio dell'affare o non la conosca in seguito ad una sua grave negligenza.

La legge tedesca stabilisce infine in rapporto al luogo, in cui l'agente ha sollecitato o concluso il contratto, una competenza speciale, dichiarando, che per le azioni contro l'assicuratore è competente il giudice del luogo, in cui l'agente, al tempo della mediazione o della conclusione del contratto, teneva il suo ufficio o, in mancanza di questo, il suo domicilio.

Questa disposizione, informata ad uno spirito di protezione dell'assicurato, evidentemente aumenterà di molto le spese di liti delle imprese, perchè esse potranno essere convenute in qualunque luogo la loro amministrazione si ramifica.

4. **Diritti ed obblighi dello stipulante.** — Considerando che lo stipulante il contratto non sempre è assicurato, così le leggi straniere, a differenza del nostro Codice, distinguono tra assicurato e stipulante e di regola parlano di diritti ed obblighi dello stipulante.

Vedremo meglio più avanti, come si giustifichi tale terminologia; per ora basti notare, che nelle assicurazioni contro i danni, si considera assicurato soltanto chi, al momento del verificarsi del rischio, risulta avere diritto alla prestazione dell'assicuratore (1) e nelle assicurazioni sulla vita, si dice invece assicurato, quegli sulla cui vita si calcola il rischio.

Per maggior chiarezza, conviene distinguere la

(1) La distinzione è specialmente importante nell'assicurazione per conto altrui.

posizione dello stipulante in tre momenti: *a*) prima della conclusione del contratto; *b*) nel corso del contratto; *c*) al verificarsi del bisogno patrimoniale, in vista del quale l'assicurazione fu conclusa.

a) *Diritti ed obblighi prima della conclusione del contratto.*

1) *Proposta d'assicurazione.* — Anzitutto dobbiamo vedere le conseguenze giuridiche della proposta di assicurazione.

Il contratto di assicurazione è molto spesso concluso tra persone lontane, ma lo stipulante ha bisogno di sapere al più presto, se la sua proposta è accettata o no, per potere, in caso contrario, ricorrere subito ad un altro assicuratore.

La legge svizzera dichiara che " chi fa all'assicuratore una proposta per un contratto d'assicurazione è obbligato per quattordici giorni, se egli non ha fissato un termine più breve per l'accettazione.

" Se l'assicurazione esige una visita medica, egli è obbligato per un mese. Il termine comincia a decorrere dalla consegna o dall'invio della proposta all'assicuratore od al suo agente.

" Il proponente è liberato, se l'accettazione dell'assicuratore non gli giunge a notizia nel termine stabilito „. Analogamente la proposta di prolungare o modificare un contratto o di rimettere in vigore un contratto sospeso si considera accettata, se l'assicuratore non la rifiuta entro il termine di quattordici giorni, dopo ch'essa gli è pervenuta. Quando è necessaria una nuova visita medica, secondo le condizioni generali di assicurazione, la proposta è considerata come accettata, se l'assicuratore non la rifiuta entro un mese dopo ch'essa gli è pervenuta.

Tali norme non si applicano alla proposta di aumentare la somma assicurata „.

Il termine di 14 giorni è invece fissato, secondo la legge tedesca, soltanto per le assicurazioni contro l'incendio. Il progetto austriaco non pone un termine fisso, ma dichiara che il proponente è obbligato per un periodo di tempo, prolungabile col suo consenso per un numero di giorni da determinarsi per iscritto, quando l'assicuratore abbia bisogno di raccogliere speciali informazioni sul suo conto (1).

2. *Colpa e dolo dello stipulante.* — L'obbligo essenziale dello stipulante è quello di dichiarare esattamente e completamente tutte le circostanze da lui conosciute, che possono influire sul rischio, che egli trasferisce all'assicuratore. Tanto la legge svizzera, quanto quella tedesca parlano di circostanze " importanti „; tali sono, quelle che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore di concludere o no il contratto, oppure di concluderlo a quelle date condizioni.

Spetterà al giudice, nel caso concreto, determinare se una circostanza è importante o no, se cioè, essa poteva, o meno, influire sull'apprezzamento del rischio, da parte dell'assicuratore.

Ambedue le leggi pongono, a questo riguardo, una presunzione, dichiarando che i fatti, riguardo ai quali l'assicuratore ha fatto espressa domanda per iscritto, si reputano, in caso di dubbio, come importanti.

Anche il nostro Codice regola con norme speciali la colpa ed il dolo dello stipulante; in base ad esso, " qualunque dichiarazione falsa od erronea,o qua-

(1) v. legge svizz. art. 1-2, legge ted. § 81, prog. austr. § 1.

lunque reticenza di circostanze conosciute dall'assicurato, è causa di nullità dell'assicurazione, quando la dichiarazione o la reticenza sia di tale natura, che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose „. Secondo questo articolo, il contratto si annulla anche se l'assicurato (o, più propriamente, lo stipulante) in buona fede commette qualche inesattezza o tace qualche circostanza, reputandola indipendente dal verificarsi del rischio.

Invece la legge tedesca esclude un annullamento del contratto, nel caso che l'errore o la reticenza siano avvenute senza colpa dello stipulante ed attribuisce in tal caso all'assicuratore, soltanto il diritto ad un aumento del premio per il maggior rischio, che al momento della conclusione del contratto non era stato calcolato.

Anche il caso di dolo è diversamente regolato, secondo le varie leggi. Secondo il nostro Codice, se da parte dell'assicurato vi è stata malafede, non soltanto il contratto è annullato, ma l'assicuratore ha ugualmente diritto al premio. Invece, secondo la legge svizzera, se la reticenza è commessa in mala fede si ha diritto a chiedere l'annullamento; poi il contratto può accordare, in questo caso, all'assicuratore il diritto di rimborsare soltanto la metà dei premi pagati anticipatamente, oppure la metà del valore di riscatto, nelle assicurazioni sulla vita, ma egli non può reclamare altra indennità. Secondo la legge tedesca, in caso di dolo da parte dello stipulante (ed il dolo può consistere non soltanto in una reticenza, ma anche nel fornire false indicazioni) l'assicuratore ha diritto all'annullamento del contratto ed al risarcimento dei danni. Il progetto austriaco parifica al

dolo la colpa grave dello stipulante, riguardante circostanze, ch'egli sa o deve sapere essenziali per la valutazione del rischio (1).

La regola del nostro Codice (2), che l'assicurazione è nulla, sebbene la dichiarazione o la reticenza riferiscano a circostanze, che in effetto non hanno influito sul danno o sulla perdita delle cose assicurate, non trova conferma nella legge tedesca, che pone a condizione del diritto di recesso dell'assicuratore un rapporto di causalità tra l'errore o la reticenza dello stipulante ed il verificarsi del bisogno patrimoniale, in vista del quale l'assicurazione è conclusa.

Infatti essa dichiara, che se l'assicuratore vuole recedere dopo che tale bisogno si è verificato, la sua obbligazione alla prestazione resta egualmente efficace, qualora la circostanza, riguardo alla quale l'assicurato fece la sue dichiarazione inesatta od incompleta, non ebbe nessuna influenza sul verificarsi dell'evento fortuito, e sull'ammontare della prestazione dell'assicuratore. I motivi della legge spiegano „ che tali disposizioni non recano un onere ingiusto all'assicuratore, poichè egli rimane responsabile soltanto per le conseguenze di quelle circostanze, il cui rischio volle veramente assumersi al momento della conclusione del contratto; la sua responsabilità non è diversa da quella che egli avrebbe sopportata, se lo stato delle cose avesse corrisposto, in tutti i particolari, alle dichiarazioni fatte. Del resto il suo interesse è anche salvaguardato, dal fatto che allo stipulante spetta provare la mancanza di un rapporto di causalità tra il verificarsi del rischio e la circostanza importante, ri-

(1) v. 429 al 4 Cod. ital., § 20 legge ted., art. 26 legge svizz.
(2) v. art. 429 al. 2.

guardo alla quale egli, stipulante, si trova in istato di colpa e quindi, in caso di dubbio, la questione si deciderà a favore dell'assicuratore „.

3. *Questionario.* — La responsabilità dello stipulante è diminuita, quando l'assicuratore gli presenta un questionario, a cui egli deve rispondere categoricamente, sulle varie circostanze che influiscono sul rischio. Così il progetto austriaco (1) dichiara, che se la reticenza o la dichiarazione inesatta riguardano una circostanza, alla quale il questionario non accennava, allora è escluso l'annullamento del contratto. La legge tedesca dichiara che, in tal caso, l'assicuratore può recedere dal contratto, soltanto se lo stipulante tacque per mala fede, cioè coll'intenzione di procurarsi un lucro illecito; analogamente, quella svizzera soggiunge che lo stipulante è responsabile, quando da tutte le altre sue dichiarazioni la questione si deve considerare, come se avesse ricevuto una risposta in un dato senso, e tale risposta appare come una reticenza su un fatto importante, che lo stipulante conosceva o doveva conoscere „. Ecco dunque un caso, in cui il silenzio vien considerato dalla legge, come mezzo di manifestazione della volontà.

Si noti però che se l'assicuratore ha provocato la reticenza, o conosceva o doveva conoscere la circostanza, che non fu dichiarata, oppure conosceva o doveva conoscere esattamente il fatto, che fu invece inesattamente dichiarato, oppure rinunciò al diritto di recesso (2), egli decade dal diritto di chieder l'annullamento del contratto.

4. *Assicurazione collettiva.* — Si ha l'assicu-

(1) v. § 4, legge ted. § 16-18; legge svizz. art. 8 al 6.

(2) La rinuncia può essere tacita ; ad es. consistere nella consegna della polizza, nell'accettazione dei premi successivi, ecc.

razione collettiva, quando l'oggetto dell'assicurazione è formato da più unità distinte, siano esse cose o persone, mentre la somma assicurata si determina complessivamente in una cifra unica (ad esempio, assicurazione di trasporto di più colli, assicurazione contro l'infortunio di più persone, assicurazione contro l'incendio dei musei, ecc.) (1).

Se la reticenza dello stipulante riguarda soltanto una delle cose o delle persone, cui si riferisce il contratto di assicurazione, allora si considera il contratto come divisibile, e l'assicurazione resta valida riguardo alle cose od alle persone rimanenti. Quando però sia provato, che l'assicuratore non avrebbe concluso alle stesse condizioni il contratto, neppure per quelle cose o per quelle persone, che non furono oggetto della reticenza, allora il contratto può essere del tutto annullato. Così, quando si assicurano, con un solo contratto, due case poste vicino l'una all'altra, e lo stipulante non dichiara che in una casa vi è, ad es., un deposito di materie facilmente infiammabili, l'assicuratore può recedere da tutto il contratto, perchè si tratta di una circostanza importante anche per l'altra parte dell'oggetto assicurato (2).

Se invece si tratta di un aggravamento di rischio nel corso del contratto, che si riferisce soltanto ad una parte delle cose o delle persone assicurate, il contratto resta valido, a condizione che lo stipulante paghi il maggior premio eventualmente dovuto.

5. *Assicurazione per conto altrui.* — Il nostro Codice prescrive, che nel caso non sia dichiarato nella polizza, che l'assicurazione è contratta per

(1) v. § 80 legge ted., art. 7 legge svizz., § 31 prog. austr.
(2) v. motivi legge tedesca.

conto altrui o per conto di chi spetta, essa sia contratta per conto proprio, di chi fa assicurare. Così il proprietario può far assicurare le cose sue, l'usufruttuario le cose avute in usufrutto (1), come pure il creditore che ha privilegio o ipoteca sulla cosa. Ed in generale la legge dichiara che, nelle assicurazioni contro i danni, può far assicurare chiunque ha un interesse reale e legittimo, o una responsabilità per la conservazione della cosa. Le leggi straniere (2) regolano in modo speciale questa specie d'assicurazione, completando le norme generali sul mandato o sulla gestione, là dove esse si mostravano insufficenti ai bisogni della pratica.

Così si dispone, che quando il contratto è concluso da un rappresentante, devono esser dichiarati tutti i fatti importanti, che sono o devono esser conosciuti dal rappresentato e tutti quelli che sono o devono esser conosciuti dal rappresentante. La legge svizzera dichiara che, in caso di assicurazione per conto altrui, devono essere dichiarati anche i fatti importanti che sono o devono essere conosciuti dal terzo assicurato o dal suo intermediario, a meno che il contratto non sia concluso a loro insaputa o non sia possibile avvisare il proponente in tempo utile.

Siccome l'assicurazione per conto altrui è spesso rivolta a coprire un rischio urgente, così è utile, che essa possa al più presto acquistare validità ed efficacia.

Si pensi, ad esempio, all'assicurazione, che una

---

(1) v. per il § 1045 Cod. Civ. ted., egli è obbligato all'assicurazione.

(2) Legge svizz. art. 5, 16, 17; legge ted. s 74-80; prog. austr. § 24 e seg. La legge tedesca parla di questa forma di contratti, nella sezione dell'assicurazione contro i danni.

compagnia di trasporti fa anticipatamente per le merci che spedisce, a conto di persone anche lontane. Così giustamente la legge svizzera dispone che " l'assicurazione per conto altrui obbliga l'assicuratore, anche se il terzo assicurato non ratifica il contratto che dopo il sinistro. Lo stipulante, anche senza l'autorizzazione dell'assicurato, ha diritto di reclamare l'indennità dall'assicuratore, se l'assicurato aveva dato allo stipulante mandato senza riserva di concludere l'assicurazione, o se lo stipulante era legalmente tenuto a provvedere all'assicurazione „.

Come si rileva da questi articoli, da una parte si facilita la conclusione del contratto, ma dall'altra si subordina, di regola, il pagamento della somma al consenso dell'assicurato allo scopo di impedire che lo stipulante per conto altrui (che, nelle assicurazioni contro i danni, si presume avere un interesse minore dello stipulante per conto proprio alla conservazione della cosa assicurata) cerchi di trarre dall'assicurazione un lucro illecito a danno del terzo assicurato e dell'assicuratore.

Però l'assicuratore non ha il diritto di compensare i crediti che a lui spettano contro lo stipulante, coll'indennità ch'egli deve all'assicurato, a meno che si tratti di crediti derivanti dall'assicurazione medesima (come sarebbe, ad esempio, il credito dei premi). Così, nel caso che lo stipulante fallisca, si ammette che l'assicuratore abbia diritto di esigere il pagamento del premio anche da parte del terzo assicurato.

6. *Assicurazione per conto di chi spetta.* — Da ultimo ricordiamo l'assicurazione " per conto di chi spetta „, che ha luogo specie nelle assicurazioni contro i danni, quando resta indeterminato chi sia l'assicurato. L'assicurazione s'intende contratta per

conto di chiunque abbia interesse alla conservazione della cosa assicurata, al momento in cui il rischio si verifica; solo in questo momento l'assicurato si determina. Nell'assicurazione di trasporti, in cui la merce può essere oggetto durante il trasporto medesimo di diritti di diversa specie, tale clausola è molto utile, perchè si possono assicurare, ad un tempo, lo spedizioniere, il vettore, il magazziniere ecc. per quanto il loro interesse per la conservazione della cosa possa essere diverso (1).

b) *Diritti ed obblighi nel corso del contratto.*

1. *Riguardo al verificarsi del rischio.* — L'obbligo principale dello stipulante è quello di non provocare col fatto suo il verificarsi del rischio; altrimenti egli perde il diritto alla somma assicurata. Le leggi straniere distinguono, con maggior precisione del nostro Codice, i casi di colpa grave e di colpa lieve (2) e mentre la legge nostra parla di responsabilità dell'assicurato soltanto per il fatto dei suoi agenti, committenti o commissionari, invece la legge svizzera si richiama al principio generale, per cui ogni contraente è obbligato anche per il danno recato dalle persone, di cui egli è civilmente responsabile (ad esempio, figli minori, domestici ecc.). Così pure, se lo stipulante ha commesso una colpa grave nella sorveglianza di queste persone o ricevendo i loro servizi o ammettendole presso di lui, l'assicuratore è autorizzato a ridurre la sua prestazione alla misura corrispondente al grado della colpa commessa. Se il sinistro è invece dovuto a colpa lieve dello stipulante o delle per-

(1) v. legge ted. § 80, legge svizz. art. 16.

(2) v. legge svizz. art. 14; § 61-26 legge ted., § 60 prog. austr.

sone di cui egli è responsabile, la responsabilità dell'assicuratore resta integra. Espressamente si dichiara, che se il sinistro fu provocato, compiendo un dovere di umanità, l'assicuratore è ugualmente obbligato.

La legge tedesca parifica a questo caso quello in cui il sinistro fu provocato sì dallo stipulante, ma nell'interesse dell'assicuratore, come, ad esempio, quando nell'assicurazione di bestiame, il proprietario separa l'animale malato dagli altri animali per preservare questi dal contagio, ma, per caso fortuito, lo trasporta in un luogo poco sano. Un esempio, in cui l'assicurato ha egualmente diritto all'indennizzo, per aver obbedito ad un sentimento di umanità, sarebbe quello del capitano della nave, che, per salvare i passeggieri, devia dalla rotta solita e quindi espone la nave ad un rischio maggiore. Non solo adunque se il sinistro è causato per un dovere d'umanità, ma anche se si ha un aggravamento di rischio, l'assicuratore resta ugualmente obbligato (1).

2. *Modificazione delle condizioni generali di assicurazione.* — I diritti dello stipulante sono poi salvaguardati anche nel corso del contratto, provvedendo per il caso che siano modificate le condizioni generali d'assicurazione dei contratti della stessa categoria. La legge svizzera espressamente dispone che, in questo caso, lo stipulante ha diritto di esigere, che il suo contratto sia continuato in base alle nuove condizioni; in tal modo tutti gli assicurati vengono ad essere trattati alla stessa stregua. Ma se per l'assicurazione in base alle nuove condizioni, si esigono dei premi più ele-

(1) v. motivi legge ted. pag. 42.

vati, lo stipulante deve fornire all'assicuratore il giusto equivalente (1).

3. *Fallimento dello stipulante.* — Il nostro Codice dichiara che, in caso di fallimento dell'assicurato, l'impresa assicuratrice ha la scelta tra il diritto alla cauzione e quello di chiedere l'annullamento del contratto (2). Si comprende che tale diritto si può esercitare, soltanto se al tempo del fallimento il rischio non è ancora finito, e l'assicuratore non fu ancora pagato del premio.

Ma le polizze pongono generalmente delle clausole più severe delle disposizioni del Codice, comminando senz'altro la decadenza anche prima della dichiarazione di fallimento, appena v'ha un ritardo nel pagamento dei premi, o dichiarando risolto di diritto il contratto, tosto che fu dichiarato il fallimento. Non solo si teme che l'assicurato non paghi più i premi successivi, ma, specie nelle assicurazioni contro i danni, l'assicuratore si preoccupa anche della minor diligenza, che un assicurato può avere per la conservazione delle cose, che sono destinate a divenire proprietà dei creditori.

La legge tedesca cerca di conciliare l'interesse dell'assicuratore coll'interesse generale, che il contratto d'assicurazione non venga risolto con facilità, lasciando scoperti dei rischi gravi. Essa dispone, che l'assicuratore non può richiamarsi ad un accordo, per via del quale, in caso di apertura del fallimento sul patrimonio dello stipulante, il rapporto d'assicurazione dovrebbe estinguersi o l'assicuratore stesso sarebbe autorizzato a sciogliere il rapporto d'assicurazione, senza osservare

(1) v. legge svizz. art. 35. legge tedesca del 1901 § 10-41.

(2) È lo stesso diritto che spetta allo stipulante in caso di fallimento dell'impresa (v. r.).

alcun termine di disdetta o dando la disdetta in un termine minore di un mese.

Così, da una parte, l'assicurato è tenuto, almeno per il termine di un mese, al pagamento del premio; questo debito del premio diventa un debito della massa, ed esso si paga per intero e non in moneta di fallimento. D'altra parte, una volta che sia pagato il premio, l'assicuratore può desiderare che il contratto continui, anche dopo la dichiarazione di fallimento; infatti durante il mese può anche essere che le condizioni del fallito migliorino e l'assicuratore riacquisti fiducia nel pagamento dei premi futuri e desideri la continuazione del contratto (1).

c) *Diritti ed obblighi al verificarsi del rischio.*

1. *Denunzia del sinistro.* — Al verificarsi del bisogno patrimoniale, in vista del quale si è conclusa l'assicurazione, lo stipulante acquista il diritto alla prestazione della somma pattuita, ma, nel tempo stesso, egli deve anche adempiere degli obblighi, che le leggi recenti sul contratto si preoccupano di sanzionare.

Il Codice nostro stabilisce, che l'assicurato, entro giorni tre, dacchè avvenne il sinistro, o dacchè ne ebbe conoscenza, deve darne notizia all'assicuratore (2). Ma le polizze pongono concordemente un termine anche più breve, perchè all'assicuratore preme aver subito notizie del sinistro, per ricercarne le cause o le traccie, od alleviarne i danni.

Altre polizze, stabiliscono che l'assicurato che

---

(1) Legge ted. § 14, analoghe disposizioni in legge svizzera.

(2) Art. 436. legge ted. § 33, prog. austr. § 37, art. 38-40 legge svizzera.

denunzia il sinistro in ritardo, perde il diritto alla prestazione, oppure gli impongono di denunciare il sinistro all'autorità giudiziaria o politica. Una simile prescrizione trovasi anche nel Codice Spagnuolo (art. 404) per cui, nelle assicurazioni contro i danni, l'assicurato è obbligato a fare, avanti le autorità municipali, una dichiarazione dettagliata degli oggetti esistenti al momento del sinistro, degli effetti salvati e dell'ammontare del danno. In tal modo, si cerca di impedire una dolosa esagerazione del danno e si facilitano le ricerche dell'impresa assicuratrice.

La legge tedesca, dispone che lo stipulante, appena ebbe notizia del verificarsi del rischio, deve darne senza ritardo notizia all'assicuratore. Se il ritardo è dovuto a malafede o negligenza grave, l'assicuratore ha diritto di recesso o di sciogliere il contratto; se invece è dovuto a colpa lieve, si darà luogo soltanto ad un risarcimento di danni.

Se l'assicuratore verrà in qualunque modo a conoscenza, entro il termine legale, del verificarsi del rischio, egli non può rifiutare la prestazione, anche se lo stipulante non glie ne diede notizia. Si parla di termini legali, perchè la legge tedesca fissa, nelle varie specie di assicurazione, ed in modo inderogabile, i termini entro i quali lo stipulante deve dar notizia all'assicuratore del verificarsi del rischio. Ad esempio, nell'assicurazione contro l'incendio, il termine è di tre giorni (§ 92); sulla vita, di tre giorni (§ 171), contro la grandine, di otto giorni ecc.

Il progetto austriaco dice soltanto, che la denuncia dello stipulante non si può considerare come fatta in ritardo, se avviene entro tre giorni dal verificarsi del rischio. Notiamo poi che l'obbligo della denunzia può estendersi anche a persone di-

verse dallo stipulante o dall'assicurato. Ad esempio, nell'assicurazione sulla vita o sugli infortuni, spetta anche all'erede (1). Il contratto può prevedere che la comunicazione sia fatta per lettera raccomandata, o per telegramma, ecc.; così pure si può convenire, ad esempio, nell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, che lo stipulante comunichi all'impresa le varie fasi del decorso della malattia ecc.

2. *Dichiarazioni inesatte.* — L'assicuratore non è vincolato al contratto, se l'avente diritto ha omesso di fare immediatamente la denunzia, nell'intenzione d'impedire all'assicuratore di constatare, in tempo utile, le circostanze del sinistro, oppure dissimula o dichiara inesattamente dei fatti che avrebbero esclusa o limitata l'obbligazione dell'assicuratore, od altrimenti cerca di trarlo in errore. L'assicuratore ha diritto di chiedere allo stipulante tutte le indicazioni sui fatti a sua conoscenza, che possano servire a determinare le circostanze in cui si è prodotto il sinistro, od a fissare l'ammontare della prestazione dovuta.

Si può convenire, che lo stipulante debba produrre dei documenti a sostegno della sua pretesa, ad esempio, nelle assicurazioni sulla vita, dei certificati medici o dei certificati di morte; nelle assicurazioni dotali, dei certificati di matrimonio, ecc. (2).

---

(1) v. § 171 legge ted.

(2) v art. 38-40 legge svizz., § 34 legge ted. Dell'obbligo dell'assicurato di fare il possibile per evitare o diminuire i danni, di cui all'art. 436 Cod. Comm., e della clausola delle polizze, che commina la decadenza per l'assicurato, che esagera scientemente o dolosamente il danno, tratteremo nella parte speciale. Così pure, per il diritto di abbandono, nell'assicurazione marittima.

5. **Il premio.** — a) *Indivisibilità del premio.* — Il premio è un elemento essenziale al contratto di assicurazione; infatti esso è un contratto commutativo bilaterale, in cui v'ha uno scambio di prestazione e contro prestazione, ed ogni contraente si obbliga, solo in quanto entri nel suo patrimonio un certo corrispettivo. Senza premio, si avrebbe una donazione, non un contratto d'assicurazione.

Esso può esser pagato in una sola volta (premio unico) oppure a più rate uguali ed a uguali scadenze (premio periodico).

Periodo d'assicurazione, si dice l'intervallo di tempo che corre tra una scadenza e l'altra, o, come dice la legge svizzera, l'intervallo di tempo, in base al quale si calcola l'unità di premio. Siccome questa unità generalmente si determina in rapporto al periodo di un anno, così, in caso di dubbio, e quando i premi non siano misurati secondo intervalli di tempo più brevi, il periodo d'assicurazione s'intende della durata di un anno (1). Il concetto del periodo d'assicurazione è importante per la cosidetta indivisibilità del premio.

Infatti, essendo il contratto d'assicurazione un contratto ad esecuzione continuata, il premio dovrebbe sempre corrispondere al rischio corso dall'assicurato; se il rischio diminuisse, esso dovrebbe subito diminuire; se il rischio cessa, anche il premio non dovrebbe più potersi esigere. Ma siccome i calcoli su cui si basa l'assicuratore, presuppongono il totale pagamento del premio per un determinato periodo di tempo fisso, ed in caso di diminuzione o cessazione di rischio non si potrebbe neppur praticamente determinare che parte del pre-

(1) v. § 9 legge ted., art. 19 legge svizz.

mio dovrebbe esser restituita, così, entro questo periodo di un anno, il premio, per esso convenuto, è indivisibile. Ciò significa che esso è dovuto per intero, anche se l'assicuratore ha coperto il rischio, soltanto durante una parte del periodo medesimo.

Così se il rischio cessa, od uno dei contraenti recede dal contratto, pure, per tutto il periodo in corso al momento della cessazione del rischio, o della disdetta, o del recesso, il premio sarà integralmente dovuto (1). Basta che l'assicuratore cominci a correre il rischio, perchè egli abbia diritto al premio, e le leggi straniere stabiliscono questo principio dell'indivisibilità, in modo più chiaro e preciso del nostro Codice.

Pure esse si preoccuparono del fatto che lo stipulante potesse essere costretto a pagare i premi, senza essere coperto dall'assicurazione, per un periodo di tempo eccessivo e quindi accolsero, sì, il principio dell'indivisibilità, ma limitandolo al periodo di un anno e con altre restrizioni.

Così la legge svizzera dichiara, che l'assicuratore deve rimborsare all'avente diritto la parte del premio, che corrisponde alla durata del contratto non ancora trascorsa, quando (nelle assicurazioni contro i danni) l'assicuratore medesimo recede dal contratto, perchè la cosa assicurata muta proprietario. Lo stipulante ha lo stesso diritto, quando recede in causa della revoca della concessione di esercitare l'assicurazione, fatta all'impresa (2). Del resto, anche da noi, le polizze di solito stabiliscono

(1) Art. 25 legge svizz., § 40 legge ted; se invece il recesso ha luogo prima che l'assicuratore cominci a correre il rischio, egli ha diritto soltanto al rimborso delle spese (v. art. 617 e 431 Codice comm. it.).

(2) v. art. 54-36 e § 40 e 96 legge ted.

che l'indivisibilità sia limitata a periodi annuali, senza che per questo si infranga l'unità del contratto.

Infine si noti che, in certi casi, la regola dell'indivisibilità non ha alcuna importanza pratica. Ciò si verifica, ad esempio, nelle assicurazioni di trasporti, o dei depositi di merci o di esposizioni, ecc., quando il premio non è misurato secondo le diverse unità di tempo, ma secondo la durata di particolari avvenimenti, ad esempio, secondo la durata del viaggio o dell'esposizione, ecc.

b) *Pagamento anticipato.* — Già nelle prime Ordinanze di Barcellona, si dichiara l'obbligo dell'anticipato pagamento del premio. E mentre, secondo il Codice italiano, il contratto si perfeziona col solo consenso, invece, secondo le polizze, è necessario il pagamento anticipato del primo premio, perchè il contratto si consideri concluso.

Ma le leggi straniere limitano tale principio, dichiarando che, salvo stipulazione contraria, il premio scade, per il primo periodo di assicurazione, al momento della conclusione del contratto. L'assicuratore, che consegna la polizza prima del pagamento del premio, non può più valersi della clausola della polizza, in base alla quale, l'assicurazione diventa valida soltanto dopo il pagamento di questo primo premio (1).

Più risolutamente, il progetto austriaco dichiara che il pagamento del primo premio deve avvenire dopo la consegna della polizza, salvo il caso che nessuna polizza debba essere consegnata. Se il premio fu pagato anticipatamente per più periodi d'assicurazione e poi una delle parti recede dal

(1) art. 19 legge svizz., § 35 legge ted. § 23 prog. austr.

contratto, l'assicuratore deve restituire almeno i tre quarti, dei premi relativi ai futuri periodi di assicurazione.

Quando il premio non è pagato alla debita scadenza, il contratto potrebbe intendersi risolto, in base alla condizione risolutiva, sempre sottintesa nei contratti bilaterali, per il caso in cui uno dei contraenti non sodisfa alla sua obbligazione.

Ma le polizze dispongono invece che il mancato pagamento dei premi per gli anni successivi al primo, non risolve il contratto, ma ne sospende gli effetti riguardo allo stipulante, di modo che, verificandosi il rischio, egli non può più riscuotere la somma pattuita. E soggiungono che il contratto riprende i suoi effetti, se lo stipulante si mette in regola col pagamento dei premi arretrati, mentre, in ogni caso, l'impresa conserva il diritto di escutere i premi arretrati o chiedere lo scioglimento del contratto.

Vediamo ora, a quali principî s'informino le nuove leggi straniere.

La legge svizzera dispone che se il premio non fu pagato alla scadenza o nel termine di grazia accordato dal contratto, il debitore deve essere avvisato per iscritto a sue spese, affinchè ne effettui il pagamento, nel termine di quattordici giorni a partire dall'invio della citazione. La citazione deve ricordare le conseguenze del ritardo. Se il premio è incassato a domicilio dello stipuante, l'avviso può anche essere orale. Se esso resta senza effetto, l'obbligo dell'assicuratore è sospeso, dal momento in cui scade il termine legale di quattordici giorni.

Se entro due mesi dopo che questo termine è scaduto, l'assicuratore non ha perseguito giudizialmente il pagamento del premio, si reputa che egli

abbia receduto dal contratto ed abbia rinunciato al pagamento dei premi arretrati. Se invece l'assicuratore ha perseguito il pagamento dei premi o l'ha ulteriormente accettato, la sua obbligazione riprende effetto, dal momento in cui il premio arretrato fu pagato insieme cogli interessi e colle spese (1).

La legge tedesca invece distingue il pagamento del primo premio dal pagamento dei premi successivi. Se il primo premio non viene pagato a tempo, l'assicuratore è liberato dal suo obbligo alla prestazione, qualora il rischio si verifichi prima del pagamento. Si comprende che l'assicuratore sarà ugualmente liberato, quando il pagamento avviene, mentre il rischio sta verificandosi, ma non è ancora del tutto verificato, come, ad esempio, nelle assicurazioni in caso di morte, se si pagasse il premio, mentre l'assicurato sta per morire ecc. Ma all'assicuratore spetta anche un altro diritto: quello cioè di recedere dal contratto d'assicurazione, osservando il termine di un mese. Come dicono i motivi (2), l'esercizio di questo diritto offre il vantaggio di prevenire una frode dello stipulante, quando questi si decide a pagare il premio, soltanto perchè vede più probabile il verificarsi del rischio.

Riguardo al pagamento dei premi successivi, la legge è meno rigorosa di fronte all'assicurato moroso: infatti essa concede sì all'assicuratore il diritto di liberarsi dall'obbligo della prestazione o di recedere dal contratto, senza osservare alcun termine

(1) v. art. 20-21; il prog. francese, art. 29, prescrive pure un primo termine di quattordici giorni ed un termine successivo di venti giorni.

(2) v. pag. 51.

di disdetta, ma sotto condizione, che egli abbia prima citato il debitore per iscritto ed a sue spese, facendogli rilevare le conseguenze giuridiche della mancanza del pagamento e dandogli un termine di grazia, di almeno 15 giorni.

Dunque mentre nel caso del mancato pagamento del primo premio, scaduto il termine, l'assicurato cade in mora e perde senz'altro il suo diritto, invece, in questo caso, egli non decade dal suo diritto se prima non è trascorso il termine legale di 15 giorni ed egli non ha ricevuto un invito al pagamento. Il principio " dies interpellat pro homine „ vale solo per il pagamento del primo premio (1).

c) *Luogo di pagamento del premio.* — Dove si deve pagare il premio ? Secondo il nostro Codice, esso sarebbe pagabile al domicilio dell'assicurato; questi infatti, è il debitore.

Secondo le polizze, il pagamento si deve invece fare all'ufficio della compagnia e più precisamente dell'agenzia, che emise la polizza, perchè in tal modo si limitano le spese d'incasso.

Questo sistema delle polizze riceve ora sanzione dalla legge svizzera, perchè all'art. 22 essa dichiara che il premio è pagabile alla sede dell'assicuratore. Soltanto se l'assicuratore non curò di eleggere domicilio nello Stato, per luogo d'esecuzione del contratto si considera il domicilio dello stipulante. Analogamente dispongono la legge tedesca (§ 36) ed il progetto austriaco; fa eccezione invece il pregetto francese (§ 29) dichiarando che il premio è " quérable „ (2).

---

(1) v. § 39 legg ted., e § 25 26 prog. austr.

(2) v. maggiori dettagli in *Bollettino delle Assicurazioni*, Torino (Dicembre 1909).

È interessante poi vedere come queste nuove leggi regolino l'abitudine, che molti agenti hanno, di riscuotere i premi al domicilio dello stipulante, allo scopo di sollecitare il pagamento dei premi medesimi. Per quanto le compagnie dichiarino, che tale uso non può essere opposto dallo stipulante come una deroga al patto di polizza, in base al quale il premio è pagabile all'agenzia della società, pure esso diede luogo, anche in Italia, ad una quantità di cause, variamente risolte. Dai più si fa notare che non è giusto, che le compagnie deroghino al principio delle polizze, facendo riscuotere i premi al domicilio dello stipulante invece che all'ufficio della società, e poi, in caso che il sinistro si verifichi prima che il premio sia pagato, rifiutino l'indennità, allegando che quell'abitudine non costituisce una deroga e che lo stipulante doveva restar ligio alla polizza.

D'altra parte, si fa rilevare che, con tale criterio, si rende a torto responsabile la compagnia per la condiscendenza dei suoi agenti, che esigono il premio al domicilio dello stipulante e non è giusto attribuire maggior efficacia all'abitudine degli agenti, che al patto scritto nelle polizze. Inoltre se lo stipulante accettò la clausola di rinuncia, " imputet sibi „ se incorre nella decadenza; e non è equo ritorcere a danno delle imprese le facilitazioni, che esse od i loro agenti ritengono opportuno accordare ad alcuni assicurati.

Ad ogni modo, la questione è risolta dalle leggi in esame, con disposizioni molto analoghe. Quella svizzera dispone, che se l'assicuratore, senza esservi obbligato, ha fatto regolarmente incassare il premio al domicilio dello stipulante, egli è tenuto a quest'abitudine, finchè non l'ha espressamente revocata.

La legge germanica dichiara, che se il premio è incassato regolarmente al domicilio dello stipulante, allora egli è obbligato ad inviare i premi all'assicuratore, soltanto se questi lo avvisa per iscritto, che il pagamento venga in tal modo effettuato. Questa disposizione non può essere modificata a danno dello stipulante; dunque, la legge tedesca, a differenza della svizzera, esige l'avviso per iscritto, ed in base alle altre disposizioni della legge medesima sui poteri degli egenti, è chiaro, che soltanto gli agenti autorizzati a concludere contratti possono validamente notificare allo stipulante tale modificazione.

Il secondo progetto austriaco segue in questo punto la legge germanica; però, mentre questa legge attribuisce all'abitudine degli agenti gli effetti ora considerati, soltanto " quando i premi sono regolarmente incassati al domicilio dello stipulante „ invece il progetto austriaco specifica maggiormente, quando si debba considerare tale domicilio, come la sede legale dell'esecuzione dell'obbligazione. Infatti esso dichiara che " l'assicuratore deve almeno per tre volte di seguito inviare un agente a riscuotere il premio al domicilio dello stipulante „ e soltanto in tal caso egli è obbligato ad avvisare per iscritto lo stipulante, se vuole che i premi siano pagati all'agenzia.

d) *Aumento o riduzione del premio.* — Ci resta infine da esaminare il caso dell'aumento o della riduzione del premio (1). La legge tedesca sancisce in generale il diritto dell'assicuratore all'aumento del premio, quando, durante il contratto, il rischio si aggrava e la dichiarazione inesatta od incom-

(1) legge ted. § 41; legge svizz. art. 23; prog. austr. § 27.

pleta, che l'assicurato fece al momento della conclusione del contratto, avvenne senza sua colpa. Siccome l'assicurato non è in mala fede, così l'assicuratore non può dipartirsi dal contratto, ma gli si concede soltanto il diritto ad un aumento del premio, diritto, che deve esser fatto valere entro un mese, dal momento in cui egli viene a conoscenza della mancanza dello stipulante. Il diritto dell'assicurato alla riduzione del premio è sancito soltanto nel caso speciale di sopra assicurazione (nelle assicurazioni contro i danni).

Invece la legge svizzera dichiara, nella parte generale, che " se il premio fu fissato in considerazione di circostanze determinate, che aggravavano il rischio, e poi queste circostanze vengono meno nel corso dell'assicurazione o perdono la loro importanza, lo stipulante ha diritto di esigere, che per i periodi successivi di assicurazione, il premio convenuto sia ridotto conformemente alla tariffa „.

Infine ricordiamo la notevole disposizione del progetto austriaco, per cui se l'assicuratore ha ridotto il premio in considerazione della durata del contratto e poi lo stipulante disdice il contratto, prima del tempo convenuto, senza che l'assicuratore abbia dato motivo alla disdetta, questi può chiedere il pagamento di quel supplemento di premio, che lo stipulante avrebbe dovuto pagare, se il contratto fosse stato concluso, soltanto per quel tempo, in cui realmente fu mantenuto.

6. **L'elemento del rischio.** — a) *Esistenza del rischio, assicurazione all'indietro.* — Il quarto elemento del contratto d'assicurazione è il rischio; esso è l'oggetto del contratto, e se mancasse si avrebbe un'obbligazione senza causa. " L'incertezza è il momento sostanziale di ogni legittimo

contratto d'assicurazione e giustamente lo si dice un contratto aleatorio, per quanto oggi nessun effetto giuridico si colleghi a tale espressione „ (1).

Si noti però che, come lo stesso Ehremberg fa rilevare, in certe specie di contratti d'assicurazione il rischio si presenta in una forma molto attenuata; egli cita, a questo proposito, l'esempio molto calzante dell'assicurazione dotale. " Se, per ipotesi, lo stipulante paga un premio unico, perchè la somma pattuita venga pagata al ventunesimo anno di età, sia che la persona assicurata si sposi o no, e sia che essa raggiunga questa età od invece vi premuoia, allora noi non avremo un contratto di assicurazione, ma un contratto di risparmio non revocabile, con termine finale determinato, per quanto esso sia concluso da una società d'assicurazione sulla vita e per quanto questa società annualmente formi la riserva dei premi corrispondenti. Qui manca ogni momento aleatorio e si ha invece una semplice capitalizzazione;... lo stipulante può raggiungere lo stesso scopo, pagando i premi ad una cassa di risparmio e ritirandone l'ammontare al ventunesimo anno „. Tutt'al più si ha un affare, ma non un vero contratto d'assicurazione; perchè esso sia tale, è necessario che vi sia l'alea; e nella stessa ipotesi, l'alea vi può essere " se si stabilisce, che, in caso di morte prematura dell'assicurato, l'assicuratore allo scadere del ventunesimo anno, rimborsi soltanto i premi pagati ed invece trattenga per sè gli interessi. „

Il nostro Codice (art. 431) dichiara che " l'assicurazione si considera come non avvenuta se la cosa assicurata non è stata esposta ai rischi „ e mentre

(1) v. Ehremberg, v. Lexicon, pag. 214.

tale disposizione è posta nel capo riguardante l'assicurazione contro i danni, invece la legge svizzera la pone giustamente tra le disposizioni generali Ma con una giusta visione dei bisogni della pratica, essa dispone, che tale principio si applica alle assicurazioni contro l'incendio relative ad oggetti situati all'estero ed alle assicurazioni di trasporti, soltanto quando al momento della conclusione del contratto, le due parti sapevano che il rischio era cessato o che il sinistro era sopravvenuto.

Che se al momento della conclusione del contratto soltanto l'assicuratore sapeva che il rischio era già cessato, allora lo stipulante non è vincolato dal contratto. Se invece soltanto lo stipulante sapeva che il sinistro era già sopravvenuto, l'assicuratore non è vincolato al contratto ed egli ha diritto ad essere rimborsato delle spese (1). Dunque il momento iniziale dell'assicurazione può anche essere anteriore alla conclusione del contratto; il contratto è valido, anche se eventualmente il rischio è già cessato o il sinistro è avvenuto, a condizione però che lo stipulante o l'assicuratore non lo sappiano. Questa specie di assicurazione si dice " assicurazione all'indietro „, perchè non si riferisce soltanto al rischio futuro, ma, eventualmente, anche ad un rischio passato.

Essa ha molta importanza pratica. Così, ad esempio, nell'assicurazione di trasporti, permette allo speditore di assicurare la sua merce, anche dopo che la merce fu spedita e quindi anche se il rischio eventualmente si è già verificato; nell'assicurazione contro il fuoco, essa garantisce il proprietario della

(1) v. legge ted. § 2; prog. austr. § 8, legge svizz. art. 9.

casa posta lontana dal luogo del contratto (1) anche se il sinistro si è prodotto prima della conclusione del medesimo, purchè esso non sia giunto ancora a sua conoscenza.

Infine, nell'assicurazione di responsabilità, essa può garantire un indennizzo anche per la responsabilità spettante, ad esempio, all'avvocato od al notaio, per un atto da essi compiuto, prima della conclusione del contratto, e che essi ignoravano potesse dar luogo ad un' azione di danni.

Ad ogni modo, si noti che la validità di un contratto di assicurazione di un rischio fittizio è riconosciuta anche dal nostro Codice, sia per l'assicurazione marittima, come per l' assicurazione contro i danni, a condizione che i contraenti siano in buona fede e non conoscano la mancanza o la cessazione del rischio o l'avvenimento del danno.

Di regola però il rischio si riferisce ad un evento incerto e futuro, ed è cura delle polizze determinare da quando esso cominci e quando esso finisca. Il nostro Codice determina il momento iniziale del rischio, separatamente per ogni specie di assicurazione (2), invece la legge tedesca, nella sua parte generale, dispone che, salvo convenzioni speciali, l'assicurazione comincia a mezzodì del giorno in cui il contratto fu concluso e finisce a mezzodì dell'ultimo giorno, in cui ha termine il contratto.

b) *Aggravamento di rischio.* — Che il rischio debba essere indipendente dalla volontà dell'assicurato, risulta anche dalla disposizione del Codice, che dichiara a carico dell' assicuratore

(1) Tale sarebbe il caso considerato dalla legge svizzera, cioè case poste all'estero.

(2) Per l'incendio v. art. 443, per i trasporti terrestri v. art. 446, per quelli marittimi. art. 611.

soltanto le perdite ed i danni, che accadono alle cose assicurate " per cagione di casi fortuiti o di forza maggiore, dei quali ha assunto i rischi „. I rischi che non si possono valutare preventivamente, come i rischi di guerra, o dei danni derivanti da sollevazioni popolari o dal terremoto ecc. sono esclusi dall'assicurazione.

Come già accennammo, lo stipulante deve dichiarare al momento della conclusione del contratto, tutte le circostanze che possono servire a determinare la gravità del rischio; inoltre deve obbligarsi a non aggravare il rischio stesso nel corso del contratto. A questo proposito, la nostra legge dispone, che l'assicuratore è liberato, quando per fatto dell'assicurato, i rischi vengano trasformati od aggravati col cambiamento di una circostanza essenziale, in guisa che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se al tempo del contratto fosse esistito questo nuovo stato di cose.

Questa disposizione non si applica se l'assicuratore abbia continuato ad eseguire il contratto, dopo aver avuto notizia del cambiamento (1).

Però le polizze estendono il diritto di sciogliere il contratto anche ai casi in cui il rischio si aggravi, indipendentemente dalla volontà dell'assicurato; nè questa clausola ripugna alla natura del contratto di assicurazione, che, come contratto ad esecuzione continuata, presuppone, per tutto il tempo della sua durata, l'uguaglianza dei contraenti. Ma è chiaro che, se per principio è giusto obbligare lo stipulante a denunziare ogni aggravamento di rischio, da qualunque causa provenga, ed am-

(1) art. 432.

mettere, in qualunque caso, il diritto di scioglimento del contratto da parte dell'assicuratore, è pur vero che, nelle applicazioni, questa clausola può condurre a gravi abusi, quando non sia ben determinato cosa si debba intendere per aggravamento del rischio. Bisogna tener presente la funzione sociale dell'assicurazione, cioè di render più libero e sciolto l'assicurato; " altrimenti si può giungere al punto di considerare l'assicurato, come tale che sia tenuto a guardarsi proprio da quei rischi, contro i quali si è assicurato, divenendo così un assicuratore del proprio assicuratore „ (1).

Tale appunto sarebbe il caso, se lo stipulante dovesse sempre esaminare, se una modificazione qualsiasi della cosa o della persona assicurata si debba considerare o no, come un aggravamento di rischio; è quindi interessante vedere, come la questione sia risolta dalle leggi speciali sul contratto.

Quella tedesca, dichiara che non si deve tener alcun conto di un aggravamento di rischio " non importante „ (che, cioè. non può modificare l'apprezzamento del rischio medesimo da parte dell'impresa), nè si deve tener conto di un aggravamento di rischio qualsiasi, se è da ritenersi, in base alle circostanze del contratto, che l'aggravamento stesso non debba, secondo i contraenti, influire sul rapporto d'assicurazione (2).

---

(1) v. Pacchioni, nota a sentenza, in *Rivista di diritto commerciale*, Milano, 1908.

(2) v. Motivi pag. 42. Un accenno a questo principio si ha nell'art. 448 n. 2 Codice Commerciale, per cui la temporanea interruzione del trasporto ed il cambiamento della convenuta linea di viaggio o dei modi di spedizione non liberano l'assicuratore dal rischio, quando siano necessari all'esecuzione del trasporto.

Così, ad esempio, se un proprietario assicura la sua automobile contro il rischio d'incendio ed il sinistro avviene mentre la vettura trovasi in un " garage „ di un albergo, l'assicuratore sarà (salvo le condizioni speciali del caso) ugualmente tenuto all'indennizzo, perchè, in base alla natura dell'oggetto assicurato, è da ritenersi che l'assicurato deve esser libero nei suoi movimenti e non può essere tenuto ad avvertire l'assicuratore di tutti i suoi viaggi. Ma, come dicono gli stessi motivi della legge, è, di regola, perfettamente lecito, che, nelle assicurazioni di cose mobili, l'assicuratore limiti la sua responsabilità a quelle cose assicurate, solo in quanto si trovino in un dato locale e quindi il mutamento di locale ponga fine alla sua obbligazione. Ed " analogamente, in molte mutue il pagamento della somma è legittimamente subordinato alla condizione, che l'assicurato continui ad appartenere ad una data cerchia di persone, ad esempio, ad una determinata professione „.

Si noti poi, che, nonostante qualunque convenzione contraria, il fallimento dello stipulante o la cessione delle cose assicurate, non possono, di per sè stesse, essere considerate come aggravamento di rischio. Così, ad esempio, la cessione delle cose assicurate vien considerata come un aggravamento, soltanto quando le cose cedute vengono trasportate in un altro locale. Infine l'aggravamento del rischio non ha conseguenze giuridiche: 1) se esso fu imposto da un dovere di umanità; 2) se fu compiuto nell'interesse dell'assicuratore; 3) se non esercitò alcuna influenza sul verificarsi del sinistro o sull'ammontare della prestazione dovuta dall'assicuratore (1).

1) v. § 26-25 prog. aust.; § 64-69 legge ted., art. 28-32 legge svizz.

c) *Effetti dell'aggravamento di rischio.* — Esclusi i quattro casi ora accennati, gli effetti dell'aggravamento del rischio si distinguono, secondochè l'aggravamento medesimo dipese dal fatto dello stipulante, oppure fu indipendente dalla sua volontà.

1) Nel primo caso, mentre la legge svizzera dichiara " che l'assicuratore cessa per l'avvenire di essere vincolato dal contratto „ e lascia libertà alle parti di stipulare in che modo ed in che termine, lo stipulante debba dare notizia dell'aggravamento di rischio all'assicuratore, invece la legge tedesca lissa, con norme inderogabili, gli obblighi dei contraenti. Anzitutto bisogna distinguere, se l'aggravamento di rischio avvenne per colpa dello stipulante, o senza sua colpa. Nella prima ipotesi, l'assicuratore può sciogliere il rapporto d'assicurazione, senza osservare alcun termine di disdetta, ed è libero da ogni obbligazione, se il sinistro si verifica dopo l'aggravarsi del rischio; nella seconda ipotesi, egli può soltanto disdire il contratto entro il termine di un mese.

Ed in questa stessa ipotesi, i diritti dell'assicuratore sono diversi, secondochè lo stipulante diede notizia dell'aggravamento di rischio nel tempo più breve possibile, o con un ritardo colposo.

Se lo stipulante riguardo a tale comunicazione non è in colpa, l'assicuratore è ancora vincolato al contratto; se invece v'ha un colposo ritardo da parte sua, l'assicuratore è liberato dalla sua obbligazione, se il sinistro avviene più tardi di un mese, dal momento in cui gli avrebbe dovuto pervenire la notizia, salvo che, entro questo termine, la notizia dell'aggravamento gli fosse con altri mezzi pervenuta.

2) Se l'aggravamento di rischio è indipendente dalla volontà dello stipulante, l'assicuratore

non è più vincolato al contratto, soltanto se non ne ricevette notizia dallo stipulante per iscritto. Ed egli resta libero soltanto da quando ne ebbe conoscenza.

Se lo stipulante ha soddisfatto a quest'obbligo di comunicare un aggravamento essenziale del rischio e l'assicuratore si sia riservato il diritto di disdire, in questo caso, il contratto, la responsabilità dell'assicuratore ha termine, soltanto quattordici giorni dopo aver notificata la disdetta allo stipulante. Così dispone la legge svizzera, ed analoghe disposizioni si trovano nella legge tedesca; gli effetti della mancanza dello stipulante nel dare notizia dell'aggravamento di rischio sono uguali a quelli previsti nel caso di aggravamento, dipendente dalla volontà dello stipulante.

Il termine di disdetta è stabilito, affichè l'assicuratore non sciolga il contratto proprio nel momento più difficile ed in cui è più necessaria l'assicurazione; ad esempio, quando il rischio si aggrava, perchè una malattia contagiosa si avvicina al paese, in cui sono gli animali, o perchè si brucia la casa del vicino. E trascorso quel dato termine (un mese, secondo la legge tedesca; 14 giorni, secondo quella svizzera) l'assicuratore decade dal diritto di esercitare la disdetta.

Infine si noti, che le clausole, per cui lo stipulante si assume certe obbligazioni, allo scopo di diminuire il rischio od evitare un aggravamento (per esempio, di mantenere sempre un dato sistema di illuminazione, di non fumare in un dato locale, di non viaggiare in certi paesi ecc.), sono perfettamente valide e le norme sopra accennate, non possono applicarsi ad esse. Però, se lo stipulante manca a queste obbligazioni, l'assicuratore non può valersi di una clausola, che lo liberi dal con-

tratto, quando la mancanza dello stipulante non ebbe alcun rapporto col verificarsi del rischio o con l'ammontare della prestazione dovuta (1).

7. **Definizione del contratto.** — Abbiamo così finito di esporre tutto il recente movimento legislativo sul contratto di assicurazione; noi ci siamo limitati a comparare fra loro le diverse disposizioni, talora anche raffrontandole con quelle del nostro Codice, ma senza soffermarci a lungo sul loro contenuto. Ci riteniamo paghi di avere soltanto indicato, come i più interessanti problemi del diritto delle assicurazioni vengano risolti dalle leggi straniere sul contratto, rimandando ad un altro lavoro il compito di esaminare più da vicino, quali siano le disposizioni più alte ad esser introdotte nel nostro diritto e quali siano le norme della nostra legge più bisognose di una riforma.

Certo la definizione alternativa, che il nostro Codice dà del contratto di assicurazione è, sotto diversi aspetti manchevole. " Il contratto di assicurazione, dice l'art. 417, è il contratto con cui l'assicuratore si obbliga, mediante un premio, a risarcire le perdite od i danni, che possono derivare all'assicurato da determinati casi fortuiti o di forza maggiore, ovvero a pagare una somma di danaro, secondo la durata o gli eventi della vita di una o più persone „.

Ma tale definizione è incompleta, perchè non accenna alla condizione essenziale, senza la quale verrebbe meno la sicurezza del singolo contraente, cioè al fatto, che l' assicuratore deve stipulare questi contratti, secondo un piano tecnico determinato ed in gran numero. Non tenendo conto di

(1) v. § 32 legge ted., art. 29 legge svizzera, § 29 prog. austr.

questo elemento la definizione potrebbe comprendere anche il comune contratto di garanzia, che pure non è soggetto alle norme riguardanti l'assicurazione.

Nella sua seconda parte, essa non comprende che l'assicurazione di capitale e non quella di rendita vitalizia, mentre invece sarebbe opportuno, che le disposizioni del nostro Codice Civile riguardo alla rendita vitalizia venissero poste assieme a quelle per le assicurazioni sulla vita (1).

---

(1) v. Ehremberg, op. cit.; Manfredi, op. cit. Il Consiglio della Previdenza nella sessione di Luglio del 1910 espresse il voto " che il ministro di agricoltura, industria e commercio voglia far preparare e presentare al Parlamento, uno speciale disegno di legge sul contratto di assicurazione, che completi la legge sulle imprese di assicurazione, nell'interesse generale della previdenza, ed a tutela degli assicurati „.

Parte Seconda

Le varie specie di assicurazione.

CAPO PRIMO

Assicurazione contro l'incendio.

Sezione I.

Sviluppo ed importanza economica.

1. **Cenni generali.** — L'assicurazione contro l'incendio è una delle più antiche e delle più diffuse forme d'assicurazione. Il Baldasseroni è il primo scrittore italiano, che ne parli; però egli si limita ad accennare all'importanza, che essa aveva già assunto nei paesi stranieri.

L'assicurazione contro l'incendio trae la sua origine dalle antiche "Gildae„ germaniche ed ebbe dapprima carattere locale; nel quattrocento, essa presenta in molti Stati tedeschi un carattere obbligatorio, tanto che si leva una vera imposta, detta degli incendi, corrispondente alla quota, che ogni cittadino deve pagare per risarcire il danno prodotto. Ancora non si erano formate statistiche dei sinistri ed i rischi erano classificati con criteri molto superficiali (1).

---

(1) v. progetto Raviolati dei primi anni del 700 per la costituzione di un istituto di assicurazione contro l'incendio da parte dello Stato a scopi fiscali in " Documenti finanziari ed economici degli Stati Sabaudi „. Torino, Sten. 1909 ed articolo in proposito in " Bollettino delle Assicurazioni .. Torino, agosto 1909.

Il grande incendio di Londra del 1666, che distrusse 13.000 case, costituì la spinta alla creazione di molte imprese. Però, come ben nota il Manes, mentre in Inghilterra si svolgeva l'assicurazione privata, invece in Germania l'assicurazione incendio era piuttosto esercitata da enti pubblici, ed ancora oggi in molti paesi tedeschi l'assicurazione contro l'incendio è esercitata sia da imprese private, come da enti pubblici.

In alcuni comuni del Belgio (ad esempio, Anderlech) e dell'Inghilterra (ad esempio, Glascow, Brigton) l'assicurazione contro l'incendio fu municipalizzata; da noi, la legge 29 marzo 1903, n. 103 sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, non esclude che un comune possa municipalizzare il servizio di assicurazione contro l'incendio, ma finora nessun comune si valse di questa facoltà, perchè dalla legge medesima si deriva, che il comune potrebbe sì esercitare l'assicurazione, ma non monopolizzarla. E l'idea di dover sostenere la concorrenza con antiche imprese private, dissuase i nostri Comuni da tale sorta di municipalizzazione.

Lo svolgimento storico di questo ramo d'assicurazione non presenta alcun interesse speciale e tanto meno per l'Italia, perchè, fino ai tempi più recenti, non si hanno traccie di società per l'esercizio di quest'assicurazione (1). Basterà soltanto rilevare, che, a differenza di quanto accadde in altri rami, essa non presenta un periodo di speculazione, in cui si confonda col giuoco o colla scommessa.

Inoltre si noti, che prima a sorgere è l'assicura-

(1) v. Bonolis. Svolgimento storico dell'assicurazione in Italia Firenze, 1901.

zione immobiliare, riguardante i fabbricati ed i loro accessori, ed il primo periodo del suo sviluppo, coincide coll' inizio dell' urbanismo (1), quando la popolazione tende ad accentrarsi in date città ed i rischi d'incendio, derivanti dalla vicinanza di più case, si fanno più numerosi e più gravi. Poi sorge nel 600 l'assicurazione mobiliare, comprendente tutte le cose mobili.

2. **Statistica.** — Nel 1908 le società legalmente riconosciute in Italia erano 22 di cui 12 nazionali e 10 estere.

I valori assicurati ammontavano a L. 35.120.741.849 e nel 908 si verificò, rispetto al 1907, un aumento negli affari in corso per L. 1.929.004.959. Nel 1908 si conclusero assicurazioni per 8.328.410.959, ed i premi relativi ammontarono a L. 9.926.422; la percentuale media di premio per ogni cento lire di valore assicurato fu di L. 1.2. Nello stesso anno i premi riscossi da tutti gli assicurati si elevarono a L. 44.032.115; i risarcimenti ammontarono a L. 25.705.991, e la percentuale dei danni fu quindi del 53 %. Le tasse pagate sommarono a L. 5.411.695; le spese di amministrazione e le provvigioni a L. 12.920.611. I premi ceduti in riassicurazione ammontarono a L. 12.578.308 (2).

Sezione II.

Condizioni tecniche.

1. **Oggetto dell'assicurazione.** — Oggetto di questa specie d'assicurazione è il risarcimento del

(1) Manes, op. cit.
(2) v. Annuario dell'assicurazione di V. Bario. Roma, 1910.

danno causato dall'incendio; l'assicuratore però si obbliga soltanto entro i limiti della somma assicurata; se questa è maggiore del danno sofferto, la parte di rischio rimasta scoperta, è a carico dello stipulante.

Per incendio, si deve intendere la distruzione, dovuta all'azione diretta del fuoco, di una cosa non destinata ad essere abbruciata. Da ciò deriva che i danni prodotti, ad esempio, da un eccesso di calore, non sono risarciti, perchè in questo caso non v'ha l'azione diretta del fuoco. E neppure potranno essere risarciti i danni prodotti, ad esempio, dal fuoco di una fornace riguardo agli strumenti di lavoro, perchè condizione del risarcimento è che il fuoco non derivi dall'azione dell'uomo.

Alcuni aggiungono che l'incendio deve presentare vaste proporzioni; in pratica, le compagnie fissano una specie di franchigia, in base alla quale i danni minimi, inferiori ad un dato ammontare, non vengono risarciti. Così, ad esempio, se un libro od altro oggetto mobile cade nella stufa e si brucia, non si ha incendio e l'assicurato non ha diritto ad indennizzo.

La legge nostra parifica ai danni d'incendio quelli prodotti dall'azione del fulmine, o dalle esplosioni, od altri simili accidenti, ancorchè non ne sia derivato incendio. Ed anche la legge tedesca dichiara, che l'assicuratore è responsabile per i danni derivanti dall'incendio, dall'esplosione e dall'azione del fulmine. Però anche questa norma, come quella del nostro Codice, è derogabile per volontà delle parti; quindi le polizze includono il rischio di esplosione o quello del fulmine soltanto come rischi accessori, che l'assicuratore si assume, mediante un supplemento

di premio. Qualora l'esplosione sia una diretta conseguenza dell'incendio, allora l'assicuratore è tenuto responsabile, mentre se l'incendio è a sua volta la conseguenza dell'azione del fulmine o dell'esplosione, allora l'assicuratore è si responsabile, ma solo dei danni prodotti dall' incendio, non di quelli derivanti dall'esplosione. Però tale divisione dei danni non sempre, in pratica, è possibile.

Il rischio d'esplosione più comunemente assicurato è quello del gas.

Infine l'azione del fuoco dev'essere subitanea; cosi, ad esempio, non si può considerare incendio, la combustione lenta e spontanea di materie fermentanti. Ai danni d'incendio sono anche parificati: 1°) quelli derivati alle cose assicurate dall'incendio avvenuto in altro prossimo edificio e dai mezzi impiegati per arrestare od estinguere l'incendio; 2°) le perdite ed i danni avvenuti per qualunque causa, durante il trasporto delle cose assicurate, eseguito allo scopo di sottrarle ai danni d'incendio; 3°) i danni derivati dalla demolizione dell'edificio assicurato, eseguita allo scopo d'impedire o d'arrestare l'incendio (1).

In generale, però basti ricordare che l'assicuratore risponde di tutti i danni materiali diretti od indiretti che colpiscono la cosa assicurata, ma non dei danni indiretti che colpiscono la persona dell'assicurato. Cosi, ad esempio, se la merce assicurata contro il fuoco, in seguito ad un incendio, non è più atta ad essere venduta, l'assicuratore risarcisce il danno, rimborsando il valore di mercato che la merce aveva al tempo del sinistro, ma, salvo convenzione contraria, non rimborsa il gua-

(1) v. Cod. it. art. 442; legge ted. § 82.

dagno personale, che lo stipulante avrebbe potuto ottenere dalla vendita della merce. L'assicurazione contro questi danni indiretti, detta pure assicurazione contro lo " chomage „, è soggetta a regole proprie e forma un ramo d'assicurazione speciale.

Le polizze aggiungono che l'assicuratore non risponde dell'incendio o dell'esplosione causata da terremoto, o da una guerra o da tumulti. Però l'assicurazione comprende i danni derivanti da vizio proprio dell' edificio assicurato, anche se non fu denunciato, purchè non si provi, che l'assicurato ne avesse conoscenza al momento del contratto (1).

2. **Selezione e classificazione dei rischi.** — Per applicare con equità i premi, occorre anzitutto fissare con quali criteri si debbano assumere i rischi ed entro quali limiti tale assunzione si debba operare. In secondo luogo, è necessario procedere ad una divisione e ad una classificazione dei rischi medesimi, conforme al piano tecnico, che l'impresa ha stabilito. L'impresa può limitare la sua sfera di operazioni ad un determinato territorio, oppure ad un determinato gruppo di oggetti. I limiti, che essa pone all' assunzione dei rischi, naturalmente dipendono dalla potenzialità dell'impresa; ricordiamo, come i rischi più gravi possono essere riassicurati.

I rischi dell'assicurazione immobiliare si dividono in pratica:

1) in rischi civili, che riguardano i fabbricati per abitazione civile o per negozi comuni,

(1) Nell'assicurazione mobiliare sono, di regola, escluse le monete, i titoli, i manoscritti, le stampe di valore, od ogni altro oggetto, di cui sia difficile provare la perdita o l'intrinseco valore.

2) in rischi rurali, riguardanti le case coloniche e le costruzioni accessorie, quali pagliai, stalle, ecc.

3) in rischi industriali, riferentesi ad officine, fabbriche o stabilimenti industriali, ecc.

Questa tripartizione è molto generale; ognuna delle tre categorie si scinde in più gruppi di rischi; ad esempio, i rischi industriali si divideranno secondo le industrie, separandosi, ad esempio, i rischi delle industrie cotoniere da quelli delle industrie della seta, ecc. È facile comprendere, che idealmente, per ciascuna categoria di rischi, si dovrebbe raccogliere i premi necessari e sufficenti per riparare ai sinistri della categoria medesima; ad esempio, non si dovrebbe mai far pesare sugli assicurati per rischi civili, il maggior aggravio, che gli assicurati per rischi industriali portano all'impresa. Ma d'altra parte, è noto, che soltanto coll'applicazione della legge dei grandi numeri si può ottenere la compensazione dei rischi, ed una selezione od una classificazione troppo rigorosa impedirebbero tale compensazione.

Per questa ragione, le piccole società locali o le mutue formate da una sola categoria di industriali non possono offrire le garanzie proprie di una grande impresa, che può facilmente compensare le perdite di un cattivo esercizio, cogli utili di un esercizio successivo. Così, nel Congresso internazionale dei Cotonieri tenuto a Milano nel maggio 1909, si propugnò la costituzione di una mutua cotoniera, sostenendo che le società private assumono l'assicurazione, ponendo una tariffa uniforme, sia per le fabbriche vecchie, come per quelle nuove, meglio cautelate con previdenze edilizie e con impianti idraulici e facendo pesare troppo, su di queste l'onere dei premi, richiesti dalla frequenza

degli incendi, che avvengono nelle prime. E si propose, che i cotonieri dei singoli paesi fondassero altrettante società di mutua assicurazione nazionale, le quali formassero la base, per una società di riassicurazione internazionale.

In contrario, si può osservare che i tentativi di mutue industriali, ristrette ad una sola categoria di industrie, non riuscirono mai soddisfacenti, e, nel caso particolare, si obiettò, che nel 1907 le imprese assicuratrici avevano adottato una speciale tariffa, per gli stabilimenti che avevano adottate le misure preventive più perfezionate (1).

Dunque i rischi si raggruppano in categorie, per modo che ogni categoria sia indipendente dall'altra; cioè si calcola approssimativamente l'estensione, che un incendio può assumere entro una data zona e per questa zona si fissa un massimo di rischio, che segna il limite dell'obbligazione dell'impresa. Così per ogni località si ha il cosidetto " massimale „ ed i rischi vengono pure divisi, secondo che si trovano in città, capoluoghi di provincia o di circondario, oppure in capoluoghi di mandamento, in comuni, ecc. Nelle città maggiori si procederà ad un'ulteriore divisione in gruppi, secondochè vi è maggiore o minore probabilità, che un incendio si estenda a molte delle case assicurate. Quindi la zona di rischio può essere più o meno vasta, secondo il pericolo d'incendio che essa presenta e l'impresa deve conoscere tutti gli elementi, che compongono il rischio medesimo.

Ad esempio, se dapprima una zona può estendersi a vari isolati di un quartiere, in seguito, per la costruzione di uno stabilimento industriale o di un teatro, la zona deve limitarsi a quell'isolato, in cui è

(1) v. Bollettino delle assicurazioni. Torino, 1903.

sorta la nuova costruzione pericolosa. Infatti, in caso di sinistro, l'incendio può, in seguito a questa costruzione, produrre dei danni per un ammontare maggiore della somma d'assicurazione, che l'impresa può tenere per proprio conto. Però può darsi che il teatro o la fabbrica siano bene isolati dai fabbricati vicini, per cui si può ritenere probabile, che, in caso d'incendio, il fuoco non si estenderebbe ad essi. In tal caso, il rischio della nuova costruzione può esser considerato a parte, come indipendente dai rischi contigui e l'impresa può forse assumerlo, senza ricorrere alla riassicurazione.

3. **Calcolo del premio.** — L'ammontare del premio dipende da molteplici circostanze, che non si possono enumerare in modo completo. Alcune di esse sono comuni all'assicurazione immobiliare ed a quella mobiliare, altre si riferiscono soltanto all'una od all'altra specie. Così, per i fabbricati si terrà conto del materiale di cui sono costruiti, e le tariffe varieranno, secondo che la casa è in cemento armato, in mattoni od in legno, ecc., calcolando anche lo spessore dei muri divisori, l'eventuale deterioramento, prodotto dall'azione del tempo, il modo di costruzione del tetto, ecc.

Bisogna tener conto poi, dello scopo cui serve il fabbricato, se ad esempio, esso è destinato a contenere materie pericolose, facilmente incendiabili; così, se un edificio è in parte occupato da un deposito di petrolio, esso sarà soggetto ad un premio maggiore di un altro edificio, che di per sè presenta lo stesso grado di rischio.

L'ammontare del premio, dipende poi, come in tutte le assicurazioni contro i danni, dalla durata dell'assicurazione, le imprese accordando uno sconto per i contratti a lunga scadenza, ed in quarto luogo, dall'ubicazione del fabbricato, se-

condo lo spazio, che intercede dagli altri fabbricati. Infine il premio varia secondo le regioni, tenendosi conto, specialmente per i rischi rurali, della tendenza degli abitanti agli incendi dolosi. Però, in generale, i criteri seguiti dall'assicuratore si possono ridurre a due: da una parte, si tien conto del danno massimo, che il sinistro può causare all'impresa e quindi si considera la maggiore o minore possibilità, che il sinistro possa estendersi a più oggetti assicurati nella stessa zona di rischio; d'altra parte, si tien conto del pericolo d'incendio, che la cosa assicurata presenta, considerando il materiale di cui è costruita, la sua ubicazione, ecc.

A proposito dell'ubicazione, notiamo che essa presenta particolare importanza nell'assicurazione mobiliare riguardo ad oggetti facilmente trasportabili da un luogo all'altro.

L'assicuratore risponde dei danni che colpiscono la cosa, soltanto quando essa si trova in un determinato luogo, da esso conosciuto; l'assicurazione quindi non si estende al caso, in cui i mobili vengano trasportati, a sua insaputa, in altri locali. Però, salvo convenzione contraria, in generale si ammette che lo stipulante possa, entro la sua proprietà, trasportare i mobili da un luogo all'altro.

Ad ogni modo talora si può, mediante speciale contratto, assicurare le proprie cose contro l'incendio, anche se al tempo del sinistro si trovano in luogo diverso da quello in cui erano al tempo della conclusione del contratto. Così, ad esempio, un impresario costruttore potrà assicurare i suoi materiali di costruzione od i suoi strumenti da lavoro, sia che si trovino alla sede dell'impresa, oppure presso una casa da costruire (1).

(1) In Francia, l'on. Régnier presentò un progetto per sotto-

Sezione III.

Norme giuridiche.

1. **Norme generali per le assicurazioni contro i danni.** — Una volta verificatosi il sinistro, il compito più importante dell'ufficio tecnico dell'impresa, è la determinazione del valore risarcibile. I criteri, in base ai quali stimare il danno, si fondano su alcuni principi che troviamo chiaramente definiti nelle leggi recenti sul contratto; però le disposizioni speciali riguardanti l'assicurazione contro l'incendio non si potrebbero comprendere, senza ricordare le norme generali, che la legge pone per le assicurazioni contro i danni.

Le principali specie di assicurazione contro i danni, sono l'assicurazione contro l'incendio, contro la grandine, contro la mortalità del bestiame, i danni dei trasporti e di responsabilità. Perciò le norme più importanti, che qui brevemente riassumiamo a proposito dell'assicurazione incendio, valgono anche per gli altri rami d'assicurazione, che tratteremo in seguito.

a) *Valore di assicurazione:* La nostra legge dispone, che il risarcimento del danno dovuto dall'assicuratore si determina secondo il valore, che le cose assicurate avevano prima del sinistro, dedotto il valore che le cose avanzate o salvate hanno dopo il sinistro. Invece le leggi

---

porre le società di assicurazione contro l'incendio alla vigilanza dello Stato, ma l'on. Thery fece giustamente osservare che la tecnica di queste imprese è molto diversa da quelle che operano sulla vita. v. per maggiori dettagli: *Avenir economique.* Paris, Juillet, 1910.

straniere spiegano anzitutto, quale sia l' oggetto dell'assicurazione contro i danni: esso è l'interesse patrimoniale, che una persona può avere, a che una cosa non sia colpita dal sinistro. L'interesse patrimoniale può essere del proprietario, o dell'usufruttuario, di un creditore ipotecario o pignoratizio, del depositario, ecc.; la legge non distingue e qualunque interesse patrimoniale si abbia sulla cosa, può essere oggetto d'assicurazione.

Senza interesse patrimoniale non vi è assicurazione e qualora l'interesse dello stipulante venga meno, egli è tenuto soltanto al premio per il periodo corrente di assicurazione, cioè per l'anno corrente.

Per valore d'assicurazione, s'intende il valore dell'interesse assicurato al momento della conclusione del contratto. E se questo interesse assicurato consiste in ciò che la cosa non sia deteriorata o distrutta, si presume, in caso di dubbio, che esso sia quello di un proprietario alla conservazione della cosa (1). Però il valore di assicurazione può, nel corso del contratto, diminuire (e nei contratti a lunga scadenza, è facile che ciò avvenga per deterioramento prodotto dall'uso o dal tempo, ecc.); in tal caso si può esigere una riduzione corrispondente della somma assicurata, ed il premio deve essere ridotto proporzionatamente, per i periodi successivi di assicurazione. L'assicuratore è di regola obbligato a risarcire il danno soltanto lino a concorrenza della somma assicurata, e la somma d'assicurazione segna quindi il limite massimo dell' obbligazione dell' assicuratore.

---

(1) v. Art. 48, 50 legge svizz. § 68 legge ted.

Però questa regola soffre un'eccezione, sancita anche dal nostro Codice all'art. 436, quando dichiara che " l'assicurato, entro giorni tre dacchè avvenne il sinistro o dacchè n'ebbe conoscenza, deve darne notizia all'assicuratore e fare quanto sta in lui per evitare o diminuire i danni. Le spese fatte a tale scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, quantunque il loro ammontare aggiunto a quello del danno, ecceda la somma assicurata e lo scopo non siasi ottenuto, se non è riconosciuto, che in tutto od in parte siano state fatte inconsideratamente „ (1).

Va rilevata la disposizione della legge svizzera, per cui se l'avente diritto contravviene all'obbligo di diminuire i danni " senza ragioni plausibili „, l'assicuratore può ridurre l'indennizzo all'ammontare, cui sarebbe stato ridotto, se l'obbligazione fosse stata compiuta. Le " ragioni plausibili „, cui la legge accenna, possono essere lo stato d'animo dell'assicurato, il pericolo della propria vita, ecc. Così pure la legge tedesca dichiara che lo stipulante è tenuto a conformarsi alle istruzioni avute dall'assicuratore, soltanto nei limiti del possibile.

b) *La sopra-assicurazione:* La determinazione della somma assicurata, è in pratica, lasciata all'arbitrio dello stipulante; può quindi verificarsi il caso che essa sia maggiore del valore d'assicurazione, ed allora avrà luogo la cosidetta sopra assicurazione (2). Mentre secondo la nostra legge, l'assicurazione è valida sino alla

(1) v. disposizioni analoghe in legge ted. § 62; prog. austr. § 51; legge svizz. art. 61.

(2) v. r. le disposizioni penali intese a limitare la sopra assicurazione e v. art. 438 del nostro Codice, che commina l'inefficacia del contratto.

concorrenza del valore assicurato e lo stipulante non è tenuto a pagare il premio per la somma eccedente, ma però deve un'indennità uguale alla metà del premio e non maggiore del mezzo per cento della somma assicurata, invece la legge tedesca ed il progetto austriaco non ammettono nell'assicuratore tale diritto all'indennità.

Come nota il Prange (1), le imprese assicuratrici non hanno alcun interesse ad impedire la sopra assicurazione, perchè, nel corso del contratto, esse ricevono un premio maggiore del rischio corrispondente ed in caso di sinistro non sono obbligate che a rimborsare il valore reale della cosa; ma d'altra parte esse non hanno neppure i mezzi di ostacolarla. E la sopra assicurazione può anche danneggiare le imprese, nel senso di eccitare agli incendi dolosi.

c) *La coassicurazione:* Quando uno stesso interesse è assicurato per lo stesso tempo e per lo stesso rischio da due o più assicuratori, si ha la coassicurazione; essa si distingue secondo che l'interesse assicurato è completamente coperto dal primo contratto, oppure il primo contratto lascia una parte d'interesse scoperto. Per il primo caso, vedemmo già, come sia regolato dalla nostra legge (2), nel secondo caso, gli assicuratori posteriori rispondono per il valore residuo, secondo l'ordine di data dei contratti. Tutte le assicurazioni contratte nello stesso giorno si reputano contemporanee e sono valide sino alla concorrenza del valore intiero, in proporzione della somma assicurata da ciascuna di esse (3).

---

(1) v. op. cit.
(2) v. r. nel capo della riassicurazione.
(3) Art. 427 Cod. Comm.

Di regola, le polizze impongono allo stipulante di denunziare all'impresa i precedenti od i successivi contratti d'assicurazione, da lui conclusi. Nel caso che più assicuratori abbiano assunto lo stesso rischio, le assicurazioni successive sono valide, ma l'indennizzo dovuto da ciascun assicuratore si deve limitare in modo che il risarcimento totale non sia mai maggiore del danno e l'assicurato non ne ritragga un lucro. Così, ad esempio, se egli ha un fabbricato assicurato per 20.000 L. presso due assicuratori, in caso che l'incendio lo distrugga, non riscuoterà 40.000 L., ma 10.000 dall'assicuratore *A* e 10.000 dall'assicuratore *B*, in tutto 20.000. Altrettanto succede, nel caso che egli si assicuri per 10.000 presso un'impresa e per 10.000 presso un'altra, e che il danno sia, ad es., di 8.000 L.; ciascuno dei due assicuratori pagherà soltanto 4.000.

Le leggi sul contratto contengono a questo riguardo disposizioni analoghe, cercando di tutelare equamente gli interessi dell'assicurato e dell'assicuratore. Esse distinguono il caso di una coassicurazione legittima, da quello in cui essa è conclusa allo scopo di procurarsi un profitto illecito. In questa seconda ipotesi, il contratto è nullo; gli assicuratori sono liberati da ogni obbligo ed hanno diritto al premio fino alla fine del periodo d'assicurazione, in cui vengono a conoscenza della nullità del contratto.

Un caso di coassicurazione legittima si ha nelle cosidette polizze generali, usate nell'assicurazione di trasporti, in cui il rischio derivante dal deposito delle merci nel luogo di partenza ed in quello d'arrivo, è talora coperto sia dalla polizza d'assicurazione contro l'incendio, come dalla polizza di assicurazione per il trasporto.

Al verificarsi del sinistro, ogni assicuratore risponde del danno, nella proporzione che corre tra la somma da lui assicurata e l'ammontare complessivo di tutte le somme assicurate. Ma se uno degli assicuratori è divenuto insolvibile, gli altri assicuratori sono obbligati di fronte allo stipulante per la parte spettante all'assicuratore insolvente, come debitori solidali, fino a concorrenza della somma assicurata da ciascuno di essi, sempre però in modo che lo stipulante non riceva più del risarcimento del danno (1). Tale disposizione, come dicono i motivi della legge tedesca, offre il vantaggio che lo stipulante può chiedere a qualunque assicuratore la somma da ciascuno di essi assicurata, finchè non è stato interamente risarcito; così ottiene rapidamente soddisfazione e non soffre alcun danno per l'insolvenza di un assicuratore.

Così se una casa ha il valore di 13.000 L. ed è assicurata presso un'impresa per 5000 e presso un'altra per 8.000, e se al momento del sinistro la prima società è insolvente, lo stipulante può chiedere al secondo assicuratore, invece di 5.000 L., anche 8.000 L. Si intende che l'assicuratore che paga, acquista i diritti dello stipulante verso l'assicuratore insolvente.

d) *La sotto assicurazione*: A proposito della regola proporzionale, che nel nostro Codice non è chiaramente espressa, notiamo che essa si applica anche quando la somma assicurata è infe-

(1) v. § 59 legge ted.; la legge svizzera (art. 71) accoglie questo principio della responsabilità solidale solo in parte, perchè gli assicuratori restano sempre obbligati, proporzionalmente alle somme assicurate; invece il progetto francese adotta il sistema del debito " pro rata „.

riore al valore d'assicurazione. In tal caso si ha la sotto assicurazione e l'assicurato si considera come assicuratore di sè stesso per la parte scoperta; essa si verifica specialmente, quando l'assicuratore vuole che lo stipulante sia direttamente interessato a che non si verifichi il sinistro, per modo che, verificandosi, anch'esso ne sia danneggiato, oppure quando lo stipulante vuole risparmiare nei premi, ecc. L'assicuratore in tali casi risponde solo nella proporzione della somma assicurata al valore d'assicurazione; l'indennità dovuta sta al danno, come la somma assicurata sta al valore d'assicurazione; dalla proporzione si deduce l'ammontare dell'indennità. Se lo stipulante ha una casa di 20.000 L. e l'assicura soltanto per 10.000, in caso di distruzione completa della casa, riceverà 10.000; in caso che il danno sia di 10.000, riceverà soltanto 5.000 L.

Nel primo caso:

$$x : 20.000 :: 10.000 : 20.000 ; \text{ quindi } x = 10.000.$$

Nel secondo caso:

$$x : 10.000 :: 10.000 : 20.000 ; \text{ quindi } x = 5.000.$$

Questa regola è specialmente importante nell'assicurazione contro l'incendio. Appunto in questi mesi, l'on. Régnier ha presentato alla Camera francese un progetto per estendere alle società di assicurazione contro l'incendio, le norme stabilite per la vigilanza delle società di assicurazione sulla vita dalla legge del 1905.

L'art. 12 di tale progetto tende ad impedire da parte delle società contro l'incendio, l'applicazione della regola proporzionale, ma l'on. Thery giustamente obiettò, che essa corrisponde ad un principio di giustizia. "Invece non è giusto, che un

assicurato, che non ha pagato il premio, che per una parte del valore dell'oggetto assicurato, riceva, in caso di sinistro, un'indennizzo superiore alla frazione di rischio, per cui egli si è assicurato „ (1).

Se lo stipulante vuole derogare alla regola convenzionale e garantirsi anche in questo caso l'intero soddisfacimento del danno, fino a concorrenza della somma assicurata, allora ha luogo la cosidetta assicurazione *au premier risque*. Essa è una specie di sotto-assicurazione; l'assicuratore però assume questo rischio soltanto con un aumento di premio, ed in base ad un accordo speciale.

e) *L'assicurazione tassata*: Si ha assicurazione tassata, quando le parti fissano in un determinato ammontare il valore d'assicurazione. Le polizze contenenti un tale accordo si dicono polizze tassate e sono specialmente usate nelle assicurazioni marittime; la nostra legge (art. 435 al. 2) vi accenna dichiarando, che " se all'assicurazione ha preceduto una stima accettata dall'assicuratore, questi non può impugnarla che per frode, simulazione o falsificazione, senza pregiudizio di ogni altra azione, anche penale „.

Dal contesto degli altri articoli del Codice, si rileva che tale stima non può condurre all'arricchimento dell'assicurato ed in caso sia stata esagerata, deve essere ridotta entro i limiti del risarcimento dovuto.

Più esplicitamente, i motivi della legge tedesca dichiarano che tale convenzione non può avere

---

(1) v. *Avenir économique*, Paris, Juillet, 1910. — La regola proporzionale è anche consacrata dal Codice Belga (art. 421) ed olandese (art. 253).

il carattere di una vera stima ed in sostanza essa ha soltanto per effetto di invertire l'onere della prova, in caso che si verifichi il sinistro. Infatti si stabilisce che il valore d'assicurazione così determinato nella polizza può valere come base dell'indennizzo, a meno che l'assicuratore provi che la stima è esagerata; dunque, in tale caso, spetta all'assicuratore provare l'ammontare del danno (1).

f) *La stima dei danni:* Infine è interessante rilevare, come la valutazione dei danni, fatta per mezzo dei periti, sia regolata dalle leggi in esame, mentre per il nostro Codice è la volontà dei contraenti, che fissa l'efficacia da attribuirsi alla perizia.

La legge svizzera dispone, che tanto l'assicuratore come l'avente diritto, hanno diritto di chiedere che il danno sia valutato senza ritardo. Se una delle parti rifiuta di prender parte alla valutazione, o le parti non possono accordarsi sull'ammontare del danno, la stima deve, salvo convenzione contraria, esser compiuta da periti nominati dall'autorità giudiziaria. Il fatto che l'assicuratore prende parte alla perizia non gli preclude il diritto di far valere le eccezioni, che egli può opporre alla pretesa dello stipulante. È nulla la clausola, che vieta all'avente diritto di farsi assistere nella valutazione del danno.

Le spese della stima si dividono tra i contraenti in parti uguali. Quest'ultima disposizione è, secondo la legge svizzera, inderogabile, mentre invece la legge tedesca concede alle parti di stabilire diversamente, da quanto essa dispone, cosicchè le

(1) v. analogamente legge svizzera, art. 65, progetto francese, art. 5.

spese possono anche essere completamente a carico dello stipulante.

Non si può portare prima della stima alcuna modificazione alle cose danneggiate, in modo da rendere più difficile la determinazione delle cause del sinistro o quella del danno, salvo il caso che questa modificazione si renda necessaria nell'interesse pubblico o per limitare il danno. Se lo stipulante manca a quest'obbligazione, allo scopo di commettere una frode, perde ogni diritto al risarcimento (1).

g) *Surrogazione personale e reale:* L'assicuratore, che ha risarcito il danno o la perdita delle cose assicurate, è surrogato verso i terzi nei diritti, che per causa del danno competono all'assicurato.

Questi è responsabile di ogni pregiudizio da lui recato a tali diritti (2). Questa norma del nostro Codice è ripetuta, con leggere varianti, nelle leggi recenti e sancisce la surrogazione personale dell'assicuratore allo stipulante, per modo che questi non possa trarre un lucro dall'assicurazione, riscuotendo l'indennizzo e poi agendo anche verso i terzi responsabili. La legge svizzera parla soltanto di diritti verso i terzi derivanti da atti illeciti, mentre invece i motivi della legge tedesca espressamente dichiarano il diritto di regresso dell'assicuratore, anche in caso di obbligazioni contrattuali (ad esempio, egli può agire contro il debitore proprietario per il creditore ipotecario, che si assicurò contro l'estinzione d'ipoteca).

L'assicuratore non può esigere dal terzo più di

(1) Art. 68 legge svizz., § 93 legge ted.

(2) Art. 438 Cod. ital. v. legge svizz. art. 72; legge ted. § 67; prog. austr. § 52; prog. franc. § 26.

ciò che ha pagato, e se il danno fu risarcito soltanto in parte, l'assicurato e l'assicuratore concorrono insieme a far valere i loro diritti, in proporzione di quanto è ad essi dovuto.

A differenza del nostro Codice, la legge tedesca chiaramente prescrive che la surrogazione non possa farsi valere, nel caso che essa danneggi l'assicurato. Così, ad esempio, se una casa è assicurata per la metà del suo valore ed essa vien distrutta dall'incendio per colpa di un terzo, ed il patrimonio di questo terzo non è sufficente per il risarcimento integrale dell'assicurato e dell'assicuratore, allora ha la precedenza il primo rispetto al secondo (1).

Così pure, le leggi straniere contengono la disposizione, che il diritto di regresso dell'assicuratore vien meno, quando il danno fu causato da una persona convivente collo stipulante od appartenente alla sua famiglia o da una persona, degli atti della quale lo stipulante è responsabile. Infatti, ammettendo in questi casi la surrogazione, l'assicurato perderebbe i vantaggi dell'assicurazione, dati gli stretti rapporti economici, che, nella maggior parte dei casi, corrono tra l'assicurato e queste persone.

Invece di surrogazione personale, havvi surrogazione reale, quando l'indennità dovuta dagli assicuratori surroga la cosa perduta in seguito al sinistro. La legge difende i creditori privilegiati od ipotecari, dichiarando che le somme dovute dagli assicuratori per indennizzo della perdita o del deterioramento, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati od ipotecari, secondo il loro

(1) v. Motivi, pag. 81.

grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita od il deterioramento.

Gli assicuratori sono però liberati, qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che siasi fatta opposizione, ossia senza che siasi presentata alcuna richiesta di surrogazione. L'opposizione vale soltanto per i creditori che l'hanno domandata; chi non ha fatto opposizione, si intende vi abbia rinunziato.

La surrogazione reale, che forma una deroga al principio generale, in base al quale coll'estinguersi della cosa, oggetto del diritto di ipoteca, si estingue l'ipoteca medesima, è sancita anche dalle leggi speciali sul contratto (1). Anzi la legge svizzera dichiara che se il diritto di pegno fu portato a conoscenza dell'assicuratore, questi non può pagare l'indennizzo all'assicurato, che col consenso del creditore o fornendo delle garanzie in favore di quest'ultimo. Notisi che, in caso di assicurazione mobiliare, la nostra legge (2) dichiara che, se non v'ha opposizione al pagamento, l'assicuratore può pagare anche subito, restando liberato da ogni ulteriore obbligo.

h) *L'alienazione delle cose assicurate*: L'ultima norma della nostra legge, compresa nella sezione delle disposizioni generali per le assicurazioni contro i danni, dispone che in caso di alienazione delle cose assicurate i diritti e le obbligazioni del precedente proprietario non passano all'acquirente, se non è convenuto il contrario. Invece la legge svizzera (3) pone il principio oppo-

(1) v. art. 1951 Cod. Civ. it.; art. 67 legge svizz.; § 15-99 legge tedesca.

(2) Art. 437 Cod. Comm.

(3) v. art. 54 e analog. § 69-73 legge ted.; § 63-67 prog. austr. e art. 439 Cod. ital.

sto, che, in caso di cambiamento di proprietario, i diritti e le obbligazioni, che derivano dal contratto di assicurazione, passano all'acquirente.

L'alienante ed il compratore sono obbligati, come debitori solidali, di fronte all'assicuratore, riguardo al pagamento del premio scaduto al momento dell'alienazione. D'altra parte, i diritti dell'assicuratore sono salvaguardati, conferendogli il diritto di disdire il contratto entro un determinato termine, obbligando lo stipulante a rendergli nota l'alienazione, ed infine dichiarando, che tale norma non si può applicare, nel caso che il cambiamento di proprietà porti con sè un aggravamento di rischio. Così, ad esempio, se un compratore acquista in proprietà una cosa, ma la lascia temporaneamente in custodia presso il venditore, ed essa durante questo tempo, vien distrutta dal fuoco, non sarebbe giusto, dicono i motivi della legge tedesca, che l'assicuratore, presso il quale il venditore aveva assicurato la sua cosa, fosse senz'altro autorizzato a negare la sua prestazione, perchè la cosa non è più nel dominio del venditore. Ed infatti, coi temperamenti che le leggi stesse pongono, appare veramente opportuna la nuova disposizione, che, a primo aspetto, contrasta profondamente colla norma del nostro Codice.

2. **Norme speciali per l'assicurazione contro l'incendio.** — La questione più importante è quella di determinare il valore, che l'assicuratore deve risarcire in caso di sinistro. La nostra legge (artic. 444) dice soltanto, che i danni prodotti dall'incendio di un edificio si determinano col confronto del valore che l'edificio aveva prima del sinistro, col valore di ciò che resta dopo l'incendio (1).

(1) In pratica il perito deve determinare l'ammontare della

Invece la legge svizzera distingue tre casi:

1°) per le merci ed i prodotti naturali, si deve rimborsare il valore corrente;

2°) per le mobilia, gli oggetti usuali, gli strumenti di lavoro e le macchine, l'assicuratore deve la somma che è necessaria, per l'acquisto di oggetti dello stesso genere e nuovi; però, ogni qualvolta gli oggetti assicurati hanno subito una diminuzione di valore, o per il loro uso o per qualunque altra causa (1), allora se ne deve tener giusto conto nel calcolo dell'indennizzo;

3°) per i fabbricati, si terrà conto del valore locale di costruzione, deduzione fatta della diminuzione di questo valore dopo la costruzione. Se l'edificio non è ricostruito, l'indennizzo non può superare il valore venale.

Riguardo al terzo caso, la legge tedesca (2) dichiara che l'indennizzo si deve pure basare sul valore locale di costruzione, detraendo però un ammontare corrispondente allo stato del fabbricato ed in particolare tenendo conto della diminuzione prodotta dal tempo o dall'uso.

A questa dizione è assai preferibile quella della legge svizzera, che ammette in genere una diminuzione di valore, senza fissarne le cause. Infatti si supponga, ad esempio, che un fabbricato sia stato costruito allo scopo speciale di crearne un albergo e poi, per il trasporto o la soppressione della sta-

---

spesa necessaria per la ricostruzione totale, non considerando l'area; il valore attuale del fabbricato, il prezzo di ricostruzione delle parti distrutte dall'incendio, al loro valore attuale; la spesa necessaria per la riparazione delle parti soltanto danneggiate, ed infine il valore del materiale rimasto.

(1) Ad es. i progressi della tecnica, i cambiamenti della moda, ecc.

(2) Legge ted. § 88; legge svizz. art. 63.

zione vicina, o per qualche altra causa, l'albergo debba chiudersi; in tale caso il fabbricato difficilmente può essere usufruito per altri scopi, e quindi esso perde di valore. Orbene, se in questo periodo di tempo esso s'incendiasse e l'assicuratore risarcisse allo stipulante la somma necessaria per costruirne un altro, lo stipulante riceverebbe dall'assicurazione un lucro. Così pure, se per qualsiasi causa un fabbricato industriale non può più essere adibito allo scopo, cui era originariamente destinato, esso soffre una diminuzione di valore, che dipende da una causa diversa dall'uso o dal tempo, ma della quale si deve ugualmente tener conto, se non si vuole arrecare un lucro allo stipulante (1).

Inoltre la legge tedesca contiene varie norme speciali, atte a rafforzare il credito reale in favore specialmente del creditore ipotecario; così, ad esempio, in alcuni casi, in cui l'assicuratore è sciolto da ogni obbligazione di fronte allo stipulante, che mancò per colpa grave o per dolo, pure esso è ancora vincolato di fronte al creditore ipotecario. Si ammette cioè, che il creditore possa agire " iure proprio „ anche in alcuni casi, in cui lo stipulante non avrebbe tale diritto. Infine è notevole la disposizione, per cui il credito dell'indennità, trascorso un mese dalla notizia del sinistro, produce un interesse del quattro per cento, salvo che per convenzione non produca un interesse maggiore. E se il danno non è ancora completamente valutato, dopo un mese dalla notizia del sinistro, lo stipulante ha diritto di chie-

(1) v. un articolo di Hoppe nella Zeitschrift fur V. Wissen. Ottobre 1907.

dere almeno un indennizzo provvisorio, con riserva di eventuali rettifiche.

Per meglio garantire i creditori ipotecari, viene stabilito, che l'indennità non possa venir pagata, che allo scopo della ricostruzione dell'immobile. Tale disposizione trae origine dal diritto inglese, in cui una legge del 1762 (act of George III and Victoria) dava già all'assicuratore il diritto di provvedere alla ricostruzione dell'immobile, invece che al pagamento in contanti dell'indennizzo, e ciò allo scopo di togliere ogni motivo di lucro per lo stipulante.

3. **Assicurazione del profitto sperato.** — All'assicurazione contro l'incendio, vanno spesso unite altre specie di assicurazione contro rischi derivanti dall'incendio medesimo. Così, ad esempio, si ha l'assicurazione del profitto sperato, e che in seguito all'incendio venne a mancare, l'assicurazione contro il rischio locativo e l'assicurazione contro il rischio del vicino.

Riguardo all'assicurazione dei profitti sperati, essa è ammessa dalla legge soltanto in due casi eccezionali; quando trattasi di prodotti sperati del suolo, oppure quando si tratti di assicurazione di trasporti, per il profitto che si spera ritrarre dal maggior prezzo, che le cose avranno nel luogo d'arrivo (1).

Però tale disposizione è derogabile per volontà delle parti, e così anche da noi il proprietario di casa o l'industriale che si assicurano contro l'incendio, possono contemporaneamente assicurarsi in un caso, contro la perdita dei fitti, nell'altro

(1) v. art. 424-446-448 Cod. Comm.

contro i danni della cessazione del lavoro (1) che sono conseguenza dell'incendio.

Ma il progetto francese adotta la stessa limitazione della nostra legge (2); non si volle ammettere, come regola, l'assicurazione dei profitti sperati, perchè si sostenne che essa presentava un carattere aleatorio, non potendosi determinare in precedenza l'ammontare del danno, e quindi poteva esser causa di lucro per l'assicurato, dando luogo ad abusi e speculazioni dannose.

Invece le altre leggi sul contratto giustamente ritengono, che, colle dovute cautele, anche questa assicurazione possa esser esercitata, senza inconvenienti. I motivi della legge tedesca, osservano che essa corrisponde ad un bisogno economico, perchè il risarcimento del semplice valore della cosa (danno materiale) non può in alcun modo esser sufficente a compensare lo stipulante di tutti i danni patrimoniali, che un sinistro (ad es., un incendio) gli può arrecare. Ed un fotografo il quale perde la negativa, senza essere in grado di rifarla, perchè non può essere assicurato allo scopo di ricevere un risarcimento del lucro, che egli avrebbe potuto ottenere colle riproduzioni della negativa? (3)

Quando si ponga a base dell'assicurazione di dare un risarcimento, esclusivamente nei casi in cui è dimostrato, che se il sinistro non si fosse verificato, il profitto si sarebbe certo ottenuto, allora non v'ha più ragione di temere, che lo stipu-

(1) Assicurazione detta contro lo chòmage: da distinguere dall'assicurazione sociale contro la disoccupazione.

(2) v. Art. 5, v. motivi, pag. 10; legge ted. § 53; legge svizz. art. 48; prog. austr. § 41.

(3) v. Pag. 101.

lante cerchi colla frode di provocare il sinistro, allo scopo di ottenere un lucro illecito.

E per meglio evitare, che tale specie d'assicurazione degeneri in una speculazione, queste leggi concordemente stabiliscono che in questo caso non si possano stipulare polizze tassate; infatti il risarcimento si può con molta maggior facilità determinare al momento del sinistro, che non alla conclusione del contratto.

Nella liquidazione del danno si terrà conto, ad esempio, del tempo necessario, perchè la produzione dell'imprenditore ritorni in condizioni normali, o perchè la casa possa nuovamente essere affittata, o degli utili ricavati nel tempo precedente al sinistro, ecc. Generalmente l'indennità vien liquidata mese per mese o giorno per giorno, finchè si sono ripristinate le condizioni che esistevano prima del sinistro; in caso di immobili assicurati contro l'incendio, le polizze fissano anche il tempo massimo, in cui l'immobile deve essere rimesso nelle condizioni di prima.

4. **Assicurazione contro il rischio locativo.** — L'assicurazione contro il rischio locativo tende a liberare il conduttore dalla responsabilità, che egli ha verso il proprietario, in causa del contratto di locazione; in caso d'incendio della casa locata, la legge (1) dichiara che il conduttore è obbligato, di fronte al proprietario, per i danni che l'incendio ha prodotto, a meno che si provi: 1°) che esso è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, o per difetto di costruzione, o nonostante la diligenza solita ad usarsi da ogni accurato padre di famiglia; 2) oppure che il fuoco si è comunicato da una casa o da un fondo vicino.

(1) Art. 1588-1590 Cod. Civ.; 445 Cod. Comm

Se una casa è abitata da più inquilini, tutti sono obbligati per l'incendio in concorso col locatore, se anch'esso vi abita, e ciascuno in proporzione del valore della parte da esso occupata, eccetto che provino che l'incendio è cominciato nell'abitazione di uno di essi (nel qual caso, questi solo è responsabile) o che alcuno di essi provi che l'incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione (nel qual caso, questi non è responsabile).

L'assicuratore non risponde di regola che dei danni materiali, che sono conseguenza immediata e diretta del sinistro: però egli può assumersi l'intera assicurazione di responsabilità del conduttore e così essere tenuto a rimborsare al proprietario anche i fitti che egli perde, in conseguenza dell'incendio. L'assicurazione contro il rischio locativo, per quanto in pratica sia unita a quella contro l'incendio, è in realtà una vera assicurazione di responsabilità e come tale è considerata da tutte le leggi recenti; perciò ne riparleremo, trattando di questa specie d'assicurazione.

5. **Assicurazione contro il ricorso dei vicini.** — L'assicurazione contro il ricorso del vicino, è pure un'assicurazione di responsabilità, ma si effettua quasi sempre, aggiungendo una semplice clausola alla polizza d'assicurazione contro l'incendio, obbligando lo stipulante ad un sopra premio. Anche in questo caso, l'assicuratore non copre di regola tutta la responsabilità dell'inquilino, ma risponde soltanto dei danni materiali, che sono conseguenza immediata e diretta del sinistro.

Quest'assicurazione tende a coprire il rischio che il fuoco si comunichi per colpa dello stipulante, alla casa vicina, producendovi dei danni, che devono essere risarciti dallo stipulante medesimo.

CAPO SECONDO

Assicurazione contro i danni della grandine.

Sezione I.

Sviluppo ed importanza economica.

Cenni generali. — L'assicurazione contro i danni prodotti dalla grandine era nel 1908 esercitata in Italia da 20 società: 1 società per azioni estera, 4 società per azioni nazionali, 6 società mutue, 9 società cooperative. Dal seguente prospetto, si può rilevare il grande progresso, compiuto negli ultimi anni, anche da questa specie d'assicurazione.

Anno	Capit. ass.	Premi netti	Sinistri liquidati	Spese di perizia	Spese gener. d'amm.	Provvig. a agenti e prod.	Tasse ed imposte
1895	152,884,533	8,070,427	5,560.167	356,018	581,115	849,877	192,763
1900	239,093,039	10,564,354	5,609,042	317,043	767,616	1,125,503	300,172
1905	371.434.799	16.109.818	23.010.855	624.710	992.888	1.713.116	391.023
1908	392.814.125	18.809.620	11.239.743	spese	» provv.	3.089.628	562.378

Il danno economico che la grandine arreca al nostro paese è dal Cavalieri (1) valutato a 60 milioni di lire, calcolando le restituzioni di imposta fondiaria in seguito a grandinate, nelle regioni in cui il catasto le ammette (2). Però queste sono cifre soltanto di orientamento e neppure possiamo dare una cifra sicura sul valore totale dei nostri prodotti agrari (che alcuni fanno ammontare a circa sette miliardi annui), perchè i dati statistici relativi ci mancano e soltanto la recente legge 2 luglio 1908 provvide in modo stabile, acciocchè si inizi e si continui la statistica agraria (3).

E neppure si pubblicarono ancora statistiche complete sulla frequenza e sull'intensità della grandine, si eccettuino i dati dei dodici osservatori astronomici, che si riferiscono soltanto alle città, in cui gli osservatori stessi si trovano e che indicano soltanto il numero medio dei giorni dell'anno, in cui cadde grandine. Secondo una pubblicazione dell'ufficio centrale meteorologico e geodinamico sulla distribuzione dei temporali e della grandine in Italia, nei luoghi e nelle stagioni del novennio 1880-1888, la massima frequenza della grandine si verifica in Liguria verso la metà di ottobre; nella valle del Pò e nella regione meridionale adriatica in giugno; nella Toscana, nel Lazio e nella regione meridio-

(1) v. Annali del Credito e della Previdenza, vol. 79. Roma, 1909.

(2) Col catasto nuovo (art. 14) tale restituzione non si fa più, tenendosi conto soltanto del reddito netto, detraendo quindi una quota di rischi.

(3) v. Notizie periodiche di statistica agraria. (Bollettino mensile), Roma 1910. Nelle norme ed istruzioni allegate al 1° numero di questo periodico però, si dichiara, che le notizie raccolte sulla caduta della grandine avranno carattere di semplice indicazione e non potranno servire di base per la determinazione dei premi di assicurazione, occorrendo perciò un'organizzazione speciale. Essa importerebbe quindi delle spese a parte.

nale mediterranea alla metà di aprile; in Sicilia verso il principio di marzo. E la quota di frequenza della grandine nelle diverse regioni sarebbe di 4,7 per la meridionale adriatica, di 5 per la Sicilia, di 5,3 per il Piemonte, di 5,4 per la Liguria, Lombardia, Emilia; di 5,8 per le Marche e l'Umbria, di 6,4 per il Veneto, di 7,6 per la meridionale mediterranea e 8,6 per la Toscana ed il Lazio.

In media sarebbero circa 6 all'anno le grandinate tra dannose e innocue, che colpiscono in Italia ciascuna delle stazioni termo-udometriche stabilite per l'osservazione e lo studio dei fenomeni meteorologici (1).

Però si noti che, a detta degli stessi meteorologi v'ha ancora grande incertezza sulla denominazione di grandine, e cosa s'abbia veramente ad intendere per grandine: " alcuni con minuziosa cura notano come grandine, qualunque granello di acqua gelata cada durante una pioggia temporalesca e quella neve granulosa che cade anche in estate, ma specialmente in primavera; altri registrano con tale nome solo quelle forti cadute che lasciano visibili traccie del loro passaggio (2) ".

Ad ogni modo, non potendosi obbligare le compagnie a comunicare al Ministero i risultati delle

(1) v. Annali, vol. XXII°, serie 2ª, Roma (Bertero) e v. pure la Rivista Meteorico Agraria, pubblicata dallo stesso ufficio, con ottimi studi in proposito dei prof. Monti, R. Pochettino, Eredia e Rizzo.

(2) v. Pochettino. Studi compiuti dalla stazione governativa dei fenomeni temporaleschi. Anche i prof. Costanzo e Negro nel loro " Manuale di meteorologia agricola " (Milano, Hoepli, 1911) confermano che " nulla si sa di concreto riguardo alla formazione della grandine ". Essi ritengono conveniente studiare la grandine per mezzo di cervi volanti o palloni sonda, seguendo esperienze recentemente iniziate sul lago di Costanza, (v. pag. 112).

loro esperienze, il Governo dovrebbe curare la pubblicazione di una statistica sulla grandine, allo scopo di facilitare la costituzione di società nuove e perfezionare, nel tempo stesso, il materiale statistico posseduto dalle società esistenti. Naturalmente la statistica dovrebbe essere fondata su criteri uniformi ed essere organizzata in modo permanente.

2. **Cenni storici.** — La prima impresa privata d'assicurazioni contro la grandine, che ancora oggi esercita questo ramo su un vasto territorio, si fondò nel 1797 nel Meclemburgo. In Italia abbiamo però il primo esempio di azienda semi-pubblica esperimentata dal Duca di Modena Francesco V negli anni 1854-1860. Egli ordinò la costituzione di due società, una a Massa, l'altra a Carrara.; i proprietari potevano assicurarsi o no, a loro piacimento; lo Stato anticipava i fondi per le spese delle due aziende e per il pagamento degli indennizzi, venendo rimborsato per mezzo degli esattori dell'imposta fondiaria. Ma nel 1860, coll'annessione del Ducato al Regno d'Italia, le operazioni delle due società privilegiate cessarono e la concorrenza si manifestò nel nostro paese soltanto fra società per azioni e società mutue private.

Nel 1889, in seguito a forti perdite subite da varie compagnie anonime, per cui sembrava che due di esse, fra le più importanti, volessero cedere il proprio portafoglio, si vagheggiò una grande Mutua Nazionale Cooperativa contro la grandine, ma il progetto non ebbe pratica attuazione. Si propose pure la costituzione di una Cassa Nazionale, sul modello della Cassa Nazionale di Previdenza per gli infortuni del lavoro, e più volte i Consigli Provinciali o Comunali, ed i Comizi Agrari delle Provincie più colpite dalla grandine incitarono lo Stato ad

assumere direttamente l'esercizio di questo ramo d'assicurazione (v. ad esempio, Comizio Agrario di Melfi nel 1887, Deputazione Provinciale di Lecce nel 1907, Consiglio Provinciale d'Alessandria nel 1907, ecc.) (1).

Nel 1901, in seguito ad alcune felici esperienze dei cannoni grandinifughi, parve si fosse veramente scoperto il modo di evitare la grandine. L'idea che la formazione della grandine potesse essere impedita, sparando dei cannoni nella direzione delle nubi temporalesche, sostenuta con vigore nel 1890 da un sindaco della Stiria, trovò in Italia numerosi fautori, cosicchè si costituirono in breve tempo dei consorzi volontari, per l'acquisto e la diffusione dei cannoni.

L'entusiasmo per il nuovo ritrovato fu tale, che il Governo con la legge del 9 giugno 1901 creava anche dei consorzi obbligatori nel caso che la proposta del Consorzio avesse ottenuto l'adesione di almeno due terzi dei proprietari e degli altri interessati, paganti non meno della metà dell'imposta erariale sui terreni, compresi nel Consorzio.

Inoltre il Governo istituiva due stazioni, alla dipendenza del R. Ufficio Centrale di Meteorologia per lo studio dei temporali e dell'azione degli spari, una a Casale Monferrato, per la parte occidentale dell'alta Italia, l'altra a Conegliano, per la parte orientale. Ma le successive esperienze non corrisposero affatto alle speranze degli agricoltori; ricerche scientifiche più approfondite dimostrarono che le nubi temporalesche, causa della grandine, si trovano ad un'altezza molto maggiore di quella che i comuni cannoni grandinifughi pote-

(1) v. Cavalieri, op. cit., pag. 3-30.

vano raggiungere, e di conseguenza i loro tiri non potevano esercitare alcuna influenza disgregatrice negli alti strati dell'atmosfera (1).

Cosicchè, dopo pochi anni di esperimenti, che ebbero soltanto per effetto di aumentare il numero degli infortuni agricoli, il clamore fattosi intorno agli spari svanì e l'assicurazione apparve ancora come la più benefica tutrice degli interessi dell'agricoltura.

Il Consiglio Superiore di Agricoltura, nel dicembre 1906, propose di promuovere la costituzione di Consorzi mutui di assicurazione, e di incoraggiare con sovvenzioni l'unione di questi Consorzi in Federazioni regionali di mutua riassicurazione.

Nelle sessioni del 1909 e del 1910, il Consiglio della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, si occupò a lungo di tale questione, concludendo coll'esprimere il voto che " il Governo dovrebbe creare un istituto mutuo autonomo, sovvenzionato dallo Stato, che, adottando, nei limiti del possibile, i metodi dell'Istituto Bavarese (2), operi in concorrenza colle società private „.

---

(1) In Francia si fecero recentemente altre esperienze, ma le memorie presentate all'Accademia delle Scienze di Parigi, nel 1908 da Violle, nel 1910 da Andrè, concludono analogamente, che " les stations d'artillerie paragrêle sont toujours inutiles, souvent dangereuses, et qu' il y a même urgence à les supprimer „. V. *Moniteur des Assurances*, Paris 1910.

(2) Nel 1884 il governo bavarese creò un Istituto di assicurazione, il quale riceve dallo Stato un contributo annuale di 200.000 marchi. Esso è dotato di un capitale di fondazione di 1 milione, i cui interessi vanno ad aumentare il fondo di riserva. Nel 1904 questo fondo di riserva fu aumentato di 1 milione e 500.000 marchi. Sull'opera di questo istituto, vedi una memoria del comm. Pio Pontremoli: *Sul funzionamento dell'assicurazione grandine in Italia e negli altri paesi* — Milano 1909, e poi v. Dr. Ritter von Haag, das bayerische Hagelversich. gesetz. — Monaco-Beck, 1910.

Con minor spesa e forse con maggior efficacia, lo Stato potrebbe invece contribuire al progresso di quest'assicurazione, curando la pubblicazione di statistiche precise sulla frequenza della grandine e sull'ammontare dei danni; lo stesso Consiglio della Previdenza ne ha riconosciuta la necessità, in un suo precedente ordine del giorno (1).

Secondo l'Arcangeli (2) l'opera dello Stato si dovrebbe esplicare in esenzioni ed agevolazioni fiscali, ma le esenzioni sono adatte per istituti deboli, incapaci di sorreggersi colle proprie forze; qui si tratta invece di creare le condizioni necessarie per il sorgere di un'industria prospera e indipendente.

3. **Importanza economica.** — L'assicurazione contro la grandine può recare vantaggi diretti ed indiretti. Il vantaggio diretto essenziale consiste nel risarcimento del danno subito, ma essa è anche un mezzo efficace per diffondere la cooperazione ed il credito agricolo. Infatti, in tutti i paesi, l'esercizio di quest'assicurazione è oggetto dell'attività di molte mutue e poi l'agricoltore, assicurando i suoi prodotti, viene messo in grado di soddisfare più facilmente i propri impegni. La sicurezza del soddisfacimento diminuirà il saggio d'interesse, che egli deve prestare.

In terzo luogo, essa facilita la coltivazione di certi prodotti più facilmente esposti ad essere danneggiati dalla grandine, mentre, in altri casi, risarcendo prontamente l'agricoltore, gli offre il mezzo di attivare una nuova coltivazione. Ed infine potrebbe essere un mezzo per risolvere un altro importante problema di economia agraria,

(1) v. *Annali del Consiglio*, vol. 80-84. Roma, Bertero, 1909-1910.
(2) v. *Rivista di diritto commerciale*. Milano, Vallardi aprile 1909.

qual'è quello della perequazione delle imposte prediali, poichè una volta che l'indennizzo fosse determinato sulla base del reddito normalmente perduto e non sulla base del prezzo del raccolto distrutto dalla grandine, il valore esatto dei terreni sarebbe fissato non dallo Stato, per gli effetti fiscali, ma dagli stessi proprietari, per la tutela della loro ricchezza. E si potrebbe così più equamente fissare l'imponibile di ciascun proprietario (1).

Sezione II.

Condizioni tecniche.

1. **Caratteri particolari del rischio della grandine.** — L'assicurazione contro la grandine si svolge, almeno in Italia, in condizioni tecniche particolarmente difficili, perchè non solo non sono ben note le leggi di formazione della grandine, ma mancano anche dati statistici precisi, sulla cui base determinare i premi. Inoltre si tratta di un rischio, che può verificarsi con una grande intensità per un esteso territorio, di modo che in pochissimo tempo una sola grandinata può danneggiare migliaia di assicurati. Perciò l'impresa può trovarsi, da un momento all'altro, obbligata a risarcire somme rilevantissime.

E mentre questo rischio può estendersi su vasti territori, è invece limitato nel tempo, perchè, salvo

(1) Per maggiori dettagli su questa idea, v. Pini: *L'assicurazione nei riguardi dell'economia agraria*, Bologna, Zamorani 1906. — Ed in generale per l'assicurazione contro la grandine dal punto di vista economico, v. l'esauriente studio di W. Rohrbeck, *Die Hagelversicherungs organisation, vornehmlich in Deutschland* — Berlino, Parey, 1909.

casi eccezionali, esso non si verifica che tra i mesi di aprile ed ottobre. D'altra parte, giova allo sviluppo di quest'assicurazione, il fatto che il verificarsi o meno della grandine è assolutamente indipendente dalla volontà dell'uomo e l'assicurato, di regola, non solo non può provocare il sinistro, ma neppure aumentarne la gravità. Però l'assicuratore qui non deve soltanto valutare il rischio specifico, che il singolo prodotto presenta, di essere più o meno danneggiato dalla grandine ed il rischio topografico, per cui alcune regioni sono più esposte al rischio di certe altre (ad esempio, le valli più che i monti, i paesi diboscati più dei paesi boschivi ecc.) (1). Oltre a questi due rischi v'ha, come ben nota il Cavalieri (2), un terzo rischio, il meteorologico; infatti la distribuzione della grandine è quanto mai irregolare; essa cade a piccole striscie, anche saltuariamente e nella stessa direzione della striscia può produrre su uno stesso prodotto danni di diversa gravità.

Infine si noti che si tratta di un'assicurazione, che direttamente interessa una sola classe di persone, ed in certe regioni la grandine cade raramente o non cade affatto, oppure arreca pochi danni ai prodotti ivi coltivati (ad esempio, erbe da pascolo, foraggi ecc.); da ciò derivano altre difficoltà per i limiti d'estensione dell'impresa.

D'altra parte, essa non può essere locale, perchè dovendo il premio essere rigorosamente proporzionato al rischio, in alcune regioni più esposte alla grandine, il prezzo dell'assicurazione sarebbe

(1) I boschi assorbono molta umidità atmosferica, che condensandosi, potrebbe produrre le nubi temporalesche.

(2) v. op. cit. pag. 158.

proibitivo e non si potrebbe avere la necessaria compensazione dei rischi.

In Germania, grazie alla vivace concorrenza tra le mutue e le società per azioni, ed a una saggia legislazione, l'assicurazione contro la grandine ha raggiunto un florido sviluppo (1). È da sperare, che gli agricoltori italiani sappiano risolvere, colle proprie forze, questo problema, senza che il Governo debba ricorrere, come quello francese o quello svizzero, al pericoloso sistema delle sovvenzioni (2).

2. **Selezione dei rischi e stima dei danni.** — Alle difficoltà tecniche inerenti all'esercizio di questo ramo, le imprese cercano di mettere riparo, stabilendo norme speciali, sia nell'assumere i rischi, come nella liquidazione dei danni. L'assicuratore risponde esclusivamente del danno prodotto dall'urto dei chicchi della grandine, riguardante i prodotti agricoli (3) e non di quello prodotto da malattie delle piante, o dal vento, dalla brina, o da insetti ecc. (4).

---

(1) Il Baden, il Würtemberg e la Baviera concedono sovvenzioni, ma sulla loro opportunità e rilevanza v. Rohrbeck op. cit.

(2) Sull'efficace azione che a questo riguardo, come pure per le altre forme di assicurazione agricola, può esercitare l'" Istituto Internazionale di Agricoltura „ v. Pantaleoni. - Scritti varii di Economia, Serie 2,ª Milano, 1908; o, meglio ancora, si leggano le pubblicazioni dell'Istituto, relative a questo argomento. Come è noto, esso ha sede in Roma. Fu fondato per iniziativa del Re d'Italia e vi aderiscono 47 Stati.

(3) Agli effetti dell'assicurazione, la grandine si può definire col Tirelli (Manuale tecnico di estimo dei danni della grandine), Milano, Vallardi, 1910), come " una pioggia di chicchi sferoidali, ed anche poliedrici, allo stato di ghiaccio stratificato e spesso durissimo „.

(4) Così la rottura dei vetri di una casa, derivante dalla grandine, è coperta da un'altra specie di assicurazione.

Inoltre l'obbligo dell'impresa è anche limitato nel tempo, giacchè essa non è tenuta a risarcire i danni avvenuti prima o dopo di un determinato termine. In generale, il rischio corre soltanto dal 1° o dal 15 d'aprile fino al 1° od al 31 ottobre; però per alcuni prodotti, (come, ad esempio, la foglia di gelso) il rischio finisce prima (al 15 o 30 giugno), per altri comincia più tardi (ad esempio, per l'uva nel mese di giugno) ecc. (1).

Come nell'assicurazione contro i danni dell'incendio, così nell'assicurazione contro i danni della grandine, si fissa per ogni comune o frazione di comune, una somma d'assicurazione, oltrepassata la quale, non si assumono altri rischi. Questi cosidetti *massimali* sono, di regola, in proporzione colle riserve dell'impresa e col rischio, che quella data località presenta. Essendo la liquidazione del danno difficile e costosa (2), si stabilì l'uso della franchigia, per cui una certa percentuale del danno (variabile dal 4 al 10 % secondo i prodotti), non è risarcita, ma si considera dovuta all'assicuratore, come rimborso delle spese di perizia.

Inoltre vengono risarciti soltanto i danni, che giungono ad una certa percentuale del valore assicurato (e questa percentuale, che in sostanza viene

(1) Entro questo termine, il rischio comincia soltanto dal mezzodì del secondo giorno successivo a quello in cui si perfezionò il contratto. Si distinguono i prodotti in estivi ed autunnali; per quelli estivi, il rischio di regola finisce il 31 luglio, per quelli autunnali invece termina al 31 ottobre. Una protrazione dell'assicurazione è concessa soltanto mediante il pagamento di un sopra premio.

(2) Wagner dice che la stima dei danni della grandine è uno dei più gravi problemi dell'economia rurale. Essa è costosa, dovendosi fare per ogni Comune, da persone pratiche dei luoghi e delle colture.

ad essere una seconda franchigia, varia dal 2 all'8%; con tale sistema si possono evitare delle spese di perizia sproporzionate al danno da risarcire. La franchigia è obbligatoria o facoltativa; in questo secondo caso, essa dà diritto ad una riduzione di premio.

L'assicurazione può essere totale o parziale; totale, se comprende tutta la quantità di un dato prodotto ottenibile da un dato fondo; parziale, se si riferisce soltanto ad una data parte della produzione stessa. Se la grandine colpisce una coltura erbacea nella prima fase di sviluppo, quando essa può essere sostituita da un'altra coltura, oppure se prima della grandine si fosse già raccolta una parte del prodotto (ad esempio, dei frutti, poichè non maturano tutti nello stesso tempo) allora l'indennizzo si calcolerà con una detrazione corrispondente.

Molto spesso il pagamento del premio non si fa in contanti, ma in cambiali; la cambiale si può rilasciare senza interesse, a scadenza del termine dell'assicurazione (ad esempio, per il 31 luglio) ed essa rappresenta un premio provvisorio od acconto. Il premio definitivo viene fissato alla chiusura dell'esercizio, ma spesso gli statuti dichiarano che esso non può superare una certa somma.

3. **Calcolo del premio.** — Il calcolo del premio si fa tenendo conto della località, in cui i prodotti si trovano e della facilità del prodotto ad essere danneggiato. Per valutare questo secondo rischio si considera, sia il periodo normale della maturazione, per cui i prodotti rimangono più o meno tempo esposti ai pericoli della grandine, sia la densità, che essi presentano nel ricoprire la superficie in cui sono coltivati.

Il premio sarà anche maggiore o minore, secondo

la durata del contratto; per i contratti a lunga scadenza si concede una riduzione di premio (1); lo stipulante deve però inviare ogni anno alla società una cosidetta notifica, in cui dichiara la qualità e la quantità dei prodotti, che egli assicura per l'annata in corso. I prodotti più comunemente assicurati sono i cereali, (come il frumento (2), il riso, ecc.), e poi le olive, i legumi, la foglia di gelso, l'uva ecc.

La grandine lascia sulle piante un segno caratteristico, lacerando gli steli, aprendo le spighe, impedendo la funzione di nutrizione e la circolazione della clorofilla. La perizia deve stabilire l'ammontare del danno da risarcire, calcolando in special modo: 1) la quantità di prodotto, che dal fondo si sarebbe potuto ottenere, se esso non fosse stato colpito dalla grandine; 2) le parti di prodotto distrutte dalla grandine; 3) le parti di prodotto, che non hanno sofferto (3).

La riluttanza delle società di riassicurazione a riassicurare il rischio della grandine, sarebbe più facilmente vinta, se le perizie fossero sempre compiute da persone tecniche ed imparziali, in modo da non dar luogo a tanti dubbi e controversie.

---

(1) L'importanza dei contratti a lunga scadenza per il retto funzionamento di quest'assicurazione, venne molto bene messa in evidenza dal prof. Gobbi, nelle ultime sessioni del Consiglio della Previdenza, v. Annali vol. 79. Il prof. Vivante ritiene invece necessario affrettare la perequazione dell'imposta fondiaria e migliorare l'ordinamento dei contratti di affittanza dei fondi rustici.

(2) Nel 1909 i quintali di frumento prodotti in Italia ammontavano a 52.758.000. v. Bollettino statistica agraria, Roma.

(3) v. maggiori dettagli in Capilupi. — Assicurazioni grandine e stima dei danni, Milano, Hoepli, 1901.

Sezione III.

Norme giuridiche.

1. **Formazione del contratto e risarcimento dei danni.** — L'assicurazione di profitto sperato è dalla nostra legge (1) ammessa soltanto nei casi da essa preveduti; uno di questi casi è l'assicurazione contro la grandine.

Infatti l'assicuratore non risarcisce il valore che la cosa ha al momento del sinistro, ma bensì il valore che essa avrebbe avuto al tempo in cui ordinariamente si raccoglie, o se fosse giunta a maturazione, senza che la grandine l'avesse colpita. Perchè il contratto sia valido, è necessario che la cosa sia esposta al rischio, che cioè il prodotto sia stato seminato o che l'albero rechi già delle gemme; senza questa condizione, mancherebbe il rischio, elemento essenziale del contratto. Così l'assicuratore può calcolare con una certa approssimazione il valore dei prodotti stessi ed è per questo che prevale l'uso dei contratti a breve durata.

L'assicurazione può esser fatta da chiunque ha interesse alla conservazione del prodotto; si noti però che, siccome l'onere della perdita per caso fortuito della raccolta dei frutti, è, di regola, diviso a metà tra proprietario e mezzadro, così questi non potrà assicurare per conto proprio, che la quota dei frutti, di cui sopporta il rischio.

È notevole la disposizione della legge tedesca (2) per cui il termine concesso allo stipulante per ec-

(1) v. art. 446 Cod. Comm.

(2) v. legge ted. § 109-115; prog. austr. § 87-90; legge svizz. art. 67.

cepire la validità di qualche clausola della polizza (che, di regola, è di un mese), viene, per questa specie di assicurazione, ridotto ad una settimana. Dunque, trascorsa una settimana, la polizza si può considerare legalmente accettata; questa deroga fu stabilita, come dicono i Motivi, tenendo conto della breve durata di questa specie di contratto e del bisogno dell'assicuratore di conoscere al più presto, se il proponente intende o no vincolarsi al contratto (1).

La notizia del sinistro deve essere comunicata all'assicuratore entro il termine di quattro giorni, mentre le nostre polizze fissano di solito un termine ancora più breve, di due o tre giorni. Finchè il danno non è stimato, lo stipulante può soltanto intraprendere quei lavori che, secondo le regole di economia ordinaria, non possono essere prorogati.

Il progetto austriaco dispone che, se si sono assicurati dei prodotti, che al momento del contratto sono già stati danneggiati da una grandinata, l'assicuratore può dedurre dall'indennizzo a cui è tenuto, in seguito ad una seconda grandinata, l'ammontare del danno causato dalla prima.

Questa norma ha lo scopo di impedire l'arricchimento dell'assicurato; la legga tedesca dispone analogamente, ma precisando che essa si deve applicare soltanto per i contratti annuali. Nei contratti poliannuali, il danno avvenuto in un anno non limita affatto l'obbligazione dell'assicuratore per un sinistro, che si verifichi negli anni seguenti. Infatti l'assicurazione della grandine " ha per scopo di garantire allo stipulante per ogni anno agricolo pieno risarcimento „.

(1) v. pag. 118, Motivi legge tedesca.

2. **Revoca del contratto.** — Tanto la legge tedesca, quanto il progetto austriaco stabiliscono che le parti possono disdire il contratto soltanto per la fine del periodo d'assicurazione, durante il quale il sinistro si è verificato. Lo stipulante può revocarlo anche prima, ma però è tenuto al pagamento del premio. Il periodo d'assicurazione, che di regola dura un anno, in questa specie d'assicurazione, dura soltanto pochi mesi; perciò, se si fosse concesso all'assicuratore di disdire il contratto entro il termine normale di un mese, lo stipulante si sarebbe trovato in una condizione disagevole. A stento egli avrebbe potuto trovare una nuova assicurazione per i pochi mesi rimanenti e molto facilmente il suo rischio sarebbe rimasto scoperto. Eppure sono gli assicurati, quelli che più spesso revocano il contratto, dopo un'annata buona e senza grandine; alla loro indisciplina cercano di porre riparo le norme ora esaminate.

Gli stessi inconvenienti si verificherebbero, se all'assicuratore fosse concesso, di esercitare il diritto di disdetta entro il comune termine di un mese, per il fatto della cessione del fondo, su cui trovansi i prodotti assicurati. Così le leggi recenti sul contratto stabiliscono, che l'assicuratore possa disdire il contratto, soltanto per la fine del periodo d' assicurazione, in cui egli ebbe notizia del passaggio di proprietà. Si tenne conto del fatto che in quest'assicurazione, il verificarsi del rischio è del tutto indipendente dalla volontà dell'assicurato e la cessione della cosa non può di per sè costituire un aggravamento di rischio. Però l'obbligo dello stipulante di darne notizia all'assicuratore sussiste sempre, ed in caso di trasgressione, egli perde il diritto all'indennizzo.

Le stesse disposizioni valgono per il caso, in cui

lo stipulante cede ad un'altra persona (ad esempio, ad un usufruttuario o ad un affittuario) il diritto di coltivare i prodotti assicurati.

La legge svizzera contiene soltanto una disposizione riguardo all'assicurazione contro la grandine; essa dichiara che in caso di distruzione parziale dei prodotti agricoli, specialmente in seguito a grandine, la stima del danno deve essere prorogata fino alla raccolta, qualora una delle parti ne faccia domanda.

Ricordiamo, a questo proposito, come sia stato ben regolato da queste leggi, il diritto dello stipulante ad una stima accurata e precisa dei danni. Specialmente le norme, che concedono allo stipulante un diritto d'appello, troveranno, in questo ramo di assicurazione, feconde applicazioni (1).

(1) v. Rohrbeck, Hagelversicherungsvertrag, Lipsia, 1910, ed un'interessante recensione nella Zeitscrift für öffentliche u. private Versicherung, Vienna, 1910, Heft 3. Per l'istituto di stato bavarese si creò una legge speciale (4 aprile 1910); e per le condizioni di contratto vigenti in Germania. v. Sammlung cit.

CAPO TERZO

Assicurazione del bestiame.

Sezione I.

Sviluppo ed importanza economica.

1. **Cenni generali.** — L'assicurazione del bestiame fa parte, insieme coll'assicurazione contro la grandine, del gruppo delle assicurazioni agricole. Nel nostro paese, in cui l'agricoltura è l'elemento principale di ricchezza, esse dovrebbero esser molto più sviluppate, di quel che attualmente siano; però è da sperare, che una volta formate delle statistiche particolareggiate sull'intensità del rischio e migliorate le condizioni economiche dei nostri agricoltori, anche queste assicurazioni si svolgeranno, come negli altri paesi (1).

Fino al 1908 mancava in Italia una statistica del bestiame. Si erano fatti due censimenti parziali, uno nel gennaio 1876 per i cavalli ed i muli, l'al-

(1) Il recente movimento " pro mutualità agraria „, manifestatosi al Convegno di Reggio Emilia, è un importante indizio dell'interesse, che gli agricoltori sentono per queste istituzioni di previdenza.

tro nel febbraio 1881, per il bestiame asinino, bovino, ovino, caprino e suino, ma una statistica completa, che presentasse garanzie di precisione, non si era ancora formata. La legge 14 luglio 1907, ordinando un censimento generale di tutte le specie animali, colmò la lacuna. Ancora non sono noti tutti i risultati del censimento; sappiamo soltanto che nel 1907 il numero dei cavalli era 955.031, degli asini 848.988, dei muli 371.926, dei bardotti 16.435, dei bovini 6.190.999, dei bufali 19.362, dei porci 2.503.733, delle pecore 11.160.420, delle capre 2.714.523 (1). Ancora non furono pubblicate le ricerche sulle condizioni igieniche del bestiame; però queste cifre sono sufficenti per valutare l'ampia sfera d'azione di quest'assicurazione. Inoltre da tali statistiche noi possiamo approssimativamente determinare il valore totale del capitale rappresentato dal bestiame e quindi farci un'idea dell'importanza economica dell'assicurazione.

Il calcolo del valore del bestiame presenta delle difficoltà sia per i diversi modi di allevamento, come per la varietà dei prodotti ed il valore di questi, e per il costo di produzione dei medesimi (2).

Tra i due sistemi, atti a dare almeno un valore approssimativo, l'uno consiste nel moltiplicare il numero degli animali di ciascuna specie per il rispettivo prezzo medio, l'altro è basato sulla rendita netta del bestiame (costituita dal valore della carne, delle ossa, del latte, delle pelli, del lavoro ecc.) Nell'ultimo censimento del 1907 venne scelto il primo ed il valore complessivo del nostro bestiame fu stimato a 2,423.584.193; mentre nel 1895 era di

(1) v. Atti parlamentari. Relazione presentata alla Camera dei Deputati il 3 dicembre 1908.

(2) v. Annuario statistico del 1890.

2.191.200.000 lire. Ma nel 1907 tale valore venne calcolato sulla base dei vecchi prezzi; se invece si tien conto, che il prezzo della maggior parte degli animali aumentò dal 1891 al 1907 di circa un terzo, si giunge ad un valore complessivo di circa 4 miliardi (1).

2. **Vantaggi dell'assicurazione.** — L'assicurazione del bestiame non porta soltanto il vantaggio economico diretto di fornire in caso di infortunio (2) dell'animale un pronto risarcimento all'agricoltore, per il quale il bestiame rappresenta forse l'unica risorsa. Ma essa produce anche dei vantaggi indiretti, stimolando l'igiene degli animali e diminuendo le cause di mortalità, concorrendo poi efficacemente, quando la morte dipenda da malattie comunicative, a distruggere il focolaio d'infezione.

V'ha un'influenza reciproca tra lo svolgersi della legislazione sanitaria e lo sviluppo dell'assicurazione del bestiame, perchè quella tende ad essere sempre più rigorosa, e subordinando l'interesse del privato a quello pubblico, moltiplica i casi, in cui il bestiame deve reputarsi inadatto alla macellazione od al consumo e quindi restare improduttivo per il suo proprietario. D'altra parte l'assicurazione mira a coprire anche il rischio della macellazione, offrendo al proprietario un risarcimento, che corrisponda al reale danno da lui subito, per le misure restrittive di polizia veterinaria (3).

(1) v. Statistica del valore totale del bestiame e di quello assicurato, relaz. citata.

(2) Si intende infortunio in senso lato, in modo da comprendere anche il caso di malattia.

(3) La recente legge tedesca 26 giugno 1909 concede ai proprietari del bestiame dichiarato inadatto al consumo, un diritto d'indennità e se il proprietario perde questo diritto, perchè ha contravvenuto alle leggi sanitarie, allora egli non può nep-

Tale rapporto non si può ancora ben osservare in Italia, perchè soltanto da poco tempo i regolamenti sanitari introdussero norme più rigorose sulla prevenzione delle malattie infettive e diffusive degli animali o sull'ammissibilità del bestiame ai pubblici macelli (1), ma esso è evidentissimo negli altri paesi (ad esempio, in Svizzera, Germania, ed in Austria). Vi sono imprese apposite di assicurazione per il rischio della macellazione del bestiame, allo scopo di riparare il danno derivante dal divieto dell'autorità sanitaria di vendere o consumare la carne di un dato animale. Al Congresso Internazionale dei veterinari, tenutosi all'Aia nel 1909, l'importanza di quest'assicurazione per l'igiene delle carni venne riconosciuta in modo irrefragabile (2).

Però questo è un rischio speciale, che si riferisce soltanto ad alcune specie di animali, mentre l'oggetto principale dell'assicurazione del bestiame è il danno derivante dalla morte dell'animale, sia che essa derivi da causa spontanea interna, quale la malattia (3), oppure sia il prodotto di una causa violenta esterna, quale l'uccisione o l'abbattimento.

3. **Cenni storici e difficoltà di organizzazione.** — L'assicurazione contro la mortalità del bestiame sorge stabilmentè soltanto nel 700 e trova in Germania la maggiore diffusione, sostenuta dai governi

pure ottenere l'indennità dell'impresa assicuratrice. In tal modo si spingono gli agricoltori all'osservanza delle leggi di polizia sanitaria.

(1) v. legge 26 giugno 1902; ordinanza ministeriale 3 marzo 1904.

(2) v. Zeitshrift für V. W. Berlin 1909 — Come sia diffusa anche in Egitto, e sui suoi vantaggi, vedi nel 1° numero de "L'Egypte contemporaine „ - Cairo, 1910.

(3) Le malattie più gravi del bestiame sono: il carbonchio ematico, l'afta epizootica, la tubercolosi, la moria per i cavalli il farcino ecc.

e dalle autorità locali ed assumendo spesso carattere obbligatorio (1). In Inghilterra una legge del 1743 (19 c. George II c. 5) per favorire la prevenzione delle malattie infettive degli animali, dava la prima spinta all'assicurazione contro le malattie del bestiame.

In Italia invece troviamo le prime imprese di assicurazione del bestiame soltanto nel secolo passato, e spesso l'impresa di assicurazione è tale soltanto di nome, mentre di fatto abbiamo piuttosto società di assistenza locali, che distribuiscono sussidi ai soci colpiti dal sinistro. La prima società fu mutua e si costituì nel 1883 a Pra, in circondario di Pinerolo. Per l'assoluta mancanza di statistiche del rischio, per le deficienze della polizia sanitaria preventiva, oltre che per le difficoltà tecniche inerenti all'esercizio di questo ramo, il capitale ritiene troppo aleatorio questo ramo d'assicurazione. Ne deriva che, anche nel nostro paese, le società d'assicurazione sono quasi tutte *mutue.*

Mancano statistiche ufficiali recenti sul movimento di queste assicurazioni; nel 1906 vi erano 3 società per azioni e circa 400 mutue (2), nel 1909 il numero delle mutue era aumentato a circa 600. Esse sono numerose nell'Italia settentrionale e centrale.

Non abbiamo dati sull'ammontare del capitale assicurato.

Certo un fatto, che a primo aspetto sembra limi-

(1) v. Ehrlick — die Viehversicherung in Deutschem Reiche - Lipsia, 1901. — Manca un buon lavoro recente per l'Italia, ma sempre notevole l'opera del Wollemborg - Udine, 1889 - e consulta le relazioni di Moreschi e Falaschi negli Annali del Consiglio di Agricoltura n. 211-223-230-248.

(2) Queste cifre le togliamo dalla relazione del conte Manassei al Consiglio di Agricoltura (v. annali cit. N. 230).

tare l'importanza economica di questa specie di assicurazione è che il proprietario di numerosi capi di bestiame crede di poter sopportare di per sè il rischio, senza ricorrere all'impresa assicuratrice. Ma già abbiamo rilevato, in generale, gli inconvenienti di questa forma di autoassicurazione; si aggiunga poi che, collo svilupparsi di molte industrie agricole (caseifici, latterie, ecc.), la produzione del bestiame si è resa più intensiva e nuove forme di malattie si sono manifestate, contro i danni delle quali l'assicurazione appare essere l'unico mezzo economico di difesa. I danni recati da certe malattie epizootiche sono così rilevanti, che l'autoassicurazione si dimostra del tutto insufficente (1).

Non è da stupirsi se anche in Italia da parte degli agricoltori si richiese più volte l'intervento dello Stato, o per la creazione di istituti pubblici di assicurazione, o semplicemente per sovvenzioni o favori tributari. Il Consiglio d'agricoltura nel dicembre 1906, trattando dell'azione diretta od indiretta dello Stato nelle assicurazioni agrarie, propose che il Governo incoraggiasse con sovvenzioni i Consorzi mutui tra privati proprietari. Nel 1907, discutendosi la proposta del prefetto di Cagliari per un'assicurazione obbligatoria in Sardegna, esso si dichiarò recisamente contrario a tale forma di organizzazione (2).

Il Governo, colla legge 7 luglio 1907, accordò agevolezze fiscali alle piccole società cooperative locali di mutua assicurazione del bestiame, esentandole dalla duplice pubblicità degli atti sociali, dalle tasse di registro e di bollo ecc. Inoltre esso

(1) v. Relazione cit. di Moreschi e Falaschi.
(2) v. resoconto seduta 16 maggio 1907. Annali n. 230.

esplicò la sua azione nell'intensificare la profilassi, creando colla legge del 1902, un nuovo organo attivo di polizia veterinaria, cioè 69 veterinari provinciali e 42 veterinari di confine e di porto, introducendo i veterinari nella direzione della sanità pubblica ecc. Ma ancora la maggior parte dei comuni è senza servizio veterinario; anche le condotte veterinarie consorziali sono poco numerose e sono noti i risultati poco soddisfacenti della legge del 1907 (1).

Notiamo infine che lo sviluppo di questa specie d'assicurazione dipende anche dal diritto privato; già in diritto romano gli edili curuli avevano sancito la responsabilità del venditore di un giumento, al mercato, ove si fossero scoperti nel giumento stesso determinati vizi, rimasti occulti nel momento del contratto. E si era concesso al compratore il diritto di ripetere una parte del prezzo pagato. Questa responsabilità, confermata ed estesa dalle leggi giustinianee, passò poi nelle leggi moderne, comminandosi però per il compratore la decadenza dal diritto di ricupero, qualora non agisca entro un determinato termine.

La legge nostra (art. 1505 Cod. Civ.) dichiara soltanto che " l'azione redibitoria non può aver luogo, che per i vizi determinati dalla legge o da usi locali „. Il riferirsi agli usi locali ha per conseguenza una quantità di controversie, senza che mai si possa venire ad una conclusione esauriente; perciò i comizi zootecnici giustamente reclamano una riforma di

(1) v. resoconto seduta 26 aprile 1907 della Commissione del Consiglio della Previdenza e v. la pubblicazione già citata dell'on. Cocco-Ortu. L'azione del Ministero di Agricoltura negli ultimi 3 anni. Il Parlamento deve pronunciarsi, in questi mesi su un nuovo progetto di legge.

questa disposizione di legge. Ed infatti la legge tedesca (1) specifica diverse specie di questi vizi occulti, secondo che si tratti di vendita di animali da lavoro, da allevamento, oppure di animali da macello. L'aver così esteso e precisato la responsabilità del venditore contribuì ad accrescere lo sviluppo dell'assicurazione.

Sezione II.

Condizioni tecniche.

1. **Caratteri speciali del rischio.** — Anche l'assicurazione del bestiame va incontro a parecchie difficoltà, derivanti dai caratteri speciali del rischio, che essa tende a coprire. Anzitutto si tratta di un rischio soggettivo molto grave; cioè l'assicurato può di sua volontà provocare facilmente il verificarsi del sinistro. Infatti la sanità del bestiame dipende in gran parte dalla cura, che l'assicurato medesimo ad esso rivolge, mentre l'assicurazione tende, di regola, a risarcire soltanto i danni derivanti dal caso fortuito.

In secondo luogo, si deve notare che molto spesso non è possibile, o quanto meno è difficile, procedere all'identificazione dell'animale assicurato. Quindi la società corre pericolo che l'assicurato chieda l'indennizzo per un animale malato o morto, che in realtà non era compreso nell'assicurazione.

Da ciò deriva la necessità di un controllo rigoroso e continuo, che aumenta notevolmente le spese

(1) v. ordinanza tedesca 27 marzo 1899, modificatrice del § 482 Cod. Civ. La legge riguarda cavalli, asini e muli, il bestiame bovino, suino ed ovino.

di amministrazione e quindi il costo dell'assicurazione.

Si aggiunga ancora la difficoltà di valutare il valore reale dell'animale assicurato, che varia sempre in ragione dell'età o dell'uso cui è adibito, del clima, del luogo in cui si trova ecc. Soltanto tenendo conto di queste difficoltà, si può spiegare l'organizzazione amministrativa e l'ordinamento tecnico speciale di queste imprese di assicurazione. Il capitale si arrischia di rado in queste operazioni; invece nella forma mutua il pericolo di frodi è limitato dal maggiore spirito di solidarietà che anima i consociati, per cui si determina facilmente tra di essi una reciproca sorveglianza.

La maggior parte di queste mutue opera soltanto localmente, e quindi la garanzia che esse possono offrire non è completa; esse dovrebbero ricorrere alla coassicurazione ed alla riassicurazione. Finora queste riassicurazioni federative non diedero in Italia i risultati che si speravano, ma quando la statistica del bestiame sarà perfezionata in modo da mostrare chiaramente la quantità degli animali in rapporto al numero degli abitanti del paese ed alle varie colture, e quali specie di produzione debbano essere specialmente intensificate (anche per potere fare a meno dell'importazione dall'estero), allora anche i concorsi a premio, che il nostro Governo spesso bandisce tra le mutue locali, daranno risultati più tangibili. E le imprese riassicuratrici potranno utilmente esercitare il loro compito (1).

---

(1) La Società Umanitaria di Milano ha, in questi mesi, organizzato una nuova Federazione delle società mutue. In Francia nel 1908 vi erano 7241 mutue locali, create in virtù della

2. **Classificazione dei rischi e liquidazione dei danni.** — L'assicurazione può essere assunta per capi, oppure per specie; l'assicurazione per specie (o per gruppi) offre il vantaggio di evitare le difficoltà che si incontrano, nell'accertare l'identità dell'animale malato o morto (1). Però, nell'assicurazione dei cavalli, in cui è più facile l'identificazione, si procede spesso per capi, e con questo sistema si può far meglio corrispondere il premio al rischio.

Se l'assicurazione è assunta per capi, si tien conto del valore reale di ciascuno di essi; se invece è assunta per specie, l'assicuratore calcola il valore medio del gregge o della mandra e su di esso misura il premio, ma non l'indennizzo. Così, se l'infortunio colpisce un animale, il cui valore reale sorpassa il valore medio, l'assicurato ne soffre un danno, (essendo risarcito in base al valore medio) mentre invece se l'infortunio si riferisce ad un animale di valore inferiore a quello medio, egli non può trarre alcun lucro dall'assicurazione e quindi l'indennizzo deve determinarsi in base al valore reale. Dunque per l'assicurato, di regola, è più conveniente l'assicurazione per capi, perchè essa gli garantisce in ogni caso un pieno risarcimento. Però per interessare il proprietario alla buona manutenzione del bestiame, una parte del rischio od una parte del danno

legge 4 luglio 1900 che concede favori tributari e sovvenzioni. L'on. Ruau presentò poi un progetto per una cassa centrale di riassicurazione, sovvenzionata dallo Stato. Essa dovrebbe riassicurare i rischi delle casse dipartimentali. In Baviera venne creato, con legge 11 maggio 1896, un istituto di Stato che funge da riassicuratore delle mutue locali.

(1) Talora a tale difficoltà si pone riparo facendo dei marchi a fuoco o dei piccoli tagli sulla pelle dell'animale.

viene di solito lasciata a suo carico. Talora, invece di ridurre l'indennità, gli associati si obbligano a contributi supplementari di premio; questi supplementi di premio possono essere illimitati, oppure se ne fissa in precedenza il limite massimo, ad esempio, stabilendo, che essi non potranno mai sorpassare il doppio del premio iniziale.

Ogni società dovrebbe avere veterinari propri. Loro compito è di visitare l'animale, prima dell'assicurazione, allo scopo di accertare il rischio di morte che esso presenta (1); inoltre essi debbono curarlo, quando cade ammalato, ed eventualmente praticarne le autopsie, dopo la morte. In molti casi, spetta loro di giudicare se l'animale debba essere distrutto per evitare il contagio, quando trattasi di malattia infettiva, oppure se possa essere ucciso per il pubblico consumo. Talora però l'avvisare la società, perchè mandi un veterinario, potrebbe costituire un ritardo dannoso, tale da diminuire il valore dell'animale, ed in tali casi l'assicurato è autorizzato ad uccidere e vendere l'animale, senza attendere il consenso dell'assicuratore. Questa regola, che è sanzionata dalle recenti leggi sul contratto, corrisponde ai principi generali, per cui l'assicurato deve fare il possibile per diminuire i danni prodotti dal sinistro; infatti, riuscendo a vendere le carni, il danno risulta certo minore (2).

(1) v. uno studio interessante sulle tavole di mortalità per gli animali nel " Boletino oficial de seguros „ Madrid, Giugno 1910.

(2) La legge tedesca sancisce anche il diritto dello stipulante di uccidere l'animale per abbreviarne le sofferenze, quando la guarigione non si ritiene più possibile, conformemente ai precetti d'umanità, v. motivi a pag. 127.

Talora è la Società stessa che si incarica della vendita della carne degli animali morti per malattie non infettive o macellati, obbligando gli altri soci a comperare la carne ad un dato prezzo, in proporzione del bestiame assicurato; con questo sistema, il premio corrispondente al rischio vien pagato soltanto dopo il sinistro. Prima che esso si verifichi, i soci non debbono anticipare che le spese di amministrazione e di polizza.

Altro carattere speciale dell'ordinamento tecnico di molte Società che operano in questo ramo, è che la liquidazione definitiva dei danni ha luogo soltanto alla chiusura dei conti dell'esercizio corrente; al verificarsi del sinistro, l'assicurato riceve soltanto un acconto e non si garantisce il pagamento totale dell'indennità. In tal caso però, il premio è fisso. Altre Società invece, come già accennammo seguono il sistema opposto, dell'indennità fissa; cioè si obbligano di pagare l'indennizzo totale assicurato (di regola, il 75 % circa del danno), ma si riservano il diritto di esigere supplementi di premio, sempre in proporzione ai valori assicurati.

3. **Calcolo del premio.** — I premi vengono calcolati per ogni cento lire di somma assicurata; essi variano anzitutto in rapporto alla specie degli animali, che si assicura. Ad esempio, il premio sarà maggiore per la specie equina che per la specie bovina, perchè in questa il corpo dell'animale morto rappresenta ancora un certo valore.

Ricerche statistiche hanno dimostrato, che la mortalità dei cavalli si può considerare minore di quella dei muli, maggiore di quella degli asini (1).

In una stessa specie, si distinguerà l'uso a cui gli animali sono destinati; ad esempio, nella razza

(1) v. Boletino cit.

equina, secondo che sono cavalli di lusso o cavalli adibiti al trasporto, o per l'esercito; nel secondo caso, il premio sarà maggiore che negli altri due ecc. Naturalmente l'animale assicuralo non può essere usato per scopi diversi, da quelli indicati nella polizza.

L'età non influisce molto sul calcolo del premio, perchè le tavole di mortalità degli animali sono ancora molto imperfette. Soltanto vengono esclusi dall'assicurazione, gli animali che hanno sorpassato un limite massimo di età (ad esempio, 12 anni) o non hanno ancor raggiunto un limite minimo (ad esempio, puledri, vitelli sotto i sei mesi), oppure si assicurano a condizioui speciali.

Così pure l'assicuratore di regola non risponde dei danni derivanti dall'incendio o dal fulmine, o dal trasporto, o da avvelenamento; di conseguenza, se gli animali muoiono, perchè un fulmine cadde sulla loro stalla, l'assicuratore non è tenuto. Ed il progetto di legge austriaco sanziona questo principio, poichè esso tende ad impedire una doppia assicurazione.

Sezione III.

Norme giuridiche.

1. **Diritti dell'assicurato.** — Il nostro Codice non parla dell'assicurazione del bestiame. Quando esso venne promulgato, questo ramo era in Italia ai suoi primi inizi e non si credette il caso di porre delle disposizioni speciali; quindi si intende regolato colle disposizioni generali sulle assicurazioni contro i danni.

Invece la legge tedesca ed il progetto austriaco

creano per questa specie d'assicurazione, varie norme speciali (1).

Così si dispone, che l'ammontare del risarcimento si determini in base al valore, che l'animale aveva immediatamente prima della malattia o dell'infortunio. Se si seguisse invece il principio generale, per cui l'assicuratore deve il risarcimento in base al valore che la cosa aveva, al verificarsi del sinistro, l'assicurato certo non avrebbe un indennizzo adeguato alla perdita subita. Infatti il valore dell'animale al momento della morte è molto diminuito, appunto in seguito alla malattia od all'infortunio sofferto (2).

Il progetto austriaco, con chiara visione della funzione economica dell'assicurazione, dichiara che se l'assicuratore si è riservato il diritto di negare l'indennizzo, qualora l'animale assicurato si allontani dal luogo o dalla regione determinata nel contratto, questo patto può avere efficacia, soltanto se l'allontanamento ha durato più di otto giorni. Così si lascia un po' di mobilità e di libertà all'agricoltore e si tien giusto conto dei bisogni della vita agricola.

Se allo stipulante compete un'azione di garanzia contro un terzo per vizi occulti dell'animale assicurato, l'assicuratore che ha risarcito il danno, subentra nei diritti dello stipulante.

Questi ha l'obbligo, in caso di malattia o d'infortunio, di darne immediato avviso all'assicuratore e di ricorrere ad un veterinario od in sua mancanza ad altre persone esperte. La legge tedesca dispone che l'assicuratore ha diritto di procedere,

(1) § 116-128 legge ted.; § 92-101 prog. austr.

(2) Se l'infortunio consiste in una morte improvvisa, questa norma non trova applicazione, v. analogamente art. 64 legge svizzera.

a spese sue, a visite ed ispezioni degli animali assicurati, in qualunque tempo. Le altre spese di malattia o di sorveglianza spettano allo stipulante. L'assicuratore è liberato dalla sua obbligazione, qualora lo stipulante, con dolo o negligenza grave, abbia causato il danno. Si considera come trascuratezza grave, il fatto di non esser ricorsi al veterinario o ad altre persone esperte.

Da questi articoli, si vede come il legislatore abbia tenuto presente la benefica influenza, che l'assicurazione può esercitare sulle condizioni sanitarie del bestiame e sull'igiene degli alimenti in generale. I motivi hanno cura di dichiarare, che tali misure di rigore furono stabilite non solo nell'interesse dell'assicuratore, ma piuttosto in vista del pubblico interesse della conservazione del capitale agricolo, rappresentato dal bestiame (1). Allo stipulante spetta l'onere di provare, che manca ogni rapporto di causalità tra il suo comportamento ed il danno verificatosi.

2. **Deroghe ai principi generali dell'assicurazione contro i danni.** — Però le leggi in esame creano, in favore dello stipulante, una deroga al principio generale, per cui l'assicuratore è liberato da ogni obbligo, dopo che il rapporto d'assicurazione ha avuto termine. Infatti si dispone, che l'assicuratore è obbligato all'indennizzo, anche se la morte avviene entro due settimane (secondo il progetto austriaco, entro un mese) dopo che il rapporto d'assicurazione ha avuto termine, quando la malattia o l'infortunio che han causato la morte, sono avvenute entro il periodo d'assicurazione. Parve ingiusto, che lo stipulante che si era assicurato appunto per liberarsi dal rischio della morte dell'a-

(1) v. Begrundung, pag. 126.

nimale, perdesse il diritto al risarcimento, soltanto perchè la malattia si protrasse oltre il termine del rapporto d'assicurazione. Analogamente, allo stipulante non compete alcun indennizzo, se vien dimostrato che la morte è causata da malattie preesistenti al momento della conclusione del contratto. Infatti, in questo caso, il contratto non è valido, perchè il rischio descritto nella polizza non corrisponde al rischio reale.

La morte o la malattia di uno tra più animali assicurati, non autorizza l'assicuratore alla disdetta del contratto, ma l'assicuratore è ancora responsabile fino all'ammontare del residuo della somma assicurata.

Tale disposizione è particolarmente opportuna in questa specie d'assicurazione, in cui i sinistri possono succedersi con facilità uno dopo l'altro, e se l'assicuratore potesse disdire il contratto, subito dopo che un animale fu colpito dall'infortunio, lo stipulante resterebbe forse senza garanzia, nel momento in cui più ne ha bisogno.

Da ultimo dobbiamo rilevare un'altra eccezione al principio generale, per cui il cambiamento di proprietario della cosa assicurata non pone fine al rapporto d'assicurazione (1). Nel regolare l'assicurazione del bestiame, si tenne invece conto del grave rischio soggettivo, che essa presenta; un mutamento di proprietario significa infatti cambiare il modo di trattamento degli animali assicurati. Perciò la legge tedesca stabilisce che, se un animale assicurato viene ceduto, il rapporto d'assicurazione ha termine rispetto a quest'animale, ma all'assicuratore spettano egualmente i premi, almeno

(1) v. r. le differenze tra il nostro Codice e le leggi sul contratto.

fino al termine del periodo d'assicurazione corrente.

Infine, in applicazione del principio poc'anzi esaminato, se la morte dell'animale avviene prima della fine del periodo d'assicurazione corrente od entro due settimane dalla cessione, in seguito ad un vizio occulto dell'animale, allora l'assicuratore è tenuto responsabile verso lo stipulante, in quanto questi sia obbligato per legge, a prestare garanzia. In tal caso il risarcimento non si calcola secondo il valore dell'animale morto, ma invece secondo l'ammontare dell'obbligo dello stipulante, di modo che l'assicurazione acquista piuttosto il carattere di un'assicurazione di responsabilità. Altrimenti, l'assicurazione potrebbe condurre all'arricchimento dello stipulante, nel caso in cui l'assicuratore fosse tenuto all'indennizzo del valore totale e lo stipulante fosse invece tenuto verso il cessionario, soltanto ad un indennizzo parziale (1).

(1) v. motivi prog. austriaco e per le condizioni di assicurazione vigenti in Germania, v. la "Sammlung„ citata. La *Direzione generale di sanita* ha pubblicato ora una statistica sulla macellazione e si consultino pure tutte le pubblicazioni dell'" Ispettorato generale zootecnico „. Senza statistiche, nessuna assicurazione.

CAPO QUARTO

Assicurazione dei trasporti.

Sezione I.

Sviluppo ed importanza economica.

1. **Cenni generali.** — Sotto la denominazione generica di assicurazione dei trasporti, comprendiamo tutte le assicurazioni contro i danni, che possono colpire le merci trasportate od i veicoli che servono al trasporto (ad esempio, navi, automobili, vagoni ferroviari, ecc.)

Generalmente, si suole trattare a parte l'assicurazione marittima da quella dei trasporti terrestri o degli altri trasporti per acqua, allegando che il commercio marittimo deve andar soggetto a norme particolari e distinte da quelle che regolano il commercio terrestre, ma invece, dal punto di vista economico, tali assicurazioni devono essere raggruppate in una unica categoria. Infatti è evidente, che la diversità del mezzo del trasporto è una modalità, che non altera la natura della funzione, che resta identica in entrambi i casi, sia che si tratti di trasporti per acqua o di trasporti per terra. Essa consiste sempre nel rendere più sicuri i rapporti

tra produttori e consumatori e nel facilitare la vendita dei prodotti lungi dal mercato di produzione, liberando il singolo produttore dal rischio di perdite durante il trasporto.

Si noti però, che le assicurazioni dei trasporti, nel senso ora considerato, non comprendono che i rischi relativi alle cose, non quelli che si riferiscono alle persone, perchè questi rientrano nell'assicurazione sulla vita od in quella contro gli infortuni. L'assicurazione dei trasporti, vera e propria, comprende dunque soltanto i rischi del trasporto dei capitali mobiliari e dei prodotti dei capitali fondiari.

In secondo luogo, ci sembra giustificato unire l'assicurazione terrestre coll'assicurazione marittima, considerando che in pratica l'organizzazione di queste due specie d'assicurazione è unica, cioè le stesse imprese, che assicurano i trasporti di mare assicurano quelli di terra, o di fiume, ecc.

E ciò corrisponde alle necessità del commercio, per cui lo speditore può con un solo contratto assicurare la sua merce per il trasporto, ad esempio, da Genova a New-York e da New-York a S. Francisco.

L'Italia, che per la sua posizione geografica, attua buona parte dei suoi commerci per mare, è specialmente interessata allo sviluppo dell'assicurazione marittima, ma anche gli altri rami non sono meno importanti. Ed è sperabile, che presto si diffonderà anche l'assicurazione dei trasporti aerei (1).

(1) v. diversi articoli sull'assicurazione in rapporto all'aviazione, nel " Bollettino delle Assicurazioni „ Torino, aprile 1910. Tanto i dirigibili che gli areoplani sono già, per la maggior parte, assicurati per il rischio d'incendio e di guasti al motore.

2. **Statistiche.** — Per misurare l'importanza economica di questa assicurazione per il nostro paese basterebbe considerare, come per ogi altra specie di assicurazione, l'ammontare della ricchezza esposta al rischio e l'ammontare dei danni, che, in media, questa ricchezza subisce.

I. — **Marina mercantile italiana al 1° gennaio 1908.**

Navi registrate		Tonnellate
a vela . . .	4874	468.674
a vapore . .	589	526.586
Totale . .	5463	995.260

II. — **Movimento dei porti italiani nel 1908 (1).**

	Entrate		Uscite	
	Numero	Tonnellate	Numero	Tonnellate
Navi italiane	127.047	26.421.808	127.000	25.425.544
„ straniere .	13.055	18.670.214	12.985	18.602.517
Totale . .	140.102	45.092.022	139.985	45.028.061

Riguardo al rischio dei prodotti trasportati, bisogna riferirsi alle statistiche dell'importazione e

(1) v. statistiche in " Movimento della Navigazione nei porti del Regno „ Ministero delle finanze, Roma 1909.

dell'esportazione, le quali ci dicono che nel 1908, fatta astrazione dei metalli preziosi, il valore delle merci importate ha raggiunto la cifra di 3.030.940.731 lire e quello nelle merci esportate la cifra di 1.172.682.793. Però la statistica comprende anche le merci importate ed esportate per via di terra (1).

In secondo luogo devesi tener conto dell'ammontare dei sinistri: la statistica italiana è incompleta, perchè non ci dà altro che il numero dei bastimenti naufragati, non di tutti quelli, che riportano avarie od altri danni. Ad ogni modo, nel 1905 il numero delle navi italiane naufragate era di 89; la loro portata in tonnellate ammontava complessivamente a 21.770; 87 erano bastimenti a vela. Così pure le statistiche ufficiali non ci porgono dati sufficenti per poter valutare il costo medio per tonnellata e quindi la ricchezza, rappresentata dal nostro naviglio mercantile; altrettanto deve dirsi per il valore delle merci trasportate e distrutte.

Nel 1908 l'assicurazione dei trasporti era esercitata in Italia da 32 società; i premi ammontarono a L. 10.014.332; i danni a L. 10.341.945; le spese a L. 1.516.488.

3. **Importanza economica.** — Già nella parte generale abbiamo dimostrato la convenienza del-

(1) v. statistiche in " Movimento commerciale del Regno d'Italia nel 1908 , Ministero delle finanze, Roma 1909. Talora il costo dell'assicurazione può far apparire maggiore l'ammontare dell'importazione di quello dell'esportazione, perchè, ad esempio nelle statistiche di parecchi paesi (ad esempio l'Inghilterra) nel valore della merce importata si include l'ammontare dell'assicurazione, mentre per l'esportazione si calcola il valore della merce sulla nave, senza tener conto del costo dell'assicurazione.

l'assicurazione, anche per le grandi imprese di navigazione, che posseggono numerose navi. L'esempio, che Adamo Smith ci adduce, del proprietario di 20 o 30 navi, che si assicurano a vicenda, e pel quale il premio risparmiato sopra tutte è sufficente a coprire le perdite, che verosimilmente si incontreranno, non si può più applicare nei tempi moderni.

Infatti i rischi di mare non sono tanto diminuiti relativamente a quelli di un tempo, come potrebbe in apparenza sembrare, tenendo conto del perfezionarsi della tecnica navale e delle migliorate condizioni di sicurezza pubblica. Se il rischio di pirateria non sussiste più, vi sono nuove cause di rischio, proprie del sistema attuale di costruzione delle navi, e questi rischi sono più gravi di quelli di un tempo, data la tendenza a costruire navi grandiose, con una portata di decine di migliaia di tonnellate, che rappresentano milioni di capitali (1). Nè tutti i sistemi di prevenzione o di repressione fin qui escogitati, quali, ad esempio, il telegrafo senza fili, l'uso di materiale di costruzione più resistente, il progredito sistema d'illuminazione delle coste e delle navi ecc. possono sopprimere quegli svariati rischi di perdita, che le forze della natura possono sempre produrre in organismi cosi complessi e di cosi rilevante valore (2).

(1) v. Il " Mauritania „ ed il " Lusitania „ della " Cunard linie „ sono assicurati per circa 25 milioni di fr. l'uno; il premio si calcola nel 2 1/2 %: la franchigia supera il milione (v. " The Insurance Record „ Londra, 1910.

(2) Come si rileva dall' " Ehrenzweig Assekuranz Jahrbuch „ di Vienna, per il 1910, la causa più frequente di danni è sempre il fuoco, che si sviluppa o nei depositi di carbone, o per esplosione del carico, o per corti circuiti elettrici.

Senza l'assicurazione, le piccole imprese dovrebbero, senza dubbio, astenersi dal commercio transoceanico e solo i grandi commercianti potrebbero tentare nuovi sbocchi ai loro prodotti. Ma oltre al vantaggio economico diretto, v'ha anche qui un vantaggio indiretto, che consiste nell'agevolare il credito navale, fornendo una garanzia al creditore, che, se la nave od il carico van perduti, l'indennizzo dell'assicuratore sostituisce la cosa. Il disegno di legge, presentato il 23 maggio 1902, sul credito e sull'ipoteca navale mirava ad estendere, con varie disposizioni, l'efficacia dell'assicurazione sotto tale rispetto (1).

Gli stessi argomenti addotti per dimostrare l'importanza economica dell'assicurazione marittima, valgono per l'assicurazione fluviale, lacuale o dei trasporti terrestri. Però riguardo alla prima, è noto come soltanto da poco tempo si sia compresa la convenienza, da parte del Governo e dei privati, di favorire lo sviluppo della navigazione interna; non abbiamo ancora statistiche che ci dimostrino l'ammontare dei rischi relativi, cioè il numero ed il valore dei battelli, che solcano i nostri laghi e delle tonnellate di merci trasportate. Ma è da sperare che la legge sulla navigazione interna (2) dia

(1) Si voleva creare un istituto autonomo di credito navale, il quale però avrebbe concesso prestiti agli armatori, soltanto a condizione che la nave fosse sempre mantenuta al suo integro valore. Quindi l'armatore che voleva ricorrere al prestito, doveva assicurarsi non soltanto contro i rischi principali (incendio, investimento, abbordaggio, naufragio), ma anche contro tutti i rischi di qualsiasi specie. Di quì un onere rilevante, che avrebbe ostacolato lo sviluppo del nuovo istituto. (v. relazioni del Consiglio Superiore della Marina Mercantile).

(2) Il progetto di legge venne in questi mesi presentato al parlamento.

buoni frutti ed i rischi di inondazione, di magre o di gelo, che rendono attualmente i nostri fiumi una via di trasporto, irta di difficoltà, possano essere anch'essi resi molto meno sensibili, attuandosi un razionale sistema di assicurazione e di prevenzione.

Il mezzo di trasporto terrestre più comune è la ferrovia; al 30 giugno 1907 le ferrovie italiane si estendevano per circa 20.000 Km.; le tonnellate di merci trasportate nell'anno finanziario 1908-1909, ammontavano a 34.142,073 (1); per avarie, furti, mancanze e ritardi le ferrovie di Stato liquidarono ogni anno (in media, dal 1096 al 1909 circa 7 milioni di lire). Questa liquidazione d'indennizzi potrebbe far credere inutile l'assicurazione; invece devesi notare che le ferrovie non rispondono del caso fortuito, ma soltanto assicurano la responsabilità, che ad esse deriva dal contratto di trasporto; quindi il bisogno dell'assicurazione si fa sentire ugualmente, specie quando si tratti di oggetti di valore. Inoltre l'assicurazione delle cose trasportate può avere anche per oggetto il profitto sperato dal trasporto medesimo, profitto derivante dal maggior prezzo, che le cose avranno nel luogo d'arrivo; perciò anche da questo lato, essa corrisponde ai bisogni del commercio.

4. **Cenni storici.** — Il ramo dei trasporti terrestri è molto più recente di quello marittimo; la prima impresa di assicurazione di questa specie in Italia è del 1872. Anche se fosse dimostrato, che nel 1300 era uso dei mercanti fiorentini concludere contratti di assicurazione per i trasporti delle loro merci,

(1) v. Relazioni dell'Amministrazione delle ferrovie esercite dallo Stato per l'anno finanziario 1908-1909 e 1909-1910. Il peso in tonnellate delle principali merci caricate all'interno era di 20.342.081; caricate nei porti 10.204.114; importate 3.595.878.

per via di terra, dalla Toscana in Francia o nelle Fiandre, pure non vi si potrebbe attribuire grande importanza perchè esso restò isolato e non diede origine ad un'industria stabile di assicurazione (1). Invece nei paesi dell'Europa centrale, in cui i fiumi hanno un corso molto più regolare ed il rischio di inondazione o di magre o di banchi di sabbia ecc. è molto minore, l'assicurazione fluviale si sviluppò molto più facilmente.

Così nelle Fiandre, nell'Olanda, solcata da mille canali, nella Germania, specie nella regione del Reno, dell'Elba e dell'Oder, appena le guerre napoleoniche ebbero fine e per il commercio tedesco si iniziò un'era di pace e di prosperità, forti compagnie di assicurazione si stabilirono a Lipsia, Colonia, Magonza, Rotterdam ed Anversa.

Invece l'assicurazione marittima non solo ha origine in Italia, ma nel nostro paese ebbe la sua prima codificazione ed un fiorente sviluppo. Già nel diritto romano colla " Lex Rhodia de iactu „ col " foenus nauticum „ troviamo i primi germi dell'assicurazione marittima, ma è soltanto nel 300, che veramente si inizia la storia documentata di questa specie d'assicurazione. La prima menzione si trova nel " Breve Portus Kallaritani „ del 1318; il primo contratto d'assicurazione, concluso a Genova, porta la data del 1347, ed è a Genova che l'assicurazione riceve la sua prima sanzione legislativa col decreto del doge Gabriele Adorno (1369), che dichiara validi i contratti conclusi " per viam cambi seu assecuramenti „. La più antica polizza

(1) Una polizza genovese del 400 parla di assicurazione " mittis per mare vel terram „, ma anche qui valgono le stesse considerazioni fatte sopra.

di assicurazione pare redatta a Pisa, nel 1384 (1).

Si noti che l'assicurazione si diffonde negli altri paesi, ad esempio, in Olanda, in Belgio, ed in Inghilterra con polizze, il cui testo è scritto in lingua italiana. Le clausole principali proprie dei contratti attuali, si trovano già nel 300; ad esempio, le clausole della franchigia e del premio anticipato ecc., e veramente le poche modificazioni, che la polizza marittima ha subìto nel corso del tempo, contrastano colla instabilità delle clausole delle polizze d'assicurazione contro gli incendi.

Ricordiamo poi il tentativo del 1367 di Ferdinando di Portogallo, allo scopo di formare un'assicurazione mutua obbligatoria tra tutte le navi del paese; in Spagna sono notevoli le ordinanze di Barcellona della prima e della seconda metà del quattrocento, che regolano gli obblighi dell'assicurato, la forma del contratto, il pagamento del premio ed il rischio, e che ebbero molta influenza sulle legislazioni successive.

In Francia, in Inghilterra ed in Germania l'assicurazione si diffonde solo nel 1600; notevole è in Francia l'ordinanza di Luigi XIV del 1681, che disciplina tutta l'assicurazione marittima, ed in Inghilterra merita un cenno particolare l'organizzazione del Lloyd.

5. **Il Lloyd inglese e la registrazione delle navi.** — In tutti gli altri paesi, man mano l'assicurazione veniva separandosi dai contratti di prestito a cambio marittimo o di colonna, essa veniva esercitata sistematicamente da imprese apposite.

Invece in Inghilterra, l'assicurazione marittima non viene esercitata da società per azioni, ma piuttosto da singoli assicuratori marittimi, riuniti

(1) v. Bensa, op. cit.

nella corporazione del Lloyd. La storia di questa corporazione è la storia della marina mercantile inglese e la perfezione della sua organizzazione è concordemente considerata, come una delle cause principali della supremazia della marina inglese.

Lloyd è il nome del proprietario di un caffè di Londra, dove, verso la fine del 600, si radunavano le persone dedite al commercio marittimo. Gli assicuratori marittimi, che qui convenivano, formarono una società, che ancor oggi tiene in mano le sorti dell'assicurazione inglese ed inoltre rende possibile l'assunzione dei rischi più gravi, che riguardano la vita od i beni delle persone.

Attualmente i membri della Società sono in numero di 760; si può divenir soci mediante una cauzione rilevante (non minore di 5000 sterline), ma la Società non è affatto responsabile delle obbligazioni, che il singolo socio contrae. Ogni socio opera quindi indipendentemente dagli altri, ma, fin dall'origine della società, si usò far sottoscrivere i contratti d'assicurazione per somme rilevanti (e quasi tutti quelli marittimi sono tali) da più soci. Ciascuno di essi si firma per la parte della somma d'assicurazione che desidera, di modo che, per via di successive sottoscrizioni di diverse persone nella stessa polizza, il rischio totale viene assicurato integralmente. Con questo sistema ne viene, che i rischi più gravi possono essere facilmente assunti, perchè i soci sono numerosi e l'obbligazione di ciascuno di essi può limitarsi, ed in realtà si limita, ad una somma di poche migliaia di lire; così l'assicurato ha le massime garanzie e siccome le spese di amministrazione sono minime, i premi ch'egli deve pagare, sono inferiori a quelli richiesti dalle altre imprese.

All'inconveniente, che lo stipulante debba trattare

con tutti i singoli assicuratori, che firmano il suo contratto, si pose rimedio, coll'istituzione di mediatori autorizzati. Essi ricevono le proposte d'assicurazione e le trasmettono agli assicuratori, riscuotono i premi e liquidano gli indennizzi, da parte dei membri del Lloyd, coi quali sono in conto corrente. La costituzione di tale corporazione venne regolata con una legge speciale del 1871 (34 Vict. c. XXI); e la sua pubblica utilità è dimostrata dallo scopo principale, che essa si propose fin dalla sua origine e che adempì nel modo più perfetto, consistente " nel pubblicare e nel diffondere ogni notizia od informazione, che riguardi le navi „ (1).

Solo conoscendo esattamente quante sono le navi, che in una data percorrenza ed in un dato periodo di tempo vanno distrutte, e quali siano i loro caratteri, l'assicuratore può adequare il premio al rischio. Per sopperire a quest'esigenza, si creò il " Lloyd Register „ che tien conto non solo delle navi inglesi, ma anche di tutte le navi delle altre nazioni. Si formò così uno stato civile delle navi, registrandone l'anno di costruzione, la portata in tonnellate, il materiale di costruzione, lo scafo, la velocità, il macchinario ecc. e tutti i successivi mutamenti, anche se riguardanti il personale della nave, in modo che l'assicuratore può subito conoscere, solo consultando il registro, il rischio intrinseco della nave, che gli viene proposta in assicurazione.

A tale scopo, in ogni grande porto trovansi speciali agenti, incaricati di trasmettere telegraficamente ogni notizia, che interessi la navigazione, all'istituto che presiede al registro di classifica-

(1) Le condizioni di polizza del Lloyd vennero recentemente codificate dal Marine Insurance Act. del 1906.

zione. Esso dicesi di classificazione, perchè le navi sono registrate distintamente in tante classi, secondo il grado di rischio che esse presentano.

L'istituto del Lloyd Register inglese, sorto già nel 700, servì di modello alle altre nazioni; nel 1828 si fondava il " Bureau Veritas „ in Parigi, nel 1858 si creava il " Veritas austro-ungarico „ in Trieste ed altrettanto avveniva per l'Olanda, la Germania e gli Stati Uniti. In Italia, fin dal 1861 esisteva di fatto in Genova un Istituto di classificazione delle navi, ma esso venne eretto ad ente morale col Regio Decreto 29 settembre 1870 n. 5900. Il Regio Decreto 1 luglio 1871 n. 301 ne approvò il regolamento (1).

Esso ha agenzie all'interno ed all'estero ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della Marina, tanto per la scelta dell'amministrazione, quanto per la validità delle deliberazioni. La sua amministrazione è affidata ad un Consiglio composto di rappresentanti le camere di commercio delle città marittime, dei presidenti delle Società italiane di assicurazione marittime a premio e delle società mutue assicuratrici marittime. Le spese relative sono sostenute col prodotto della tassa di classificazione della nave.

Il " Registro italiano „ comprende tre classi; la permanenza nella prima classe può durare soltanto tredici anni. Se la nave è ben classificata, l'armatore pagherà un premio minore per l'assicurazione; la legge 8 dicembre 1885 n. 3547 sui premi per la marina mercantile, limitò la concessione di premi

(1) v. inoltre il Regio Decreto 29 aprile 1880 n. 5428, che dichiara le visite e le perizie eseguite su navi e galleggianti del Registro, equivalenti a quelle ufficiali. Per il " Registro nazionale „ v. D. M. 23 dicembre 1909.

alle navi iscritte nel registro (1). E questi registri, che seguono la storia delle singole navi, e ne indicano tutte le peripezie, mettendo in luce i rischi, a cui più facilmente esse possono andare soggette, contribuirono certo a perfezionare la tecnica navale.

Recentemente si è formato un nuovo registro, detto " Registro Nazionale „ con sede a Genova. Il R. D. 10 maggio 1910 lo parifica al " Registro italiano „ per la visita e classificazione delle navi, agli effetti dei provvedimenti a favore della marina mercantile (2).

6. **Caratteri del periodo attuale.** — Così pure, ad imitazione di quanto avevano fatto i membri del Lloyd in Inghilterra, gli assicuratori marittimi di ogni paese stimarono opportuno venire a reciproci accordi, allo scopo di formare delle condizioni di polizza uniformi.

In Olanda, in Germania, in Svezia gli assicuratori marittimi si accordarono per formare delle polizze uniche; in Francia, nel 1873, si formò una polizza francese per le merci ed una per le navi; in Italia, il comitato delle assicurazioni marittime di Genova, riuscì, dopo vari tentativi, a far adottare nel 1883 una polizza unica per tutto il Regno (3). E questa unificazione di condizioni di polizza non fu utile soltanto agli assicuratori, ma anche ai commercianti, che sono posti in grado di valutare bene il costo dell'assicurazione nell'una o nell'altra piazza. Invece prima del 1883, essendo diverse le condizioni d'assicurazione, per ciascun

(1) I piroscafi postali hanno l'obbligo di farsi registrare.
(2) v. leggi 23 luglio 1896 e 16 maggio 1901.
(3) Essa però non è obbligatoria, v. Bollettino delle assicurazioni, Torino, 1909.

porto, il commerciante a stento poteva farsi un giusto criterio sulla convenienza di assicurarsi, per esempio, a Genova, piuttosto che a Palermo. Infatti non bastava raffrontare i premi delle varie società, ma era necessario vedere quali rischi si potevano assicurare e quali si dovevano lasciare scoperti, e questo stato di cose contrastava coi bisogni del commercio. Però nel 1883 si fissarono soltanto le condizioni generali di polizza; per quelle particolari, è libera ogni impresa di fissare le condizioni, che reputa più convenienti.

Ad ogni modo, col sorgere degli istituti di classificazione delle navi e cogli accordi nelle tariffe e nelle condizioni generali di polizza, si inizia il periodo moderno dell'assicurazione marittima, cioè il periodo dell'internazionalizzazione.

Esso è dovuto al progresso dei mezzi di comunicazione (1) ed alla viva concorrenza fra le imprese delle varie nazioni, per cui si sente il bisogno di accordi internazionali, allo scopo di fissare i premi minimi e le condizioni generali di assicurazione in una tariffa unica. Il primo Sindacato internazionale delle imprese di assicurazione marittime (2) fu stabilito a Berlino nel 1873 ed esso regola le tariffe di un centinaio di imprese d'assicurazione del continente. Nel settembre di quest'anno esso tenne a Lucerna la sua 37ª assemblea generale; si presero varie misure per limitare la concorrenza

(1) Come la rapidità, l'esattezza e la sicurezza dei mezzi moderni di comunicazione abbia giovato al progresso dell'assicurazione in generale, vedi in " Rapport du bureau fédéral des assurances „ Berna 1910.

(2) (*International-Transport-Versicherungs-Verband*). Sull'importanza della riassicurazione in questo ramo dei trasporti, v. A. Stuts-die Ruckversicherung in Transportversicherungsgeschaft. Zurigo, Füssli, 1907.

tra i soci, si fissarono le tariffe per i porti del Levante, per i carichi del legname nel mare Adriatico, ecc. Al Sindacato aderì il " Concordato italiano „; invece non aderirono ancora la corporazione del Lloyd, nè il Lloyd americano.

Anche per le altre assicurazioni di trasporto, il periodo attuale può essere caratterizzato dalla tendenza delle varie imprese europee ad associarsi insieme, per salvaguardare i propri interessi nel modo più efficace. Nè ciò può far meraviglia, se si considerano i progressi della navigazione fluviale, che permettono di stabilire un servizio regolare, ad esempio, tra Basilea ed Amsterdam, o si riflette al moltiplicarsi delle così dette linee ferroviarie internazionali, che rendono necessari accordi e convenzioni di tariffe, anche tra le imprese ferroviarie dei diversi Stati (1).

Sezione II.

Condizioni tecniche.

1. **Selezione dei rischi.** — La scelta o misurazione dei rischi, che è una delle operazioni principali della tecnica attuariale, è, per l'assicurazione marittima di casco, molto facilitata dai registri di classificazione delle navi; però, anche in questo caso, l'assicuratore non può limitarsi ai dati offerti dal registro, ma deve procedere ad un'inchiesta speciale sul rischio proposto. Infatti in tutte

(1) v., ad esempio, la Convenzione di Berna, conclusa il 14 ottobre 1890, tra gli Stati del continente, allo scopo di regolare le norme dei trasporti internazionali tra le amministrazioni ferroviarie e gli speditori.

le assicurazioni di trasporto non vi è soltanto un rischio specifico, dipendente dalla natura dell'oggetto assicurato, ma vi è anche un rischio topografico, che dipende dal viaggio, che la nave od il carico devono compiere. Si aggiunga ancora, che nell'assicurazione marittima il rischio è diverso secondo la stagione, e quindi per l'assicuratore è molto importante determinare non solo la via di viaggio prescelta, ma anche la sua presumibile durata.

Il fatto sopra accennato, che l'assicurazione dei trasporti tende, più di ogni altra specie d'assicurazione, ad internazionalizzarsi, si spiega anche con una ragione tecnica, in quanto che i rischi del trasporto presentano sempre un carattere di omogeneità, per cui l'assicuratore può, senza pericolo, assumere e compensare rischi, che si riferiscono a diversi paesi (1).

La gravità del rischio di trasporto spiega poi, come il bisogno della riassicurazione sia specialmente sentito per le imprese che esercitano questo ramo di assicurazione; il massimale o pieno è generalmente fissato in rapporto al capitale dell'impresa (ad esempio, esso può essere dal 5 al 7 % del capitale) ma talora esso varia anche secondo l'entità della somma assicurata. Infine la gravità del rischio, unita alla relativamente sua breve durata, spiega, come nell'assicurazione di trasporto, prevalga la forma di organizzazione di impresa anonima a premio fisso. Mediante rilevanti capitali di fondazione e di garanzia, essa può più facilmente esporsi a questi rischi.

(1) I rischi di mare sono però molto più omogenei di quelli di terra.

Nell'assumere i rischi, gli assicuratori dei trasporti adottano dei procedimenti speciali, che corrispondono a speciali necessità del commercio.

Siccome il commerciante spesso non si limita ad una sola spedizione di merci, ma ne fa anche decine al giorno, è naturale che il trasferire partitamente ogni singolo rischio di trasporto con altrettanti contratti d'assicurazione, porterebbe una perdita di tempo eccessiva ed il costo dell'assicurazione sarebbe forse così alto, da rendergli impossibile l'assicurazione medesima.

Ond'è che la tecnica degli assicuratori escogitò due modi per riparare a questo inconveniente; uno consiste nelle così dette polizze d'abbonamento (o aperte, generali o flottanti), l'altro nell'assicurazione in blocco (1).

2. **Polizze d' abbonamento ed assicurazione in blocco.** — Tanto in un caso che nell'altro, abbiamo più rischi di trasporto, che vengono assunti con un solo contratto (2), ma però le modalità sono diverse.

a) Col primo sistema, l'assicuratore fissa preventivamente nel contratto soltanto le condizioni generali d'assicurazione, quali la natura degli oggetti assicurati, il mezzo di trasporto e la via di viaggio ecc.; invece la somma d'assicurazione e l'ammontare dei premi si fissano poi, in base ai singoli trasporti ed alle singole spedizioni, che l'assicurato compie. L'assicurato è obbligato a tenere uno speciale " giornale d'assicurazione „ in cui di-

(1) Pauschalversicherung. v. V. Lexicon cit e Herzog die Praxis der Transportsversicherung. Berlino, 1909. — Se ne trova un riassunto nell'Assekuranz-Kompass di Vienna del 1910.

(2) Generalmente la polizza ha la durata di un anno ed è rinnovabile di anno in anno.

chiara, giorno per giorno, in numero d'ordine e cronologicamente, tutte le spedizioni ch'egli effettua. Inoltre egli deve denunciare all'impresa entro un termine brevissimo (in generale, 24 ore) tutte le spedizioni eseguite, per mezzo di moduli speciali, a lui consegnati dall'assicuratore medesimo. Nel denunciare ogni spedizione e nell'iscriverla nel registro, l'assicurato indica la somma, per cui egli chiede garanzia (che però non deve eccedere un dato limite, fissato dal contratto) e così l'assicuratore può, in caso, procedere alla riassicurazione.

I premi vengono pagati ogni mese od ogni tre mesi, in base alle spedizioni denunciate e realmente avvenute, corrispondentemente ai valori spediti. L'assicurato deve denunciare tutte le spedizioni, senza alcuna eccezione, ed il breve termine posto alla denuncia si spiega, perchè altrimenti l'assicurato potrebbe, ad esempio, attendere qualche giorno, per vedere se la merce arriva regolarmente ed allora non denunciare la spedizione, frodando l'assicuratore del premio, mentre in realtà questi vi ha diritto, avendo corso il rischio. Per impedire queste e simili frodi, l'assicurato deve ordinare allo speditore di inviare notizia all'impresa dell'avvenuta spedizione, e poi l'assicuratore si riserva il diritto di controllare i registri.

b) Nel secondo sistema, d'assicurazione in blocco, il contratto invece fissa preventivamente la somma assicurata ed i premi dovuti. La somma assicurata viene fissata a giorni od a mesi; essa però non può mai superare un dato limite massimo. Se è fissata a giorni, l'assicurato è obbligato soltanto a provare, in caso di sinistro, l'ammontare del danno subìto; se è fissata a mesi, l'assicurato è anche obbligato, in caso di sinistro, a mostrare quante spedizioni egli ha compiute dal principio del mese.

Infatti, se il loro ammontare complessivo è maggiore della somma assicurata, si applicherà la regola proporzionale, come in ogni altra assicurazione di danni (1).

Le parti possono convenire, che, ogni qualvolta il rischio esposto raggiunge la somma assicurata, il contratto si intenda tacitamente rinnovato per una somma uguale. Questo sistema è specialmente usato per l'assicurazione di valori (od oggetti preziosi) nei trasporti terrestri o marittimi.

3. **I rischi di valori.** — I rischi di valori sono di solito divisi in tre classi. La prima riguarda i valori industriali, i biglietti all'ordine, i " chèques „ ed i titoli pubblici; la seconda riguarda i biglietti di banca, i coupons, monete d'oro o d'argento; la terza riguarda le pietre preziose ed in genere ogni oggetto di oreficeria. Ad esempio, i premi per gli oggetti appartenenti alle due ultime classi sono maggiori di quelli per gli oggetti inclusi nella prima, specialmente quando si tratta di titoli nominativi.

I premi variano anche secondo la località e secondo che la spedizione avviene in plichi raccomandati od assicurati. Così, coll'assicurazione in blocco, il banchiere è liberato dall'obbligo di denunziare le singole spedizioni di titoli: ma d'altra parte, questo sistema d'assicurazione ha l'inconveniente, che l'assicurato talora è obbligato per contratto a pagare dei premi che non corrispondono al rischio reale, che egli fa correre all'impresa assicuratrice (perchè, ad esempio, il numero di spedizioni è inferiore a quello che egli aveva previsto ed in base al quale, si era fissata la somma d'assicu-

(1) Quindi egli dovrà tenerne nota in un registro, ma, a differenza del sistema precedente, non è tenuto alla denunzia.

razione). Inoltre l'assicuratore non è tenuto al corrente del rischio reale che gli viene addossato e quindi non può ricorrere subito alla riassicurazione, come invece avviene nell'assicurazione generale o d'abbonamento (1).

4. Assicurazione a viaggio od a tempo. — Riguardo alla determinazione del rischio si deve distinguere, per l'assicurazione marittima, l'assicurazione a viaggio e quella a tempo. Nell' assicurazione a viaggio, l'assicuratore si assume soltanto il rischio di un determinato trasporto (o per la sola andata o per il solo ritorno o per entrambi i viaggi) ed il calcolo del premio si baserà essenzialmente sulla media dei sinistri, che si verificano in quella data rotta.

Invece nell'assicurazione a tempo (2) l'assicuratore, più che tener conto del numero e della specie di viaggi, che la nave compie (3) considererà il tempo, per cui si assume i rischi (che generalmente è di sei mesi o di un anno).

Però, se la nave non è più esposta al rischio, l'assicurato ha il c. d. " diritto di ristorno „ cioè di recesso dal contratto, mediante il rimborso parziale dei premi pagati. Se invece la nave è ancora in viaggio, mentre è gia spirato il tempo dell'assicurazione, il contratto si intende tacitamente rinnovato fino all'arrivo della nave al porto di destinazione, mediante un soprapremio, corrispondente al maggior rischio corso dall'assicuratore.

(1) v. Lexicon cit. pag. 863.

(2) Questo sistema è più usato, per il vantaggio di non dovere ad ogni viaggio rinnovare il contratto.

(3) v. polizze " in quovis „ usate nell'assicurazione a tempo, e così dette per la libertà lasciata all'assicurato di condurre la nave in qualunque porto.

5. **Calcolo del premio.** — Molteplici sono i fattori, che determinano l'altezza del premio; notiamo soltanto i più importanti (1).

1) Il primo è naturalmente il mezzo di trasporto; così nell'assicurazione marittima di casco, si terrà conto della natura e della specie della nave, cioè se a vela od a vapore, se di cabotaggio o di lungo corso, se è registrata o no, ed in quale classe è registrata, il suo tonnellaggio di stazza, la sua età, la forza in cavalli delle sue macchine, l'abilità del capitano ecc.

Ad esempio, per le navi a vapore il premio è minore che per le navi a vela, perchè si considera che, per la maggior velocità raggiungibile dalle prime, il rischio a carico dell'assicuratore dura meno; talora però la differenza è poco rilevante, se l'assicuratore tien conto dei particolari rischi di esplosione, incendio ed urti, che un bastimento a vapore porta con sè.

Anche nell'assicurazione terrestre, questo fattore può avere importanza; ad esempio, la compagnia internazionale dei vagoni letto assicura le sue vetture e così pure, nel caso dell'assicurazione di automobili da trasporto, l'impresa dovrà tener conto del modo di costruzione, delle persone cui ne è affidata la sorveglianza ecc., in una parola, del rischio intrinseco del mezzo di trasporto.

2) In secondo luogo, si terrà conto del viaggio, cui il trasporto si riferisce; così nell'assicurazione marittima, il premio sarà certo maggiore, se la nave deve attraversare l'Atlantico, che se non dovesse

(1) Nell'assicurazione marittima, il premio viene calcolato in un tanto per cento.

soltanto attraversare il Mediterraneo, da Genova ad Alessandria d'Egitto.

La polizza concordata italiana del 1883 per i piroscafi in ferro dice (art. 24) che il premio è aumentato di diritto di $^1/_2$ % per la navigazione al di là di Singapore e per ogni viaggio alla o dalla costa orientale d'Africa, da non eccedere il massimo di 1 %; di $^1/_4$ % per ogni viaggio da o per la costa occidentale d'Africa, tranne Gorea, Dakar, Gambra e Rufisco, col massimo di $^1/_2$ %, di $^1/_8$ % per ogni viaggio da o per Bilbao, da non eccedere il $^1/_2$ % all'anno ecc.

Nell'assicurazione di merci, il premio sarà maggiore, ad esempio, se la merce deve trasbordare diverse volte o deve stare diverso tempo giacente nei docks del porto, o se il contratto consente al capitano di fare più scali lungo il viaggio.

3) In terzo luogo il premio dipende dalla somma assicurata; di regola, esso diminuisce col crescere della somma d'assicurazione.

4) Il premio dipende dalla stagione, in cui il viaggio è intrapreso.

Questo elemento vale specialmente per l'assicurazione marittima e fluviale, così, ad esempio, il premio è maggiore per l'inverno che per l'estate. La tariffa varia anche in rapporto ai mesi; ad esempio, per i viaggi transoceanici è più elevata in settembre che in agosto. La polizza concordata italiana del 1883 dichiara che il premio è aumentato di diritto del $^1/_2$ % ogni volta che il piroscafo si troverà in mar Nero, alle Canarie od al Marocco dal 15 ottobre a tutto febbraio, da non eccedere il massimo di 1 %.

5) Per ciò che riguarda l'assicurazione delle merci, ha speciale importanza, nella determinazione del premio, la loro maggiore o minore facilità di

danneggiarsi nel viaggio (1). L'assicuratore deve tener conto di tre distinte condizioni:

a) la natura della merce;

b) l'imballaggio;

c) il luogo in cui essa viene caricata o stivaggio.

a) Le merci che, per la loro natura, non possono sopportare un lungo trasporto, senza subire qualche alterazione (ad esempio, frutta, fiori, ecc.) saranno soggette ad un premio maggiore; però si noti che, salvo convenzione contraria, l'assicuratore non risponde dei vizi inerenti alla cosa assicurata. E quindi, di regola egli risponderà soltanto dei danni prodotti al carico dall'incidente del trasporto (ad esempio, dalla tempesta, dallo scontro ecc.), ma non di quelli che al carico derivano, esclusivamente dal ritardo, che è conseguenza dell'incidente di mare. E la legge inglese del 1906 (Marine Insurance Act) giustamente dichiara, che l'azione ordinaria dei venti e delle onde non si deve considerare tra i " pericoli di mare „, di cui risponde l'assicuratore.

b) L'imballaggio ha pure molta importanza; infatti, a seconda dell'imballaggio si regolano anche le franchigie dell'avaria particolare, ed il premio varia, secondo che le merci si trovano racchiuse in casse di metallo, in fusti od in sacchi. Così, ad esempio, se i tessuti sono involti in carta incolore od in carta cerata essi pagano un premio minore, che se sono posti in carta colorata, perchè questa, a contatto dell'acqua, facilmente scolora e macchia il tessuto.

(1) In generale si comprende, come i premi per l'assicurazione di merci siano minori di quelli dovuti nell'assicurazione di casco.

Alcune merci, come, ad esempio, i minerali, il carbone, il ferro in barre, le granaglie ecc. sogliono essere caricate alla rinfusa, perchè non si prestano ad essere imballate o l'imballaggio sarebbe troppo costoso in proporzione al loro valore; per queste merci, si terrà assai conto del luogo in cui vengono caricate.

c) Riguardo al luogo in cui le merci sono caricate, certo il premio è molto minore, se esse sono caricate nella stiva, invece che sopra-coperta; o se le merci delicate sono accuratamente separate dalle altre (1). Di regola anzi, l'assicuratore risponde delle merci caricate sopra-coperta soltanto per i viaggi di piccolo cabotaggio; ed il rischio sopra coperta per i viaggi di grande cabotaggio è assunto solo eccezionalmente, mediante il pagamento di soprapremi. Questa norma si ricollega alla disposizione dell'art. 498 Cod. Comm., per cui il consenso del caricatore per il carico delle merci sopra coperta si presume accordato, per le spedizioni limitate alle coste del compartimento marittimo amministrativo (2), nella cui circoscrizione sono prese e di un compartimento limitrofo e per la navigazione dei fiumi e dei laghi.

6. **Il risarcimento del danno. - Le franchigie.** — Da ultimo, dobbiamo esaminare la tecnica del ri-

(1) Ad esempio, si pagherà un premio maggiore, se i liquidi sono caricati sopra altre merci (grani, stoffe ecc.), in modo che possano facilmente danneggiarle.

(2) Questi compartimenti sono 23 e sono fissati dal Codice di Marina Mercantile. Per piccolo cabotaggio s'intende la navigazione nel Mediterraneo. Per gran cabotaggio s'intende la navigazione del Mediterraneo, del Mar Nero e dei mari sulle coste di Europa a ponente e settentrione, coste occidentali d'Africa fino al Senegal e dal canale di Suez fino a Bombay. Di lungo corso, sono tutti gli altri viaggi in paesi più lontani (v. art. 59 Cod. Mar. Mercant.).

sarcimento del danno. Anche nell'assicurazione dei trasporti è molto usata la clausola di franchigia, per cui l'assicuratore non risponde dei danni, che sono inferiori ad una data percentuale del valore assicurato. Si dice che l'assicuratore resta " franco „ del 2, del 3 o del 5 %.

Con tale sistema, l'impresa è liberata dall'obbligo di risarcire piccoli danni, facilmente verificabili durante lunghi trasporti, la liquidazione dei quali porta spese sproporzionate al loro ammontare. Nell'assicurazione di merci, la franchigia è tanto maggiore quanto minore è la resistenza che la merce offre ai rischi del trasporto e ciò per interessare l'assicurato alla conservazione della cosa. Così, ad esempio, (1) il the, la stearina, le stoffe di lana, la seta, l'avorio, il burro, la cera, le conserve alimentari in casse di metallo, il pepe in sacchi, ecc. godono una franchigia del 3 %; invece l'amido, il biscotto, le candele, i frutti ed i funghi secchi, le conserve alimentari non in casse di metallo, la gomma alla rinfusa, le pelli lanari, i prodotti chimici, ecc., vanno soggetti ad una franchigia del 15%.

Inoltre la franchigia può essere del 3, o del 5, o del 10 %, sulla somma assicurata, secondo che la nave è compresa nell'una o nell'altra classe dei registri degli istituti di classificazione. Si comprende che la franchigia può anch'essa influire sulla determinazione del premio; tanto più elevata è la franchigia, tanto minore è il premio. Infatti, l'assicuratore deve tener conto della probabilità, che l'avaria non rappresenti un danno maggiore della percentuale di franchigia e quindi non sia dovuto alcun risarcimento.

(1) v. tabella delle franchigie dell'avaria particolare, annessa alla polizza Concordato ital.

Se poi la percentuale di franchigia è oltrepassata, alcune imprese pagano tutto il danno per intero, altre invece pagano soltanto l'eccedenza della franchigia (1). Però data la gravità dei rischi di trasporto, specie marittimi, col sistema della franchigia, l'assicurato potrebbe sopportare per proprio conto dei danni anche per somme rilevanti (ad esempio, se l'intero carico è assicurato per L. 50000 e la franchigia è del 10 %, tutte le avarie che recano un danno inferiore a L. 5000, sarebbero a conto dell'assicurato).

Per rimediare a questo inconveniente, si suole dividere le merci assicurate in tante serie o lotti, di modo che la franchigia si computa, non su tutta la somma assicurata, ma sui singoli lotti colpiti da avaria. Quindi si hanno come tante assicurazioni distinte, l'una indipendente dall'altra; ad esempio, per una nave carica di zucchero, o di petrolio, o di cacao, si avranno rispettivamente tanti lotti, ogni quindici casse di zucchero, ogni cento latte di petrolio, ogni cento sacchi di cacao ecc. Bisogna numerare i colli in tante serie, le quali devono avere un dato valore fissato dalla polizza; l'articolo 21 della polizza concordata, dice che ogni serie dovrà avere un valore non inferiore a L. 4000 (e, se non furono numerati i colli, a L. 8000). Naturalmente questo sistema della numerazione in serie non si può applicare alle merci che si caricano alla rinfusa; lo si applica però eccezionalmente alle pelli sciolte. Il vantaggio dell'assicurato è evidente.

Supponiamo infatti che il carico abbia, ad esempio, un valore di 25000 lire e sia composto di 500 sac-

(1) La polizza del 1883 dichiara che si pagano le sole e separate eccedenze.

chi di caffè, ciascuno del valore di L. 50; la franchigia sia del 10 %; ed il carico sia diviso in tante serie, ciascuna con cento sacchi numerati. Se, ad esempio, 75 sacchi di una serie sono, durante il viaggio, colpiti da un'avaria del 25 %, il danno proporzionale, che l'assicurato subisce, sarà evidentemente (il valore di 75 sacchi essendo L. 3750) di 937,5. Orbene, se egli non avesse diviso il carico in serie, egli non sarebbe affatto risarcito di questo danno, poichè la franchigia del carico totale ammonta a L. 2500 e tutti i danni inferiori a questo limite non sono risarciti; invece, applicandosi la franchigia per serie, l'assicurato sara rimborsato di tutti i danni che eccedono le L. 500, e se nella specie, il contratto gli aveva accordato, oltrepassandosi la franchigia, il risarcimento del danno totale, egli verrà rimborsato di tutte le L. 937.

Un procedimento analogo si usa nell'assicurazione delle navi, stipulandosi che, agli effetti della franchigia, si distingua l'avaria sofferta dalla macchina (ad esempio, nelle caldaie, nell'albero di trasmissione, nell'elica ecc.) da quella sofferta dal corpo della nave (ad esempio, attrezzi, scafi, ecc.). Cosi l'assicurato è avvantaggiato, sopportando soltanto la franchigia sulla nave, se il danno si riferisce alla nave, o soltanto sulla macchina, se il sinistro colpisce specialmente questa (1).

7. **I regolamenti di avarie.** — Parlando della franchigia, abbiamo dovuto accennare diverse volte alle avarie, che formano uno dei punti più controversi della tecnica del risarcimento del danno nelle assicurazioni dei trasporti ed a cui si riconnettono molte questioni di diritto. Sono *avarie* tutti

(1) v. uno studio sulle franchigie, di Cruciger, nel 32° Band dell'Assekuranz-Jahrbuch di Vienna.

i danni o le spese straordinarie, che accadono alla nave od al carico, unitamente o separatamente.

L'avaria è particolare, se deriva da cause accidentali ed è sopportata soltanto dal proprietario della cosa danneggiata o che diede occasione alla spesa; quindi essa si riferisce alla sola nave o soltanto al nolo od al solo carico. Ad esempio, sarà un'avaria particolare della nave, la perdita degli alberi; sarà un'avaria particolare al nolo, la spesa di quarantena, non preveduta nel contratto di noleggio; sarà un'avaria particolare alle merci, il danno ad esse derivante dal colaggio dell'acqua o da altro accidente di mare.

Invece l'avaria dicesi comune o generale, quando è sopportata in comune da tutti gli interessati, perchè si tratta di spese o danni straordinari sofferti volontariamente per la salvezza della nave. Ad esempio, la perdita degli alberi, se fatta volontariamente per la salvezza comune della nave e del carico, costituisce un'avaria generale, e così pure il getto delle merci, che il capitano fa per alleggerire il carico, le spese ed i danni dovuti a colpa del capitano ecc. sono tutte avarie comuni. In questi casi, al risarcimento del danno devono provvedere tutti gli interessati, cioè l'armatore della nave, i possessori delle merci, il capitano per il nolo.

Questa distinzione tra avaria particolare ed avaria comune ha grande importanza per l'assicuratore. Così le merci più suscettibili ad essere avariate (ad esempio, acciughe, frutta fresca, paglia, o, in generale, merci sopra coperta) si assicurano " franche d'avaria particolare „ cioè l'assicuratore è libero da ogni obbligazione per avaria particolare, salvo nei casi più gravi di investimento, abbordaggio, incendio e sommersione.

Talora invece il contratto contiene la clausola cosidetta di " perdita totale „ per cui lo stipulante ha diritto ad indennizzo, soltanto se l'oggetto assicurato va interamente perduto. Nel caso poi di avaria comune, l'assicuratore rimborsa il contributo d'avaria comune, messo a carico di ogni interessato. La nostra legge (1) fissa alcune norme per il regolamento d'avaria; ad esempio, essa dichiara che le avarie comuni sono ripartite proporzionatamente tra il carico e la metà della nave ed il nolo; che i valori delle cose sacrificate vanno compresi nella formazione della massa che deve contribuire; che i bagagli delle persone dell'equipaggio non contribuiscono, se sono salvati, ed hanno diritto a contribuzione se sono gettati ecc.

Ma in pratica vi sono sempre difficoltà, derivanti specialmente dalla cosidetta riduzione "dal vecchio al nuovo „ che operasi anche nell'assicurazione contro l'incendio e che consiste nel valutare il minor valore della cosa al momento del sinistro, dovuto all'età, all'uso, ecc. Cosi, ad esempio, nell'assicurazione di piroscafi, la riduzione dal vecchio al nuovo è del 10 %, nel terzo e quarto anno di età del piroscafo, e del 15 %, in seguito, computato su tutto l'ammontare delle spese. Per facilitare il regolamento d'avaria, il capitano deve fare processo verbale di ogni determinazione presa e delle operazioni eseguite per la salvezza comune, e giungendo al porto di destinazione, deve presentare all'autorità giudiziaria non solo la relazione del viaggio, ma anche una copia di questo processo verbale.

I ricevitori delle merci firmeranno con lui il cosidetto compromesso, per cui la liquidazione

(1) v. art. 646-648. Cod. Comm.

dell'avaria comune è affidata a regi liquidatori od ufficiali pubblici, stabiliti nelle principali città marittime. In Francia ed in Germania sono detti " Dispacheurs „, in Inghilterra e negli Stati Uniti " Average adiusters „. Essi procedono ad una compensazione reciproca dei danni; infatti può essere che il danno reale, subito dal singolo caricatore, sia maggiore o minore della quota teorica di contributo, che si forma, dividendo il danno totale tra i singoli interessati. Così, ad esempio, un caricatore può aver subito un danno reale di L. 6000; se la sua quota di contributo è di L. 2000, egli avrà diritto ad ottenere dalla massa soltanto le L. 4000 di eccedenza; analogamente può essere che le merci di un altro caricatore siano rimaste illese; pure, se la quota di contributo è di L. 4000, egli deve pagare ugualmente L. 4000 alla massa dell'avaria. Questi regolamenti di avaria si trovano già minutamente indicati nella legge romana " Rhodia de iactu „.

Le condizioni tecniche, che riguardano il risarcimento dei danni nelle altre specie di assicurazioni sui trasporti, non presentano caratteri particolari, degni di rilievo.

Sezione III.

Norme giuridiche.

1. **Formazione del contratto.** — Il nostro Codice tratta a parte l'assicurazione marittima dall'assicurazione dei trasporti terrestri, ritenendo che il commercio marittimo debba essere soggetto a norme

particolari (1); così la legge tedesca sul contratto d'assicurazione ed il progetto austriaco non si applicano all'assicurazione marittima, ma soltanto a quella dei trasporti terrestri (2). Ad ogni modo, cerchiamo di riassumere le linee principali dell'ordinamento legislativo dell'assicurazione dei trasporti, accennando alle leggi estere, in quanto deroghino alle nostre.

I rischi del trasporto possono interessare non soltanto il proprietario del mezzo di trasporto, ma anche lo speditore delle merci, che perde il guadagno sperato dalla loro vendita sul luogo d'arrivo.

In generale, chiunque vi abbia interesse può essere assicurato; e la nostra legge (3) esplicitamente dice, che l'assicurazione delle cose trasportate può avere per oggetto il valore di esse colle spese occorrenti sino al luogo di destinazione ed il profitto sperato per il maggior prezzo, che avranno nel luogo stesso. Però, mentre nelle assicurazioni terrestri il profitto sperato dev'essere distintamente valutato nella polizza (altrimenti non è compreso nell'assicurazione), invece in quelle marittime il rischio del profitto sperato si intende sempre coperto dall'assicurazione.

Il profitto sperato è segnato dal prezzo corrente al luogo di destinazione e le polizze lo determi-

---

(1) Però le norme date per l'assicurazione terrestre si applicano all'assicurazione contro i rischi della navigazione, in quanto siano compatibili con essa.

(2) E queste norme non sono mai cogenti, ma dispositive, avuto riguardo al fatto che gli assicurati sono di regola persone pratiche d'affari (armatori, speditori, ecc.). Per il concetto teorico dell'assicurazione di trasporti, v. lo studio del dott. J. Gierke: "der Begriff der Transport-versicherung nach deutschem Recht „. Berlino, Vohlen 1910.

(3) Art. 447 Cod. Comm. e vedi pure art. 606, 607, 612.

nano in una percentuale del 10 % del valore delle cose assicurate. (Se però la merce è venduta prima del trasporto, si tien conto del valore determinato dal contratto di vendita) (1).

La polizza di assicurazione marittima, oltre le indicazioni comuni agli altri contratti, deve per legge (art. 605) indicare anche: 1) il nome, la specie, la nazionalità e la portata della nave; 2) il nome e cognome del capitano o padrone; 3) il luogo dove gli oggetti assicurati sono stati o devono essere caricati; 4) il porto o la rada, da cui la nave è partita o deve partire; 5) i porti o le rade, dove la nave deve caricare e scaricare e nei quali deve entrare.

2. **Oggetto dell'assicurazione.** — L'obbligo dall'assicuratore presenta, in questo caso, un carattere particolare, perchè si riferisce non ad un rischio specifico determinato, ma ad un complesso di rischi diversi, che possono colpire durante il trasporto, l'oggetto assicurato (ad esempio, i rischi d'incendio, di furto, d'investimento, di urto, ecc.). La nostra legge (art. 606) dispone che l'assicurazione può avere per oggetto: 1) la nave a vapore od a vela, vuota o carica, armata o non armata, sola o accompagnata; 2) le macchine, gli attrezzi, il corredo, l'armamento (2); 2) la dotazione e le vetto-

(1) Ci sembra opportuno ricordare qui cosa s'intenda per vendita con clausola *cif*. La formula *cif*, composta delle iniziali delle parole inglesi: " cost, insurance, freight „ (ossia costo, sicurtà e nolo) e corrispondente alla formula francese *caf*, significa soltanto questo: " che le spese del nolo e dell'assicurazione sono comprese nel prezzo pattuito tra compratore e venditore „. v. Vivante, Rivista di diritto commerciale, Milano, 1910.

(2) Per armamento si intendono le provviste caricate a bordo per i bisogni della navigazione (compreso anche il danaro).

vaglie; 3) il nolo dei passeggieri e delle cose caricate; 4) le cose caricate; 5) le somme date a cambio marittimo; 6) le somme pagate o dovute per avarie comuni e le spese fatte o dovute per avaria particolare, quando non siano coperte da cambio marittimo; 7) generalmente ogni altra cosa stimabile in denaro, esposta ai rischi della navigazione. L'assicurazione può esser fatta sulle dette cose o parte di esse, congiuntamente o separatamente.

Invece l'assicurazione è nulla, se ha per oggetto: 1) i salari della gente di mare; 2) le somme prese a cambio marittimo. Le cose sulle quali si è preso a cambio marittimo non possono essere assicurate che per la parte del valore, che supera le somme avute in prestito (art. 607).

L'assicurazione dei salari della gente di mare è vietata, perchè la legge dichiara, che in caso di perdita totale della nave e del carico i marinai non possono pretendere alcun salario, e si temette che, concedendo l'assicurazione, i marinai sarebbero meno interessati al salvataggio della nave. Però questo divieto è molto discusso; esso non è dichiarato dalla legge francese, nè dalla recente legge inglese del 1906 (1).

3. **Del cambio marittimo.** — Cambio marittimo è quel contratto, per cui si presta una data somma per i bisogni della navigazione. Nel medio evo, il contratto d'assicurazione spesso si confuse con quello di prestito a cambio marittimo, ma nel diritto moderno essi sono nettamente distinti. Mentre l'assicuratore non paga nulla, se non si verifica il sinistro, in vista del quale si fece il contratto, in-

(1) v. art. 535 Cod. Comm. e cfr. l'" Insurance record „ di Londra.

vece chi dà a prestito, paga sempre il capitale ed ha diritto di riaverlo, soltanto se il sinistro non si verificò. Orbene, le somme date a cambio marittimo possono essere oggetto del contratto di assicurazione, perchè chi dà il prestito corre il rischio di perdere, in caso di sinistro, le cose su cui si costituì il cambio; invece chi riceve non ha alcun interesse da assicurare, perchè, in caso di sinistro, egli non è obbligato a restituire nulla.

Perciò l'assicurazione delle somme prese a mutuo non può aver luogo, giacchè il contratto sarebbe annullato, per mancanza di rischio. Se però le cose, sulle quali il cambio fu costituito, hanno un valore maggiore delle somme prese a mutuo, questo maggior valore può essere assicurato.

Infine è da rilevarsi, che se più assicurazioni sulla stessa cosa sono fatte senza frode da interessati diversi o da più rappresentanti dello stesso interessato, che hanno agito senza incarico speciale, tutte le assicurazioni sono valide fino all'ammontare del valore della cosa. Questa norma costituisce una deroga al principio generale, stabilito nelle assicurazioni terrestri (1).

4. **Rischi compresi nell'assicurazione marittima e rischi esclusi.** — Secondo la nostra legge, sono a carico dell'assicuratore marittimo le perdite ed i danni che accadono alle cose assicurate, per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto, per cagione di getto, di esplosione, fuoco, pirateria, saccheggio ed in generale, per tutti gli altri accidenti di mare. E la polizza concordata italiana del 1883 vi aggiunge soltanto il rischio di baratteria, cioè di prevaricazione e colpa da parte del capitano e dell'equipaggio.

(1) v. r. art. 426 Cod. Comm. it.

Per naufragio, si intende la sommersione completa o la rottura irreparabile della nave, in modo da renderla assolutamente inadatta alla navigazione; l'investimento invece ha luogo, quando la nave s'incaglia in secche, in scogli, bassifondi ecc.; infine, per getto, s'intende il buttar a mare di attrezzi o di merci, allo scopo di alleggerire il peso della nave e provvedere alla salvezza comune della nave e del carico (1).

I rischi esclusi dall'assicurazione marittima sono anzitutto quelli di guerra; perciò tutti i danni provenienti da ostilità, rappresaglie, arresti, prede o molestie qualunque, di un governo amico o nemico, riconosciuto o non riconosciuto, non sono a carico dell'assicuratore, salvo patto speciale.

In secondo luogo, l'assicuratore non risponde dei danni e delle perdite derivanti da vizio inerente alla cosa assicurata; la legge tedesca specifica, che i danni derivanti da alterazione interna delle merci o dal loro naturale deterioramento, o dallo scolamento dei liquidi, o dal cattivo imballaggio, o dai topi o da insetti non sono a carico dell'assicuratore (2). Analogamente, nell'assicurazione di navi, l'assicuratore non risponde del danno derivante dal fatto, che la nave iniziò il viaggio in condizioni non atte al viaggio medesimo o non convenientemente fornita d'attrezzi, oppure se il sinistro è soltanto una conseguenza dell'uso normale della nave. Ed egli non è obbligato neppure se il sinistro è prodotto dallo sfasciarsi della nave, in seguito al cattivo sistema di costruzione o per il tarlo marino (bruma).

---

(1) v. S. Vallebona, *Sulle assicurazioni marittime*, Torino, 1890.
(2) v. § 131 legge tedesca; ricordiamo che essa si applica soltanto per l'assicurazione dei trasporti terrestri.

Le polizze di solito aggiungono che, per le navi a vapore, l'assicuratore non risponde delle rotture fortuite ed accidentali della macchina (ad esempio, rottura dell'elica, dell'albero di trasmissione), perchè esse non derivano da accidenti di mare. Ed inoltre si escludono le spese di svernamento, quarantena e stazione forzata, perchè anch'esse non dipendono propriamente dai rischi di mare.

In terzo luogo, sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite derivanti dal fatto dell'assicurato; così, ad esempio, i cambiamenti di via, di viaggio o di mare, provenienti dal fatto dell'assicurato, non sono a carico dell'assicuratore. Si comprende come di per sè essi non portino danno, ma costituiscano un aggravamento essenziale di rischio, che esorbita dall'assicurazione (1).

5. **Durata dell'assicurazione.** — Riguardo alla durata dell'assicurazione, la legge e le polizze pongono norme speciali, perchè in questo caso l'assicurazione non si inizia, nè ha fine in un determinato momento di tempo, ma invece il principio e la fine dell'assicurazione coincidono col principio e colla fine del trasporto.

Per l'assicurazione di merci, la polizza italiana stabilisce, che il rischio comincia dal momento in cui le merci assicurate abbandonano la terra per esser trasportate sul naviglio cui sono destinate e termina allo sbarco in terra, nel luogo di destinazione.

Tutti i rischi di alleggi e barche, occorrenti nei luoghi di carico e scarico si intendono compresi nell'assicurazione. Inoltre si prescrive, che lo sbarco

(1) v. r. l'eccezione, di recente stabilita anche dalle leggi straniere, nel caso che il mutamento di rotta sia necessario per salvare l'equipaggio.

della merce nel luogo di scarico deve seguire entro trenta giorni dopo l'arrivo del naviglio, a meno che questo non fosse impedito da quarantena, forza maggiore od altre circostanze giustificanti il ritardo (1).

La legge tedesca dichiara che l'assicurazione dei trasporti terrestri si estende a tutto il tempo del viaggio assicurato. Essa comincia dal punto in cui le merci sono accettate dallo speditore per la spedizione o per una temporanea custodia, se la spedizione non può subito effettuarsi. Invece ha termine nel momento in cui le merci vengono consegnate al destinatario, al luogo di consegna e, se v'ha qualche impedimento per la consegna, al momento in cui le merci sono giudizialmente depositate o vendute (2).

Per l'assicurazione delle navi, la polizza italiana concordata, derogando in parte a quanto dispone l'art. 611 della legge, dichiara che i rischi dell'assicurazione a viaggio hanno principio dal momento, in cui il piroscafo comincia ad imbarcare le merci od in difetto dal momento in cui leva l'albero, e cessano dopo quindici giorni, da che si è ancorato ed ormeggiato alla sua destinazione. Però se la nave riceve merci a bordo per un altro viaggio prima dello spirare di questi quindici giorni, allora essi cessano in questo momento.

Nell'assicurazione a tempo, se essa viene a spirare in corso di viaggio, l'assicurazione continua di pieno diritto, finchè il piroscafo sia ancorato ed ormeggiato in un porto che non sia di rilascio forzato, mediante un aumento di premio propor-

(1) Le polizze contengono dei termini di tolleranza, per la ricevuta della merce.

(2) v. § 134 e § 110 prog. austr.

zionale, calcolato pei giorni di supplemento. Secondo la legge tedesca, l'assicurazione s'intende in tal caso prorogata fino all'arrivo della nave, nel porto di destinazione più vicino (1).

6. **Risarcimento del danno.** — Anche riguardo al valore di risarcimento, l'assicurazione sui trasporti esige norme speciali. Infatti, di regola, il risarcimento dell'assicuratore si basa sul valore dell'interesse assicurato, al momento in cui il sinistro si verifica; ma la determinazione di tale valore sarebbe, in questo caso, poco pratica, perchè, al momento del sinistro, gli oggetti assicurati si trovano in viaggio. Talora essa sarebbe impossibile, quando, ad esempio, la nave va sommersa; perciò è necessario ricorrere ad altri criteri di valutazione.

La nostra legge dice che le merci possono essere assicurate per il prezzo di acquisto, coll'aggiunta delle spese di caricamento e del nolo, o per il prezzo corrente nel luogo di destinazione al loro arrivo, senza avarie (2). Le polizze generalmente si attengono al primo criterio, dichiarando che il valore della merce assicurata non deve in nessun caso essere superiore al prezzo nel luogo ed all'epoca del carico, comprese le spese di carico, di nolo e di assicurazione.

Analogamente, dispongono, per i trasporti terrestri, la legge tedesca ed il progetto austriaco; invece la legge svizzera prescrive, che si tenga conto del valore delle merci al luogo di destinazione.

Se le merci giungono al luogo di destinazione, ma danneggiate, allora bisogna stabilire quale rapporto vi sia tra il valore commerciale, che le merci avrebbero avuto, giungendo senza avarie

(1) v. § 139, sempre per i trasporti terrestri.
(2) v. art. 612 Cod. Comm.

al luogo di consegna, ed il valore che esse hanno dopo il sinistro. Come ammontare del danno, si considera la quota del valore di assicurazione, corrispondente al rapporto che passa tra la diminuzione del valore subita ed il valore che le merci avrebbero, se non fossero danneggiate (1).

I motivi della legge tedesca spiegano questa norma, coll'esempio seguente: " Se il valore d'assicurazione delle merci, tenuto conto del loro prezzo al luogo di carico, è di 10000 marchi, e dopo il verificarsi del danno il loro valore al luogo di scarico è ancora di 6000 marchi, mentre se esse fossero giunte illese, avrebbero avuto un valore di 12000 marchi, in tal caso, come ammontare del danno, si deve considerare la metà del valore d'assicurazione, cioè 5000 marchi. E l'assicuratore deve integralmente risarcire il danno di 5000 marchi, anche se la somma assicurata ammonta a 10000 marchi ed è inferiore al valore d'assicurazione, (cioè si verifica la sottoassicurazione) „.

La legge nostra non dà alcun criterio, per determinare il risarcimento dovuto nell'assicurazione di navi; in pratica, si deroga al principio generale e non si tien conto del valore della nave al momento del sinistro, ma invece si considera quello fissato nel contratto, detraendo poi una quota di deperimento, variabile secondo i casi. In generale, si reputa che il valore di una nave diminuisca in media ogni anno del 5 % per le costruzioni in legno; (la fodera metallica non durando più di 5-6 anni); per i piroscafi in ferro, la quota di deperimento è molto minore. In caso di semplice danneggiamento, si deve operare la riduzione dal vecchio

(1) v. § 140 legge ted.. e v. art. 64 legge svizzera.

al nuovo, facendo il raffronto tra il valore della nave al momento del sinistro, ed il maggiore valore, che la nave acquista dopo essere stata rimessa a nuovo.

7. **Aggravamenti di rischio e conseguenze del suo verificarsi.** — Un'altra deroga ai principii generali si ha in caso di aggravamento di rischio: anche se lo stipulante non lo comunica subito all'impresa, questa non ha diritto di disdire il contratto. Si tiene conto del fatto, che le merci si trovano in viaggio e di regola lo stipulante ignora il loro destino; l'aggravamento ha luogo indipendentemente dalla sua volontà e poi, se il contratto fosse disdetto, difficilmente egli potrebbe trovare una nuova assicurazione, mentre le merci sono in viaggio.

In caso di assicurazione di piroscafi, si concede invece all'assicuratore di disdire il contratto e si mantiene l'obbligo nello stipulante, di dare avviso immediato all'impresa dell'aggravamento di rischio. Però l'efficacia della disdetta è limitata; infatti essa non può valere prima della fine del viaggio.

Con tale sistema, essendo l'assicurazione di solito conclusa a tempo o per più viaggi, l'assicuratore può sciogliersi dal contratto, anche prima della sua scadenza, e nello stesso tempo, lo stipulante è coperto dall'assicurazione, almeno finchè la nave giunge alla fine del viaggio.

Se la cosa assicurata non è più esposta ai rischio, all'assicurato spetta un diritto di storno, però l'assicuratore, riceve a titolo di indennità la metà del premio convenuto, ma non oltre il mezzo per cento della somma assicurata. Se il contratto ha per oggetto l'assicurazione del carico per l'andata e per il ritorno e, giunta la nave alla prima destinazione, non si fa alcun carico di ritorno, od

il carico di ritorno non è compiuto, l'assicuratore ha diritto ai due terzi del premio stabilito, se non è convenuto altrimenti (1).

Mentre nelle altre assicurazioni contro i danni, le spese di salvataggio, fatte per evitare o diminuire i danni (in quanto lo stipulante poteva ritenerle convenienti) sono a carico dell'assicuratore, anche se il loro ammontare, aggiunto a quello del danno, eccede la somma d'assicurazione, invece, nell'assicurazione marittima, l'obbligo dell'impresa è sempre limitato alla somma assicurata. Questa norma si giustifica, considerando la facilità, che gli assicurati avrebbero avuto, di esagerare queste spese.

Avvenuto il sinistro, da cui dipende l'obbligo dell'assicuratore, l'assicurato deve notificare tutti gli avvisi che ha ricevuto, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti; inoltre il capitano, l'assicurato od il suo incaricato, devono dare opera al ricuperamento ed alla conservazione delle cose assicurate (2). Quando siano notificati gli atti comprovanti, che le cose assicurate furono esposte al rischio, e ch'esse andarono perdute (polizza di carico delle merci, relazione del capitano o documenti che provino la mancanza di notizie) l'assicuratore è ammesso alla prova dei fatti contrari. Intanto però egli deve pagare la somma assicurata, salvo il diritto ad una cauzione (3).

---

(1) v. art. 614-620 Cod. Comm., § 143 legge tedesca.

(2) Il § 148 della legge tedesca, relativo all'assicurazione fluviale, prescrive che lo stipulante notifichi all'assicuratore ogni sinistro, che colpisce la nave od il carico, anche se da esso non deriva per lui un diritto di risarcimento, in quanto il sinistro sia " importante " per il rischio, che l'assicuratore corre.

(3) v. art. 626-628 Cod. Comm. it.

8. **Diritto d'abbandono e prescrizione delle azioni.** — All'assicurato contro i danni dei trasporti marittimi non compete soltanto il diritto di esigere, coll'azione di avaria, il risarcimento dei danni realmente sofferti, ma egli ha anche il diritto di esigere tutta la somma assicurata, purchè abbandoni tutti gli oggetti, che si sono salvati o si possono salvare dal sinistro. Questo diritto si esercita colla cosidetta azione di abbandono; s'intende che essa non si può esercitare cumulativamente con quella di avaria.

Il diritto di abbandono è dalla nostra legge riconosciuto soltanto nei seguenti casi: naufragio, preda, arresto per ordine di Potenza estera, arresto per ordine del Governo, dopo cominciato il viaggio, inabilità alla navigazione (1); perdita o deterioramento delle cose assicurate, ascendente almeno ai tre quarti del loro valore. Infine l'assicurato ha diritto di abbandono, anche senza provare la perdita della nave, quando sia trascorso un determinato tempo, senza ricever notizie.

Con questo diritto d'abbandono si eliminano molte difficoltà, nella prova, nell'accertamento e nella valutazione dei danni ed appunto perchè la posizione di entrambi i contraenti sia presto definita, il diritto d'abbandono si deve esercitare entro termini precisi, sotto pena di decadenza. L'abbandono deve comprendere tutte le cose assicurate, nè esso si può fare sotto condizione; la proprietà delle cose abbandonate passa all'assicuratore (2).

---

(1) La nave si considera inabile alla navigazione, se non può più essere riparata o se le spese necessarie per rialzarla, ripararla e rimetterla in stata di riprendere la navigazione ascendono a tre quarti almeno del valore assicurato.

(2) v. art 639, 640, Cod. Comm. italiano.

Le polizze limitano però il diritto di abbandono della nave ai soli casi di sparizione e distruzione totale del piroscafo e di innavigabilità assoluta, prodotta da fortuna di mare; ed anche nell'assicurazione delle merci, il diritto di abbandono è assai limitato (1).

Le azioni derivanti dal contratto di assicurazione marittima si prescrivono in un anno (non dal momento del sinistro, come nelle altre assicurazioni contro i danni) ma dal compimento del viaggio assicurato e, per le assicurazioni a tempo, dal giorno in cui finisce l'assicurazione. In caso di presunzione di perdita della nave per mancanza di notizie, l'anno comincia alla fine del termine stabilito per la presunzione di perdita; questo termine varia secondo la lunghezza del viaggio. Per l'abbandono vi sono termini speciali (2).

(1) Il Codice germanico (§ 861) riconosce due soli casi di abbanbono: la sparizione e l'embargo; e così pure la legge inglese lo limita ai casi più gravi.

(2) Sulle vigenti condizioni di assicurazione in Germania, v. Sammlung von Versicherungsbedingungen, 3° Teil, Berlino, Mittler, Sohn, 1910. — Il principale centro di assicurazione marittima in Italia è Genova; gli assicuratori fanno capo ad un *Comitato* la *cui opera può* essere molto importante per il progresso dell'assicurazione.

CAPO QUINTO

Assicurazione di responsabilità.

Sezione I.

Sviluppo ed importanza economica.

1. **Caratteri generali.** — È difficile dimostrare l'importanza economica di questa specie d'assicurazione con dati statistici, sia perchè essa è di solito esercitata dalle stesse imprese, che operano nel ramo infortuni o disgrazie accidentali (1), sia perchè non si può determinare in cifre il valore dell'interesse assicurato al momento della conclusione del contratto (2).

Inoltre i danni, che questa specie d'assicurazione tende a coprire, non derivano da una sola causa naturale, ma dalle molteplici disposizioni di legge, che sanciscono i diversi casi, in cui una per-

(1) In Italia, le società che esercitano il ramo infortuni e responsabilità civile nel 1908 erano 14; i premi raccolti ammontavano a L. 12.938.119; le somme date in risarcimento a L. 8.039.200.

(2) Anche le statistiche dell'ufficio tedesco di vigilanza non ci offrono dati precisi; sappiamo soltanto che i premi raccolti esclusivamente per quest'assicurazione ammontavano nel 908 a 43.460.616 marchi. v. Geschäftsberichte cit. del 1910.

sona è tenuta a rispondere di fronte all'altra per risarcimenti di danni. Infine, neppure nelle statistiche giudiziarie, civili o penali abbiamo trovato dati sufficenti, per determinare il numero delle sentenze di condanna ad un risarcimento ed effettivamente eseguite. Ad esempio, noi sappiamo, che nel 907 gl'infortuni tramviari causarono la morte di 102 persone e ne furono ferite 2067; conosciamo il numero dei morti e dei feriti per accidenti ferroviari ed anche l'ammontare degli indennizzi liquidati dalla Direzione Generale delle Ferrovie di Stato (ad esempio, nel 1909-1910, circa 1.534.000 lire) (1), ma mancano cifre riassuntive e sintetiche per tutti i vari casi di responsabilità.

Pure l'importanza di quest'assicurazione è evidente, perchè non solo essa ripara l'assicurato dalla perdita economica, che egli dovrebbe subire in conseguenza dell'obbligazione legale di risarcimento, ma è utile anche al terzo danneggiato, che, più facilmente può ottenere un compenso del danno sofferto. Fu giustamente detto, che " il caso fortuito va assorbendo il dominio della colpa e per il moltiplicarsi dei rapporti sociali l'accidente diventa anonimo. Ad esempio, se una legge dicesse: " l'automobilista, che, per caso fortuito, investe una persona sarà passibile della tal pena „ stabilirebbe una norma ingiusta ed assurda, perchè, senza rinunciare ad una determinata attività, l'uomo più diligente e meticoloso non può premunirsi contro il fortuito, neppure nella previsione della pena più grave.

(1) v. Relazione del Direttore Generale sull'esercizio 1909-1910 delle Ferrovie di Stato, Roma 1910, e Relazione annuale al Ministro dei lavori pubblici dell'Ufficio speciale delle tramvie e degli automobili, Roma, 1909.

Logico invece e giusto sarebbe, che la legge ordinasse il risarcimento del danno da parte di chi, esercitando una determinata attività, lede involontariamente il diritto altrui, per esercitare il diritto proprio. Se chi va in automobile, si espone necessariamente al rischio di sopportare di persona gli accidenti dello sport di cui si compiace, non si comprende, perchè non dovrebbe assumere il rischio di pagare in denaro i danni casualmente recati agli altri, che nulla godono di ciò ch'egli gode e che ne subiscono invece tutto il male „ (1).

Ecco dunque un caso di responsabilità civile, il cui rischio l'assicurazione tende a coprire, poichè la legge 15 luglio 1909, n. 524 sancisce, in modo speciale, la responsabilità solidale del proprietario e del conduttore d'automobile, di fronte ai terzi.

2. **I casi di responsabilità civile.** — Del resto, fin dal diritto romano, troviamo esempi di obbligazioni di risarcimento di danno e la *lex Aquilia*, dapprima applicabile a pochi casi, in cui era più evidente il fatto materiale del danno, poi fu estesa a parecchi casi, in cui il danno derivava soltanto da un'omissione od era un effetto indiretto dell'azione colposa (2).

Il diritto moderno ha elevato a principio i casi del diritto romano, dichiarando che " qualunque fatto dell'uomo, che arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno „.

Ed ognuno è responsabile del danno che ha cagionato " non solamente per un fatto proprio, ma

(1) Manzini. v. Trattato di diritto penale, Torino, Bocca 1906.

(2) Così, ad esempio, è dichiarato responsabile il " fornicarius „ per non aver custodito la fornace e colla sua trascuranza aver causato l'incendio.

anche per propria negligenza ed imprudenza „ (1). Ecco dunque una prima causa di responsabilità civile, quella cioè, che deriva da azioni illecite e che si riconnette alle *obbligationes quasi ex delicto* del diritto romano.

Come è noto, le azioni illecite consistono in lesioni ingiuste del diritto altrui; esse possono essere scientemente volute (ed allora avremo il dolo, il delitto), oppure possono essere prodotte soltanto dalla mancanza della diligenza necessaria e dovuta (ed in tal caso, si ha la colpa od il quasi delitto). Evidentemente l'assicurazione non risarcirà il danno, che si verifica nel primo caso, perchè la pena, anche se pecuniaria, dev'essere sopportata personalmente dal reo; altrimenti l'efficacia stessa della pena e della giustizia penale, sarebbe annullata.

Però, anche nel secondo caso, si obietta che la repressione dei reati colposi verrebbe ad essere frustrata, se l'assicurazione di responsabilità annullasse l'efficacia della pena, che per tali reati è di solito comminata. E specialmente si fa rilevare lo scopo, in vista del quale, la legge punisce il delitto colposo; lo scopo è di aumentare il grado della diligenza umana, in modo che l'evento dannoso, da cui discende l'azione penale, sia più facilmente preveduto.

Ma, d'altra parte, si risponde che la responsabilità colposa fu dal legislatore penale mantenuta entro stretti limiti, appunto per non inceppare l'esplicazione dell'attività individuale e sociale. Il legislatore punisce espressamente l'imprudenza, o negligenza, o l'imperizia nella propria arte o professione, o l'inosservanza di ordini, regolamenti,

(1) v. art. 1151-1153 Cod. Civ. ital.

o discipline " soltanto quando abbiano prodotto un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente „. In tutti gli altri casi, in cui trattasi di danni riparabili, si reputa sufficente la sanzione civile (1).

In secondo luogo, si osserva che l'assicurazione di responsabilità non contribuisce per nulla ad aumentare l'imprevidenza umana, giacchè essa risarcisce soltanto il danno che l'assicurato risente, per il fatto di dover pagare, in seguito a sentenza del giudice, una somma ad una terza persona. Avendo esclusivamente una funzione indennizzatrice, essa non può affatto costituire uno stimolo alla trascuratezza. Ad esempio, il cacciatore che, per imprudenza, ha ferito una terza persona ed è condannato a pagarle un dato indennizzo, non riceverà dall'impresa assicuratrice che l'ammontare del risarcimento dovuto. Anche prescindendo dalle norme tecniche, che l'assicuratore fissa, per evitare ogni collusione tra assicurato e danneggiato, non è a credersi che il cacciatore, solo perchè è assicurato, avrà minor riguardo della vita dei suoi simili e delle leggi penali. Così il pericolo che lo stipulante ritragga un lucro, esigendo dall'assicuratore un risarcimento, è escluso dalla natura stessa dell'assicurazione di responsabilità (2).

In terzo luogo, anche se si tratta di reato colposo, l'assicuratore non risarcisce i danni che derivano da pene restrittive della libertà personale (ad esempio, multe od ammende), perchè ciò sarebbe contrario al principio indeclinabile e cogente, che la pena deve essere sopportata in per-

(1) Per lo svolgimento di questi concetti v. Chironi, " La colpa extra-contrattuale, Torino, Bocca. 1903.
(2) v. motivi legge tedesca, pag. 141.

sona da chi ha compiuto il reato. E non si può derogarvi con un patto privato (1).

Ma la responsabilità può derivare non solo dalla negligenza propria (ad esempio, l'architetto per i difetti di costruzione della casa (2), il farmacista, che contravviene alle disposizioni sanitarie sulla vendita dei medicinali, ecc.), ma anche da colpa altrui, quando il danno sia prodotto da persone, sulle quali si eserciti una potestà di diritto o di fatto. Così sono responsabili il padre, ed in sua mancanza, la madre, per i danni causati dai loro figli minori, abitanti con essi (3); i tutori, per i danni causati dai loro amministrati, abitanti con essi; i padroni od i committenti, per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze, alle quali li hanno destinati; i precettori e gli artigiani per i danni cagionati dai loro allievi ed apprendenti, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Si noti poi, che la responsabilità può sorgere anche indipendentemente dalla colpa, per il solo fatto del danno " che colpisce una persona in certe condizioni sue, derivanti da un rapporto in cui è coll'obbligato alla riparazione „ (4). In tali casi la responsabilità non deriva dall'azione illecita, ma direttamente dalla legge. Così il danno

(1) A questo principio, il progetto austriaco (§ 118) fa una sola deroga, ammettendo che l'assicurazione possa coprire le multe inflitte in seguito a contravvenzioni di leggi finanziarie.

(2) v. art. 1639 Cod. Civ. ital. che ne sancisce la responsabilità per i primi 10 anni dal giorno, in cui la fabbricazione fu compiuta.

(3) Come la " Victoria „ di Berlino cerchi di diffondere quest'assicurazione, leggi in Allg. Versicherungspresse, gennaio, 1910.

(4) v. Chironi, op. cit.

che agli operai deriva dagli infortuni, subiti a causa del lavoro, è messo a carico degli imprenditori; altrettanto si verifica per i proprietari di automobile (riguardo ai danni subiti dai pedoni), per gli albergatori (riguardo ai danni arrecati agli effetti del viaggiatore); per i proprietari di animali, per i padroni di casa, ecc. (1). In questi casi abbiamo delle persone che devono rispondere di qualunque danno, anche fortuito (cioè anche dell'evento non prevedibile e prevenibile), e talora è la legge stessa che impone l'assicurazione (ad esempio, nel caso dell'imprenditore).

Infine, oltre ai casi di responsabilità extra contrattuale, derivanti dall'azione illecita o dalla legge, vi può essere anche una responsabilità contrattuale, che ha il suo fondamento " in una obbligazione preesistente, al cui adempimento l'agente era tenuto verso il leso „; orbene, anche questa responsabilità può esser coperta d'assicurazione. Così il venditore, che, per contratto, si è obbligato a garantire i vizi della cosa venduta; il costituente la dote che si obbliga a garantire i beni assegnati; l'impresario, che si obbliga di fronte al proprietario, per i danni recati ai passanti, durante la costruzione, ecc. possono assicurare la responsabilità, che ad essi spetta, in seguito alla conclusione del contratto. E la riassicurazione non è altro che un'assicurazione della responsabilità, che l'impresa assicuratrice si è assunta, di fronte agli assicurati (2).

(1) v. legge 31 gennaio 1904 infortuni sul lavoro, legge 15 luglio 1909 sugli automobili; art. 1865 e 1154 Cod. Civ.

(2) v. Ancey, L'assurance de responsabilité. Paris, 1906. — Georgii, die Haftpflichsversicherung. Stuttgart, 1904. Manes, Versich. Lexicon cit.

Però, salvo per la riassicurazione, l'assicurazione di responsabilità contrattuale è ancora meno sviluppata di quella della responsabilità extra contrattuale, che conta invece un largo campo di applicazione.

3. **Cenni storici.** — Dapprima, come dice il Manes, (1) l'assicurazione fu rivolta a riparare le conseguenze della responsabilità derivante da un danno alla persona; poi si estese al risarcimento dei danni materiali prodotti alle cose; infine essa coprì anche i danni puramente patrimoniali, derivanti dalla trasgressione di un obbligo professionale o d'ufficio. Ad esempio, i contabili delle amministrazioni pubbliche (tesorieri o cassieri), i giudici, gli avvocati ed i notai sono civilmente responsabili del danno recato a terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, e questo danno può consistere nella perdita di un diritto o nel sorgere di un onere.

Questo rischio fu però l'ultimo ad esser coperto d'assicurazione; la prima impresa, che esercitò il ramo di responsabilità (L'Automédon in Francia) sorta nel 1825, assumeva soltanto il rischio di infortuni e di responsabilità dei cocchieri. Invece il rischio di responsabilità dei conduttori di case in seguito ad incendio, od il rischio dei capitani di navi, in seguito ad abbordaggio, era assunto rispettivamente dalle società di assicurazione contro l'incendio e da quelle marittime, ponendo una clausola speciale nelle polizze (2). Soltanto

(1) v. Versicherungswesen, op. cit.

(2) L'assicuratore marittimo si assume soltanto la responsabilità del ricorso di terzi per abbordaggio e per danni conseguenti causati ad oggetti materiali, non di quelli riguardanti le persone.

quando le leggi cominciarono a sanzionare la responsabilità dell'industriale per gli infortuni sofferti dai suoi operai e derivanti dalla natura stessa dell'industria, l'assicurazione di responsabilità cominciò a svolgersi indipendentemente dalle altre forme di assicurazione.

Infine la teoria del rischio professionale venne estesa a molti altri casi, in cui si riconobbe che l'applicazione delle norme comuni della colpa, avrebbe condotto ad un'assurda limitazione dell'attività umana. Così abbiamo, ad esempio, l'assicurazione dei medici e dei farmacisti, delle levatrici, dei ciclisti, degli automobilisti, ecc. (1).

In questi ultimi anni, il concetto della responsabilità civile si applicò anche al pubblico funzionario, e siccome gli amministratori dei comuni, a differenza dei funzionari di Stato, non possono mai essere coperti dal line politico, mentre spesso devono adempiere a funzioni tecniche, per le quali non hanno una competenza specifica, così l'assicurazione di responsabilità dei comuni va assumendo una grande importanza (2).

Ad esempio, il comune è responsabile della buona

(1) Dal rapporto del *Bureau Federal des Assurances* del 1909 si rileva che le polizze di responsabilità di fronte a terzi, stipulate da medici e farmacisti erano nel 1908 in numero di 840, quelle di automobilisti erano 2247, quelle stipulate da società ferroviarie, tramviarie, di funicolari e di battelli a vapore erano 169, altre imprese industriali 1824, ecc.

(2) In Germania, molti comuni del Reno e della Westfalia, hanno recentemente costituito una società di assicurazione mutua, con sede a Colonia. Sull'importanza di quest'assicurazione anche in Francia vedi l'"Argus„ Paris, 1910. Come il concetto di responsabilità civile si applichi al pubblico funzionario. v. in Orlando, Principi di diritto amministrativo, Firenze, 1902.

manutenzione delle strade, della loro illuminazione, ecc., e cause di responsabilità di questo genere sono frequenti anche in Italia.

Sezione II.

Condizioni tecniche.

1. **Selezione dei rischi e risarcimento dei danni.** — Esaminando i principi generali della tecnica attuariale, ebbimo occasione di rilevare, che non basta che il bisogno patrimoniale, che l'assicurazione tende a coprire, sia casuale, ma occorre anche, che esso sia statisticamente misurabile.

Le leggi, dalle quali deriva la responsabilità che l'assicuratore si assume, sono per la maggior parte di formazione recente e quindi la tecnica di queste specie d'assicurazione non è ancora molto perfezionata. Tuttavia cerchiamo di tratteggiarne le linee generali.

Rispetto alla scelta dei rischi, le polizze contengono sempre una doppia limitazione. L'assicuratore non risponde per i danni inferiori ad un certo limite minimo, nè per i danni superiori ad un certo limite massimo. Il risarcire i danni minimi porterebbe delle spese sproporzionate al loro ammontare. Ed un limite massimo è anche necessario, perchè quando si tratti di danni recati al patrimonio di un terzo, può essere che essi siano rilevantissimi ed il loro ammontare superi di molto le riserve dell'impresa. La necessità di questo limite è evidente.

Infatti il contratto non determina neppure il valore dell'interesse assicurato, dal momento che lo stipulante non può prevedere di quali fatti sarà

chiamato a rispondere e quale sarà l'ammontare del danno da lui recato. Inoltre, a differenza di tutte le altre specie d'assicurazione, il danno che l'assicuratore deve risarcire, non è subito portato a sua conoscenza. Infatti il diritto all'indennizzo si può far valere contro l'assicurato, anche dopo parecchio tempo da che il danno si verificò (1); il danneggiato non sempre agisce subito in giudizio o si accorge immediatamente del danno. Così, mentre di solito le società possono subito regolare i danni verificatisi durante l'esercizio in corso, risarcendoli coi premi incassati (e se non sono tutti liquidati, si può formare una riserva per i danni in corso), invece, in questo caso, anche dopo che il contratto è scaduto ed il pagamento dei premi è finito, l'assicuratore può esser tenuto a risarcire dei danni, che furono sì causati durante il contratto, ma per i quali non venne subito chiesto il risarcimento. Perciò coi premi, che l'assicuratore incassa, si dovranno formare speciali riserve, per far fronte a quest'eventualità.

Inoltre l'impresa assicuratrice copre spesso anche la responsabilità sorta prima della conclusione del contratto e che lo stipulante, al momento del contratto non sa ancora di aver incontrata; è la cosidetta " assicurazione all'indietro „ di cui già trovammo esempi nell'assicurazione contro l'incendio di fabbricati lontani e nell'assicurazione dei trasporti.

Così, ad esempio, un notaio, che ignora di aver omesso alcune formalità in un testamento, può essere risarcito dei danni eventualmente derivanti

(1) Il periodo di tempo è più o meno lungo nei vari casi, secondo i diversi termini di prescrizione.

a terzi da tale omissione, anche con un contratto d'assicurazione stipulato successivamente alla formazione dell'atto (1).

Oppure l'assicuratore può assumersi, con un solo contratto, più rischi di responsabilità civile, che pure riguardano una sola persona; così lo stipulante si potrà, ad esempio, assicurare non solo per la responsabilità verso terzi, a lui spettante in qualità di cacciatore, ma anche per quella che a lui in seguito, può incombere, come automobilista, come ciclista, ecc. Dunque lo scopo di quest'assicurazione è di coprire l'assicurato anche per la responsabilità, in cui può cadere, agendo in qualità diverse da quelle indicate nella polizza.

Spesso si verifica anche l'assicurazione collettiva di più persone; ad esempio, più contabili di una stessa banca si assicurano con un solo contratto, in modo che, se entro il periodo dell'assicurazione, un impiegato lascia il servizio e vi subentra un altro, il premio pagato per uno vale anche per l'altro, salvo che il rischio soggettivo sia diverso.

2. **Calcolo del premio.** — Di regola, il premio varia secondo le specie di responsabilità e secondo la somma che si assicura.

Ogni impresa fissa dei limiti massimi di somma assicurata, o per ciascuna persona (di solito 50.000 franchi) o per ciascun rischio, relativo a più persone (di solito 150.000 fr.) oppure per ciascun danno di cose materiali (di solito 10.000 fr.). Entro questi limiti, la somma assicurata può variare, secondo i singoli contratti; si comprende che, quanto maggiore essa è, tanto più elevato è il premio.

(1) Altre volte invece l'assicuratore assume il rischio della responsabilità sorta dopo l'estinzione del contratto; ad esempio, la responsabilità di un proprietario di casa.

Nell'assicurazione di responsabilità del proprietario di carri o di carrozze, si terrà conto del numero dei cavalli, ed in caso di carri da trasporto si distinguerà se si devono trasportare merci pesanti o merci leggere, come nell'assicurazione degli automobilisti e dei motociclisti, si terrà conto della maggior o minore forza delle macchine, ecc.

Nell'assicurazione dei cacciatori, il premio è fissato secondo l'ammontare del capitale garantito dalla polizza, e secondochè il rischio si estenda anche al tiro del piccione od altri sports analoghi.

Nell'assicurazione dei medici, il premio può variare secondo che lo stipulante si serve o no, nell'esercizio della sua professione, di assistenti, dei quali egli è pure responsabile. Nel caso del locatore, il premio sarà misurato in base al fitto, che risulta dal contratto di locazione, oppure secondo il valore del fabbricato; nel caso dell'albergatore, secondo il numero delle stanze, ecc.

In generale, il premio dipenderà anche dalla maggiore o minore franchigia imposta dall'assicuratore; essa è però usata solo nelle assicurazioni per danni alle cose, o per infrazioni a regolamenti, non in quelle per danni alle persone, perchè in questo caso, essendovi già la sanzione penale, si reputa inutile, di porre delle norme, per aumentare la previdenza dell'assicurato. Gli altri principi, che riguardano il risarcimento del danno, trovarono sanzione nelle recenti leggi sul contratto e quindi possono esser posti meglio in chiaro dall'esame delle norme giuridiche.

Sezione III.

Norme giuridiche.

1. **La responsabilità del conduttore e dell'inquilino secondo la nostra legge.** — La nostra legge non regola che l'assicurazione di responsabilità del conduttore, in forza del rapporto di locazione, e dell'inquilino (proprietario o conduttore), in seguito all'incendio comunicato alle case dei vicini. Secondo la legge, " l'assicuratore del rischio locativo o del rischio del ricorso dei vicini risponde soltanto dei danni materiali, che sono conseguenza immediata e diretta del sinistro „. La responsabilità del conduttore e dell'inquilino deriva dagli art. 1588-1590 Cod. Civ., in base ai quali il conduttore è tenuto a rispondere dei difetti di riparazione della casa, che egli affitta, ed in determinati casi anche dell'incendio che colpisce la casa locata (ad esempio, dell'incendio comunicatosi da una casa vicina, ma estesosi alla casa locata per sua negligenza, oppure per l'incendio derivante da colpa sua, ecc.). Analoga responsabilità spetta all'inquilino (1).

Ma per quanto la legge parli soltanto di danni materiali, conseguenza immediata del sinistro, pure è chiaro che l'assicuratore di responsabilità dovrà rimborsare anche le pigioni perdute dal proprietario (e, nel caso del ricorso dei vicini, le pigioni che essi non riscossero) ed infine anche le spese di lite. Se l'assicuratore non risarcisse integralmente la somma, che l'assicurato deve pagare al

(1) v. art. 1590 Cod. Civ. e 445 Cod. Comm.

danneggiato, l'assicurazione non adempirebbe in modo completo la sua funzione indennizzatrice.

La legge nostra non dà norme sufficenti, per favorire lo sviluppo di questa specie d'assicurazione. Essa non si cura di mettere in rapporti diretti il danneggiato coli' assicuratore, dando a questi il mezzo di evitare ogni collusione tra assicurato e danneggiato. E non solo non dà un' azione diretta al danneggiato contro l'assicuratore (come già stabiliva l'art. 38 della legge belga), ma non gli concede neppure alcun diritto di prelazione sull'indennità dovuta allo stipulante. Cosicchè i danneggiati devono dividere l'indennità cogli altri creditori; nel caso poi che lo stipulante fallisca, il credito dell'assicuratore fa parte della massa del fallimento, ed i danneggiati devono limitarsi a concorrere alla distribuzione e riscuotere l'indennità in moneta di fallimento. Per quanto in pratica si possa riparare a questo inconveniente, ricorrendo il danneggiato allo spediente di trattare direttamente coll'assicuratore, prima di agire in giudizio, pure è bene che la legge sancisca, in modo inderogabile, i diritti delle parti contraenti (1).

2. **L' assicurazione di responsabilità secondo le leggi sul contratto.** — La legge tedesca (2) anzitutto definisce che nell'assicurazione di responsabilità, l'assicuratore è obbligato a risarcire allo stipulante la somma, che egli deve pagare ad un terzo, in conseguenza della responsabilità da lui

(1) v. Vivante, *Il contratto di assicurazione*, op. cit.

(2) v. § 149-158; v. art. 60 legge svizzera e § 118-126 prog. austr. v. le nuove condizioni di assicurazione nella " Sammlung ", citata e nella *Zeitschrift für V. W.* 1910: v. poi un articolo del Dr. Füld nell'*Assekuranz-Jahrbuch dell'Ehrenzweig* del 1909.

incontrata, per un fatto avvenuto durante l'assicurazione. Con una giusta visione dei bisogni della pratica, essa dichiara che l'assicuratore è autorizzato a pagare direttamente al terzo la somma, a cui lo stipulante è obbligato. Soltanto egli è tenuto, prima del pagamento, a darne notizia allo stipulante. Inoltre, viene stabilito che i terzi lesi, hanno, fino a concorrenza dell'indennità che loro spetta, un diritto di prelazione sulla somma dovuta allo stipulante. E la legge svizzera dispone che l'assicuratore è responsabile di ogni atto, che leda questo diritto del terzo danneggiato.

L'assicurazione comprende le spese giudiziali ed extra-giudiziali, che l'assicurato deve sostenere per l'azione di risarcimento, che il terzo fa valere contro di lui, anche se l'azione viene poi riconosciuta infondata. Se v'ha procedimento penale a carico dell'assicurato, l'assicuratore può risarcire soltanto le spese della difesa, ma non il danno derivante da multe o da ammende.

Anche se il contratto determina la somma d'assicurazione, cioè il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, pure le spese giudiziali derivanti da un giudizio intentato dall'assicuratore, o dal terzo danneggiato, si debbono risarcire, senza tener conto di questo limite (1). Se invece è l'assicurato che provoca queste spese (ad esempio, il giudizio d'appello è promosso da lui), allora le spese si risarciscono entro il limite della somma assicurata.

Mentre, secondo la legge tedesca, il risarcimento da parte dell'assicuratore deve aver luogo entro due settimane, dal momento in cui il terzo dan-

(1) Eccezione al principio generale, v. r.

neggiato fu soddisfatto dallo stipulante, od il diritto del terzo venne riconosciuto con sentenza giudiziale, o transazione, invece il progetto austriaco pone un termine di soli otto giorni.

Le polizze generalmente stabiliscono che lo stipulante perde ogni diritto, se riconosce o soddisfa il diritto del danneggiato o viene a transazione con lui, senza prima chiedere il consenso dell'assicuratore: le leggi recenti sul contratto ammettono si la validità di questo patto, ma vi pongono delle opportune limitazioni. I motivi della legge tedesca citano, ad esempio, il fatto di un automobilista, che investe un misero pedone e, riconoscendo la sua colpa, viene subito a patti con lui e gli risarcisce il danno; orbene sarebbe ingiusto, per questo atto, fargli perdere i benefici dell'assicurazione. Anche se in tal caso l'assicuratore nega di riconoscere il diritto del terzo danneggiato e chiede che lo stipulante sottoponga la controversia al giudice, pure lo stipulante medesimo, in quanto aderisca a tale richiesta, ha diritto di ottenere dall'assicuratore il risarcimento del danno (1). Così la legge dispone, che l'assicuratore non può invocare la clausola di decadenza, di cui si tratta, quando " date le circostanze di fatto, lo stipulante non poteva negare il soddisfacimento od il riconoscimento, senza palese ingiustizia „.

Invece il progetto austriaco ammette la stessa eccezione, " quando lo stipulante non è in colpa, o col suo comportamento non danneggiò l'assicuratore „. In tal modo si lascia allo stipulante una certa libertà d'azione. Infatti non gli si può impedire, che sotto l'immediata impressione del fatto,

(1) v. Begrundung, pag. 151.

da cui deriva la sua responsabilità, egli venga subito a patti col danneggiato. E questa clausola può portare indirettamente un vantaggio anche all'assicuratore, perchè le pretese del danneggiato si possono più facilmente ridurre alla loro giusta misura (1).

L'assicuratore non è tenuto, se lo stipulante provoca scientemente e contro le disposizioni di legge, il verificarsi dell'evento, dal quale deriva la sua responsabilità.

In caso di assicurazione di responsabilità, derivante dall'esercizio di un'intrapresa industriale, l'assicurazione si estende anche alla responsabilità dei rappresentanti dello stipulante e di quelle persone, che sono da lui incaricate della direzione o della sorveglianza dell'impresa. Se l'azienda viene ceduta ad un terzo, allora il terzo subentra nella posizione dello stipulante, per i diritti e gli obblighi a lui derivanti dal contratto di assicurazione. Si applicano qui i principi della cessione di cose immobili, poichè la continuazione dell'assicurazione è nell'interesse tanto dello stipulante, come dell'assicuratore.

In rapporto alle condizioni speciali di questa specie d'assicurazione, il termine di tempo, entro il quale lo stipulante deve comunicare all'assicuratore il danno, non comincia dal momento in cui questo danno si verifica, ma dal momento in cui il terzo fa valere il suo diritto contro lo stipulante. La legge tedesca fissa un termine di otto giorni.

(1) v. Begrundung progetto austriaco.

CAPO SESTO

Altre assicurazioni contro i danni.

1. **Cenni generali.** — Oltre alle assicurazioni contro i danni finora esaminate, vi sono molte altre specie d'assicurazione di minore importanza, ed in gran parte di creazione recente. Senza enumerarle tutte, ci limiteremo a quelle, che diedero finora risultati soddisfacenti od offrono garanzie di un maggiore sviluppo in avvenire.

La poca riuscita di queste assicurazioni, dipende, per la maggior parte di esse, dalla gravità del rischio soggettivo (ad esempio, assicurazione di credito, di furto, di titoli, di cauzione, ecc.), oppure dell'essere il bisogno dell'assicurazione stessa poco sentito (ad esempio, assicurazione contro la rottura di vetri, contro i danni dall'acqua, ecc.) (1).

2. **Assicurazione contro l' insolvibilità del debitore.** — L'assicurazione dell'insolvibilità del debitore è detta anche assicurazione di credito, ed ha per scopo di risarcire i danni, che al creditore provengono, dall'insolvenza del debitore. Le difficoltà maggiori, che si frappongono alla sua estensione, sono di ordine tecnico: mancano dati stati-

(1) Moldenhauer. Das Versicherungswesen, Lispsia, 1904, p. 124.

stici precisi sul rischio, che l'impresa si assume, e poi il verificarsi dell'evento dipende, in buona parte, dalla volontà dell'assicurato. Invece è veramente sensibile il danno, che dall'insolvenza di uno o due crediti può derivare, specialmente per una piccola industria, o per una banca appena iniziata; esso può costituire il primo passo al fallimento.

Secondo l'ultima statistica giudiziaria, le perdite subite dai creditori italiani nel triennio 903-905 si aggirano sui 60-65 milioni, superando di una decina di milioni le cifre del triennio precedente (1).

Secondo la nostra legge (2), l'assicuratore, prima di pagare la somma assicurata, ha diritto di esigere che il debitore sia escusso, in base alle norme che regolano la fideiussione. Ma di questo diritto le polizze non hanno parola, perchè, se esso fosse sancito, l'assicurazione di credito mancherebbe al suo scopo. L'assicurato paga il premio, appunto per liberarsi dei danni, che sono inerenti ad un giudizio di esecuzione contro il debitore ed ha diritto di essere immediatamente risarcito, della perdita che subisce. Tocca poi all'assicuratore promuovere il giudizio contro il debitore. La legge infatti esplicitamente dichiara, che l'assicuratore " che ha pagato la somma assicurata, è surrogato nei diritti dell'assicurato verso il debitore, salvo il caso di risarcimento parziale, in cui assicurato ed assicuratore concorrono insieme, a far valere i loro diritti, in proporzione di quanto ad essi spetta „.

Come si attua in pratica quest'assicurazione? In

(1) v. Atti della Commissione per la statistica giudiziale. Roma, 1909.

(2) v. art 440 Cod. Com.

generale, l'impresa non si assume il rischio di un determinato credito, ma di tutti i crediti, che lo stipulante può fare, in un dato periodo di tempo (ad esempio, 6 mesi, un anno, ecc.). Però è sempre fissato un limite di credito, cioè se lo stipulante concede credito ad un terzo oltre questo limite, l'eccedenza del credito resta esclusa dall'assicurazione. Alcune società, in questo caso, escludono non solo l'eccedenza, ma tutto il credito. Inoltre si stabilisce che l'assicurato partecipi al danno per una certa percentuale. Il premio si calcola sul giro d'affari degli ultimi anni, tenuto conto delle condizioni del mercato, dell' entità delle somme assicurate, ecc.

La statistica dei fallimenti può fornire un criterio sulla distribuzione territoriale dell'insolvenza nel corso degli ultimi anni. Ad esempio, negli anni 1901-1904, per ogni 100.000 abitanti, si ebbero in provincia di Roma 13,9 fallimenti, in Liguria 14,9, in Lombardia 12,2, acc. Ma bisogna tener conto anche del loro ammontare e del dividendo con cui si sono chiusi (1).

L'assicurazione copre soltanto l'insolvibilità derivante da debiti commerciali, non quella derivante da debiti ipotecari o di fitti di pigioni. Infatti, il creditore ipotecario può far assicurare contro i danni l'immobile, che garantisce il suo credito od anche assicurarsi contro i danni derivanti dalla vendita all'incanto del fondo ipotecato. Con tale assicurazione, anche avendo un'ipoteca di secondo grado, egli può ottenere le stesse garanzie del creditore anteriore (2).

(1) v. Annuario statistico per il Regno d'Italia, 1907, Roma.

(2) Quest'assicurazione d'ipoteca è però assai poco diffusa, perchè il bisogno patrimoniale che essa tende a coprire, non è rilevante.

In generale, l'assicurazione di credito si esercita soltanto per i creditori di merci all'ingrosso; non si estende ai crediti di titoli. Perchè l'impresa assicuratrice sia tenuta al pagamento, non è necessario che il debitore sia giudicato in bancarotta o in fallimento, ma basta che l'assicurato dimostri, che il creditore non è in grado di soddisfare le sue obbligazioni alla scadenza.

La legge 30 giugno 1903 sulla pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni, ammettendo la cessione del quinto a favore " di società di assicurazione costituite o legalmente esercenti in Italia „ darà incremento a questa forma di assicurazione. Non abbiamo cifre per l'Italia; in Germania nel 1903 essa era esercitata da 2 società; le somme assicurate ammontavano a 34,673,473 marchi, i premi raccolti a 611,476 m., gli indennizzi a 721,558 m. (1).

3. **Assicurazione di titoli.** — L'assicurazione di titoli, detta anche contro i ribassi o l'estinzione dei titoli, ha per iscopo di risarcire i danni, derivanti dal fatto che dei titoli, soggetti ad estinzione, e che si trovano sopra la pari, siano estratti e vengano rimborsati ad un valore inferiore a quello corrente (cioè al valore nominale). In quest'assicurazione, la tecnica non offre nessuna difficoltà, sia perchè non è necessaria una statistica speciale dei rischi (servendo all'uopo, il piano di estrazione dei titoli), sia perché l'assicurato non può provocare l'evento dannoso, nè aggravare il rischio.

Generalmente si tratta di prestiti di Stato, di provincie o di comuni, e siccome quest'assicurazione si

(1) v. legge 30 giugno 1908, art. 3; v. Geschaftsberichte dell'ufficio di vigilanza tedesco, Berlino, 1910.

svolge sempre tra gente pratica d'affari ed è esercitata molto spesso dalle banche, così le recenti leggi sul contratto non ne fanno oggetto di norme speciali.

Qui lo stipulante non è tenuto a render noto all'assicuratore il verificarsi del danno, ma talora le polizze impongono invece tale obbligo all'assicuratore. Come osservano i motivi del progetto austriaco, la semplicità dei rapporti giuridici, propria di questo contratto, non dà mai luogo a clausole di decadenza. Infatti l'assicuratore può conoscere con facilità i risultati delle estrazioni e con altrettanta facilità, può stabilire i premi, in base al numero dei titoli ed al numero delle estrazioni. Però, siccome il valore di borsa dei titoli è facilmente soggetto ad oscillazioni, si comprende, che i premi possono essere stabiliti solo per un breve periodo di tempo.

Negli Stati Uniti, l'assicurazione di titoli è intesa in un significato molto più largo, ed ha per oggetto il risarcimento del danno, che al possessore di titoli deriva, da qualunque difetto od onere, che colpisca il titolo stesso. Non è neppur necessario, che il titolo non sia più negoziabile, ma basta che l'assicurato dimostri di aver provato un danno, comperando il titolo ad un prezzo superiore al suo valore (1).

4. **L'assicurazione di cauzione.** — L'assicurazione di cauzione (o di garanzia) ha per iscopo di risarcire il danno, che ad un'impresa pubblica o privata deriva, per l'infedeltà dei suoi impiegati. Spesso delle persone, che occupano cariche di fiducia, come cassieri o tesorieri, amministratori, esecutori

(1) Richards. *The laws of insurance.* New-York, 1904.

testamentari, curatori di fallimenti, ecc., ed in generale persone, alle quali sono affidate considerevoli somme di danaro (od anche soltanto la contabilità delle medesime), sono obbligate a fornire una data cauzione, per poter stabilmente coprire una data carica. Orbene, il dover prestare una cauzione molto rilevante ed a lunga scadenza, può talora essere un onere così grave, da dover rinunciare alla carica. E molto spesso essa non può essere prestata, senza portare un dissesto od una diminuzione del proprio patrimonio, o senza contrarre prestiti con terzi.

A questi inconvenienti pone riparo l'assicurazione; infatti l'impiegato può, pagando un premio annuale, presentare in garanzia una polizza d'assicurazione. Oppure può contrarre un'assicurazione sulla vita, pagando un soprapremio speciale per il rischio della cauzione. Il premio è in rapporto diretto colla cauzione da prestare. I danni che l'assicuratore risarcisce, sono soltanto quelli derivanti dalla disonestà dell'impiegato, non quelli che provengono dalla sua negligenza o dalla sua trascuratezza.

Talora il contratto, invece che essere stipulato dall'impiegato, è compiuto da chi deve ricevere la cauzione. In tal caso, siccome generalmente si tratta del rischio di più impiegati, il capitale assicurato viene diviso su ogni impiegato, e, se gli impiegati adempiono a funzioni diverse, si tien conto di tale diversità anche nel calcolo dei premi (che sono misurati in un tanto per mille, sul capitale assicurato).

Recentemente si propose di creare, anche in Italia, una mutua cauzioni tra i funzionari dello Stato, come già si trova in altri paesi. L'ammontare delle cauzioni dei pubblici funzionari in Italia è rile-

vante; i conservatori delle ipoteche avevano depositato, nel 1908, 493,000 lire, i ricevitori del registro 6,811,349 lire, gli esattori delle imposte 135,541,892 lire (1).

5. **L'assicurazione contro il furto.** — Un'assicurazione, la cui importanza economica si fa sempre maggiore, è quella contro i danni derivanti dai furti. L'ultima statistica giudiziaria penale (2) indica, che mentre la media annuale dei furti nel periodo 1887-1889 era di 98.005 (329,76 su 100,000 abitanti), nel 1906 saliva invece a 138,144 (413,09 su 100,000 abitanti). Riguardo alla distribuzione territoriale dei furti per regioni, la media degli anni 1902-1906 indica che la Sardegna presenta il maggior numero di furti, cioè 1032,57 su 100,000 abitanti; poi vengono il Lazio con 750,32, la Basilicata con 628,46, le Puglie con 626,60, gli Abruzzi con 599,15, mentre in Piemonte, il numero dei furti (sempre in proporzione a 100,000 abitanti) è soltanto 258,11; nel Veneto di 279,02; nella Toscana di 307,59; nelle Marche e nell'Umbria di 331,77, nella Lombardia di 348,39.

Riguardo alle singole provincie, le medie annuali più alte del quinquennio 1902-1908 si osservano nelle provincie di Cagliari (1066,31 su 100,000 abitanti), di Sassari (979,73), di Roma (750,32), di Aquila (750,00) e di Lecce (696,22); le medie più basse sono quelle di Cuneo (199,46), di Como (189,23) e di Vicenza (177,06).

Infine è da rilevare, che la proporzione dei furti

(1) v. in " Giornale degli Economisti „ febbraio 1910, un articolo di Bonalini-Giovannetti. L'assicurazione di cauzione è diffusa in America (v. Richards, op. cit.).

(2) Pubblicazione della Direzione generale della statistica. Roma, 1909.

giudicati su cento denunciati fu nel 1906 soltanto di 36,53, mentre la proporzione dei furti dei quali rimasero ignoti gli autori, ogni 100 reati denunciati, è di 49,31. La statistica giudiziaria non ci dà modo di calcolare l'ammontare complessivo dei valori rubati; pure anche da questi dati si può rilevare l'importanza di questa specie d'assicurazione. Nel 1908 essa era esercitata in Italia da sette società; i premi raccolti ammontarono a L. 369,333; gli indennizzi a L. 172,362; le spese di amministrazione a L. 105,183 (1).

L'esperienza di queste imprese, dimostra che è necessaria un'estrema prudenza, sia per la classifica dei rischi, come per la fissazione dei premi, ma non è a dubitare, che in avvenire questa specie di assicurazione è destinata ad un grande sviluppo (2).

La difficoltà maggiore sta nel pericolo di frodi e di simulazioni da parte dell'assicurato, ma le compagnie cercano di rimediarvi, imponendo all'assicurato, sotto pena di decadenza, di denunciare immediatamente il furto patito, non solo all'impresa, ma anche alla polizia. In tal modo si possono scoprire più facilmente gli autori del furto ed anche ottenere la restituzione dei valori rubati.

Il rischio che l'assicuratore si assume riguarda il furto semplice (3) quanto il furto qualificato, cioè commesso con abuso di fiducia, od aggravato (cioè commesso con iscasso, con chiavi false, di notte, ecc.).

Il danno può consistere non solo nella perdita di un oggetto, ma anche in una diminuzione di

(1) v. Bario, Annuario dell'assicurazione, Roma, 1910.
(2) v. Rapport du Bureau fédéral des assurances del 1909.
(3) v. art. 402 Cod. Pen.

valore; perciò l'assicurazione comprende anche i danni derivanti ad immobili, in conseguenza del furto.

Gli oggetti aventi un valore artistico speciale devono essere specificatamente indicati nella polizza. L'assicurazione non comprende i danni derivanti da incendio, esplosione od altra causa; e neppure i danni del furto commesso da persone di famiglia o da propri impiegati, salvo clausole speciali.

Ma spesso l'assicurazione di furto è esercitata dalle stesse imprese di assicurazione di responsabilità ed i due rischi vengono assunti con un solo contratto. Talora anche le imprese di assicurazione contro l'incendio coprono i danni del furto, commesso durante l'incendio; e le imprese di assicurazione del trasporto, di regola, coprono il rischio del furto, delle cose trasportate.

L'assicurazione di furto, è specialmente utile ai gioiellieri, agli orefici, agli albergatori ed alle banche. Però l'assicurazione contro il furto dei mobili di casa, quando si debba lasciare la casa per qualche tempo senza sorveglianza, è pure molto conveniente. A questo riguardo, si nota una differenza nella tecnica delle compagnie inglesi e di quelle del continente. Le prime assicurano sempre *au premier risque*: cioè garantiscono lo stipulante fino a concorrenza dell'intera somma assicurata, senza tener conto della sotto assicurazione in caso di danno parziale; le altre invece distinguono tra le assicurazioni di mobili di case private e quelle di banche o di grandi negozi, applicando il sistema *au premier risque*, soltanto nel secondo caso.

L'assicurazione *au premier risque* esige naturalmente un premio maggiore dell'assicurazione comune. Il premio, di regola, varia tra 0,40 e 2 lire

per 1000 di valore assicurato; per i gioiellieri, può giungere sino all'8 %.

Nell'assicurazione *au premier risque*, è l'assicurato stesso che dichiara, che egli garantisce soltanto una parte dei suoi beni. Però, è necessario, che la proporzione del valore assicurato al valore reale corrisponda a quella dichiarata nel contratto; altrimenti, per la parte che non corrisponde, l'assicurato non è risarcito.

In generale, il calcolo dei premi si fa tenendo conto delle condizioni di sicurezza del luogo, secondo la maggiore o minore facilità degli oggetti ad essere rubati ed il loro valore; secondo che lo stipulante fu già vittima di altri furti, oppure secondo la sorveglianza notturna, ecc. Spesso si prende a base del calcolo il valore assicurato contro l'incendio. Però questo sistema può portare degli errori, perchè vi sono degli oggetti, che per la loro mole od altre cause, presentano il pericolo d'incendio, ma non quello di furto (1).

6. **Assicurazione contro la rottura dei vetri.** — L'assicurazione contro i danni derivanti dalla rottura dei vetri, lastre, specchi e cristalli viene esercitata anche in Italia da 5 società. Nel 1908 esse incassavano un totale di premi di L. 348,530; gli indennizzi versati ammontavano a L. 180,414; le spese di amministrazione a L. 116,993.

In proporzione dei valori assicurati, le spese generali di amministrazione sono molto elevate ed assorbono una buona parte di premi. Questo si verifica in tutti i paesi e dipende dalle difficoltà

(1) v. per maggiori dettagli " Die Einbruchdiebstahlversicherung „ di A. Schüttensack, Wallmann, Berlino, 1910 e per lo sviluppo di quest'assicurazione in Francia, v. " L'Assurance Moderne „ Parigi 1910.

della tecnica. Pure l'assicurazione contro la rottura dei vetri si è sviluppata specialmente nelle grandi città, per i rischi delle vetrine dei negozianti, degli alberghi, degli specchi réclame, ecc. Di regola l'assicurazione comprende i danni derivanti da qualunque rottura accidentale dei vetri (o per grandine, o per malevolenza di terzi, ecc.). Ma talora i danni provenienti da determinate cause (ad esempio, dimostrazioni, tumulti o da incendio), si assumono soltanto con un soprapremio del 20 o del 25 %.

I premi si calcolano secondo le dimensioni del vetro, per ogni metro quadrato di superficie, con un soprapremio proporzionale alla superficie totale di ogni vetro. Così, ad esempio, il premio per ogni metro quadrato di un vetro di 5 metri², sarà la metà del premio, che si esige per ogni metro quadrato di un vetro di 10 mq., perchè il pericolo di una rottura è, in questo caso, molto maggiore. Ma si terrà conto anche dello spessore, della sua posizione, ed, in caso di vetrine, anche della merce che vi si trova contenuta (l'assicurazione talora comprende anche i danni, che a questa merce possono derivare dalla rottura della lastra); e così pure dell'altezza della vetrina dal piano stradale, del valore intrinseco del vetro, ecc.

Il premio sarà maggiore, trattandosi di vetri convessi o colorati; esso viene sempre calcolato ad un tanto per cento del valore dichiarato nella polizza. Spesso l'impresa assicuratrice, invece di risarcire il danno con una somma di danaro, lo risarcisce in natura, provvedendo alla riparazione del cristallo od alla sua sostituzione.

Questo modo di risarcimento ha luogo anche nell'assicurazione contro il furto; ed in tal caso il contratto può non contenere la determinazione

della somma assicurata, impegnandosi l'assicuratore a risarcire vetri dello stesso valore di quelli danneggiati.

I vetri ed i cristalli prodotti in Italia, nel 1906 ammontavano a 90,158 tonnellate; col progredire dell'industria vetraria, che nel nostro paese ha tradizioni nobilissime, anche l'assicurazione troverà maggiore diffusione (1).

7. **Assicurazione per le condutture d'acqua.** — L'assicurazione contro i danni derivanti dalla rottura accidentale delle condutture d'acqua delle case, presenta le stesse difficoltà dell'assicurazione dei vetri. Anche qui è difficile, che il danno sia rilevante e quindi le somme assicurate sono esigue, mentre le spese generali di amministrazione e di commissione, sono elevatissime, assorbendo spesso anche più della metà dei premi (2).

L'assicurazione copre specialmente i danni derivanti dalle condutture d'acqua potabile, perchè la pressione, a cui quest'acqua va soggetta per esser portata nei piani più alti delle case, è la causa più frequente di rottura di tubi. I danni possono riferirsi agl'immobili, ai mobili, oppure alle merci di un magazzino; i premi variano, tenendo conto della maggiore o minore facilità della cosa assicurata, a subire i danni di cui si tratta.

Ben poche società operano soltanto in questo ramo: esso viene esercitato dalle stesse compagnie di assicurazione contro l'incendio o di responsabilità. Infatti, molto spesso l'assicuratore si assume anche il rischio della responsabilità civile

(1) v. Annuario statistico italiano, Roma, 1904 e sull'assicurazione v. la 2ª edizione del "Handbuch der Glasversicherung", di M. Dörken, Berlino, 1910.

(2) v. *Rapport du Bureau Fédéral* del 1908, Berna.

del proprietario per i danni, che la rottura delle condotte d'acqua della sua casa possono cagionar a terzi. Per i danni derivanti da acque piovane o di spurgo, o da acque calde (ad esempio, termosifoni) è necessaria una clausola speciale (1).

8. **Altri rami di assicurazione di minore importanza.** — Negli Stati Uniti viene esercitata a parte anche l'assicurazione contro i danni derivanti dall'esplosione delle caldaie a vapore, mentre da noi viene compresa, mediante clausole speciali, nell'assicurazione contro l'incendio. Vi sono ancora molteplici altre forme d'assicurazione contro i danni; ad esempio, quelle relative ai danni del gelo o dei cicloni, della rottura delle macchine od altri strumenti da lavoro, ecc., ma esse sono ancora assai poco diffuse, e presentano poche probabilità di successo.

(1) Attualmente in Germania si cerca di darle una grande diffusione; v. *Zeischrift fur V. W.*, 1910. Berlino: e nel 32° volume dell'*Assekuraz Jahrbuch* di Ehrenzweig.

CAPO SETTIMO

Assicurazioni sulla vita.

Sezione I.

Sviluppo ed importanza economica.

1. **Cenni storici.** — Alcuni scrittori vollero trovare le prime traccie dell'assicurazione sulla vita nei " Collegia tenuiorum „ e nelle " societates funerariae „, dei primi secoli dell'Era Cristiana, ma certo esse non ebbero alcuna influenza sul moderno sviluppo dell' impresa d' assicurazione. Ben poche notizie ci sono rimaste, sulle norme che regolavano il funzionamento di queste società; esse si proponevano soltanto di venire in aiuto alla famiglia del socio defunto, o pagando una determinata somma, o rimborsando le spese di sepoltura (1).

Anche nel medio evo, l'assicurazione sulla vita ci si presenta spesso confusa colla beneficenza e col mutuo soccorso. Così, ad esempio, in Germania

(1) v. A. Muller, Ansatze, già cit. Il giureconsulto Ulpiano del 200 dopo Cristo, cercò di calcolare il valore capitale dei legati vitalizi, ed a tale scopo costruì una tavola di mortalità

le " Gildae mercatorum „ o corporazioni di artigiani, promettono il pagamento di una certa somma in caso di malattia o di morte del socio. Ma il calcolo dei premi è ancora compiuto in modo assai imperfetto, non tenendo conto dell'età del singolo socio e del rischio individuale; mancano statistiche precise per calcolare la probabilità dell'evento e il numero degli assicurati è troppo limitato, trattandosi, per la maggior parte, di istituzioni con carattere locale. Così non si può attribuire grande importanza neppure a quelle assicurazioni di rendite vitalizie, che fin dal medio evo i comuni od i principi garantivano ai loro creditori, nel creare debiti pubblici.

In Italia, il Bensa (1) scoperse alcuni documenti, dai quali sembrerebbe che certe combinazioni dell'assicurazione sulla vita, oggi molto diffuse, fossero già in quei tempi conosciute ed applicate. Così, ad esempio, si trovarono copie di contratti di assicurazione dotale, allo scopo di provvedere alle ragazze una somma in caso di matrimonio. L'assicurazione sulla vita è, però, spesso confusa anche colla scommessa, e l'uso di scommettere sulla vita di papi o di imperatori, dovette essere represso con speciali ordinanze; (ad esempio, in Spagna, quella di Filippo II del 1570, in Francia quella di Colbert del 1681, in Inghilterra quella di Giorgio III, del 1774, ed in Italia contengono analoghi divieti gli statuti di Genova).

Un'altra difficoltà allo sviluppo dell'assicurazione sulla vita, derivava dal divieto canonico dell'interesse, ma, come già accennammo, per solito vi si poneva riparo col contratto di censo, comunis-

(1) v. op. cit., pag. 56.

simo nel medio evo, in base al quale, il compratore del censo acquistava il diritto ad una rendita vitalizia o temporanea.

2. **Le Tontine.** — Nel 1600 l'assicurazione sulla vita sembra prendere nuovo sviluppo in seguito all'applicazione del sistema tontinario, ideato dal banchiere napoletano Lorenzo Tonti, e specialmente adottato per le emissioni di debito pubblico. I sottoscrittori del prestito venivano divisi in varie classi (1), secondo la loro età; ogni sottoscrittore acquistava il diritto ad avere una rendita annua, vita naturale durante. Il suo ammontare era maggiore o minore, secondo la classe, cui il sottoscrittore apparteneva. Alla morte di ciascun creditore, gli interessi della rendita passavano ai sopravviventi della sua classe, cosicchè la quota d'interesse di ogni anno diveniva sempre maggiore, per la morte di parte dei sottoscrittori, e l'ultimo superstite riceveva gli interessi di tutti i concreditori defunti. Alla sua morte, lo Stato si trovava liberato da ogni obbligazione.

Il progetto del Tonti ebbe attuazione specialmente in Francia, per le emissioni di debito pubblico del 1689 e del 1696; e dei dati statistici, che esse diedero occasione di raccogliere, se ne servì più tardi il Deparcieux per la prima tavola di mortalità francese. Il sistema tontinario decadde presto, perchè parve ingiusto che i soci superstiti traessero profitto dalla morte degli altri, e poi, per il sorgere dell'industria assicuratrice privata, la quale offriva il vantaggio di poter dividere il contributo in tanti premi annuali e di poter garantire il pagamento di una somma fissa, indipen-

(1) Secondo il progetto del Tonti in 10 classi.

dentemente dal numero delle morti avvenute nell'anno. Ma ancora oggi, in alcuni paesi (ad esempio in Inghilterra), il possessore di debito pubblico consolidato, può convertire il proprio capitale in una rendita vitalizia, e, d'altra parte, il sistema di dividere gli assicurati in tante classi, formando, per ciascuna di esse, un fondo capitale e di ripartire fra i sopravviventi di ciascuna classe le rendite od i dividendi, che ogni anno per la morte di alcuni soci, l'impresa non è più obbligata a prestare (1), forma ancora la base di parecchie società private di pensioni per la vecchiaia.

È noto come di fronte all'assicurazione, il metodo di ripartizione presenti parecchi inconvenienti; facilmente alcune categorie di soci sono danneggiate a favore di certe altre, giacchè nel calcolo del premio, non si tiene conto preciso del rischio individuale, che varia secondo l'età dall'assicurato (2).

3. **Le prime imprese d'assicurazione.** — Questi difetti si trovano anche nella prima vera impresa di assicurazione sulla vita, fondatasi in Inghilterra nel 1705. Lo statuto di questa impresa (l'" Amicable society „) dichiara che il numero dei soci non può essere superiore a 2000, ciascuno dei quali deve pagare 10 scell. come contributo d'entrata, e una quota annuale di 6,4 scell. Per il primo anno, $^1/_6$ dell'ammontare dei premi doveva essere diviso tra coloro, ch'erano morti nell'anno, nel 2° anno doveva essere diviso $^1/_3$ e così via, mentre nel quinto anno

(1) Da ciò si comprende come le Tontine erano originariamente dette anche società a mutua eredità.

(2) v. oltre, come il sistema tontinario sia applicato nella ripartizione degli utili.

e nei seguenti, si dovevano dividere $^5/_6$. Il rimanente era destinato a costituire un fondo di riserva. Non erano ammessi soci con un'età inferiore ai 20 anni, o superiore ai 45 (1).

Per rimediare in parte all'inconveniente, che l'ammontare della somma pagabile dipendesse dal numero dei morti nell'anno, nel 1734 si stabilì, che la somma d'assicurazione da pagarsi per ogni decesso non potesse essere inferiore a 100 scell. L'" Equitable assurance Society of London „ costituitasi nel 1762, fu la prima società che potè graduare il premio in rapporto all'età, in base ad esperienze statistiche. Infatti, in questo tempo, si diffondevano le opere degli aritmetici politici, di William Petty e di John Graunt, contenenti le prime ricerche statistiche sulla mortalità e sulle cause di morte. Il Graunt aveva fondate le sue leggi di mortalità sui dati del registro dei morti della città di Londra; ed il noto astronomo Edmund Halley aveva costruito, nel 1693, la prima tavola di mortalità, basata sulle liste mortuarie della città di Breslavia. Però, l'ipotesi da cui partì l'Halley, di una popolazione stazionaria, in cui il numero medio delle nascite bilancia quello delle morti, non corrispondeva alla realtà, ed egli non aveva tenuto conto del fenomeno migratorio, cosicchè, per varie ragioni, la sua tavola non condusse a risultati pratici.

Invece un attuario dell'Equitable, Richard Price, allo scopo di ridurre le tariffe dei premi, costruì una nuova tavola di mortalità, sulla base dei registri mortuari della città di Northampton, e questa tavola risultò subito applicabile a tutta l'Inghilterra. Così l'" Equitable „ ebbe un successo

(1) v. Eke-Elements of insurance. London, Pitman 1909.

tale, da provocare la formazione di numerose compagnie rivali.

4. **Sviluppo attuale.** — Il periodo di tempo, che va dal 1816 al 1845, è descritto come il periodo d'oro delle società d'assicurazione inglesi, ed in generale, anche nel continente questo periodo segna il sorgere di numerose società nuove, create su solide basi, che calcolano i premi secondo l'età, in base a dati statistici, accuratamente raccolti e coordinati. Invece, dal 1845 al 1860, sorgono molte società di speculazione e lo sviluppo dell'assicurazione sembra arrestato.

Ma le leggi del 1862, del 1870 e del 1872, segnano l'inizio di un nuovo periodo di progresso, perchè, ponendo norme speciali per questa specie d'assicurazione, senza creare dei vincoli all'industria, ma soltanto garantendo all'assicurato il soddisfacimento dei suoi diritti, ne sanciscono, per la prima volta, l'alta importanza sociale. E mentre le antiche leggi, sulla base di vieti pregiudizi, la dichiaravano immorale, allegando che essa conteneva un " votum mortis „, o che la vita di un uomo libero non può essere stimabile in denaro, invece lo Stato moderno incoraggia questa forma di assicurazione, detraendo i premi dal reddito imponibile o creando degli istituti appositi di assicurazione per le classi sociali meno agiate.

Questi cenni storici dell'assicurazione in Inghilterra, cioè, del paese dove l'assicurazione sulla vita ebbe il maggiore sviluppo, ci dispensano dall'esporre per esteso, le varie fasi, attraverso le quali l'assicurazione è passata negli altri paesi.

In Italia, la prima Compagnia d'assicurazione fu fondata a Milano nel 1826; nel 1908 l'assicurazione sulla vita era esercitata da 35 imprese; l'ammontare complessivo degli affari in corso in ca-

pitali era, nel 908, di 1.501.942.088, ed in rendite di l. 6.491.496. L'incasso dei premi saliva nello stesso anno alla cifra di 59.618.298 lire, e la riserva matematica ammontava a circa 360 milioni (1).

Sezione II.

Condizioni tecniche.

1. **Caratteri speciali della tecnica dell'assicurazione sulla vita.** — La tecnica dell' assicurazione sulla vita, presenta caratteri speciali, che la distinguono nettamente da quella delle assicurazioni contro i danni; tale diversità di caratteri, corrisponde alla diversa funzione economica, che le due forme di assicurazione adempiono. Nell'assicurazione sulla vita l'elemento del danno perde importanza; perciò la determinazione del valore d'assicurazione, la ricerca del valore di risarcimento, il verificarsi o meno della sopra o sotto assicurazione, o dell'assicurazione doppia o multipla, sono tutti problemi estranei alla tecnica di quest'assicurazione. Il funzionamento delle imprese assicuratrici sulla vita è invece oggetto di numerose trattazioni speciali, sia dal punto di vista matematico, quanto dal punto di vista medico, perchè la formazione delle riserve ed il calcolo dei premi, si attuano in base a criteri speciali, che sommariamente riassumeremo.

2. **Il calcolo di probabilità e la teoria della mortalità.** — È ancora discusso, se i principi del calcolo di probabilità possano e debbano essere ap-

(1) v. statistiche pubblicate dall' " Assicurazione , di Roma.

plicati alla teoria della mortalità. Per probabilità matematica di un evento, si intende il rapporto del numero dei casi favorevoli al numero dei casi possibili; esso si può determinare soltanto a tre condizioni: 1°) quando tutti questi casi (favorevoli e sfavorevoli) sono egualmente possibili; 2°) quando essi sono fra loro indipendenti; 3°) quando la probabilità sia costante.

Queste condizioni si verificano perfettamente nel caso dei giuochi d'azzardo; (esempio tipico, più palle in un'urna). In base ad un noto teorema di Bernouilli, contenuto nella sua *Ars Coniectandi*, si dedusse la cosi detta legge dei grandi numeri, per cui, anche se la probabilità di un avvenimento è sconosciuta, se ne può determinare un valore approssimato, quando il numero delle osservazioni è sufficentemente grande. E tanto maggiore è il numero delle osservazioni, tanto maggiore sarà l'approssimazione.

Orbene, la probabilità di morte, come quella di malattia o di invalidità, ecc., è una probabilità statistica, derivante dall'applicazione dei grandi numeri, ma certo essa non soddisfa esattamente alle tre condizioni della probabilità matematica: 1) perchè le leggi di mortalità variano secondo i paesi, le professioni, il sesso, ecc.; 2) perchè manca l'indipendenza dei casi, la morte di un individuo, potendo aver per conseguenza la morte d'un altro, ad esempio, per malattia contagiosa; 3) perchè la probabilità non è costante, variando il rischio di morte, secondo le varie epoche (1).

(1) v. Richard e Petit. Théorie mathématique des assurances. Paris, Doin, 1908. — Broggi, Matematica attuariale, Milano, Hoepli, 1905. — Loewy-Versich. matematik, Lepzig, 1901. - Cantelli, Elementi di matematica attuariale, Milano, Società Ed. Lib. 1908 e Bollettino dell'Associazione italiana degli attuari. Firenze, Chiti, 1908-1909.

Però, da una parte si fa osservare, che il coefficente di dispersione della mortalità, quale risulta dalle statistiche, è quasi normale, cioè, che le variazioni o gli scarti della mortalità si producono molto lentamente, ed il fenomeno della mortalità si può considerare dovuto ad una probabilità costante. E poi si osserva, che le compagnie d'assicurazione tengono conto di queste variazioni, rifiutando i rischi anormali, e, dal punto di vista pratico, non è necessario ottenere risultati matematicamente precisi, ma è sufficente ottenere dei risultati relativi, tali da soddisfare ai bisogni dell'industria assicuratrice.

D'altra parte si obietta, che l'applicazione del calcolo di probabilità alla matematica delle assicurazioni sulla vita, costituisce un abuso della matematica, perchè tra le due scienze non vi è alcun rapporto necessario. Invece, secondo questa scuola, la matematica attuariale si può esporre in modo diretto, e così, tanto nel calcolo dei premi, come in quello delle riserve, partire dall'ipotesi che invece di una sola persona, si tratti di assicurare una società fittizia, composta di tante persone della stessa età, quanti sono i sopravviventi indicati dalla tavola di mortalita, per questa età. E si suppone anche, che esse si assicurino tutte alle stesse condizioni; si calcola il valore attuale degli impegni dell'impresa verso questa società fittizia, nell'ipotesi che la mortalità reale e l'interesse ottenuto, siano uguali alla mortalità ed all'interesse previsti. Dividendo questa somma di valori attuali, per il numero dei soci, si otterrà la quota individuale (1).

---

(1) v. Richard, Petit, pag. 17.

Ad ogni modo, anche con questo sistema, che attualmente è quello più seguito, è il calcolo attuariale, che ci indica come si determinino i premi nelle singole operazioni di assicurazione, traducendo in formule il fatto, che in ogni operazione la prestazione dell'assicurato deve corrispondere alla somma pagabile dall'assicuratore. In altre parole, il calcolo attuariale, si propone di determinare il valore attuale delle somme, che l'impresa assicuratrice si è obbligata a pagare, e questo valore attuale non è altro che la somma che l'assicurato deve pagare subito, per aver diritto di riscuotere tra un certo numero di anni la somma stabilita.

Per poter calcolare con esattezza il rischio corso dall'impresa, l'attuario deve avere a disposizione una buona tavola di mortalità.

3. **Le tavole di mortalità - Condizioni di applicazione.** — Dicesi tavola di mortalità, il prospetto statistico che indica quante persone su 100 o su 1000, che entrano in un dato anno di età, muoiono nel corso dell'anno. Dicesi invece tavola di sopravvivenza, quella che ci indica quante persone, entro un determinato gruppo di persone della stessa età, rimangono in vita alla fine del primo, del secondo, del terzo anno successivo e dei seguenti, fino all'estinzione del gruppo considerato. È evidente, come da una tavola si possa ricavare l'altra (1).

La difficoltà di seguire, individuo per individuo

(1) Ad esempio, la tavola italiana di sopravvivenza (S I) ci dice che su 1000 persone, i superstiti all'età di 20 anni sono 66.524, all'età di 21 anni sono 66.100, all'età di 22 sono 65.652, ecc.: facendo la differenza tra le varie cifre dei superstiti, avrò quella dei morti, ad esempio, la differenza 66524 — 66100 = 424 mi darà il numero dei morti nell'anno 21 ; 448 sarà il numero dei morti nell'anno 22, ecc.

le vicende di tutta una generazione, fa sì che i dati di queste tavole siano soltanto approssimativi e non si possano considerare, come aventi un valore assoluto, poichè un certo numero di individui ogni anno scompare od emigra, od in altro modo non dà più notizie di sè. Si noti poi, che le tavole di mortalità della popolazione in generale, non possono aver valore per le imprese di assicurazione, perchè la mortalità di un gruppo di assicurati è molto diversa dalla mortalità generale. Non solo le Compagnie d'assicurazione possono seguire più facilmente le vicende dei loro assicurati, ma poi, per mezzo della visita medica, esse escludono i rischi peggiori. In secondo luogo, il costo stesso dell'assicurazione, fa sì che essa sia ancora ristretta a determinate classi sociali, cioè alle classi più agiate, che presentano maggior probabilità di una vita più lunga (1).

Così, in Germania, in Francia, in Inghilterra, le Compagnie hanno costruite tavole di mortalità per gli assicurati delle rispettive nazioni, mentre in Italia manca ancora una tavola speciale per gli assicurati italiani. Queste tavole delle imprese assicuratrici sono appunto dette " per capi scelti „, perchè le Compagnie esercitano una scelta nella clientela, cercando di assumere rischi omogenei e non accettando assicurati, in caso di morte, che dopo una visita medica.

Un secondo fattore, che differenzia la mortalità

(1) Perciò fu giustamente detto che, oltre alla selezione medica, vi è anche una selezione sociale. Tanto è vero, che gli assicurati offrono condizioni singolari di resistenza alla vita, che la tavola H^m delle compagnie inglesi, molto usata anche in Italia, è così denominata dalle iniziali delle due prime parole (Healthy males mortality table = tavola per individui sani).

tra gli assicurati da quella della popolazione in generale, è l'abbandono dei contratti; mentre il primo fattore, cioè la selezione medica, tende a diminuire la mortalità degli assicurati, invece l'abbandono ha per effetto di aggravarla. Chi si trova in cattive condizioni di resistenza alla vita, certo non lascia l'assicurazione.

Le società di mutuo soccorso si servono ancora delle tavole di sopravvivenza, compilate dalla Direzione Generale della Statistica dopo i due censimenti del 1881 e del 1901 (1). Ma è da sperare, che presto anche le Compagnie italiane si accorderanno per formare una tavola di mortalità tra gli assicurati, basata sul materiale statistico, che esse posseggono, e che certo è sufficente allo scopo.

Al Congresso di scienza dell'assicurazione di Vienna del 1908, l'Associazione italiana degli attuari non solo presentò delle interessanti tavole di vitalità, compilate nel 1787 da B. Giuseppe Toaldo, astronomo, professore all'Università di Padova, e di notevole importanza storica, ma anche un'indagine statistica sulla mortalità tra assicurati italiani, che parve arra sicura di un prossimo accordo tra le compagnie (2). Una tavola di mortalità tra gli assicurati italiani certo gioverebbe alla tecnica delle imprese, essendo dimostrato che la

(1) v. Il movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile. Roma, Bertero, 1904.

(2) L'Associazione italiana degli Attuari, fondata nel 1896-1897, pubblica a Milano un " Bollettino ,, che contiene spesso notevoli studi di calcolo attuariale. v. ad es., sulla costruzione delle tavole di mortalità un articolo del Dott. L. Spitzer (dicembre 1909); relatore al Congresso di Vienna fu il prof. P. Michel. Il Consiglio della Previdenza (seduta 8 luglio 1910) ha espresso il voto, che queste ricerche statistiche siano sollecitamente condotte a termine (v. *Annali* vol. 84).

mortalità varia, non solo secondo l'età, il sesso e la professione, ma anche secondo il clima ed il paese, per cui una statistica, compilata da società inglesi per assicurati inglesi, certo presenterà qualche scarto nella sua applicazione ad assicurati italiani (1).

Inoltre le tavole di mortalità devono essere di costruzione recente, perchè le statistiche dimostrano che la mortalità varia secondo i tempi, ed in generale tende a diminuire (2), cosicchè le tavole di mortalità costruite, ad esempio, nel 700, come quelle di Deparcieux e Duvillard, indicano una mortalità troppo rapida. E, come ben dice il Pantaleoni (3), le tavole di mortalità delle imprese assicuratrici, non possono fare a meno di seguire una decrescenza reale della mortalità stessa, perchè, se ciò non avvenisse, gli utili delle società aumenterebbero, e quindi si creerebbe una concorrenza, che porterebbe alla riduzione dei premi. " E l'estensione degli assicurati riduce tanto il costo dell'assicurazione che, entro determinati limiti, dispensa le società dalla necessità (che altrimenti vi sarebbe), di imporre tariffe di premi più gravose, per i paesi a mortalità più forte „.

Difficilmente la mortalità reale superò quella prevista dalle tavole, ed in generale, la grande

(1) Sull'influenza del clima sulla vita dell'uomo v. uno studio di R. Carmelich nel " Bollettino dell'Associazione degli Attuari „ Milano 1908.

(2) Ad esempio, dall'ultimo rapporto del " Bureau fédéral des assurances „ si rileva che la mortalità svizzera fu, nell'ultimo periodo d'osservazione (dal 1889 al 1900) del 10 % inferiore a quella del periodo precedente e, come dice il rapporto, questa diminuzione della mortalità è una delle constatazioni più incoraggianti nella nostra civiltà.

(3) v. r. op. cit.

estensione dei rischi fece sì che le imprese potessero far fronte ai loro impegni, anche in casi di mortalità eccezionali, come, ad esempio, in seguito al terremoto di Messina. E' dalle tavole di mortalità, che il De Moivre trasse la nota legge che il numero dei sopravviventi nelle diverse età varia in modo costante.

Di solito esse comprendono tutte le età, da 0 a 100, e quindi 101 dicesi il limite superiore della vita umana (1).

Colle tavole di sopravvivenza si può calcolare la " *vita probabile* „ di un individuo, cioè il numero di anni che devono trascorrere, perchè un dato gruppo di individui, della stessa età di quello considerato, sia ridotto a metà per successive morti.

Così, ad esempio, volendo conoscere la vita probabile di un individuo all'età di 45 anni, cerchiamo nella tavola il numero dei sopravviventi a 45 anni. Essi sono 55.230 su 100.000 individui osservati; dobbiamo poi cercare nella stessa tavola in quale anno essi si riducano alla mèta, ossia a 27.615. Troviamo che quest'anno è compreso fra il 70, in cui i sopravviventi sono 28.378 ed il 71, in cui i sopravviventi sono 26.480; quindi la vita probabile di quest'individuo è compresa tra i 25 ed i 26 anni. Con un calcolo di proporzione, trovasi poi facilmente anche il numero dei mesi e dei giorni (2).

Infine ricordiamo, che dalle tavole di sopravvi-

(1) Sul modo di costruire una tavola di mortalità v. la bella relazione del Michel, già citata. L'unità statistica proposta per la tavola italiana fu la persona assicurata.

(2) v. T. Boggio, *Lezioni di matematica attuariale*. Torino, Checchini, 1908.

venza si può ricavare il numero di anni, che sono in media vissuti da un individuo, intendendo per " *vita media* „ il numero totale degli anni vissuti dagli individui di una data età, diviso per il numero degli individui che compongono il gruppo considerato. In base ai risultati del censimento del 1901, la Direzione Generale della Statistica compilò anche una tavola della vita probabile e della vita media della popolazione italiana (1).

4. **La medicina delle assicurazioni.** — a) *Cenni generali.* — Nel caso che l'assicurazione miri ad ottenere il pagamento di una somma in caso di morte, le Compagnie non si possono limitare ad applicare senz'altro le tavole di mortalità, ed imporre al candidato all'assicurazione il premio corrispondente al rischio, che egli presenta. Bisogna riflettere che l'assicurazione è libera, e quindi v'ha il pericolo, che ricorrano ad essa soltanto gli individui che più ne hanno bisogno, e che, per le loro condizioni di salute, presentano maggior probabilità di non raggiungere il termine di vita, che la tavola di mortalità stabilisce per l'individuo normale.

Per sorpassare questa difficoltà, l'assicuratore ricorre alla visita medica; quella parte delle scienze mediche, che si propone di determinare, nella loro natura e nei loro effetti, tutti i diversi fattori che possono influire sulla durata della vita, dicesi " *medicina delle assicurazioni* „.

E' ancora controverso, se essa possa costituire una scienza speciale, distinta dalle altre scienze mediche, e specialmente dalla medicina legale;

(1) Per un completo svolgimento di questi concetti v. anche una relazione del prof. Tullio Bagni, negli *Annali del Credito e della Previdenza*, n. 76. Roma, Bertero 1908.

essa è ancora ai suoi inizi, ma l'ulteriore sviluppo dell'assicurazione e la necessità di adottare criteri speciali, corrispondenti alle esigenze della tecnica dell'istituto assicuratore (sia esso pubblico o privato), faranno si che essa si svolgerà in modo autonomo dalle altre scienze (1).

Compito essenziale del medico di assicurazione è quello di determinare, se è probabile, che il candidato possa, o no, vivere quel dato numero d'anni, che è indicato dalla tavola di mortalità per un individuo normale della stessa età. Lo scopo della visita medica è dunque questo: che il candidato non alteri, colla sua entrata nella società, l'esperienza, che deriva dalle tavole di mortalità dell'impresa, e non modifichi l'omogeneità dei rischi, che l'impresa ha assunti.

Però, questo concetto non va interpretato in senso assoluto, perchè è difficile determinare in quale misura il rischio offerto dal candidato, superi il rischio normale, occorrendo perciò disporre di tavole statistiche perfezionate, in cui i vari casi di morte, siano messi in rapporto colle diverse cause. Così, ad esempio, sapendo che certe cause di malattia producono i loro effetti soltanto ad una data età nel periodo della vecchiaia, le imprese assicuratrici, possono, in questi casi, premunirsi contro il pericolo, che la mortalità effettiva sia maggiore di quella posta a base del calcolo dei premi, riducendo la durata dell'assicurazione ad un periodo di tempo più ristretto della vita

(1) In Germania vi sono già parecchi giornali speciali di medicina delle assicurazioni; v. ad es. quello di Monaco diretto dal Meltzing; per bibliografia v. Wörner, op. cit. pag. 148. — Manes, v. Lexicon. — In Francia se ne occupò anche il Brouardel.

intera probabile del candidato. E per certe professioni più pericolose, non si assicura che fino a 60 anni. Ma non per tutti gli assicurandi, tali ricerche sono possibili.

In pratica, dunque, il responso del medico al quesito, se l'individuo può vivere tanti anni, quanti occorrono, perchè l'ammontare dei premi pagati corrisponda alla somma, che la società deve versare, non può avere che un valore relativo. Le circostanze, che più influiscono sul giudizio del medico, sono l'età, il sesso, il clima, la professione, le condizioni fisiche ed economiche, il modo di vita, ecc. Riguardo all'età, è noto che, fatta astrazione dei primi anni di vita, il tasso di mortalità cresce col numero degli anni, per la diminuzione di resistenza dell'organismo; però, se l'età è il fattore principale della mortalità, esso non è il solo. Le statistiche dimostrano, che le donne presentano, dai 25 ai 30 anni, un rischio di mortalità maggiore che gli uomini; e così pure è accertato, che la mortalità è più frequente in certi paesi che in altri; ad esempio, in zone malariche; (per i bianchi), in alcune regioni dell'Africa, ecc. Inoltre, anche il modo di vita può influire sull'opinione del rischio; ad esempio, un sistema d'alimentazione vegetariano, la tendenza all'alcoolismo, ecc., sono tutti fatti, di cui il medico dovrà tener esatto conto nella sua prognosi.

b) *Caratteri speciali della visita medica*: Il compito e l'attività del medico dell'impresa assicuratrice si distinguono per varie ragioni, dal compito comune del medico (1).

---

(1) v. Blätter cit.

Da una parte, abbiamo un paziente che, non solo non è o non si dichiara malato, ma non prende neppure parte attiva all'esame, che il medico fa, delle sue condizioni di salute. L'assicurando è tenuto sì a rispondere, secondo la verità, alle domande che il medico gli rivolge, ed a dichiarare tutti quei fatti, che potrebbero influire sul rischio, ma generalmente egli ignora tutte le condizioni della sua salute, o finge di ignorarle, avendo tutto l'interesse di apparire il più sano possibile. Dunque, mentre di regola il malato si affretta ad informare il medico, di tutto ciò che lo può interessare, e tende piuttosto ad esagerare il male, invece qui tenta di attenuarne la gravità e le risposte più compromettenti sono date in forma evasiva.

D'altra parte, il medico deve fare una prognosi, che presenta diversi caratteri speciali. Essa non ha soltanto un valore ed un'importanza immediata, ma invece deve avere valore anche per molto tempo dopo. Perciò il medico non deve limitarsi a ricercare, se l'organismo presenti traccie di malattie esistenti, ma deve anche tener conto di tutti gli antecedenti (disposizioni ereditarie, forme croniche, malattie che facilmente si rinnovano, ecc.) per valutare la probabilità di malattie future. Così se il candidato è attualmente affetto da qualche malattia, il medico ne può anche prescindere completamente, quando si tratti di malattia, che non influisce sulla durata della vita. Può invece darsi il caso che, al momento della visita, il candidato non presenti traccie di malattia, ma però risulti, che nella sua famiglia si son verificati casi di tisi. Nel primo caso, è facile che il medico dichiari il candidato assicurabile; nel secondo caso, è facile che lo rifiuti.

c) *Il segreto professionale*: Però, i rapporti

della medicina colla tecnica dell'assicurazione sulla vita non si esauriscono qui; la visita, compiuta da sanitari dell'impresa assicuratrice, è spesso completata dal certificato medico, che il candidato deve presentare all'impresa medesima, e che a lui viene rilasciato dal medico curante o di famiglia. La pretesa dell'assicuratore di avere questo certificato medico venne molto dibattuta in rapporto all'obbligo del segreto professionale, cui sono astretti i medici, in quasi tutti i paesi.

Il nostro Codice Penale (1) dichiara che " chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato od ufficio, o della propria professione od arte, di un segreto che, palesato, possa cagionare nocumento, lo rivela senza giusta causa, è punito colla detenzione sino ad un mese o colla multa da L. 50 a 1000, ecc. „

Dunque, nel nostro diritto, il rilasciare un certificato medico all'impresa assicuratrice non costituisce, di per sè, una trasgressione all'obbligo del segreto, ma soltanto è necessario, che vi sia l'autorizzazione del cliente interessato. Già abbiamo accennato (2) al modo, col quale il Progetto del nuovo Codice Penale austriaco risolve la questione.

Seguendo il Codice Penale tedesco, questo progetto commina delle pene severe contro il medico, che presenta all'impresa assicuratrice certificati falsi od inesatti, e contro chiunque si serve di detti certificati, allo scopo di ingannare l'impresa medesima (3).

Anche il pagamento della somma di assicurazione è di regola subordinato alla presentazione di un

(1) v. art. 163.
(2) v. r. pag. 254.
(3) v. § 277-280 C. P. germanico.

attestato speciale del medico, che dichiari la causa, il decorso e le modalità della malattia, che condusse alla morte. In caso di suicidio, questo certificato ha, come vedremo, grande importanza.

Anche qui i medici talora si trincerano dietro il segreto professionale, e non riconoscono, nè al beneficiario, nè all'impresa, il diritto di esigere un attestato, che contenga tutti i particolari richiesti. Perciò le statistiche delle imprese di assicurazione presentano, spesso, un certo numero di casi di morte, di cui non si riuscì a determinare la causa. E cio torna a scapito del retto funzionamento della tecnica assicuratrice.

d) *Le misure di prevenzione*: L'opera dei medici si può infine efficacemente esplicare nella profilassi, cioè nel prorogare il più possibile il verificarsi del rischio.

In questi ultimi tempi le imprese americane hanno intensificato l'opera di prevenzione, costruendo sanatori, contribuendo a migliorare l'approvigionamento del latte nelle grandi città, diffondendo tra gli assicurati libri d'igiene, ecc. Il noto economista Irving Fisher è a capo del movimento; egli calcolò in 1 miliardo e mezzo di dollari la perdita nazionale degli Stati Uniti in seguito a morti premature, cioè a casi di morte, che si potrebbero prorogare. seguendo certe misure di prevenzione. E le società di assicurazione sulla vita sono direttamente interessate ad ogni miglioramento della salute pubblica (1).

(1) v. il " Report of national vitality „ presentato a Roosevelt dalla Commissione per la Salute pubblica nel 1909 ed il discorso di Fisher alla 23ª Convention of the International association of Accident Underwriters, del 1910, a Bretton Woods. N. J. Il Fisher afferma che nel suo paese le società di assicu-

5. **I rischi dei rifiutati.** — Vediamo ora, quali si stemi sono per solito adottati dalle varie imprese, per non privare dell'assicurazione, coloro per i quali la visita medica riuscì sfavorevole e furono perciò dihiarati rifiutati (1).

Alcune società fanno pagare un sopra-premio fisso; altre società invece considerano senz'altro il candidato, come avente quella maggiore età, a cui corrisponde il maggior rischio, che esso presenta. Così, ad esempio, un uomo di 40 anni può essere obbligato a pagare i premi di un cinquantenne; non solo egli pagherà un premio maggiore, ma anche la riserva corrispondente verrà calcolata in base a quest'ipotesi.

Oppure, si può creare nella polizza un debito in favore dell'impresa, fissando che il debito si riduca annualmente fino ad estinguersi, oppure duri soltanto per un dato numero di anni.

Un quarto sistema, cui abbiamo già accennato. è quello di ridurre la durata dell'assicurazione ad una determinata età.

Infine, si possono stabilire delle categorie di questi rischi anormali, e trattarli con norme apposite, tratte dalle tavole di mortalità speciali per queste categorie. Finora i due primi metodi trovarono maggiore appticazione.

Alcune imprese esercitano l'assicurazione in

---

razione contro l'incendio hanno ridotto il rischio del fuoco del 70%; altrettanto dovrebbero fare le società che operano nel ramo vita. (V. American Underwriter, New-York 1910). Per altri rapporti della medicina coll'assicurazione infortuni e malattia v. Wörner, op. cit.

(1) In inglese: *substandard live* od *invalid*; in tedesco *minderwärtige* o *abgelehnte*. Si intende che ogni società ha criteri speciali nel rifiutare i rischi; la maggior parte seguirà però il detto inglese: " *reject all you must and accept all you can* "!

caso di morte, anche senza visita medica, ma da quanto abbiamo detto deve comprendersi, come la visita medica risponda al principio fondamentale della tecnica attuariale, che esige l'omogeneità dei rischi. Soltanto nell'assicurazione popolare si giustifica la mancanza della visita medica, per il fatto che essa porterebbe una spesa sproporzionata alla poca entità delle somme assicurate, e poi per la possibilità di esigere contributi uniformi, indipendenti dall'età del singolo assicurando (1). Ad ogni modo, si supplisce alla sua mancanza, fissando un periodo di tempo iniziale, detto di carenza, entro il quale l'assicuratore non è tenuto al pagamento della somma assicurata.

Nel 1907, i rifiutati in Germania furono circa 50.000 per un totale di somme di assicurazione di 242 milioni di marchi.

6. **Premio medio e premio naturale.** — Le probabilità di morte, salvo un primo periodo di giovinezza, crescono coll'andar degli anni; perciò, crescendo il rischio, dovrebbe anche aumentare, in corrispondenza, il premio. Ma allora esso diverrebbe più gravoso proprio negli anni in cui, di regola, l'attività economica dell'individuo, e quindi la sua capacità contributiva, si affievoliscono Perciò le compagnie adottarono il sistema di fissare un premio uniforme e costante per tutta la durata dell'assicurazione. Così l'assicurato giovane anticipa all'assicuratore una parte del premio, che dovrebbe pagare negli ultimi anni di vita, e tutte le quote di premio che corrispondono, non al rischio attuale, ma ad un rischio a scadenza lontana, formano la riserva matematica dei premi.

(1) v. Gobbi. *Le società di mutuo soccorso*, op. cit.

La parte del premio, che viene così risparmiato e messa a frutto, si dice " *premio di risparmio* „, in contrapposizione all'altra parte rimanente del premio, che è detta " *premio di rischio* „.

Soltanto col sistema dei premi naturali, in cui l'assicurato paga sempre un premio corrispondente al rischio, non v'ha bisogno di riserva. Spesso però anche le società che operano a premio naturale, nei primi anni dell'assicurazione, esigono un premio un po' più elevato di quello necessario per coprire il rischio, ed allora l'eccedenza può esser messa a riserva per gli anni, in cui il premio diventerà variabile. Sui difetti di questo sistema in generale, abbiamo già accennato (1).

7. **Il calcolo delle riserve.** — Dobbiamo poi accennare al metodo di formare la riserva del dottor Zillmer, perchè esso suscitò grandi controversie tra i pratici, e provocò anche disposizioni legislative, tendenti a limitarne l'applicazione. Il Zillmer sostenne che nel primo anno d'assicurazione non si deve mettere a riserva tutto il premio di rischio, ma soltanto quella parte che resta, detratte le spese di produzione (provvigione agli agenti, spese della visita medica, ecc.), perchè queste spese non devono gravare sul passivo dell'impresa, ma devono essere a carico di ogni assicurato. E se le spese furono così rilevanti, che la quota di premio messa a riserva è troppo limitata, si potrà compensare il deficit negli anni seguenti, (in cui le

(1) v. r. pag. 93 e 114 e v. *Annali del credito e della previdenza*, vol. 84, pag. 90; l'art. 14 del nuovo progetto di legge 1910 stabilisce che le imprese di assicurazione a premio naturale devono fare ciò risultare in modo esplicito nei prospetti, nelle proposte, ecc. Sui premi di risparmio e quelli di rischio v. gli ottimi studi di Böhmer e Glanberg nella " Zeit. fur V. W. „ del 1909.

spese sono minori), ponendo a riserva una parte di premi maggiore, di quella che regolarmente si dovrebbe mettere. Ma questo sistema parve pericoloso per i diritti degli assicurati; perciò la legge tedesca del 1901 ne limitò l'applicazione nella misura del $12\,^1/_2\,^0/_{00}$ della riserva dei premi normale del primo anno di assicurazione.

Il metodo comunemente adottato è quello del premio netto, per cui la parte di premio, corrispondente al rischio, viene integralmente portata a riserva.

L'impresa non stabilisce una riserva speciale per ogni assicurato, ma le varie quote di premio formano una riserva complessiva, che rappresenta il debito dell'impresa derivante dai contratti in corso. Però vi sono dei casi, in cui è necessario determinare, col sussidio della matematica attuariale, la riserva corrispondente al singolo contratto; ad esempio, quando l'assicurato intende recedere dal contratto, prima che esso sia scaduto, oppure intende contrarre un prestito, in base al valore della polizza. Per queste ricerche si può seguire il metodo prospettivo o quello retrospettivo; col primo, il valore della polizza si ottiene, tenendo conto degli impegni futuri dell'impresa e dell'assicurato, col secondo, si considerano invece le prestazioni già avvenute tra assicurato ed assicuratore, cioè, i premi pagati ed i rischi sopportati (1).

8. **Il valore di riscatto.** — In caso di abbandono dell'assicurazione, l'assicurato non può pretendere il rimborso integrale del premio netto pagato (2).

---

(1) v. Boggio, Lezioni cit. e v. r. pag. 117.
(2) v. r. pag. 95 il concetto di premi puri e di premi caricati.

Infatti l'impresa ha oramai corso il rischio di dover pagare la somma stipulata, e quindi ha diritto al premio di rischio; e poi essa non può neppure accordare il rimborso integrale del premio di risparmio, cioè di quella quota di premio messa a riserva.

Anzitutto, come già accennammo " la riserva di un contratto particolare perde tutta la sua individualità nella massa delle riserve dell'impresa, e il sistema non può funzionare normalmente, che alla condizione di raggruppare insieme tutte le riserve, in modo da compensare le eventuali oscillazioni. Inoltre, la riserva versata nelle casse della compagnia, deve essere amministrata da quest'ultima, e quindi l'impresa corre il rischio, che il tasso d'interesse previsto per l'investimento della riserva medesima, nel calcolo del suo valore, non possa essere ottenuto.

Infine, se un gran numero di assicurati domandassero, nello stesso tempo, il rimborso delle riserve dei loro contratti, ne risulterebbe un disinvestimento di capitali, che potrebbe essere assai dannoso al buon funzionamento delle operazioni della compagnia. Infatti essa sarebbe obbligata a vendere, in breve tempo, una grande quantità di valori, ed a subire anche delle perdite, qualora le condizioni del mercato non fossero convenienti „ (1).

Per tutte queste ragioni, e principalmente per l'ultima, cioè per impedire i così detti casi di antiselezione, l'impresa non concede che una quota del premio pagato, detto " *valore di riscatto* „. Essa consiste, in una data percentuale della somma assicurata, o, come più spesso avviene, in una

(1) v. Richards e Petit, Théorie mathématique cit., pag. 273.

percentuale del premio di riserva, variabile secondo la durata dell'assicurazione. Inoltre non si concede il valore di riscatto, se non dopo che sia stato pagato un certo numero di premi o sia trascorso un certo numero di anni (di solito 3 anni). Però, anche con queste limitazioni, l'impresa resta sempre danneggiata, perchè essa non può più contare sui premi degli anni successivi. e poi perchè quanto maggiore è il numero degli assicurati, tanto più facilmente possono verificarsi le previsioni poste a base del calcolo dei premi.

Notiamo poi, che in certe forme di assicurazione non è possibile parlare di valore di riscatto, per la ragione che non è necessario formare una riserva. Così, ad esempio, l'assicurato per una somma decrescente, paga sempre un premio corrispondente al rischio dell'anno in corso ; in caso di abbandono non può quindi aver diritto ad una parte del premio di riserva, che non ha pagato.

Analogamente, per le assicurazioni di sopravvivenza o temporanee a breve durata, perchè il rischio è poco variabile e non si formano riserve sufficenti da concedere il riscatto.

9. **Prestiti su polizze e polizze liberate.** — La determinazione del valore di riscatto ha importanza specialmente per i prestiti su polizze, che le compagnie stesse sogliono fare ai loro assicurati, e che costituiscono, come vedemmo, un modo d'investimento delle riserve dei premi.

Essi hanno per scopo di facilitare all'assicurato la continuità nel pagamento del premio ; però la somma data a prestito non deve superare, tenendo conto anche degli interessi, il valore di riscatto della polizza.

Ma la concessione di questi prestiti può dar

luogo a vari inconvenienti nei momenti di crisi finanziaria; così, durante la grave crisi americana del 1907, le compagnie si videro esposte a gravi pericoli, in causa delle incessanti richieste di danaro da parte dei titolari di polizze. Per impedire che vi si ricorra troppo facilmente, il prestito, di regola, è concesso soltanto dopo qualche tempo dalla stipulazione del contratto.

Infine, può essere che l'assicurato non possa più pagare i premi successivi, ma acconsenta a ridurre la polizza per una somma minore di quella precedentemente assicurata. La riduzione si opera, esaminando se la parte di premio già messa a riserva è uguale al premio unico, che l'assicurato avrebbe dovuto pagare, se avesse contratto una nuova assicurazione, alla stessa età, in cui riduce la polizza. Però essa si può operare anche con altri criteri. La polizza ridotta dicesi anche " polizza liberata „.

Anche per avere la riduzione, è necessario che sia passato qualche anno, in modo che l'impresa abbia già potuto coprire le spese di produzione.

10. **La partecipazione agli utili.** — Un altro carattere speciale della tecnica dell'assicurazione sulla vita, consiste nell'ammettere gli assicurati alla divisione di alcuni degli utili conseguiti dall'impresa. Il fatto che una parte del premio pagato è soltanto un'anticipazione, che viene accumulata per sopperire agli impegni futuri, indusse le imprese mutue, ed anche molte compagnie anonime, a dividere subito tra gli assicurati una parte degli utili, derivanti dall'essersi verificata una mortalità minore di quella prevista dalle tavole.

Gli utili di un'impresa d'assicurazione sulla vita possono derivare da diverse cause: 1) dal fatto che

si sia verificata una mortalità minore di quella indicata dalla tavola di mortalità. Però devesi tener conto anche dell'entità della somma assicurata; perchè, se tra gli individui morti nell'anno ve ne sono alcuni assicurati per somme rilevanti, e da poco tempo, (per cui la riserva dei premi è ancora scarsa), l'impresa può, al contrario, soffrire delle perdite;

2) dall'essersi di fatto ottenuto un saggio d'interesse maggiore di quello, in base al quale vennero calcolati i premi;

3) dall'essersi di fatto verificate delle spese minori di quelle previste;

4) altri utili possono derivare da riscatti o rescissioni di contratti, od altre cause di minore importanza.

Orbene, in pratica, gli assicurati non sono ammessi a partecipare agli utili complessivi dell'impresa, ma soltanto a quelli derivanti dalla minor mortalità, perchè soltanto questi sono calcolati a parte per ogni categoria di assicurati.

Come dice il De Courcy, " gli assicurati sono estranei a tutti i rischi, buoni o cattivi, degli investimenti, ed a tutta la gestione finanziaria. E questo deve essere. Gli assicurati non sono degli azionisti; essi non hanno incaricato l'impresa di speculare per loro conto alla Borsa od in altro luogo, nè di fabbricare delle case, o di comperare dei terreni. Essi chiesero soltanto un'assicurazione, una garanzia, ciò che è precisamente l'inverso d'una speculazione. Essi hanno pagato delle somme fisse, determinate da una tariffa liberamente discussa; in compenso, la compagnia si è obbligata, a suo rischio e pericolo, ed a *forfait*, di pagare una somma fissa. Dunque è ben giusto, che essa disponga dei fondi a suo piacimento, e che essa

corra tutti i rischi delle sue operazioni. » (1). Per queste ragioni l'assicurato non ha alcun diritto di partecipare ai profitti industriali dell'impresa (2).

Ad ogni modo, anche se gli utili, cui l'assicurato può partecipare, sono soltanto quelli derivanti dalla minor mortalità, pure tale partecipazione si fa sempre scontare, imponendo un soprapremio, che talora raggiunge il 10 % od il 12 % del premio senza partecipazione. La quota di partecipazione del singolo assicurato può essere commisurata: 1) secondo l'ammontare del premio annuale; 2) secondo il totale dei premi pagati da ciascun assicurato; 3) secondo la riserva dei premi.

Il secondo criterio, di distribuire gli utili proporzionatamente al totale dei premi, che furono pagati prima della distribuzione, evidentemente favorisce gli assicurati anziani a danno degli assicurati recenti, e perciò venne criticato, sostenendosi giustamente, che gli utili derivanti dalla differenza tra la mortalità reale e quella presunta, devono appartenere, nella stessa misura, a tutte le categorie di assicurati.

Anche i sistemi, con cui si opera la divisione dei dividendi, sono diversi:

1) o la quota di partecipazione va ad aumentare la somma assicurata, ed in tal caso essa viene considerata, come un premio unico di una nuova assicurazione, aggiunta alla prima;

2) i dividendi sono applicati a ridurre i premi futuri, che l'assicurato deve ancora pagare;

(1) v. Précis de l'assurance. Paris, 1884 e v. Richards e Petit, op. cit. pag. 190. Vedemmo però, come gli investimenti delle riserve siano oramai in tutti i paesi regolati per legge.

(2) S'intende che diversamente accade nelle società a forma mutua.

3) i dividendi vengono direttamente versati all'interessato.

In tutti questi sistemi, i dividendi vengono divisi anno per anno, man mano essi si producono, e quindi tutti gli assicurati vi possono partecipare. Invece vi è un quarto sistema, detto d'accumulazione o *tontinario*, per cui la divisione degli utili si effettua soltanto alla fine di un determinato periodo di tempo (che dura di solito 15-20 anni), e soltanto gli assicurati sopravviventi alla fine di questo periodo vi possono partecipare. Coloro che, per morte o per abbandono, decadono dall'assicurazione prima della scadenza di questo periodo, non hanno più alcun diritto agli utili.

Così, siccome gli utili che annualmente si formano, vengono capitalizzati per un lungo periodo di tempo, e soltanto una parte degli assicurati ha diritto alla ripartizione, si comprende come gli utili distribuiti, possano essere rilevanti e superiori a quelli distribuiti cogli altri sistemi.

E' vero che tutti gli assicurati, morti prima della fine del periodo fissato, pagano un sopra-premio di partecipazione senza averne alcun corrispettivo, ma la speranza di poter essere tra i sopravviventi bastò a rendere popolare il sistema e le imprese che lo applicavano.

Ma esso ha i difetti propri di ogni sistema tontinario; perciò in parecchi paesi (ad esempio, in Francia, New-York, ecc.) la legge prescrive di dividere ogni anno gli utili ottenuti nell'anno stesso od almeno sancisce il diritto dell'assicurato di ritirarli alla fine di ogni esercizio (1).

---

(1) v. legge francese del 17 marzo 1905, art. 7; legge di New-York, 1 gennaio 1907.

11. **Varie combinazioni di assicurazione.** — 1) *Tavole di commutazione.* — Dobbiamo, infine, occuparci delle varie combinazioni di assicurazione, che la tecnica attuariale ha escogitato, per corrispondere ai diversi bisogni del pubblico; le combinazioni sono anzi così numerose, che i matematici sentirono la necessità di semplificare i calcoli relativi, per evitare un numero eccessivo di espressioni dello stesso genere.

Le tavole numeriche, che l'impresa assicuratrice deve applicare, sono dette di *commutazione*, appunto perchè hanno lo scopo di commutare, o semplificare, i calcoli relativi alle assicurazioni od alle rendite vitalizie.

Nel 1500 il Tetens dimostrò che, qualunque fosse la legge di sopravvivenza adottata, si poteva, coll'aiuto di soltanto sei tavole, basate su un dato saggio d'interesse, calcolare facilmente i premi puri di tutte le combinazioni ad una testa. Le tavole del Tetens vennero poi completate e semplificate da altri; anche in Italia, in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione italiana del 1901, si costruirono delle tavole di commutazione per soli maschi, o per sole femmine, o per maschi e femmine (1).

I simboli più comunemente usati nei calcoli di attuaria ed adottati dal secondo Congresso internazionale degli attuari (Londra 1898) sono: x, età della persona che si considera, espressa in anni; l_x = numero dei sopravviventi all'età x; d_x = = numero degli individui del gruppo l_x, che muoiono tra gli anni x e $x+1$, $w = 101$ = limite superiore della vita umana; $i = 3$ oppure 3,50 %

(1) v. *Annali credito e previdenza*, vol. 76. Roma 1908. I calcoli furono eseguiti dal prof. Bagni.

= tasso annuo, d'interessse; V = valore attuale di una lira, pagabile dopo un anno (1).

2) *Assicurazioni di rendite.* — Le combinazioni di assicurazioni sulla vita si possono, in generale, ridurre a due gruppi: *assicurazioni in caso di vita*, in cui il pagamento della somma dipende dal fatto, che l'individuo assicurato raggiunga una determinata età; ed *assicurazioni in caso di morte*, in cui il pagamento della somma dipende dalla morte dell'assicurato. In ambedue queste forme, trattasi del pagamento di una somma fissa determinata dal contratto, che si effettua con un'unica prestazione al verificarsi dell'evento, in vista del quale il contratto fu stipulato; perciò esse vengono entrambe denominate come assicurazioni di capitale, per distinguerle dalle *assicurazioni di rendite*, in cui l'assicuratore non si obbliga a pagare un'unica somma, ma divide il suo pagamento in tante rate pagabili ad uguali scadenze.

Le assicurazioni di rendite si contrappongono specialmente alle assicurazioni in caso di morte, perchè, mentre nelle prime la prestazione dell'assicuratore cessa colla morte dell'assicurato, invece, nelle seconde, la morte segna il verificarsi di quella condizione risolutiva, da cui dipende il pagamento della somma.

Perciò nel primo caso, l'assicuratore non ha interesse a che la vita dell'assicurato abbia lunga

(1) Il valore di commutazione fondamentale, a cui si possono ricondurre tutti gli altri valori, è espresso dal simbolo $D\,x$ ed è uguale al prodotto del numero dei sopravviventi all'età x, per il valore attuale di una lira all'età x. Le tavole di commutazione ci indicano il valore di $D\,x$ per tutte le età possibili; esso trovasi di solito nella seconda colonna delle tavole, dopo quella dell'età. v. Boggio. Lez. cit.

durata, e quindi non procede ad alcuna visita medica. Invece della selezione medica, abbiamo l'*autoselezione*, cioè la selezione compiuta dagli assicurati, perchè saranno soltanto coloro che si sentono sani e che sperano di godere una rendita per molti anni, quelli che scelgono questa forma d'assicurazione.

Nel secondo caso, l'assicuratore è invece direttamente interessato a che l'assicurato viva a lungo, affinchè i premi pagati possano costituire una riserva matematica sufficente a pagare la somma fissata. Perciò egli procederà alla selezione medica e terrà assai conto dell'età nel calcolo dei premi.

La mortalità che si verifica tra gli assicurati in caso di morte si dimostrò, per esperienza, assai diversa da quella che si verifica tra i vitaliziati (così possiamo denominare in generale, coloro che si assicurano delle rendite) così da indurre le compagnie d'assicurazione a costruire tavole di mortalità speciali per gli assicurati delle due categorie. Così, ad esempio, in Francia abbiamo la tavola A. F. (*assurés francais*) che serve per gli assicurati in caso di morte, in base ad esame medico ed a condizioni normali, e la tavola R. F. (*rentiers francais*) che serve per i vitaliziati. Esse furono rese obbligatorie in Francia con un decreto del gennaio 1906 (1).

L'assicurazione di rendite è una specie delle assicurazioni in caso di vita.

3) *Assicurazioni in caso di vita.* — *a) Capitale differito.* — Con essa l'assicurato, mediante il pagamento di un premio unico o di premi annui, si

(1) Analogamente, nella proposta per una tavola di mortalità italiana, v. Indagine cit. del Michel.

garantisce il pagamento di una data somma fra un certo numero d'anni (di solito 20-30 anni), a condizione ch'egli sia ancora in vita (1).

b) *Rendita vitalizia.* — L'assicurato acquista il diritto di riscuotere una somma pagabile in tante rate, annue, semestrali o trimestrali, sempre a condizione che egli sia in vita. La rendita vitalizia si dice *differita*, quando il pagamento della prima rata avviene soltanto dopo un certo tempo dalla conclusione del contratto, *immediata*, quando invece l'assicurato comincia a godere subito della rendita. In quest'ultimo caso il premio è di regola *unico*, perchè non sarebbe naturale, che l'assicurato continuasse a pagare i premi, godendo già della rendita.

Infine, la rendita vitalizia sarà *temporanea*, quando essa viene pagata all'assicurato soltanto per un determinato periodo di tempo, sempre a condizione che egli sia ancora in vita. Sono casi meno frequenti le assicurazioni di una rendita vitalizia immediata e temporanea, oppure differita e temporanea.

c) *Assicurazione dotale.* — Tra le assicurazioni in caso di vita, si pone anche l'*assicurazione dotale*, colla quale forma si vuole garantire una dote alle figlie (od un capitale d'avviamento ai figli), quando essi abbiano raggiunto una certa età. L'assicuratore paga la somma, soltanto se il giovane è in vita; perciò si dice che, in sostanza, essa è un'assicurazione di capitale differito. Ma siccome in pratica, il contraente si obbliga a pagare i premi soltanto finchè vive, così essa è piuttosto una combina-

(1) Essa corrisponde all' « endowment insurance » degli inglesi.

zione di un'assicurazione in caso di morte, riguardo al contraente, (di solito, il padre) e di un'assicurazione in caso di vita, per il figlio. Tanto è vero, che il contraente è sottoposto alla visita medica, all'atto dell'assicurazione (1).

4) *Assicurazioni in caso di morte.* — Le *assicurazioni in caso di morte* mirano, di regola, a provvedere ai bisogni della famiglia superstite, mentre l'assicuralo in caso di vita pensa, di solito, ai bisogni della vecchiaia.

a) *Assicurazione vita intiera.* — Essa garantisce il pagamento di una somma determinata, in caso di morte dell'assicurato, in qualunque epoca la morte avvenga. Di solito, il premio è vitalizio, cioè l'obbligo del pagamento cessa soltanto colla morte, ma talora si stipula che, nel caso che l'assicurato raggiunga un'età molto avanzata (ad esempio, dai 75 ai 90 anni, secondo le compagnie), egli non sia più obbligato al pagamento. Si intende che anche in questo caso, se egli muore prima. cessa il pagamento.

Anche questa combinazione può essere *differita*, quando il pagamento del capitale assicurato ha luogo, soltanto se la morte avviene dopo un certo periodo di tempo dalla formazione del contratto. Oppure può essere *temporanea*, quando il pagamento del capitale assicurato non ha luogo, che se la morte avviene entro un determinato numero d'anni.

Infine, possiamo avere un'assicurazione vita intiera differita e temporanea, quando la compagnia si obbliga a pagare, agli eredi dell'assicurato, la somma promessa, purchè la morte dell'assicurato

(1) v. Richard e Petit, op. cit., pag. 165.

avvenga dopo un certo numero d'anni dalla stipulazione del contratto, e prima che sia trascorso un certo numero d'anni, ugualmente determinato dalla polizza. Così, ad esempio, se l'assicurato ha 30 anni, egli può garantire, ai suoi eredi, il pagamento del capitale assicurato, se muore dopo di aver raggiunto i *40* anni e prima di aver passato i *60*.

b) *Assicurazione vita intiera temporanea.* — L'assicurazione vita intiera temporanea è specialmente importante per il commercio. " Un negoziante od un industriale non possiede sempre, nei primi anni di avviamento, un capitale sufficente per dare rapidamente tutta l'estensione desiderabile alle sue operazioni. Perciò egli è tratto a stipulare un prestito, che si obbliga di rimborsare più tardi, quando gli utili della sua intrapresa glielo permetteranno. Si comprende quindi tutto l'interesse che può avere il creditore a stipulare, a suo profitto, sulla testa del debitore, un'assicurazione temporanea in caso di morte, che gli permetterà di riavere la somma mutuata, in caso di morte prematura del debitore. Questa garanzia diventa una delle condizioni del prestito, ed il debitore si obbliga a pagare i premi di quest'assicurazione (1).

Sul modo, col quale i premi unici si possono trasformare in premi annui temporanei o vitalizi, e sulle relazioni che corrono tra i premi unici delle varie assicurazioni, in caso di morte, rimandiamo ai trattati di scienza attuariale.

5) *Altre combinazioni.* — Ci limitiamo ad esporre i casi principali: *a*) *Assicurazione mista a capitale semplice.* Per essa l'assicuratore garantisce un ca-

(1) v. pag. 157.

pitale, pagabile al momento della morte dell'assicurato, od all'assicurato medesimo, se egli è in vita, dopo un certo numero d'anni determinato nel contratto. In tal modo, l'assicurato è certo, che se egli è destinato ad una morte prematura, la sua famiglia riceverà un capitale, e se invece vivrà a lungo, potrà goderlo egli medesimo. Col calcolo, si può trovare facilmente il premio unico necessario, rilevando che quest'assicurazione è la combinazione di un'assicurazione temporanea in caso di morte, più un'assicurazione di un capitale differito.

b) Assicurazione mista a capitale raddoppiato. — Come nel caso precedente, la somma assicurata è pagabile, o alla morte dell'assicurato, se la morte avviene prima dell'epoca stabilita, oppure al termine del contratto, se l'assicurato sopravvive. Ma, a differenza della mista semplice, in questo caso, anche se l'assicurato muore dopo il termine del contratto, ossia dopo aver già ricevuto la somma assicurata, i suoi eredi ricevono ugualmente, alla sua morte, la stessa somma che fu assicurata colla prima polizza.

Siccome in qualunque anno l'individuo muoia, i suoi eredi ricevono la somma assicurata, così è facile rilevare, che questa forma non è altro che una combinazione di un'assicurazione vita intera e di un'assicurazione a capitale differito.

c) Assicurazione a termine fisso, in cui l'assicuratore si obbliga a pagare, fra un dato numero di anni, il capitale assicurato, indipendentemente dal fatto, che l'individuo sia vivo o morto alla scadenza del termine. Se l'assicurato paga un premio unico, esso corrisponde al valore attuale della somma pagabile al termine fissato. Se invece i premi sono annuali e l'assicurato li paga soltanto finchè vive, allora abbiamo un'assicurazione in caso di

morte, e l'assicuratore procederà alla selezione medica.

d) *Assicurazione di annualità*, che si conviene, quando un individuo ha un debito verso un altro, composto di tante annualità di una rendita.

Egli si assicura presso la compagnia perchè, se muore prima di aver estinto il suo debito, essa paghi le annualità rimanenti. Se il premio è unico, esso sarà la differenza tra il valore attuale delle annualità, considerate come certe, ed il valore attuale delle annualità che l'individuo può probabilmente pagare.

e) *Assicurazioni con rimborso di premi o con contro assicurazione.* — In questa combinazione, specialmente usata per le assicurazioni in caso di vita, l'assicuratore si obbliga a rimborsare allo stipulante, od ai suoi eredi, anche i premi pagati. Lo stipulante paga, in questo caso, un sopra premio speciale.

f) *Assicurazioni di sopravvivenza, semplici e reciproche.* — Infine, un'altra combinazione deriva dall'essere l'assicurazione, di capitale o di rendita, cosstituita su più teste, anzichè su una. Così, ad esempio, si può stipulare che il capitale assicurato venga pagato soltanto alla morte di una persona, qualora sia vivente un'altra persona indicata dal contratto, o che da questo momento cominci a decorrere la rendita. Queste assicurazioni sono dette di *sopravvivenza*. Invece, quando vi sia un gruppo di due o tre assicurati, e la rendita si debba corrispondere, finchè alcuni degli assicurati sopravvivono, o fino all'ultimo decesso, allora le rendite diconsi *riversibili*. Se al primo decesso, la rendita è ridotta alla metà od al quarto, ecc., essa sarà parzialmente riversibile. Ma anche un capitale può assicurarsi, in modo che sia pagato, ad esem-

pio, per metà al primo decesso e per metà al secondo.

L'assicurazione di sopravvivenza su due teste dicesi *reciproca*, quando l'impresa si obbliga di pagare la somma assicurata, nel caso che uno qualunque degli assicurati premuoia all'altro. Col pagamento della rendita, o della somma, cessa l'obbligo del premio. Essa è usata tra due coniugi.

Infine, l'assicurazione può essere *a montante variabile* quando la somma, o la rendita assicurata, non è costante, ma è crescente o decrescente, coll'andar degli anni. L'assicurazione decrescente serve bene di complemento al risparmio individuale o ad un fondo di previdenza, costituito da un'amministrazione per il suo personale. Coll'andar degli anni cresce la somma accumulata col risparmio e quindi diminuisce il bisogno di esser garantiti dall'assicurazione (1).

---

(1) v. Gobbi, in *Annali credito e previdenza*, vol. 84. Roma, Bertero, pag. 69. Dal Rapport du Bureau Fédéral des Assurances del 1908, togliamo la seguente tabella, che ci indica, quali siano le forme di assicurazione preferite nei diversi paesi.

	vita intera	mista	in caso di vita
Stati Uniti	65,3%	29,0%	0,2%
Inghilterra	49,0%	34,7%	11,4%
Germania	31,2%	65,7%	2,6%
Francia	29,0%	50,4%	12,6%
Svizzera	18,3%	70,6%	4,5%
Austria	11,0%	52,4%	24,3%

Sezione III.

Norme giuridiche.

1. **Caratteri speciali del contratto di assicurazione sulla vita.** — Il *Guidon de la Mer* del 1589, e l'ordinanza francese del 1681, proibivano formalmente ogni contratto, che avesse per oggetto la vita dell'uomo; ed il dubbio sulla moralità di questo contratto, continuò fino ai primi anni del secolo scorso.

Attualmente invece il contratto di assicurazione sulla vita non solo ha ricevuto la sanzione legislativa, ma viene anche regolato con norme speciali, che tengono conto dell'alta funzione sociale cui esso si ispira, quella cioè, di promuovere un sano sentimento di previdenza o di rafforzare i vincoli famigliari, dando modo di provvedere, in caso di una morte prematura del capo di famiglia, alla posizione dei superstiti. In Italia, i relatori del Codice di Commercio del 1865, non avevano creduto di dover trattare delle assicurazioni terrestri, ritenendo sufficenti le norme generali sulle associazioni: perciò negli art. 449-453 dell'attuale Codice di Commercio, abbiamo le prime norme legislative in materia.

Notiamo anzitutto, che, in contrapposto alle assicurazioni contro i danni, il concetto dominante dell'assicurazione sulla vita, non è quello d'indennità, ma quello di capitalizzazione. La valutazione del danno economico, che si produce al verificarsi dell'evento, in vista del quale il contratto fu stipulato, sarebbe così irta di difficoltà, che l'assicurazione, in pratica, mancherebbe al suo scopo.

In certi casi, poi, come, ad esempio, nell'assicurazione dotale, il concetto comune del danno esula del tutto.

In secondo luogo, mentre le assicurazioni precedenti comprendono rischi relativi alle cose, invece l'assicurazione sulla vita fa parte, insieme coll'assicurazione sull'invalidità, sulla vecchiaia e sugli infortuni, di quella categoria di assicurazioni, che si riferiscono alle persone; cioè, l'obbligo alla prestazione, da parte dell'assicuratore, dipende da un rischio relativo alla persona umana.

Entro questa categoria, l'assicurazione sulla vita, assume una posizione speciale, perchè " mentre essa ha per oggetto soltanto gli eventi comuni ad ogni vita umana, quali il maturare degli anni o la morte, invece le altre specie d'assicurazione relative alle persone, comprendono soltanto eventi straordinari della vita umana, quali gl'infortuni, le malattie, ecc. (1).

Tale distinzione non risulta chiara dall'art. 449 del nostro Codice, secondo il quale sembrerebbe, che ogni evento della vita umana, potesse essere oggetto dell'assicurazione sulla vita. Infatti esso dichiara che " Ognuno può far assicurare, mediante un premio, il pagamento di una somma di denaro, secondo la durata o gli eventi della vita propria o di quella di un terzo... „ Invece il progetto italiano del 1910 sulla vigilanza delle imprese, distingue le assicurazioni sulla durata della vita e quelle che hanno per oggetto gli eventi della vita, comprendendo in queste le assicurazioni sulle disgrazie accidentali, sulla malattia e sull'invalidità (2).

(1) v. Manfredi, op. cit., pag. 6.

(2) Il Progetto si applica soltanto alle assicurazioni sulla durata della vita, perchè soltanto queste implicano un elemento di risparmio a lontana scadenza. v. Annali, vol. 84.

Le operazioni di rendita vitalizia, fanno parte, come vedemmo, delle operazioni sulla durata della vita umana, ma il contratto vitalizio rimase regolato dal Codice Civile (art. 1789-1801), e quindi le norme del Codice di Commercio, relative all'assicurazione, non possono essere applicate ad esso, se non quando siano compatibili colle norme del Codice civile.

Infatti, il contratto di assicurazione di rendita vitalizia, è un contratto aleatorio, come ogni altro contratto d'assicurazione; soltanto che in esso l'alea dell'assicuratore è limitata al *quantum* della prestazione, che egli deve all'assicurato, poichè, di regola, è incerto soltanto il momento, in cui il pagamento della rendita verrà a cessare. Però il Codice Civile stabilisce che esso si possa costituire a titolo gratuito (per donazione o per testamento) oppure a titolo oneroso. In questo secondo caso, esso sancisce il diritto del creditore ad avere delle garanzie; perciò il progetto di legge sulla vigilanza dichiara espressamente che i contratti di vitalizio, stipulati secondo le norme del Codice Civile, non sono compresi, agli effetti della legge, tra le assicurazioni sulla durata della vita.

2. **Formazione del contratto.** — Già accennammo (1), alle norme, che le varie leggi hanno stabilito per prevenire il pericolo, che l'avente diritto alla somma di assicurazione, provochi dolosamente l'evento, al verificarsi del quale è subordinato il pagamento della somma medesima. Gli omicidi compiuti per lucrare la somma d'assicurazione, proiettano una luce sinistra su di un'istituzione, che pure procura tanti vantaggi

(1) v. r. pag. 254.

alla società, e corrisponde ai principii di una sana morale. E siccome l'assicurazione dei bambini è l'assicurazione che, più frequentemente, dà luogo ad abusi ed a delitti, così, anche le recenti leggi sul contratto hanno cercato di prevenirli. Il progetto austriaco dispone che, in caso di assicurazione sulla vita di un fanciullo di età inferiore ai 14 anni, è nullo ogni accordo, in base al quale si garantisca il pagamento di una somma maggiore all'ammontare dei premi versati, coll'interesse del 4 %, anche se il fanciullo muore prima dei 14 anni. Così, osservano i Motivi, " si evita che la morte del fanciullo porti con sè dei lucri patrimoniali, che potrebbero costituire una spinta al delitto per quei genitori, che ignorano i loro doveri verso la prole, e, nello stesso tempo, si ammette la validità dell'assicurazione. Una disposizione analoga è contenuta nella legge tedesca; essa stabilisce che, in caso che il padre o la madre, contraggano un'assicurazione sulla vita di un figlio minore di 7 anni, qualora la somma assicurata si debba pagare, anche se la morte avviene prima dei 7 anni, ed essa superi la spesa ordinaria pel seppellimento, è necessario il consenso di uno speciale curatore (1).

La nostra legge dichiara, in modo generale, la nullità dell'assicurazione contratta sulla vita del terzo, qualora il contraente non abbia alcun interesse all'esistenza di questi. E concordemente si ritiene, che l'interesse possa essere tanto patrimoniale (ad esempio, il creditore che assicura sulla vita del debitore), o morale (ad esempio, il padre sulla vita del figlio); come pure si ritiene sufficente,

(1) v. § 159 al. 3.

che l'interesse sussista soltanto al momento, in cui si stipula il contratto.

Invece le leggi recenti sono più restrittive; osservando, che spesso è difficile determinare la natura dell'interesse, e se esso sia legittimo o no, esse subordinano la validità dell'assicurazione al consenso scritto del terzo (1). In tal modo, si garantisce di più la sicurezza dell'assicurato, poichè è presumibile che egli dia il suo consenso, soltanto se lo stipulante ha un interesse legittimo. Se il terzo è un incapace, è necessario il consenso scritto del suo rappresentante legale.

A differenza delle altre leggi, il progetto francese non sostituisce la condizione del consenso a quella dell'interesse, ma le esige entrambe, ed ammette esplicitamente nel terzo, il diritto a chiedere lo scioglimento del contratto, quando l'interesse sulla sua vita ha cessato di esistere. Si noti infine, che la condizione dell'interesse o del consenso si richiede soltanto per le assicurazioni in caso di morte, perchè, per le assicurazioni in caso di vita, non vi è motivo di temere una speculazione delittuosa. L'art. 449 del nostro Codice non fa questa distinzione, ma essa deve ritenersi implicitamente ammessa.

3. **Obblighi dello stipulante alla conclusione del contratto.** — Riguardo all'obbligo, da parte dello stipulante, di dichiarare tutte le circostanze che possono influire sul rischio, la legge nostra (2) dichiara che anche nell'assicurazione sulla vita, è applicabile la disposizione dell'art. 429, con-

(1) v. legge ted. § 159; legge svizz. art. 74; prog. austr. § 127; prog. franc. art. 48.

(2) v. art. 452 Cod. Comm. it.: legge svizzera art. 75; legge tedesca § 162; progetto austriaco § 134.

tenuta nel capo dell'assicurazione contro i danni. Perciò il contratto sarà nullo, se le dichiarazioni, false od erronee, o le reticenze dello stipulante sono di natura tale, che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso al contratto, o non lo avrebbe dato alle stesse condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Le polizze contengono numerose clausole di decadenza, qualora l'assicurato non faccia dichiarazioni conformi a verità, specialmente riguardo alla professione, allo stato di salute, all'età, ecc. Anche la visita medica, od un certificato medico, conforme alle dichiarazioni dell'assicurato, non lo liberano dal dovere di dire esattamente e completamente la durata e la gravità delle malattie sofferte. Ma, come osserva anche il Vivante (1), molte di queste proposte hanno un carattere tecnico, a cui l'assicurato difficilmente può dare una risposta precisa. Così il progetto austriaco, addossa all'impresa assicuratrice la colpa di non aver ottenuto dati precisi, dichiarando " che l'assicuratore non può recedere dal contratto, in seguito a risposte inesatte od incomplete al questionario sullo stato di salute della persona, sulla vita della quale l'assicurazione fu presa, quando egli conosceva, o doveva conoscere, dal certificato del medico, che fu a lui comunicato, che le domande formulate ottennero delle risposte inesatte od incomplete „.

Però la circostanza, che ha maggior influenza nel determinare l'opinione del rischio, è l'età, e tanto le leggi svizzera e tedesca, quanto il progetto austriaco stabiscono, che:

1) In caso di indicazione inesatta dell'età, l'as-

(1) v. op. cit., vol. 3°, pag. 145.

sicuratore può recedere dal contratto, soltanto se l'età reale, che l'assicurato aveva al momento del contratto, non rientra nei limiti di ammissione, che l'impresa ha fissato nel suo piano d'affari;

2) Se invece l'età reale è compresa in tali limiti, bisogna distinguere due ipotesi: *a*) che in seguito all'indicazione inesatta dell'età, sia stato pagato un premio minore di quello, che avrebbe dovuto esser pagato, secondo l'età reale di ammissione; ed allora la prestazione dell'assicuratore deve essere ridotta, nella proporzione che passa tra il premio stipulato ed il premio di tariffa, corrispondente all'età reale. Il progetto austriaco in questo caso concede anche il diritto di avere la somma assicurata, senza riduzione, ma pagando il di più dei premi arretrati;

b) che in seguito all'indicazione inesatta, sia stato pagato un premio maggiore, di quello che avrebbe dovuto esser pagato, secondo l'età reale di ammissione; ed allora l'assicuratore è obbligato a rimborsare la differenza tra la riserva esistente, e quella che era necessaria per l'età reale di ammissione. Ed i premi successivi devono essere ridotti, secondo l'età reale di entrata.

4. **Polizze incontestabili.** — La nostra legge non accenna alle cosi dette *polizze incontestabili*, per cui si stabilisce che, dopo un certo tempo dalla conclusione del contratto, (di solito, 3 anni) lo stipulante non può più essere tenuto a rispondere degli errori o delle omissioni compiute, nel dichiarare all'assicuratore le circostanze influenti sul rischio.

Invece la legge tedesca, generalizza l'uso di queste polizze, dichiarando, con norma inderogabile, che, salvo il caso di dolo, (nel qual caso il privato contraente non può mai sottrarsi alla responsabilità,

che a lui deriva) l'assicuratore non possa recedere dal contratto, per una trasgressione all'obbligo di dichiarare le circostanze influenti sul rischio, quando siano passati 10 anni dalla conclusione del contratto. Secondo il progetto austriaco, bastano invece cinque anni.

Queste disposizioni sono giustificate dal fatto, che il contratto di assicurazione si riferisce, di regola, ad un lungo periodo di tempo, e lo stipulante, che dopo molti anni, dovesse rispondere di una negligenza compiuta all'atto della sua conclusione, difficilmente potrebbe trovare i mezzi di prova per difendersi. In secondo luogo, si osserva che il danno delle dichiarazioni inesatte od incomplete, si verifica, di regola, soltanto nei primi anni dopo la stipulazione del contratto, poichè le statistiche dimostrano che, passato questo periodo di tempo, la mortalità diventa costante. Perciò, dopo questo periodo, la trasgressione dell'obbligo di fare dichiarazioni esatte e complete, non può, nel singolo caso, aver avuto influenza sul rischio dell'assicuratore. Così le compagnie crearono le polizze incontestabili, rendendo la polizza d'assicurazione sulla vita uno strumento di credito, sicuro ed atto ai bisogni del commercio (1).

5. **Aggravamento di rischio.** — La questione dell'aggravamento di richio ha oramai un'importanza relativamente secondaria nell'assicurazione sulla vita, poichè l'assicuratore, rendendosi esatto conto che, per la lunga durata del contratto, lo stipulante non può obbligarsi ad uno speciale modo di vita determinato, e preventivamente fissabile, ritenne conveniente, assumere, di regola, tutti i

(1) v. § 163 legge tedesca e § 135 prog. austriaco e cfr. i motivi.

possibili rischi, che riguardano la vita dell'assicurato (1).

I casi, in cui l'assicuratore declina la sua responsabilità, vanno sempre più limitandosi col progresso della tecnica; così, ad esempio, mentre le polizze, fino a pochi anni fa, sancivano la decadenza dell'assicurato in caso di viaggi fuori d'Europa, attualmente parecchie polizze non impongono neppur più un sopra-premio, o lo impongono soltanto per i paesi, in cui il clima è più pericoloso (2).

Alcune Compagnie garantiscono la validità dell'assicurazione, non solo indipendentemente dal mutamento di residenza dell'assicurato, ma anche indipendentemente da ogni mutamento di professione, o dall'esser chiamato a prestare servizio militare in tempo di guerra. Però, il così detto rischio di guerra, è ancora uno dei punti più dibattuti nella formazione delle condizioni di polizza.

L'art. 451 della nostra legge dichiara: " I cambiamenti di residenza, di occupazione, di stato e di genere di vita, per parte dell'assicurato, non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, se non hanno i caratteri indicati nell'art. 432 (3), e se l'assicuratore, dopo avutone notizia, non chiese lo scioglimento del contratto. In caso di scioglimento,

(1) v. motivi prog. austriaco.

(2) v. su questo punto, uno studio esauriente di R. Carmelich, nella Zeitschrift fur öffentliche und private V. di Vienna. e, dal punto di vista teorico, v. un articolo dello stesso Carmelich nel " Bollettino Associazione attuari ital., giugno 1909.

(3) Cioè siano tali, che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle stesse condizioni, se, al tempo del contratto, fosse esistito questo nuovo stato di cose.

l'assicuratore deve restituire all'assicurato la terza parte del premio „. Secondo le polizze, l'assicurato ha diritto soltanto ad una percentuale della riserva (di solito, il 25, il 30 %) sotto condizione che sia passato un certo numero d'anni, dalla conclusione del contratto.

Invece la legge tedesca limita la nozione comune dell'aggravamento di rischio, dichiarando, che, come tale, si dovrà intendere soltanto quel mutamento di circostanze, che. secondo un accordo espresso delle parti, deve essere considerato come aggravamento di rischio. Però può ben essere, che si verifichi un aggravamento di rischio, non considerato dall'accordo; ad esempio, che l'assicurato si dia all'aviazione, mentre al momento del contratto non ci pensava nemmeno. Ed allora si applicheranno le norme generali.

Dalla nostra legge, argomentando a contrario dagli art. 450-451, si può dedurre, che se l'assicurazione fu stipulata sulla vita di un terzo, l'aggravamento di rischio, prodotto da questo terzo, non può annullare il contratto, ma si considera come un caso fortuito, di cui risponde l'assicuratore. E poi essa non accenna all'obbligo del terzo di dichiarare tutte le condizioni, che possono influire sul rischio. Invece la legge tedesca e quella svizzera, considerano che l'assicuratore deve poter esser posto nella condizione di premunirsi contro i danni, che a lui possono derivare. da dichiarazioni inesatte od incomplete, anche se la trasgressione dell'obbligo di fornire tutte le indicazioni atte a determinare il rischio, è compiuta da colui, sulla vita del quale l'assicurazione fu assunta. Perciò i contraenti possono convenire, che le disposizioni di legge, riguardanti l'obbligo di dichiarazione del rischio, si applicheranno anche al caso,

in cui la trasgressione (e secondo la legge svizzera, anche l'aggravamento di rischio) siano commessi da colui, sulla vita del quale l'assicurazione in caso di morte fu contratta (1).

Infine ricordiamo che, corrispondentemente al nostro art. 450 Cod. Comm., le leggi recenti sul contratto, stabiliscono che l'assicuratore è libero da ogni obbligazione, qualora lo stipulante appositamente, e con mezzi illeciti, procuri la morte del terzo, sulla vita del quale egli aveva stipulato l'assicurazione.

6. **Pagamento dei premi.** — La legge nostra non contiene alcuna disposizione speciale, per il pagamento dei premi nell'assicurazione sulla vita. Però le imprese di assicurazione, tenendo conto che le condizioni economiche dello stipulante, o le cause che lo spinsero all'assicurazione, possono mutare coll'andar degli anni, e rendergli impossibile, o non conveniente l'ulteriore pagamento del premi, (ad esempio, se la persona, per provvedere alla quale l'assicurazione si era conclusa, premuore allo stipulante), concedono di solito, che lo stipulante, dopo alcuni anni dalla conclusione del contratto, possa liberarsi dal pagamento dei premi successivi e rescindere il contratto medesimo.

Questo diritto dello stipulante, è sancito in termini precisi dalle nuove leggi (2), in base alle quali, lo stipulante che ha pagato il premio per un anno, ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione sulla vita e di rifiutare il pagamento dei premi successivi. Però la disdetta deve essere comunicata all' assicuratore per iscritto, prima che

(1) v. § 161 legge ted., art. 74 legge svizz.

(2) v. art. 89-93 legge svizz., § 165-173-176 legge ted., § 137-138, progetto austr.

si inizi un nuovo periodo d'assicurazione. I diritti dello stipulante, in caso di risoluzione del contratto, che la nostra legge, in alcuni casi (morte per duello, suicidio volontario, condanna giudiziale, ecc.), non riconosce affatto, e, negli altri casi, riduce ad un terzo dei premi pagati (1), sono invece minutamente regolati dalle leggi straniere. Anzitutto esse non valutano l'ammontare del valore di riscatto, in base al criterio erroneo dei premi pagati, ma invece la valutazione si opera, tenendo conto della riserva.

Esse non riconoscono un vero diritto di proprietà degli assicurati, sulla riserva complessiva dell'impresa, ma sanciscono il principio della matematica attuariale, per cui il premio netto costante ed uniforme, pagato dallo stipulante, vien suddiviso in premio di rischio e premio di risparmio I premi di risparmio hanno il carattere di anticipazione per un rischio a lontana scadenza, e quindi è giusto ammettere nella stipulante, un diritto su di essi. Però si ritenne opportuno, subordinare di regola (2), l'esercizio di questo diritto a due condizioni: 1) che siano passati tre anni dalla conclusione del contratto; 2) che in questo periodo di tempo, i premi siano stati pagati.

Solo il progetto francese (3), dichiara che il rimborso del valore di riscatto, non è un obbligo dell'assicuratore, ma è in sua facoltà concederlo

(1) v. art. 450-451 Cod. Comm. Alla morte per duello o suicidio volontario, la legge parifica il caso che la morte dell'assicurato abbia per causa immediata un delitto da lui commesso, e di cui egli poteva prevedere le conseguenze avvenute.

(2) v. eccezioni soltanto in caso di suicidio o di recesso per aggravamento di rischio, in cui il diritto è incondizionato.

(3) v. art. 63 e Motivi pag. 37.

o no. Tale disposizione viene spiegata nei *Motivi*, osservandosi, che, se il riscatto fosse obbligatorio nei casi di crisi e di gravi disastri, numerosi assicurati lo richiederebbero contemporaneamente. L'assicuratore non potrebbe far fronte alle richieste colle sue disponibilità, ma dovrebbe procedere alla realizzazione di una parte del suo attivo, in momenti non favorevoli per tali vendite; perciò non solo l'impresa ne avrebbe delle perdite, ma anche gli assicurati, che non esercitarono il loro diritto, potrebbero sentirne danno. Invece la legge svizzera (art. 92) e la legge tedesca (§ 176), ritennero consono alla natura del contratto d'assicurazione sulla vita, sancire il principio che l'assicuratore è obbligato a rimborsare allo stipulante, il valore di riscatto, come quello di riduzione.

Però riconobbero, che questo valore di riscatto, non può corrispondere all'intero premio di riserva, e ciò per ragioni di carattere tecnico, che già ebbimo occasione di accennare (spese di produzione, pericolo di antiselezione, ecc.).

7. **Il diritto di riscatto e di riduzione.** — La legge tedesca e quella austriaca, esplicitamente dichiarano, che, in caso di riscatto, l'impresa può detrarre dall'importo della riserva corrispondente, una data percentuale, il cui ammontare, in caso di controversia, sarà fissato dal giudice, caso per caso. La legge svizzera, invece, non determina il valore di riscatto, ma dispone che le basi della sua determinazione devono essere esaminate dall'ufficio federale di vigilanza, e soggiunge che, su domanda dell'avente diritto, l'assicuratore è obbligato a calcolare il valore di riscatto; questi calcoli possono essere gratuitamente controllati dall'ufficio federale.

Collo stabilire poi, che il valore di riscatto non

diventi esigibile, che nel termine di tre mesi, dalla domanda dell'avente diritto, si volle evitare il pericolo (cui accenna il progetto francese), che in caso di crisi, si abbiano numerose richieste di riscatto, e si renda necessario procedere ad una realizzazione troppo affrettata degli investimenti.

Però, le leggi in esame, non si limitano a regolare il diritto di riscatto, ma pongono delle norme anche per il caso di riduzione. Come già accennammo, in questo caso, il contratto di assicurazione non ha termine, ma soltanto si modifica, in quanto si riduce la somma assicurata, e si libera lo stipulante dal pagamento dei premi successivi. La legge tedesca ed il progetto austriaco fissano che, in tale caso, la somma di assicurazione sia ridotta in proporzione dell'età dell'assicurato, considerando la riserva dei premi come un premio unico. Invece la legge svizzera non fissa l'ammontare di questo valore di riduzione, ma, come per il valore di riscatto, esso sarà determinato dall'impresa, sotto la vigilanza dell'ufficio federale. Inoltre, quando sia trascorso un periodo di tre anni, e lo stipulante non paghi più i premi successivi, e non eserciti il diritto di scelta tra la riduzione ed il riscatto, entro il termine fissato, l'assicuratore è ugualmente tenuto a determinare il valore di riduzione, indipendentemente dalla richiesta dello stipulante (1).

Così si verifica la così detta " riduzione automatica „ la quale offre allo stipulante il vantaggio di poter mantenere in vigore il contratto, e nello stesso tempo si facilita la rinnovazione del con-

(1) v. art. 93 legge svizz., § 174 legge ted., § 138 prog austr., art. 66 prog. francese.

tratto, cioè la reintegrazione della polizza precedente. Infatti il progetto austriaco ammette che mediante il pagamento dei premi arretrati, coll'interesse del 5 %, si possa rimettere in vigore il contratto alle stesse condizioni, in base alle quali fu originariamente stipulato.

Però il diritto di scelta tra la riduzione ed il riscatto, non è concesso per tutte le specie di assicurazione, ma soltanto per quei contratti, in cui l'obbligo dell'assicuratore al pagamento della somma assicurata è certo. Invece nelle assicurazioni, in cui tale obbligo è sottoposto a condizione (ad esempio, assicurazioni di sopravvivenza ad una data persona), allora lo stipulante non ha diritto di riscatto. Questa differenza è spiegata chiaramente dai Motivi del progetto austriaco: " Supponiamo, essi dicono, che un padre contragga un'assicurazione sulla vita di un suo figlio, per una somma pagabile, quando egli raggiungerà i venti anni; e si convenga, che, se la morte del figlio avviene prima che egli raggiunga i 20 anni, l'assicuratore è libero da ogni obbligo. Il figlio si ammala, e la sua sopravvivenza all'età di venti anni, appare molto incerta. Ma, se in questo frangente si concedesse allo stipulante il diritto di riscatto, gli si darebbe il mezzo di aver rimborsata una parte dei premi pagati, sebbene l'assicuratore non sia tenuto ad alcuna prestazione, in caso che il figlio muoia prima del termine fissato. E quindi, per il venir meno di tale obbligo, egli potrebbe destinare la somma così risparmiata, al soddisfacimento di eventuali impegni verso gli altri assicurati. Se si concedesse in tali casi il diritto di riscatto, esso renderebbe impossibile l'equilibrio e la combinazione dei rischi, necessari per la tecnica di queste specie di assicurazione, e si da-

rebbe l'adito a speculazioni da parte dello stipulante medesimo. L'interesse dello stipulante è sufficentemente garantito dal diritto di riduzione, e, d'altra parte, il valore della riserva dei premi, può rimanere inalterato per la generalità degli assicurati. Invece, nelle assicurazioni, in cui l'obbligo al pagamento da parte dell'assicuratore è certo, l'esercizio del diritto di riscatto non può nuocere all'impresa; infatti lo stipulante, che domanda il riscatto della polizza prima che sia morta la persona, sulla vita della quale l'assicurazione fu assunta, danneggerebbe sè stesso, ricevendo soltanto il valore di riscatto, invece della somma, che l'assicuratore si è impegnato di pagare al verificarsi dell'evento „.

Così pure nelle assicurazioni in caso di morte temporanee per 10 anni, non si ammette nè il diritto di riscatto, nè quello di riduzione, considerando che in questa specie d'assicurazione, non si fa luogo ad una speciale riserva dei premi, ogni premio corrispondendo al rischio, che l'assicuratore si è obbligato di coprire nel periodo di assicurazione relativo (1).

Infine è notevole un'altra disposizione del progetto austriaco, e di quello francese, in base alla quale, lo stipulante, ha, in certi casi, il diritto ad ottenere una riduzione, non nella somma assicurata, ma nella durata dell'assicurazione. Questo diritto giova all'assicuratore, perchè rende possibile una maggiore chiarezza ed uniformità nel suo bilancio tecnico; come dicono i motivi, sono numerosi i casi, in cui lo stipulante non ha più alcun interesse al proseguimento dell'assicu-

(1) v. progetto austriaco § 138.

razione, ed in cui l'assicuratore è invece obbligato a riportarla nel portafoglio, per un lungo periodo di tempo, fino alla sua scadenza. Nella maggior parte dei casi, si tratta di assicurazioni per un importo poco rilevante; ed il tenerne conto, anno per anno, per gli esercizi futuri, importa delle spese sproporzionate alla loro rilevanza. Riducendo la durata dell'assicurazione, l'impresa è posta in condizione di poter presto liquidare la partita, e, d'altra parte, tale riduzione non può danneggiare lo stipulante, perchè essa verrà sempre calcolata in base all'ammontare della riserva.

Mentre la legge tedesca ed il progetto austriaco lasciano alla volontà dei contraenti il regolare i prestiti su polizze, la legge svizzera dispone che " se l'avente diritto ha contratto un prestito verso l'assicuratore, sulla base del diritto a lui derivante dal contratto, l'assicuratore può compensare il suo credito col valore di riscatto, quando egli abbia inutilmente citato per iscritto il debitore a pagare il debito, entro il termine di sei mesi dalla citazione, prevenendolo delle conseguenze della mora „. Un accenno ai prestiti su polizza, è contenuto pure nel progetto francese (1).

8. **Suicidio dell'assicurato.** — Una questione molto dibattuta è quella del suicidio dell'assicurato. Nel caso di suicidio compiuto in istato di perturbazione mentale, concordemente si ammette che l'assicuratore sia tenuto al pagamento; invece sono molto discordi le opinioni, riguardo al suicidio compiuto da un sano di mente, e derivante dalla libera volontà dell'assicurato.

La nostra legge dispone (art. 450) che in caso

(1) v. art. 68.

di " suicidio volontario „ l'assicuratore non è tenuto al pagamento della somma assicurata; si discusse, se questa norma si doveva considerare di ordine pubblico, ma si ritenne che era permesso alle parti di derogarvi liberamente. Perciò alcune polizze dichiarano, che l'assicurazione comprende anche il caso di suicidio volontario; ma, per impedire che l'assicurazione si contragga colla mira del suicidio, stabiliscono che l'assicuratore è obbligato, soltanto se esso si verifica dopo un certo tempo dalla conclusione del contratto (di solito 2 o 5 anni). Ma il lasciare all'arbitrio delle imprese di assicurazione, la fissazione di questo termine d'aspettativa, può condurre a degli abusi; ed infatti, alcune società, pur di aumentare il numero degli assicurati, garantiscono il pagamento della somma, anche dopo due o tre mesi dalla conclusione del contratto (1).

Altre polizze seguono il sistema del Codice ed escludono l'assicurazione in caso di suicidio volontario. Ma anche questo sistema dà luogo a molti inconvenienti, perchè il determinare, caso per caso, se il suicidio fu o no, compiuto volontariamente e liberamente, importa delle indagini mediche difficili. Inoltre, è ancora controverso se l'onere di provare, che il suicidio fu volontario spetti all'assicuratore (2), o se invece incomba al beneficiario l'onere di provare il suicidio incosciente.

La legge tedesca non risolve tale questione; essa stabilisce che " nell'assicurazione in caso di morte, l'assicuratore è liberato dall'obbligo della prestazione, in caso di suicidio della persona, sulla vita della quale l'assicurazione fu assunta. L'obbli-

(1) v. r. pag. 255.
(2) v. in questo senso Vivante, op. cit.

gazione dell'assicuratore resta integra, se il suicidio è avvenuto in tali condizioni di perturbamento delle facoltà mentali, che escludono la libera determinazione della volontà „. Questa disposizione è derogabile per volontà delle parti, a vantaggio, ma non a danno dello stipulante. Così, ad esempio, l'assicuratore potrà stabilire l'incontestabilità della polizza anche per il suicidio, libero e volontario, con o senza periodo di carenza, ma non potrà escludere la sua responsabilità, per il caso di suicidio incosciente, con alcuna clausola restrittiva, (ad esempio, fissando un periodo di carenza). Dunque la legge germanica, implicitamente riconosce la validità della clausola, per cui l'assicuratore risponde anche del suicidio volontario, ma, non fissando alcun periodo di carenza, questo sistema può dar luogo agli stessi abusi, che si verificano colla nostra legge (1).

Invece il progetto austriaco, chiaramente dispone che l'assicuratore è obbligato alla prestazione, non solo in caso di suicidio, compiuto in stato di alienazione mentale, ma anche se al momento del suicidio (2), il contratto durava in vigore ininterrottamente, almeno da cinque anni „. Si spiega la prima parte della disposizione, ricordando come, secondo i principii generali dell'assicurazione contro i danni, l'assicuratore si liberi dal suo obbligo, soltanto se lo stipulante ha provocato il verificarsi dell'evento dolosamente, o per grave negligenza. Ma nel caso di alienazione mentale, l'assicurato non può essere tenuto responsabile dei suoi atti; perciò è equo obbligare l'assicuratore al paga-

(1) Quest'interpretazione è però controversa, v. Motivi della legge ed atti della Commissione parlamentare, vol. 2°.

(2) Non si distingue se volontario od incosciente.

mento, anche tenendo conto delle tristi condizioni, in cui si verrebbe a trovare il beneficiario. La seconda parte della disposizione si giustifica, osservando che, anche indipendentemente dalle influenze esterne dell'ambiente, è nella natura umana, che la grave decisione di abbandonare volontariamente la vita perda della sua forza, quanto più a lungo se ne rimanda l'attuazione. Difficilmente uno stipulerà un contratto d'assicurazione, coll'intenzione e col premeditato proposito di suicidarsi tra un certo numero d'anni. Le considerazioni di indole morale sul suicidio debbono cadere, di fronte alla necessità di non aggravare la condizione dei superstiti, negando loro la somma d'assicurazione, o subordinando, caso per caso, il pagamento, ad un'indagine psichica dell'assicurato (1).

Nella maggior parte dei casi, il suicidio vien commesso per questioni di affari o di famiglia, che sono indipendenti dal contratto d'assicurazione, ed infine si allegano le statistiche, che dimostrano come questa clausola sul suicidio non influi per nulla sulla mortalità degli assicurati. Certo, però con questo sistema, non sono eliminati tutti gli inconvenienti, perchè durante i primi cinque anni del contratto, può ancora sorgere la controversia, se il suicidio sia, o no, avvenuto in istato di alienazione mentale.

La legge svizzera non ha disposizioni speciali al riguardo, e quindi si dovrà esaminare, caso per caso, se la clausola del contratto è contraria al diritto od alla morale. Il progetto di legge francese, non solo non ammette la validità della clausola d'assicurazione per un suicidio volontario e co-

(1) v. legge tedesca § 169; prog. austriaco § 241.

sciente, ma dispone che questa clausola importi la nullità del contratto, e l'assicuratore sia tenuto al rimborso dei premi pagati. E ciò " per considerazioni d'indole morale, cioè per il timore che l'assicurazione spinga al suicidio, che è un atto moralmente riprovevole „ (1).

9. **La clausola beneficiaria.** — Esaminando le varie combinazioni di assicurazioni sulla vita, abbiamo avuto occasione di vedere, come, in parecchi casi, lo stipulante contragga un'assicurazione non in favore proprio, ma in favore di una terza persona, alla quale l'assicuratore deve effettuare il pagamento della somma assicurata. Questa persona vien comunemente indicata, come il terzo beneficiario. La clausola, mediante la quale lo stipulante designa un terzo, come avente diritto in tutto, od in parte, alla somma d'assicurazione, dicesi *clausola beneficiaria.*

Bisogna dunque tener ben presente, a scanso di confusioni, che nel contratto di assicurazione sulla vita, quattro possono essere le persone ad esso direttamente interessate:

1) l'assicuratore;

2) lo *stipulante*, ossia chi fa la proposta e si obbliga, col contratto d'assicurazione;

3) il *beneficiario*, ossia colui che ha diritto di riscuotere la somma assicurata;

4) l'*assicurato*, ossia colui, sulla vita del quale si calcola il rischio, e per il quale deve verificarsi l'evento, che determina la scadenza dell'obbligo dell'assicuratore.

In parecchi casi, lo stipulante, od il beneficiario sono nel tempo stesso assicurati; od anche lo sti-

(1) v. art. 17 Cod. Fed. obbligaz.; art. 53-54 prog. francese.

pulante può essere assicurato e beneficiario ad un tempo, ma ciò non toglie la necessità della quadruplice distinzione, testè fatta. Il nostro Codice non ne tenne conto, e la terminologia da esso adottata, rende meno chiari i rapporti giuridici, intercedenti tra questi diversi soggetti.

Inoltre conviene tener ben distinta quest'assicurazione in favore di terzi, dall'assicurazione per conto altrui, cui accennammo, trattando dell'assicurazione di cose, perchè nel primo caso, il terzo resta estraneo alla conclusione del contratto, invece nel secondo caso, il contratto si considera come compiuto dal terzo assicurato, di cui lo stipulante non è che un intermediario (1).

Come giustamente notano i Motivi del progetto austriaco, i molteplici rapporti giuridici, che derivano dal contratto di assicurazione a favore di terzi, diedero occasione a questioni assai dibattute, per cui ancora oggi si sostengono in proposito, opinioni molto disparate. Le difficoltà consistono non soltanto nella costruzione giuridica del diritto del beneficiario, ma anche nella varietà degli interessi di ordine economico e sociale, che si intrecciano nella soluzione del problema. In particolar modo, è evidente il conflitto tra l'interesse dello stipulante e dei suoi eredi, di considerare la prestazione dell'assicuratore come un bene patrimoniale proprio, sottratto ad ogni pretesa altrui, e l'interesse della massa dei creditori di ottenere, colla somma d'assicurazione, il soddisfacimento dei suoi diritti. Ed inoltre si deve ancora tener presente l'interesse dello Stato nella questione, se, ed in quale misura, la prestazione

(1) v. r. pag. 302.

che l'assicuratore deve effettuare, debba essere colpita dalle tasse di successione „ (1).

Ad ogni modo, per noi è sufficente tratteggiare il diritto del beneficiario, quale risulta dalle leggi recenti, mostrando così la soluzione di molte controversie, che, nel nostro paese, in mancanza di disposizioni legislative speciali, sono ancora dibattute nella dottrina e nella giurisprudenza. Secondo l'opinione più autorevole (2), si deve ritenere che anche l'art. 1128 del nostro Cod. Civ. riconosca la validità di un vero contratto a favore di terzi. Ad ogni modo, essa è sancita chiaramente dall'art. 453 Cod. Com., il quale dispone: " In caso di morte, o di fallimento di colui che fece assicurare sulla propria vita, o sulla vita di un terzo una somma da pagarsi ad altra persona, ancorchè sua successibile, i vantaggi dell'assicurazione, restano ad esclusivo beneficio della persona designata nel contratto; salve, rispetto ai fatti versamenti, le disposizioni del Codice Civile, che riguardano la collazione e la riduzione nelle successioni e la rivocazione degli atti in frode ai creditori „.

Raffrontando la disposizione del Codice di Commercio coll'art. 1128 del Codice Civile, si osserva, che mentre il diritto del terzo, secondo questa norma, era suborbinato alla sua dichiarazione di volerne profittare, invece, secondo il Codice di Commercio, il beneficiario acquista il diritto indipendentemente da ogni consenso, o da ogni cessione dello stipulante, ma direttamente dal contratto di assicurazione.

Ma, pur essendo concordemente ammessa la na-

(1) v. pag. 116.

(2) Pacchioni, Commento a sentenza, Rivista dir. comm., Milano, fasc. 5 del 1909.

tura autonoma del diritto del beneficiario, si discute sul momento in cui esso diventa tale, se cioè il beneficiario acquisti fin dal momento della conclusione del contratto un vero e proprio diritto, oppure esso lo acquisti soltanto al verificarsi dell'evento, che determina l'obbligo al pagamento, da parte dell'assicuratore (cioè alla morte dell'assicurato). Le leggi sul contratto (1) confermano questa seconda opinione, dichiarando che la piena disponibilità del diritto derivante dal contratto d'assicurazione resta sempre allo stipulante, e, finchè egli è in vita, il beneficiario ha soltanto una semplice aspettativa, una speranza di acquistare un diritto, ma non un diritto.

Fino alla sua morte, lo stipulante può liberamente revocare il terzo beneficiario e nominarsene un altro, anche con un atto estraneo al contratto di assicurazione, oppure modificare il contratto chiedendo, ad esempio, la riduzione. Però le norme, che queste leggi stabiliscono, sono derogabili per volontà delle parti; quindi lo stipulante può stabilire, che al beneficiario spetti un vero ed esclusivo diritto sulla somma assicurata, rinunziando al suo diritto di revoca. La legge svizzera stabilisce, che il diritto di revoca dello stipulante, cessa soltanto se egli vi rinunzia per iscritto nella polizza e consegna questa al beneficiario. Però, in mancanza di tali clausole, si deve ritenere (ed i motivi delle leggi in esame ampiamente lo confermano) che se lo stipulante revoca il beneficiario, senza nominarne un altro, o se il beneficiario premuore all'assicurato, la somma d'assicurazione non si

(1) v. § 166-168 legge ted., art. 76-85 legge svizz., progetto austriaco § 125-130.

trasmette agli eredi del beneficiario, ma spetta all'eredità dello stipulante.

Ed in quest'ultimo caso di premorienza del beneficiario allo stipulante, fu giustamente sostenuto (1), che non è neppur necessaria una revoca espressa, perchè il diritto del beneficiario è un diritto personale, e di regola si deve considerare intrasmissibile. Però bisogna sempre tener conto, anche della presunta volontà dello stipulante.

La posizione dei creditori dello stipulante, di fronte al beneficiario, si può ugualmente risolvere, tenendo distinte le due ipotesi, che l'assicurato sia ancora in vita, o che egli sia già morto. Quando lo stipulante è ancora in vita, in caso di fallimento, egli potrà revocare il beneficio, ed i diritti derivanti dal contratto d'assicurazione, saranno divisi tra i creditori. E, secondo la legge svizzera, col fallimento dello stipulante, la clausola beneficiaria perde senz'altro la sua efficacia; essa riprende il suo effetto, soltanto se il fallimento è revocato. I creditori dello stipulante non possono vantare diritti sulla somma assicurata, soltanto nel caso in cui lo stipulante abbia rinunziato al suo diritto di revoca (2).

Nel secondo caso, invece, il beneficiario ha già acquistato, colla morte dell'assicurato, un diritto esclusivo alla somma d'assicurazione, e, non riscuotendo il capitale assicurato in qualità di erede,

(1) v. Pacchioni, art. cit.

(2) La legge svizzera crea una posizione speciale solo per il coniuge, od i figli beneficiari, stabilendo che in tal caso la clausola beneficiaria non può perdere efficacia, a profitto dei creditori dello stipulante; inoltre essi possono essere sostituiti allo stipulante, nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione (v. art. 80-81 e vedi analoghe disposizioni, § 144 prog. austr.).

ma " iure proprio „, per un diritto a lui derivante dal contratto d'assicurazione, non è affatto tenuto di fronte ai creditori dello stipulante. Che la somma d'assicurazione non faccia parte dell'eredità dello stipulante, è riconosciuto anche dalla nostra legge fiscale (1).

Però la clausola beneficiaria può essere invalidata dai creditori dello stipulante, coll'azione revocatoria, quando essi dimostrino che l'assicurazione fu compiuta in frode ai loro diritti. Ma, come osservano i Motivi del progetto austriaco, nella maggior parte dei casi, i contratti di assicurazione vengono conclusi per provvedere alla famiglia, e la lunga durata del contratto rende poco fondata l'ipotesi che il contratto sia stipulato, coll'intenzione di danneggiare i creditori futuri e sconosciuti, di cui lo stipulante sarà debitore, al momento del verificarsi dell'evento. Ed anche prescindendo da questo fatto, i creditori saranno danneggiati soltanto dal pagamento dei premi, ma non dalla perdita della somma d'assicurazione, sulla quale essi non possono vantare alcun diritto. E siccome l'assicuratore non partecipò alla frode, il contratto d'assicurazione sarà ugualmente valido; soltanto i creditori potranno avere il rimborso dei premi.

Il progetto francese dispone invece, che tale diritto loro spetti, soltanto se i premi sono manifestamente esagerati, in proporzione alle condizioni economiche dello stipulante. Analogamente, la legge nostra dispone, che gli eredi legittimi dello stipulante devono essere rimborsati dal beneficiario

(1) v. Legge sulle tasse delle assicurazioni, 8 giugno 1874, circolare 30 novembre 1883, e v. conferma in progetto di riforma Giolitti, novembre 1909, art. 29.

dei premi pagati, il pagamento dei premi venendo considerato come un atto di liberalita, dello stipulante al beneficiario. I premi poco rilevanti in rapporto alle condizioni dello stipulante, possono però essere assimilati ai regali d'uso, e quindi essere esenti dalla collazione.

Infine, le leggi sul contratto, indicano anche come si debbano interpretare alcune delle clausole beneficiarie più comuni. È evidente che, se lo stipulante contrae l'assicurazione " a favor proprio e della sua eredità „, allora la somma assicurata, va a far parte dell'asse ereditario, e i creditori possono su di essa utilmente esercitare i loro diritti. Cosi pure non v'ha discussione, se la polizza designa nominativamente il beneficiario. Ma tale designazione individuale, non è necessaria per la validità dell'assicurazione, essendo sufficente un'indicazione tale da poter presumere la volontà dello stipulante. Perciò quando, ad esempio, lo stipulante contrae un'assicurazione colla clausola " a favore dei figli „, si deve ritenere, che lo stipulante non voglia beneficare soltanto i figli nati al momento del contratto, ma anche quelli concepiti, o quelli nascituri, da una determinata persona vivente al tempo della morte dello stipulante, e ciò, applicando per analogia le norme del Codice, relative alla capacità di ricevere per testamento (1).

Ma gli eredi ed i creditori dello stipulante facilmente impugneranno questa interpretazione, sostenendo che la volontà dello stipulante non si debba intendere in tale modo; per cui si hanno frequenti motivi di controversie.

La legge svizzera e quella tedesca, risolvono in

(1) v. art. 824-726 Cod. Civ.

vece chiaramente la maggior parte di tali questioni; così la legge svizzera dispone che " se come beneficiari, sono indicati i figli di una persona determinata, si debba intendere per figli i discendenti capaci di succedere. Se come beneficiario, è indicato il coniuge, si dovrà intendere il coniuge sopravvivente. Se infine come beneficiari, sono indicati gli eredi, od aventi causa, si dovrà intendere, in primo luogo, i discendenti capaci di succedere ed il coniuge sopravviventi; poi, se non vi sono discendenti, nè sopravvivente, le altre persone aventi diritto alla successione „ (1). E la legge tedesca dispone che la clausola " in favore degli eredi „ non si debba intendere nel senso che la somma di assicurazione vada a far parte dell'asse ereditario, ma invece spetti ai singoli eredi, come persone singole, in proporzione dei loro diritti di successione (2).

(1) Altrimenti dispone il progetto francese, art. 58.

(2) Da ultimo ricordiamo. come la partecipazione agli utili, che le imprese di assicurazione sulla vita sogliono concedere ai loro assicurati, si debba considerare come un contratto di associazione in partecipazione. da regolarsi secondo gli articoli 233-238 Cod. Comm. v. le nuove condizioni di polizza tedesche nella " Sammlung „ già citata e cfr. i commenti alla legge di Schneider, Hager e Behrend. Gerhard, Hagen, Knebel Doeberitz, Broeker e Manes.

CAPO OTTAVO

Assicurazioni contro l'invalidità, le malattie e le disgrazie accidentali.

Sezione I.

Sviluppo ed importanza economica.

1. Cenni generali. — Trattiamo in un unico capitolo di queste tre forme di assicurazione, perchè esse presentano parecchi caratteri comuni sia dal punto di vista tecnico, che dal punto di vista giuridico.

L'assicurazione contro le malattie e quella contro l'invalidità sono però spesso esercitate da società di mutuo soccorso; invece l'assicurazione contro le disgrazie accidentali è quasi sempre esercitata da vere imprese di assicurazione. Si noti poi, che, nei paesi in cui lo Stato ha già stabilita un'assicurazione pubblica, obbligatoria, per la malattia o per l'invalidità, o per gli infortuni, la sfera d'azione delle imprese di assicurazione privata è molto limitata ed il bisogno di un'organizzazione apposita, per assicurare queste specie di rischi è meno sentito.

Infatti le imprese di assicurazioni sulla vita offrono esse medesime, delle combinazioni, mediante le quali, lo stipulante, con un soprapremio, ha diritto, in caso di invalidità, malattia od infortunio, di essere liberato dal pagamento dei premi successivi, senza perdere il diritto alla somma assicurata alla scadenza del termine fissato.

Così mancano, anche in questo ramo, statistiche complete che ci dimostrino l'ammontare delle assicurazioni in Italia, distintamente, per ognuna delle tre categorie di rischi, e ci indichino il numero delle persone assicurate. Soltanto riguardo all'assicurazione infortuni, dai bilanci del 1908, si rileva che essa è un ramo esercitato da 14 società, che i premi riscossi ammontavano a L. 12.983.119; e che le somme versate ammontavano a L. 8.039.200. Le spese di amministrazione ammontavano a 105.183 lire. Ma anche queste sono cifre relative, di orientamento, perchè cogli infortuni viene generalmente assunto anche il rischio di responsabilità civile verso terzi, e non si può avere una statistica a parte per ogni ramo.

2. **Cenni storici.** — Dell'assicurazione contro le malattie e contro l'invalidità, pochi cenni storici si possono dare; poichè, per questi rischi, il vero procedimento assicurativo non fu attuato, che da poco tempo a questa parte, da quando cioè la legislazione sociale di alcuni paesi si cominciò ad occupare di queste assicurazioni, per la classe operaia, e lo Stato contribuì ad eliminare le gravi difficoltà tecniche, che si frapponevano alla loro loro diffusione.

Uno statuto di Genova, del 1588, che vieta l'assicurazione " de futura vel non futura peste „ (1)

(1) v. Bonolis, op. cit.

attesta, che l'idea dell'assicurazione contro le malattie più gravi, non era ignota neppure nel secolo XVI°; ma finchè non si costruiscono tavole di morbosità o d'invalidità, indicanti le leggi, con cui il rischio si verifica, non si può dire attuato un vero procedimento assicurativo. Per ciò che riguarda l'Italia, la Direzione Generale della Statistica pubblicò, nel 1892, in base ai dati forniti da 311 società di mutuo soccorso con 254.133 soci, delle tavole di morbosità per sesso, età e professione; mancano ancora delle tavole di invalidità. Ma i procedimenti delle società di mutuo soccorso, che si proposero, o si propongono, di esercitare queste specie di assicurazione sono, per la maggior parte, empirici, non calcolandosi i premi in rapporto all'età dell'assicurato ed esigendosi, invece, una quota uniforme da tutti i soci. Se al pagamento delle indennità promesse non bastano i premi versati, si ricorre alla beneficenza, ed è soltanto coi sussidi dello Stato o dei privati, che queste società possono soddisfare ai loro impegni. La vera assicurazione di malattia od invalidità, o si verifica come assicurazione complementare di quella sulla vita, oppure ha luogo soltanto coll'assicurazione obbligatoria.

Invece, per le disgrazie accidentali sorsero, fin da principio, imprese autonome di assicurazione e perciò è facile seguirne il successivo sviluppo.

Se ne vogliono trovare le traccie in una cassa di assicurazione fondata dal governo olandese, nel 1665, contro gli infortuni, che minacciano i soldati in guerra. Ma questo tentativo rimase isolato; mentre invece le numerose disgrazie, che si verificarono colle prime applicazioni della macchina a vapore, e col diffondersi della ferrovia, diedero occasione, specialmente in Inghilterra, al formarsi di imprese solide, che potevano contare su un

numero rilevante di assicurati. Infatti, esse distribuivano la polizza di assicurazione per gli infortuni ferroviari nelle stazioni, insieme coi biglietti di viaggio, e non erano necessarie le formalità usate per il contratto comune d'assicurazione.

La prima compagnia, la " Railway Passengers' Assurances Co „ fondatasi nel 1849, garantiva il pagamento della somma assicurata solo in caso di morte, derivante dall'infortunio in ferrovia, ritenendo, che la valutazione del danno prodotto da una lesione non mortale, avrebbe prodotto, per la sua difficoltà, soltanto una perdita di tempo e di denaro. Ma poco tempo dopo si creavano compagnie, che assumevano il rischio di infortuni anche non mortali, sia ferroviari che marittimi. Infine, mentre si diffonde l'assicurazione operaia contro gli infortuni del lavoro (1), l'assicurazione privata contro le disgrazie accidentali finisce col garantire l'assicurato da qualunque infortunio possa colpirlo, mortale o no, senza restrizioni di tempo o di luogo.

Sezione II.

Condizioni tecniche.

1. **Caratteri del rischio d'infortunio.** — Una prima difficoltà, che si presenta nell'organizzazione tecnica di tutte queste tre specie di assicurazione. sta nel definire il rischio, che l'assicuratore si assume. Tanto l'infortunio, quanto la malattia e l'in-

(1) Gli infortuni sul lavoro non sono che una specie di disgrazie accidentali.

validità, sono fenomeni, che tutti hanno presente alla mente, nella loro forma caratteristica, ma quando si debba definire veramente, che si debba intendere per malattia, o per infortunio, o per invalidità, riesce molto difficile separare questi concetti da altri affini. E, come le scienze mediche ancora non sono riuscite a darci una nozione precisa sui loro caratteri essenziali, così le varie imprese assicuratrici si trovarono costrette a foggiare, ciascuna per conto suo, quel concetto di infortunio, o di malattia, o di invalidità, che più parve corrispondere al piano tecnico, che esse si prefiggevano.

Di regola, vien considerato come infortunio, la lesione corporale causata da un mezzo « violento, accidentale, esterno e visibile ». Inoltre le compagnie si danno premura di enumerare, nelle polizze, molti casi d'infortunio coperti d'assicurazione e molti casi che ne vengono esclusi. Così si limitano le eventuali contestazioni, se l'impresa sia o no obbligata a pagare.

Ad esempio, sono esclusi il rischio di avvelenamento, o di una malattia infettiva, di un'operazione chirurgica resasi necessaria nel corso di una malattia sopravvenuta normalmente per cause naturali, la morte per epilessia, ecc. Inoltre, qualora l'assicuratore si obblighi soltanto per il caso di morte, è necessario provare, che la lesione corporale è la causa diretta, esclusiva, ed immediata della morte.

L'assicurazione contro gli infortuni è individuale o collettiva, secondo che si riferisce ad una sola persona determinata nel contratto, oppure ad un gruppo di persone, ad esempio, appartenenti ad una data professione, o facenti parte di un dato ufficio. In questo caso, talora i singoli assicurati

non sono neppure specificatamente indicati nella polizza.

L'assicurazione individuale, a sua volta, si distingue, secondo che essa comprenda, in generale, tutti gli infortuni che possono colpire l'assicurato, da qualunque causa essi derivino durante l'esercizio di una determinata professione od attività, oppure essa si limiti a determinate specie di rischi, (ad esempio, gli infortuni di caccia, di viaggio, di automobile, di bicicletta, ecc.).

Infine, la polizza per infortuni ferroviari può comprendere soltanto gli infortuni provenienti all'assicurato, da un incidente che riguarda il mezzo di trasporto, su cui egli si trova (ad esempio, scontro, investimenti) oppure comprendere, senza distinzione, tutti gli infortuni che possono colpire l'assicurato, durante il viaggio (ad esempio, gli infortuni che si possono verificare nel salire o nello scendere dal treno) (1). Analoghe condizioni si trovano nella nuova specie di assicurazione per il rischio di infortuni aerei; l'assicurazione comprende i rischi di infortuni che si verificano anche durante i preparativi della partenza, fino al momento in cui gli aviatori toccano nuovamente il suolo (2).

(1) L'assicurazione contro le disgrazie accidentali in ferrovia si offre anche automaticamente. Si mette nell'apertura dell'automatico, che si trova nelle stazioni, un pezzo da 20 cent., e, girando il solito manubrio, si ritira una carta ove è steso il contratto. Esso assicura all'acquirente un indennizzo, che varia secondo i casi specificati, ed una somma di 2.000 franchi agli eredi, in caso di infortunio seguito da morte. Alla carta è unito uno scontrino sul quale l'assicurato deve scrivere nome, cognome ed indirizzo. L'assicurazione dura 4 od 8 giorni, a decorrere dal giorno in cui fu ottenuta.

(2) v. " Bollettino delle Assicurazioni ,. Torino, Aprile 1910.

2. **Caratteri del rischio di malattia e di invalidità.** — Il definire il concetto di malattia presenta ugualmente molte difficoltà. E' vero che, anche " assicurato in buona salute „ non è un concetto rigorosamente definito, e tuttavia è la base dell'assicurazione sulla vita. " Ma si può replicare che in questa, si tratta solo di un criterio per scegliere gli assicurati, onde un soverchio rigore non condurrà, che ad escludere persone che, pure senza pericolo, avrebbero potuto venir accolte, ed una soverchia indulgenza non danneggierà, che l'omogeneità degli assicurati „. Invece, per l'invalidità e così pure per la malattia, come per l'infortunio " si tratta della condizione, a cui è subordinato il pagamento dell'indennità, onde il soverchio rigore potrebbe rendere vana l'assicurazione, e la soverchia indulgenza esporre a spese ben più gravi di quelle previste (1) „.

Così, il considerare la malattia come " quella perturbazione della salute, che richiede l'intervento del medico, e che obbliga chi ne è affetto, ad astenersi dal lavoro professionale „ non risolve tutte le difficoltà perchè " questa seconda condizione è fino ad un certo punto arbitraria; un malessere, per cui uno si crede obbligato a letto, non impedisce ad un altro di continuare a lavorare „. Di solito, le imprese assicuratrici, per diminuire le contestazioni, pongono un periodo di franchigia, cioè garantiscono il pagamento della somma assicurata, soltanto quando la malattia è durata un certo numero di giorni.

Quando l'incapacità al lavoro, od alle normali occupazioni, sia permanente, allora si ha l'invali-

(1) v. Gobbi, *Le società di mutuo soccorso*, op. cit.

dita. Spesso però le polizze stabiliscono, che, se l'assicurato è colpito da determinati infortuni, o deve sopportare la perdita di certi arti o di certi organi, si debba senz'altro ammettere l'invalidità totale o parziale (1). Le compagnie di regola assicurano il rischio d'invalidità derivante da infortunio o da malattia, non l'invalidità causata dalla vecchiaia.

3. **La selezione dei rischi ed il calcolo dei premi.** — Una volta determinato il rischio, che l'impresa vuole assumersi, occorre provvedere a che i rischi coperti siano tra di loro omogenei. Perciò è necessaria la selezione dei rischi, che si attua, tenendo conto di vari elementi. Anzitutto si considera l'età del proponente, perchè, in generale, il rischio di essere colpito da invalidità, malattia od infortunio, aumenta col crescere degli anni.

Il fattore dell'età è specialmente importante per l'assicurazione contro le malattie; le tavole di morbosità indicano infatti, che il tasso o coefficiente di morbosità, ossia il numero medio delle giornate di malattia, che sono previste in un anno, relativamente ad un individuo di una data età, cresce coll'andare degli anni (2).

Così le compagnie stabiliscono dei limiti d'età, assicurando di regola, soltanto le persone di età superiore ai *20* anni ed inferiore ai *60*. Il fatto che il rischio aumenti coll'età, rende necessario il sistema del premio uniforme e costante; perciò anche in queste assicurazioni, sono necessarie speciali riserve di premi.

---

(1) v. avanti nel § dell'assicurazione sociale i vari gradi di invalidità.

(2) Questo tasso di morbosità si indica col simbolo Zx, che rappresenta il numero dei giorni in cui l'individuo di età x, è ammalato fra l'anno x e l'anno $x + 1$.

Un altro elemento, di cui si deve tener conto, è se la persona assicurata ha difetti fisici, che la espongano più facilmente ad infortuni; così, ad esempio, si escludono dall'assicurazione i ciechi, i sordi, gli storpi, ecc. Per l'assicurazione contro la malattia o l'invalidità, converrà escludere coloro i quali sono sospetti di malattie ereditarie, o furono già colpiti da malattie, che facilmente si rinnovano. Oppure si escludono dall'assicurazione le malattie che più difficilmente possono essere determinate; ad esempio, le malattie nervose.

Questi elementi influiscono anche sul calcolo del premio; però il premio, salvo per le assicurazioni speciali di viaggio, di sports, ecc., varia anche secondo la professione, che l'assicurato esercita. Che la professione influisca sul verificarsi dell'evento, è dimostrato dall'esistenza delle cosidette malattie od infortuni professionali. Ad esempio, un capomastro è, evidentemente, più esposto ai pericoli di un impiegato privato; un ingegnere industriale più che un avvocato, ecc.

Perciò, le compagnie usano distinguere, agli effetti dei premi, le varie professioni in *10* o *12* gruppi di rischi; il premio che l'assicurato deve pagare, dipende principalmente dal fatto, che la sua professione sia classificata come più o meno pericolosa (1).

Già accennammo, come l'assicurazione delle malattie esiga un controllo degli assicurati, per impedire truffe e simulazioni a danno dell'assicuratore e degli altri associati. Perciò essa viene sempre esercitata localmente, ed alle deficenze, che

(1) Sul rischio personale nelle operazioni compiute dai pompieri municipali v. uno studio completo dal punto di vista attuariale del prof. T. Bagni, *Annali credito e previdenza*, vol. 86.

l'organizzazione tecnica di imprese locali presenta, supplisce la beneficenza.

Ma vediamo, come si eserciti l'assicurazione malattie ed invalidità, dalle imprese, che operano nel ramo vita.

L'assicurato, in caso di vita, mediante un sopraprémio, acquista il diritto di essere liberato dal pagamento dei premi che vengono a scadere, mentre egli è colpito da malattia. L'assicurato, in caso di morte, può aver diritto, in caso sia colpito da invalidità, a riscuotere subito il capitale che spettava al beneficiario; oppure può conservare l'assicurazione ed aver ugualmente diritto ad una rendita, durante il periodo di invalidità o di malattia. E se l'invalidità è permanente, l'assicurato avrà diritto ad una rendita, dal tempo in cui l'invalidità fu dichiarata, fino alla scadenza del contratto d'assicurazione. In mancanza di tavole statistiche che indichino la probabilità di malattia o di invalidità per ogni individuo di una data età, il sopraprémio, che le compagnie esigono per queste combinazioni, si misura in una data percentuale del premio, riscosso per l'assicurazione sulla vita (percentuale più o meno alta, secondo la professione, la somma assicurata, ecc.)

Nell'assicurazione contro gl'infortuni derivanti dall'aviazione i premi sono ancora stabiliti con criteri incerti, mancando esperienze sufficenti. In generale si distingue tra palloni non dirigibili, dirigibili ed aereoplani; per gli aereoplani il premio è maggiore. Se l'ascensione avviene in paesi confinanti col mare, il premio può essere più elevato. Inoltre si tien conto se l'aviatore partecipa o no a gare pubbliche. Il premio di assicurazione per i rischi d'aviazione che si possono correre, ad esempio, entro un anno, è del 7 $^1/_4$ $^0/_{00}$, se invece

l'assicurazione è un accessorio di quella contro gli infortuni, si paga un soprapremio del 4 ½ °/₀₀ della somma assicurata (1).

4. **Liquidazione della somma assicurata.** — Il pericolo di simulazione da parte dell'assicurato, non si ha soltanto per l'assicurazione contro le malattie, ma anche per quella sugli infortuni. Per aver diritto alla somma assicurata le compagnie esigono un certificato medico, sulle circostanze che produssero l'infortunio o sulle sue conseguenze per la salute dell'assicurato. Inoltre si dovrà verificare, se la morte o la malattia furono la conseguenza esclusiva dell'infortunio.

La medicina dell'assicurazione sugli infortuni è più importante della medicina delle assicurazioni sulla vita, perchè l'assicuratore, di regola, non si obbliga soltanto per gli infortuni, che causano la morte, ma per qualunque infortunio che determini un danno anatomico od un disturbo funzionale all'assicurato. La somma, che l'assicuratore garantisce, dovrebbe corrispondere al danno fisico o psichico, che l'assicurato sopporta; per diminuire le contestazioni, si stabilisce che, per determinati infortuni, l'assicurato avrà diritto ad una data percentuale della somma assicurata.

Questo sistema di polizza tassata, come viene usata per le assicurazioni contro i danni, è applicato specialmente per la perdita degli arti, inferiori e superiori, e per la perdita della vista (ad esempio, viene stabilito, che, in caso di perdita di un occhio si concederà il 33 % della somma assicurata; per la perdita della mano destra il 60 %; dell'indice della mano destra il 15 %, ecc.).

(1) v. Meilli, *Rivista delle comunicazioni.* Roma, 1910, n. 2, e Bollettino assicuraz. Torino.

In Inghilterra, le compagnie d'assicurazione fissano un determinato indennizzo per i rischi comuni, ed un indennizzo doppio per dei rischi speciali; ad esempio, per quelli di investimenti tramviari o ferroviari. Così, se uno si frattura un braccio, scendendo dalle scale, avrà diritto al pagamento di 25 lire per settimana; se invece la frattura è causata da un investimento tramviario, allora l'assicurato ha diritto a lire 50 per settimana. E' la cosidetta clausola dei *double benefits* (1).

In caso che la malattia o l'incapacità prodotta dall'infortunio sia temporanea, le società usano pagare un indennizzo giornaliero settimanale, oppure si obbligano a provvedere alle spese del medico e delle medicine.

Sezione III.

Norme giuridiche.

1. **Natura giuridica del contratto di assicurazione contro le disgrazie accidentali.** — La natura giuridica del contratto d'assicurazione contro le disgrazie accidentali, è molto dibattuta. Da una parte, si sostiene che essa rientra nelle assicurazioni contro i danni e deve essere regolata, secondo le norme proprie per queste assicurazioni; dall'altra parte, si oppone che essa tiene piuttosto delle assicurazioni sulla vita, e le norme proprie di questa specie d'assicurazione devono ad essa venir applicate.

(1) v. Eke, op. cit. pag. 45.

I fautori della prima opinione (1) affermano che l'infortunio è per la persona, come il naufragio è per la nave, o l'incendio per la casa; in tutti questi casi si ha ugualmente una lesione dell'integrità patrimoniale, un danno economico vero e proprio. L'infortunio infatti produce, non soltanto una diminuzione nei profitti, ma anche un danno positivo, che consiste nelle spese di medico, di farmacista, ecc.

Inoltre si fa valere che l'assicurazione contro gli infortuni si compie spesso su polizza tassata, come nelle altre assicurazioni contro i danni; cioè, si fissa precedentemente l'ammontare del risarcimento dovuto, con diritto di riduzione, quando il danno reale risulti inferiore a quello previsto.

E' vero che il nostro Codice di Commercio, agli art. 417 e 449, accenna alle assicurazioni contro gli infortuni, ponendole insieme a quelle sulla vita, dichiarando che in questi casi l'assicuratore si obbliga al pagamento di una somma " secondo la durata o gli eventi della vita „ ma si oppone che, in realtà, l'infortunio non è collegato alla vita umana, più della perdita o del danno delle cose possedute dall'uomo (2).

Infine, si fa rilevare, come la legge del 1904 sugli

(1) v. specialmente il Valeri. Rivista di Diritto Commerciale, fasc. 5, 1909. Milano, Vallardi.

(2) Anche il progetto del 1910 sulla vigilanza delle imprese distingue nettamente le due specie di assicurazione, in base a considerazioni di carattere tecnico; il relatore prof. Gobbi dichiara che " le assicurazioni per gli eventi della vita hanno, nella loro gestione, caratteri perfettamente analoghi a quelle contro i danni; si tratta di rischi a breve scadenza; annualmente si raccolgono i premi e si pagano gli indennizzi, per cui non occorre, in generale, la formazione di riserve matematiche... „ v. *Annali Credito e Previdenza*, vol. 84.

infortuni del lavoro, abbia chiaramente considerato il contratto di assicurazione collettiva contro gli infortuni sul lavoro, come un vero e proprio contratto d'indennità.

D'altra parte, si obbietta che quest'assicurazione presenta il carattere essenziale delle assicurazioni sulla vita, perchè l'assicuratore si obbliga al pagamento di una data somma al verificarsi di un dato evento, indipendentemente dal danno, che questo evento può aver prodotto. Tanto è vero che, in caso di infortunio seguito da morte, la somma garantita può essere riscossa da un beneficiario qualsiasi, anche se dalla morte dell'assicurato egli non risenti alcun danno economico.

Inoltre ricordiamo che la polizza tassata non significa affatto, che si compia una vera stima del danno, ma piuttosto essa tende soltanto ad invertire, in caso di sinistro, l'onere della prova da stipulante ad assicuratore. E poi, il colpito dall'infortunio, non solo non è tenuto a provare l'ammontare del danno sofferto, come nelle altre assicurazioni contro i danni, ma egli conserva il diritto di agire verso terzi, eventualmente responsabili, anche dopo aver riscosso la somma assicurata.

È l'uso della clausola dei *double benefils* sembra confermare quest'opinione. Infine, si osserva che l'argomento tratto dalla legge sugli infortuni del lavoro non può aver valore, una legge di diritto pubblico non potendo servire. per giudicare la natura giuridica di un rapporto di diritto privato.

La legge nostra non contiene disposizioni speciali per l'assicurazione contro le disgrazie accidentali, ma una soluzione netta della controversia non ci è data neppure dalle leggi recenti sul contratto.

Infatti, i motivi della legge tedesca e del pro-

getto austriaco, osservano che quest'assicurazione non si presta ad essere classificata sistematicamente tra le assicurazioni contro i danni e quelle sulla vita, e piuttosto essa sta tra l'una e l'altra categoria, avendo qualche carattere comune con entrambe. Pure queste leggi presentano un'interesse notevole, perchè stabiliscono quali delle disposizioni relative all'assicurazione contro i danni od all'assicurazione sulla vita, possano essere applicate a quest'assicurazione (1).

2. **Obblighi dello stipulante nel corso del contratto.** — Però esse non ci porgono una definizione del concetto d'infortunio, riconoscendo la difficoltà di separarlo dai concetti affini di malattia e di invalidità, e lasciando questo compito alle polizze (2). Tanto il progetto austriaco quanto la legge tedesca stabiliscono, analogamente a quanto vedemmo per l'assicurazione sulla vita, che se lo stipulante contrae, per proprio conto, un'assicurazione contro gli infortuni che possono colpire una terza persona, allora, per la validità del contratto, è necessario il consenso scritto di questo terzo.

E ciò per impedire, che lo stipulante possa provocare dolosamente, l'infortunio. Ad ogni modo, l'assicuratore è liberato da ogni obbligo, in caso

(1) Ad esempio, il progetto austriaco dichiara applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, le norme relative all'assicurazione contro i danni, sul tacito prolungamento del contratto, sul diritto di disdetta; tra le norme relative all'assicurazione sulla vita, quelle sulle disposizioni a favor di terzi, sull'aggravamento di rischio, ecc. Contrariamente al secondo progetto, si esclude l'applicazione dell'azione surrogatoria dell'assicuratore che ha risarcito, contro i terzi autori del danno.

(2) v. le nuove condizioni di polizza tedesche nella " Sammlung , già citata.

di dolo, sia da parte dello stipulante, come dell'assicurato, o del beneficiario (1).

L'obbligare lo stipulante a denunziare immediatamente all'assicuratore, sotto pena di decadenza, il verificarsi dell'infortunio, condurrebbe a delle ingiustizie, perchè non sempre si può riconoscere subito, che un dato evento ha i caratteri di infortunio. Infatti le conseguenze dolorose di esso possono manifestarsi anche qualche tempo dopo, che la causa violenta ed esterna agì sul corpo dell'assicurato.

Così, il progetto austriaco dispone che, se l'infortunio non produce subito conseguenze visibili, l'evento si deve considerare verificato, soltanto quando queste conseguenze si manifestano. Però, era anche necessario concedere all'assicuratore di stabilire un termine perentorio per le denunzie, poichè, quanto più tempo è passato dall'infortunio, tanto più difficile diventa la ricerca delle prove. Per conciliare l'interesse dello stipulante e quello dell'assicuratore, lo stesso progetto stabilisce che l'assicuratore non può fondarsi su un accordo, per via del quale egli può rifiutare la sua prestazione, se le conseguenze di un infortunio non si verificano entro un determinato spazio di tempo dal verificarsi dell'infortunio medesimo, qualora questo termine sia minore di un anno.

3. **Diritti dello stipulante al verificarsi dell'evento.** — Una notevole disposizione, che tocca una controversia dibattuta anche da noi, è quella, per cui lo

(1) v. § 179 legge tedesca e § 150 prog. austriaco. Spesso le polizze dichiarano che l'assicuratore non è tenuto anche in casi di colpa grave; si dice, ad esempio, che l'infortunio verificatosi in seguito ad ubriachezza od a partecipazione in rissa, non è risarcibile.

stipulante è tenuto a seguire le istruzioni dell'assicuratore, allo scopo di evitare e diminuire le conseguenze di un infortunio, soltanto in quanto ciò possa da lui « equamente » venire richiesto.

Le istruzioni, cui le polizze si riferiscono, riguardano specialmente la cura della malattia e l'esporsi ad operazioni. L'assicuratore ha interesse che il colpito da infortunio sia, al più presto, rimesso in condizioni di poter attendere alle sue occupazioni, e perciò le polizze obbligano l'assicurato a richiedere l'intervento dei medici della compagnia assicuratrice e di conformarsi alle loro istruzioni. Ma può ben darsi il caso, che lo scopo dell'assicuratore, di ottenere al più presto la guarigione dell'assicurato, sia in condraddizione coll'interesse dello stipulante, tenuto conto delle sue condizioni personali, dei suoi rapporti di famiglia, ecc.

I casi più frequenti riguardano appunto il distacco dell'assicurato dalla sua famiglia ed il suo trasporto in una casa di cura, oppure che egli debba o meno sottostare ad un'operazione di esito incerto. Perciò le leggi, di cui parliamo, fissano in modo inderogabile che lo stipulante è tenuto a seguire le istruzioni dell' assicuratore, soltanto quando tali istruzioni siano ispirate ad equità. (1).

La legge svizzera dispone, che se il contraente non stipulò espressamente l'indennità sotto forma di rendita, essa deve essere versata sotto forma di capitale, quando l'infortunio abbia causato all'assicurato una diminuzione probabilmente permanente

(1) I tribunali tedeschi ebbero già a decidere che l'assicurato deve comportarsi « come si comporterebbe nelle stesse condizioni di salute, una persona intelligente, la quale non è in grado di poter ripercuotere su altri i danni patrimoniali, derivanti dalla malattia ». V. Hager, Bruck op. cit.

della sua capacità al lavoro. Il capitale deve essere calcolato e pagato, secondo la somma assicurata per l'invalidità, nel momento in cui le conseguenze, probabilmente permanenti dell'infortunio, furono definitivamente constatate. Può essere convenuto che, nell'intervallo, saranno pagate delle rendite e saran dedotte dall'indennità (1).

(1) V. § 183 legge tedesca; § 154 prog. austriaco; art. 88 legge svizzera. Molti giornali tedeschi danno, come premio agli abbonali, una polizza di assicurazione infortuni.

Appendice

L'Assicurazione sociale.

CAPO PRIMO

Caratteri generali dell'ordinamento dell'assicurazione sociale.

1. **Natura economica dell'assicurazione sociale.** — Abbiamo già accennato (1) che si debba intendere per assicurazione sociale e come essa si debba distinguere dall'assicurazione privata e pubblica. L'assicurazione sociale è quella esercitata per fini sociali, od a diretto vantaggio delle classi più disagiate della popolazione, dallo Stato o da imprese private. Da molti scrittori essa viene identificata coll'assicurazione operaia, ma tale identificazione, se corrisponde alla legislazione vigente in Italia, è erronea dal punto di vista teorico, in quanto che l'assicurazione sociale non comprende soltanto le molteplici forme di assicurazione a vantaggio degli operai, ma anche le assicurazioni per gli impiegati ed i domestici privati, per le vedove e gli orfani degli operai, per la gente di mare, per gli emigranti, ecc.

A differenza dell'assicurazione privata, l'assicu-

(3) V. r. pag. 24-140 e seg. e v. avanti § 13.

razione sociale non si adatta ai bisogni individuali dei singoli, ma bensì si propone in generale, il benessere di un determinato gruppo di persone. Così i risarcimenti si fissano, secondo norme prestabilite, tenendo conto del bisogno medio di queste persone, ed i premi variano soltanto entro certi limiti.

Alcuni sostengono che l'assicurazione sociale non si può qualificare come assicurazione, perchè essa falsa il principio, su cui si basa l'assicurazione privata, che cioè gli esposti al rischio concorrano da soli alla formazione del fondo d'assicurazione. Infatti, nella maggior parte delle assicurazioni sociali, i fondi sono raccolti anche col contributo dello Stato o dell'imprenditore, che dà lavoro all'assicurato. Ma già accennammo, come tale obiezione sia poco fondata, dal punto di vista economico, giacchè anche nell'assicurazione sociale ha luogo l'unione di più persone e l'accumulazione di capitale, per provvedere a bisogni eventuali, che forma il carattere essenziale dell'assicurazione. Dunque i presupposti, in base ai quali l'assicurazione può funzionare, si verificano egualmente; che i premi siano pagati dagli assicurati o da altri per loro, è una circostanza, che non muta la natura dell'istituto.

In secondo luogo, si afferma che l'assicurazione sociale svisa la natura dell'assicurazione privata, in quanto che al sistema della rigorosa proporzione del premio al rischio, si sostituisce il sistema di livellare i premi in modo uniforme, per modo che i rischi più gravi vengono assunti a spese dei rischi meno gravi. Ma anche prescindendo dal fatto, che l'assicurazione può essere organizzata in modo da attuare, se non completamente, almeno in parte, il sistema della classificazione dei rischi (ad esempio, dividendo, come si fa in Germania, per l'assicura-

zione contro gli infortuni, le varie categorie di operai in tanti gruppi, secondo le industrie che essi esercitano, e quindi graduando i premi, in base al pericolo che esse presentano) certo è, che il seguire uno o l'altro procedimento tecnico può mutare la forma, ma non la natura dell'assicurazione.

Però, dal punto di vista giuridico, le assicurazioni sociali sembrano contrapporsi a quelle private. Infatti le prime, nella maggior parte dei casi, sono esercitate dallo Stato con norme di diritto pubblico, e spesso imposte obbligatoriamente ai cittadini, mentre invece, come sappiamo, l'assicurazione privata, di regola, si fonda sul contratto, e riposa sulla libera volontà delle parti contraenti. (1).

2. **L'intervento dello Stato.** — Le assicurazioni sociali sono, di regola, esercitate dallo Stato, non tanto perchè il loro esercizio, da parte di imprese private, tragga con sè il pericolo di monopoli dannosi, e neppure per la considerazione che l'intero territorio dello Stato si presti meglio all'applicazione del principio della tecnica attuariale, che esige la massima estensione dei rischi, ma piuttosto per un'altra ragione: perchè manca la condizione soggettiva necessaria per il funzionamento dell'as-

(1) Citiamo qui soltanto i testi principali: Zacher. *Die Arbeiterversicherung*, Berlin, 1898; M. Bellom. *Les lois d'assurance ouvrière à l'étranger*, Paris, 1892-1910 (10 volumi); gli studi di R. van der Borght nel *V. Lexicon*, op. cit.; Manes. *Die Arbeiterversicherung*, Leipzig, 1905. Si consultino poi gli atti dei Congressi internazionali di assicurazione sociale, Vienna 1906, Roma 1909, Aia 1910 ed il *Bulletin du Comité permanent international des assurances sociales*, pubblicato a Parigi sotto l'intelligente direzione di Edoardo Fuster. Per l'Italia, si veda il *Bollettino dell'Ufficio del Lavoro*, (Roma, Officina poligrafica), che contiene una rubrica accurata su questo argomento ed un'eccellente bibliografia.

sicurazione. Infatti, gli operai, di regola, non sono in condizioni economiche tali, da poter pagare i premi che sarebbero necessari per trasferire i rischi, che più li minacciano, ad un'impresa assicuratrice privata; inoltre la loro scarsa istruzione fa si che, spontaneamente, ben pochi di essi sarebbero spinti a sacrificare dei consumi presenti per un bisogno futuro ed eventuale.

In terzo luogo, sta di fatto che alcuni rischi non hanno carattere individuale, ma piuttosto sociale; cioè sono inerenti ad uno stato di cose, che non si può attribuire all'individuo, ma piuttosto dipende dalla costituzione economica attuale della società. Così, ad esempio, il rapido sviluppo della grande industria ebbe, come conseguenze dirette, la maggior diffusione delle macchine e la minor preparazione al lavoro delle maestranze operaie; queste due circostanze accrebbero di molto il numero degli infortuni industriali, ed il rischio degli operai divenne molto più grave, senza che essi vi contribuissero per nulla.

Per tutte queste ragioni, si reputa opportuno, che lo Stato eserciti direttamente l'assicurazione sociale, in modo obbligatorio per tutti gli esposti al rischio, oppure si limiti ad imporre l'obbligo dell'assicurazione, senza determinare quale istituto debba assumerla. L'azione dello Stato, a questo riguardo, diventa sempre più vasta; dapprima limitata agli infortuni sul lavoro, ora essa tende continuamente, ed in tutti i paesi, ad estendersi a nuove specie d'assicurazione od a nuove categorie di persone. (1).

(1) Alcune legislazioni sanciscono anche l'intervento del comune; così la legge norvegese del 1909 stabilisce che le spese dell'assicurazione per la malattia sono sostenute per $^2/_3$ dallo Stato, per $^1/_{10}$ dal Comune, per $^6/_{10}$ dall'assicurato, per $^1/_{10}$ dall'imprenditore.

Ad ogni modo, dobbiamo ricordare che l'assicurazione sociale può essere, ed è di fatto, organizzata, anche senza che lo Stato direttamente intervenga, a crearla od esercitarla.

3. **L'assicurazione libera degli operai.** — Gli operai, esposti al rischio, si uniscono, tra di loro in società, così da ottenere se non tutta la sicurezza, che può essere offerta da un sistema d'assicurazione, quale è attuato per le classi più agiate, almeno una diminuzione del rischio, che grava sulla singola persona.

L'assicurazione sociale è esercitata in questa forma dalle "Friendly Societies„ in Inghilterra; dalle società di mutuo soccorso, in Francia ed in Italia.

Già dicemmo, come i soci non siano del tutto liberati del rischio, che li minaccia, perchè, data la tenuità dei contributi, che essi versano, il procedimento assicurativo non si può attuare in tutta la sua pienezza. Molto spesso il fondo di riserva è integrato con sussidi, o con sovvenzioni: ma esse rappresentano un elemento incerto e così non si può determinare in precedenza l'ammontare dell'indennizzo o della pensione. Ond'è, che tanto in Inghilterra, come in Francia ed in Italia, l'ordinamento tecnico di queste società dà motivo a molte critiche, e le poche garanzie che esse offrono, come l'esser talora venute meno ai propri impegni, contribuirono ad accrescere le simpatie e ad intensificare la propaganda per l'assicurazione di Stato.

4. **L'assicurazione esercitata dalle imprese private.** — Infine si deve ricordare un terzo sistema di assicurazione popolare, che è diffuso specialmente nei paesi di lingua inglese, ma fu applicato con ottimo successo anche in Germania (1). Le

(1) V. Manes op. cit.

stesse imprese private di assicurazione, offrono particolari combinazioni, adatte alle esigenze ed alle condizioni delle classi operaie, cercando di supplire alla tenuità dei premi, coll'estendere le loro operazioni ad un vasto territorio e coll'assumere il massimo numero di rischi.

Il loro ordinamento tecnico presenta molti caratteri speciali; il pagamento dei premi è frazionato in brevi intervalli, (nella maggior parte dei casi è settimanale); l'assicurazione sulla vita è limitata a piccole somme, e non è obbligatoria la visita medica. Mancando la selezione, non si applica la tavola di mortalità per capi scelti, ma quella relativa a tutta la popolazione del paese.

E se anche è prescritto l'esame medico, esso serve soltanto alla classificazione ed al calcolo dei rischi sopportati dall'impresa: infatti le persone in condizioni anormali di salute sono ugualmente ammesse all'assicurazione. L'unica differenza è, che, in questo caso, essa non ha pieno effetto che dopo un termine di qualche anno (di solito 3 anni); se l'assicurato muore in questo periodo, l'impresa però restituisce i premi versati (1).

Ma anche le altre imprese che accettano assicurazioni senza visita medica, stabiliscono un periodo iniziale, detto di carenza, entro il quale l'assicuratore è liberato, in caso di sinistro, dall'obbligo del pagamento. Infine, un'altra particolarità di queste imprese, consiste nel concedere facilmente dilazioni al pagamento dei premi o, meglio, nel limitare le clausole di decadenza dell'assicurato moroso; tale concessione, che è il portato

(1) V. un esempio di tale organizzazione nella Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance populaire (Rapport du bureau fédéral cit.).

naturale delle condizioni economiche spesso instabili dell'operaio, si verifica anche presso istituti di assicurazione esercitati o sussidiati dallo Stato

Questo sistema dell' « industrial insurance » è specialmente diffuso negli Stati Uniti, ed esso ebbe sostenitori convinti anche al recente Congresso dell'Aia (1). Esso fu iniziato in Inghilterra dalla " Prudential Assurance Company „ di Londra, fondata nel 1848. Negli altri paesi, la difficoltà maggiore, che si oppone allo sviluppo di questa forma d'assicurazione sta nello scarso spirito di previdenza della popolazione operaia; di conseguenza, aumentano le spese di produzione ed, in generale, le spese di amministrazione. Tali difficoltà di organizzazione, oltre che le considerazioni, cui sopra accennammo, derivanti dalla natura dell'assicurazione sociale, determinarono l'intervento dello Stato, intervento, che si manifestò con tre diversi sistemi.

5. **Tre sistemi di intervento dello Stato.** — a) *sistema belga-italiano.* — In alcuni paesi, (Belgio, Italia ecc.), lo Stato si limita ad integrare l'iniziativa privata, facilitando la creazione di istituti di assicurazione con sovvenzioni o sussidi, concedendo benefizi fiscali, ecc., ma senza imporre l'obbligo dell'assicurazione.

Tale sistema si dice della " libertà sussidiata „ ed il suo pregio maggiore sta nel cercare di elevare non solo le condizioni economiche delle classi popolari, ma anche le condizioni morali, premiando la previdenza, senza vincolare la libertà dell'indivi-

(1) V. Atti cit. e cfr. studi speciali in proposito di Alberto Geisser nella " Riforma Sociale „ di Torino; nel Journal of sociology, Chicago e The Yale Review New Haven, Conn. 1909 e v. Henderson, The Industrial insurance, New York 1906.

duo; perciò fu qualificato " sistema virile ed educativo „ (1).

A questo pregio però si contrappone un grave difetto, quello di essere poco efficace, perchè restano fuori dell'assicurazione coloro che più ne avrebbero bisogno e che per cause indipendenti dalla loro volontà, per miseria o per ignoranza, non possono assicurarsi.

Un esempio di tale sistema si ha in Italia, per l'assicurazione della vecchiaia e dell'invalidità; lo Stato assegnò alla " Cassa nazionale di Previdenza „ un patrimonio iniziale e concesse altre sovvenzioni, per modo che la Cassa potesse presentare delle garanzie finanziarie ed aumentare i contributi annui dei soci iscritti, di quel tanto necessario per formare una congrua pensione, proporzionata ai bisogni del socio, reso invalido o vecchio.

Analogamente, lo Stato belga contribuisce per l'assicurazione della vecchiaia con sussidi annui, che giungono fino a 9 lire per assicurato, e tale sistema è seguito da molti cantoni svizzeri (ad esempio, S. Gallo, Vaud, Neuchâtel, etc.). La Cassa di assicurazione popolare di Neuchâtel non contiene, a differenza del sistema adottato in Belgio ed in Italia, limitazioni di sorta riguardo alle persone; essa è aperta a qualunque persona domiciliata nel cantone, e senza distinzione di nazionalità; però il carattere di assicurazione popolare le è ugualmente impresso dalla limitazione delle somme o delle rendite assicurate.

Infatti lo Statuto dispone, che i capitali assicurati su una testa possono variare soltanto da L. 100 a L. 5000, e le rendite assicurate non possono

(1) Leroy-Beaulieu. L'economiste francais, Paris 1909.

eccedere i 100 franchi per mese. Inoltre i sussidi dello Stato non si applicano che per i capitali assicurati entro il limite di 500 franchi e per le rendite mensili non superiori a 30 franchi; nel cantone di Vaud essi sono inversamente proporzionali all'ammontare dei contibuti, mentre a Neuchatel sono direttamente proporzionali.

b) sistema *anglo-australiano*. — Un secondo sistema, che potremmo dire anglo-australiano, consiste nel provvedere all'assicurazione sociale esclusivamente mediante il contributo dello Stato, cioè con un'imposta generale sui contribuenti. Il diritto alla somma assicurata, è soltanto subordinato al verificarsi di certe condizioni obbiettive, determinate dalla legge; così, ad esempio, secondo la legge inglese 1 agosto 1908, per aver diritto alla pensione di vecchiaia, basta aver raggiunti i 70 anni, dimostrare che da almeno 20 anni si è cittadino inglese, e che i redditi annui del richiedente non eccedano 31 sterline e 10 scellini (circa 790 L. it.).

La legge inglese è mutuata dalle leggi australiane della Nuova Zelanda, del Sud-Wales, di Victoria e di altri stati australiani; lo spirito di queste leggi non fu però quello di creare una beneficenza coatta, come a prima vista parrebbe, ma di obbligare tutti i cittadini, in proporzione ai loro mezzi, a provvedere ad un bisogno futuro eventuale, che per qualunque di essi può verificarsi. Dunque non è un sistema puro di beneficenza, dal momento che a formare il fondo d'assicurazione possono essere chiamati anche coloro, che forse domani avranno diritto alla pensione. Come generale è l'obbligo di pagare l'imposta, così tutti hanno diritto ad avere la pensione, una volta che si verifichino quelle date condizioni. A qualunque industria o professione il cittadino appartenesse, fosse pur anche un

ricco imprenditore, se egli a 70 anni è ridotto, per le circostanze della vita, a non possedere più di 31 sterline annue, avrà diritto, secondo la legge inglese, alla somma d'assicurazione.

Però questa concezione del sistema anglo-australiano non è accettata da tutti; alcuni invece sostengono che queste leggi stabiliscono un'assicurazione soltanto di nome, ma di fatto creano degli istituti di beneficenza e di assistenza. Si osserva che la maggior parte di coloro, che acquistano il diritto alla pensione, è esente dalle imposte comuni, mentre chi deve pagare un'imposta maggiore, è, di solito, in tali condizioni economiche, che difficilmente dovrà ricorrere all'assicurazione di Stato. Inoltre si afferma, che sopprimendo il contributo diretto dei singoli esposti al rischio, si toglie all'assicurazione ogni efficacia morale; l'individuo diventa un sussidiato, e quando si concedono dei diritti ad una parte della popolazione, senza esigere da essa degli obblighi specifici correlativi, non solo si crea un privilegio ingiusto, ma si provoca una diminuzione dell'attività produttrice, non stimolandosi per nulla il lavoro individuale (1).

D'altra parte si oppone, che l'esercizio dell'assicurazione vera e propria può essere meglio attuato dalle società private già esistenti; poi un sistema di assicurazione obbligatoria non gioverebbe agli interessati, che dopo un lungo periodo di tempo (20 anni almeno, per la vecchiaia); infine le donne

(1) Anche in Francia la legge 14 luglio 1905, stabiliva un'assistenza obbligatoria per tutti i vecchi ed i malati, ma la legge 5 aprile 1910 attua invece il principio dell'assicurazione obbligatoria.

non potendo pagare i premi, sarebbero escluse dalla pensione.

c) *sistema tedesco.* — Contrapposto a questo sistema, è quello tedesco dell'assicurazione obbligatoria. Il suo carattere fondamentale è quello di essere fondato sulla triplice contribuzione dello Stato, dell'operaio e dell'imprenditore (1), mentre, come vedemmo, il sistema belga-italiano presuppone soltanto il concorso dello Stato e degli operai.

La Germania attuò fin da principio (cioè dal 1883) questo sistema della triplice contribuzione dello Stato, dell'imprenditore e dell'operaio per tutti i rami di assicurazione sociale, che già funzionano, (infortuni, malattie, invalidità e vecchiaia) ed anche nel progetto sull'assicurazione degli impiegati privati, ora in discussione al Parlamento, si propone lo stesso sistema (2). Negli altri paesi, esso venne imitato specialmente, per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro, in Austria, colle leggi del 1887 e del 1894, in Francia colle leggi 21 aprile 1898; in Italia, con legge 12 marzo 1898, e poi in Spagna, Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Olanda, ecc. Si la notare (3), che, mentre col sistema inglese, la spesa per provvedere al bisogno va a carico dei contribuenti in generale, invece con questo sistema essa grava direttamente sui consumatori di quei prodotti, alla cui preparazione attendono gli operai assicurati e sono i consumatori che decideranno,

(1) Vi sono poche eccezioni a questo principio; la legge 5 luglio 1909 sugli infortuni agricoli libera in alcuni casi l'imprenditore dall'obbligo del contributo; ed altre eccezioni v. in V. Lexicon cit. pag. 137.

(2) Il costo annuo totale dell'assicurazione sociale in Germania è previsto, secondo gli ultimi progetti, in 859 milioni di marchi.

(3) Gobbi. Le società di mutua soccorso op. cit. pag. 330.

se, malgrado tale aumento di spesa, convenga loro di continuare ad acquistare quel prodotto nella proporzione di prima.

La questione se sia preferibile il sistema inglese o quello tedesco, sembra dunque dipendere da un problema più generale sull'incidenza delle imposte. Coloro i quali reputano, che si può esigere un contributo dagli imprenditori e dai salariati, senza diminuire l'efficenza del lavoro, e ritengono socialmente utile raccogliere le singole quote presso gli assicurati, preferiranno il sistema tedesco. Coloro invece, i quali credono che questa imposizione, anche se limitata, riduca l'attività produttrice, oppure venga trasferita su altre persone, respingono come troppo costoso, il metodo di raccogliere direttamente presso gli operai e gli imprenditori, le singole quote e preferiranno l'altro metodo di provvedere al bisogno, mediante un'imposta generale (1).

Non è qui il caso di esporre dettagliamente i pregi ed i difetti dei singoli sistemi, tanto più che una preferenza assoluta all'uno od all'altro sistema non si può dare, sia perchè entrambi sono di formazione recente e quindi non si può ancora dare un giudizio sicuro sui loro risultati, sia perchè l'opportunità di applicare un metodo a preferenza dell'altro varia da paese a paese.

Come paragonare il sistema inglese con quello tedesco, senza tener conto delle diverse condizioni economiche, della costituzione politica, del temperamento nazionale, delle tradizioni dei due popoli?

6. **Pregi e difetti dell'assicurazione obbligatoria.** — In Germania, l'assicurazione obbligatoria ha fatto

(1) V. Hobson. — The industrial sistem. New-Jork, 1909.

buona prova; in questi giorni si festeggia il 25° anno della creazione dell'assicurazione contro gli infortuni e l'invalidità e tutti sono concordi nel riconoscerne i vantaggi (1). Le spese per la beneficenza pubblica non sono diminuite molto, ma senza dubbio essa si estese ad una cerchia di persone, che prima non ne poteva approfittare (2). Non si può stabilire un'assicurazione obbligatoria, senza considerare le condizioni in cui si trova l'industria, che deve venire gravata da un nuovo onere. E sotto questo riguardo, l'assicurazione obbligatoria presenta un vantaggio di fronte al regime anglo-australiano.

Però anche l'assicurazione obbligatoria ha i suoi difetti; si dice che essa garantisce sì l'indipendenza futura, ma togliendo l'indipendenza attuale, e siccome l'onere dell'assicurazione è in minima parte sopportato dagli esposti al rischio, così si conclude che essa differisce dal tipo inglese, soltanto nel mascherare, di fronte ai profani, la gravezza dell'onere subito dai non assicurati (3).

Inoltre essa esige un ordinamento finanziario complicato, e quindi una costosa amministrazione di Stato; non eccita alla prevenzione e porta un danno sensibile alle imprese assicuratrici private.

Si risponde che tali difetti non dipendono dalla natura dell'assicurazione obbligatoria, ma dalla sua organizzazione; in tutti quei casi, in cui l'assicurazione libera si mostrò deficente, occorre provvedere coll'assicurazione obbligatoria, che sola può

(1) v. Festschrift des Reichsversicherungsamt, Berlino 1910 ed il Reichsarbeitblatt, di Berlino.

(2) v. Rapporto del dr. Zahn, direttore dell'ufficio di statistica bavarese, al Congresso dell'Aia.

(3) Bellom. L'economiste français, Paris, 1909-1910.

dare quella massa di assicurati, necessaria per l'applicazione della legge dei grandi numeri e conseguentemente quelle garanzie di stabilità, che invano si ricercherebbero presso imprese private.

Solo con questo sistema si può compensare il danno che deriva dall'assunzione dei rischi più gravi; e per quanto non si possa con una legge creare l'abitudine dell'assicurazione, certo è che essa rende necessario un certo grado minimo di previdenza e " quindi si eleva il livello comune a tutti, nel quale chi è dotato di maggior energia, potrà tanto più liberamente innalzarsi (2).

7. **Organizzazione dell'assicurazione obbligatoria — (libertà od obbligatorietà).** — Riguardo all'organizzazione dell'assicurazione, la questione più dibattuta anche in Italia, riguarda l'obbligatorietà o meno dell'organizzazione. L'obbligatorietà dell'assicurazione deve essere completata dall'obbligatorietà dell'organizzazione, oppure lo Stato deve lasciare che l'assicurazione si organizzi liberamente nel modo, che gli interessati reputano più conveniente?

L'Italia scelse la seconda via, quando stabilì l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro, ma lasciò libertà agli imprenditori di organizzare l'assicurazione, costituendosi in Sindacati, o cedendo il rischio ad un'impresa privata qualsiasi. Soltanto per gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, o da essi dati in concessione od in appalto, si impose l'obbligo

(2) Gobbi. Op. cit. e v. r. pag. 40 gli effetti riguardo al salario; sui rapporti col protezionismo v. Arias, Giornale degli economisti, Roma, 1908.

dell'assicurazione presso la " Cassa Nazionale „ creata colla legge del 1895 (1).

Un sistema analogo a quello italiano ha luogo in Olanda (legge 2 gennaio 1901) ed in Finlandia (legge 5 dicembre 1895).

Invece in quasi tutti gli altri paesi, lo Stato, imponendo agli imprenditori l'obbligo dell'assicurazione, determina nello stesso tempo presso quale istituto l'assicurazione si debba compiere od in che modo l'assicurazione debba venire organizzata. Così nel Lussemburgo (legge 23 dicembre 1904) si creò una società mutua tra gli imprenditori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con diritto di monopolio per l'esercizio dell'assicurazione; la Norvegia (legge 23 dicembre 1899), fondò direttamente un istituto di Stato per l'esercizio esclusivo dell'assicurazione obbligatoria; la Germania, sempre per gli infortuni, (leggi del 1885, del 1887 e del 5 luglio 1909) stabiliva la formazione di tante mutue professionali tra gli imprenditori delle stesse categorie di industrie (*sistema professionale germanico*), e l'Austria (legge del 1877 ed altre successive), imponeva la formazione di tante mutue assicuratrici locali *(sistema territoriale austriaco)*, ecc.

In occasione del progetto di riforma della nostra legge sugli infortuni del lavoro, la Commissione parlamentare discusse molto sulla libertà e sull'obbligatorietà dell' organizzazione e la divergenza di vedute fu così sostanziale che si ebbero a questo riguardo due relazioni, una della maggioranza, l'altra della minoranza della Commissione (2).

---

(1) V. art. 19 legge 31 gennaio 1904.
(2) V. Bollettino del credito e della previdenza. Roma 1908.

Da una parte, si sostenne che nelle assicurazioni sociali ogni guadagno industriale deve essere eliminato, e concedendo alla " Cassa nazionale „ il monopolio dell'assicurazione, si potrebbe far risorgere le sorti di questo istituto, attualmente costretto per legge ad accettare di rischi peggiori e quindi in cattive condizioni finanziarie. Invece i rischi meno gravi vengono ora coperti dalle imprese private, e la Cassa nazionale sussidiata dallo Stato diventa il cireneo e la vittima dell'assicurazione obbligatoria.

D'altra parte si obbietta che scopo della " Cassa nazionale „ deve essere soltanto quello di fungere da calmiere nelle tariffe, impedendo le coalizioni delle imprese private, e l'obbligo di non rifiutare i rischi più gravi è compensato dal monopolio parziale ad essa concesso, riguardo agli impiegati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Si soggiunge poi, che, istituendo il monopolio, i premi non potrebbero più essere graduati in rapporto al rischio individuale; alcune industrie dovrebbero sopportare un onere maggiore a vantaggio di certe altre, e si conclude che solo la concorrenza può stimolare la prevenzione e provocare una diminuzione nei premi.

Secondo noi, non si può ancora dare un giudizio sicuro sui risultati del sistema della libertà di organizzazione, quale venne attuato in Italia; sono leggi recenti, e bisogna lasciar trascorrere qualche tempo, prima di poter giudicare e proporre delle riforme, che possono anche condurre a guai maggiori, di quelli derivanti dal sistema attuale. E per il mantenimento del sistema attuale, almeno finchè non si palesino più chiaramente i suoi inconvenienti, hanno, a nostro avviso, un valore decisivo, i rapporti ufficiali compiuti agli uffici governativi

di vigilanza per l'applicazione delle leggi operaie in Italia. Da essi si rileva, che gli industriali non muovono alcuna lagnanza sul modo, come è organizzata l'assicurazione e sulla misura dei premi, che essi devono pagare; " la concorrenza fra le diverse imprese è così forte, che i premi vengono ridotti al minimo „ (1).

E neppure da parte operaia, nessuno chiese mai l'introduzione del sistema di monopolio. Non v'ha quindi ragione di introdurre un sistema nuovo, soltanto perchè le società private realizzano un guadagno; tanto più che non è dimostrato, se tale guadagno sia ottenuto a spese degli operai o piuttosto non sia dovuto all'economia della loro organizzazione. Ed in ogni modo, l'esperienza degli altri Stati dimostra chiaramente, che l'esercizio dell'assicurazione non può essere affidato ad un solo organo centrale, ma esige la creazione di organi regionali o professionali, secondo le varie specie di assicurazione. Il frazionamento degli organi d'amministrazione rende certo più costosa l'assicurazione, ma facilita il controllo dei rischi, e, quel che più conta, sembra corrispondere di più allo spirito di queste leggi sociali, che presuppongono la partecipazione attiva degli operai, il loro interessamento a che le leggi medesime vengano equamente applicate.

Questi risultati si ottengono specialmente col frazionare l'amministrazione secondo le varie regioni, mentre invece la creazione di organi professionali si presta meglio a stimolare la prevenzione.

---

(1) v. Rapporti sull'ispezione del lavoro. Ufficio del lavoro, Roma, Officina Poligrafica, 1909. V. cfr. rapporto dell'ing. Demichelis. Gli uffici del lavoro furono costituiti colle leggi 10 luglio 1906, 7 luglio 1907, 7 luglio 1908.

8. **Unificazione dei rami di assicurazione.** — Un altro punto controverso riguarda l'unificazione dei diversi rami di assicurazione esercitati dallo Stato. Tale problema presenta per noi uno scarso interesse, non essendovi l'obbligatorietà dell'organizzazione; però in questi mesi, il Consiglio Superiore del Lavoro propose di abbinare la Cassa nazionale di Previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità e la Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro, ed il Consiglio della Previdenza se ne deve occupare nella prossima sessione.

L'art. 28 del testo unico della legge 20 maggio 1907 n. 376, sulla Cassa nazionale di Previdenza dichiara che la Cassa medesima " potrà essere autorizzata con decreto reale, ad esercitare alcuni rami d'assicurazione „. Così anche il progetto di legge per le società di mutuo soccorso all'art. 49, dispone, che la Cassa nazionale di previdenza funzioni come istituto centrale d'assicurazione per le malattie. L'unificazione degli organi di amministrazione non solo dovrebbe diminuire le spese, ma anche rendere più intensa la propaganda dell'assicurazione.

Però, anche in Germania, il problema di organizzare con un unico sistema più specie di assicurazione non trovò ancora una soluzione; da una parte l'assicurazione di malattia, esige di essere esercitata localmente, dall'altra, quella contro gli infortuni, l'invalidità o la vecchiaia, esigono la massima estensione ed il controllo dei rischi è meno necessario.

Così il " Progetto di ordinanza sulle assicurazioni operaie „, presentato nell'aprile del 1909 dal cancelliere dell'Impero ai Parlamenti, dichiara che si dovette rinunziare all'idea di una vera fusione tra i diversi rami di assicurazione, e si limitò la riforma

ad unificare le giurisdizioni per la liquidazione delle indennità e per la definizione delle controversie. Però ciò non toglie, che fra le diverse specie di assicurazione operaia sussistano dei rapporti naturali, che furono acutamente messi in chiaro dal Bagni (1).

1. L'assicurazione infortuni è compresa nell'assicurazione malattia, riguardo all'incapacità temporanea, ed alle fasi iniziali dell'incapacità permanente, ed è compresa nell'assicurazione invalidità, riguardo all'incapacità permanente.

2. L'assicurazione invalidità è necessario complemento dell'assicurazione di malattia, specialmente in caso di malattie croniche ed incapacità prematura.

3. Tutti i tre rami (malattie, invalidità, infortuni), ammettono lo stesso sistema di soccorsi terapeutici, mezzi preventivi ed organi ospitalieri; inoltre l'assicurazione contro la malattia è in certo modo un mezzo preventivo (mezzo di allontanamento o di attenuazione) rispetto all'assicurazione di invalidità.

4. L'assicurazione in caso di morte è strettamente legata alle precedenti ed altrettanto va detto per l'assicurazione di maternità; entrambe (e specialmente l'ultima) difendono in pari tempo, le presenti e le future classi lavoratrici.

5. L'assicurazione contro la disoccupazione è collegata colle precedenti, consentendo la continuità rigorosa dei contributi versati dagli operai, per alimentare le altre assicurazioni.

In base a questi principi, si possono spiegare le disposizioni della maggior parte delle leggi stra-

(1) v. Giornale degli economisti, Roma 1906.

niere (1) che, a differenza della nostra legge, escludono l'inabilità temporonea dall'assicurazione contro gli infortuni ed invece dispongono che nel primo periodo di tempo, che segue l'infortunio, l'indennità sia a carico delle casse per le malattie, (2) oppure che l'indennità per l'infortunio cominci a decorrere, da quando l'infortunato perde il diritto al sussidio per malattia.

Parimenti si comprende la necessità di regolare i rapporti reciproci che corrono tra l'assicurazione l'invalidità e quella contro la vecchiaia o contro la malattia. Il sussidio di malattia è di solito soggetto ad un limite massimo di durata; così, secondo la legge tedesca del 25 maggio 1903 esso non può durare più di 26 settimane; ed il disegno di legge italiano sulle società di mutuo soccorso stabilisce (art. 30) che le prestazioni di una Cassa di assicurazione di malattia sono obbligatorie entro il limite di almeno sei mesi (3). Dato che tutte le assicurazioni sociali siano tra loro coordinate in un unico sistema, occorre quindi che, in caso di malattia cronica, l'ammalato possa aver diritto al sussidio d'invalidità, appena è scaduto il periodo di tempo, entro il quale egli ricevette il sussidio per malattia. Analogamente deve essere coordinata l'assicurazione per la vecchiaia con quella d'invalidità.

9. **Organizzazione finanziaria: tre sistemi.** — Un'altra questione di carattere generale verte sull'organizzazione finanziaria dell'assicurazione ob-

(1) v. ad es. legge francese, tedesca, austriaca e del Lussemburgo, ecc.

(2) Secondo la legge austriaca dopo quattro settimane, in Ungheria dopo 10, etc.

(3) V. disposizioni analoghe nella legge norvegese 18 settembre 1909 per l'assicurazione obbligatoria di malattia.

bligatoria, cioè sul metodo più atto ad ottenere l'equilibrio tra i premi versati e gli indennizzi.

Un primo sistema è quello detto di *repartizione;* secondo questo sistema, i contributi raccolti entro un breve periodo di tempo devono essere tali da far fronte agli impegni, che vengono a scadere entro il periodo medesimo. Di solito, il periodo di tempo prescelto è di un anno, per cui questo sistema dicesi anche di repartizione annuale; ogni anno si raccolgono dagli assicurati o da altri per essi i contributi necessari per le spese dell'anno in corso.

Invece, col sistema opposto, detto di *capitalizzazione,* i contributi devono essere misurati, in modo da poter far fronte anche agli impegni futuri della Cassa. Tale sistema porta con sè la capitalizzazione di una parte dei contributi versati; poichè essi devono anche provvedere alle spese degli anni successivi, è necessario mettere a riserva per l'avvenire quella parte di essi, che non viene spesa nell'anno in corso. Invece col sistema precedente, siccome nella maggior parte dei casi si tratta di rischi crescenti, i contributi cresceranno coll'andar degli anni. La questione si fa specialmente per l'assicurazione di vecchiaia; fu osservato (1) che " se l'assicurazione è estesa ad una massa di persone, la quale vada continuamente rinnovandosi coll'entrata di nuovi elementi al posto di quelli che muoiono, in modo che la sua composizione per età rimanga la medesima, (e tale condizione si verificherebbe quando l'assicurazione fosse resa obbligatoria per la massa degli operai occupati in un numero grandissimo di industrie) allora il rischio

(1) Gobbi, op. cit. pag. 240.

per la massa resterà costante „ e quindi si potrà far pagare agli operai contibuti uniformi, indipendenti dall'età. Ciò non toglie però, che, per l'istituto assicuratore, i primi anni di esercizio sono i più costosi; si stabilisca, ad esempio, una pensione di vecchiaia per tutti coloro che raggiungono 70 anni; mediante contributi obbligatori di tutti gli operai, che hanno passato i 20 anni. Appena andata in vigore la legge, vi saranno dei vecchi che avranno diritto alla pensione; nè i premi dei giovani, che in questo periodo raggiungeranno i 20 anni, saranno sufficenti a coprire gl'impegni dell'istituto assicuratore.

D'altra parte, il sistema della capitalizzazione, che esige fin da principio un contributo rilevante per far fronte anche ai bisogni futuri, presenta il difetto di sottrarre alla produzione ingenti capitali (1) e coloro che hanno poca fiducia nelle aziende di stato, fanno presente il pericolo delle spese eccessive di amministrazione. Però questo sistema fu il caposaldo del progetto francese Viviani, sull'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia: il ministro sostenne che le riserve possono essere utilmente investite nella costruzione di immobili, (stabilimenti industriali o abitazioni private) in rimboschimenti, in valori dello Stato o garantiti dallo Stato, in prestiti ai Comuni, ad istituti di beneficenza, di previdenza ed igiene sociale ecc. e la legge 5 aprile 1910 accolse completamente il principio della capitalizzazione. Invece un forte gruppo d'opposizione alla Camera ed al Senato, sosteneva di limitare la capitalizzazione ai contributi versati

(1) In Germania, alla fine del 1908, i contributi degli imprenditori e degli operai superavano complessivamente i 7 miliardi di marchi.

dagli operai e di adottare il sistema opposto per i contributi dello Stato e degli imprenditori, dividendoli annualmente tra gli aventi diritto alla rendita.

Questo sistema " misto „ sembrava la giusta via di mezzo tra il metodo della ripartizione e quello della capitalizzazione, provvedendo alla formazione di opportune riserve, senza sottrarre troppi capitali alla produzione. E si diceva, che esso applicava giustamente il metodo della ripartizione agli imprenditori, perchè questi, più facilmente degli operai, possono sopportare il costo crescente dell'assicurazione.

Ad ogni modo, certo è che la scelta dell'uno o dell'altro sistema dipende dalle condizioni del paese, in cui si tratta di stabilire l'assicurazione; come dice il Van der Borght " il sistema di ripartizione può non offrire le garanzie di sicurezza necessarie, in paesi piccoli o economicamente poco sviluppati, ma se invece esso vien applicato in paesi ricchi, o che sono manifestamente in via di sviluppo, allora offre certo delle garanzie, perchè il contributo può senza danno venire aumentato „.

10. **Gli istituti di assicurazione e le case popolari.** — Gli istituti di assicurazione sociale possono contribuire molto alla costruzione di case popolari, più delle imprese di assicurazione privata, perchè non solo essi possono impiegare i loro capitali con ammortamenti a lunga scadenza, ma anche possono contentarsi di un interesse limitato, e quindi sembrano gli istituti più adatti ad esercitare il credito edilizio (1).

(1) Il progetto 1910 per le società di assicurazione sulla vita ammette investimenti in prestiti per case popolari od economiche soltanto nella misura del quarto della riserva matematica (art. 12).

La Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità può impiegare i propri fondi in mutui fruttiferi per la costruzione di case popolari (a tenore della legge 17 febbraio 1908), od in obbligazioni fornite dalle garanzie ipotecarie previste dalla stessa legge. Però tale impiego non può eccedere il quinto del fondo patrimoniale della Cassa (1). Così pure le società di mutuo soccorso legalmente riconosciute possono proporsi la costruzione di case popolari, far prestiti a questo scopo, comperare obbligazioni od azioni versate dalle società per case popolari, ecc.

Queste disposizioni non hanno ancora dato il frutto che si sperava; solo da poco tempo, qualche impresa cominciò a prestare denaro a mutuo per case popolari ai possessori di polizze di assicurazione. Oppure si fa pagare all'operaio, oltre all'affitto della casa, una somma in più, che si calcola come un ammortamento del prezzo della casa; dopo un certo numero d'anni l'operaio ne diventa proprietario e se egli muore prima di questo termine, ne diventa proprietaria la famiglia, senza che essa sia obbligata al pagamento dei premi successivi (2).

In Germania la soluzione del problema sembra più vicina; le somme versate dagli istituti pubblici di assicurazione per le case popolari ammontano già a circa 300 milioni di marchi (3).

---

(1) V. art. 12 legge 906; art. 28 regolam. 1909 e legge sulle case popolari 27 febbraio 1908.

(2) V. relazione sul sistema Balducci al Congresso delle Case popolari a Milano (1909).

(3) Al 31 dicembre 1908 il patrimonio degli istituti di assicurazione tedeschi era investito per 280.517.984 marchi in case popolari; per 102.872.137 m. per i bisogni del credito agricolo; per 389.491.201 m. nella costruzione di case di salute ed ospedali.

11. **Pagamento dei contributi e prestazioni dell'istituto assicuratore.** — Riguardo al modo di pagamento dei contributi, nella maggior parte dei casi, sarebbe troppo costoso riscuotere i contributi presso i singoli operai; perciò essi sono pagati direttamente dagli imprenditori. Anche in Francia, per l'assicurazione contro la vecchiaia, la quota degli operai è versata mediante ritenuta, a cura dell'imprenditore. A questa quota egli aggiungerà il suo contributo (1). La legge italiana 31 marzo 904 sugli infortuni del lavoro (art. 7) commina una multa estensibile fino a L. 4000, a chiunque, mediante ritenute sui salari, dirette od indirette, fa concorrere gli operai alle spese dell'assicurazione. Esse dovrebbero rimanere a carico dell'imprenditore. Ma gli ispettori del lavoro giustamente osservano, che, se in pochissimi casi fu possibile constatare che l'industriale sottraesse materialmente dalla mercede una percentuale per rimborsarsi della spesa dell'assicurazione, certo è, che la violazione della legge si può manifestare in modo indiretto, non concedendosi quegli aumenti di salario, che sarebbero stati possibili senza il gravame dell'assicurazione.

Come già accennammo, le prestazioni dell'istituto assicuratore, non possono certo corrispondere al bisogno individuale del singolo, ma ai bisogni medi della classe operaia, e, come criterio determinatore dell'indennizzo è generalmente scelto l'ammontare del salario annuo, che l'operaio riceveva al verificarsi del rischio. Però in alcuni casi fu necessario ricorrere ad altri criteri, quale quello di valutare

(1) Un'esposizione dettagliata del sistema francese trovasi nel Journal des économistes; un riassunto sintetico, nel Bulletin del Fuster e nella Zeitschrift für V. di Vienna.

l'indennizzo, secondo la quantità del prodotto compiuto (come, ad esempio, si stabilì per le zolfare siciliane con legge del 904).

Si noti poi, che la proporzionalità assoluta dei sussidi ai salari offre l'adito ad abusi, ed inganni da parte degli assicurati; essa diminuisce la prevenzione ed eccita alle simulazioni di infortunio o di malattie.

Inoltre si osserva, che siccome il fondamento vero dell'assicurazione obbligatoria è soltanto quello di attuare un minimo di previdenza, a favore di coloro, che non ne conoscono l'importanza, così i sussidi debbono limitarsi a quel minimum, che è nell'interesse sociale di garantire; la spesa per un tale minimo dev'essere posta a carico dell'industria, anche per gli operai a cui i salari più bassi non danno la possibilità di risparmiare, mentre quelli che guadagnano di più, potranno liberamente assicurarsi indennità superiori, se lo trovano conveniente (1).

Non sempre la prestazione dell'istituto assicuratore consiste in una somma di denaro; talora essa è soddisfatta in natura; così la legge italiana sugli infortuni del lavoro stabilisce (art. 9) che l'imprenditore è obbligato a sostenere anche la spesa, per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica; parimenti il progetto per le società di mutuo soccorso dispone (art. 30) che le presta-

(1) V. Gobbi. Le società di mutuo soccorso op. cit. (pag. 202) il quale, oltre a queste ragioni di giustizia e considerazioni economiche, aggiunge ragioni tecniche per negare il principio della graduazione dei sussidi ai salari. Dato che l'operaio, di regola, vive col suo salario, questi argomenti dimostrano, che neppure l'assicurazione operaia di infortuni, di malattia, ecc. presenta tutti i caratteri di un'assicurazione di risarcimento (*v. r.*).

zioni della Cassa devono comprendere (almeno entro il limile di sei mesi) la cura medica, le medicine e gli altri mezzi terapeutici ordinari (occhiali, cinti erniari, grucce, ecc.).

Di solito l'indennizzo in denaro si versa sotto forma di rendita; soltanto la legge italiana ammette il pagamento in capitale (legge sugli infortuni, art. 15). Ma in generale, tale sistema non è da approvarsi, perchè la prospettiva di avere una certa somma a propria disposizione può indurre persone povere ed ignoranti, a simulare infortuni o malattie od anche ledere l'integrità delle proprie membra (come più volte, si ebbe occasione di verificare) pur di avere il denaro.

Poi questo capitale, dato in mano inesperta, può essere facilmente dissipato od andar perduto in speculazioni aleatorie; e quindi fallisce lo scopo, che l'assicurazione si propone, cioè di garantire all'operaio, colpito dal bisogno, una certa stabilità nelle sue condizioni economiche.

Perciò la stessa legge del 904 sugli infortuni (art. 15), dispone che in certi casi il capitale venga convertito in rendita vitalizia; il progetto di riforma propone, che ogni indennizzo per invalidità permanente parziale, che si commisuri al 75 % sul salario sia mutato in rendita, ed il pagamento in capitale sia autorizzato soltanto, quando, colla parte restante, l'infortunato abbia una rendita non minore di L. 180 annue. Con questa disposizione, si volle evitare l'inconveniente, che l'indennizzo, se liquidato in rendite molto esigue, riesca derisorio.

12. **La procedura giudiziaria speciale.** — Da ultimo va rilevato, che le numerose controversie giudiziarie derivanti dall'assicurazione obbligatoria, hanno fatto sorgere il bisogno, nei paesi in cui tale assicurazione è più sviluppata, di una proce-

dura e di una giurisdizione speciale per tale specie di controversie.

La sua opportunità si spiega, ricordando, come col sistema tedesco dell'assicurazione obbligatoria si creino molteplici rapporti giuridici tra operai ed imprenditori, ad esempio, sull'obbligo dell'imprenditore di non far concorrere l'operaio alle spese dell'assicurazione o di farlo concorrere soltanto in una data misura; tra operai ed istituti assicuratori, ad esempio, sulla denunzia esatta dei rischi, o sulle cure mediche, necessarie per lenire i danni del sinistro; tra istituti di assicurazione e terzi responsabili, in quanto i primi siano surrogati nei diritti, che spettavano all'operaio risarcito, ecc.

Il progetto di riforma del 1908 sugli infortuni del lavoro propone l'istituzione di una giurisdizione speciale, composta di tante commissioni giudiziarie per ogni capoluogo di circondario, e di una commissione centrale presso la Corte d'Appello di Roma. Queste commissioni dovrebbero essere composte di persone tecniche, quali medici, ingegneri, un rappresentante degli industriali, ed uno degli operai, ecc. Il giudizio deve svolgersi di regola, senza il ministero di avvocati o procuratori, in forma sommaria; con brevi termini e limitando il diritto di appello.

Ma questa parte del progetto fu specialmente oggetto di opposizioni: si disse, che era una ingiusta dimostrazione di diffidenza verso la magistratura ordinaria, e costituiva un'offesa alla classe degli avvocati.

Certo è, che se il progetto eccedette, nel creare una procedura, che non salvaguardava sufficentemente i diritti delle parti, pure l'istituzione di un tribunale tecnico ci sembra rispondere ad un vero bisogno. Infatti le cause di assicurazione operaia

esigono, nella maggior parte dei casi, delle perizie medico-legali; se si costituisse un tribunale composto di persone tecniche, non solo si avrebbe maggiore speditezza nel procedimento, ma anche maggiore economia.

La legge francese sull'assicurazione per la vecchiaia (art. 22) dichiara competenti i tribunali ordinari; però sarà adottato il procedimento sommario e per i ricorsi al Consiglio di Stato non sarà necessario il ministero di avvocati.

13. **Convenzioni internazionali; rapporti tra l'assicurazione privata e l'assicurazione sociale.** — L'assicurazione sociale può dar luogo a convenzioni tra Stato e Stato per regolare, sulla base della reciprocità, i diritti degli operai di un paese, che si trovano a lavorare in paese estero e concedere loro gli stessi vantaggi dell'assicurazione, come agli operai nazionali. Così, ad esempio, l'Italia concluse colla Francia e coll'Ungheria delle convenzioni speciali per gli infortuni sul lavoro, e, dato il numero rilevante di operai italiani che lavorano in questi due paesi, si comprende facilmente la loro importanza. Sarebbe opportuno entrare in trattative, per accordi analoghi, anche cogli Stati Uniti, colla Germania e colla Svizzera. La legge francese (art. 11) fa espressa menzione di questi trattati, disponendo che gli operai stranieri potranno aver diritto agli stessi vantaggi dei salariati francesi, quando questi vantaggi siano ugualmente garantiti, mediante trattati, agli operai francesi che lavorano nella regione estera (1).

(1) V. avanti il Capo 3° sugli infortuni; la legge francese obbliga però anche gli operai stranieri a versare il loro contributo di vecchiaia; raggiungendo i 65 anni, essi avranno diritto ad ottenere soltanto i versamenti prelevati sui loro salari; non godranno quindi del contributo degli imprenditori, nè delle sovvenzioni dello Stato.

Quali sono i rapporti, che corrono tra l'assicurazione privata e quella sociale? Anzitutto, come nota il Bellom (1), l'intervento dell'impresa privata nell'assicurazione sociale è una garanzia contro gli abusi da parte dello Stato, rivolti a porre troppi limiti all'iniziativa individuale.

Tenendo conto delle singole specie d'assicurazione, si osserva che l'assicurazione per la malattia esige la formazione di organi locali allo scopo di rendere più pronto il soccorso agli assicurati e più facile il controllo; orbene, le imprese assicuratrici private potrebbero esercitare con buon risultato la riassicurazione di queste Casse, diminuendo così le spese di amministrazione. Esse potrebbero compiere questa funzione, sia nel caso che l'assicurazione fosse obbligatoria, come se fosse facoltativa.

Nell'assicurazione contro gli infortuni, dato che vi sia libertà di organizzazione, come ad esempio, si ha in Italia, è chiaro che le imprese private possono esercitare l'assicurazione medesima, in concorrenza cogli istituti di Stato. Ed anche se non vi fosse libertà di organizzazione (come ad esempio, in Germania), rimarrebbe sempre campo per l'assicurazione privata, giacchè, come è noto, l'assicurazione non copre ogni responsabilità dell'imprenditore. E quindi le imprese private potrebbero sempre esercitare l'assicurazione di questa responsabilità non considerata dalla legge; ad esempio, in Italia, la responsabilità dell'imprenditore per l'infortunio avvenuto per fatto imputabile a coloro che sono preposti alla sorveglianza dei lavori (2).

Nell'assicurazione di invalidità o di vecchiaia, l'impresa privata può esercitare la riassicurazione, op-

(1) V. Réforme sociale. Paris, 1909 e cfr. r. pag. 140.
(2) V. art. 32 legge 31 marzo 1904.

pure supplire alle deficenze della legge sull'assicurazione obbligatoria (ad esempio, in Germania, il progetto di legge per l'estensione dell'assicurazione delle vedove e degli orfani dell'operaio non fu ancora approvato ed intanto essa viene esercitata da imprese private).

Ed il Bellom giustamente conclude, che l'assicurazione privata può preparare il funzionamento dell'assicurazione sociale, fornendo agli istituti di Stato le esperienze compiute dalle imprese private, oppure completare l'assicurazione medesima e rafforzarla, mediante l'esercizio della riassicurazione, o di rami, da essa non contemplati. L'aiuto può essere tecnico, quando, ad esempio, consiste nel fornire le tavole di mortalità, o finanziario, quando, ad esempio, porge ed indica i mezzi, per facilitare gli investimenti in case popolari (1).

In Italia si sta discutendo un progetto di legge per l'istituzione di cattedre ambulanti della previdenza, come mezzo di propaganda dell'assicurazione sociale; ma i dubbi sull'opportunità di queste cattedre sembrano molto fondati; si potrebbe certo agire più efficacemente, mutuando i sistemi già adottati dalle società private (pubblicità, provvigioni agli agenti ed ai produttori ecc.) (2).

Esaminati così i principi generali dell'assicurazione sociale, accenniamo sommariamente al modo, con cui sono regolate, con particolare riguardo al nostro paese, le più importanti specie di quest'assicurazione.

(1) Come l'assicurazione sociale possa essere esercitata da imprese private v. r. § 4.

(2) V. Bollettino assicuraz. Torino, 1910, fasc. 4. I maestri comunali e gli impiegati delle Casse Postali e di risparmio potrebbero essere interessati alla produzione. Qualche Cassa di risparmio ha già cominciato.

CAPO SECONDO

Assicurazione per la malattia.

1. **Difficoltà di organizzazione.** — " La malattia è socialmente molto più grave dell'infortunio; questo è l'eccezione o l'anormalità, quella la regola. L'infortunio scoppia e si svolge in brevissimo tempo e con eccezionale intensità, determinando repentine e notevoli variazioni nella capacità personale al lavoro; la malattia pervade lentamente e continuamente l'organismo dei lavoratori; è, in certo modo, una successione continua nel tempo di infortuni di infinitesima gravità (1) ".

Invece l'assicurazione sociale per la malattia è meno diffusa di quella sugli infortuni, anzitutto perchè gli infortuni, per il modo stesso, con cui si manifestano, più visibilmente si mostrarono inerenti all'esercizio di un dato lavoro e quindi più facile riuscì attribuire loro il carattere di rischio professionale. Di conseguenza, il bisogno dell'assicurazione dovette apparire più evidente.

In secondo luogo, l'organizzazione dell'assicurazione contro gli infortuni, presenta più facilità di

(1) V. Bagni op. cit.

quella sulle malattie, perchè non esige il decentramento degli organi di amministrazione allo scopo di impedire le simulazioni di sinistri. Però l'assicurazione delle malattie giova a ridurre l'onere dell'assicurazione sugli infortuni, dal momento che essa deve o dovrebbe provvedere ai sussidi per inabilità temporanea o di breve durata, anche se causata da infortuni. Così pure l'assicurazione di malattia giova all'assicurazione di invalidità, perchè " ogni mezzo usato per combattere le malattie nei suoi effetti fisiologici ed economici, è, in pari tempo, un mezzo di prevenzione o di allontanamento o di attenuazione dell'invalidità (1) „.

Per queste ragioni, è da ritenersi che anche in Italia si giungerà all'assicurazione obbligatoria per le malattie, o, quanto meno, lo Stato dovrà intervenire per favorire lo sviluppo di questa specie d'assicurazione.

Nella maggior parte dei paesi essa è ancora libera; è obbligatoria soltanto in Germania, Austria, Norvegia e Lussemburgo. In Francia è obbligatoria per i minatori. In Germania ed in Austria l'imprenditore sostiene $^1/_3$, e gli operai $^2/_3$ delle spese.

2. **Se debba ritenersi sufficente una modificazione alla legge sugli infortuni.** — Alcuni sostengono, che basterebbe modificare la legge che istituisce l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro; l'art. 7 di detta legge (31 marzo 904) dispone, che l'assicurazione comprenda i casi di morte o di lesione personale " provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta, in occasione del lavoro „. Aggiungere a questo capoverso la norma, che l'assicurazione comprende anche le malattie,

(1) Id. op. cit.

prodotte in occasione del lavoro, sarebbe il modo più semplice di stabilire l'assicurazione obbligatoria per malattia.

Ma invece sembra necessaria una legge speciale; come già dicemmo, quest'assicurazione deve essere organizzata a sistema territoriale, non esigendo una grande estensione di rischi ed invece richiedendo il reciproco controllo degli associati.

In secondo luogo, limitandosi a modificare nel modo suaccennato, la legge sugli infortuni, si attuerebbe un'assicurazione soltanto per le malattie professionali, mentre invece è chiaro che, in pratica, la distinzione tra malatttie professionali e malattie comuni dà luogo ad estreme difficoltà.

Anzitutto, per alcune specie di malattia sono poco note le cause (si pensi ad es. alle malattie nervose), e poi fu giustamente osservato, che la professione esercitata dall'operaio influisce su tutte le sue abitudini di vita (1), tanto che il rischio di malattia varia secondo le professioni (2); dunque la distinzione suaccennata darebbe adito soltanto ad innumerevoli controversie.

Perciò è da disapprovarsi il sistema inglese; dopo aver stabilito coll'" Employers liability act „ del 1880 e col " Workmen's Compensation act „ del 1906 la responsabilità dell'imprenditore per il caso di

(1) v. Gobbi, op. cit. Da una recente inchiesta della Società Umanitaria di Milano si rileva, come ad esempio, i tipografi vadano soggetti alla tubercolosi, al saturnismo, alle varici; i fucinatori e coloro che devono lavorare vicino al fuoco, in estate vadano soggetti a fasi coliche e malattie polmonari; i lavoranti in pelliccerie ai catarri bronchiali; i fornaciai all'anchilostoma, le risaiuole alla dermatite; le filatrici di seta all'alterazione della sensibilità della mano, ecc.

(2) Giustamente la legge norvegese dichiara che i premi devono variare, " tenendo conto dei coefficienti di morbilità delle diverse industrie „.

infortunio, altre leggi speciali stabilirono che l'imprenditore fosse tenuto per il fosforismo, il saturnicismo, l'arsenicismo ed il mercurismo. Con leggi ulteriori (2 febbraio 1908) si stabilì l'obbligo di risarcire come infortunio, anche la cataratta dei vetrai ed il crampo dei telegrafisti.

In Italia il ministro Baccelli, con R. D. 19 gennaio 1901 e circolare 16 dicembre 902, aveva istituito una Commissione per lo studio delle cause e dei provvedimenti preventivi delle malattie industriali, ma tale studio non condusse a conseguenze pratiche. Il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali preparò nel 1909 un disegno di legge sulle società di mutuo soccorso, che contiene anche " le norme atte a promuovere, mediante sovvenzioni dello Stato, l'assicurazione per le malattie „.

3. **Il progetto del 1909 del Consiglio della Previdenza** — Si ritenne che, mediante opportune modificazioni alla legge del 15 aprile 1886, sulle sosietà di mutuo soccorso, queste società fossero gli organi più adatti ad esercitare l'assicurazione per la malattia ed in base a tale criterio il progetto distingue le casse semplicemente registrate da quelle autorizzate. Le Casse si considerano autorizzate, quando soddisfino alle seguenti condizioni:

1) che il numero dei soci o iscritti, partecipanti ai sussidi sociali, non sia inferiore a 200 (art. 29);

2) che le prestazioni della Cassa comprendano almeno:

a) a partire dall'inizio di un caso di malattia, per tutta la durata di questa, entro il limite di almeno sei mesi, la cura medica, le medicine e gli altri mezzi terapeutici ordinari (occhiali, cinti erniari, grucce, ecc.), in quanto non sia a ciò provveduto da opere pie o dal comune;

b) dal quarto giorno, sino al compimento di tre mesi di malattia, un'indennità giornaliera di almeno L. 1 per i soci od iscritti aventi più di 16 anni, e di almeno L. 0,50 per quelli sotto i 16 anni d'età;

c) un'indennità, non inferiore alla metà di questa, nel successivo mese di malattia (art. 30).

3) che il contributo a carico dei soci partecipanti ai sussidi sociali, sia determinato in tecnica corrispondenza agli impegni della società ed in ogni caso non debba essere inferiore ad 1 lira al mese (art. 33) (1).

Oltre alle Casse autorizzate, il Progetto parla di Casse federali autorizzate; come tali, hanno diritto di essere dichiarate le unioni, che assicurino sussidi di malattia in continuazione di quelli assegnati dalle società e casse, da cui esse sono costituite, purchè il sussidio da esse assicurato sia di almeno L. 0,50 al giorno, e duri almeno per un anno (art. 35). L'autorizzazione viene conferita mediante regio decreto, promosso dal ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali (art. 36).

Infine, oltre alle Casse autorizzate ed alle unioni federate, come istituto centrale d'assicurazione per le malattie, deve funzionare la Cassa Nazionale di Previdenza (art. 49). Mediante convenzioni colle Casse autorizzate o colle loro unioni, nelle quali sarà fissata la misura dei premi da pagarsi, la Cassa Nazionale provvederà all'assicurazione dei sussidi di malattia, in continuazione di quelli da esse assicurati, per tutti coloro che sono iscritti alla Cassa

(1) Altri requisiti di minore importanza. V. in art. 32-35.

stessa, in modo che il sussidio debba continuare nella misura di L. 0,50 al giorno, fino al momento in cui l'iscritto entri nel godimento della rendita di invalidità (art. 30).

L'autorizzazione produce degli obblighi e dei diritti. Tra gli obblighi delle Casse autorizzate, annoveriamo:

1) quello di compilare un rendiconto annuale e formare ogni quinquennio un bilancio tecnico, ossia una valutazione dei loro impegni e delle loro attività (art. 42);

2) tenere un libro dei soci, in cui si registri l'ammissione o la cessazione di questi (art. 43);

3) trasmettere entro il mese di marzo di ciascun anno all'Istituto centrale un conto consultivo dell'esercizio chiuso, l'elenco dei soci ammessi, cessati e morosi (art. 51), ecc.

A questi obblighi corrisponde anzitutto il diritto di essere sovvenzionata dal governo, il quale, a questo scopo, deve iscrivere nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una somma annuale di due milioni di lire, aumentata da eventuali elargizioni (art. 53). Ad ogni Cassa autorizzata viene conferito un premio annuo proporzionale al numero dei soci od iscritti esistenti.

Inoltre le Casse autorizzate possono funzionare come agenzie della Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni del lavoro o di altri istituti autorizzati all'esercizio di quest'assicurazione, allo scopo di rappresentare gli istituti stessi nell'incasso dei premi, negli avvisi, nelle inchieste, nella sorveglianza sui colpiti da infortunio, e nel pagamento delle indennità (art. 59);

Infine esse possono anche esercitare la riassicurazione per gli infortuni, ed in caso che esse comprendano più di 2000 operai, di cui non sia

obbligatoria l'assicurazione per gli infortuni, possono anche essere autorizzate all'esercizio diretto di questa specie d'assicurazione, ecc. (1).

(1) Dal Reichsarbeitblatt di Berlino, togliamo i seguenti dati, relativi all'assicurazione contro la malattia in parecchi Stati d'Europa, nel 1909.

Stati	Num. abitanti	Numero assicurati		Spese	
		assoluto	relativo	Citre assolute	per ogni assicurato
Germania	63 mil.i	13,2 mil.i	26.9 %	351 milioni	26,6
Austria	26,7 »	3,4 »	11,2 %	55,1 »	18,1
Ungheria	21 »	0,8 »	3,8 %	15,8 »	19,2
Italia	33 »	1 »	3,3 %	— —	7,5
Francia	39 »	4,1 »	10,5 %	— —	8,4
Belgio	7,4 »	0,42 »	5,6 %	3,8 »	9
Inghilterra	43,5 »	6,1 »	14 %	— —	—

CAPO TERZO

Assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

1. **Cenni storico-legislativi.** — L'assicurazione per gli infortuni sul lavoro è, nel nostro paese, regolata dalle leggi 17 marzo 1895 e 29 giugno 1903, raccolte in testo unico nella legge 13 marzo 1904, n. 51 e dal regolamento per la sua esecuzione del 13 marzo 1904.

Prima che l'assicurazione sociale si diffondesse, numerose erano le cause, in cui l'operaio infortunato citava l'imprenditore, come responsabile dei danni da lui subiti.

E questi giudizi dovevano essere regolati colle norme comuni sulla responsabilità civile, (1); l'onere di provare la colpa era a carico dell'operaio infortunato, ma in molti casi la mancanza di diligenza da parte dell'industriale non si poteva dimostrare, ed il giudizio finiva coll'assolutoria del convenuto.

Collo sviluppo della grande industria e col moltiplicarsi degli infortuni, si fece strada il concetto, che essi dovessero considerarsi come un rischio

(1) V. art. 1151 Cod. Civ.

inerente all'esercizio dell'industria e che le misure preventive non sono sufficenti ad eliminare. " Ubi commodum et ibi incommodum „; l'industriale, che dall'esercizio dell'impresa ritrae gli utili, deve anche sopportarne gli oneri relativi; come egli provvede all'assicurazione della sua fabbrica, contro l'incendio, così egli dovrà provvedere all'assicurazione contro gli infortuni, che per causa del lavoro agli operai derivano.

A questo concetto del rischio professionale si ispira la nostra legge sull'assicurazione obbligatoria, che tolse così motivo di litigi e dissensi tra imprenditori ed operai, cercando invece di porre in diretto rapporto soltanto l'operaio e l'istituto assicuratore (1). L'imprenditore, prima dell'attuazione della legge, era esposto a continue domande di risarcimento, da parte di operai che, valendosi del gratuito patrocinio, con facilità potevano muovere liti, mentre poi in caso di condanna non davano nessuna garanzia di rifusione dei danni. E spesso l'industriale, per liberarsi dall'onere di queste cause, veniva a transazioni coll'operaio; ma è naturale, che la controversia sulla colpa o meno dell'industriale determinasse uno stato di tensione tra industriale ed operaio, dannoso alle sorti dell'impresa.

Fin dal 1883 il Governo italiano si era occupato di questa specie di assicurazione, creando, ad iniziativa degli on. Berti e Luzzatti, la " Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni „ mediante l'appoggio delle Casse di risparmio e di altri enti pubblici. Lo Stato concedeva alla Cassa medesima il servizio gratuito delle Casse di risparmio postali

(1) V. eccezione art. 32 legge.

per la stipulazione dei contratti d'assicurazione e per tutti gli atti, che ad essi si collegano; inoltre esentava la Cassa da ogni tassa di bollo o di registro. Ma, nei primi anni, l'istituzione non ebbe fortuna (1); gli industriali assicurati presso la Cassa erano in numero assai limitato; l'idea che un sistema d'assicurazione fosse utile e conveniente anche per gli imprenditori, non trovava consenzienti i piccoli industriali, timorosi delle innovazioni e dell'intervento dello Stato.

Si dovette riconoscere che l'assicurazione libera era fallita, e colla legge 17 marzo 1898 si determinò varie specie di industrie, in cui il capo o esercente dell'impresa " doveva „ a sua cura ed a sue spese, assicurarare i suoi operai contro gli infortuni sul lavoro.

2. **Istituti autorizzati ad esercitare l'assicurazione.** — Come già accennammo, si stabilì l'obbligo dell'assicurazione, ma non quello dell'organizzazione. Infatti l'art. 18 della legge (testo unico 1904) dichiara che, salvo gli operai addetti a lavori dello Stato, delle Provincie o dei Comuni (i quali devono essere assicurati presso la Cassa Nazionale), invece gli altri operai possono essere assicurati anche presso imprese private di assicurazione, o Casse private fondate dallo stesso industriale, oppure presso sindacati di assicurazione mutua, costituiti tra industriali consociati.

Però tanto le Casse private, che i sindacati mutui, devono soddisfare a certe condizioni stabilite dalla legge a garanzia del soddisfacimento dei loro impegni; cosi, ad esempio, i sindacati devono comprendere almeno 4000 operai, e le Casse private

(1) La Cassa Nazionale ha sede a Milano, ma recentemente si propose di trasferirla a Roma (v. r.).

devono provvedere in modo permanente ad un numero di operai superiore a 500; tanto le Casse come i Sindacati devono poi depositare una cauzione, corrispondente ai rischi, che esse si assumono.

Anche le imprese private di assicurazione sono soggette a norme speciali (v. art. 61 e 76 regolam.); esse debbono tenere un rendiconto separato della gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prestare una cauzione iniziale di 200,000 lire e provvedere che la cauzione medesima corrisponda sempre ai due terzi dei premi annuali, riscossi nell'anno stesso per gli operai assicurati.

Il Ministero prima di concedere l'autorizzazione all'esercizio deve esaminare le tariffe normali dei premi, le condizioni generali di polizza e le norme colle quali devono essere calcolati i riporti dei premi per i rischi in corso alla fine di ogni esercizio. Le imprese dovranno poi rimettere al Ministero tutte le notizie statistiche, che saranno ad esse richieste intorno all'ammontare dei salari, sul quale furono liquidati i premi di assicurazione, intorno agli infortuni ed alle conseguenze di essi ed alla qualità e misura delle indennità liquidate.

Nel 1907 gli istituti autorizzati ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro erano: 1) la Cassa Nazionale di assicurazione; 2) 9 imprese private di assicurazione; 3) 2 sindacati di assicurazione mutua obbligatoria; 4) 14 sindacati volontari; 5) 10 Casse private consorziali (1); 6) 22 Casse private.

I Sindacati di assicurazione mutua obbligatoria furono costituiti per quelle categorie di industrie,

(1) Cioè fondate da un consorzio, composto da industriali di uno stesso comune o di comuni vicini.

in cui il rischio è più grave, perchè il lavoro dell'operaio si compie saltuariamente o senza la diretta vigilanza dell'imprenditore.

Per diminuire gli abusi e le simulazioni di sinistri, e per eccitare gli industriali alla prevenzione ed al reciproco controllo, parve conveniente " tenuto conto della natura dell'industria e delle particolari condizioni di luogo „, obbligare gli imprenditori ad unirsi fra di loro e pagare i contributi nella misura stabilita dal Sindacato stesso.

Lo Statuto del sindacato obbligatorio è sottoposto all'approvazione del Ministero, che sentirà su di esso il parere del Consiglio di Stato; e sull'opportunità di dichiarare obbligatoria la costituzione del Sindacato, devono pronunciarsi anche le Camere di Commercio ed i Consigli provinciali del paese, in cui il Sindacato deve costituirsi (articoli 26-28 legge 131-136 regolamento). Finora il governo fece uso di questa facoltà, concessagli dalla legge, soltanto in due casi; per gli esercenti le miniere di zolfo della Sicilia e per gli armatori proprietari di navi dell'Italia meridionale e continentale (1).

Già accennammo, come nel progetto di riforma della legge vigente, si sia proposto di affidare l'esercizio dell'assicurazione esclusivamente alla Cassa Nazionale di assicurazione ed ai sindacati mutui fra industriali.

Ma a tale proposta fu giustamente obiettato, che il monopolio della Cassa Nazionale non avrebbe servito che alla piccola industria, mentre invece le grandi imprese, aventi maggior numero di operai e più ricche di capitale, si sarebbero unite in

(1) v. nuovo statuto approvato con R. D. 29 settembre 1904, legge 14 luglio 1907, R. D. 14 dicembre 1905, R. D. 14 maggio 1908.

sindacati. E molto facilmente la piccola industria sarebbe stata aggravata a vantaggio della grande, dovendo pagare premi di assicurazione più elevati (1).

3. **Persone assicurate; progetti di riforma e di estensione dell'assicurazione ai lavoratori agricoli ed alla gente di mare.** — L'assicurazione non si estende a tutte le industrie, ma soltanto a quelle in cui l'infortunio si verifica con maggiore frequenza. Per alcune industrie l'assicurazione è obbligatoria, indipendentemente dal numero degli operai impiegati, (ad esempio, esercizio delle miniere, cave e torbiere, imprese per produzione di gaz, o di forza elettrica, imprese telefoniche, ecc.), invece per altre industrie è tale, soltanto se vi sono impiegati più di cinque operai, (ad esempio, imprese di trasporti, lavori di bonifica, costruzioni e restauri di ponti, ecc.).

Inoltre la legge determina in modo generale, che l'assicurazione è estesa: 1) agli operai addetti agli opifici industriali, nei quali si fa uso di macchine, qualora concorrano le due condizioni: che le macchine non siano mosse direttamente dall'operaio che ne usa e che siano occupati nell'opificio più di cinque operai.

2) Agli operai addetti a prestar servizio presso macchine mosse da agenti inanimati o presso i motori di esse, quando le macchine siano destinate ad uso industriale od agricolo (art. 1).

Agli effetti della legge, deve essere considerato come operaio, chiunque è occupato nel lavoro fuori della propria abitazione; chiunque, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopra-

(1) v. Relaz. parlamentare già cit.

intende al lavoro altrui, purchè la sua mercede fissa non superi 7 lire al giorno; l'apprendista con o senza salario, che partecipa all'esecuzione del lavoro; chi attenda al lavoro agricolo, in quanto sia addetto a prestar l'opera sua in servizio presso macchine destinate ad uso agricolo (art. 2).

Il progetto di riforma toglie l'eccezione stabilita dalla legge, per il caso in cui le macchine non siano mosse direttamente dall'operaio che ne usa; infatti essa da luogo a frequenti abusi, poichè spesso nelle piccole aziende il proprietario, allo scopo di esimersi dall'assicurazione, dichiara che la macchina è mossa soltanto da lui.

Riguardo all'estensione dell'assicurazione a tutti gli operai, a qualunque industria essi appartengano, si calcolò che il numero degli operai da assicurare sarebbe stato di 5.610.000, e fissando in 5 lire il premio annuo, l'assicurazione avrebbe portato un aggravio di 28 milioni. Perciò la Commissione parlamentare desistette da un'ulteriore estensione dell'obbligo dell'assicurazione.

Ma il Comitato permanente del lavoro, considerando che la legge vigente contempla soltanto pochi casi di infortuni agricoli (1), mentre invece le statistiche dimostrano che vi sono molti altri casi, dei quali la legge vigente non tenne il debito conto, propose, recentemente, un disegno di legge speciale per l'assicurazione degli infortuni nell'agricoltura. Secondo il progetto, l'assicurazione dovrebbe estendersi a tutti i lavoratori agricoli.

(1) La legge contempla soltanto i lavori, che si eseguiscono col sussidio di macchine, i lavori di bonifica e di sistemazione di frane e di bacini montani, le imprese per taglio o riduzione di piante nei boschi e loro trasporto fino agli ordinari luoghi di deposito. v. Spartaco Bassi. Gli infortuni agricoli. Milano, Hoepli, 1908 e la relazione Agnelli al Consiglio del Lavoro.

Così pure si è proposto, da parte del Ministero della Marina, un progetto di legge per regolare con norme speciali gli infortuni della gente di mare, tenuto conto che la legge del 1904 non ha disposizioni sufficenti, riguardo ai marinai ed ai pescatori.

Certo è, che, come è avvenuto negli altri paesi, così anche nel nostro, v'ha la tendenza ad estendere il vantaggio dell'assicurazione ad un numero sempre maggiore di persone, con nuove applicazioni della teoria del rischio professionale. Secondo i rapporti degli ispettori del lavoro, riguardo all'Italia settentrionale, su 100 opifici visitati, 83.45 sono soggetti alla legge sugli infortuni; mettendo in rapporto il numero degli operai con quello degli opifici visitati, si ha, che su 100 operai, 97,17 sono soggetti alla legge medesima.

4. **Concetto di infortunio.** — La legge determina, che l'imprenditore è tenuto all'assicurazione per tutti, i casi di morte o di lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione del lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di 5 giorni (art. 7). Se però le conseguenze durano più di 5 giorni, allora l'infortunio deve assere risarcito anche per i primi 5 giorni, da quando è avvenuto; invece la legge del 1898 stabiliva, che, per i primi sei giorni dall'infortunio, non fosse dovuto alcun risarcimento.

L'aver soppresso questo cosidetto periodo di carenza, accrebbe di molto il numero dei piccoli infortuni e favorì la tendenza alle frodi da parte degli operai assicurati. Si ebbe una vera epidemia di piccoli infortuni, (i medici la definirono la sinistrosi), che aggravò assai il costo dell'assicurazione.

Perciò il progetto di riforma vuole ripristinare il periodo di carenza, limitandolo però a tre

giorni. Inoltre il progetto tende a restringere il concetto d'infortunio; secondo la legge attuale, perchè vi sia infortunio è necessario: 1) che esso avvenga per causa violenta; 2) in occasione del lavoro; 3) che le sue conseguenze abbiano una durata maggiore di 5 giorni. Ma il definire che si debba intendere per occasione del lavoro dà luogo a molte difficoltà; perciò il progetto propone che l'infortunio debba considerarsi tale, " soltanto quando avviene sul luogo del lavoro e per causa violenta da esso dipendente „. Così si specifica meglio il rapporto di causa ed effetto, che deve esistere tra il lavoro cui attende l'operaio e l'infortunio da esso subito; però questa formula sembra troppo ristretta, perchè essa tiene conto soltanto del rapporto topografico ed eziologico, e non di quello cronologico (cioè della contemporaneità dell'infortunio al lavoro).

La determinazione della causa violenta spetta al medico; ricordiamo soltanto, che la causa di infortunio deve ritenersi violenta specialmente in rapporto al modo con cui agisce, cioè dev'essere rapida ed istantanea.

5. **Calcolo del premio e liquidazione delle indennità.** — Il premio si calcola in base al salario; la legge determina (art. 12), che si debba intendere per salario annuo e come si debba calcolare il salario giornaliero. L'ammontare del salario deve risultare da un libro di matricola, in cui siano iscritti tutti gli operai occupati nell'impresa, con tutte le indicazioni atte ad identificare l'operaio e la misura del suo salario giornaliero, e da un libro di paga nel quale, per ogni operaio, sia indicato il numero delle giornate effettive, oppure, giorno per giorno, il numero delle ore di lavoro e l'ammontare della mercede effettivamente corrisposta.

Il regolamento (art. 25-26) indica minutamente come devono essere tenuti questi libri, ma, come si rileva dai rapporti degli ispettori del lavoro, queste disposizioni in pratica sono assai poco seguite e tanto gli industriali quanto gli operai hanno per tali libri, una spiccata avversione. Da parte degli operai essa trae origine " dalla mancanza di educazione e di istruzione e dall'interesse, comune a tutti, di nascondere l'importo complessivo del salario percepito. Il marito desidera, che la moglie non conosca quanto egli ha riscosso di paga al termine della settimana o della quindicina, la moglie che non lo conosca il marito, i figli che non lo conoscano i genitori. Il libretto di paga è un denunziatore non desiderato, che disturba, che richiede delle cure, ecc „ (1).

D'altra parte, gli industriali obiettano, che la legge esige per questi libri una contabilità speciale, per cui è necessario un personale apposito; da ciò un altro aggravio, un altro onere. (2).

Certo è che, a questo riguardo, è necessaria qualche semplificazione della legge vigente, sebbene in generale si tratti di dati, che l'industriale dovrebbe tenere, anche indipendentemente dalla legge sugli infortuni, per il buon andamento e l'ordine della sua azienda.

Notiamo infine, che là dove il premio non si determina in base al salario, ma in base ad altri criteri, la tenuta di questi libri non è necessaria; così, ad esempio, nel progetto sugli infortuni agricoli, siccome il premio è determinato in ragione

(1) Rapporti cit. pag. 105.

(2) Che dire poi dei casi, in cui l'imprenditore era abituato a non tenere alcun libro di commercio? come, ad esempio, i piccoli mugnai, i fornaciai.

dell'estensione delle terre e delle varie coltivazioni, i libri di paga e di matricola sono aboliti.

Quali sono le indennità, che la legge assicura agli operai colpiti da infortunio?

A questo proposito, la legge (art. 9) distingue cinque casi: inabilità permanente assoluta; inabilità permanente parziale; inabilità temporanea assoluta; inabilità temporanea parziale; caso di morte.

1° caso). Per *inabilità permanente assoluta,* si deve ritenere (art. 94 regolam.) la conseguenza di un infortunio, la quale tolga completamente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro. (È controverso, se per attitudine al lavoro si debba ritenere l'attitudine a quello specifico lavoro, cui attendeva l'operaio al momento dell'infortunio, oppure la capacità al lavoro in generale). In questo caso l'indennizzo sarà uguale a sei salari annui e non mai minore di L. 3000.

2° caso). Per *invalidità permanente parziale* si deve ritenere (art. 92 reg., capoverso) la conseguenza di un infortunio, la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro. In tal caso, l'indennizzo sarà uguale a sei volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo, che, sotto questo rispetto, non può essere considerato inferiore a L. 500. Dunque bisogna che il medico determini, caso per caso, di quanto l'infortunio ha diminuito l'attitudine al lavoro; in altri paesi, tale determinazione è lasciata al giudizio del medico dell'istituto assicuratore; da noi invece, è il regolamento stesso (art. 5). che determina in quali proporzioni il salario si debba considerare ridotto, nei casi più frequenti di invalidità permanente parziale. Così, ad esempio, per la perdita totale od al terzo supe-

riore del braccio destro, il salario si deve considerare ridotto dell'80 %; per la perdita totale dell'avambraccio destro o del braccio sinistro al terzo superiore, del 75 % e così via.

3° caso). Per *invalidità temporanea, totale od assoluta* si deve ritenere (art. 96), la conseguenza di un infortunio, che impedisca totalmente e per un determinato periodo di tempo, di attendere al lavoro. In questo caso, l'indennità sarà giornaliera ed uguale alla metà del salario, che aveva l'operaio al momento dell'infortunio e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità (art. 9 legge).

4° caso). Per *invalidità temporanea parziale* si deve ritenere (art. 96 capoverso) la conseguenza di un infortunio, che diminuisca solo in parte e per un determinato periodo di tempo, l'attitudine al lavoro. In questo caso, l'indennità sarà giornaliera ed uguale alla metà della riduzione, che, per effetto dell'inabilità stessa, dovrà subire il salario, che l'operaio aveva al momento dell'infortunio. E dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità. Perciò anche in questa ipotesi si dovrà applicare la norma del regolamento, (art. 95) che determina come il salario si debba considerare ridotto, nei vari casi di lesione.

5° caso). In caso di morte l'indennità è uguale a cinque salari annui, e, derogando alle norme del diritto comune sulle successioni, la legge (art. 10) stabilisce, che l'indennità debba dividersi tra coloro che vivevano a carico del defunto. Si presume, che soltanto queste persone abbiano sentito un vero danno economico per la morte dell'operaio infortunato e prescindendo dal considerare, se essi abbiano o no la qualità di eredi legittimi o testamentari, si attribuisce loro il diritto all'indennità.

Già accennammo alle disposizioni, che riguar-

dano il modo di pagamento in rendita od in capitale; l'indennità liquidata nei casi di inabilità permanente assoluta o parziale, in cui la riduzione da farsi sul salario annuo, per la determinazione dell'indennità, sia almeno della metà del salario, dev'essere versata, a cura dell'istituto assicuratore, alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. Fino alla scadenza del termine di due anni dall'infortunio o dal giudizio medico, la Cassa deve pagare all'operaio un sussidio mensile pari alla rendita vitalizia, corrispondente all'indennità versatale (art. 15 legge). In altri casi, la Cassa medesima deve convertire l'indennità in rendita vitalizia. Dunque anche la nostra legge riconosce e sanziona i rapporti che corrono, tra l'assicurazione di invalidità e quella sugli infortuni.

L'istituto assicuratore ha sempre diritto di sottoporre l'operaio alle visite di controllo che creda necessarie; l'operaio non può, senza giustificato motivo, rifiutare di prestarsi a visite del medico curante in contradditorio col medico dell'istituto assicuratore o di entrare in appositi istituti medici, allo scopo che possano essere accertate le conseguenze dell'infortunio (art. 113 regolam.). Egli è dunque obbligato di sottoporsi a visite mediche, di carattere diagnostico, ma non a cure od operazioni chirurgiche, il cui risultato è spesso incerto. Però egli deve denunziare immediatamente l'infortunio avvenuto, in modo da poter subito provvedere alle cure più urgenti, alla disinfezione, ecc (art. 81 regolam.).

Secondo la legge attuale (art. 13), nel termine di tre anni dall'infortunio l'operaio (come pure l'istituto d'assicurazione), ha facoltà di chiedere la revisione dell'indennità, qualora sia provato erroneo

il primo giudizio o quando nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute modificazioni derivanti dall'infortunio. Ma anche la concessione di questo diritto diede luogo ad abusi; perciò il progetto di riforma dispone, che esso si possa esercitare una volta sola e non si possa chieder la revisione, se non quando dal primo giudizio sia trascorso un certo termine. che lasci effettivamente presumere un mutamento nelle condizioni dell'infortunato.

Così si potrebbe eliminare anche l'inconveniente, che si verifica colla legge attuale, che prescrive di chiedere il giudizio di revisione entro il termine di due anni dall'infortunio. mentre invece vi sono certe malattie (ad esempio, malattie nervose) che pure possono derivare dall'infortunio, ma che si sviluppano così lentamente, che il termine di due anni, posto dalla legge, è insufficente (1). Ad ogni modo, la legge vigente dispone, che l'azione per conseguire le indennità si prescriva nel termine di un anno dal giorno dell'avvenuto infortunio (art. 17).

L'operaio decade da ogni beneficio, quando sia provato che l'infortunio avvenne per dolo da parte sua (art. 43).

6. **Norme per la prevenzione.** — Tanto la legge del 1898 che quella del 1903, si proposero anche di diffondere la conoscenza delle misure di prevenzione degli infortuni. A questo scopo, si obbligarono gli industriali ad adottare le misure preventive, stabilite dai regolamenti emanati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. I regolamenti

(1) Per la trattazione degli infortuni sul lavoro dal punto di vista medico-legale. v. Lacassagne. Trattato di medicina legale, tradotto e commentato dal prof. Carrara. Torino, 1908.

fin qui emanati, riguardano la prevenzione degli infortuni nelle imprese e industrie manifattrici in generale (R. D. 18 giugno 1899 n. 230); nelle miniere e nelle cave (R. D. 18 giugno 1899 n. 231); nelle imprese che trattano materie esplodenti (R. D. 18 giugno 1899 n. 231); nelle costruzioni (R. D. 27 maggio 1900 n. 205); nell'esercizio delle strade ferrate (R. D. 14 marzo 1901 n. 118 e v. R. D. 8 maggio 1903 n. 209).

Però i rapporti degli ispettori del lavoro non sono, a questo riguardo, molto soddisfacenti; gli operai sono restii ad ogni misura di previdenza; e gli industriali devono cercare di sottrarre la prevenzione stessa alla diligenza degli operai, costruendo macchine apposite, che offrano presa minima, coprendo le puleggie, munendo le macchine più pericolose di ripari automatici, ecc.

Infatti le statistiche dimostrano, che il numero degli infortuni dovuto ad investimenti di macchine operatrici, di motori, di trasmissioni od elevatori, tende a diminuire, mentre cresce il numero dei piccoli infortuni, derivanti da cadute o da lavori a mano.

Però, spesso per adottare le misure preventive volute dalla legge, nelle piccole aziende, sarebbe necessario rifare completamente l'impianto. A questo proposito, conviene ricordare l'utile azione spiegata dall'" Associazione nazionale tra gli industriali italiani per la prevenzione degli infortuni, „ fondata a Milano nel 1894.

7. **Statistica degli infortuni; convenzioni internazionali.** — È difficile costruire una statistica completa degli infortuni; il Bagni (1), nel 1902,

(1) Bagni, Bollettino credito e previd. 1902, Roma.

determinò, con molta precisione, i criteri ai quali si dovrebbe ricorrere nella ricerca e nella coordinazione dei dati. Egli propose di classificare gli infortuni secondo l'epoca in cui sono accaduti, secondo l'industria che si prende a considerare, secondo l'occasione determinante, secondo il sesso e l'età delle persone lese, secondo la natura della lesione e le parti del corpo lese, ed infine secondo le loro conseguenze fisiche.

Infatti si constatò (1), che gli infortuni sono più frequenti nelle stagioni a temperatura estrema (inverno, estate), che nelle stagioni a temperatura media; al lunedì ed al sabato, sono più numerosi che negli altri giorni della settimana; in una stessa giornata essi diventano più frequenti col trascorrere del tempo; solo qualche ora prima del lavoro ritornano più scarsi. Se l'orario giornaliero presenta delle interruzioni, e tali interruzioni sono destinate ai pasti, allora, alla ripresa del lavoro gli infortuni sono più numerosi; se invece non sono destinate a tale scopo, sono più scarsi. Nel lavoro a cottimo, in cui il lavoro si compie con maggior fretta, gli infortuni sono più numerosi, che nel lavoro ad ore.

Infine dobbiamo accennare alle convenzioni, che il nostro governo ha concluso colla Francia (R. D. 30 giugno 1907 n. 546 e R. D. 20 novembre 1908 n. 656) e coll'Ungheria (Luglio 1910) per garantire il trattamento della reciprocità per i casi di infortunio sul lavoro, agli operai dell'una o dell'altra nazione, impiegati nell'uno o nell'altro Stato. Così, ad esempio, gli operai italiani colpiti in Ungheria da infortunio, soggetti all'obbligo dell'assi-

(1) V. Pieraccini Maffei, Gazzettino sanitario, 1909)

curazione, in base alla legge ungherese del 1907 o di altre leggi, che in avvenire modificassero la legge medesima, hanno diritto allo stesso trattamento ed alle stesse indennità, accordate, in caso di infortunio sul lavoro, ai cittadini ungheresi. E l'Italia si assume l'obbligo reciproco, in vantaggio degli operai ungheresi che lavorano in Italia, sulla base della nostra legge 31 gennaio 1904. Il diritto sussiste ugualmente, anche se l'operaio rimpatria stabilmente dopo l'infortunio sul lavoro, o se gli aventi causa dell'operaio infortunato non hanno mai soggiornato nel territorio dello Stato, nel quale l'infortunio è avvenuto.

La Francia ha concluso una convenzione analoga anche coll'Inghilterra. Invece il progetto di ordinanza tedesco subordina il pagamento dell'indennità all'obbligo della residenza dell'infortunato o dei suoi eredi nel paese (1).

Negli Stati, coi quali non si sono ancora concluse convenzioni, il nostro Governo ha stabilito degli uffici legali per la liquidazione degli infortuni. Ve ne sono a Ginevra, Colonia, New York, Filadelfia ecc. (2).

---

(1) La Germania conta 23,7 milioni di assicurati, ossia il 37 % della popolazione; l'Austria 3,8 milioni, cioè l'11 %; l'Italia 1 8 milioni, cioè il 6,1 %. (Dal Reichsarbeitblatt).

(2) Da un discorso dell'on. Di San Giuliano (v. Bollettino emigrazione 1909).

CAPO QUARTO

Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.

1. **Rapporti tra le due specie d'assicurazione.** — L'assicurazione per l'invalidità differisce da quella per la vecchiaia, in quanto l'una garantisce il pagamento di una somma per la perdita completa o parziale dell'attitudine al lavoro, indipendentemente dall'avere l'assicurato raggiunta o meno una data età, l'altra invece garantisce il pagamento di una somma, prescindendo dal fatto, che l'operaio sia invalido o meno, alla sola condizione, che egli abbia raggiunto una determinata età.

Si comprende però quali stretti rapporti corrano tra queste due specie d'assicurazione; infatti, il rischio, che si vuole assicurare, non è dell'invalidità derivante da infortunio sul lavoro, poichè per questa provvede già l'assicurazione sugli infortuni, ma di quella proveniente da altre cause, quali la progressiva debolezza dell'organismo, la malattia, ecc. Ed è nella vecchiaia, che si verificano i casi più numerosi di invalidità.

Perciò l'esercizio di questi due rami di assicurazione è spesso affidato ad un solo istituto; così,

in Italia, abbiamo la " Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai „ creata con legge 17 luglio 1898. La legge fu preceduta da numerosi progetti, (notevole tra gli altri, quello dell'on. Grimaldi, del 23 novembre 1893), ed essa è fondata sul principio della libertà sussidiata (1); cioè lo Stato deve limitarsi ad incoraggiare l'iscrizione degli operai alla Cassa nazionale, a sussidiarla finanziariamente, senza però porre l'obbligo dell'assicurazione. Ed a questo principio si ispirarono anche le leggi successive, che modificarono l'ordinamento tecnico della Cassa, leggi ora raccolte in testo unico 30 maggio 1907, n. 376 (v. regolamento approvato con R. D. 18 marzo 1909).

L'assicurazione è invece organizzata obbligatoriamente in Francia ed in Germania (2).

2. **Fondazione della Cassa Nazionale di Previdenza; il sistema della libertà sussidiata.** — Lo Stato, oltre ad assegnare alla Cassa una dotazione iniziale di 10 milioni di lire, provvide a garantirle molte altre entrate, derivanti da depositi e da biglietti prescritti, dalle eredità vacanti, ecc. (v. art. 8-9 legge). Per il fondo di invalidità lo Stato contribuì con altri 10 milioni ed il Re Vittorio Emanuele 3°, con 1 milione. Nonostante questi sussidi finanziari, il numero delle iscrizioni, era, al 31 luglio 1910, di 344.262 mentre si calcola, che essa dovrebbe avere da 8 a 9 milioni di iscritti.

Perciò l'on. Luzzatti propose un esperimento di assicurazione obbligatoria sul tipo germanico me-

(1) V. r. § 5. Il ministro Cavour nel 1852 aveva già fondata una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia.

(2) Un accurato esame dell'organizzazione di quest'assicurazione nei vari paesi fu compiuto dall'on. dott. Giulio Casalini nella " Critica Sociale „ di Milano, 1910. In Francia sono assicurati 11 milioni di operai, in Germania 15.

diante un contributo degli imprenditori e degli operai, in età tra i 20 ed i 30 anni. Ma altri sostengono (1) che non si può ancora parlare di un fallimento completo dell'assicurazione libera; " la Cassa nazionale non ha ancora potuto dare risultati soddisfacenti, stante la precarietà dei sussidi finora ottenuti dallo Stato; per giudicare l'opera sua, è necessario attendere l'applicazione delle ultime modificazioni al suo regolamento tecnico „.

Inoltre si fa osservare che non bisogna tener conto soltanto del risultato finale, ma anche del progressivo e costante aumento del patrimonio e del numero delle iscrizioni. Dalla data di fondazione, il patrimonio aumentò da 12 milioni a circa 70 milioni, ed il numero delle iscrizioni non diminuì mai, ma crebbe ogni anno, per quanto lentamente. Ancora nella circolare 5 aprile 1907, il ministro Cocco Ortu così si esprimeva: " Mi sorride la speranza, che il problema delle pensioni operaie, che in altre nazioni è stato o sta per essere risolto coll'assicurazione obbligatoria, si avvii presso di noi ad un soddisfacente risultato per spontanea iniziativa, per virtù propria degli industriali e degli operai „.

3. **Ordinamento della Cassa Nazionale secondo la legge del 1907.** — a) *Amministrazione.* La Cassa Nazionale di previdenza costituisce un ente morale autonomo con sede a Roma, e la sua amministrazione è retta da un Consiglio, i cui membri sono nominati con decreto reale. Ne fanno parte: 1) sei rappresentanti degli operai iscritti alla Cassa, scelti fra i maggiori di età; 2), due rappresentanti degli

(1) V. Nuova Antologia. Roma, 1908. Studio dell'on. Ferrero di Cambiano, presidente della Cassa.

istituti di risparmio o degli altri enti morali, che abbiano concorso o concorrano con elargizioni od altrimenti, al funzionamento della Cassa; 3) due rappresentanti delle società di mutuo soccorso e delle società cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite, che abbiano iscritti i loro soci alla Cassa; 4) otto membri proposti liberamente dal ministro. Sono membri di diritto un rappresentante di ciascuno dei tre ministeri di agricoltura, industria e commercio, del tesoro, delle poste e telegrafi, il direttore della Cassa depositi e prestiti ed il direttore dell'Ufficio del lavoro (art. 4 statuto). Il servizio delle iscrizioni, delle riscossioni, dei contributi, e dei pagamenti di annualità o di ogni altra somma dovrà essere fatto, senza onere da parte della Cassa nazionale di previdenza, dagli uffici postali e dalle Casse postali di risparmio (legge art. 5).

I fondi della Cassa debbono essere impiegati in titoli del Debito pubblico, o titoli d'altra specie emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, in prestiti alle provincie, ai Comuni e loro consorzi, in mutui fruttiferi per la costruzione di case popolari, a tenore della legge 31 maggio 1903, n. 254, od in obbligazioni fornite delle garanzie ipotecarie previste dalla stessa legge, ecc. (art. 12).

b) *Persone assicurate; le iscrizioni collettive e la mutualità scolastica.* — Chi può iscriversi alla Cassa? " Tutti coloro che prestano servizio ad opera od a giornata o che in generale attendono a lavori prevalentemente manuali, per conto di terzi od anche per conto proprio, quando però, in quest'ultimo caso, non paghino sotto qualche forma, un'imposta allo Stato, superiore alle 30 lire annue.

Le donne maritate possono iscriversi senza bisogno del consenso del marito, ed i minorenni senza bisogno dell'autorizzazione, di chi esercita la patria potestà o la tutela. Ogni versamento non può essere inferiore ad una lira, nè contenere frazioni di lire (art. 13 legge, art. 1 regolamento).

Oltre alle iscrizioni individuali, vi sono le iscrizioni collettive, concesse alla società operaie di mutuo soccorso legalmente riconosciute in base alla legge 15 aprile 1886 (n- 3818), ed alle società, legalmente riconosciute o no, nelle quali la maggioranza dei soci sia di operai. Hanno diritto allo stesso trattamento le casse di previdenza o di soccorso del personale dipendente da imprese o da amministrazioni pubbliche o private, in cui la maggioranza degli iscritti sia di operai e le cooperative di produzione e di lavoro, le quali abbiano provveduto ad un servizio di pensione, a favore dei soci. Infine sono considerate come società operaie di mutuo soccorso, quelle costituite fra alunni ed ex alunni delle scuole elementari, purchè la maggioranza degli alunni sia di figli di operai e la maggioranza degli ex alunni sia di operai. In tal modo si riconobbe l'importanza che la mutualità scolastica può avere per la diffusione del sentimento di previdenza, e si soddisfano i voti, espressi al Congresso della mutualità scolastica di Piacenza del 1908, in cui si riconobbe dannosa la costituzione di piccole casse per le pensioni, ed invece essere preferibile una cassa unica, e si additò la Cassa nazionale di previdenza come l'istituto naturale, a cui le mutue scolastiche debbono rivolgersi. Fu giustamente osservato, che il problema delle pensioni sarebbe completamente risolto se si fosse plasmato, fin dai loro primi anni,

l'animo dei fanciulli, alla grande idea della mutualità (1).

4. **La legge sulle mutue scolastiche.** — Il Parlamento ha, di recente, approvato la legge, che sancisce un contributo dello Stato a favore delle mutue scolastiche.

Le principali disposizioni della legge sono le seguenti:

Le mutue scolastiche, che abbiano tra i loro scopi quello di assicurare ai soci una pensione di vecchiaia, a mezzo della Cassa Nazionale di Previdenza, possono conseguire il riconoscimento dello Stato. Questo riconoscimento conferisce alle società la personalità giuridica ed i privilegi indicati dall'art. 8 legge 15 aprile 1886; esso è dato con Decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, sentito il Consiglio della Previdenza e delle assicurazioni sociali.

I soci di queste mutue scolastiche, dall'età di 6 anni fino all'età di 12 anni, sono iscritti in un ruolo provvisorio presso la Cassa Nazionale di Previdenza; raggiunti i 12 anni, vengono trasferiti nei

(1) on. Luzzatti — Atti del Congresso di Piacenza. Nello stesso congresso fu costituita l'associazione nazionale della mutualità scolastica. Nelle maggiori città italiane, gli alunni od ex alunni delle scuole elementari, che pagano un contributo di centesimi 10 la settimana, hanno diritto ad un'indennità in caso di malattia di L. 0,50 al giorno per tre mesi e di L. 0,25 per altri tre mesi. Inoltre pagando regolarmente per 14 anni la quota di 10 centesimi settimanali, i ragazzi saranno iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e l'associazione pagherà un contributo annuo per assicurare loro una pensione per la vecchiaia. La prima mutualità sorse in Francia nel 1889 e fu detta la " petite Cave „ dal nome del giudice J. C. Cavé suo fondatore. Poi si estese rapidamente in Francia ed in Belgio. Nell'aprile 1909 gli iscritti alle Società francesi erano circa 800,000 formando 3133 società, con un capitale di oltre 50 milioni.

ruoli operai, oppure in quello delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

Per gli iscritti, che avranno versato un contributo annuo non inferiore a 3 lire, la Cassa assegna una quota annua di concorso; inoltre lo Stato concede a queste società un contributo annuo non superiore a 50 cent. per ogni iscritto, avente diritto alla quota di concorso. A tal fine, si stanzierà nel bilancio del Ministero di agricoltura, una somma non superiore a 50.000 lire. A differenza del riconoscimento giuridico e dei favori tributari, il contributo dello Stato, è concesso soltanto per le società tra alunni od ex-alunni delle scuole elementari pubbliche; non per gli alunni delle scuole private.

Anche per le mutue scolastiche, si considera come iscrizione collettiva, quella che si estende a tutti i soci non operai; però le società mutue tra adulti possono escludere dall'iscrizione i soci non operai o coloro che hanno superato il 50° anno di età (art. 22 del regolam. della Cassa Naz.).

5. **Le quote di concorso e le combinazioni di assicurazione.** — Ai contributi versati dagli iscritti si aggiungono le quote di concorso della Cassa; esse sono formate dal residuo delle entrate ordinarie, dopo prelevati almeno tre decimi per il fondo patrimoniale, per la riserva straordinaria di rischio ed il fondo di invalidità. Le quote di concorso sono:

1) *ordinarie*, ed allora sono destinate:

a) a favore degli iscritti che pagano almeno un contributo annuo di L. 6, e per i quali la pensione viene liquidata dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa o dopo compiuto l'età di 60 anni se uomo, di 35, se donna, oppure:

b) a favore degli iscritti, che pagano almeno

un contributo annuo di 9 L. e per i quali la pensione può essere liquidata all'età di 55 anni (operai addetti alle miniere, agli alti forni, alle vetrerie e fonderie, caldaie a vapore, servizi ferroviari, ecc. (art. 19 legge). Le quote ordinarie di concorso non possono superare le L. 10 per ogni anno e per ogni iscritto;

2) *speciali*, ed in tal caso sono destinate a favore di coloro che abbreviano il loro periodo di iscrizione, versando oltre al contributo normale di L. 6 o di L. 9 secondo i casi, tante lire quanti sono gli anni, di cui viene abbreviato il periodo normale di 25 anni di iscrizione. Però questo periodo abbreviato non può essere inferiore ai 10 anni (art. 20 legge);

3) *speciali eventuali*, a favore dei soci delle società di mutuo soccorso, che si iscrissero collettivamente. In tal caso, la Cassa contribuisce ad integrare il versamento della società con una quota annuale speciale di una lira per ciascun socio operaio iscritto, in aggiunta alla quota ordinaria ed a quella speciale, e di due lire, se la società provvede per l'iscrizione a periodi abbreviati, dei soci in età avanzata (art. 23 regolamento).

L'assicurazione può essere stipulata *a capitale riservato* od *a capitale alienato*; nel primo caso, se l'iscritto muore prima della liquidazione della pensione, allora i versamenti sono restituiti ai parenti più stretti, indicati dall'art. 26 della legge; nel secondo caso, non si ha diritto ad alcuna restituzione (le assicurazioni di questa seconda specie formano il ruolo, detto della mutualità).

Un altro notevole vantaggio, che la Cassa Nazionale offre agli operai, in confronto con altre Casse private, è quello di non dichiarare decaduti da ogni diritto gli assicurati morosi; anche sospendendo i

versamenti, l'operaio non perde i suoi diritti. Inoltre si indica sul conto di ogni iscritto, in corrispondenza alla somma formata dai suoi contributi e dalle quote di concorso della Cassa, a quanto ammonta la rendita assicurata, e quindi l'operaio può, in ogni momento, conoscere la pensione che gli spetterà all'età stabilita.

Se dopo cinque anni di iscrizione, l'operaio è colpito da invalidità assoluta (1), egli ha diritto ad una liquidazione anticipata della pensione; se la pensione risultante dalla liquidazione medesima fosse inferiore a L. 120, allora la Cassa provvede a raggiungere questo ammontare con una quota complementare. In questo caso l'operaio, in aggiunta alle 120 lire, riceve la quota di pensione corrispondente ai maggiori versamenti da lui fatti, oltre al contributo minimo prescritto (art. 21 legge, 41 regolamento). Tali disposizioni non si applicano per gli operai che si siano iscritti alla Cassa in età di oltre 50 anni.

Dunque la pensione minima di invalidità è di L. 120 annue; sarebbe desiderabile che la legge stabilisse anche un minimo di pensione per la vecchiaia.

6. **Assicurazioni popolari di rendite vitalizie.** — In base alla disposizione di legge (2) in virtù della quale, la " Cassa nazionale di previdenza potrà essere autorizzata con decreto reale ad esercitare alcuni rami di assicurazione „, la Cassa nazionale medesima, fu autorizzata (3) ad esercitare anche le *assicurazioni popolari di rendite vitalizie.*

(1) Si considera come invalidità assoluta quella che riduce a meno di un terzo il guadagno abituale normale degli operai dello stesso mestiere e della stessa località (art. 40 regolam.)

(2) Legge 28 luglio 1891, art. 29.

(3) R. D. 22 dicembre 1901, R. D. 26 giugno 1904, n. 3863.

Anche per queste assicurazioni, i versamenti sono a capitale alienato od a capitale riservato; però in questo caso, a differenza delle assicurazioni operaie, i versamenti sono integralmente restituiti, anche se la morte avviene dopo cominciato il godimento della rendita vitalizia. L'assicurato non ha alcun impegno, in ordine alla continuità o periodicità dei versamenti. Per mantenere all'assicurazione il carattere popolare, si dispone che un assicurato non possa, con versamenti da lui o per lui fatti dal 1° gennaio al 31 dicembre di uno stesso anno, assicurarsi una rendita vitalizia superiore a 300 lire annue. Così pure, se la rendita annua vitalizia assicurata ascenda complessivamente a più di 1500 L., la Cassa deve applicare all'eccedenza della rendita vitalizia sopra tale misura una detrazione del 10 %. I versamenti fatti a capitale alienato non si possono trasformare in versamenti a capitale riservato. Tali assicurazioni sono libere a tutti; non può essere iscritto soltanto chi non abbia compiuto almeno cinque anni di età.

Il Consiglio della Previdenza aveva proposto nel 1906 che la Cassa nazionale fosse autorizzata ad esercitare anche le assicurazioni in caso di morte, ma finora la proposta non ebbe seguito.

7. Assicurazione per l'invalidità dei marinai ed assicurazione dei superstiti. — Altri propose di incorporare alla Cassa medesima le Casse invalidi per la marina mercantile, attualmente autonome e indipendenti l'una dall'altra e che non dànno molte garanzie di retto funzionamento tecnico. Però ci sembra più opportuno, date le condizioni diverse, in cui si svolge la vita dei marinai, che le varie Casse sparse nelle città marittime, siano bensì concentrate in un unico istituto nazionale, ma senza incorporarlo alla Cassa di previdenza per gli

operai, o, quanto meno, la gestione resti distinta.

Notiamo da ultimo, che, connessa all'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, è quella per i *superstiti*, detta anche delle *vedove e degli orfani*, che mira ad alleviare le conseguenze economiche della perdita del capo di famiglia, garantendo loro una pensione, in caso di morte del marito o del padre. La morte di un capo di famiglia non reca soltanto un danno economico temporaneo, derivante dalla perdita del salario, che egli otteneva, ma può anche, in certi casi, quando la famiglia viveva tutta a suo carico, avere delle conseguenze durevoli, modificando profondamente le sue condizioni economiche. La rendita od il capitale, a cui i superstiti avrebbero diritto, in caso che il capo di famiglia fosse assicurato contro gli infortuni o l'invalidità di regola, non è sufficente ad impedire che la famiglia del defunto venga a trovarsi, dopo qualche tempo, in condizioni economiche più disagiate di prima; il figlio, che forse avrebbe continuato a studiare, deve interrompere gli studi, la moglie che forse avrebbe continuato ad attendere alla casa, deve cercarsi un lavoro, ecc. E quanto maggiore è il numero dei figli, tanto più grave è la rovina.

In Germania l'assicurazione delle vedove e degli orfani è organizzata, come una sotto specie dell'assicurazione contro gli infortuni. La vedova dell'operaio defunto, ed assicurato contro gli infortuni, od i suoi figli legittimi, ricevono una data pensione; la vedova, finchè muore o passa a seconde nozze, i figli, finchè han raggiunto l'età di 15 anni. La pensione non deve superare il 60 % del salario del capo di famiglia. Si prevede anche il caso, che sia la donna a mantenere la famiglia e, sotto l'osservanza di particolari condizioni, si concede ugual-

mente una pensione agli orfani, oppure al vedovo.

Il progetto di riforma dell'assicurazione operaia, del 2 aprile 1909, contiene molte disposizioni per estendere quest'assicurazione ed organizzarla in modo autonomo dagli altri rami. E degna di nota la disposizione, per cui la vedova capace di lavorare avrà diritto alla pensione, soltanto se ha dei figli, bisognosi di cure. Nonostante questa limitazione, si prevede per quest'assicurazione una spesa annua di 66,6 milioni di marchi (1).

(1) Nel progetto austriaco di riforma dell'assicurazione sociale, l'assicurazione delle vedove e degli orfani fa parte dell'assicurazione contro l'invalidità (v. § 116-120). In Italia, il progetto del Consiglio della Previdenza del 1906 per le assicurazioni in caso di morte, cercava di risolvere il problema. V. vol. 75 Annali. La relazione è del prof. Gobbi; cfr. lo studio del professor Bagni negli Atti del Congresso dell'Aia.

CAPO QUINTO

Altre specie di assicurazione sociale.

1. **Assicurazione di maternità.** — L'assicurazione di maternità ha per iscopo di provvedere alle operaie che, per legge, sono obbligate, in caso di parto, ad astenersi dal lavoro, un sussidio per il periodo di tempo, in cui esse restano senza lavorare (o periodo di puerperio).

Intesa in un significato più generale, l'assicurazione per la maternità dovrebbe provvedere a risarcire ed alleviare i danni economici del puerperio, prescindendo dall'astensione del lavoro, obbligatoria per alcune categorie di puerpere. Ma, in realtà, l'assicurazione di maternità, come assicurazione sociale, ha una sfera d'azione più limitata e si rivolge soltanto a quella categoria di puerpere, che la legge obbliga all'astensione dal lavoro per un dato periodo di tempo.

In Italia la legge 29 giugno 1902 (art. 6), poi raccolta in testo unico (legge 11 novembre 1907) stabilì che " le puerpere non possono essere impiegate al lavoro, se non dopo trascorso un mese da quello del parto, e in via eccezionale anche prima di questo termine, ma, in ogni caso, dopo tre set-

timane almeno, quando risulti da un certificato dell'Ufficio sanitario del comune di loro dimora abituale, che le condizioni di salute permettono loro di compiere, senza pregiudizio, il lavoro nel quale intendono occuparsi „. Dopo l'approvazione di questa legge, si ebbero numerosi progetti per provvedere ad un'assicurazione di maternità, uno nel 28 maggio 1905, proposto dal ministro Rava, l'altro nel marzo 1909, proposto dal ministro Cocco-Ortu. Con varie modificazioni, questo progetto divenne la legge 17 luglio 1910 (n. 520).

Viene stabilita, a Roma, una Cassa centrale di maternità, amministrata dalla Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. Ed i fondi necessari per l'inizio delle operazioni sono anticipati da questa Cassa.

Le entrate sono costituite: 1) da un contributo annuale obbligatorio, da pagarsi nella misura di L. 1 per ogni operaia in età dai 15 ai 20 anni; di lire 2 per ogni operaia in età dai 20 ai 50 anni; 2) dai proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge, dai lasciti e dalle donazioni fatte alla Cassa, da enti morali o da privati. Il contributo è per metà a carico dell'imprenditore o industriale. La Cassa di maternità si obbliga a corrispondere ad ogni operaia, in caso di parto o di aborto, un sussidio di L. 30; il sussidio viene negato in caso di procurato aborto, previsto all'articolo 381 del Cod. Penale. Il credito del sussidio di maternità non può essere ceduto, nè pignorato, nè sequestrato. Il sussidio è elevato a L. 40, con un contributo dello Stato di 10 lire.

Il progetto non contemplava il contributo dello Stato, ma gli industriali e gli operai sostennero concordemente che si trattava di un alto interesse collettivo, quale la conservazione ed il migliora-

mento della specie. È nell'interesse della collettività che lo Stato imponga alle puerpere un periodo di disoccupazione obbligatorio; anche lo Stato deve dunque contribuire alla formazione del fondo di assicurazione.

Le basi tecniche e statistiche dell'assicurazione sono difficili. L'inchiesta dell'Ufficio del lavoro, estesa a circa 3000 stabilimenti e 172.365 operaie, osservate tra i 15 ed i 54 anni compiuti, condusse al risultato che il numero annuo dei parti per 1000 operaie, è di 45; e sulla base di quest'inchiesta, il progetto riteneva necessario un fondo di 800.000 lire per il funzionamento della Cassa. Ancora non si è pubblicato il regolamento per l'esecuzione della legge (1).

2. **Assicurazione per la disoccupazione.** — a) *Difficoltà tecniche.* — Affine alla precedente è l'assicurazione per la disoccupazione, rivolta a garantire un sussidio agli operai disoccupati, che si trovano in tale condizione, senza loro colpa, e senza aver perduta la capacità al lavoro. Questa specie di assicurazione non comprende la disoccupazione volontaria o sciopero, e neppure la disoccupazione derivante da malattia, infortunio, invalidità o vecchiaia, perchè il riparare le conseguenze economiche derivanti da questi eventi, forma oggetto di altre specie d'assicurazione. Il problema dell'assicurazione contro la disoccupazione non ha ancora trovata un'esatta soluzione; le soluzioni proposte, in pratica, non ebbero sin qui un risultato soddisfacente. Pure la sua importanza economica è rilevante, e giustamente essa fu definita la chiave di

(1) V. uno studio interessante su questa assicurazione nella Zeitschrift für V. W. Berlino, aprile 1910.

volta delle assicurazioni operaie. Infatti, sia che si attui un sistema di assicurazione obbligatoria, od un sistema di assicurazione facoltativa, l'astensione dal lavoro porterà, nel primo caso, il danno di non esser più considerato come soggetto all'assicurazione e, nel secondo caso, toglierà la possibilità di pagare i premi, relativi ad un'assicurazione qualsiasi.

Inoltre le categorie di industrie, in cui si verifica spesso una disoccupazione forzata, sono numerose. Certo l'assicurazione non può coprire la disoccupazione derivante dall'invenzione di nuovi processi tecnici (ad esempio, quella dei cocchieri, in seguito all'introduzione dei trams elettrici) e neppure quelle derivanti da una crisi economica improvvisa (ad esempio, se una crisi obbliga l'industriale a ridurre o sospendere la produzione), ma, ciò nonostante, vi sono parecchie industrie, in cui la disoccupazione è un evento, che si verifica con una certa frequenza, e quindi statisticamente misurabile. Tali sono le industrie, che non si possono esercitare, che date certe condizioni atmosferiche (ad esempio, per i lavoratori nell'industria peschereccia, per gli operai muratori), oppure si esercitano soltanto in determinate stagioni (come, ad esempio, gli stessi muratori, i cavatori di sabbia, ecc.).

Ma alcuni dubitano, che anche per queste industrie sia applicabile un vero procedimento assicurativo e quindi un'assicurazione obbligatoria, sostenendo (1) che " manca una statistica seria e copiosa dei rischi, manca una definizione precisa del danno,

(1) v. Arnaldo Agnelli. Il problema della disoccupazione operaia. Milano, 1909,

che si vuole assicurare; il rischio di disoccupazione non è circoscritto, non si può esercitare una selezione dei rischi, v'ha la possibilità di frodi, ed il rischio soggettivo è assai rilevante „. Perciò sostengono essere necessaria l'assicurazione libera; sia organizzata ed amministrata dagli operai stessi, sia integrata con sovvenzioni degli enti pubblici.

Altri, più scettici, affermano (1) che l'assicurazione libera non giova, che agli operai posti in una condizione economica migliore; gli altri operai più deboli non possono pagare il premio di assicurazione e restano senza sussidi, mentre sono quelli che più ne avrebbero bisogno. Secondo quest'opinione, lo Stato dovrebbe piuttosto cercare di render più efficaci e più numerosi gli uffici di mediazione del lavoro. Un'assicurazione contro la disoccupazione presuppone un'organizzazione perfezionata di mediazione del lavoro, di modo che si possa controllare gli assicurati ed impedire l'ozio volontario. Anche il Congresso internazionale di Parigi sulla disoccupazione non ritenne opportuno emettere alcun voto in favore dell'assicurazione (2).

b) *Assicurazione obbligatoria e tre sistemi di assicurazione libera.* — Infatti i risultati pratici fin qui ottenuti non sono molto incoraggianti. L'unico esempio di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione si ebbe nel Cantone di San Gallo, e durò dal 1895 al 1897; esso dimostrò all'evidenza, come questa specie d'assicurazione non si presti all'organizzazione obbligatoria, perchè il rischio è molto diverso, secondo le varie catego-

(1) V. V. lexieon op. cit.
(2) v. relazione del dott. Schiavi in Riforma Sociale. Torino 1910.

rie di industrie. L'operaio impiegato in industrie, in cui il rischio di disoccupazione è minimo (ad esempio, trams, ferrovie) è poco disposto a contribuire per gli operai di altre industrie, in cui il rischio è rilevante. Gli esempi di assicurazione libera, con sussidio degli enti pubblici, sono molto numerosi; essi si possono classificare, come dice lo Schloss (1), in tre categorie, secondo che l'assicurazione è rivolta a tutti i disoccupati in generale, oppure comprende soltanto determinate industrie o gruppi di industrie, od infine il fondo d'assicurazione è comune a tutti gli operai, ma i premi variano secondo le industrie.

Esempi del primo sistema, si ebbero a Berna (nel 1893), a Basilea (nel 1901), a Venezia (nel 1901) ed a Colonia (1896). Il terzo sistema, o sistema misto, fu applicato soltanto a Lipsia (1905). Invece il secondo sistema, che si basa sulla classificazione dei rischi, ed è certo il più razionale, anche perchè rende più difficili le simulazioni, fu attuato in numerosi paesi, in Belgio (ad esempio, a Gand nel 1901; ad Anversa nel 1902), in Olanda, in Norvegia, in Danimarca, in Francia, ecc.

Tipico è il sistema di Gand, in cui il comune sussidia le organizzazioni operaie, contribuendo nel pagamento del sussidio, che esse devono versare all'operaio disoccupato. Nel 1906 le leghe operaie aderenti erano circa 40 e gli operai iscritti circa 15,000; il contributo del comune è stabilito mese per mese, ed esso non può mai superare il 100 % del sussidio pagato dalla federazione. L'operaio disoccupato deve al massimo ricevere un sussidio giornaliero di 1 lira, nè per un periodo maggiore di 60 giorni in uno stesso anno.

(1) Schloss-Insurance against unemployement, Londra, 1909.

Come già accennammo, gli operai in condizione più disagiata, non sono organizzati, nè fanno parte delle federazioni; però, secondo il sistema di Gand, essi godono degli stessi vantaggi degli operai sindacati. Ma questo sistema ha il difetto di essere locale, mentre invece concordemente si riconosce, che l'organizzazione deve essere nazionale, poichè l'assicurazione locale ostacola la mobilità e la fungibilità del lavoro. È evidente infatti, che l'operaio di una città, in cui è stabilita l'assicurazione, dopo aver pagato i premi per un fondo di disoccupazione, sarà riluttante ad abbandonare la città medesima, e così si crea il pericolo che nella stessa città vi sia sempre una massa di disoccupati, che offre il proprio lavoro ad un basso prezzo, facendo così una dannosa concorrenza agli altri operai.

c) *Il problema dell'assicurazione in Italia.* — In Italia, la Cassa di Risparmio di Bologna, istituì, nel 1904, dei libretti di credito per la mancanza di lavoro, concedendo l'esenzione delle somme iscritte nei libretti, soltanto quando l'operaio dimostrasse di esser senza lavoro, e senza sua colpa; ma il tentativo non ebbe risultati soddisfacenti. A Milano, la Società Umanitaria istituì, nel 1905, una Cassa di sussidio per la disoccupazione, contribuendo nel limite del 50 % dei sussidi, che le associazioni di mestiere si sono obbligate a versare ai loro soci. Il sussidio è limitato a 50 cent. al giorno, ed il periodo di disoccupazione non può superare i 60 giorni.

Il Comitato permanente del lavoro, in seduta 5 dicembre 1909, propose un'inchiesta tra le varie leghe di mestiere, federazioni e società di mutuo soccorso, per sapere quali fra di esse dànno soccorsi ai disoccupati, in qual misura ed in qual forma. Nel giugno 1910, la Camera approvò un pro-

getto di legge, informato al sistema di Gand, col quale si autorizza l'annua spesa di L. 100.000 sul bilancio del Ministero di agricoltura, allo scopo di sussidiare le associazioni professionali, basate sul principio della previdenza, che prestano soccorso ai soci validi involontariamente disoccupati, ed iscritti alla società da almeno un anno (art. 1).

La disoccupazione che si verifica nelle industrie stagionali, in periodi ricorrenti annualmente, non è, durante tali periodi, sussidiata (art. 2). Il regolamento determinerà le norme per l'erogazione della somma stanziata a tale scopo ed i requisiti delle associazioni per poter godere del contributo dello Stato.

A Milano, si è in questi giorni costituita la sezione italiana dell'associazione internazionale per la lotta contro la disoccupazione.

3. **Assicurazione degli impiegati privati.** — L'Austria è finora l'unico paese, che abbia attuato per legge un'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia degli impiegati privati. La legislazione sociale di tutti i paesi si è, di regola, sempre occupata delle classi operaie, intendendo per operaio il lavoratore manuale, salariato, senza preoccuparsi di coloro che, pur non avendo tali requisiti, versano nelle stesse condizioni economiche dell'operaio od anche in condizioni peggiori. La mancanza di organizzazione fece sì, che i loro bisogni ed i loro interessi venissero trascurati, o posposti a quelli dei lavoratori manuali, più numerosi e più compatti.

Vi sono degli impiegati privati, i quali non ricevono uno stipendio sufficente per poter provvedere ad una assicurazione individuale presso imprese private, e non hanno alcun diritto a pensione, come gl'impiegati dello Stato, dei comuni o di altri enti

pubblici. Talora le imprese commerciali fondano casse di previdenza per i loro impiegati, ma, come già accennammo, esse non presentano molte garanzie di un retto funzionamento tecnico, e poi esigono dei contributi, che non tutti gli impiegati possono pagare. Tutte queste ragioni spiegano, come in molti paesi si noti un movimento di organizzazione tra gli impiegati privati, allo scopo di ottenere dallo Stato un'assicurazione obbligatoria, i cui oneri vadano soltanto in parte a carico degli assicurati, ed in parte invece siano sopportati dallo Stato e dal capo dell'azienda. Finora esso raggiunse pienamente lo scopo soltanto in Austria, ma è da ritenersi, che si estenderà ad altri paesi, dal momento che esso sembra corrispondere ad un bisogno sentito (1).

Ad ogni modo, è interessante accennare alle disposizioni più notevoli della legge austriaca 16 dicembre 1906, andata in vigore il 1° gennaio 1909. Sono soggetti all'assicurazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno d'età e che abbiano un impiego privato, per cui sia stabilito uno stipendio fisso, annuo, di almeno 600 corone. Inoltre sono soggetti all'assicurazione tutte le persone impiegate in pubblici servizi, in quanto non abbiano alcun diritto regolare alla pensione per l'invalidità o la vecchiaia od in favore ai loro superstiti. Come impiegati, si devono intendere specialmente coloro i quali hanno da disimpegnare, esclusivamente od in massima parte, un lavoro di mente.

Sono esclusi dall'assicurazione: 1) tutti coloro i

(1) Per l'Italia v. Bollettino delle assicurazioni. Torino, 1910. In Germania il progetto di assicurazione fu già presentato al Parlamento. In Italia, pare che gli impiegati privati si contentino dell'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza.

quali, all'entrata in vigore della legge, hanno già compiuto i 55 anni di età; 2) coloro che assumono un impiego, per cui è obbligatoria l'assicurazione, dopo aver compiuto 55 anni di età; 3) coloro che in base ad un servizio precedente, godono già un sussidio per invalidità o vecchiaia, in quanto tali sussidi raggiungano l'assegno minimo, previsto dalla legge; 4) coloro che siano permanentemente impiegati all'estero; 5) coloro che sono occupati nel servizio ferroviario.

L'obbligo dell'assicurazione cessa, quando l'impiegato si ritiri dall'ufficio per cui è obbligatoria l'assicurazione, oppure quando assuma uno stabile impiego all'estero, od infine quando ottenga, in altro modo, una rendita di vecchiaia o di invalidità; nei primi due casi l'assicurato ha diritto al rimborso dei premi da lui pagati, senza gli interessi. Oltre alla pensione di invalidità o di vecchiaia, è assicurata anche la pensione per la vedova od il sussidio per i figli e poi l'assegno, per una sola volta, di un sussidio alla vedova ed ai figli. Però, per questi sussidi, è necessario soddisfare una condizione speciale, che cioè i premi siano pagati almeno per 120 mesi. Ma questo periodo di carenza non è richiesto, quando l'incapacità al lavoro o la morte dell'assicurato avvengano in seguito ad infortunio nell'esercizio delle proprie funzioni.

Le persone obbligate all'assicurazione sono distinte in sei classi, secondo che il loro stipendio annuo raggiunge 900, 1200, 1800, 2400, 3000 o più di 3000 corone. Il premio mensile varia secondo le classi ed è rispettivamente di 6, 9, 12, 15, 24 e 30 corone. Nelle prime quattro classi, esso è pagato per due terzi dal padrone e per un terzo dall'assicurato; nelle classi superiori è pagato per metà dal padrone e per metà dall'assicurato, ed infine per

stipendi superiori a 7200 corone l'assicurazione è tutta a carico dell'impiegato. Il pagamento dei premi cessa per ogni assicurato dopo 480 mesi di assicurazione. I premi sono sempre pagati dal padrone, che può ogni mese detrarre dallo stipendio dell'assicurato la quota a lui spettante.

Però, a quest'assicurazione contribuisce anche lo Stato con un contributo annuale di 100.000 corone per provvedere alla creazione ed al funzionamento di un istituto centrale di assicurazione con sede a Vienna, e sul quale esercita diretta vigilanza il governo. Infatti esso nomina gli impiegati dell'istituto e il Consiglio d'amministrazione, composto di 20 membri, metà rappresentanti dei padroni e metà degli assicurati, è retto da un presidente nominato dal Ministero.

La pensione di invalidità è formata da un assegno fisso e da quote supplementari. L'assegno fisso varia secondo la classe a cui appartiene l'assicurato alla fine del periodo di carenza, od al momento dell'infortunio, verificatosi durante lo stesso periodo. Secondo le varie classi, esso ammonta ad una somma annua di 180, 270, 360, 540, 720 o 900 corone. Le quote supplementari si computano secondo il numero di mesi, trascorso dalla fine del periodo di carenza. Il calcolo si compie ogni 12 mesi di contribuzione, secondo la classe a cui appartiene l'assicurato, da quel momento fino alla perdita dell'attitudine al lavoro. Secondo le sei classi, essa è di 9, 13 ½, 18, 27, 36, 45 corone.

Per invalidità, si intende l'incapacità di attendere alla professione, cui l'impiegato attendeva, derivante da una malattia di corpo o di mente. La pensione di vecchiaia non esige il verificarsi di alcuna incapacità, ma soltanto che si siano pagati i premi almeno per 480 mesi. Norme speciali riguardano l'assicurazione per i superstiti.

4. **Assicurazione degli emigranti.** — Un'ultima specie di assicurazione sociale è quella proposta recentemente in Italia dal Consiglio dell'Emigrazione, a favore degli emigranti transoceanici.

Considerando che l'assicurazione degli emigranti era esercitata da piccole società private (circa 40), che offrivano poche garanzie e davano luogo ad abusi ed a frodi, si propose l'esercizio diretto dell'assicurazione da parte del Commissariato dell'emigrazione.

Dal Fondo per l'emigrazione, creato secondo la legge del 1901, si erogherebbero $^3/_8$ dei proventi delle tasse di imbarco senza nessuna sopratassa per gli emigranti, e vietando l'esercizio dell'assicurazione a qualunque altra società privata.

Con una spesa media di 3 lire per emigrante si calcola di poter corrispondere un indennizzo di L. 1000 ai superstiti in caso di morte, avvenuta nei 3 mesi dall'imbarco; il rimborso del prezzo del biglietto di viaggio in caso di reiezione dal paese di destinazione ed un indennizzo lino a L. 500 in caso di infortunio avvenuto durante la navigazione.

La nuova legge sull'emigrazione, approvata in questi mesi dalle Camere, rimette al regolamento " il disciplinare tutto quanto si attiene alle assicurazioni per gli emigranti „ (art. 32 bis).

Dato l'andamento irregolare dell'emigrazione transoceanica, certo è un'assicurazione che presenta delle difficoltà speciali. Il numero degli emigranti nell'ultimo trentennio dall'Italia per i paesi transoceanici è dato dalle seguenti cifre (in migliaia di persone):

1882	1892	1902	1906	1909
67.6	116.6	295.4	523.0	406

Il " Bollettino dell'emigrazione „ pubblicò delle ricerche sulla mortalità degli emigranti, ma limitate al quadriennio 903-006.

È dubbio poi, se il rischio di reiezione sia soggetto all'assicurazione; è vero, che vi furono degli anni in cui gli Stati Uniti respinsero circa 19.000 persone tra i nostri emigranti, ma le leggi variano spesso e il verificarsi del danno qui dipende da un'interpretazione più o meno lata delle leggi americane. Infine l'art. 24 della legge del 1901, offre già qualche garanzia all'emigrante, dichiarando che il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla reiezione, quando sia provato che a lui erano note prima della partenza, le circostanze, che avrebbero determinato la reiezione.

Tuttavia questa specie di assicurazione è abbastanza diffusa tra gli emigranti; anche i tribunali civili se ne dovettero spesso occupare, per decidere se all'assicuratore spettava il diritto di surroga, di cui all'art. 438 Cod. Comm. e quindi pronunciarsi sulla sua natura giuridica (se assicurazione contro i danni o sulla vita).

Ad Agram, in Croazia ogni emigrante deve pagare 4 corone alla banca locale per essere garantito dai rischi di morte od infortunio.

La legge ungherese del 1909, segue un altro sistema; essa obbliga l'imprenditore ad assicurare presso una società privata, possibilmente ungherese, l'emigrante con famiglia per il rischio di infortunii, e di danni o di smarrimento dei bagagli, secondo una tariffa approvata dal Ministero dell'Interno (v. § 23).

CORREZIONI

A pag. 78, l. 14 invece di " assicurazione contro la grandine „ si corregga " assicurazione contro la mortalità del bestiame „.

A pag. 230, l. 26 si aggiunga : " I R. D. 20 gennaio 1910 n. 21 e 17 febbraio 1910, modificarono la composizione del Consiglio, portando il numero dei membri a 35. Ventidue sono nominati per D. R.; poi vi sono tre rappresentanti del Consiglo Superiore del lavoro; un rappresentante del Ministero delle Finanze e nove persone, che ne fanno parte di diritto per la carica. che rivestono. Tali, il direttore generale del credito e della previdenza, il direttore generale della Divisione previdenza, il capo dei servizî di previdenza, presso la Cassa depositi e prestiti, ecc.

A pag. 403, l. 14 si corregga : " I membri del Lloyd, sono divisi in tre classi : assicuratori (sono circa 800, e pagano attualmente una cauzione di 7000 sterline) „ ; non " underwriting members „ ed " associate members „. In tutto sono circa 2500 (1).

(1) *Sarò grato a tutti coloro, che invieranno a me od all'Editore, dati statistici o suggerimenti per migliorare l'opera e tenerla al corrente di nuovi fatti o dei progressi compiuti nei varî rami di assicurazione.*

1100 Manuali Hoepli

PUBBLICATI

AL 1° GENNAIO 1911

ELENCO COMPLETO DEI MANUALI HOEPLI

Disposti in ordine altabetico per materia

Abitazione degli animali domestici del Dott. U. Barpi, di pag. XVI-372, con 168 incisioni . . . L. 4 —

Abitazioni — *vedi* Casa avvenire - Città moderna - Costruzioni.

Abitazioni popolari (Le) Case operaie dell'ing. E. Magrini, 2ª *ediz.* di pag. XVI-465 con 219 incisioni . . 5 50

Abiti per signora. L'Arte del taglio e della confezione d'abiti per signora. Manuale teorico-pratico per le Scuole Normali e Professionali femminili e famiglie, di E. Bonetti, di pag. XX-296, 55 tavole e 31 figurini . . . 4 —

— *Vedi* Biancheria.

Abiti per uomo — *vedi* Sarto (Manuale del).

Abbreviature — *vedi* Dizion. abbreviature — Dizion. stenografico

Acciai (Lavorazione e tempera degli). Indurimento superficiale del ferro e cementazione, di A. Massenz, di pag. XVI-118, con 36 incisioni . . . . . 2 —

— *vedi* Stampaggio a caldo — Tempera.

Accumulatori — *vedi* Illuminazione elettrica.

Acetilene (L') di L. Castellani. 2ª *ediz.* di pag XVI-164 2 —

Aceto — *vedi* Adulterazione vino - Alcool industr. - Distillaz. legno.

Acido solforico, acido nitrico, solfato sodico, acido muriatico (Fabbricazione dell'), del Dott. V. Vender, di pag. VIII-312. con 107 incisioni . . 3 50

Acquavite — *vedi* Alcool.

Avvertenza. — I libri si spediscono franchi di porto nel Regno dietro semplice invio di cartolina-vaglia. — Le spedizioni sono sempre fatte con cura ed esattezza, ma i libri non raccomandati viaggiano a rischio e pericolo del committente. — Per ricevere il raccomandati - o desiderare smarrimenti - aggiungere cent. 25. — Si fanno anche spedizioni contrassegno, ma si vuole le spese di vaglia e invio sono maggiori. — Si invita sempre l'importo a unirsi con cartolina-vaglia

Acque (Le) **minerali e termali del Regno d'Italia.** di L. Tioli. - Analisi - Denominazione - Stabilimenti - Acque e fanghi in commercio, pag. xxii-552 L. 5 50

Acquerello — *vedi* Pittura ad olio, ecc.

Acrobatica e atletica di A. Zucca, di pag. xxx-267, con 100 tavole e 42 incisioni nel testo 6 50

Acustica — *vedi* Luce e suono.

Adulterazioni (Le) **del vino e dell'aceto** e mezzi per iscoprirle, di A. Aloi, di pag. xii-227 con 10 incis. . 2 50

Aeroplano — *vedi* Aviazione - Motori a scoppio.

Aerostatica, Aeronautica, Aviazione (Elementi di), di G. G. Bassoli, di pag. viii-184, con 94 incis. 2 —

Agricoltore (Prontuario dell') e dell'ingegnere rurale, V. Niccoli, 5ª *ediz.* riveduta e ampliata, pag. xl-566. inc. 41 6 50

Alfari (Vademecum dell'uomo di), di C. Dompè, p. xii-472 4 50

Agricoltore (Il libro dell') Agronomia, agricoltura, industrie agricole del Dott. A. Bruttini, 2ª *ediz.* con aggiunte, di pag. xxiii-446. con 303 figure. . . . 3 50

Agrimensura (Elementi di), con speciale riguardo all'insegnamento nelle Scuole di agricoltura ed ai bisogni pratici dell'agricoltore, di S. Ferreri Mitoldi, di pag. xvi-257, con 183 incisioni e una tavola colorata . 2 50

Agronomia, del Prof. Carega di Muricce, 3ª *ediz.* riveduta ed ampliata, di pag. xn-210 . . . . . 1 50

Agronomia e agricoltura moderna, di G. Soldani, 3ª *ediz.* di pag. viii-416 con 134 inc. e 2 tav. cromolit. 3 50

Agrumi (Coltivazione, malattie e commercio degli), di A. Aloi, con 22 inc. e 5 tav. cromolit., pag. xn-238 . . 3 50

Alcool (Fabbricazione e materie prime) di F. Cantamessa, di pag. xn-307, con 24 incisioni (in ristampa).

Alcool industriale. G. Ciapetti. Produz., applicazioni (fabbricaz. aceto, riscaldamento), 105 illustraz., pag. xn-262 3 —

— *vedi* Birra - Cantiniere - Cognac - Distillazione - Enologia - Liquorista - Mosti - Vino.

Alcoolismo (L') di G. Allevi, di pag. xi-221 . . . 2 —

— *vedi* Medicina sociale.

Algebra complementare, del Prof. S. Pincherle:

Parte I. *Analisi algebrica*, 2ª *ediz.* di pag. viii-174 . 1 50

Parte II. *Teoria di equazioni*, 2ª *ediz.*, di p. iv-16, 4 inc. 1 50

Algebra elementare, del Prof. S. Pincherle, 10ª *ediz.* riveduta di pag. viii-210 e 2 incisioni nel testo . . . 1 50

— (Esercizi di), del Prof. S. Pincherle, di pag. viii-135 1 50

Alighieri Dante — *vedi* Dantologia - Divina commedia

Alimentazione, di G. Strafforello, di pag. viii-122 . 2 —

Alimentazione del bestiame, dei Proff. Menozzi e Niccoli, 2ª *ediz.* interamente riveduta, di pag. xvi-407. 4 —

Alimenti — *vedi* Aromatici - Conserv. sostanze aliment. - Bromatologia - Gastronomo - Pane - Pastificio.

Allattamento — *vedi* Nutrizione del bambino.

Allevamento ed industria del majale, di F. Faelli (in corso di stampa).

Alligazione (Tavole di) **per l'oro e per l'argento** con esempi pratici, di F. Buttari, di pag. xii-220 2 50

— *vedi* Leghe - Metalli preziosi.

Alluminio (L') di C. Formenti, di pag. xxviii-324 . . 3 50

Alpi (Le) di J. Ball, trad. di I. Cremona, di pag. vi-120 . 1 50

Alpicoltura — *vedi* Coltura montana - Selvicoltura.

Alpinismo, di G. Brocherel, di pag. viii-312 . . . 3 —

Alpinismo — *vedi* Dizionario alpino - Infortuni - Prealpi.

Amatore (L') **di oggetti d'arte e di curiosità,** di L. De Mauri (Pittura - Incisione - Scoltura in avorio - Piccola scoltura - Mobili - Vetri - Smalti - Orologi - Armi, ecc.). 2ª *ediz.* aumentata e corretta, di pag. xv-720, con 100 tavole e 280 incisioni nel testo . . . L. 10 50

Amianto — *vedi* Imitazioni.

Anido — *vedi* Vecola Ricettario industriale.

Amministrazioni comunali, provinciali e delle opere pie (Manuale per le), *e segnatamente pei Segretari ed Aspiranti Segretari comunali, colla raccolta delle leggi relative annotate e commentate da* E. Mariani, di pag. xxxii-979, legatura in pelle flessibile . . 9 50

Ampelografia, descrizione delle migliori varietà di viti per uve da vino, uve da tavola, porta-innesti e produttori diretti. G. Molon, 2 vol., pag. xliv-1243 in busta 18 —

— *vedi* Viticoltura.

Anagrammi — *vedi* Enimmistica.

Analisi chimiche per gli ingegneri, del Dott. L. Medri, di pag. xiv-313, con 29 tabelle e 80 fig. nel testo 3 50

Analisi chimica qualitativa di sostanze minerali e organiche, e ricerche tossicologiche, di P. E. Alessandri, 2ª *ediz* di pag. xii-384 con 14 incisioni e 5 tavole . 5 —

Analisi di sostanze alimentari — *vedi* Bromatologia - Chimica applicata all'Igiene - Igienista.

Analisi delle urine di F. Jorio (vedi Urina)

— *vedi* Chimica clinica.

Analisi del vino, ad uso dei chimici e dei legali, di M. Barth, traduz. di E. Comboni, 2ª *ediz.* di p. xvi-140 . 2 —

Analisi volumetrica applicata ai prodotti commerciali e industr. di P. E. Alessandri, di p. x-342, con incis. 4 50

Anatomia e fisiologia comparate, di R. Besta. 2ª *ediz.* riveduta di pag. vii-229 con 89 inc. . . . 1 50

Anatomia microscopica (Tecnica di), di D. Carazzi, di pag. xi 211, con 5 inc. 1 50

Anatomia pittorica (Man. di), di A. Lombardini, 3ª *ed.* per cura di V. Lombardini, di p. xii-195 con 56 inc. 2 —

Anatomia topografica, di C Falcone, 2ª *ediz.* rifatta di pag. xi-625, con 48 incis. 6 50

Anatomia vegetale, di A. Tognini, p. xvi-274, 41 inc. 3 —

Animali da cortile. Polli, faraone, tacchini, fagiani, anitre, oche, cigni, colombi, tortore, conigli, di F. Faelli, di pag. xviii-372, con 56 incis. e 19 tav. color. . . 5 50

Animali domestici — *vedi* Abitazione degli - Cane - Cani e gatti - Cavallo - Maiale - Razze bovine, ecc.

Animali (Gli) **parassiti dell'uomo,** di F. Mercanti, di pag. iv-179, con 33 incis. 1 50

Antichità greche, pubbliche, sacre e private di V. Inama, 2ª *ediz.*, pag. xv-224, 19 tav. e 8 incis. 2 50

Antichità private dei romani, di N. Moreschi, 3ª *ed.* rifatta del Manuale di W. Kopp p. xvi-181, 7 inc. 1 50

Antichità pubbliche romane, di J. G. Hubert, rifacimento delle antichità romane pubbliche, sacre e militari di W Kopp, trad. di A. Wittgens, di pag. xiv-324 3 —

Antisettici — *vedi* Medicatura antisettica.

Antologia stenografica, di E. Molina (sistema Gabelsberger-Noe), di pag. xi-199. . . . . 2 —

Antropologia. G. Canestrini, 3ª *ediz.*, p. vi-239 (esaurito)

Antropologia criminale (Principii fondamentali della), di G. Antonini, di pag. VIII-167 . . . . . 2 —
— *vedi* Psichiatria.

Antropometria. di R. Livi, pag. VIII-237, con 32 inc. L. 2 50

Ape latina. Dizionarietto di 2588 frasi, sentenze, proverbi, motti, divise, locuzioni latine, ecc., vive nell'uso moderno, spiegate e annotate da G. Fumagalli, p. XVI-353 3 50

Apicoltura, di G. Canestrini, 6ª *ediz.* interamente rinnovata da V. Asprea, di pag. VIII-191, con 49 incisioni . 2 —
— *vedi* Coltura montana.

Arabo parlato (L') in Egitto, grammatica, frasi, dialoghi, di A. Nallino, pag. XXVIII-386 . . . . . 4 —

Araldica (Grammatica), ad uso degli italiani, compilata da F. Tribolati, 4ª *ediz.* con introduzione ed agg di G. Crollalanza, di pag. XI-187, con 274 incisioni . 2 50
— *vedi* Vocabolario araldico.

Araldica Zootecnica di E. Canevazzi I libri geologici degli animali domestici. Stud - Herd - Flock - Books. 1904, di pag XIX-342; con 43 incisioni 3 50

Aranci — *vedi* Agrumi.

Arazzo (I 'arte dell') (Gobelins), di G. B. Rossi, con prefazione di U. Ojetti, di pag. XV-239, con 130 illustraz. . 5 —

Archeologia e storia dell'arte greca, di I. Gentile, 3ª *ediz.* rifatta da S. Ricci, di pag. XLVIII-270 con 215 tav. aggiunte e inserite nel testo 11 50

Archeologia e storia dell'arte italica, etrusca e romana. Un vol. di testo e 1 Atlante (esaurito).

Architettura italiana. antica e moderna, di A. Melani, 5ª *edizione* arricchita di notizie e incisioni, di pagine XXXII-683, con 180 tavole e 100 vignette . . . . 12 —

Archivista (L'), di P. Taddei. Manuale teorico-pratico di pag. VIII-486 con modelli e tabelle . . . . . 6 —

Archivisti. Manuale pratico per gli Archivisti delle pubbl. amminis., di P. Pecchiai, in relaz. al Programma governativo per gli esami di Archivista, di p. VI-209 . 3 —

Arenoliti — *vedi* Ceramiche - Laterizi - Mattoni e pietre.

Argentatura — *vedi* Galvanizzazione - Galvanoplastica - Galvanostegia - Metallocromia - Metalli preziosi - Piccole industrie

Argentina (La repubblica) nelle sue fasi storiche e nelle sue attuali condiz. geografiche, statistiche ed economi. di E. Colombo, di pag. XII-330 con 1 tav. e 1 carta 3 50

Argento — *vedi* Alligazione - Metalli preziosi - Leghe.

Aritmetica pratica, di F. Panizza, 2ª *ed.* riv., p. VIII-188 1 50

Aritmetica razionale, F. Panizz.. 5ª *ediz.*, p. XII-210 1 50

– (Esercizi di), di F. Panizza. di pag. VIII-150 . . 1 50

Aritmetica (L') **e la Geometria dell'operaio,** ad uso degli operai e capi operai di E. Giorgi, 2ª *ediz.* rifatta e ampliata, di pagine XII-228, con 76 figure . . 2 —

Armi antiche (Guida del raccoglitore e dell'amatore di) J. Gelli, di pag. VIII-389, con 23 tavole e 432 incisioni 6 50
— *vedi* Amatore d'oggetti d'arte — Storia dell'arte militare.

Armonia, di G. Bernardi, 2ª *ediz.* con prefazione di E. Rossi, di pag. XX-338 (in ristampa).

Aromatici e Nervini nell'alimentazione. I Condimenti, L'Alcool (vino, birra, liquori, rosolii, ecc.). Caffe, The, Matè, Guarana, Noce di Kola, ecc. - Appendice sull'uso del Tabacco da fumo e da naso di A. Valenti 3 —

Arte (Storia dell') — *vedi* Storia dell'arte.

Arte decorativa antica e moderna. (Manuale di), di A. Melani, 2ª *ediz.* rinnovata nel testo, pag. XXVII-551, 83 incisioni, 175 tavole . . . . . 12 —

Arte del dire (L'), di D. Ferrari. Manuale di retorica, 8ª *ediz.* corr., pag. XVI-358 e quadri sinottici . . 1 50

Arte della memoria (L'), sua storia e teoria (parte scientifica). Mnemotecnia Triforme (parte pratica) di B. Plebani, di pag. XXXII-224 (esaurito).

Arte (L') **nel mestieri,** di I. Andreani, in 3 volumi.
I. - *Il Falegname*, 1910, di pag. IX-295 con 264 incis. e 25 tav. 3 —
II. - *Il fabbro*, di pag. VIII-250, con 266 incis. e 50 tavole 3 —
III. - *Il muratore*, di pag. VIII-273, con 235 incisioni . 3 —

Arte militare — *vedi* Armi antiche - Codice penale militare - Esplodenti - Nautica - Storia dell' — Tiro a segno.

Arte mineraria — *vedi* Miniere (Coltivazione delle) - Zolfo.

Arti (Le) **grafiche fotomeccaniche.** Fototipografia, fotolitografia, fotocollografia, fotosilografia, fotocalcografia, ecc., con un Dizionarietto tecnico e cenno storico sulle Arti grafiche, 4ª *ediz.* rifatta da P. Conter, di pag. XII-228, con 43 incisioni ed 8 tavole fuori testo 2 50

Asfalto (L'), fabbricazione, applicazione, di E. Righetti con 22 incisioni, di pag. VIII-152 . . . . . 2 —

Assicurazione in generale, U. Gobbi, di p. XII-308 3

Assicurazione sulla vita, di C. Pagani, di p. VI-161 1 50

Assicurazioni (Le) **e la stima dei danni** nelle aziende rurali, con appendice sui mezzi contro la grandine, di A. Capilupi, di pag. VIII-284, 17 incisioni . . 2 50

Assistenza degl' infermi nell' ospedale ed in famiglia, di C. Calliano, 2ª *ediz.*, p. XXIV-448, 7 tav. 4 50

Assistenza dei pazzi nel manicomio e nella famiglia, di A. Pieraccini e prefazione di E. Morselli, 2ª *ediz.*, pag. XX-279 . . . . . 2 50

Astrologia — *vedi* Occultismo.

Astronomia, di J. N. Lockyer, nuova versione libera di G. Celoria, 6ª *ediz.* di p. XII-255 con 46 incisioni. . 1 50
— *vedi* Gravitazione.

Astronomia (L') nell'antico testamento, di G. V. Schiaparelli, di pag. 204 . . . . . 1 50

Astronomia nautica, di G. Naccari, di pag. XVI-320, con 45 incis. e tav. numeriche (in ristampa).

Atene, Brevi cenni sulla città antica e moderna, seguiti da un saggio di Bibliografia Numismatica, di S. Ambrosoli, di pag. LV-170, con 22 tavole 3 50

Atlante geografico-storico d'Italia, di G. Garollo. 24 tav. con pag. VIII-67 di testo e un'appendice . 2 -

Atlante geografico universale, di R. Kiepert. 26 carte con 103 pag. di testo. *Gli stati del mondo* di G. Garollo. 11ª *ediz.* (dalla 100.000ª alla 110.000ª copia) . 2 50

Atlante numismatico — *vedi* Numismatica.

Atletica — *vedi* Acrobatica - Pugilato e lotta.

Atmosfera *vedi* Igroscopi e Igrometri.

Attrezzatura, manovra navale, segnalazioni marittime e Dizionarietto di Marina, di F. Imperato, 4ª *ediz.* di pag XX-751, con 427 incis. e 28 tav. in cromi. e le bandiere marittime di tutte le nazioni 7 50

Autografi (L'amatore d'), di E. Budan, con 361 facsimili di pag. XIV-426 . . . . . 4 50

Autografi (Raccolte e raccoglit. di) in Italia, di C. Van-

BIANCHI, di pag. XVI-376, 102 tav. di facsimili e ritratti 6 50

Automobilista (Manuale dell') **e guida pei meccanici conduttori d'automobili.** Trattato sulla costr. dei veicoli semoventi, per gli automobilisti italiani amatori d'automob., inventori, dilettanti di meccanica ciclistica, di G. PEDRETTI. 3ª *ediz* rifatta, di pag. XX-900, con 984 illustraz. nel testo ed un modello . . . 9 50

Automobili — *vedi* Caldaie a vapore - Chauffeur - Ciclista - Locomobili - Motociclista - Trazione a vapore.

Avarie e sinistri marittimi (Manuale del regolatore e liquidatore di), di V. ROSSETTO. Appendice: Breve dizianario di terminologia tecnico-navale e commerciale marittimo inglese-italiano, di pag. XV-496, 25 fig. L. 5 50

Aviazione (Navigazione aerea), di A. DE MARIA, di pag. XVI-338, con 103 incisioni 8 50

Avicoltura — *vedi* Animali da cortile - Colombi - Pollicoltura.

Avvelenamenti — *vedi* Analisi chim. - Chimica legale - Veleni.

Bachi da seta, di F. NENCI. 4ª *ediz.* con note ed aggiunte, di pag. XII-300, con 46 incis. e 2 tav. . . . 2 50

Balbuzie (Cura della) **e dei difetti della pronunzia,** di A. SALA, di pag. VIII-214 e tavole . . 2 —

Balistica — *vedi* Armi antiche - Esplodenti - Pirotecnia - Storia dell'arte militare.

Ballo (Manuale del), di F. GAVINA, 2ª *ediz.* di pag. VIII-265, con 103 fig. 2 50

Bambini — *vedi* Balbuzie - Malattie d'infanzia - Nutrizione del bambino - Ortotrenia - Rachitide.

Barbabietola (La) **da zucchero.** Cenni storici, lavorazione del terreno, concimazione, rotazione, semina, raccolta e conservazione, fabbricazione dello zucchero, di A. SIGNA, pag. XII-225, 29 inc. e 2 tav. colorate . . 2 50

— *vedi* Zucchero.

Batteriologia, di G. CANESTRINI, 2ª *ediz.*, p. X-274, 37 inc. 1 50

Beneficenza (Manuale della), di L. CASTIGLIONI, con appendice sulla contabilità delle Istituzioni di pubblica beneficenza, di G. ROTA, di pag. XVI-340 . . . . 3 50

Bestiame (Il) **e l'agricoltura in Italia,** di F. ALBERTI. 2ª *ediz.* rifatta di U. BARPI, di pag. XII-322, con 47 tavole e 118 incisioni 4 50

— *vedi* Abitazioni di animali - Alimentazione del bestiame - Araldica zootecnica - Cavallo - Coniglicoltura - Igiene veterinaria - Majale - Malattie infettive - Polizia sanitaria - Pollicoltura - Razze bovine - Veterinario - Zoonosi - Zootecnia.

Biancheria (Disegno, taglio e confezione di), Manuale teorico pratico ad uso delle scuole normali e professionali femminili e delle famiglie, di E. BONETTI, 4ª *ediz.* di pag. XX-269, 71 tav. e 6 prospetti . . . . . 5 —

— *vedi* Abiti per signora - Trine a fuselli.

Bibbia (Man. della), di G. ZAMPINI, 2ª *ediz.* di pag. XX-312 3 —

Bibliografia, di G. OTTINO, 2ª *ediz.*, pag. IV-166, 17 incis. 2 —

— *vedi* Atene - Dizionario bibliografico.

Bibliotecario (Manuale del), di G. PETZHOLDT, tradotto sulla 3ª *ediz.* tedesca, per cura di G. BIAGI e G. FUMAGALLI, di pag. XX-364-CCXIII 7 50

— *vedi anche* Disionario bibliografico - Paleografia.

Bilance — *vedi* Strumenti metrici.

Biliardo (Il giuoco del), di J. GELLI, 2ª *ediz.* riveduta, di pag. XII-175, con 80 illustrazioni 2 50

Biografia — *vedi* C. Colombo - Dantologia - Dizionario biografico - Manzoni - Napoleone I - Omero - Shakespeare.

Biologia animale. Zoologia gener. e spec. per Naturalisti, Medici e Veter., di G. Collamarini, pag. x-426 e 23 tav. 3 —

Birra (La). Malto, luppolo, fabbricazione, analisi, di S. Rasio e di F. Samarani, di pag. 279 con 125 incisoni L. 3 50

Bollo — *vedi* Codice del Bollo - Leggi registro e bollo.

Bolloneria — *vedi* Stampaggio a caldo.

Bonificazioni (Manuale amministrativo delle), di G. Mezzanotte, di pag. xii- 294 . . . . . 3 —

Borsa — *vedi* Capitalista - Debito pubblico.

Boschi — *vedi* Consorzi - Selvicoltura.

Botanica, di J. D. Hooker, traduzione di N. Pedicino, 5ª *ediz.* completamente rinnovata da G. Gola, 1910, di pag. xvi-144, con 74 incisioni 1 50

— *vedi* Dizionario di botanica - Ampelografia - Anatomia vegetale - Fisiologia vegetale - Floricoltura - Funghi - Garofano - Giardiniere - Malattie crittogamiche - Orchidee - Orticoltura - Piante e fiori - Pomologia - Rose - Selvicoltura - Tabacco.

Bottaio (Il). Manuale pratico per la fabbricazione e misurazione delle botti e barili, di L. Pavone, riveduto ed ampliato da A. Strucchi, con un prontuario per la cubatura delle botti piene e sceme, di pag. xxiv-214, con 127 incis. 3 —

Botti — *vedi* Enologia.

Bromatologia. Dei cibi dell'uomo secondo le leggi dell'igiene, di S. Bellotti, di pag. xv-251, con 12 tav. . 3 50

Bronzatura — *vedi* Metallocromia - Galvanostegia.

Bronzo — *vedi* Fonditore - Leghe metalliche - Operaio.

Buddismo, di E. Pavolini, di pag. xvi-164 . . . 1 50

Buoi — *vedi* Bestiame - Razze bovine.

Burro — *vedi* Casaro - Latte.

Caccia — *vedi* Cacciatore - Falconiere.

Cacciatore (Manuale del), di G. Franceschi, 4ª *ediz.*, rifatta ed ampliata, di pag. x-386 con 55 incis. . . . 3 —

Cacio— *vedi* Bestiame - Casaro - Caseificio - Latte, ecc.

Caffè (Il). Il suo paese e la sua importanza (S. Paulo nel Brasile), di B. Belli, di pag. xxiv-395, con 48 tavole, 7 diagrammi e carta delle zone caffeifere 4 50

Caffè — *vedi* Prodotti agricoli.

Caffettiere e sorbettiere (Manuale del). Caffè, Thè, Liquori, Limonate, Sorbetti, Granite, Marmellate, Conservazione dei frutti, Ricette per feste da ballo, Vini, Cioccolata Anetti, di pag xii-311, con 65 incis. . 2 50

Calcestrazzo (Costruzioni in) **ed in cemento armato,** di G. Vacchelli, 4ª *ediz.* di pag. xix-383, con 270 figure nel testo . . . . . 4 —

Calci e cementi di L. Mazzocchi. 3ª *ediz.* aumentata e corretta, di pag. xii-243, con 61 figure nel testo . . 2 50

— *vedi anche* Capomastro - Mattoni e pietre.

Calcolazioni mercantili e bancarie — *vedi* Conti e calcoli fatti - Computisteria - Contabilità - Interesse e sconto - Prontuario del ragioniere - Monete inglesi - Ragioneria - Usi mercantili.

Calcoli fatti (Raccolta di) con 90 tabelle di calcoli, per E. Quaio, 2ª *ediz.* ampliata del manuale " Conti e calcoli fatti ", di pag. xii-342 . . . . . 4 50

Calcolo (Manuale per il) **del canali in terra e in muratura,** di C. Sandri. di pag. viii-305 . . . 3 50

Calcolo infinitesimale, E. di PASCAL:
I. *Calcolo differenz.* 3ª *ediz.*, pag. XII-310, 10 incis. L. 3 —
II. *Calcolo integrale*, 3ª *ediz.*, di pag. VIII-330, 16 incis. 3 —
III. *Calcolo delle variazioni e delle diff. finite*, pag. XII-300 3 —

Calcolo infinitesimale, (Esercizi critici di) calcolo differenziale e integrale, di E. PASCAL, pag. XVI-275 3 —
— *vedi* Determinanti - Funzioni analitiche - Funzioni ellittiche - Gruppi di trasformazione - Matematiche superiori

Caldaie a vapore (Le), con Istruzioni ai conduttori di L. CEI, 2ª *ediz.* di pag. XVI-394, con 236 incis. e 31 tabelle 3 50

Calderaio pratico e costruttore di caldaie a vapore, e di altri apparecchi industriali, di G. BELLUOMINI, 2ª *ediz.* di pag. XII-248, con 220 incis. 3 —
— *vedi* anche Locomobili - Macchinista - Vocabolario tecnico vol. III

Calligrafia. *Cenno storico, cifre numeriche, materiale adoperato per la scrittura e metodo d'insegnamento* con 48 fac-simile di scritture e 66 lav. dei principali caratteri, di R. PERCOSSI. 2ª *ediz.* di pag. XII-151 di testo . 5 50

Calori (II) di E. JONES, trad. di U. FORNARI, di pag. VIII-296, con 98 incis 3 —

Camera di Consiglio Civile, di A. FORMENTANO. I. Norme generali sul procedimento in Camera di Consiglio. II. Giurisdizione volontaria. III. Affari di giurisdizione contenziosa da trattarsi senza contraddittore IV. Materie da trattarsi in Cam. di Consiglio, p. XXXII-574 4 50

Campicello (Il) **scolastico.** Impianto e coltivazione Manuale di agricoltura pratica per i Maestri di E. AZIMONTI e C. CAMPI, di pag. XI-175. con 126 incis 1 50

Canali — *vedi* Calcolo dei. - Curve circ. - Lavori maritt

Cancelliere — *vedi* Conciliatore - Corti d'assise.

Candeggio — *vedi* Industria tintoria

Candele — *vedi* Industria saponi e candele - Stearinerie

Cane (Il). Razze mondiali, allevamento, ammaestramento ma attie, con una appendice: I cani della spedizione polare *di S. A. R. Il Duca degli Abruzzi*, di A. VECCHIO, 2ª *ediz.* di pag. XVI-442, con 152 inc. e 63 tav. 7 50

Cani e gatti, costumi e razze, di F. FAELLI, di pag. XX-429, con 153 incis. 4 50

Canottaggio (Manuale di), del Cap. G. CROPPI, di pag. XXIV-456 con 387 incis. e 91 tav. cromolit. 7 50

Cantiniere (Il). Manuale di vinificazione per uso dei cantinieri, di A. STRUCCHI, 4ª *ediz.* con 62 incis. e una tabella per la riduz. del peso degli spiriti, pag. XII-260 . 2 —

Canto (Il) **nel suo meccanismo,** di P. GUETTA. di pag. VIII-253, con 24 incis.. 2 50

Canto (Arte e tecnica del), di G. MAGRINI. di pag. VI-166 2 —

Caoutchouc e gutta-perca, di L. SETTIMI, di pagine XVI-253. con 14 illustraz. 3 —

Capitalista (Il) nelle Borse e nel Commercio dei valori pubblici. Guida finanziaria per le Borse, Banche, Industrie. Società per azioni e Valori pubblici di F. PICINELLI, di pag. LI-1172 12 —

Capitolati d'oneri — *vedi* Fabbricati civili

Capomastro (Man. del). Impiego e prove dei materiali idraulici-cementizii, con riassunto della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro e della legge sui fabbricati, di G. RIZZI, 2ª *ediz.*, p. XII-340, con 31 inc. nel testo 3 —

Cappellaio (Man. d.), di L. Ramenzoni, p. XII-222, 68 inc. 2 50

Carboni fossili inglesi. Coke. Agglomerati, di G. Gherardi, di pag. XII-586 con fig. del testo e cinque carte geografiche dei bacini carboniferi inglesi . L. 6 —

Carburo di calcio — *vedi* Acetilene.

Carta (Ind. della), L. Sartori. p. VII-326, 106 inc. e 1 tav. 5 50

Carte fotografiche, Preparazioni e trattamento, di L. Sassi. pag. XII-353 . . . . . 3 50

Cartografia (Manuale teorico-pratico della), con un sunto storico, di E. Gelcich, di pag. VI-257, con 36 illustr. 2 —

Casa (La) **dell'avvenire,** di A. Pedrini. Vade-mecum dei costruttori, dei proprietari di case e degli inquilini, principî d'ingegneria sanitaria per la costruzione di case igieniche e molto resistenti ai sismi tellurici. 2ª *ediz.* raddopp., con l'aggiunta dell'edilizia antisismica e delle note critiche sul cemento armato. di pag. XXVII-917, con 445 fig. 9 50

Casaro (Manuale del) di L. Morelli. Studio del latte - Lavorazione - Fabbricazione del burro e del formaggio, e Appunti economici amministrativi sulle latterie sociali, a cura del dott. A. Bianchi. 1910, di pag. XII-258, con 124 inc. 2 50

Caseificio, di G. Fascetti. (Storia - Sviluppo - Latte - Cremometria - Butirrometria - Latterie in città - Formaggio - Maturazione del formaggio - Indirizzo tecnico del caseificio - Sottoprodotti del caseificio - I motori nelle latterie), di pag. XX-550, con 98 incisioni 5 50

Case coloniche — *vedi* Abitazioni animali - Fabbricati rurali.

Case operaie — *vedi* Abitazioni popolari - Casette popolari - Città moderna - Progettista moderno.

Casette popolari e villini economici e abitazioni rurali (Tipi originali di), di I. Casali. — *Parte 1.ª* - Casette popolari - Edifici scolastici. — *Parte 2.ª* - Villini. — *Parte 3.ª* - Abitazioni rurali. — *Appendice* - Legislazione edilizia, 2ª *ediz.* di pag. VIII-406, con 470 figure nel testo 5 50

Catasto (Il nuovo) **italiano,** di E. Bruni, pag. VII-346 3 —

Cavallo (Il), di C. Volpini, 4ª *ediz.* rived. ed ampliata di pag. XX-593, con 131 figure e 3 tavole 6 50

Cavalli — *vedi* Razze bovine, equine, ecc.

Cavi telegrafici sottomarini. Costruzione, immersione, riparazione. di E. Jona. pag. XVI-388, 188 fig. 5 50

Celerimensura e tavole logaritmiche a quattro decimali, di F. Borletti, di pag. VI-148, con 29 incisioni . 3 50

Celerimensura (Manuale e tavole di), di G. Orlandi, di pag. 1200 con quadro generale d'interpolazioni . . 18 —

Cellulosa. Celluloide, tessili artificiali, di G. Malatesta, di pag. VIII-176 . . . . . 2 —

Cementazione — *vedi* Acciai - Tempera.

Cemento armato — *vedi* Calcestruzzo - Calci e cementi - Mattoni - Vocabolario tecnico vol. VIII.

Centrali elettriche — *vedi* Illuminazione elettrica.

Ceralacca — *vedi* Vernici e lacche.

Ceramiche — *vedi* Prodotti ceramici - Maioliche e Porcellane.

Cere — *vedi* Industria stearica — Materie grasse.

Chauffeur. Guida del mecc. conduttore d'automobili. di G. Pedretti. 2ª *ediz.* di pag. XX-640, con 592 illustr. . 5 50

Chimica, di H. E. Roscoe, 6ª *ediz.* rifatta da E. Ricci, di pag. XII-231, con 47 incis. 1 50

Chimica agraria, di A. Aducco, 2ª *ediz.* di p. XII-515 3 50
— *vedi* Concimi - Fosfati - Humus - Terreno agrario.

Chimica analitica (Elementi scientifici di), di W. Ostwald, traduz del dott. Bolis, di pag. XVI-234 . . 2 50
Chimica applicata all'igiene - *v.* Chimica delle sostanze alimentari.

Chimica clinica, di R. Supino, di pag. XII-202 . L. 2 —
Chimica cristallografica — *v.* Cristallografia - Fisica cristallog.

Chimica fotografica. Prodotti chimici usati in fotografia e loro proprietà, di R. Namias, di pag. VIII-230 . 2 50

Chimica legale (Tossicologia), N. Valentini, p. XII-243 2 50
— *vedi* Veleni ed avvelenamenti.

Chimica delle sostanze alimentari, con una appendice sull'aria e sopra varie materie d'uso comune, ad uso delle Scuole Universitarie di chimica e di farmacia e di perfezionamento dell'igiene, dei Medici, Farmacisti, Ufficiali sanitari, ecc., di P. E. Alessandri. 2ª *ediz.* notevolmente ampliata del Manuale "*Chimica applicata all'igiene*", con 2 tavole e 149 incisioni. 6 50

Chimica delle sostanze coloranti, di A. Pelizza (Teoria ed applic. alla tintura delle fibre tessili), di pag. VIII-480 . . . . . 5 50

Chimico (Manuale del) **e dell'industriale.** Raccolta di tabelle, dati fisici e chimici e di processi d'analisi tecnica, di L. Gabba, 4ª *ediz.* arricchita delle tavole analitiche di H. Will, di pag. XX-534, 12 tav. . . . 6 —
— *vedi* Analisi volumetrica - Soda caustica.

Chiromanzia e tatuaggio, note di varietà, ricerche storiche e scientif., di G. L. Cerchiari, 60 ill., pag. XX-323 4 50

Chirurgia operativa (Man. di), di R. Stecchi, e A. Gardini, di pag. VIII-322, con 118 incis. . . . . 3 —

Chitarra (Manuale pratico per lo studio della), di A. Pisani di pag. XVI-116, 36 fig. e 25 esempi di musica . 2 —

Ciclista (Il). Manuale pratico di U. Grioni, 3ª *ediz.* rifatta del Manuale "*Il Ciclista*", di I. Ghersi, di pag. XVI-496, con 285 incis., 8 tavole fuori testo . . . . . 5 —

Cinematografo (Il) **e i suoi accessori.** Lanterna magica e apparecchi affini. Vocabolario delle proiezioni, di G. Re, di pag. XV-182, con 73 incis. . . . . 2 —
— *vedi* Projezioni fisse.

Città (La) **moderna,** ad uso degli Ingegneri, dei Sanitari, ecc., di A. Prorini, pag. XX-510, 194 fig. e 19 tav. . 6 —

Classificazione delle scienze, di C. Trivero, di pag. XVI-292 . . . . . 3 —

Climatologia, di L. De Marchi. pag. X-204 e 6 carte . 1 50

Codice del bollo (Il). Nuovo testo unico commentato colle risoluzioni amministrative e le massime di giurisprudenza, ecc., di E. Corsi, di pag. C-564 . . . . 4 50
— *vedi* Leggi registro e bollo.

Codice cavalleresco italiano (Tecnica del duello) di J. Gelli, 10ª *ediz.* riveduta, di pag. XVI-275 . . . 2 50
— *vedi* Duellante.

Codice civile del regno d'Italia, riscontrato sul testo ufficiale, corredato di richiami e coordinato da L. Franchi, 4ª *ediz.* di pag. 232 . . . . . 1 50

Codice di commercio, riscontrato sul testo ufficiale da L. Franchi, 4ª *ediz.* di pag. IV-158 . . . . . 1 50

Codice doganale italiano con commento e note, di E. Bruni, di pag. XX-1078 con 4 incis. . . 6 50

Codice (Nuovo) **dell' Ingegnere Civile-Industriale, Ferroviario, Navale, Elettrotecnico.** Raccolta di Leggi, Regol. e Circol. con annotaz. di E. Noseda, di pag. XII-1341 . . . . . 12 50

— *vedi* Prontuario tecnico legislativo.

Codice (Nuovo) **del lavoro** — Contratto di lavoro - protezione, Igiene del lavoro - Giurisdizione ecc., di E. Noseda (In corso di stampa).

Codice di marina mercantile, secondo il testo ufficiale, di L. Franchi, 3ª *ediz.* di pag. IV-290 . . L. 1 50

Codice métrico internazionale — *vedi* Metrologia.

Codice penale e di procedura penale, secondo il testo ufficiale, di L. Franchi 3ª *ediz.* di pag. IV-230 L. 1 50

Codice penale per l'esercito e penale militare marittimo secondo il testo ufficiale, di L. Franchi, 2ª *ediz.* di pag. 179 . . . . . 1 50

Codice del perito misuratore. Raccolta di norme e dati pratici per la misurazione e la valutazione d'ogni lavoro edile, di L. Mazzocchi e E. Marzorati. 2ª *ediz.* di pag. VIII-530, con 169 illustraz. (esaurito, la 3ª *ediz.* è in corso di stampa).

Codice di procedura civile, riscontrato sul testo ufficiale da L. Franchi, 3ª *ediz.* di pag. 181 . . . 1 50

Codice sanitario — *vedi* Igienista - Legislazione sanitaria.

Codice del teatro (Il). Vademecum legale per artisti lirici e drammatici, impresari, capicomici, direttori d'orchestra, direzioni teatrali, agenti teatrali, gli avvocati e per il pubblico, di N. Tabanelli, di pag. XVI-328 . . 3 —

Codici (I cinque) del Regno d'Italia (Civile - Procedura civile - Commercio - Penale e Procedura penale), edizione Vade-mecum, a cura di L. Franchi, di pag. IV-794, a due colonne, legato in pelle . . . . . 5 —

Codici e leggi usuali d'Italia, riscontrati sul testo ufficiale e coordinati e annotati da L. Franchi, raccolti in cinque grossi volumi legati in pelle.

Vol. I. Codici — Codice civile - di procedura civile - di commercio - penale - procedura penale - della marina mercantile - penale per l'esercito - penale militare marittimo *(olio codici)* 3ª *ediz.* di pag. VIII-1261 . . 9 50

Vol. II. Leggi usuali d'Italia. Raccolta coordinata di tutte le leggi speciali più importanti e di più ricorrente ed estesa applicazione in Italia; con annessi decreti e regolam. e disposte secondo l'ordine alfabetico delle materie. 2ª *ediz.* riveduta ed aumentata, *divisa in 3 parti.*

Parte I. Dalla voce " Abbordi di mare " alla voce " Dominii collettivi .. di pag. VIII-1458 a due colonne . 12 50

Parte II. Dalla voce " Ecclesiastici " alla voce " Polveri piriche " pag. 1459 a 2855 . . . . . 12 50

Parte III. Dalla voce " Posta " alla voce " Zucchero " pag. 2857 a 4030 . . . . . 12 50

Parte IV. Appendice, contenente le leggi del 15 maggio 1905 al 30 settembre 910 (in corso di stampa).

Vol. III. Leggi e convenzioni sui diritti d'autore, raccolta generale delle leggi italiane e straniere di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l'Italia ed altri Stati 2ª *ediz.* di pag. VIII-617 . . . . 6 50

Vol. IV. Leggi e convenzioni sulle privative industriali. Disegni e modelli di fabbrica. Marchi di fabbrica

e di commercio. Legislazione italiana e straniera. Convenzioni fra l'Italia ed altri Stati, dl pag. VIII-1007 . 8 50

Cognac (Fabbricazione del) **e dello spirito di vino e distillazione delle fecce e delle vinacce,** di DAL PRAT, con note di G. PRATO, 2ª *ed.* con aggiunte e correz. di F. A. SANNINO, di pag. XII-210, con 38 incis. 2 —

— *vedi* Alcool - Distillazione - Enologia - Liquorista.

Coleotteri italiani, di A. GRIFFINI (Entomologia, I), di pag. XVI-334, con 215 inc. . . . . L. 3 —

— *vedi* Ditteri - Imenotteri - Insetti - Lepidotteri.

Colera — *vedi* Epidemie — Malattie paesi cald

Collaudazione di materiali, di V. GOFFI, di pagine XV-260, con 25 incisioni e 8 tavole 3 50

Colle animali e vegetali, gelatine e fosfati d'ossa. Industria, Analisi, Commercio, di A. ARCHETTI, di pagine XVI-195 . . . . . 2 50

Colombi domestici e colombicoltura, di P. BONIZZI, 3ª *edizione* rifatta a cura della Società Colombofila fiorentina, di pag. X-212, con 26 figure . . . 2 —

Colorazione dei metalli — *vedi* Metallocromia

Colori (La scienza dei) **e la pittura,** di L. GUAITA, 2ª *ed.* ampliata, di pag. IV-368 . . . . . 3 —

Colori e Vernici. Manuale ad uso dei Pittori, Verniciatori, di G. GORINI, 4ª *ediz.* per cura di G. APPIANI, di pag. XV-301 con 39 inc. . . . . 3 —

Coltura montana, con speciale riguardo all'apicoltura, di G. SPAMPANI, di pag. VIII-424, con 171 incisioni . 4 50

Commedia — *vedi* Letteratura drammatica.

Commerciante (Manuale del) ad uso della gente di commercio e istituti d'istruzione commerciale, moduli, quadri, esempi. di C. DOMBÈ. 3ª *ediz.* di pag. XIV-663 . 6 50

Commercio (Storia del), di R. LARICE, 2ª *ediz.* interamente rifatta, di pag. XII-299 . . . . . 3 —

- *vedi* Affari - Geografia commerciale - Usi mercantili

Commissario giudiziale — *vedi* Curatore dei fallimenti

Compensazione degli errori con speciale applicazione ai rilievi geodetici, di F. CROTTI, di pag. IV-160. . . . . 2 —

Computisteria, di V. GITTI: Vol. I. Computisteria commerciale, 7ª *ediz.* di pag. VII-206 . . . . . 1 50

— Vol. II. Computist. finanziaria, 5ª *ediz.*, pag. VIII-157 . 1 50

Computisteria agraria, di L. PETRI, 3ª *ediz.*, riveduta, di pag. VIII-210 e 2 tabelle 1 50

- *vedi* Contabilità - Ragioneria - Logismografia.

Concia delle pelli ed arti affini, di G. GORINI, 2ª *ediz.* rifatta da G. B. FRANCESCHI e G. VENTUROLI, di pag. IX-210 (esaurito, la 3ª *ediz* è in lavoro)

Conciliatore (Manuale del), di G. PATTACCINI. Guida teorico-pratica pel Conciliatore, Cancelliere, Usciere e Patrocinatore di cause, 4ª *ediz.* di pag. XII-461 . . . 3 —

Concimi, di A. FUNARO, 3ª *ediz.* rinnovata di p. VIII-306, 2 50

Concimi — *vedi* Fosfati - Chimica agrar. - Humus - Terreno agrar.

Concordato preventivo — *vedi* Curatore di fallimenti.

Confettiere — *vedi* Pasticciere e confettiere moderno.

Coniglicoltura pratica, di G. LICCIARDELLI, 4ª *ed.* di pag. XIX-268, con 62 fig. e 12 tav., ... 2 50

Conservazione delle sostanze alimentari, di

G. Gorini, 4ª *ediz.* intieramente rifatta da G. B. Franceschi e G. Venturoli, di pag. VIII-231 . . . . . 2 —

Conservazione dei prodotti agrari, di C. Manicardi, di pag. XV 220, con 12 incis. 2 50

Consigli pratici — *vedi* Caffettiere - Liquorista - Medicina d'urgenza - Ricett. domestico - Ricett. industriale - Soccorsi d'urgenza.

Consoli, Consolati e Diritto consolare, di M. Arduino, di pag. XV-277 . . . . . 3 —

Consorzi di difesa del suolo (Manuale dei). Sistemazioni idrauliche. Culture silvane e rimboschimento, di A. Rabbeno, di pag. VIII-296 . . . . . L. 3 —

Contabilità americana — *vedi* Scrittura doppia.

Contabilità (La) **delle aziende rurali,** per le fattorie e scuole agrarie, di A. De Brun, di pag. XIV-539 4 50

— *vedi* Computisteria agrari

Contabilità comunale, secondo le nuove disposiz. legislative, di A. De Brun. 2ª *ediz.* ampliata di pag. XVI-650 5 50

— *vedi* Enciclopedia amministrativa

Contabilità domestica. Nozioni amministrativo-contabili ad uso delle famiglie e delle scuole femminili, di O. Bergamaschi, di pag. XVI-186 . . . . . 1 50

Contabilità generale dello Stato, di E. Bruni 3ª *ediz.* rifatta, di pag. XVI-420 . . . . . 3 —

Contadino (Manuale pratico del), di Allievi (in corso di stampa).

Contrappunto, di G. G. Bernardi, di pag. XVI-238 . . 3 50

Contratti agrari — *vedi* Mezzeria

Conversazione (Manuale di) italiana-neoellenica ad uso degli studiosi e dei viaggiat., di E. Brighenti, col Dialogo di Dionisio Solomòs, intorno alla lingua, di pagine XII-143 . . . . . 2 —

Conversazione italiana e tedesca (Manuale di), ossia guida per servire di *vade mecum* ai viaggiatori, di A. Fiori. 9ª *ediz.* rifatta da G. Cattaneo. pag. VIII-484 . 3 50

Conversazione italiana-francese — vedi *Dottrina popolare - Fraseologia*

Cooperative rurali, di credito, di lavoro, di produzione, di assicurazione, di mutuo soccorso, di consumo, ecc. di V. Niccoli. 2ª *dizione* di pag. VIII-394 . . 3 50

Cooperazione nella sociologia e nella legislazione. di F. Virgilii. pag. XII-228 . . . . 1 50

Correnti elettriche (Impianti elettrici di), alternate semplici, bifasi e trifasi. Manuale pratico per lo studio costruzione ed esercizio di essi, di A. Marro, 2ª *ediz.* riveduta e ampliata, di pag. XXXIV-774. 547 inc. e 71 tab. 8 50

— *vedi* Illuminazione elettrica.

Corrispondenza commerciale poliglotta. di G Frisoni. compilata su di un piano speciale nelle lingue italiana, francese, tedesca, inglese e spagnuola.

— **PARTE ITALIANA** *Manuale di Corrispondenza Commerciale italiana* corredato di facsimili dei vari documenti di pratica giornaliera, seguito da un Glossario delle principali voci ed espressioni attinenti al Commercio, agli Affari marittimi, alle Operazioni bancarie ed alla Borsa, ad uso delle Scuole, dei Banchieri Negozianti ed Industriali di qualunque nazione, che desiderano abilitarsi alla moderna terminologia e nella corretta fraseologia mercantile italiana. 4ª *ediz.* di pag. XX-478 . 4 —

II. — **PARTE SPAGNUOLA**: *Manual de Correspondencia Commercial Espanola.* pag. XX-440 . . . . . 4 —

III. — **PARTE FRANCESE**: *Manuel de Correspondance commerciale française*, 2ª *ediz.* di pag. XX-499. . . . . 4 —

IV. — **PARTE INGLESE**: *Manual of english Commercial correspondence*, pag. XVI-448 . . . . . 4 —

V. — **PARTE TEDESCA**: *Handbuch der deutschen Handelskorrespondenz*, pag. XVI-460 . . . . . L. 4 —

N.B. Sono 5 Manuali di corrispondenza, ognuno dei quali è la traduzione di uno qualunque degli altri quattro, per cui si fannno reciprocamente l'ufficio di chiave.

Corse (Le) con un dizionario delle voci più in uso, di G. FRANCESCHI, di pag. XII-305 . . . . . 2 50

vedi anche Cavallo - Proverbi - Razze bovine, equine, ecc.

Corti d'assise (Guida pratica dei dibattimenti di), di C. BALDI. Manuale ad uso del Presidente, del Pubblico Ministero, dei Difensori e dei Cancellieri, di pag. XX-401 3 50

Cosmografia. *Uno sguardo all' universo*, di B. M. LA LETA, di pag. XII-197, con 11 incic. e 3 tav. (esaurito).

— *vedi* Sfere cosmografiche.

Costituzione degli Stati — *vedi* Diritti e doveri - Diritto internazionale — Diritto costituzionale - Ordinamento di stati.

Costruttore navale (Manuale del), di G. ROSSI, pagine XVI-517, con 231 fig. interc. nel testo e 65 tab. . . 6 —

Costruzioni — *vedi* Abitazioni - Architettura - Calcestruzzo Calci - Capomastro - Casa dell'avvenire - Casette popolari - Città (La) moderna - Fabbricati civili - Fabbricati rurali - Fognatura - Ingegnere civile - Ingegnere costruttore meccanico - Lavori marittimi - Laterizi - Mattoni e pietre - Muratore - Peso metalli - Progettista moderno - Resistenza dei materiali - Resistenza e pesi di travi metalliche - Scaldamento.

Costruzioni enotecniche, di S. MONDINI, di pag IV-251, con 53 incisioni . . . . . 3 —

Costruzioni metalliche. Vade-mecum per le costruzioni civili in ferro, acciaio e ghisa, di G. PIZZAMIGLIO, di pag. L-948, con 1643 inc., 52 tav. e 133 tab., legatura in tutta pelle, flessibile 18 50

Costruzioni rurali in cemento armato, di A. FANTI, di pag. X-222, con 90 incisioni 2 50

Cotone — *vedi* Filatura - Prodotti agricoli - Solfactin - Tintura - Tessitura

Cremore di tartaro — *vedi* Distillazione - Industria tartarica.

Crestomazia neo-ellenica, di E. BRIGHENTI, di pag. XVI-405 . . . . . 4 50

Cristallo — *vedi* Fotosmaltografia - Specchi - Vetro.

Cristallografia, di F. SANSONI, p. XVI-367. 284 inc. (esaurito, una nuova ediz. completamente rifatta da C. VIOLA è in lavoro).

— *vedi* Fisica cristallografica.

Cristo — *vedi* Imitazione di Cristo.

Cristoforo Colombo di V. BELLIO, di pag. IV-136 e 10 incisioni 1 50

Crittogame — *vedi* Funghi — Malattie crittogam. — Tartufi.

Crittografia (La) diplomatica, militare e commerciale ossia l'arte di cifrare e decifrare le corrispondenze segrete, di L. GIOPPI. pag. 177 . . . . . 3 50

Cronologia e calendario perpetuo. Tavole cronografiche e quadri sinottici per verificare le date sto-

riche dal principio dell'Era cristiana ai giorni nostri, di A. Cappelli. pag. xxxiii-421 . . . . . 6 50

Cronologia delle scoperte e delle esplorazioni geografiche dal 1492 a tutto i. secolo XX, di L. Hugues, pag. viii-487 . . . . . 4 50

Cronologia — *vedi* Storia e cronologia.

Cubatura dei legnami (Prontuario per la) **rotondi e squadrati,** di G. Belluomini, 7ª *ediz.* corretta ed accresciuta, pag. 220 . . . . . 2 50

Cultura greca (Disegno storico della vita e), di D. Bassi e E. Martini, di pag. xvi-791, con 107 incisioni e 13 tavole 7 50

Cuoio — *vedi* Concia delle pelli - Imitazioni.

Cuore (Terapia fisica del), di L. Minervini, di pag. xii-475, con 148 incisioni . . . . . L. 5 50

Curatore dei fallimenti (Manuale del) e del Commissario giudiziale nel concordato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti, di L. Molina, di pag. xl-910 8 50

Curve circolari e raccordi. Manuale pratico per il tracciamento delle curve in qualunque sistema nelle ferrovie, strade e canali, di C. Ferrario, p. xi-264, inc. 94 3 50

Curve graduate e raccordi a curve graduate, con speciale riferimento ai tracciamenti ferroviari, di C. Ferrario, di pag. xx-251, 25 tav. e 41 fig. 3 50

— *vedi* Tracciamento delle curve.

Danese (Lingua) — *vedi* Grammatica — Letteratura.

Dante Alighieri — *vedi* Dantologia - Divina Commedia.

Dantologia, di G. A. Scartazzini. Vita e opere di Dante Alighieri. 3ª *ed.* a cura di N. Scarano, di pag. xvi-424 . 3 —

Dazi doganali del Regno d'Italia (Tariffa alfabetica dei), di G. Maddalena, in vigore al 1° maggio 1909, di pag. 152 . . . . . 1 50

— *vedi* Codice doganale.

Debito (Il) **pubblico italiano.** Regole per le operazioni sui titoli che lo rappresentano, di F. Azzoni. d. viii-376 3 —

— *vedi* Capitalista - Notaio

Decorazione dei metalli — *vedi* Metallocromia.

Decorazioni del vetro — *vedi* Specchi - Fotosmaltologia - Vetro.

Denti — *vedi* Igiene della bocca

Determinanti e applicazioni, di E. Pascal, di pag. vii-330 . . . . . 3 —

Diagnostica — *vedi* Medicina d'urgenza - Semeiotica.

Dialetti italici. Grammatica, iscrizione, versione, e lessico, di O. Nazari, di pag. xvi-364 . . . . . 3 —

— *vedi* Gramm. storica della lingua e dei dialetti italiani.

Dialetti letterari greci (epico, neo-ionico, dorico, eolico) di G. Bonino, di pag. xxxii-214 . . . . 1 50

Dibattimenti — *vedi* Corti d'assise.

Didattica per gli alunni delle scuole normali e pei maestri elem., di G. Soli, (esaur., la 2ª *ediz.* è in lavoro)

Digesto (Il), di G. Ferrini. di pag. iv-134 . . . . 1 50

Dinamica elementare. di G. Cattaneo. p. viii-146. 1 50

Dinamite — *vedi* Esplodenti.

Dinamometri, apparecchi per le misure delle forze e del lavoro eseguito mentre agiscono lungo determinate traiettorie di E. N. Campazzi. pag. xx-273 e 132 inc. 3 —

Diplomazia ed Agenti diplomatici, di M. Arduino, di pag. XII-269 . . . . . 3 —

Diritti e doveri del cittadini, secondo le Istituzioni dello Stato, per uso delle scuole, di D. Maffioli, 11ª *ediz.* con una appendice sul Codice penale, p. XVI-22 1 50

Diritti d'Autore — *vedi* Codici e Leggi usuali d'Italia, Vol. III.

Diritto — *vedi* Filosofia del Diritto.

Diritto amministrativo e cenni di Diritto costituzionale, giusta i programmi governativi ad uso di istituti tecnici, di G. Loris. 7ª *ediz.* di pag. XXIV-445 L. 3 —

Diritto civile (Compendio di), di G. Loris, giusta i programmi ad uso degli Istit. tecnici, 4ª *ed.*, p. XVI-399 3 —

Diritto commerciale italiano, di E. Vidari, 4ª *ediz.* diligentemente riveduta, pag. X-448 . . . . 3 —

Diritto comunale e provinciale — *vedi* Amministrazioni comun. - Contabilità comunale - Diritto amministrativo - Legge

Diritto consolare — *vedi* Consoli.

Diritto costituzionale, di F. P. Contuzzi, 3ª *ediz.* interamente rinnovata, di pag. XIX-456. . . . . 3 —

Diritto ecclesiastico, vigente in Italia, 2ª *ediz.* riveduta ed ampliata di G. Olmo, di pag. XVI-483 . . 3 —

Diritto internazionale privato, di F. P. Contuzzi, di pag. XIII-391 . . . . . 3 —

Diritto internazionale pubblico, di F. P. Contuzzi, 2ª *edizione* rifatta, di pag. XXXII-412 . . . . 3 —

Diritto italiano (Introduzione allo studio del), ad uso degli studenti delle Scuole medie e delle persone colte, di G. L. Andrich, di pag. XV-227 . . . . 1 50

Diritto marittimo italiano, ad uso degli Istituti nautici e della gente di mare, di Sisto A., di p. XII-566 3 —

Diritto penale romano, di C. Ferrini, 2ª *ed.* rif., di pag. VIII-360 . . . . . 3 —

Diritto romano, di C. Ferrini, 2ª *ed* rif., p. XVI-178

Disegnatore meccanico e nozioni tecniche generali di Aritmetica, Geometria, Algebra, Prospettiva, Resistenza dei materiali, Apparecchi idraulici, ecc., di V. Goffi, 4ª *ediz.* di pag. XVI-548, con 497 figure . . 6 50

Disegno. I principi del disegno, di C Boito, 5ª *ediz.* di pag IV-206, con 61 silografie . . . . . 2 —

Disegno (Corso completo di), di I. Andreani, in 80 tavole, secondo i programmi governativi delle scuole Tecniche e Normali, 3ª *ediz.* di pag. VIII-74 . . . . 3 50

Disegno (Grammatica del). Metodo pratico per imparare il disegno, di E. Ronchetti, di pag. IV-190, con 34 fig., 62 schizzi intercalati nel testo e un atlante a parte con 45 lavagnette, 27 foglietti e 34 tav. (Indivisibili) . 7 50

Disegno assonometrico, P. Paoloni, di pagine IV-122, con 21 tavole e 23 figure nel testo . . . . 2 —

Disegno geometrico, di A. Antilli, 3ª *ed.*, p. XII-88, con 6 figure nel testo e 28 tavole litografiche . . . 2 —

Disegno, teoria e costruzione della nave, ad uso dei Progettisti e Costrut. di Navi - Capi tecnici - Istituti Nautici, di E. Giorli, pag. VIII-238, e 310 incis. 2 50

Disegno industriale, per uso R. Accad. Navale, Collegi Militari, Istituti Nautici e Tecnici. Scuole Professionali, Capitecnici, Macchinisti, ecc. di E. Giorli, 4ª *ediz.* con 480 probl. e 500 incis., di pagine VIII-366 . 3 50

Disegno di proiezioni ortogonali, di D. Landi, di pag. VIII-152, con 192 incis. . . . . L. 2 —

Disegno per oreficerie — *vedi* Oreficeria floreale.

Disegno stoffe — *vedi* Ornamenti - Tessuti.

Disegno topografico, di G. Bertelli, 2ª *ediz.* di pag. VI-156, con 12 tavole e 10 incis. . . . . 2 —

Disinfezione (La pratica della) pubbl. e priv., P. E. Alessandri e L. Pizzini, 2ª *ediz.*, pag. VIII-258, 29 incis. . 2 50

Distillazione del legno (Lavorazione dei prodotti della). Acetone, Alcool metilico, Aldeide formica, Cloroformio, Acido acetico, Acetato di piombo, di sodio, Soda Caustica, di F. Villani, di pag. XIV-312 . 3 50

Distillazione delle vinacce, delle frutta fermentate e di altri prodotti agrari. *Fabbricazione razionale del Cognac - Estrazione del cremore di tartaro - Utilizzazione di tutti i residui della distillazione - Analisi dei mosti - Vini e tartari - Preventivi - Piante - Statuti - Legge italiana sugli spiriti*, di M. Da Ponte. 3ª *ediz.* interamente rifatta, di pag. XX-826 con 100 figure 8 50

Ditteri italiani, di P. Lioy *(Entomologia III)*, pag. VII-356, con 227 incis. . 3 —

Divina Commedia di Dante Alighieri (Tavole schematiche della), di L. Polacco, seguite da 6 tavole topogr. in cromolit. disegn. da G. Agnelli, pag. X-152 . 3 —

Dizionario alpino italiano. Parte I^a^ *Vette e valichi italiani*, di E. Bignami-Sormani — Parte 2ª *Valle lombarde e limitrofe alla Lombardia*, di C. Segolari, pag. XXII-310 . 3 50

Dizionario di abbreviature latine ed italiane usate nelle carte e codici specialmente del Medio Evo, riprodotte con 13000 segni, di A. Capelli, di pag. LXII 433 (esaurito).

Dizionario bibliografico, di C. Arlia, pag. 100 . . 1 50

Dizionario biografico universale, di G. Garollo, 2 vol. di pag. 2118 a 2 colonne . . . . . 15 —

Lo stesso, legatura in 1/2 pelle . . . . . 20 —

Dizionario di botanica generale, G. Bilancioni. Istologia, Anatomia, Morfologia, Fisiologia, Biologia vegetale. *Appendice*, Biografie di illustri botanici, p. XX-926 10 —

Dizionario dei comuni del Regno d'Italia, secondo il Censimento del 10 febbraio 1901, di B. Santi, 2ª *ediz.* di pag. VIII-222 . . . . . 5 —

Dizionario enologico, di A. Durso-Pennisi, di pagine VIII-465, con 161 incisioni. . . . . 5 —

Dizionario Eritreo-Italiano-Arabo-Amarico, raccolta dei vocaboli più usati nelle principali lingue parlate nella Colonia Eritrea, di A. Allori, pag. XXXIII-203 . 2 50

Dizionario filatelico, per il raccoglitore di franco bolli, di J. Gelli, 2ª *ediz.* di pag. LXIII-464. . . . 4 50

Dizionario fotografico pei dilettanti e professionisti, con oltre 1500 voci in 4 lingue, 500 sinonimi e 600 formule di L. Gioppi, di pag. VIII-600, 95 incis. e 10 tav. 7 50

Dizionario geografico universale, di G. Garollo, 4ª *ediz.* di pag. XII-1451 a due colonne . . 10 —

Dizionario gotico — *vedi* Lingua gotica.

Dizionario Italiano-Giapponese. Guida di conversazioni moderne di S. Chimenz, di pag. XVIII-219 . 3 —

Dizionario greco-moderno (neo-ellenico), di E. Brighenti (In lavoro).

Dizionario tecnico della Lingua italiana compilato da G. Mari — *vedi* Vocabolario.

Dizionario tascabile italiano-inglese e inglese-italiano, di J. Wessely, 16ª *ediz.* rifatta da G. Rigutini e G. Payn, in-16, di pag. VI-226-199 . . L. 3 —

Dizionario milanese-italiano e repertorio italiano-milanese, di C. Arrighi, di pag. 912, a due colonne, 2ª *ediz.* 8 50

Dizionario Numismatico — *vedi* Vocabolarietto numismatico.

Dizionario rumeno — *v.* Grammatica rumena - Letterat. rumena.

Dizionario di scienze filosofiche. Termini di Filosofia generale, Logica, Psicologia, Pedagogia, Etica ecc., di C. Ranzoli, di pag. VIII-683 . . . . . 6 50

Dizionario di scienze occulte — *vedi* Scienze occulte.

Dizionario Etimologico Stenografico, sistema Gabelsberger-Noe, di E. Molina preceduto da un sunto di grammatica teoretica della stenografia, di pag. XVI-624 7 50

Dizionario stenografico. Sigle e abbreviature del sistema Gabelsberger-Noe, di A. Schiavenato, (esaurito).

Dizionario (Nuovo) **italiano-tedesco e tedesco-italiano,** coll'accentuazione per la pronunzia dell'Italiano di A. Fiori, 5ª *ed.*, pag. 754. rifatta da G. Cattaneo 3 50

Dizionario tascabile italiano-tedesco e tedesco-italiano, di G. Sacerdote, redatto con indicazione della pronuncia ed accentuazione secondo il sistema fonetico del Metodo *Toussaint Louenscheidt,* di p. XII-470, XXXII-480 . . . . . 5 —

Dizionario tecnico in 4 lingue, di E. Webber, 4 voi.:

I. Italiano-Tedesco-Francese-Inglese, 2ª *ediz.* riveduta e aumentata di circa 2000 termini tecnici, di pag. XII-533 6 —

II. Deutsch-Italienisch-Französisch-Englisch, 2ª *ediz.* di circa 2000 termini tecnici, di pag. VIII-611 (esaurito, la 3ª *ediz.* è in corso di stampa).

III. Francais-Italien-Allemand-Anglais, 2ª *ediz.* completamente riveduta, di pag. VI-679 . . . . . 6 50

IV. Englisch-Italian-German-French, di pag. 659 (esaurito, la 2ª *ediz.* è in lavoro)

— *vedi* Vocabolario tecnico illustrato in sei lingue.

Dizionario tecnico-navale — *vedi* Avarie e Sinistri marittimi.

Dizionario turco — *vedi* Grammatica turca

Dizionario universale delle lingue italiana tedesca, inglese e francese, disposte in unico alfabeto, di pag. 1200 . . . . . 8 —

Dogana — *vedi* Codice doganale - Dazi doganali - Trasporti e tariffe.

Doratura — *vedi* Galvanizzaz. - Galvanostegia - Metallocromia.

Dottrina popolare, in 4 lingue (Italiana, Francese, Inglese e Tedesca), Molti popolari, frasi commerciali e proverbi, raccolti da G. Sessa, 2ª *ediz.*, pag. IV-112 . . 2 —

Doveri del macchinista navale, e materiali usati nelle macchine, secondo i programmi governativi degli Istituti Nautici, di V. Goffi, di pag. XVI-310 . . 2 50

Drammi — *vedi* Letteratura drammatica.

Droghiere (Manuale del), di L. Manetti, di p. XXIV-322 3 —

Duellante (Manuale del), di J. Gelli, 2ª *ed.* di pagine VIII-250 con 26 tavole 2 50

— *vedi* Codice cavalleresco.

Ebanista — *vedi* Falegname - Modellatore mecc. - Operaio.

Ebraica (lingua) — *vedi* Grammatica - Letteratura.

Educazione de bambini — *v.* Balbuzie - Ortofrenia - Sordom.

Economia matematica (Introduzione alla), di F. Virgilii e C. Garibaldi, di pag. XII-210, con 19 inc. L. 1 50

Economia politica di W. Jevons, traduzione di L. Cossa, 6ª *ediz.* riveduta, di pag. XV-180 . . . . . 1 50

Edilizia — *vedi* Costruzioni.

Elasticità dei corpi — *vedi* Equilibrio.

Elettricità, di Fleeming Jenkin, trad. di R. Ferrini, 4ª *ediz.* riveduta. pag. XII-237, con 40 incis. . . . 1 50

— *vedi* Cavi telegrafici - Correnti elettriche - Elettrotecnica - Elettrochimica - Fulmini - Galvanizzazione - Illuminazione - Ingegnere elettricista - Magnetismo - Metallocromia - Operaio elettrotec. - Röntgen - Telefono - Telegrafia - Unità assolute.

Elettricità e materia, di J. J. Thompson. Traduz. ed aggiunte di G. Faè. 1905, di pag XIL-299, con 18 inc. 2 —

Elettricità medica, Elettroterapia. Raggi Rontgen. Radioterapia. Fototerapia. Elettrodiagnostica, di A. D. Bocciardo, di pag. X-201, con 54 inc. e 9 tav. . . 2 50

— *vedi* Luce e salute - Rontgen (Raggi).

Elettrochimica (Prime nozioni elem. di), di A. Cossa, di pag. VIII-104, con 10 incis. 1 50

— *vedi* Enciclopedia delle industrie galvanoplastiche, ecc.

Elettromotori campioni e metodi di misura delle forze elettromotrici, di G. P. Magrini, di pag. XVI-185, 76 figure . . . . . 2 —

Elettrotecnica (Manuale di), di Grawinkel-Strecker, traduz. italiana di F Dessy, 2ª *ed.*, pag. XIV-890. 360 fig. 6 50

— *vedi* Illuminazione elettrica - Ingegnere elettricista - Operaio elettrotecnico - Vocabolario tecnico, vol. II.

Elettroterapia — *vedi* Elettricità medica — Luce e salute.

Elezioni politiche — *vedi* Legge elettorale politica.

Ematologia — *vedi* Malattie del sangue.

Embriologia e morfologia generale, di G. Cattaneo, di pag. X-242, con 71 incis. 1 50

Emigrazione ed immigrazione. di M. Arduino, di pag. X-248. . . . . 3 —

Enciclopedia del giurista — *vedi* Codici e leggi usuali d'Italia.

Enciclopedia amministrativa. Manuale teorico-pratico per le amministrazioni comunali, provinciali e delle opere pie, di E. Mariani. di pag. XV-1327 . 12 50

Enciclopedia Hoepli (Piccola), 2ª *ediz.* completamente rinnovata, consterà di tre volumi comprendenti in totale oltre 4400 pagine, ed uscirà a fascicoli di 128 pagine ciascuno. Saranno circa 35 fascicoli. — Prezzo per ogni fascicolo . . . . . 1 —

Sono già pubblicati 4 fascicoli. — I sottoscrittori pagando anticipatamente L. 30 riceveranno gratis tutti i fascicoli che si pubblicassero in più e le tre copertine in tela per legare i volumi.

Enciclopedia moderna per la casa — *vedi* Ricettario domestico.

Enciclopedia pratica per le industrie galvanoplastiche, elettrochimiche e fotomeccaniche. di P. Conter, di pag. VIII-555 con 279 illustraz. 5 50

Energia fisica, di R. Ferrini, pag. VIII-187, con 47 incisioni, 2ª *ediz* interamente rifatta 1 50

Enimmistica. Guida per comporre e spiegare Enimmi, Sciarade. Anagrammi, Rebus, ecc, di D. Tolosani (Bajardo), di pag. XII-516, con 29 illustraz. e molti esempi . 6 50

Enologia, precetti ad uso degli enologi italiani, di O. Ottavi. 6ª *ediz.* interamente rifatta da A. Strucchi, con una Appendice sulla Botte unitaria pei calcoli relativi alle botti circolari, di R. Bassi, pag. XVI-283, con 42 incis. L. 2 50

— *vedi* Adulterazione vino - Analisi vino - Cantiniere - Cognac - Costruzioni enotecniche - Distillazione - Dizionario enologico - Liquorista - Malattie vini - Mosti - Tannini - Uva - Vino.

Enologia domestica, di R. Sernagiotto, 2ª *ediz.* rifatta, di pag. XIV-223, con 26 incisioni . . . . . 2 —

Entomologia di A. Griffini e P. Lioy, 4 vol. — *vedi* Coleotteri - Ditteri - Lepidotteri - Imenotteri.

Epidemie esotiche (Le grandi). *Colera, peste, febbre gialla,* di F. Testi, di pag. XII-203 . . . . . 2 —

Epigrafia cristiana, di O. Marucchi. Trattato elementare con una silloge di antiche iscrizioni cristiane principalmente di Roma, di pag. VIII-453, con 30 tav. . 7 50

Epigrafia latina. Trattato elementare con esercizi pratici e facsimili, con 65 tav. di S. Ricci, pag. XXXII-448 6 50

— *vedi* Dizionario di abbreviature latine.

Epilessia. Eziologia, patogenesi, cura, di P. Pini, p. X-277 2 50

Equazioni — *vedi* Algebra complementare

Equilibrio dei corpi elastici (Teoria matematica dello), di R. Marcolongo di pag. XIV-366 . . . . . 3 —

Eritrea (L') dalle sue origini al 1901. Appunti con note geografiche e statist. e cenni sul Benadir e viaggi d'esploraz. di B. Melli, di pag. XII-164 . . . . . 2 —

Eritrea — *vedi* Arabo parlato - Dizionario eritreo - Grammatica galla - Lingue d'Africa - Prodotti del Tropico - Tigre.

Errori e pregiudizi volgari, confutati colla scorta della scienza e del raziocinio da G. Strafforello, 2ª *ediz.* accresciuta, di pag. XII-196 . . . . 1 50

Esattore comunale (Manuale dell'), ad uso anche dei Ricev. prov. ecc di R. Mainardi, 2ª *ediz.*, p. XVI-480 5 50

Esercito — *vedi* Armi antiche - Codice penale per - Storia dell'arte militare - Ufficiale dell'.

Esercizi geografici e quesiti sull'Atlante geografico univ. di R. Klepert, L. Hugues, 3ª *ediz.* rifatta. di pag. VIII-208 . . . . . 1 50

Esercizi sintattici francesi, con tracce di componimento, temi, ecc., di D. Rodari, di pag. XII-403 . . 3 —

Esercizi greci, per la 4ª classe ginnasiale in correlazione alle *Nozioni elem. di lingua greca,* di V. Inama, di A. V. Bisconti, 2ª *ediz.* rifatta, di pag. XXVI-234 . . . 3 —

Esercizi latini con regole (Morfologia generale), di P. E. Cereti, di pag. XII-332 . . . . . 1 50

Esercizi di stenografia — *vedi* Stenografia.

Esercizi di traduzione a complemento della grammatica francese. di G. Prat. 2ª *ed.*, p. VI-183 1 50

Esercizi di traduzione con vocabolario a complemento della Grammatica tedesca, di G. Adler, 3ª *ediz.* di pag. VIII-244 . . . . . 1 50

Esplodenti e modi di fabbricarli, di R. Molina, 2ª *ediz.* rinnovata, con l'aggiunta di una ampia trattazione degli esplosivi moderni, di pag. XXXII-402 . . 4 —

Espropriazione — *vedi* Codice dell'ingegnere civile, ecc.

Espropriazioni per causa di pubblica utilità, di E. Sardi, pag. VII-212-83, 5 inc. e 2 tav. col. L. 3 —

Essenze — *vedi* Distillaz. - Profum. - Liquorista - Ricettario.

Estetica. Lezioni sul Dello, di M. Pilo, pag. XXIII-257 . 2 50

— Lezioni sul gusto, di M. Pilo, di pag. XII-255 . . 2 50

— Lezioni sull'arte, di M. Pilo, di pag. XV-286 . . . 2 50

Estimo rurale ad uso delle Scuole e dei Periti, di P. Ficai, di pag. XI 292. con 6 incisioni . . . . 3 —

Estimo dei terreni. Garanzia dei prestiti ipotecari e della equa ripartizione dei terreni, di P. Filippini, di pag. XVI-328, con 3 incis. . . . . 3 —

Etica (Elementi di), di G. Vidari, 2ª *ediz.* riveduta ed ampliata, di pag. XVI-356 . . . . . 3 —

Etnografia, di B. Malfatti. 2ª *ediz.* rifusa, (esaurito).

Euclide (L') **emendato,** del P. G. Saccheri, traduzione e note di G. Boccardini, di pag. XXIV-128, con 55 incis. 1 50

Evoluzione (Storia dell'), di C. Fenizia, con breve saggio. di Bibliografia evoluzionistica. di pag. XIV-389 . . 3 —

Ex libris (3500) **italiani,** illustrati con 755 figure e da oltre 2000 motti, sentenze e divise che si leggono sugli stemmi e negli ex libris. di J. Gelli. n. XII-535. 139 tav. 9 —

Fabbricati civili di abitazione, coi riassunti dei Capitolati d'oneri delle principali città d'Italia, di C. Levi. 4ª *ediz.* rifatta di oltre VIII-447 pag. con 217 incisioni . 5 50

— *vedi* Abitazioni - Casette popolari.

Fabbricati rurali (Costr. ed economia dei), di V. Niccoli, 4ª *ed.* riveduta, di pag. XIX-410. con 185 fig. . . 4 50

— *vedi* Costruzioni.

Fabbro (Il), di I. Andreani, di pag. VIII-250, con 266 incisioni e 50 tavole . . . . . 8 —

Fabbro — *vedi* Aritmetica dell'operaio - Fonditore - Meccanico - Operaio - Saldature - Tornitore

Fabbro-ferraio (Manuale pratico del), di G. Belluomini. Nozioni di Aritmetica, Geometria e Geom. pratica, Misura delle superfici, Fucinatura dell'acciaio, Bollitura e saldatura, Tempera, Fabbricazione delle lime. 2ª *ediz.*, di pag. VIII-242 con 224 incis. . . 2 50

Falconiere (Il) **moderno.** Descrizione dei falchi, cattura, educazione, volo e caccia alla selvaggina con gli uccelli di rapina di G. E. Chiorino, di p. XV-247 con 15 tav. a colori e 80 illustrazioni nel testo . . . 6 —

Falegname (Il), di I. Andreani, di pag. IX-295, con 264 incisioni e 25 tavole . . . . . 3 —

Falegname ed ebanista. Manuale sopra la natura dei legnami indigeni ed esotici. la maniera di conservarli, prepararli, colorirli e verniciarli, la cubatura, ecc., per cura di G. Belluomini. 4ª *ediz.* di pag. XII-218 con 104 incis. 2 —

— *vedi* Legnami.

Fallimenti — *vedi* Curatore.

Farfalle — *vedi* Lepidotteri.

Farmacista (Manuale del), di P. E. Alessandri, 3ª *ed.* aumentata e corredata di tutti i nuovi medicamenti in uso nella terapeutica, loro proprietà, caratteri, alterazioni, usi, dosi. ecc., (la 4ª *ediz.* è in corso di stampa).

Farmacoterapia e formulario di P. Piccinini, pag. VIII-382 . . . . . 3 50

Febbre gialla — *vedi* Epidemie — Malattie paesi caldi.

Fecola (La), sua fabbricaz. e sua trasformaz. in Destrina Glucosio, Sagou e Tapioca artificiali, Amido di Mais di Riso e di Grano, di N. Adducci, p. xvi-285, con 41 inc. L. 3 50

Fermentazione alcoolica — *vedi* Mosto

Fermentazioni e ferm[illegible]**nti,** di R. Guareschi, di pag. xi-350 . . . . . 3 —

Ferrovie — *vedi* Automobili - Macchinista - Strade ferrate - Trazione ferroviaria - Trazione a vapore - Trasporti e tariffe - Vocabolario tecnico vol. V e VI.

Fiammiferi (Industria dei) **e del fosforo,** di C. A. Abetti, di pa . xii-172, con 13 incisioni e 5 tavole . 2 50

Figure grammaticali a complemento della grammatica greca, latina, italiana, G. Salvagni, di pag. vii-308 . . . . . 3 —

Filatelia — *vedi* Dizionario filatelico.

Filatura (La) **del cotone.** Manuale teorico-pratico di G. Beltrami, di pag. xv-558, con 196 inc. e 24 tab. . 6 50

— *vedi* Selfacting (Il)

Filatura e torcitura della seta, di A. Provasi di pag. vii-281. con 75 incis. 3 50

Filologia classica, greca e latina, di V. Inama, di pag. xii-195 . . . . . 1 50

Filonauta. Quadro generale di navigazione da diporto con un Vocabolario tecnico, di G. Olivari, pag. xvi-286 2 50

Filosofia — *vedi* Dizionario di scienze filosofiche - Estetica - Etica - Evoluzione - Logica - Psicologia.

Filosofia del diritto. di A. Groppali, pag. xi-378 3 —

Filosofia morale, di L. Friso, 2ª *ed.* di pag. xvi-350. 3 —

Fillossera e le principali malattie crittogamiche della vite con speciale riguardo ai mezzi di difesa, di V. Peglion, di pag. viii-302 con 39 inc. . . . . 3 —

Finanze (Scienza delle), T. Carnevali, 2ª *ediz.*, di pagine iv-173 . . . . . 1 50

— *vedi* Matematica attuariale.

Fiori — *vedi* Floricoltura - Garofano - Giardiniere - Orchidee - Orticoltura - Piante e fiori - Rose.

Fiori artificiali. Manuale del fiorista, di O. Ballerini, di pag. xvi-278, con 144 inc e 1 tav. a 36 colori . 3 50

— *vedi anche* Pomologia artificiale.

Fiori all' acquerello - *vedi* Pittura.

Fisica, di O. Murani, 8ª *ediz.* accresciuta e riveduta dall'autore di p. xvi-621, con 367 incisioni 3 50

Fisica cristallografica. Le proprietà fisiche dei cristalli. di W. Voigt, trad. di A. Sella, di pag. viii-392 3 —

— *vedi* Cristallografia.

Fisiologia, di Foster, traduz. di G. Albini, 4ª *ediz.* di pag. vii-223, con 35 inc. e 2 tavole 1 50

Fisiologia vegetale, di L. Montemartini, pag. xvi-230 1 50

Fisiologia comparata — *vedi* Anatomia.

Fisionomia e mimica. Note curiose, ricerche storiche e scientifiche, caratteri dai segni della fisionomia e dei sentimenti della mimica, di L. G. Cerchiari, di pag. xii-335, con 77 incisioni e xxxiii tavole . . . 3 50

Fiumi — *vedi* Idraulica fluviale.

Floricoltura (Manuale di), di C. M. Fratelli Roda. Coltura delle piante a fiori e descrizione delle principali fra esse, 5ª *ed.* rived. ed ampliata da G. Roda, di p. VIII-250 2 50

Flotte moderne (Le) 1896-1900, di E. Bucci di Santafiora, di pag. IV-204 . . . . . 5 —

Fognatura cittadina, di D. Spataro, pag. X-684, con 220 figure e 1 tavola in litografia . . . . . 7 —

Fognatura domestica, di A. Cerutti, di pag. VIII-421, con 200 incis. . . . . 4 —

Fonditore in tutti i metalli (Manuale del), di G. Belluomini, 4ª *ediz.* di pag. VI-189, con 45 inc . . 2 50

Fonologia italiana, di L. Stoppato, pag. VIII-102 . 1 50

Fonologia latina, di S. Consoli, di pag. 208 . . 1 50

Foot-Ball — *vedi* Giuoco del pallone - Lawn-tennis.

Foreste — *vedi* Consorzi - Cultura montana - Selvicoltura.

Formaggio — *vedi* Caseificio - Latte.

Formole e tavole per il calcolo delle risvolte ad arco circolare, ad uso degli ingegneri, di F. Borletti, di pag. XII-69, leg. 2 50

Formulario scolastico di matemat. elem. aritmetica, algebra, geometria, trigonom.) M. A. Rossotti, 2ª *ediz.* di pag. XVI-192 . . . . . 1 50

Formulario terapeutico — *vedi* Medicina d'urgenza.

Fosfati, perfosfati e concimi fosfatici. Fabbricazione ed analisi, di A. Minozzi, di pag. XII-301 . . 3 50

Fosforo — *vedi* Fiammiferi.

Fotocalchi — *vedi* Arti grafiche - Chimica fotografica - Fotografia industriale - Processi fotomeccanici.

Fotocromatografia (La), di L. Sassi, di pag. XXI-138, con 19 inc. . . . . 2 —

Fotografia — *vedi* Proiezioni.

Fotografia (I primi passi in), di L. Sassi, 2ª *ediz.* ampliata, di pag. XII-205, con 36 inc. e 13 tavole . . . . . 2 —

Fotografia industriale (La), fotocalchi economici per la riproduzione di disegni, piani, ecc. di L. Gioppi, di pag. VIII-208, con 12 inc. e 5 tav. 2 50

Fotografia ortocromatica, di C. Bonacini, di pag. XVI-277, con inc. e 5 tavole 3 50

Fotografia pei dilettanti. (Come dipinge il sole), di G. Muffone, 7ª *ediz.* riveduta ed ampliata, di pagine XX-491, con 390 incisioni e tavole 5 50

Fotografia senza obiettivo, di L. Sassi, di pagine XVI-135, con 127 incis. e 12 tavole fuori testo . 2 50

Fotografia turistica, di T. Zanghieri, di pag. XVI-279, con 84 incis. e 18 tavole 3 50

Fotogrammetria, Fototopografia e applicazione della fotogrammetria all'Idrografia, di P. Paganini, di pagine XVI-288, con 200 figure e 4 tavole . . . 3 50

Fotolitografia — *vedi* Arti grafiche - Processi fotomecc.

Fotomeccanica — *vedi* Arti grafiche — Enciclopedia ind. galv.

Fotosmaltografia (La), applicata alla decorazione industriale delle ceramiche e dei vetri, di A. Montagna di pag. VIII-200. con 16 inc. nel testo . . . . . L. 2 —

Fototerapia e radioterapia — *vedi* Elettricità medica - Luce e salute - Radioattività - Rontgen (Raggi).

Fototipografia — *vedi* Arti grafiche - Processi fotomecc.

Fragole — *vedi* Frutta minori.

Francia — *vedi* Storia della Francia.

Fraseologia francese-italiana, di E. Baroschi Soresini, di pag. VIII-262 . . . . . 2 50

Fraseologia latina — *vedi* Ape latina.

Fraseologia straniera — *vedi* Conversazione - Dottrina popol.

Frenastenia — *vedi* Ortofrenia.

Frodi nei misuratori elettrici — *vedi* Misuratori.

Frumento (Il) (come si coltiva o si dovrebbe coltivare in Italia), di E. Azimonti, 2ª *ediz.* di pag. XVI-276 . 2 50

Frutta minori. Fragole, poponi, ribes, uva spina e lamponi, di A. Pucci, di pag. VIII-193, con 96 inc. . . 2 50

Frutta fermentate — *vedi* Distillazione.

Frutticoltura, di D. Tamaro, 5ª *ediz.* riveduta ed ampliata, di pag. XX-232, con 113 incisioni e tavole . . . 2 50

Frutti artificiali — *vedi* Pomologia artificiale.

Fulmini e parafulmini, di Canestrini, di pag. VIII-166 2 —

Funghi mangerecci e funghi velenosi, di F. Cavara, di pag. XVI-192, con 43 tavole e 11 incis. . . 4 50

Funzioni analitiche, di G. Vivanti, di pag. VIII-432 . 3 —

Funzioni ellittiche, di E. Pascal, di pag. 240 . . 1 50

Funzioni poliedriche e modulari, (Elementi della teoria delle), di G. Vivanti, di pag. VIII-437 . . 3 —

Fuochista — *vedi* Macchinista e Fuochista.

Fuochi artificiali — *vedi* Esplodenti, Pirotecnia, Ricett. industriale.

Furetto (Il). Allevamento razionale. Ammaestramento, Utilizzazione, di G. Licciardelli, pag. XII-172. con 39 inc. 2 —

Gallinacei — *vedi* Animali da cortile - Colombi - Pollicolt.

Galvanizzazione, pulitura e verniciatura dei metalli e galvanoplastica in generale. Manuale pratico per l'industriale e l'operaio, riguardante la nichelatura, ramatura, doratura, argentatura, stagnatura, ecc., in tutte le applicazioni pratiche, di F. Werth. 2ª *ediz.* rifatta. di pagine XXI-535, con 226 inc. 6 —

Galvanoplastica (La) **in rame, argento, oro, nichel, ecc.,** di C. Werth. 2ª *edis.* rifatta, di p. XIV-333, con 167 incisioni . . . . . 4 —

— *vedi* anche Enciclopedia delle industrie galvanoplastiche.

Galvanostegia, di I. Ghersi. Nichelatura, Argentatura, Doratura, Ramatura, Metallizzazione, Pulitura dei metalli, Leghe elettrolitiche, Depositi galvanici di alluminio, Bronzo, Cadmio, Cobalto, Cromo, Ferro, Iridio, Palladio, Piombo, Platino, Stagno, Zinco. 2ª *ediz.* rifatta e aumentata da P. Conter, di pag. XII-383, con 8 inc. 3 50

Garofano (Il), (Dianthus) nelle sue varietà, coltura e propagazione, di G. Girardl con appendice di A. Nonin, di pag. VI-179, con 98 inc. e 2 tavole colorate . . . 2 50

Gastronomo (Il) **moderno,** di E. Borgarello. Vademecum ad uso degli albergatori, cuochi, ecc., con 200 Menus originali e 4000 termini di cucina francese, p. VI-411 3 50

Gatti — *vedi* Cani e gatti.

Gaz illuminante (Industria del), di V. Calzavara, di pagine XXXII-672, con 375 inc. e 216 tabelle . . L. 7 50

— *vedi* Incandescenza a gaz.

Gaz povero, ad esplosione, ecc. — *vedi* Motori.

Gelsicoltura, di D. Tamaro, 2ª *ed.*, p. XXIX-245, 80 inc. 2 50

Geodesia — *vedi* Catasto - Celerimensura - Compensazione errori - Disegno topograf. - Estimo - Telemetria - Triangolaz.

Geografia, di G. Grove, traduzione di G. Galletti, 2ª *ediz.* riveduta, di pag. XII-160, con 26 inc. . . . 1 50

Geografia classica, di H. Tozer, traduzione e note di I. Gentile, 5ª *ediz.* di pag. IV-168 . . . . . 1 50

Geografia commerciale economica universale, di P. Lanzoni, 4ª *ediz.* rifatta, pag. VIII-424 . . 3 —

Geografia economica sociale dell'Italia, di A. Mariani. — *Parte 1ª*: Padania (Orografia, idrografia, irrigazione, navigazione interna, forza idraulica per l'industria, clima, comunicazioni interne ed esterne). — *Parte 2ª*: Appenninia. — *Parte 3ª*: Cenni completivi (antropogeografici, etnografici e statistici). - Epilogo, p. XXVIII-477 4 50

Geografia fisica, di A. Geikie, trad. di A. Stoppani, 3ª *ediz.*, pag. IV-132, con 20 inc. 1 50

Geografia matematica — *vedi* Sfere cosmografiche.

Geologia, di A. Geikie, traduz. di A. Stoppani, 4ª *ediz.* riveduta da G. Mercalli, pag. XII-176, con 47 inc. . . 1 50

Geologo (Il) **in campagna e nel laboratorio,** di L. Seguenza, di pag. XV-305, con inc. . . . . 3 —

Geometria analitica. I. Il metodo delle coordinate, di L. Berzolari, di pag. XVI-409, con 54 incisioni . . 3 —

Geometria descrittiva (Metodi della), di G. Loria, di pag. XVI-325, con 102 incisioni . . . . . 3 —

Geometria elementare (Complementi di), di C. Alasia, di pag. XV-244 con 117 figure 1 50

Geometria e trigonometria della sfera, di C. Alasia, di pag. VIII-208, con 34 inc. 1 50

Geometria metrica e trigonometria, di S. Pincherle, 7ª *ediz.* di pag. IV-160, con 47 inc. . . . 1 50

Geometria pratica, di G. Erede, 4ª *ediz.* riveduta ed aumentata, di pag. XVI-258, con 134 inc. . . . 2 —

Geometria projettiva del piano e della stella, di F. Aschieri, 2ª *ediz.*, pag. VI-228, con 86 inc. 1 50

Geometria projettiva dello spazio, di F. Aschieri, 2ª *ediz.* rifatta, di pag. VI-264, con 16 inc. . . 1 50

Geometria pura elementare, con le figure sferiche, di S. Pincherle, 7ª *ediz.*, pag. VIII-176, con 121 inc. . 1 50

Geometria elementare (Esercizi sulla), di S. Pincherle, di pag. VIII-130, con 50 inc. 1 50

Geometria elementare (Problemi di), di I. Ghersi (Metodi facili per risolverli), con circa 200 problemi risolti, e 119 inc., di pag. XII-160 . . . . . 1 50

Geometria dell'Operaio *vedi* Aritmetica.

Ghiaccio — *vedi* Industria frigorifera.

Giardiniere (Il libro del) di A. Pucci, 2 voumi.

I. Il Giardino e la cultura dei fiori, pag. XII-1325 e 141 inc. 3 50

II. La Coltivazione delle piante ornamentali da giardino, con 150 incisioni . . . . . L. 3 50

Giardino (Il) **infantile**, di P. Conti, p. IV-213, 27 tav. —

Ginnastica (Storia della), di F. Valletti, pag. VIII-184 1 50

Ginnastica femminile, d F. Valletti, p. VI-112, 67 ill. 2 —

Ginnastica da camera, da scuola e compensativa nella famiglia, scuola, palestra e opificio, di J Gelli, 2ª *edizione* rifatta, di pag. VIII-168, con 253 incisioni 2 50

– *vedi anche* Acrobatica - Giuochi ginnastici.

Gioielleria, oreficeria oro, argento e platino — *vedi* Orefice.

— *vedi anche* Leghe metall. - Metallurgia dell'oro - Metalli preziosi - Saggiatore - Tavole alligazione

Giuochi — *vedi* Biliardo - Lawn-Tennis - Scacchi.

Giuochi ginnastici per la gioventù, di F. Gabrielli, pag. XX-218 . . . . . 2 50

Giuoco (Il) **del pallone e gli altri allini.** Giuoco del calcio (Foot-Ball), della palla a corda (Lawn-Tennis), della palla al muro (Pelota), della palla a maglio e dello sfratto, di G. Franceschi, di pag. VIII-214, con 34 inc. . 2 50

Giurato (Manuale per il), di A. Setti, 2ª *ediz.*, pag. 260 2 50

Giurisprudenza — *vedi* Avarie - Camera di consiglio - Codici - Conciliatore - Curatore fallimenti - Digesto - Diritto - Economia - Finanze - Enciclopedia amministrativa - Giurato - Giustizia - Leggi - Legislazione - Mandato commerciale - Notaio - Ragioneria - Socialismo - Strade ferrate - Testamenti.

Giustizia amministrativa. Principi fondamentali. Competenze dei Tribunali ordinari, della IV Sezione del Consiglio di Stato e delle Giunte provinc. amminist. e relativa procedura, di C. Vitta, di pag. XII-427 4 —

Glottologia, di G. De Gregorio, pag. XXXII-318 . . 3 —

Glucosio — *vedi* Fecola - Zucchero.

Gnomonica ossia **l'arte di costruire orologi solari**, lezioni di S. M. La Leta, p. VIII-160, con 19 fig. 2 —

Gobelins (*vedi* Arazzo).

Gomma elastica — *vedi* Caoutchouc - Gomme - Imitazioni.

Gomme, Resine, Gommo-Resine e Balsami, di L. Settimi. Origine, produzione, composizione e usi industriali dei principali prodotti vegetali di secrezione, di pag. XVI-373, con 17 figure 4 50

Grafologia, di C. Lombroso, pag. V-245 (esaurito).

Grammatica albanese con le poesie rare di Variboda, di V. Librandi, pag. XVI-200 . . . 3 —

Grammatica araba — *vedi* Arabo parlato.

Grammatica araldica — *vedi* Araldica - Vocabol. araldico.

Grammatica ed esercizi pratici della lingua danese-norvegiana colle principali espressioni tecnico-nautiche, di G. Frisoni, pag. XX-488 . . 4 50

Grammatica della lingua Egiziana antica in caratteri geroglifici, di G. Farina, di pagine VIII-185 . . . . . 4 50

Grammatica ed esercizi pratici della lingua ebraica, di I. Levi fu Isacco, pag. 192 . L. 1 50

Grammatica francese, di G.-Prat 3ª *ed.*, p. XII-265 1 50

Grammatica e dizionario della lingua dei Galla (oromonica), di E. Viterbo; Vol. I. Galla-Italiano, p. VIII-152 . . . . . 2 50

— Vol. II. Italiano-Galla, pag. LXIV-106 . . . . . 2 50

Grammatica gotica — *vedi* Lingua gotica.

Grammatica greca. Nozioni elementari di lingua greca), di V. Inama, 2ª *ediz.*, pag. XIV-208 . . . . 1 50

Grammatica della lingua greca moderna, di R. Lovera, 2ª *ediz.* ampliata, di pag. VI-220 . . . 1 50

— *vedi anche* Dizionario.

Grammatica inglese, di L. Pavia, 2ª *ediz.*, p. XII-262 1 50

Grammatica italiana, di T. Concari, 2ª *ed.* riveduta, e in gran parte rifatta dal Prof. G. B. Marchesi con l'aggiunta di un Indice-prontuario, di pag. VIII-208 . 1 50

— *vedi* Dialetti italici - Figure gramm. - Grammatica storica.

Grammatica latina, L. Valmaggi, 2ª *ed.*, pag. VIII-256 1 50

Grammatica magiara, con esercizi e vocabolarietto, di A. Aly Belfádel, di pag. XIX-332 . . . 3 —

Grammatica Norvegiana — *vedi* Gramm. Danese.

Grammatica della lingua olandese, di M. Morgana, pag. VIII-224 . . . . . 3 —

Grammatica persiana, di A. De Martino, di p. VI-207 3 —

Grammatica ed esercizi prat. della lingua portoghese-brasiliana, di G. Frisoni, col testo completamente accentato e la Chiave dei temi per imparare senza l'aiuto del Maestro, 3ª *ediz.* rifusa, p. XVI-356 3 50

Grammatica e vocabolario della lingua rumena, di R. Lovera, con un vocabolario, 2ª *ediz.* rived. e corretta, p. X-183. . . . . 1 50

— *vedi* Letteratura rumena.

Grammatica russa — *vedi* Lingua russa - Vocabolario russo.

Grammatica sanscrita — *vedi* Sanscrito.

Grammatica della lingua croata-serbo, di G. Androvic, di pag. XIV-299 . . . . . 3 —

Grammatica della lingua slovena. Esercizi e vocabolario di B. Guyon, di pag. XIV-314 . . . . 3 —

Grammatica spagnuola. L. Pavia, 2ª *ed.*, p. XII-194 1 50

Grammatica della lingua svedese, di E. Paroli, di pag. XV-293 . . . . . 3 —

Grammatica storica della lingua e dei dialetti italiani, di F. D'Ovidio e G. Meyer-Lubke. Trad. sulla 2ª *ed.* tedesca di E. Polcari, di pag. XII-301 . . 3 —

Grammatica tedesca, di L. Pavia, 3ª *ed.*, p. XIX-288 1 50

Grammatica del Tigrè — *vedi* Tigrè italiano.

Grammatica turca osmanli, con paradigmi, crestomazia e glossario di L. Bonelli. p. VIII-200 e 5 tavole 3 —

— *vedi* Turco (II) parlato.

Grandine — *vedi* Assicurazioni.

Granturco — *vedi* Mais - Industria dei molini.

Grassi e cere — *vedi* Materie grasse — Industria stearica.

Gravitazione. Spiegazione elementare delle principali perturbazioni nel sistema solare, di Sir G. B. Airy, traduzione di F. Porro, con 50 inc., pag. xxii-176 . L. 1 50

Greco moderno — *vedi* Crestomazia - Grammatica - Dizionario.

Grecia antica — *vedi* Antichità greche - Archeologia - Atene - Cultura greca - Mitologia greca - Monete greche - Storia antica.

Gruppi continui di trasformazioni (Parte generale della teoria), di E. Pascal, di pag. xi-378 . . 3 —

Guida numismatica universale, cont 6278 indirizzi e cenni storico-statistici di collez. pubbliche e private, di numismatici, di società e riviste numism., di incisioni, di monete, ecc., di F. Gnecchi, 4ª *ediz.* di p. xv-612 8 —

Guttaperca — *vedi* Caoutchouc - Imitazioni.

Humus (L'), **la fertilità e l'igiene dei terreni culturali,** di A. Casali, pag. xvi-210 . . . . 2 —

Idraulica, di T. Perdoni (2ª *ediz.* rifatta da Zeni, in lavoro).

Idraulica fluviale, di A. Viappiani. Il buon governo dei fiumi e torrenti, di pag. xi-259, con 92 incis. . . 3 50
vedi Consorzi di difesa del suolo.

Idrografia — *vedi* Fotogrammetria.

Idroterapia, di G. Gibelli, pag. iv-238, con 30 inc. . 2 —
— *vedi anche* Acque minerali e termali del Regno d'Italia.

Igiene d. alimentazione — *v.* Bromatologia - Chimica applicata all'.

Igiene della bocca e dei denti, nozioni elementari di Odontologia, di L. Coulliaux, p. xvi-330 e 23 inc. 2 50

Igiene del lavoro — *vedi* Malattie (Le) dei lavoratori.

Igiene del lavoro, di Trambusti A. e Sanarelli G., di pag. viii-282, con 70 inc. 2 50

Igiene della mente e dello studio, di G. Antonelli, di pag. xxiii-410 . . . . . 3 50

Igiene della pelle, di A. Bellini, di p. xvi-240, 7 inc. 2 —

Igiene del piede e della mano, di G. Antonelli. Manuale del pedicure con un'appendice pel manicure (Il piede nella storia e nell'arte — Regole pel calzar bene — Deformità del piede — L'estetica del piede — Malattie del piede — Rimedi contro il sudore — La calzatura militare — Norme per mantener bella e sana la mano), di pag. xvi-459, con 33 incisioni 4 50

Igiene privata e medicina popolare ad uso delle famiglie, di C. Bock, 2ª *ed.* ital. di G. Galli, di p. xvi-272 2 50

Igiene rurale, di A. Carraroli, di pag. x-470 . 3 —

Igiene scolastica, di A. Repossi, 2ª *ediz.*, p. iv-246 2 —

Igiene del sonno, di G. Antonelli, p. vi-224 con 1 tav. 2 50

Igiene veterinaria, di U. Barpi, di pag. viii-228 2 —

Igiene della vista sotto il rispetto scolastico, di A. Lomonaco, di pag. xii-272 . . . 2 50

Igiene della vita pubblica e privata, G. Faralli, di pag. xii-250 . . . . . 2 50

Igienista, (Man. pratico dell') per uso degli Ufficiali sanitari e degli studenti, dei Dott. C. Tonzig e G. Q. Ruata, con prefazione del Prof A. Serafini, pag. xii-374, 243 inc. 5 —

Igroscopi, Igrometri, umidità atmosferica, di P. Cantoni, pag. xii-142, con 24 inc. e 7 tabelle . L. 1 50

Illuminazione — *vedi* Acetilene - Gaz illum. - Incandescenza.

Illuminazione elettrica (Impianti ed esercizi di), Produzione, Trasmissione, Utilizzazione di energia elettrica a corrente continua ed alternata, di E. Piazzoli. 6ª *ediz.* rinnovata, di pag. XXII-955, con 468 incisioni, 124 tabelle e 3 tavole . . . . . 10 —

Imbalsamatore — *vedi* Naturalista preparatore - Naturalista viaggiatore - Zoologia.

Imbalsamazione (L') **umana**, Manuale teorico-pratico di F. Di Colo, di pag. X-174, con 15 incisioni . 2 50

Imbianchimento — *vedi* Industria tintoria - Ricettario industr.

Imenotteri, Neurotteri, Pseudoneurotteri, Ortotteri e Rincoti italiani, di E. Griffini (Entomologia IV), di pag. XVI-687, con 243 inc. . . . 4 50

Imitazione di Cristo (Della), Libri quattro di Gio. Gersenio, volgarizzamento di Cesare Guasti, con proemio e note di G. M. Zampini, di pag. LVI 396 . . . 3 50

Imitazioni e succedanei nei grandi e piccoli prodotti industriali. Pietre e materiali da costruz. Amianto, Cuoio, Seta. Paste da carta, Gomma elastica, Avorio, Corno, Ambra e Madreperla, Celluloide, ecc. di I. Ghersi, di pag. XVI-591, con 90 inc. . 6 50

Immigrazione — *vedi* Emigrazione.

Immunità e resistenza alle malattie, di A. Galli Valerio, di pag. VIII-218 . . . . . 1 50

Impalcature — *vedi* Costruzioni.

Impianti elettrici — *vedi* Illuminazione elettrica.

Imposte dirette (Riscos. delle), di E. Bruni, p. VIII-158 1 50

Incandescenza a gas, (Fabbricazione delle reticelle) di L. Castellani, di pag. X-140, con 33 inc. . . 2 —

Inchiostri — *vedi* Ricettario industriale - Vernici, ecc.

Industria (L') **frigorifera**, di P. Ulivi. Nozioni fondamentali, macchine frigorifere, raffreddamento, ecc., di pag. XII-168, con 36 fig. e 16 tabelle, (esaurito).

Industria dei saponi e delle candele, di S. Fachini (in lavoro).

Industria tartarica, di G. Ciapetti. Materie derivanti dal vino. Fabbricaz. e raffinaz. del cremore di tartaro. del tartrato di calcio, dell'acido tartarico. Analisi d. sostanze tartariche dei derivati, di p. XV-276, con 52 inc. 3 —

Industria tintoria, di M. Prato. — I. Imbianchimento e Tintura della Paglia; — II. Sgrassatura e imbianchimento della Lana: — III. Tintura e stampa del Cotone in indaco: — IV. Tintura e stampa del Cotone in colori azoici, di pag. XXI-292, con 7 inc . . . 3 —

Industrie (Piccole). Scuole e musei industriali - Industrie agricole e rurali - Industrie manifatturiere ed artistiche, di I. Ghersi, 3ª *ediz.* di pag. XII-388 . . . 3 50

Infanzia — *vedi* Rachitide - Malattie dell' - Giardino infantile - Nutrizione - Ortofrenia - Posologia - Sordomuto.

Infermieri (Istruzioni per gli) *vedi* Assistenza.

Infezione — *vedi* Disinfezione - Medicatura antisettica.

Infortuni sul lavoro (Mezzi tecnici per prevenirli), di E. Magrini, di pag. XXXII-252, con 257 inc. (esaurito). — *vedi anche* Legge sugli infortuni.

Infortuni della montagna (Gli). Manuale pratico degli Alpinisti, delle guide e dei portatori, di O. Bernhard, trad. di R. Curti, di p. XVIII-60, 65 tav. e 175 fig. . 3 50

Ingegnere agronomo — *vedi* Agricoltore (Pront. dell') - Agronom.

Ingegnere civile. Manuale dell'ingegnere civile e industriale, di G. COLOMBO, 26ª *ed.* e aumentata (67° al 69° migliaio), con 231 fig. e una tav., di p. XII-458 . . . L. 5 50

Ingegnere costruttore meccanico (Vademecum per I), di C. MALAVASI, 2ª *ediz.*, con app. sui materiali, di pag. XIX-587, con 1141 figure e 301 tabelle 6 50

Ingegnere elettricista, di A. MARRO, di p. XV-689 192 inc. e 115 tabelle (esaurito, la 2ª *ediz.* è in preparaz.).

Ingegnere navale, di A. CIGNONI, di pag. XXXII-292, con 36 figure 5 50

Ingegnere rurale — *vedi* (Prontuario dell') - Agricoltore.

Ingegneria legale — *vedi* Cod. dell'ingegnere - Pront. tecnico legis.

Inghilterra — *vedi* Storia d'Inghilterra.

Insegnamento (L') **dell'italiano** nelle Scuole secondarie, di C. TRABALZA di pag. XVI-254 . . . . . 1 50

Insegnamento della Letteratura — *vedi* Letteratura.

Insetti nocivi, di F. FRANCESCHINI, p. VIII-264, (esaur.).

Insetti utili, F. FRANCESCHINI, p. XII-160, 42 inc., 1 tav. 2 —

Interesse e sconto. E. GAGLIARDI, 3ª *ediz.* completamente rifatta ed aumentata, p VIII-202 . . . . . 2 —

Inumazioni — *vedi* Morte vera.

Invenzioni (Piccole) **utili,** di S. PAOLETTI, di pagine XVI-252, con 156 incisioni 2 50

Ipnotismo — *vedi* Magnetismo - Occultismo - Spiritismo - Telepatia.

Ipoteche (Man. per le), di A. RABBENO, di p. XVI-247 1 50

Islamismo (L'). di I. PIZZI, di pag. VIII-494 . . . 3 —

Ittiologia italiana. di A. GRIFFINI, con 244 inc. Descriz. dei pesci di mare e d'acqua dolce, di p. XVIII-469 4 50

— *vedi anche* Pisciscoltura - Ostricoltura.

Lacche — *vedi* Vernici, ecc.

Laminazione del ferro e dell'acciaio, di M. BALSAMO, di pag. VIII-139, con 50 incisioni e 5 tavole . 2 —

Lanterna magica — *vedi* Cinematografo.

Laringologia — *vedi* Malattie dell'orecchio, del naso e della gola.

Laterizi (I), di G. REVERE, di p. XII-298, con 134 incis. 3 50

Latte (La produzione del) **e le latterie sociali cooperative,** di E. REGGIANI, p. XII-444, con 96 inc. 4 —

Latte, burro e cacio. Chimica analitica applicata al caseificio, di G. SARTORI (esaurito, la 2ª *ediz.* è in lavoro)

Lavorazione dei metalli e dei legnami. Elementi di tecnologia meccanica: di C. ARPESANI, di pagine XII-317. con 274 incisioni nel testo . . . . . 3 —

Lavori femminili, di TERESITA E FLORA ODDONE. Lavori all'uncinetto - Lavori a maglia - Lavori a spola - Lavori Teneriffa - Ricamo su retino - Trafori e lavoro norvegese - Punto a croce - Ricamo antico su tela - Trine Rinascimento - Merletti a fuselli - Pizzi ad ago - Merletti di Burano - Aemilia Ars - Trine siciliane - Lavori a macramé - Ricamo con applicazioni - Lavori vari di fantasia - Ricamo in bianco - Monogrammi e modelli, di pag. VIII-543, con 822 incisioni e 48 tavole . . . 5 50

— *vedi* Abiti per signora - Biancheria - Macchine da cucire - Monogrammi - Trine a fuselli.

Lavori marittimi ed impianti portuali, di F. BASTIANI, di pag. XXIII-424, con 209 fig. 6 50

Lavori pubblici — *vedi* Leggi sui lavori pubblici.

Lavori in terra (Man. di), di B. Leoni, p. xi-305, 38 inc. 3 —

Lavoro — *vedi* Codice (Nuovo) del.

Lavoro delle donne e dei fanciulli. Nuova legge e regol. 19 giugno 1902 - 28 febbr. 1903. Testo, atti parlam. e commento, per cura di E. Noseda, p. xv-174 1 50

Lawn-Tennis, di V. Baddeley, prima traduz. italiana con note e aggiunte del trad., di p. xxx-206 con 13 ill. 2 50

Legatore di libri (11 dilettante), di G. G. Giannini, di pag. xi-204, 91 inc., 17 tav. fuori testo (2 a col.) . L. 3 50

Legge (La nuova) **comunale e provinciale**, annotata da E. Mazzoccolo, 5ª *ediz.* coordinata coi decreti e leggi posteriori a tutto il 1904, con due indici, di p. 976 (esaurito, la 6ª *ediz.* è in corso di stampa).

— *vedi* Enciclopedia amministrativa.

Legge (La) **elettorale politica nelle sue fonti e nella sua giurispr.**, di C. Montalcini, pag. xvi-496 5 50

Legge sugli infortuni sul lavoro, di A. Salvatore, di pag. 312 . . . . . 3 —

— *vedi* Codice (Nuovo) del lavoro

Legge sul lavori pubblici e regolamenti, di L. Franchi, pag. iv-110-xlviii 1 50

Legge lavoro donne e fanciulli — *vedi* Lavoro.

Legge sull'ordinamento giudiziario, di L. Franchi, di pag. iv-92-cxxvi 1 50

Leggende popolari, di E. Musatti. 3ª *ediz.*, p. viii-181 1 50

Leggi e convenzioni sui diritti d'autore — *vedi* Codici e Leggi.

Leggi e convenzioni sulle privative industriali — *vedi* Codici e Leggi usuali d'Italia, vol. IV.

Leggi sulla sanità e sicurezza pubblica, di L. Franchi, pag. iv-108-xcii 1 50

Leggi sulle tasse di Registro e bollo, con appendice, di L. Franchi, pag. iv-124-cii 1 50

Leggi usuali d'Italia — *vedi* Codici e Leggi.

Leghe metalliche ed amalgame, di I. Ghersi, 2ª *ediz.* riveduta ed ampliata, di p. xii-xii-433, con 22 inc. 4 —

Legislazione sulle acque, D. Cavalleri, p. xv-274 2 50

Legislazione ferroviaria — *vedi* Strade ferrate - Trasporti e tariffe.

Legislazione mortuaria — *vedi* Morte.

Legislazione rurale, secondo il programma governativo per gli Istituti Tecnici, di E. Bruni, 2ª *ed.*, p. xv-423 3 —

Legislazione sanitaria italiana (La nuova), di E. Noseda, di pag. viii-570 . . . . . 5 —

Legnami indigeni ed esotici nei loro usi e provenienze, di O. Fogli. Guida dei produttori, carpentieri, falegnami, ebanisti e di tutti i consumatori di legname di pag. viii-197, con 37 inc. 2 50

Legnami — *vedi* Cubatura dei legnami - Falegname.

Legno artificiale — *vedi* Imitazioni

Legno (Lavoraz. dei prodotti di distillaz. del) — *vedi* Distillaz.

Lepidotteri italiani, di A. Griffini (Entomol. II), pag. xiii-248, con 149 inc 1 50

Letteratura albanese, di A. Straticò, pag. xxiv-280 3 —

Letteratura americana, di G. Strafforello, di pagine 158 . . . . . 1 50

Letteratura araba, di I. Pizzi, di pag. xii-388 . . 3 —

— *vedi anche* Islamismo.

Letteratura assira, di B. Teloni, p. xv-266 e 3 tav. 3 —

Letteratura danese — *vedi* Letteratura norvegiana.

Letteratura drammatica, di C. Levi, pag. XII-339 3 —
Letteratura ebraica, di A. Revel, 2 vol. pag. 364 3 —
Letteratura egiziana, di L. Brigiuti. (In lavoro).
Letteratura francese, di E. Marcillac, traduz di A. Paganini, 3ª ediz., di oag. VIII-198 . . . . . 1 50
Letteratura greca, di V. Inama, 15ª ediz. riveduta (dal 51° al 61° migliaio), di pag. VIII-236 e una tavola . 1 50
Letteratura indiana, di A. De-Gubernatis, p. VIII-159 1 50
Letteratura inglese, di E. Solazzi, 2ª *ediz.*, (esaur.)
Letteratura italiana, di . Fenini, dalle origini al 1748, 6ª ediz. rifatta da V. Ferrari, di pag. XII-268 . 1 50
Letteratura italiana moderna (1748-1870,. Aggiunti 2 quadri sinottici della letteratura contemporanea (1870-1901) di V. Ferrari, di pag. 290, L. 1 50 esaurito).
Letteratura italiana moderna e contemporanea 1748-1903. di V. Ferrari (esaurito).
Letteratura italiana (insegnamento pratico della) di A. De Guarinoni, di pag. XIX-386 . . . . . 3 —
Letteratura militare compilata secondo i programmi del Ministero della Guerra, da E. Maranesi, pag. VIII-224 1 50
Letteratura latina — *vedi* Letteratura romana.
Letteratura norvegiana, di S. Consoli, p. XVI-272 1 50
Letteratura persiana, di I. Pizzi, di pag. X-208 . 1 50
Letteratura provenzale, di E. Portal. *I moderni trovatori.* Biografie provenzali, di pag. XVI-221 . . . 1 50
Letteratura romana, di F. Ramorino, 8ª ediz. corretta (dal 28° al 32° migliaio), di pag. VIII-349 . . . . 1 50
Letteratura rumena, di R. Lovera, con breve crestomazia e dizionarietto esplicativo, di pag. X-199 . 1 50
Letteratura spagnuola. B. Sanvisenti, p. XVI-202 1 50
Letteratura tedesca, di O. Lange, 3ª ediz. rifatta da R. Minutti, di pag. XVI-188 . . . . . 1 50
Letteratura ungherese, di Zigany Arpàd, p. XII-295 1 50
Letteratura universale (Compendio di), di P. Parisi, di pag. VIII-391 . . . . . 3 —
Letterature slave, di D. Ciàmpoli. 2 volumi:
I. Bulgari, Serbo-Croati, Yugo Russi. di pag. IV-144 . 1 50
II. Russi, Polacchi, Boemi, di pag. IV-142 . . . . 1 50
Levatrice — *vedi* Ostetricia
Limnologia. Studio scientifico dei laghi, di G. P. Magrini di pag. XV-242, 53 inc. ed 1 tavola in cromo . . 3 —
Limoni — *vedi* Agrumi.
Lingua araba — *vedi* Arabo parlato - Dizionario eritreo - Grammatica Galla - Lingue dell'Africa - Tigrè.
Lingua cinese parlata. Elementi grammaticali e glossario di F. Magnasco, di pag. XVI-114 . . . . . 2 —
Lingua egiziana — *vedi* Grammatica.
Lingua giapponese parlata. Elementi grammaticali e glossario di F. Magnasco, di pag. XVI-110 . . 2 —
Lingua gotica, grammatica, esercizi. testi. vocabolario comparato, di S. Friedmann, di pag. XVI-333 . . . 3 —
Lingua greca — *vedi* Crestomazia - Dialetti - Dizionario - Esercizi - Filologia - Florilegio - Grammatica - Letteratura.
Lingua latina — *vedi* Ape latina - Dizionario di abbreviature latine - Epigrafia - Esercizi - Filologia classica - Fonologia - Grammat. - Letterat. romana - Metrica - Sinonimi lat. - Verbi.
Lingua Russa. Gramm. e esercizi, con la pronunzia figurata di P. G. Sperandeo, grammatica, esercizi e 3000

vocaboli della lingua parlata, 3ª *ediz.*, di pag. IX-274 L. 3 —

Lingua turca osmanli — *vedi* Grammatica - Turco (Il) parlato.

Lingue dell'Africa, di R. CUST, versione italiana di A. DE GUBERNATIS, di pag. IV-110 . . . . . 1 50

Lingua Germaniche — *vedi* Grammatica danese-norvegiana, inglese, olandese, tedesca svedese.

Lingue neo-elleniche — *v.* Crestomazia - Dizionario greco mod.

Lingue neo-latine, di E. GORRA (esaurito).

Lingue straniere di C. MARCEL, ossia l'arte di pensare in una lingua straniera, trad. di G. DAMIANI, pag. XVI-136 1 50

Linguistica — *vedi* Grammatica storica della lingua e dei dialetti italiani - Figure (Le) grammaticali - Verbi italiani.

Linoleum — *vedi* Imitazioni, Ricett. indus.

Liquidatore di sinistri marittimi — *vedi* Avarie e sinistri marit.

Liquorista (Il), di A. CASTOLDI. Duemila ricette e procedimenti pratici per la composizione e fabbricazione dei liquori. (Suppellettili - Materie prime - Alcool - Sostanze aromatiche - Olii essenziali - Zucchero - Manipolazioni - Preparazioni - Acque aromatiche - Alcoolati - Tinture - Essenze - Etere di frutta - Sciroppi - Succhi - Tinture coloranti - Pesi e misure - Liquori naturali distillati (Cognac, Rhum, Gin, ecc.) - Imitazioni - Liquori artificiali - Estratti per liquori - Amari - Ratafià - Punch e Grog - Vini aromatizzati - Wermouth - Vini di frutta - Brulè Preparazione estemporanea dei liquori - Esame dei liquori, ecc.). 3ª *ediz.* rifatta del " Manuale del Liquorista ", di A. ROSSI. 1910, di pag. XVI-731, e 19 inc. . . . 7 50

Litografia, di C. DOYEN, di pag. VIII-261, con 8 tavole e 40 figure di attrezzi, ecc. occorrenti al litografo . . 4 —

Liuto — *vedi* Chitarra - Mandolinista - Strumenti ad arco - Violino - Violoncello.

Locomobili (Manuale pei conduttori di), con appendice sulle trebbiatrici, di L. CEI, 2ª *ediz.*, di pag. XII-314, con 147 incis. e 32 tabelle 2 5

— *vedi* Automobili - Caldaie - Macchinista - Trazione a vapore.

Logaritmi (Tavole di), con 5 decimali, di O. MULLER, 10ª *ediz.* aumentata dalle tavole dei logaritmi d'addizione e sottrazione per cura di M. RAINA, di pag. XXXVI-191 . 1 50

Logica, di W. STANLEY JEVONS, traduz. di C. CANTONI. 5ª *ediz.*, di pag. VIII-156, con 15 incis. 1 50

Logica matematica, di C. BURALI-FORTI, p. VI-158 1 50

Logismografia, di C. CHIESA. Teorica ed applicazioni, 4ª *ediz.* con pref., e note del Dr. Prof. A. MASETTI, p. XV-196 1 50

Logografi — *vedi* Enimmistica.

Lotta — *vedi* Pugilato.

Luce e colori, di G. BELLOTTI, pag. X-157 (in ristampa)

Luce e suono, di E. JONES, traduzione di U. FORNARI, di pag. VIII-336, con 121 inc. . . . . 3 —

Luce e salute. Fototerapia e radioterapia, di A. BELLINI, di pag. XII-362, con 65 figure . . . 3 50

Lupino — *vedi* Fecola.

Lupus — *vedi* Luce e salute.

Macchine (Atlante di) **e di Caldaie,** con testo e note di tecnologia, di S. DINARO, di pag. XV-80, con 112 tavole e 170 figure in iscala ridotta . . . . . 3 —

Macchine (Il Montatore di), di S. DINARO. Seconda edizione intieramente rifatta ed ampliata, p. XVI-502, 62 inc. 4 —

Macchine agricole — *vedi* Meccanica agraria.

Macchine per cucire e ricamare, di A. Galassini, di pag. VII-230 con 100 inc. . . . . L. 2 50

Macchine a vapore e Turbine a vapore, di H. Haeder e Webber E., 2ª *ediz.* italiana compilata e adottata dall'Ing. Webber, p. XX-627, 1822 inc. e 269 tab. 8 50

Macchine utensili — *vedi* Vocabolario tecnico.

Macchinista e fuochista, di G. Gautero e L. Loria 11ª *ediz.*, rifatta dall'Ing. C. Malavasi, con una append. sulle Locomotive e Regolamento sulle caldaie e norme per gli esami dei macchinisti e fochisti, di pag. XVI-271, con 105 incisioni 2 50

Macchinista navale, per uso dei macchinisti della R. Marina, dei Macchinisti delle Compagnie di Navigazione, dei Periti e Costrutt. navali meccanici, Capitecnici, Capi-Offic., Capi-disegn., ecc. di E. Giorli, di pag. XV-879, con 630 fig. e molteplici problemi risolti . . 7 50

Macelli Moderni, ispezione e conservazione delle carni del Dott. P. A. Pesce, di pag. XV-510, con 73 fig. 6 50

Macinazione — *vedi* Industrie dei molini - Panificazione.

Madreperla (La) e il suo uso nell'industria e nelle arti, di E. Orilia, di pag. VIII-258, con 40 inc. e 4 tavole 4 50

Magiaro — *vedi* Grammatica magiara - Letteratura ungherese.

Magnetismo ed elettricità. Principi e applicazioni esposti elementarmente, di F. Grassi, 3ª *ediz.*, di pag. XVI-508, con 280 fig. (esaurito, la 4ª *ediz.* è in lavoro).

Magnetismo e ipnotismo, di G. Belfiore, 3ª *ediz.* rifatta, di pag. XII-430. . . . . 3 50

Malaie (Il). Razze. metodi di riproduzione, di allevamento, ingrassamento; commercio, salumeria, di E. Marchi. 2ª *ediz.* (esaurito, è in lavoro la 3ª *ediz.*).

— *vedi* Allevamento ed industria del majale.

Maioliche e porcellane (L'amatore di), di L. De Mauri, illustrato da 3000 marche e da 12 tavole a colori. Contiene: Tecnica della fabbricazione - Dizionario di termini - Prezzi correnti - Bibl. ceramica, pag. XII-650 . 12 50

Majoliche — *vedi* Prodotti ceramici.

Mais (il) **o granoturco.** Norme per una buona coltivazione, di E. Azimonti, 2ª *ediz.*, di pag. XII-196, 61 inc. 2 50

Malaria (La) **e le risaie in Italia,** di G. Ercolani, di pag. VIII-203 . . . . . 2 —

Malattie dell'infanzia (Terapia delle), di G. Cattaneo, di pag. XII-506 . . . . . 4 —

— *vedi* Balbuzie - Nutr. del bambino - Ortofrenia - Rachitide.

Malattie infettive (Profilassi delle) **degli animali,** di U. Ferretti, di pag XX-582 . . . . 4 50

Malattie (Le) **del lavoratori e l'igiene industriale,** di G. Allevi, di pag XII-421 . . . . 5 50

Malattie mentali (Patologia speciale delle) di L. Mongeri, considerazioni medico-legali per gli studenti, medici prat. e giuristi, pag. XVI-263, con 26 tav. . . . 3 50

Malattie dell'orecchio, del naso e della gola (Oto-rino-laringoiatria), di T. Mancioli, p. XXIII-540, 98 inc. 5 50

Malattie dei paesi caldi. loro profilassi ed igiene con un'appendice " La vita nel Brasile ". - Regolamenti di sanità pubblica contro le infezioni esotiche, di C. Muzio, di pag. XII-562, con 154 inc. e 11 tavole . . . 7 50

Malattie della pelle (Le) di G. Franceschini, p. XVI-217 2 50

Malattie crittogamiche delle piante erba-

cee coltivate, di R. Wolf, traduz. con note ed aggiunte di P. Baccarini, di pag. x-26 · con 50 inc. . . L. 2 —

Malattie della pelle — *vedi* (Igiene delle)

Malattie del sangue. Manuale d'Ematologia, di E. Reruschini, di pag. viii-432 . . . . . 3 50

Malattie sessuali, di G. Franceschini, di pag. xv-216 2 50

Malattie, alterazioni e difetti del vino, di S. Cettolini, 2ª *ediz.*, di pag. viii-380, con 15 inc. . . 3 —

Malattie del vini (L'uva nelle). **Chiarificazione.** Per gli enotecnici e gli alunni delle Scuole sup. d'agricolt., di R. Averna Sacca, di pag. xii-400, con 23 incis. 3 50

Malattie della vite — *vedi* Fillossera - Malattie crittogam.

Mandarini — *vedi* Agrumi.

Mandato commerciale, di E. Vidari, di pag. vi-160 1 50

Mandolinista (Manuale del), di A. Pisani, di pag xx 140, con 13 figure e 3 tavole (esaurito, in ristampa).

Manicure — *vedi* Igiene del piede e della mano.

Manicomio — *vedi* Assistenza pazzi - Psichiatria.

Maniscalco pratico (Il), di C. Volpini. (Parti esterne del cavallo - Conformazione scheletrica - Locomozione - Circolazione del sangue - Appiombi - Conformazione del piede del cavallo - Igiene dei piede - Altrezzi da fucina e da maniscalco - Materiale per ferrare - Carbone - Ferro - Dei ferri e dei chiodi - Pratica della ferratura - Ferratura da ghiaccio - Ferratura per alcuni servizi - Ferratura del mulo, dell'asino e del bue - Ferratura correttiva - Ferratura patologica - Pratica delle medicazioni), di pag. xvi-398, con 193 figure 4 50

Manzoni Alessandro. Cenni biografici di L. Beltrami, di pag. 109, con 9 autografi e 68 inc. . . . 1 50

Marche di fabbrica — *vedi* Amatore oggetti d'arte - Leggi.

Mare (Il), di V. Bellio pag. iv-140 con 6 tav. lit. a col. 1 50

Marine (Le) **da guerra del mondo al 1897,** di L. D'Adda, di pag. xvi-320, con 77 illustr. . . . 4 50

Marino (Manuale del) **militare e mercantile,** di De Amezaga, con 18 xilografie, 2ª *ediz.* . . . . 5 —

Marmista (Man. del), A. Ricci, 2ª *ediz.*, p. xn-154, 48 inc. 2 —

Marmo — *vedi* Imitazioni.

Massaggio, di R. Mainoni, di pag. xn-179, (esaurito)

Mastici — *vedi* Ricettario industriale - Vernici ecc.

Matematica attuariale, Storia, Statist. delle mortalità, Matemat. delle Assicur. s. vita, U. Broggi, p. xv-347 3 50

Matematica (Complementi di) ad uso dei chimici e del naturalisti, di G. Vivanti, di pag. x-381 . . 3 —

Matematiche — *vedi* Algebra - Aritmetica - Astronomia - Calcolo - Celerimensura - Compensazione errori - Computisteria - Cubatura legnami - Gruppi di trasformazione.

Matematiche superiori (Repertorio di), Definizioni. formole, teoremi, cenni biografici, di E. Pascal.

Voi. I. *Analisi*, pag. xvi-612 . . . . . 6 —

Voi. II. *Geometria*, e indice per i 2 voi., pag. 950 . . 9 50

Materia medica moderna (Manuale di), di G. Malacrida, di pag. xi-761 . . . . . 7 50

Materie grasse (L'industria delle). I grassi e le cere, di S. Facchini, di pag. xxiii-651 . . . . . 6 50

Mattoni e pietre di sabbia e calce (Arenoliti), indurimento a vapore sotto alta pressione, di E. Stoffler e M. Glasenapp. con note ed aggiunte di G. Re-

VERE, di pagine VIII-232, con 85 figure e 3 tavole 3 —
— *vedi* Calcestruzzo - Calci e cementi - Imitazioni - Laterizi.

Meccanica, di R. STAWELL BALL, traduz. di J. BENETTI. 5ª *ediz.*, di pag. XVI-198, con 87 inc. . . . . L. 1 50

Meccanica agraria, di V. NICCOLI, in due volumi.
Vol. I. *Lavorazione del terreno.* — I lavori del terreno - Strumenti per la lavorazione delle terre - Dell'aratro e delle arature - Strumenti per lavori di maturamento e di colturamento - Strumenti da tiro per i trasporti, di pag. XII-410. con 257 incis. . . . . 4 —
Vol. II. *Dal seminare al compiere la prima manipolazione dei prodotti.* — Macchine e strumenti per seminare e concimare - Per il sollevamento delle acque - Per la raccolta dei prodotti - Per la conservazione e preparazione dei foraggi - Per trebbiare - Sgranare - Pulire - Dicanapulare e per la conservazione dei prodotti agrari, di pag XII-426, con 175 incis. . . . . 4 —

Meccanica (La) del macchinista di bordo, per gli ufficiali macchinisti della R. Marina, i Costruttori e i Periti meccanici, gli Allievi degli Istituti Tecnici e Nautici, ecc., di E. GIORLI, con 92 figure 2 50

Meccanica industriale (La) nelle Scuole e per l'Officina, di S. DINARO, illustrato da 100 disegni originali ed un dizionarietto indice 3 50

Meccanica razionale, di R. MARCOLONGO, due vol
I. Cinematica-Statica, di pag. XII-271, con 3 inc. . . 3 —
II. Dinamica, Principi di Idromecc., pag. VI-324, 24 inc. 3 —

Meccanica (Tecnologia) — *v.* Lavoraz. dei metalli e dei legnami.

Meccanico (Il), ad uso dei capi tecnici, capimeccanici, disegnatori, elettricisti, conduttori di caldaie a vapore, scuole macchinisti ferrovie, scuole professionali, industriali d'arte e mestieri, ecc., di E. GIORLI, 6ª *ediz.*, di pag. XVI-566, con 377 incis. 4 50
— *vedi* Ingegnere costruttore meccanico.

Meccanismi (500), riferentisi alla dinamica, idraul., idrostat., pneumat., di T. BROWN. 5ª *ed.* italiana per cura di C. MALAVASI, di pag. VIII-184 . . . . . 2 50

Medicamenti — *vedi* Farmacista - Farmacoter. - Materia med. - Medicatura - Medicina - Posologia - Rimedi - Sieroterapia.

Medicatura antisettica, di A. ZAMBLER, con prefazione di E. TRICOMI, di pag. XVI 124 con 6 incis. . 1 50

Medicina d'urgenza. Vademecum diagnostico terapeutico e formulario ragionato ad uso dei medici pratici, di E. TROMBETTA di pag. XVI-700 . . 6 —
— *vedi* Rimedi.

Medicina legale, di M. CARRARA (In lavoro.)
— *vedi* Antropol. criminale - Antropometria - Psicopatologia legale.

Medicina legale militare, E. TROMBETTA, p. XVI-430 4 —

Medicina sociale (La), di G. ALLEVI. — Tubercolosi, malaria, febbre tifoidea, vaiolo e vaccinazione, sifilide, prostituzione, anchilostomiasi, pellagra, alcoolismo, p. 400 3 50

Medico pratico (Il), di C. MUZIO, 3ª *ediz.* del Nuovo memoriale pei medici pratici, di pag. XVI-492 (esaurito).

Memoria — *vedi* Arte della memoria.

Merceologia tecnica, di P. ALESSANDRI, due vol.
Vol. I. Materie prime (greggie e semilavorate) di uso commerciale e industriale, p. XI-530, 142 tav. e 93 inc. 6 —
Vol. II. Prodotti chimici inorganici ed organici, di uso

commerc. ed industr., di pag. XI-515, 83 tavole e 16 inc. 6 —

Merceologia, ad uso delle Scuole e degli agenti di commercio, di O. LUXARDO, di pag. XII-452 (esaurito).

— *vedi* Analisi volumetrica - Chimica applicata all'igiene.

Meridiane — *vedi* Gnomonica.

Metalli e legnami — *vedi* Lavorazione dei.

Metalli preziosi, di A. LINONE. *Dell'argento*: Metallurgia - Argento puro - Leghe d'arg. - Saggi dell'arg. — *Dell'oro*; Giacimento - Affinamento - Leghe - Saggi. — *Platino*: estraz. e leghe di platino - di pag. XI-315 . . 3 —

Metallizzazione — *vedi* Galvanizz. - Galvanopl. - Galvanostegia.

Metallocromia. Color. e decor. chim. ed elettr. dei metalli, bronz., ossid., preserv. e pul., I. GHERSI, VIII-192 2 50

Metallografia applicata ai prodotti siderurgici, di U. SAVOIA, pag. XVI-205, con 91 incisioni 3 50

Metallurgia dell'oro, E. CORTESE, p. XV-262, 35 inc. 3 —

Metallurgia — *vedi* Acciai - Coltivazione delle miniere - Fonditore - Leghe metalliche - Metallografia - Ricett. di metallurgia - Saldature - Siderurgia - Tempera e cementazione o Zinco.

Meteorologia agricola, di G. COSTANZO e C. NEGRO, di pag. VIII-208, con 27 incisioni 2 50

Meteorologia generale, di L. DE MARCHI, 2ª *ediz.* ampliata, di pag. XV-225, con 13 ligure e 6 tavole . . 1 50

— *vedi anche* Climatologia - Igroscopi.

Metrica dei greci e dei romani. di L. MULLER, 2ª *ediz.* italiana di G. CLERICO, di pag. XVI-186 . . . 1 50

Metrica italiana — *vedi* Ritmica e metrica italiana.

Metrologia Universale ed il **Codice Metrico internazionale,** coll'indice alfabet. di tutti i pesi, misure monete ecc., di A. TACCHINI, di pag. XX-482 . 6 50

Mezzeria (Man. prat. della) e dei vari sistemi della colonia parziaria in Italia di A. RABBENO, di pag VIII-196 1 50

Micologia — *vedi* Funghi - Malattie crittog. - Tartufi e funghi.

Microbiologia. Perchè e come dobbiamo difenderci dai microbi. Malattie infettive. L. PIZZINI, pag. VIII-142 2 —

Microscopia — *vedi* Anatomia microscopica - Animali parassiti - Bacologia - Batteriologia - Chimica clinica - Protistologia - Tecnica protistologica.

Microscopio (Il), Guida elem. alle osservaz. di microscopia, di C. ACQUA, 2ª *ediz.* aumentata, di pag. XVI-230 2 —

Militaria — *vedi* Arte militare - Tattica - Tiro a segno.

Mimica — *vedi* Fisionomia.

Mineralogia descrittiva, di L. BOMBICCI, 3ª *ediz.*, rifatta per cura di P. VINASSA DE REGNY, di pag. IV-300, con 138 inc. . . . . 3 —

Mineralogia generale, di L. BOMBICCI, 3ª *ediz.* per cura di P. VINASSA de REGNY, con 193 figure e 2 tavole a colori, di pag XVI-220 . . . . . 1 50

Miniere (Coltiv. delle), di S. BERTOGLIO, 2ª *ediz.* rifatta del Man. "*Arte Min.*", di V. ZOPPETTI, di p. VIII-284 . 2 50

Miniere di zolfo — *vedi* Zolfo.

Misuratori elettrici (Le frodi nei), di M. LANFRANCO, di pag. XI-277, con 27 incisioni e 39 tavole . . . 4 50

Misurazione delle botti — *vedi* Enologia.

Misure — *vedi* Avarie e sinistri marittimi - Codice del Perito misuratore - Metrologia - Monete - Strumenti metrici.

Mitilicoltura — *vedi* Ostricoltura - Piscicoltura.

Mitologia (Dizionario di), di F. RAMORINO (In lavoro).

Mitologia classica illustrata, di F. Ramorino, 4ª *ediz.* corretta e accresciuta, pag. VII-338, con 91 inc. L. 3 —

Mitologia greca, di A. Foresti: I. *Divinità*, II. *Eroi* esaurito, la 2ª *ediz* è in lavoro).

Mitologia tedesca, di R. Minutti, (Divinità), di pagine XX-348 . . . . . 3 —

Mitologie orientali, di D. Bassi:
Vol. I. *Mitologia babilonese-assira*, di pag. XVI-219 . 1 50

Mnemotecnia — *vedi* Arte della memoria

Mobili artistici — *vedi* Amatore d'oggetti d'arte.

Moda — *vedi* Abiti - Biancheria - Fiori artificiali - Sarto - Trine

Modellatore meccanico, falegname ed ebanista, e notizie tecniche sulla conoscenza, acquisto e conservazione dei legnami, utensili e macchine per lavorare il legno e loro riparazione, nozioni di fonderia e costruzione dei modelli di macchine del falegname e del tornitore. Laboratori e stabilimenti per la lavorazione del legnami. di V. Goppi, 2ª *ediz.* molto ampliata del manuale di G. Mina, esaurito, di pag. XVII 435 . . . 5 50

Mollul (L'Industria dei). Costruzioni, impianti, macinazione, di C. Sibrr-Millot, 2ª *ediz.* rifatta, di pag. XVII-296, con 161 incisioni e 3 tavole . . . . . 5 —

Moneta (La) **e la falsa monetazione,** di U. Mannucci, di pag. XI-271 . . . . . 3 —

Monete greche, di S. Ambrosoli, (in ristampa).

Monete papali moderne, di S. Ambrosoli, in sussidio del Cinagli di pag. XII-131, 200 fotoinc. . . . 2 50

Monete (Prontuario delle), **pesi e misure inglesi,** ragguagliate al sistema decimale, di I. Ghersi, di p. XII-196. con 47 tabelle di conti fatti e 40 facsimili . . . 3 50

Monete romane, Manuale elementare di F. Gnecchi, con una appendice "Vade-mecum del raccoglitore in viaggio. 2ª *ediz.* pag. XVI-418, con 25 tavole e 203 figure 5 50

Monete romane: I tipi monetari di Roma Imperiale, di F. Gnecchi, di pag. VIII-119, con 28 tavole eliograf. e 2 prospetti . . . . . 5 —
— *vedi* Numismatica.

Monogrammi. di A. Severi, con 73 tavole divise in tre serie di due e di tre cifre 3 50

Monogrammi moderni di A. Soresina, compilati in 32 tavole artistico-litografiche . . . . . 3 —

Montatore di macchine — *vedi* Macchine.

Morfologia greca, di V. Bettei, di pag. XX-376 . 3 —

Morfologia italiana. di E. Gorra. di pag. VI-142 . 1 50

Morte (La) **vera e la morte apparente,** "*La legislazione mortuaria*", di F. Dell'Acqua, pag. VIII-136. 2 —

Mosti (Densità dei), de vini e degli spiriti ed i problemi che ne dipendono. di E. De Cillis. di pag. XVI-230, . 2 —

Mosto (Dal) **al vino.** La fermentazione alcoolica di S. Cettolini, di pag. XII-490, con 62 incisioni . . . 4 50

Motocicllsta (Man. del) **e conduttore di Tricar,** di F. Borrino, con ricettario motoristico e termini tecnici in 4 lingue, per uso dei dilettanti, montatori, riparatori di motocicli, meccanici aggiustatori, ecc., 2ª *ediz.* completamente rifatta. di pag. XII-364. con 197 illustr. . 4 50
— *Vedi* Automobilista - Ciclista.

Motori a gas. Manuale teorico pratico dei motori a gas di carbone fossile - Acetilene - Petrolio - Alcool,

con Monografie dei gazogeni per gaz d'acqua - Gaz povero - Gaz Richè, Gaz degli alti forni, Gaz Dowson, Gaz Strache - Gazogeni - Carburatori ecc., di V. CALZAVARA, pag. XXXI-423, con 150 inc. (esaurito, in ristampa).

Motori a scoppio. Loro applicazione pratica all'automobile, all'autoscafo, all'aeroplano, nell'agricoltura e nell'industria, di E. GARUFFA, di pag. XII-459, con 381 inc. 5 50

Motrici (Le) **ad esplosione a gas povero, ad olii pesanti, a petrolio,** di F. LAURENTI, 2ª *ediz.*, di pag. XII-503, con 214 incisioni . . . . L. 5 50

— *vedi* Automobilista - Chauffeur - Vocabol. tecnico vol. IV e X.

Muli — *vedi* Razze bovine, ecc.

Municipalizzazione dei servizi pubblici. Legge e regolamento riguardanti l'assunzione diretta dei servizi munic. con note, di C. MEZZANOTTE, pag. XX-324 . 3 -

Muratore (Il), di I. ANDREANI, di pag. 290, con 235 inc. 3 —

Musica. Espressione e interpretaz., G. MAGRINI (Approvato dal Liceo Musicale), di pag. VIII-119, con 228 incis. 2 —

Musica (Manuale di) teorico pratico per le famiglie e per le scuole, di G. MAGRINI, di pag. XII-414 . . . 4 —

— *vedi* Armonia - Arte e tecnica del canto - Ballo - Canto - Chitarra - Contrappunto - Mandolinista - Pianista - Psicologia musicale - Ritmica - Semiografia musicale - Storia della - Strumentazione - Strumenti ad arco - Violoncello - Violino

Mutuo soccorso — *vedi* Società mutuo soccorso.

Napoleone I°, di L. CAPPELLETTI, 2ª *edizione* riveduta e corretta, di pag. XXXIV-272, con XXII fotoincisioni . 2 50

Naso (Malattie del) — *vedi* Oto-rino-laringojatria.

Naturalista preparatore (Il) (Imbalsamatore), di R. GESTRO, 4ª *ediz.* riveduta, pag. XIX-204, con 51 incis. 2 50

Naturalista viaggiatore, di A. ISSEL e R. GESTRO (Zoologia), di pag. VIII-144, con 38 inc. . . . . 2 —

Nautica — *vedi* astronomia nautica - Attrezzatura navale - Avarie e sinistri marittimi - Canottaggio - Codice di marina - Costruttore navale - Disegno e costruzione navi - Doveri macchinista navale - Filonauta - Flotte moderne - Ingegnere navale Lavori marittimi - Macchinista navale.

Nautica stimata o Navigazione piana, di F. TAMI. di pag. XXXII-179, con 47 inc. 2 50

Navigazione aerea, (Aviazione) di A. De-Maria, di pag. XVI-338, con 103 incisioni 3 50

Neologismi buoni e cattivi, di G. MARI (In lavoro).

Neurotteri — *vedi* Imenotteri.

Nevrastenia. di L. CAPPELLETTI, di pag. XX-490 . . 4 —

Nichelatura — *vedi* Galvanostegia - Galvanizzazione.

Notaio (Manuale del), di A. GARETTI, 6ª *ediz.*, riveduta ed ampliata da G. V. BIANCOTTI, di pag. 464 . . . 4 50

Numeri — *vedi* Teoria dei numeri.

Numismatica. Atlante numismatico italiano. Monete moderne di S. AMBROSOLI, di pag. XVI-428. 1746 fotoinc. 8 50

Numismatica (Manuale di), di S. AMBROSOLI, 4ª *ediz.* riveduta, di pag. XVI-250, 250 fotoinc. e 4 tavole . . 1 50

— *vedi* Atene - Guida numismatica - Monete greche, papali, romane - Vocab. numismatico.

Nuotatore (Manuale del), di P. ABBO, p. XII-148, 97 inc. 2 50

Nutrizione del bambino. Allattamento naturale ed artificiale, di L. COLOMBO, di pag. XX-228, con 12 inc. . 2 50

Occultismo, di N. LICÒ, di pag. XVI-328, con tav. ili. L. 8 —

Occultismo - *vedi* Chiromanzia - Magnetismo - Spirit. - Telepatia.

Oceanografia, di G. Magrini (in lavoro).

Oculistica — *vedi* Igiene della vista - Ottica.

Odontologia — *vedi* Igiene della bocca.

Oftalmojatria veterinaria, ad uso degli studenti e dei veterinari pratici, di P. Negri e V. Ricciarelli, di pag. XVI-279, con 87 illustraz. e 15 tavole 3 50

Olandese (lingua) — *vedi* Dizionario - Grammatica.

Oli vegetali, animali e minerali, di G. Corini, 2ª *ediz.* rifatta da G. Fabbris, di pag. VIII-214, con 7 incis. 2 —

Oli vegetali, animali e minerali (Industria degli) di S. Fachini (in lavoro).

Olivo ed olio. Coltivazione dell'olivo, di A. Aloi (esaurito, nuova ediz. in lavoro).

Ombre — *vedi* Teoria delle ombre e del chiaroscuro.

Omero, di W. Gladstone, traduzione di R. Palumbo e C. Fiorilli, di pag. XII-196 (esaurito).

Onde Hertziane — *vedi* Telegrafo senza fili.

Operaio (Manuale dell'). Raccolta di cognizioni utili ed indispensabili agli operai tornitori, fabbri, calderai, fonditori di metalli, bronzisti, aggiustatori e meccanici, di G. Belluomini, 7ª *ediz.* di pag. XVI 272, con 19 incisioni. 2 -

Operaio elettrotecnico (Manuale pratico per l'), di G. Marchi, 3ª *edizione* di pag. XX-518, con 338 incisioni . 3 50

Operazioni doganali — *vedi* Codice dogan. - Trasporti e tariffe

Opere pie — *vedi* Enciclopedia amministrativa.

Oratoria — *vedi* Arte del dire - Rettorica - Stilistica.

Orchidee, di A. Pucci. di pag. VI-303. con 95 incis. . 3 -

Ordinamento degli Stati liberi d'Europa, di F. Racioppi, 2ª *ediz.* di pag. XII-316 . . . . . 3 —

Ordinamento degli Stati liberi fuori d'Europa, di F. Racioppi, di pag. VIII-376 . . . . . 3 —

Ordinamento giudiziario — *vedi* Leggi sull'.

Orecchie (Malattie delle) — *vedi* Oto-rino-laringojatria.

Oreficе (Manuale per l'), di E. Boselli. Metalli, utensili, pietre, valute e monete, tariffe doganali, marchio, dell'oreficeria; 2ª *ediz.* a cura di F. Bosrlli, di pag. XI-370 4 —

Oreficeria — *vedi* Leghe metall. - Metalli preziosi - Saggiatore.

Oreficeria floreale (Modelli di). di Agnese Mylius. 50 tavole con riproduzioni di 100 motivi diversi da composizioni originali dell'autrice e testo . . . . . 3 —

Organista (Manuale dell'). I registri dell'organo di C. Locher. 1ª *ediz.* ital., con prefazione del maestro E. Bossi, di pag. XXIV-187 . . . . . 2 50

Organoterapia, di E. Rebuschini, pag. VIII-432 . . 3 50

Oriente antico — *vedi* Storia antica.

Orine — *vedi* Chimica clinica - Urina.

Ornamenti sulle stoffe (L'arte di disporre gli), ad uso dei giovani della R. Scuola di Setificio, disegnatori di stoffe, di carte da parato, di stoffe stampate o impresse, di tappeti, telerie, decoratori di pareti, ecc., nonchè per le Scuole industriali, professionali e d'arte e mestieri, di E. Casartelli, di pag. XI-37, 38 tavole, con 170 disegni . 5 50

Ornatista Manuale dell'), di A. Melani. Raccolta di iniziali miniate e incise, d'inquadrature di pagina, di fregi e finalini. XXVIII tavole in colori per miniatori calligrafi, pittori, ricamatori, ecc. 2ª *ediz.* 4 50

Ornitologia italiana (Manuale di), di E. Arrigoni

degli Oddi. Elenco descrittivo degli uccelli stazionari o di passaggio finora osservati in Italia, di pag. 907 con 36 tavole e 401 incis. da disegni originali . . . . 15 —

Oro — *vedi* Alligazione - Metalli preziosi - Metallurgia dell'oro.

Orologeria moderna, di E. Garuffa, 2ª *ediz.* aumentata di pag. VIII-384, con 366 incis. . . . . L 5 50

Orologi — *vedi* Amatore di oggetti d'arte — Gnomonica.

Orticoltura, di D. Tamaro, 4ª *ediz.*, pag. XVI-611, 127 inc. 4 50

Ortoepia e ortografia italiana moderna, di G. Malagoli, di pag. XVI-193 . . . . . 1 50

Ortofrenia (Manuale di), per l'educazione dei fanciulli frenastenici o deficienti (idioti, imbecilli, tardivi, ecc.), di P. Parise, di pag. XII-231 . . . . . 2 —

Ortografia — *vedi* Ortoepia.

Ortotteri — *vedi* Imenotteri ecc.

Ossidazione — *vedi* Metallocromia.

Ostetricia (Manuale di). *Ginecologia minore*, per le levatrici, di L. M. Bossi di pag. XV-493, con 113 incis. . 4 50

Ostricoltura e mitilicoltura, di D. Carazzi, di pag. VIII-302 . . . . . 2 50

Oto-rino-laringoiatria — *vedi* Malattie orecchio, naso e gola.

Ottica, di E. Gelcich, di pag. XVI-576, 216 incis. e 1 tav. — *vedi* Strumenti diottrici. 6 —

Ottone — *vedi* Leghe metalliche.

Paga giornaliera (Prontuario della), **da cinquanta centesimi a cinque lire,** di G. Negrin, di pag. XI-222 . . . . . 2 50

Palatino (Le rovine del) — *vedi* Rovine.

Paleoetnologia, di J. Regazzoni, di p. XI-252 (esaurito).

Paleografia, di E. Thompsom, con aggiunte e note di G. Fumagalli, 2ª *ed.* rifatta, pag. XII-176, (in ristampa).

Paleografia musicale — *vedi* Semiografia

Paleontologia (Compendio di), di P. Vinassa De Regny, di pag. XVI-512, con 856 figure 5 50

Pallone (Giuoco del) — *vedi* Giuoco.

Pane (Il) **e la panificazione**, di G. Ercolani, (Cereali, Molitura ed abburattatura, Esame delle farine, Avarie farine, Sofisticazioni delle farine, Lieviti, Operazioni della panificazione, Esame del pane, Avarie del pane, Sostificazioni del pane), di pag VIII-261 con 61 incis. e 4 tav. 3 —

Parafulmini — *vedi* Elettricità - Fulmini - Illuminazione elett.

Parassiti dell'uomo — *vedi* Animali.

Parruechiere (Manuale del), di A. Liberati, di pagine XII-219, con 88 incis. 2 50

Pasticciere e confettiere moderno, di G. Ciocca. Raccolta di ricette per biscotti, torte, paste al lievito, petit fours, confetteria, creme, frutti canditi, gelati, ecc., con metodo pratico per la decoraz. delle torte e dolci fantasia. di pag. L-274. 300 disegni e 36 tav. a col. 8 50

Pastificio (Industria del), di R. Rovetta. Storia, fabbricazione, impastamento, gramolazione, raffinamento, torchiatura, tranciatura, asciugamento, conservazione, esportazione, di pag. XVI-240, con 107 incisioni e 4 tavole 3 —

Patate (Le) di gran reddito Loro coltura, loro importanza nell'alimentaz. del bestiame, nell'econ. domest. e negli usi industr., di N. Aducci, di p. XXIV-221, con 20 inc. 2 50

Pazzia — *vedi* Assistenza pazzi - Psichiatra - Grafologia.

Pecore — *vedi* Razze bovine, ecc.

Pedagogia — *vedi* Balbuzie - Campicello scolastico - Didattica - Giardino infantile - Igiene scolastica - Ortofrenia.

Pediatria — *vedi* Nutriz. del bambino - Ortop. - Terap. - Malatt. infan.

Pedicure — *vedi* Igiene del piede.

Pellagra (La) Storia, eziologia, patogenesi, profilassi, di G. Antonini, di pag. VIII-166, con 2 tavole . . L. 2 —

Pelle — (Malattie della) — *vedi* Igiene della - Malattie della.

Pelli — *vedi* Concia delle pelli.

Pepe — *vedi* Prodotti agricoli.

Perfosfati — *vedi* Fosfati - Concimi - Chimica agraria.

Pescatore (Man. del), di L. Manetti, p. XV-241. c. 107 inc. 2 50

Pesci — *vedi* Ittiologia - Ostricoltura - Piscicoltura.

Pesi e misure — *vedi* Avarie e sinistri marittimi - Metrologia - Misure e pesi inglesi - Monete - Strumenti metrici.

Peso dei metalli. Ferri quadrati, rettangolari-cilindrici, a squadra, a U, a Y, a Z, a T e a doppio T, di G. Belluomini, 2ª *ediz.* di pag. XXIV-248 . . . . . 3 50

Peste — *vedi* Epidemie — Malattie paesi caldi.

Piante e fiori sulle finestre, sulle terrazze e nei cortili. Coltura e descrizione delle principali varietà, di A. Pucci, 3ª *ediz.* rived., pag. VIII-214 e 117 inc. . . 2 50

Piante erbacee a seme oleoso. Coltivaz. - Industria - Comm., di G. Del Nero, di p. XV-313, con 51 inc. 3 50

Piante industriali. Delle piante zuccherine in generale, Piante saccarifiche, alcooliche, narcotiche, tintorie, da concia, tessili, da carta, da cardare, da spazzole e scope, da legare o intrecciare, da soda, medicinali, ecc. di A. Aloi. 3ª *ediz.* rifatta, di pag. XI-274 con 64 incis. . 2 50

Piante tessili (Coltivazione ed industrie delle) e di quelle che danno materia per legacci, lavori di intreccio, sparteria, spazzole, scope, carta, ecc., di M. A. Savorgnan D'Osoppo, di pag. XII-476, con 72 incis. . . . . 5 —

Piede — *vedi* Igiene del piede

Pietre artificiali — *vedi* Imitazioni - Mattoni.

Pietre preziose, classificazione, valore, arte del gioielliere, di U. Mannucci, 38 fig. e 14 tav. a colori (sostituisce il Manuale di G. Gorini esaurito) in corso di stampa.

Pino (Il) da pinoli. *Coltura-prodotti-industrie,* di L. Biondi e E. Righini. (Memoria premiata con diploma e L. 100 dalla Reale Accademia Economico-Agraria dei Georgofili di Firenze), di pag. XII-142. . . . . 2 50

Pirotecnia moderna, di F. Di Maio. 2ª *ediz.* riveduta ed ampliata, di pag. XV-183, con 21 incis. 2 50

Piscicoltura d'acqua dolce, di E. Bettoni, di pag. VIII-318, con 85 incis. . . . . 3 —

Pittura (L'arte di dipingere i fiori all'acquarello) **ad olio ed a guazzo sulle stoffe e specialmente sul ventaglio,** di G. Ronchetti, di pag. VIII-167, con illustr. e 11 tavole delle quali 7 colorate . 3 —

Pittura ad olio, acquarello e miniatura (Manuale per dilettante di), (paesaggio, figura e fiori), di G. Ronchetti, 3ª *ediz.* rifatta, di pag. XV-379, con 30 incisioni nel testo, 4 tavole, (in risiampa).

Pittura italiana antica e moderna, di A. Maiani. 3ª *ediz* riveduta e di molto arricchita di notizie e di incisioni, di pag. XVII-527, con 161 tav. e 24 figure . . 9 50

— *vedi* Anatomia pittorica - Colori e pittura - Decorazione - Disegno - Luce e colori - Ristauratore dipinti - Scenografia.

Plastica — *vedi* Imitazioni.

Pneumonite crupale con speciale riguardo alla sua cura, di A. Serafini, di pag. XVI-222 . L. 2 50

Polizia sanitaria degli animali (Manuale di), di A. Minardi, di pag. VIII-333, con 7 incis. . . . 3

Policoltura, G. Trevisani 7ª *ediz.* pag. XVI-230, 90 incis. 2 50

Polveri piriche — Esplodenti - *vedi* Pirotecnia.

Pomologia, descrizione delle migliori varietà di Albicocchi, Ciliegi, Meli, Peri, Peschi, di G. Molon, con 86 incis. e 12 tav. colorate, di pag. XXXII-717 . . . 8 50

Pomologia artificiale, secondo il sistema Garnier-Valletti, di M. Del Lupo, di pag. VI-132 e 34 incis. . 2 —

Poponi — *vedi* Frutta minori.

Porcellane — *vedi* Maioliche - Ricettario domestico.

Porco — *vedi* Maiale - Salsamentario.

Porti di mare — *vedi* Lavori marittimi.

Posologia (Prontuario di: **dei rimedi più usati nella terapia infantile**, di A. Conelli, p. VIII-186 2 —

— *vedi* Impiego ipodermico - Materia medica.

Posta. Man. postale, di A. Palombi. Notizie storiche sulle Poste d'Italia, organizzazione, legislazione, posta militare, unione postale universale, appendice, di pag. XXX-309 3 —

Prati (I). Pascoli - Prati naturali - Prati artificiali - Erbai, di E. Marchettano (in sostituzione del Cantoni, *Il Prato*, esaurito), di pag. VIII-392, con 162 incis. . . 4 —

Prealpi bergamasche (Guida-itinerario alle), compresa la Valsassina ed i Passi alla Valtellina ed alla Valcamonica, prefaz. di A. Stoppani, e cenni geologici di A. Taramelli, 3ª *ediz.* pag. 290, con 15 tavole, due carte topogr., ed una carta e profilo geologico. 2 vol. in busta . 6 50

Pregiudizi — *vedi* Errori e pregiudizi - Leggende popolari.

Previdenza — *vedi* Assicurazioni - Cooperazioni - Società di M. S.

Privative industriali — *vedi* Codice e leggi d'Italia. Volume IV.

Processi fotomeccanici (I moderni). Fotocollografia, fototipogr. fotocalcografia, fotomodellatura tricromia, di R. Namias, di pag. VIII-316. 53 fig. (esaurito).

Prodotti agrari — *vedi* Conservazione dei.

Prodotti agricoli del Tropico (Manuale pratico del piantatore), di A. Gaslini. Il caffè, la canna da zucchero, il pepe, il tabacco, il cotone, ecc. di pag. XVI-270 2 —

Prodotti ceramici, di Madrina G. Maioliche, porcellane e grès di pag. XII-345, con 92 incis. 4 50

Produzione e commercio del vino in Italia, di S. Mondini, di pag. VII-303 2 50

Profumiere (Manuale del), di A. Rossi, con 700 ricette pratiche, di pag. IV-476 e 58 incis . . . . . 5 —

— *vedi* Ricettario domestico. - Ricett. industriale - Saponi.

Progettista (Il) **moderno di costruzioni architettoniche**, di I. Andreani, con 108 incisioni e 30 tavole, di pag. XI-422. . . . . 5 50

Proiezioni (Le). Materiali, Accessori, Vedute a movimento, Positive sul vetro, Proiezioni speciali, policrome, stereoscopiche, ecc. di L. Sassi, di p. XVI-447, con 141 inc. 5 —

Proiezioni lisse e cinematografo, di L. Sassi, di pag. XVI-484, con 308 incisioni e una tavola (in lavoro).

— *Vedi* Cinematografo.

Proiezioni ortogonali — *Vedi* Disegno

Prontuario tecnico legislativo, dell'ing. G. Vi-

VARELLI. Raccolta ed illustrazione delle principali Leggi e Regolam. attinenti all'Ingegneria Civ., p. 300, in-16, 131 inc. 3 —

Prontuario per le paghe — *vedi* Paghe - Conti fatti.

Proprietà letteraria, artistica e industriale — *vedi* Leggi.

Proprietario di case e di opifici. Imposta sui fabbricati, di G. GIORDANI, di pag. XX-264 . . . L. 1 50

Prospettiva (Manuale di), di L. CLAUDI, 3ª *ediz.* riveduta di pag. XII-76 con 33 tavole 2 50

Protezione degli animali (La), di N. LICÒ, p. VIII-200 2 —

Protistologia, di L. MAGGI, 2ª *ediz.* p. XVI-278 93, inc. 3 —

Proverbi in 4 lingue — *vedi* Dottrina popolare.

Proverbi e modi proverbiali italiani, raccolti da G. FRANCESCHI, 1908, di pag. XIX-380 . . . 3 —

Proverbi (516) **sul cavallo,** raccolti ed annotati da C. VOLPINI, di pag. XIX-172 . . . . . 2 50

Psichiatria. Confini, cause e fenomeni della pazzia. Concetto, classificazione, forme cliniche, diagnosi delle malattie mentali. Il manicomio, di J. FINZI, p. VIII-225 2 50 — *vedi* Antropologia criminale - Antropometria - Assistenza passi - Grafologia - Malattie mentali.

Psicologia, di C. CANTONI. pag. VIII-168, 2ª *ediz.* . 1 50

Psicologia fisiologica, di G. MANTOVANI, 2ª *ediz.* riveduta, di pag. XII-175, con 16 inc. 1 50

Psicologia musicale. Appunti, pensieri e discussioni, di M. PILO, di pag. X-259 . . . . . 2 50

Psicopatologia legale per gli studenti Medicina e Legge, Medici pratici e giuristi, di L. MONGERI, pag. XX-421 4 50

Psicoterapia, G. PORTIGLIOTTI, di p. XII-318, 22 inc. 3 —

Pugilato e lotta per la difesa personale. Box inglese e francese, A. COUGNET, p. XXIV-198, con 104 inc. (esaurito, 2ª *ediz.* in corso di stampa).

Raccoglitore (Il) **di oggetti minuti e curiosi.** Almanacchi, Anelli, Armi, Bastoni, Biglietti d'ingresso, d'invito, di visita, Chiavi, Cartelloni, Giarrettiere, Orologi. Pettini, ecc., di J. GELLI, p. X-344, 310 inc. . . . 5 50

Rachitide (La) **e le deformità da essa prodotte.** di P. MANCINI, di p. XXVIII-300, 116 fig. nel testo 4 —

Radioattività di G. A. BLANC, con prefaz. del Prof. A. SELLA, e append. del Dott. G. D'ORMEA, p. VIII-266 e 72 inc. 3 —

Radiotelegrafia — *vedi* Telegrafo senza fili.

Radioterapia — *vedi* Elett. medica - Luce e salute - Raggi Rontgen.

Ragioneria, di V. GITTI, 5ª *ed.*, pag. VIII-141, con 2 tav. 1 50 — *vedi* Scrittura doppia all'americana.

Ragioneria delle cooperative di consumo (Manuale di) di G. ROTA, di pag. XV-408 (esaurito).

Ragioneria industriale (Aziende industriali), di O. BERGAMASCHI, 2ª *ediz.* (esaurito, la 3ª *ediz.* è in lavoro).

Ragioneria pubblica, di MASETTI A. (in lavoro).

Ragioniere (Prontuario del). (Manuale di calcolazioni mercantili e bancarie), di E. GAGLIARDI, di p XII-608 6 50

Razze bovine, equine, suine, ovine e caprine, di F. FAELLI, di p. XX-372, con 75 illustr. . . 5 50

Rebus — *vedi* Enimmistica.

Reclami ferroviari — *vedi* Trasporti e tariffe.

Registro e Bollo — *vedi* Codice del Bollo - Leggi sulle tasse di.

Regolo calcolatore e sue applicazioni nelle operazioni topografiche, di G. POZZI, 2ª *ediz.* completamente rifatta, di pag. XVI-303, con 150 incisioni 3 —

Religione — *vedi* Bibbia - Buddismo - Diritto ecclesiastico - Imitazione di Cristo - Teosofia.

Religioni e lingue dell'India inglese, di R. Cust, tradotto da A. De Gubernatis, di pag. IV-124 1 50

Resine — *vedi* Gomme, resine, ecc.

Resistenza dei materiali e stabilità delle costruzioni, di P. Gallizia, 2ª *ediz.* rifatta da G. Sandrinelli, (esaurito la 3ª *ediz.* è in corso di stampa).

Resistenza (Momenti di) **e pesi di travi metalliche composte.** Prontuario ad uso degli Ingegneri, Architetti e costruttori, con 10 figure ed una tabella per la chiodatura, di E. Schenck, di pag. XIX-188 . . . 3 50

Responsabilità — *vedi* Codice dell'ingegnere.

Rettili — *vedi* Zoologia.

Retorica, ad uso delle Scuole, F. Capello, p. VI-122 1 50

Rhum — *vedi* Liquorista.

Ribes — *vedi* Frutta minori.

Ricami — *vedi* Biancheria - Macchine da cucire - Monogrammi - Piccole industrie - Ricettario domestico - Trine.

Ricchezza mobile, di E. Bruni, pag. VIII-218 . . 1 50

Ricettario domestico. Enciclopedia moderna per la casa, 4ª *ediz.* del Manuale di I. Giehsi, completamente rifatta da A. Castoldi, di pag. XVI-1119, con 5500 ricette 9 50

Ricettario fotografico, di L. Sassi, 4ª *ediz.* riveduta e notevolmente accresciuta di nuove formole, di p. XXIV-329 3 —

Ricettario industriale. Caratteri, saggio, depurazione e conservazione delle sostanze naturali ed artificiali d'uso comune; Acetilene, appretti, caucciù, colle, gomme, resine, colori, vernici, mastici, inchiostri, fibre tessili, carta, cartapesta, celluloide, legno, cuoio, fuochi d'artificio, esplosivi, vetro, smalti, specchi; Metalli: bronzatura, nichelatura, argentatura, doratura, galvanoplastica, incisione, tempera, leghe; Fotografia: Filtrazione; Materiali impermeabili, incombustibili, artificiali, da costruzione, plastici, refrattarii; Imitazioni; Cascami; Olii, grassi, lubrificanti, saponi, candele; Profumeria; Tintura, smacchiatura, decolorazione: Elettricità. *Raccolta di 6232 procedimenti e ricette utili nelle industrie, arti e mestieri,* di I. Ghersi. 5ª *ediz.* rifatta, di pag. IV-1058, con 34 incis. 8 50

Ricettario per le industrie tessili e affini, di O. Giudici. Matematica, chimica, meccanica, telai meccanici, tecnologia, lana, cotone, titolo dei filati, saggi chimici, lavatura delle materie tessili, sbianca, carbonizzazione della lana, imbozzimatura dei filati, tintura, apparecchiatura, unissaggio, inchiostri, adesivi, macchiatori, vernici, cementi, ecc. di pag. VIII-270 . . . 3 50

Ricettario pratico di metallurgia. Raccolta di cognizioni utili ed indispensabili, dedicato agli studiosi e agli operai meccanici, aggiustatori, tornitor, fabbri ferrai, ecc., di G. Belluomini, di pag. XII-328 . . . 3 50

Rilievi — *vedi* Cartografia - Telemetria - Topografia.

Rimboschimento — *vedi* Consorzi - Cultura montana - Selvicolt.

Rimedi (L'arte di prescrivere e di applicare i), di G. Malacrida, di pag. 400 . . . . . 3 50

Rimedi — *vedi* Mat. medica - Medicina d'urgenza - Posologia.

Riscaldamento (Manuale teorico pratico di), Ventilazione e impianti motori, di C. Rumor e H. Strhumenger, di pag. XVI-270, con 115 incisioni e 83 tabelle . . . 4 50

Risorgimento italiano (Storia del), **1814-1870,** con l'aggiunta di un sommario degli eventi posteriori, di L. Bertolini, 2ª *ediz.* di pag. XVIII-208 . . 1 50

Ristauratore dei dipinti (Il), di G. Secco-Suardo, 2 vol.. di pag. XVI-269 e XII-362 con 47 incis. . . L. 6 —

Rivolte ad arco circolare — *vedi* Formole.

Ritmica e metrica razionale italiana, di R. Murari, 3ª *ediz.* corretta, di pag. XV-230 . . . . 1 50

Ritmica musicale, di A. Tacchinardi, di pag. XVI-254, con 260 illustrazioni. . . . . 3 —

Rivoluzione francese (La) (1789-1799), di G. P. Solerio. di pag. IV-176, (in ristampa).

Roma antica — *vedi* Antichità priv. - Antichità pubbl. - Archeologia d'arte etrusca e rom. - Epigrafia - Mitologia - Monete - Rovine (Le) del Palatino - Topografia.

Rontgen (I raggi di) **e le loro pratiche applicazioni,** di I. Tonta, di pag. VIII-160. con 65 incis. e 14 tav. 2 50

— *vedi* Elettricità medica - Fototerapia e radioterapia.

Rose (Le). Storia, coltivazione, varietà, di G. Girardi, di pag. XVIII-284, con 96 illustraz. e 8 tavole cromolitogr. . 3 50

Rovine (Le) **del Palatino,** di D. Cancogni. Guida storico-artistica, con prefazione del Prof. R. Lanciani, 1909, di pag. XV-178, con una pianta, 44 tavole e 5 figure nel testo 3 50

Rumeno — *vedi* Grammatica rumena - Letteratura rumena.

Russo — *vedi* Grammatica russa - Lingua russa - Vocabol. russo.

Saggiatore (Man. del), di F. Buttari, di pag. VIII-245 2 50

Saldature autogene dei metalli (La tecnologia delle), di S. Ragno, di pag. IV-129, con 18 incis. . . 2 —

Sale (Il) **e le saline.** di A. De Gasparis. (Processi industriali, usi del sale, prodotti chimici, industria manifatturiera, industria agraria, di pag. VIII-358, con 24 incis. 3 50

Salsamentario (Man. del), di L. Manetti, p. 224, 76 incis. 2 —

Sanatorii — *vedi* Tisici e sanatorii - Tubercolosi.

Sangue — *vedi* Malattie del.

Sanità e sicurezza pubblica — *vedi* Leggi sulla.

Sanscrito (Avviamento allo studio del), di F. G. Fumi, 3ª *ediz.* rinnovata, di pag. XVI-343 . . . . . 4 —

Saponi (L'industria saponiera), con cenni sull'industria della soda e della potassa, di E. Marazza, 2ª *ediz.*, di pag. XII-477, con 132 ligure 6 50

— *vedi* Industria dei saponi e delle candele.

Sarto tagliatore italiano (Manuale del), di G. Peterlongo, Manuale teorico-pratico pel taglio degli abiti maschili, di pagine XII-232, con 47 tavole 3 50

Sarto da donna — *vedi* Abiti per signora - Biancheria.

Scacchi (Manuale del giuoco degli), di A. Seghier 3ª *ediz.* ampliata da E. Miliani, di pag. X-487 . . 4 50

Scaldamento — *vedi* Riscaldamento.

Scenografia (La). Cenni storici dall'evo classico ai nostri giorni, di G. Ferrari, di pag. XXIV-327, con 16 incis. nel testo, 160 tavole e 5 tricromie . . . . . 12 —

Scherma italiana, J. Gelli, 2ª *ediz.*, p. VI-251, 108 fig. 2 50

Sciarade — *vedi* Enimmistica.

Scienze occulte (Dizionario di), di A. Pappalardo. Piccola enciclopedia di opere e fatti concernenti la magia, l'astrologia, l'alchimia, la chiromanzia, la metoscopia, la fisiognomica, frenologia, l'oneiromanzia, necromanzia, cabala, demonologia, spiritismo, teosofia, di pag. VIII-338 3 —

Scienze occulte — *vedi* Chiromanzia - Fisionomia - Grafologia Magnetismo - Occultismo - Spiritismo - Telepatia

Scoltura italiana antica e moderna (Manuale di), di A. Melani, 2ª *ediz.* rifatta con 24 incis. nel testo e 100 tavole, di pag. XVII-248 . . . . . 5 —

Scrittura doppia americana, detta a Giornale-Maestro, di C. Bellini, pag. XI-152 e 4 tabelle fuori testo L. 2 —

Scritture d'affari (Precetti ed esempi di), per uso delle Scuole tecniche, popolari e commerciali, di D. Maffioli, 4ª *ediz.* riveduta e corretta, di pag VIII-221 . . 1 50

Sconti — *vedi* Interesse e sconto.

Scoperte geografiche — *vedi* Cronologia.

Segretario comunale (Manuale del) *Vedi* Amministrazioni comunali di E. Mariani, di pag. XXXII-979 . 9 50

— *vedi* Esattore - Amministrazioni comunali.

Seifactiug (Il) **o filatoio intermittente,** di L. Tonelli, di pag. VIII-159. con 41 incisioni 2 50

Selvicoltura, Estimo ed economia forestale, di A. Santilli, 2ª *ed.* rifatta ed ampliata, p. XII-292, 54 inc. 3 —

— *vedi* Consorzi di difesa del suolo - Cultura montana.

Semeiotica Breve compendio dei metodi fisici di esame degli infermi, di U. Gabbi, di p. XVI-216, con 11 Inc. 2 50

Semi oleosi — *vedi* Piante erbacee.

Semiografia musicale. (Storia della), di G. Gasperini. Origine e sviluppo dalla scrittura musicale nelle varie epoche e nei vari paesi, di pag. VIII-317 . . . 3 50

Sericoltura — *vedi* Bachi da seta - Filatura - Gelsicoltura - Industria della seta - Tessitore - Tintura della Seta.

Servizi pubblici — *vedi* (Municipalizzazione dei).

Seta (Industria della, di L. Gabba, 2ª *ediz.*, di pag. VI-208 2 —

Seta — *vedi* Bachi da seta - Filatura e torcitura della seta - Gelsicoltura - Tessitore - Tessitura - Tintura della seta.

Seta artificiale, di G. B. Baccione. di pag. VIII-221 3 50

Sfere cosmografiche e loro applicazione alla risoluzione di problemi di geografia matematica, di L. A. Andreini, di p. XXIX-326, con 12 inc. 3 —

Shakespeare, di Dowden, trad. di A. Balzani, p. XII-242 1 50

Sicurezza pubblica — *vedi* Leggi di sanità.

Siderurgia (Man. di), V. Zoppetti, pubblicato e completato per cura di E. Garuffa, di p. IV-368, con 220 incis. 5 50

Sieroterapia, di E. Rebuschini .di pag. VIII-424 . 3 —

Sigle epigrafiche — *vedi* Dizionario di abbreviature.

Sindaci (Guida teorico pratica pei), Segretari comunali e prov. e delle opere pie, di R. Mariani — *vedi* Enciclopedia amministr.

Sinistri Marittimi — *vedi* Avarie.

Sinonomi (I) **latini** ad uso delle scuole classiche, di D. Fava, di pag. LXIV-114 . . . . . 1 50

Sintassi francese razionale pratica, arricchita della parte storico-etimologica, della metrica, della fraseologia commerciale, ecc., di D. Rodari, di pag. XVI-206 1 50

Sintassi francese — *vedi* Esercisi sintattici.

Sintassi greca, di V. Quaranta, di pag. XVIII-175 . 1 50

Sintassi latina, di T. G. Perassi, di pag. VII-168 . 1 50

Sismologia, di L. Gatta, di pag. VIII-175 con 16 inc. 1 50

Sismologia moderna, di G. B. Alfano, di p. XII-357, con 47 figure e una tavola . . . . . 4 —

Smalti — *vedi* Amatore d'oggetti d'arte - Fotosmaltografia -

Soccorsi d'urgenza, di Calliano, 7ª *ediz.* riveduta

ed ampliata, a cura del Dott. Bodino, di pag. XLIII-528, con 135 incisioni e una tavola 2 50
Soccorsi d'urgenza — *vedi* Infortuni della montagna.
Socialismo, di G. Biraghi, di pag. XV-285 . . . . 3 —
Società per azioni, (Manuale pratico per gli azionisti e gli amministratori), di C. Baldi (in corso di stampa)
Società industriali per azioni, di F. Piccinelli, di pag. XXXVI-534 . . . . . 5 50
— *vedi* Capitalista - Debito pubb. - Prontuario del ragion.
Società di mutuo soccorso. Norme per l'assicurazione delle pensioni e dei sussidi per malattia e per morte, G. Gardenghi, di pag. VI-152 . . . . . 1 50
Sociologia generale E. Morselli, di pag. XII-172 1 50
Soda caustica, cloro e clorati alcalini per elettrolisi. Fabbricaz. chimica, P. Villani, p. VIII-314 3 50
Sorbettiere — *vedi* Caffè tiere
Sonno — *vedi* Igiene del.
Sordomuto (Il) **e la sua istruzione,** di P. Fornari, di p. VIII-232, con 11 inc. . . . . 2 —
— *vedi anche* Ortofrenia.
Sostanze alimentari — *vedi* Conservazione della Bromatologia.
Specchi (Fabbricazione degli) **e la decorazione del vetro e cristallo,** di R. Namias, p. XII-156, 14 inc 2 —
Speleologia Studio delle caverne, C. Caselli, p XII-163 1 50
Spettrofotometria (La), applicata alla chimica fisiologica, alla Clinica e alla Medicina legale, di G. Gallerani, di pag. XIX-395, con 92 inc. e tre tavole . . 3 50
Spettroscopio (Lo) **e le sue applicazioni,** di R. A. Proctor, traduzione con note ed aggiunte di F Porro, di pag. VI-179. con 71 inc. e una carta di spettri 1 50
Spiritismo, di A. Pappalardo. 4ª *ediz.* riveduta ed aumentata di pag. XVI-248, con 10 illustrazioni . . . 2 50
— *vedi anche* Magnetismo - Occultismo - Telepatia.
Spirito di vino — *vedi* Alcool - Cognac - Distillaz. - Liquorista.
Sports invernali. Pattinaggio, Slitta, Bobsleigh, Skeleton, Skis, di N. Salvaneschi, di p. XV-171 e 100 illustr. 3 —
Stagno (Vasellame di) — *vedi* Amatore di oggetti d'arte e di curiosità - Leghe metalliche.
Stampa dei tessuti — *vedi* Industria tintoria.
Stampaggio a caldo e bollonerla, di G. Scanferla, di pag. VIII-160, con 62 incis. . . . . 2 —
Stabilità delle costruzioni — *vedi* Resistenza dei materiali - Resistenza e pesi di travi metalliche.
Stabilimenti balneari — *vedi* Acque minerali.
Stadere, Statica — *vedi* Metrologia - Strumenti metrici.
Stati (Gli) **del mondo,** di G. Garollo, notiziario statistico ed economico in base ai più recenti . . . . 1 —
Statistica, di F. Virgili, 5ª *ed.* rifatta, di p. XX-228 1 50
Stearneria (L'industria stearica). Manuale pratico di E. Marazza, di pag. XI-284, con 70 incis. . . . . 5 —
Stelle — *vedi* Astron. - Cosmogr. - Gravitaz. - Spettroscopio.
Stemmi — *vedi* Araldica - Ex libris - Numismatica - Vocab. araldico
Stenografia, di G. Giorgetti (secondo il sistema Gabelsberger-Noe), 3ª *ediz.* rifatta di pag XV-239 . . . 3 —
Stenografia (Guida per lo studio della), sistema Gabelsberger-Noè. compilata in 35 lezioni da A. Nicoletti, 7ª *ediz.* riveduta e corretta, di pag. XV-160 . . . . 1 50
Stenografia, Esercizi graduali di lettura e di scrit-

tura stenografica (sistema Gabelsberger-Noè), di A. Nicoletti, 4ª *ediz.* di pag. VIII-160 . . . . . 1 50

Stenografia. Antologia stenografica, di E. Molina (sistama Gabelsberger-Noè), di pag. XI-199 . . . 2 —

Stenografia. Dizionario etimologico stenografico (sistema Gabelsberger-Noe), prec. da un sunto di gramm. teoretica della stenografia, di E. Molina, pag. XVI-624 L. 7 50

— *vedi anche* Antologia stenografica - Dizionario stenografico.

Stenografo pratico (Lo), di L. Cristofoli, p. XII-131 1 50

Stereometria applicata allo sviluppo dei solidi e alle loro costruzioni in carta, di A. Rivelli, p. 90. 92 inc. e 41 tav. . . . . 2 —

Stilistica, di F. Capello, di pag. XII-164 . . . . 1 50

Stilistica latina, di A. Bartoli, di pag. XII-210 . . 1 50

Stimatore d'arte — *vedi* Amatore oggetti d'arte - Amatore di maioliche - Armi antiche - Raccoglitore di oggetti.

Stima dei danni — *vedi* Assicurazioni.

Stoffe — *vedi* Ornamento sulle.

Stomatojatria — *vedi* Oto-rino-laringojatria.

Storia antica. Vol. I. *L'Oriente antico,* di I. Gentile, di pag. XII-232, (esaurito).

Vol. II. *La Grecia,* di G. Toniazzo, di pag. IV-216 . . 1 50

Storia dell'arte (Corso element.) di G. Carotti. Vol. I. *L'Arte nell'evo antico,* di pag. LV-413, con 590 inc. . . 6 50

— Vol. II. *L'Arte del medio evo* — Parte 1ª Arte Cristiana neo-orientale ed europea d'oltr'Alpi, di pag. VIII-421, con 360 incisioni 6 50

— Vol. III. *L'Arte del rinascimento* (in lavoro).

— Vol. IV. *L'arte dell'evo moderno* (in lavoro).

Storia dell'Arte militare antica e moderna, del Cap. V. Rossetto, con 17 tavole illustr. di p. VIII-504 5 50

Storia del commercio — *vedi* Commercio.

Storia e cronologia medioevale e moderna, in CC tavole sinottiche, di V. Casagrandi, 3ª *ediz.*, con nuove correzioni ed aggiunte, di pag. VIII-254 . . . 1 50

— *vedi* Cronologia universale.

Storia d'Europa, di E. A. Freeman. Edizione italiana per cura di A. Galante, di pag. XII-472 . . . 3 —

Storia della ginnastica — *vedi* Ginnastica.

Storia di Francia, dai tempi più remoti ai giorni nostri, di G. Bragagnolo, di pag. XVI-424 . . . . . 3 —

Storia d'Inghilterra, dai tempi più remoti ai giorni nostri, di G. Bragagnolo, di pag. XVI-367 . . . . 3 —

Storia d'Italia (Breve), di P. Orsi, 4ª *ediz.* riveduta e continuata sino al 1910, di p. XII-225 . . . . . 1 50

Storia — *vedi* Argentina - Astronomia nell'antico testamento - Commercio - Cristoforo Colombo - Cronologia - Dizionario biografico - Etnografia - Islamismo - Leggende - Manzoni - Mitologia - Omero - Rivoluzione francese - Shakespeare.

Storia greca — *vedi* Antichità greche - Archeologia - Atene Mitologia - Monete - Storia antica.

Storia Romana — *vedi* Antichità private - Antichità pubbliche - Archeologia - Mitologia - Monete - Topografia di Roma.

Storia della musica, di A. Untersteiner, 3ª *ediz.* interamente riveduta e ampliata, di pag. VIII-423 . . 4 —

Storia naturale — *vedi* Anatomia e fisiologia - Anatomia microscopica - Animali parass. - Antropologia - Batteriologia - Biologia animale - Botanica - Coleotteri - Cristallografia - Ditteri - Em-

briologia - Fisica cristallografica - Fisiologia - Geologia - Imenotteri - Insetti - Ittiologia - Lepidotteri - Limnologia - Mineralogia - Naturalista preparatore - Naturalista viaggiatore - Oceanografia - Ornitologia - Ostricoltura - Paleoetnologia - Paleontologia - Piscicoltura - Sismologia - Speleologia - Tecnica protistol. - Uccelli canori - Vulcanismo - Zoologia.

Strade ferrate (Le) **in Italia.** Regime legale economico ed amministrativo di F. Tajani, di p. VIII-265 L. 2 50

Strade (Le) **ordinarie e loro manutenzione,** F. Frosali, di pag. XI-216, con 37 incisioni . . . 2 50

Strumentazione, per É. Prout, versione italiana con note di V. Ricci, 2ª *ediz.* di pag. XVI-314, 95 incis. . . 2 50

Strumenti ad arco (Gli) **e la musica da camera,** del Duca di Caffarelli, di pag. X-235 . . 2 50

— *vedi* Chitarra - Mandolinista - Pianista - Violino - Violoncello.

Strumenti diottrici (Teoria degli), di V. Reina, di pag. XIV 220, con 103 incisioni . . . . . 3 —

Strumenti metrici di E. Bagnoli, di pag. VIII-252, con 192 inc. 3 50

Suini — *vedi* Majale - Razze bovine - Salsamentario.

Suono — *vedi* Luce e suono.

Succedanei — *vedi* Ricettario industriale - Imitazioni.

Sughero, scorze e loro applicazioni industriali, di A. Funaro e N. Lojacono, di pag. VII-170, con 23 figure e 2 tavole 2 50

Surrogati — *vedi* Ricettario industriale - Imitazioni.

Tabacco (Il), di G. Beversen, la sua coltura nelle Indie olandesi e particolar. a Sumatra, con applicaz. pratiche per l'Italia e le sue Colonie, p. XXVIII-219. 9 inc., 31 tav. 3 50

Tabacco, di G. Cantoni, di pag. IV-1/6 con 6 inc. 2 —

Tabacchiere *vedi* Amatore di oggetti d'arte - Raccoglit. di oggetti.

Tacheometria — *vedi* Celerimensura - Telemetria - Topografia

Tannini (I) nell'uva e nel vino, di R. Averna-Saccà, di pag. VIII-240 . . . . . 2 50

Tariffa doganale — *vedi* Dazi doganali.

Tartaro — *vedi* Industria tartarica - Distillazione vinacce.

Tartufi (I) **e i funghi,** loro natura, storia, coltura, conserv. e cucinatura, di Folco Bruni, pag. VIII-184 . 2 —

Tasse di registro, bollo, ecc. — *vedi* Codice di bollo - Esattore - Imposte - Leggi (sulle) - Notaio - Ricchezza mobile.

Tassidermista — *vedi* Imbalsamat. - Naturalista viaggiatore.

Tattica applicata, di A. Pavia di pag. VIII-214, con una carta topografica 3 50

Tatuaggio — *vedi* Chiromanzia e tatuaggio.

Tè — *vedi* Prodotti agricoli.

Teatro antico greco-romano, di V. Inama, di pag. XXIV-248, con 32 illustrazioni 2 50

Teatro — *vedi* Letteratura drammatica - Codice del teatro.

Tecnica protistologica, di L. Maggi, di p. XVI-318 3 —

Tecnologia — *vedi* Dizionario tecnico.

Tecnologia meccanica — *vedi* Lavorazione dei metalli — Modellatore meccanico

Tecnologia e terminologia monetaria, di G. Sacchetti di pag. XVI-191 . . . . . 2 —

Telaio meccanico (Il), di A. Piombo. Guida pratica del Direttore ed Assistente di tessitura per montaggio e riparazioni, di pag. XII-159, con 28 figure . . . . 2 —

Telefono (Il), di G. Motta. (Sostituisce il manuale, "Il

Telefono, di D. V. Piccoli), p. 327, con 149 inc. (esaurito, la 2ª *ediz.* in preparazione).

Telegrafia, elettrica, aerea, sottomarina e senza fili di R. Ferrini, 3ª *ediz.* pag. VIII-322, con 104 inc. . 2 50

— *vedi* Cavi telegrafici.

Telegrafista (Guida del), di C. Cantani, 2ª Ediz. riveduta e corretta di pag. XII-218 con 122 incisioni . . 2 —

Telegrafo senza fili e Onde Hertziane, di O. Murani, 2ª *ediz.* riveduta ed accresciuta dall'Autore di pag. XV-397 con 205 figure nel testo . . . . L. 4 50

Telemetria, misura delle distanze in guerra, di G. Bertelli di pag. XIII-115, con 12 zincotipie 2 —

Telepatia (Trasmissione del pensiero), di A. Pappalardo, 2ª *ediz.* di pag. XVI-279 . . . . . 2 50

— *vedi anche* Magnetism. e Ipnotismo - Occultismo - Spiritismo.

Tempera e cementazione, di S. Fadda, p. VIII-108 2 —

Teoria dei numeri (Primi elementi della), di U. Scarpis, di pag. VIII-152 . . . . . 1 50

Teoria delle ombre, di E. Bonci, 2ª *ediz.* rifatta, di pag XIV-104, con 74 figure e 6 tavole fuori testo . 2 —

Teosofia, di Giordano G., di pag. VIII-248 . . . 2 50

Terapeutica — *vedi* Medicina d'urgenza.

Termodinamica, di G. Cattaneo, di pag. X-196, 4 fig. 1 50

Terremoti — *vedi* Sismologia - Vulcanismo.

Terreno agrario. Manuale di chimica del terreno, di A. Funaro, di pag. VIII-200 . . . . . 2 —

Tessitore (Manuale del), di P. Pinchetti, 3ª *edizione* riveduta, di pag. XIV-298, con illustrazioni . . . 3 50

Tessitura — *vedi* Ricett. industrie tessili - Telaio mecc. - Tessuti.

Tessitura meccanica della seta, di P. Ponci, di p. XII-343, con 179 inc. 4 50

Tessuti (Manuale del compositore di), guida alla formazione delle armature per ogni specie di stoffe, di P. Pinchetti, pag. VIII-321, illustr. da circa 2000 armature 4 50

Tessuti di lana e di cotone (Analisi e fabbricaz. dei). Manuale pratico razionale, di O. Giudici, di pagine XII-864 con 1098 incisioni colorate 16 50

Testamenti (Manuale dei), per cura di G. Serina, 2ª edizione riveduta ed aumentata di pag. XV-312 . . 3 —

Tigre-Italiano (Manuale), con due dizionarietti italiano-tigrè e tigrè-italiano di M. Camperio, di p. 180 . 2 50

Tintore (Manuale del), di R. Lepetit, 4ª *ediz.* di pag. XVI-466, con 20 incisioni . . . . . 5 —

Tintoria — *vedi* Chimica e sostanze color. - Industria tintoria.

Tintura della seta, studio chimico tecnico, di T. Pascal, di pagine XV-432 . . . . . 5 —

Tipografia (Vol. I). Guida per chi stampa e fa stampare, di S. Landi, (esaurito).

Tipografia (Vol II). Lezioni di composizione ad uso degli allievi e di quanti fanno stampare, di S. Landi, di pag. VIII-271, corredato di figure e di modelli . . . 2 50

Tiro a segno (II) **nazionale,** di A. Bruno, di pagine VIII-335 . . . . . 6 —

Tisi. Come si vince la tisi, di F. Mottola. Profilassi umano e diagnosi pretubercolare, con prefazione del Sen. Prof. A. De Giovanni, di pag. XII-208 . . . . 2 50

Tisici e sanatori (La cura razionale dei), di A. Zubiani, prefaz. di B. Silva, di pag. XLI-240, 4 incis. . . 2 —

Tisi e sanatori — *vedi* Tubercolosi.

Topografia (Manuale di) per pratica e per studio, di G. Del Fabro, di pag. xxxi-462, con 86 incis. e tavola 5 50

Topografia e rilievi — *vedi* Cartografia, Catasto Celerimensura, Codice del perito, Compensazioni errori, Curve, Disegno topogr., Estimo terreni, Estimo rurale, Foto grammetria, Geometria pratica, Prospettiva, Regolo calcolatore, Telemetria, Triangolazioni.

Topografia di Roma antica, di L. Borsari, di pag. viii-436, con 7 tav. . . . . L. 4 50

Tornitore meccanico Guida pratica del). Sistema unico per la fabbricaz. di viti, ingranaggi e ruote elicoidali. di S. Dinaro. 5ª *ed.* rifatta, di p. xii-160, con 16 figure 2 —

Tossicologia — *vedi* Analisi chimica - Chimica legale - Veleni.

Tracciamento delle curve delle ferrovie e strade carrettiere, calcolato nel modo più accurato per tutti gli angoli e raggi, G. H. A. Kröhnke. Tradotto dal tedesco dall'ingegner prof. L. Loria. 3ª *ediz.* di pag. viii-167. . . 2 50

Traduttore tedesco (Il), compendio delle principali difficoltà grammaticali della Lingua Tedesca, di R. Minutti, di pag. xvi-224. . . . . 1 50

Trasporti, tariffe, reclami ferroviari, di A. G. Bianchi (esaurito, nuova edizione in lavoro).

Travi metalliche composte — *vedi* Peso dei metalli - Resistenza

Trazione ferroviaria (Problemi grafici), di P. Oppizzi, di pag. viii-204, con 2 tavole e 51 figure . . . 3 50

Trazione a vapore sulle ferrovie ordinarie, di G. Ottone, di pag. lxviii-469. . . . . 4 50

Triangolazioni topografiche e triangolazioni catastali di O. Jacoangeli, Modo di fondarle sulla rete geodetica, di rilevarle e calcolarle, di pag. xiv-340, con 33 incis., 4 quadri 32 modelli pei calcoli 7 50

Trigonometria piana (Esercizi di) con 400 esercizi e problemi proposti da C. Alasia. pag. xvi-292, con 30 inc. 1 50

Trigonometria — *vedi* Celerimensura - Geom. metr. - Logaritmi.

Trigonometria della sfera — *vedi* Geom. e trigonom. della.

Trine (Le) **a fuselli in Italia.** Loro origine, discussione, confronti, cenni bibliografici, analisi, divisione, istruzioni tecnico-pratiche con 200 illustr. nel testo di Giacinta Romanelli-Marone di pag. viii-331 . . 4 50

Tubercolosi (La), di M. Valtorta e G. Fanoli, con pret. del prof. Augusto Murri, di pag. xix-291, con 11 tav. 3 —

— *vedi* Medicina sociale — Tisici

Turbine idrauliche moderne (Teoria e costruzione delle) e delle pompe centrifughe ad alto rendimento e cenni sull'idrodinamica, di C. Malavasi (in lav.).

— *vedi* Vocabolario tecnico Voi. III.

Turbine a vapore — *vedi* Macchine a vapore.

Turco (Il) **parlato** (Lingua usuale di Costantinopoli). Cenni grammaticali, Dialoghi, Vocabolario italiano-turco, per L. Bonelli e S. Jasigian, di pag. viii-343 . . . 4 —

Uccelli — *vedi* Ornitologia.

Uccelli canori (I nostri migliori). Loro caratteri e costumi Modo di abituarli e conservarli in schiavitù. Cura delle loro infermità, di L. Urtersteiner, di p. xii-175 2 —

Ufficiale (Manuale dell') del Regio Esercito Italiano, di U. Morini. di pag. xx-388. . . . . 3 50

Ufficiale sanitario — *vedi* Igienista.

Ungherese — *vedi* Grammatica magiara - Letteratura ungherese.

Unità assolute. Definizione, Dimensioni, Rappresentazione, Problemi, di G. Bertolini, di pag. X-124 . 2 50

Urina (L') **nella diagnosi delle malattie.** chim. e microscopia clinica dell'urina, F. Jorio, pag. XVI-216 L. 2 —

Usciere — *vedi* Conciliatore.

Usi mercantili (Gli). Raccolta di tutti gli usi di piazza riconosciuti dalle Camere di Commercio ed Arti in Italia, di G. Trespioli, di pag. XXXIV-689. . . . . 6 —
— *vedi* Commerciante.

Uva — *vedi* Malattie dei vini.

Uva spina — *vedi* Frutta minori.

Uve da tavola. Varietà, coltivaz. e commercio, di D. Tamaro, 3ª *ediz.*, pag. XVI-278, tav. col., 7 fototipie, 57 inc. 4 —

Vademecum per l'Ingegnere — *vedi* Ingegnere.

Vademecum dell'uomo di affari, di C. Dompè, di pagine XII-427 . . . . . 4 50

Valori pubblici - *vedi* Capitalista - Debito pubb. - Società per azioni.

Vasellame antico — *vedi* Amatore di oggetti d'arte e curiosità.

Veleni ed avvelenamenti, di C. Ferraris, di pagine XVI-208, con 20 incis. 2 50

Ventagli artistici — *vedi* Amatore di oggetti d'arte e curiosità - Raccoglitore di oggetti minuti.

Ventilazione — *vedi* Scaldamento.

Verbi greci anomali (I). di P. Spagnotti, secondo le Grammatiche di Curtius e Inama, di pag. XXIV-107 . 1 50

Verbi italiani, di E. Polcari. Teorica e prontuario, di pag. XII-260 . . . . . 1 50

Verbi latini di forma particolare nel perfetto e nel supino, di A. Pavanello, con indice alfabetico di dette forme, di pag. VI-215 . . . . 1 50

Vermouth — *vedi* Liquorista.

Vernici (Fabbricazione delle), **e prodotti affini, lacche, mastici, inchiostri da stampa, ceralacche,** di U. Fornari, 2ª *ediz.* ampliata di p. XII-244 2 —

Vernici (Industria delle) di S. Fachini (in lavoro).

Veterinario (Manuale per il), di C. Roux e V. Lari, di pag. XX-356, con 16 incis. 3 50
— *vedi* Araldica zootecnica - Bestiame - Cavallo - Igiene veterinaria - Malattie infettive — Majale - Oftalmoiatria veterinaria - Polizia sanitaria - Razze bovine - Zootecnia.

Vetri artistici - *vedi* Amat. ogg. d'arte - Specchi - Fotosmaltogr.

Vetro (Il). Fabbricazione, lavorazione meccanica, applicazione alle costruzioni, alle arti ed alle industrie, di G. D'Angelo, di pag. XIX-527, con 325 figure . . . 9 50
— *vedi* Fotosmaltografia - Specchi

Vini bianchi da pasto e vini mezzo colore (Guida pratica per la fabbricazione, l'affinamento e la conserv.), di G. A. Prato, (esaur., la 2ª *ediz.* è in lavoro).

Vini (I migliori d'Italia) — Barbera, Barolo, Barbaresco, Nebbiolo, Freisa, Dolcetto, Grignolino, ecc., di A. Strucchi, di pag. XX-258, con 42 tavole e 7 carte colorate . 3 50

Vinificazione, (Manuale pratico di), di U. Gallo. I migliori metodi da seguirsi nella fabbricazione dei vini specialmente siciliani, di pag. XI-253 con 33 incisioni . 2 50

Vino (Il) di G. Grazzi-Soncini, di pag. XVI-152 (esaurito).
— *vedi* Produzione del - Mosti - Mosto.

Vino aromatizzato — *vedi* Adulteraz. - Cognac - Liquorista.

Violino (Storia del), **dei violinisti e della mu-**

sica per violino, di A. Untersteiner, con una appendice di A. Bonaventura, di pag. VIII-228 . . L. 2 50

Violoncello (Il), **il violoncellista ed i violoncellisti,** di S. Forino, di pag. XVII-444 . . . L. 4 50

Vita e cultura greca — *vedi* Cultura.

Viticoltura. Precetti ad uso dei Viticultori italiani, di O. Ottavi, 6ª *ed.* riveduta ed ampliata da A. Strucchi, di pag. XVI-232, con 30 inc. . . . . 2 —

— *vedi* Ampelografia - Enologia

Vocabolarietto pel numismatici (in 7 lingue), di S. Ambrosoli, di pag. VIII-134 . . . . . 1 50

Vocabolario araldico ad uso degli italiani, di G. Guelfi, di pag. VIII-294, con 356 incis. . . . 3 50

Vocabolario Hoepli della lingua italiana, compilato da G. Mari, conterà di circa 2200 pagine, e si pubblicherà a fascicoli mensili di 128 pagine ciascuno. Saranno circa 17 fascicoli. Sono già pubblicati i fascicoli 1 a 4. — Prezzo di ogni fascicolo . . . . . 1 —

I sottoscrittori pagando anticipatamente L. 15 riceveranno gratis anche la copertina in tela per legare il volume.

Vocabolario compendioso della lingua russa, di V. Voinovich, di pag. XVI-238 . . . . . 3 —

Vocabolario tecnico illustrato nelle sei lingue: Italiana Francese, Tedesca, Inglese, Spagnuola, Russa, sistema Deinardt-Schlomann, diviso in volumi per ogni singolo ramo della tecnica industriale.

VOLUME I. Elementi di macchine e gli utensili più usuali per la lavorazione del legno e del metallo, in-16, p. VIII-403, con 823 inc. e *Prefazione* dell'ing. Prof. G. Colombo . 6 50

VOLUME II. Elettrotecnica, con circa 4000 incisioni e numerose formule, di pag. XII-2100, a 2 e a 4 colonne. 30 —

VOLUME III. Caldaie a vapore, Macchine a vapore, Turbine a vapore. n. XI-1322, con 3500 incis. e numerose formole. 18 —

VOLUME IV. Motori a combustione, di pag. X-618, con 1000 incisioni e numerose formule. . . . . 10 —

VOLUME V. Ferrovie: Costruzione ed esercizio, di pagine XIII-870, con oltre 1900 inc. e numerose formule 14 —

VOLUME VI. Ferrovie: Materiale mobile, con oltre 1500 illustrazioni 12 50

VOLUME VII. Apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto, di pag. 650, con oltre 1500 incisioni. . . 12 50

VOLUME VIII. Il calcestruzzo armato nelle costruzioni, di circa 600 pagine, con oltre 1200 incisioni . . . 7 —

VOLUME IX. Macchine utensili, con 2210 incis. . . . 12 50

VOLUME X. Veicoli a motore (automobili, motoscafi, aeronautica ed aviazione, con 1773 incisioni . . . . 15 —

VOLUME XI. e seguenti sono in preparazione e tratteranno gli argomenti seguenti: **Idraulica, costruzioni in ferro e ponti, Metallurgia e scienza mineraria, Architettura, Costruzioni navali, Industrie tessili,** ecc.

Volapuk (Dizion. Italiano-volapük), nozioni compendiose di grammat. della lingua, di C. Mattei, secondo i principi dell'inventore M. Schleyer, di pag. XXX-198 2 50

Volapuk (Dizion. volapük-ital.), di C. Mattei, p. XX-204 2 50

Volapuk, Manuale di conversazione per cura di M. Rosa, Tommasi e A. Zambelli, di pag. 152 . . . . . 2 50

Volatili — *Vedi* Animali da cortile - Colombi - Pollicoltura.

Vulcanismo, di L. Gatta, di pag. VIII-268 e 28 inc. . 1 50

Zinco, (Lo) Caratteri e proprietà delle zinco, Minerali di zinco, Metallurgia, Produzione dello zinco per elettrolisi, Leghe, Miniera, Usi dello zinco, Lo zinco in l. miere. Fabbricazione del bianco di zinco, Lipotono di R. Musu-Boy, di pag. XVI-219, con 10 incis. e 4 tavole . 3 50

Zecche — *vedi* Terminologia monetaria.

Zollo (Le min. di), G. Cagni, pag. XII-275, 34 inc., 10 tab. 3 —

Zoologia, di E. H. Giglioli e Cavanna G.

I. Invertebrati, di pag. 200, con 45 figure . . L. 1 50

II. Vertebrati, Parte I, Generalità, Ittiopsidi (Pesci e Anfibi), di pag. XVI-153, con 33 inc. . . . .

III. Vertebrati. Parte II, Sauropsidi, Teriopsidi (Rettili, Uccelli e Mammiferi, di pag. XVI-200, con 22 inc. . . 1 50

Zoonosi, di B. Galli Valerio, di pag. XV-227 . . . 1 50

Zootecnia, di G. Tampelini, 2ª *ediz.* interamente rifatta, di pag. XVI-444, con 179 inc. e 12 tavole 5 50

– *vedi* Araldica Zootecnica - Bestiame - Razze bovine.

Zucchero e alcool nei loro rapporti agricoli, fisiolog. e sociali, di S. Laureti, di pag. XVI-426 . . . 4 50

Zucchero (Industria dello):

I. *Coltivazione della barbabietola da zucchero*, di B. R. Debarbieri, di pag. XVI-226, con 12 inc. 2 50

II. *Commercio, importanza economica e legislazione doganale*, di L. Fontana-Russo, di pag. XII-244 . . . 2 50

III. *Fabbricazione dello zucchero di barbabietola*, di A. Taccani, di pag. XII-228 con 71 inc. 3 50

– *vedi* Barbabietola

INDICE ALFABETICO PER AUTORI

Abbo P. Nuotatore 39
Abetti C. A. Fiammiferi 22
Acqua C. Microscopio 37
Adler G. Eserc. di lingua tedesca 20
Aducci N. Le patate 41
— La Fecola. 22
Aducco A. Chimica agraria. . . . 10
Agnelli O. Divina Commedia. . . 17
Airy Q. B. Gravitazione. 28
Alasia C. Trigonometria (Eserc.). 52
— Geomet. elem (Complem. di) 25
— Geometria della sfera 25
Alberti F. Il bestiame e l'agricol. 6
Albini Q. Fisiologia 22
Alessandri P. E. Analisi chimica 3
— Analisi volumetrica. 3
— Chimica sostanze alimentari. 10
— Disinfezione 17
— Farmacista 27
— Merceologia tecnica 36
Alfano G. B. Sismologia moderna 47
Allevi G. Alcoolismo 2
— Le malattie dei lavoratori . . 34
— Medicina sociale 36
Allievi. Manuale del contadino . 13
Allori A. Dizionario Eritreo . . . 17
Aloi A. Olivo ed olio 40
— Agrumi 2
— Adulterazioni del vino. . . . 2
— Piante industriali. 42
Aly-Belfadel A. Gramm. magiara 27
Ambrosoli S. Atene 5
— Numismatica 39
— Atlante numismatico 39
— Monete Greche 38
— Vocabolario pei numismatici. 54
— Monete papali 38
Andreani I. Il progettista moder. 43
— Corso completo di disegno . . 16
Andreani I. L'arte nei mestieri:
Falegname - Fabbro - Muratore 5
Andreini A. Sfere cosmografiche 47
Andrich G. L. Diritto italiano . . 16

Androvic G. Gram. Serbo-croata 27
Antilli A. Disegno geometrico . 16
Antonelli G. Igiene del sonno . . 28
— Igiene della mente 28
— Igiene del piede 28
Antonini G. Antropol. criminale . 4
Antonini E. Pellagra. 42
Appiani G. Colori e vernici . . . 12
Archetti A. Colle animali e veget. 12
Arduino M. Consoli e consolati 13
— Diplomazia 16
— Emigrazione 19
Arlia C. Dizionario bibliogr. . . . 17
Arpesani C. Lavor. metalli e legn. 30
Arrighi C. Dizionario milanese . 18
Arrigoni E. Ornitologia 40
Arti grafiche, ecc. 5
Aschieri F. Geom. projett. d. piano 25
— Geometria projett. dello spazio 25
Asprea V. Apicoltura 4
Averna-Saccà R. I tannini nell'uva e nel vino 35
Averna-Saccà R. Malat. dei vini 50
Azimonti E. Frumento. 24
— Campicello scolastico. 8
— Mais 34
Azzoni F. Debito pubbl. italiano 15
Baccarini P. Malatt. crittogam. 34
Baccioni G. Seta artificiale . . 47
Baddeley V. Law-Tennis. 31
Bagnoli E. Statica. 50
Baldi C. Corti d'assise 14
— Società per azioni 48
Ball J. Alpi (Le) 2
Ball R. Stawell. Meccanica. . . . 36
Ballerini O. Fiori artificiali . . 22
Balsamo M. Laminaz. del ferro 30
Balzani A. Shakepeare. 47
Baroschi E. Fraseologia franc . 24
Barpi U. Igiene veterinaria . . . 28
— Bestiame 6
— Abitaz. degli anim. domest. . 1
Barth M. Analisi del vino 3
Bartoli A. Stilistica latina 49
Bassi D. Mitologie orientali . . . 38
— Cultura greca 15
Bassi L. Misurazione d. botti . . 20
Bassoli G. Aerostatica 2
Bastiani F. Lavori marittimi . . 30
Belfiore G. Magnetis ed ipnotis 34
Belli B. Il Caffè 7
Bellini A. Igiene della pelle . . 28
— Luce e salute 33
Bellini C. Scritt. dopp. all'americ. 47
Bellio V. Mare (Il) 35
Bello V. Cristoforo Colombo. . . 14
Bellotti S. Luce e colori 33
Ballotti G. Bromatologia 7
Belluomini G. Calderaio pratico. 8
— Cubatura dei legnami 15
— Fabbro ferraio. 21
— Falegname ed ebanista 21
— Fonditore. 23
— Operaio (Manuale dell') . . . 40
— Peso dei metalli 42
— Ricettario di metallurgia . . 45
Beltrami G. Filatura di cotone . 22
Beltrami L. Aless. Manzoni . . . 35
Benetti J. Meccanica. 36
Bergamaschi O. Contabilità dom. 13
— Ragioneria industriale. 44
Bernardi G. Armonia 4
— Contrappunto 13
Bernhard Infortuni di mont . . . 29
Bertelli Q. Disegno topografico . 17
— Telemetria 51
Bertolini F. Risorg. italiano . . . 46
Bertolini G. Unità assolute. . . . 53
Bertolio S. Coltiv. miniere. . . . 37
Berzolari L. Geometria analitica del piano e dello spazio . 25
Besta R. Anat e fisiol. compar. 3
Bettei V. Morfologia greca. . . . 38
Bettoni E. Piscicoltura 42
Beversen G. Tabacco. 50
Biagi G. Bibliotecario 6
Bianchi A. G. Trasporti e tariffe 52
Biancotti G. V. Man. del Notaio 39
Bignami-Sormani E. Diz. alpino 17
Bilancioni G. Diz. di botanica gen. 17
Biraghi G. Socialismo. 48
Bisconti A. Esercizi greci 20
Blanc G. A. Radioattività 44
Boccardini G. L'Euclide emendato 21
Bocciardo A. D. Elettr. medica. 19
Bock C. Igiene privata 28
Bolto C. Disegno (Princ. del) . . 16
Bolis A. Chimica analitica 10
Bombicci C. Mineral. generale . 37
— Mineralogia descrittiva 37
Bonacini C. Fotografia ortocr. . 23
Bonaventura A. Violin e violinist 54
Bonci E. Teoria delle ombre. . . 51
Bonelli L. Grammatica turca . . 27
— Turco parlato 52
Bonetti E. Biancheria 6
— Abiti per signora 1
Bonino G. B. Dialetti greci . . . 15
Bonizzi P. Colombi domestici . . 12
Borgarello E. Gastronomia. . . . 25
Borletti F. Celerimensura 9
— Form. per il calc. di risvolte 23
Borrino F. Motociclista 38
Borsari L. Topogr. di Roma ant. 52
Boselli F. Orefice. 40
Bossi L. M. Ostetricia. 41

Bragagnolo G. Storia di Francia 49
-- Storia d'Inghilterra 49
Brighenti E. Diz. greco moderno 17
— Crestomazia neo-ellenica . . . 14
— Conversazione neo-ellenica . 13
Brigiuti L. Letterat. egiziana. . 32
Brocherei G. Alpinismo 2
Broggi U. Matematica attuariale 35
Brown H. T. Meccanismi (500) 36
Bruni F. Tartufi e funghi 50
Bruni E Catasto italiano. 9
— Codice doganale italiano . . 10
— Contabilità dello Stato 13
— Imposte dirette 29
— Legislazione rurale. 31
— Ricchezza mobile 45
Bruno A. Tiro a segno nazionale 51
Bruttini A., Libro dell'agricoltore 2
Bucci di Santafiora. Motte moderne (Le) 23
Budan E. Autografi (Amat. di) . 5
Burali-Forti C. Logica matem. . 33
Buttari F. Saggiatore (Mad. di) 46
— Alligazione 2
Caffarelli F. Strumenti ad arco 50
Cagni G. Le miniere di zolfo . . 55
Calliano C. Soccorsi d'urgenza . 47
- Assist. degli infermi 5
Calzavara V. Industria del gas. 25
— Motori a gaz 38
Campazzi E. N. Dinamometri . . 15
Camperio M. Tigre-italiano . . . 51
Campi C. Campicello scolastico . 8
Cancogni D. Il Palatino 46
Canestrini G. Fulmini e paraf. . 24
Canestrini G. Apicoltura 4
— Antropologia 3
Canestrini G. Batteriologia . . . 6
Canevazzi E. Araldica zootec. . 4
Cantamessa F. Alcool 2
Cantani. Telegrafista 51
Cantoni C. Logica 33
— Psicologia. 44
Cantoni G. Tabacco (Il) 50
Cantoni P. Igroscopi, igrom . . . 28
Capello F. Rettorica 45
— Stilistica 49
Capilupi A. Assicuraz. e stima . 5
Capelletti L. Napoleone I 39
Cappelletti L. Nevrastenia 39
Cappelli A. Diz. di abbreviat . . 17
— Cronologia e calend. perpetuo 14
Carazzi D. Ostricoltura. 41
— Anat. microsc. (Tecn. di) . . . 3
Carega di Muricce Agronomia . 2
Carnevali T. Finanze 22
Carotti S. Storia dell'arte . . . 49
Carrara M. Medicina legale. . . 36
Carraroli A. Igiene rurale. . . . 28
Casagrandi V. Storia e Cronol . 49
Casali A. Humus (L') 28
Casali I. Casette popolari . . . 9
Casartelli E. Ornam. sulle stoffe 40
Caselli C. Speleologia. 48
Castellani L. Acetilene (L') . . . 1
— Incandescenza 29
Castiglioni L. Beneficenza 6
Castoldi A. Liquorista 33
- Ricettario domestico 45
Cattaneo C. Dinamica element. 15
— Termodinamica 51
Cattaneo C. Embriolog. e morf. 19
— Malattie infanzia 34
Cattaneo G. Convers. tedesca . . 13
— Dizionario italiano-tedesco . . 18
Cavalieri D. Legisl. delle acque 31
Cavanna G. Zoologia. 55
Cavara F. Funghi mangerecci . 24
Gei L. Locomobili 33
— Caldaie a vapore 8
Celoria G. Astronomia. 5
Cerchiari G. L. Chir. e tatuaggio 10
— Fisionomia e mimica. 22
Cereti P. E. Esercizi latini . . . 20
Cerruti F. Meccanismi (500). . . 36
Cerutti A. Fognat. domestica . . 23
Cettolini S. Malattie dei vini . . 35
— Dal mosto al vino 38
Chimenz S., Dizionario italiano-giapponese 18
Chiesa C. Logismografia 33
Chiorino E. Il falconiere moderno 21
Ciampoli D. Letteratura slave . 32
Ciappetti G. L'alcool industriale 2
— Industria tartarica 29
Cignoni A. Ingegnere navale . . 30
Claudi C. Prospettiva. 44
Clerico G. vedi Müller, Metrica 37
Ciocca G. Pasticcere e confettiere 41
Codici del Regno d'Italia . . 10-11
Collamarini G. Biologia. 7
Colombo E. Repubbl. Argentina. 4
Colombo G. Ingegnere civile. . . 30
Colombo L. Nutriz. del Bamb . . 39
Comboni E. Analisi bel vino. . . 3
Concari T. Gramm. italiana. . . 27
Conelli A. Posologia n. terapia inf. 43
Consoli S. Fonologia latina . . . 23
— Letteratura norvegiana. . . . 32
Conter P. Industrie galvan. . . . 19
— Galvanostegia 24
— Arti grafiche 5
Conti P. Giardino infantile. . . . 26
Contuzzi F. F Diritto Costituz. 16
— Diritto internaz. privato . . . 16
— Diritto internaz. pubblico . . 16

Corsi E. Codice del bollo. 10
Cortese E. Metallurgia dell'oro.37
Cossa A. Elettrochimica 19
Cossa L. Economia politica . . .19
Costanzo G. Meteorologia agric.37
Cougnet Pugilato antico e mod.44
Coulliaux L. Igiene della bocca.28
Cremona I. Alpi (Le) 2
Cristofoli L. Stenografo pratico49
Crollalanza G. Araldica (Gr) . . 4
Croppi G. Canottaggio 8
Crotti F. Compens. degli errori12
Curti R. Infortuni della mont. .29
Cust R. Relig. e lingue d. India45
— Lingue d'Africa 33
D'Adda L. Marine da guerra . .35
Dal Piaz. Cognac 11
Damiani Lingue straniere 33
D'Angelo S. Vetro 53
Dante Allighieri. Tavole 17
Da Ponte M. Distillazione 17
De Amezzaga. Marino militare .35
De Barbieri R. Zucchero (Ind. d.)55
De Brun A. Contab. comunale. .13
— Contabilità aziende rurali .13
De Cillis E. Mosti (Densità dei 38
De Gasparis A. Sale e saline . .46
De Gregorio G. Glottologia. . . 26
De Guarinoni A. Lett. italiana .32
De Gubernatis A. Lett. indiana .32
— Lingue d'Africa 33
— Relig. e lingue dell'India . . .45
Del Fabro G. Topografia 52
Dell'Acqua F. Morte vera e appar 38
Del Lupo M. Pomol. artificiale 43
Del Nero G. Piante erbacee a seme oleoso 42
De Marchi L. Meterologia 37
— Climatologia 10
De Maria A. Man. di Aviazione 6-39
De Martino A. Gramm. persiana 27
De Mauri L. Maioliche (Amatore) 34
— Amatore d'oggetti d'arte . . . 3
Dessy. Elettrotecnica 19
Di Colo F. Imbalsamaz. umana 29
Di Maio F. Pirotecnia 42
Dinaro S. Tornitore meccanico .52
— Macchine (Montatore) 33
— Atlante di macchine 33
— Meccanica industriale 36
Dizionario universale in 4 lingue 18
Dompè C. Man. del commerciante 12
— Vademecum uomo affari . . .53
D'Ovidio Fr. Gram. stor. di ling. it 27
Dowden Shakespeare 47
Doyen C. Litografia 33
Durso A. Dizionario enologico .17
Enciclopedia Hoepli 19
Ercolani G. Malaria e risaie. . .34
— Il pane 41
Erede G. Geometria pratica . . .25
Fabris G. Olii vegetali 40
Fachini S. Materie grasse 35
— Industria olii. 40
— , saponi e candele .29
— , vernici 52
Fadda Tempera e cementaz. . .51
Faè G. Elettricità e materia. . .19
Faelli F. Razze equine 44
— Cani e gatti 8
— Animali da cortile 3
— Allevamento del majale. . . . 3
Falcone C. Anat. topografica . . 3
Fanoli G. Tubercolosi 52
Fanti A. Costruzioni rurali . . .14
Farailli G. Ig. della vita pub. e pr 28
Farina G. Grammatica egiziana 27
Fascetti G. Caseificio 9
Fava D. Sinonimi latini 47
Fenini C. Letteratura italiana. .32
Fenizia C. Evoluzione. 21
Ferrari D. Arte (L') del dire . . 5
Ferrari G. Scenografia (La). . .46
Ferrari V. Lett. mod. ital 32
— Lett. moderne e contemp. . 32
Ferrario C. Curve circolari. . .15
— Curve graduate 15
Ferraris C. Veleni ed avvelen. 53
Ferreri Mitoldi S. Agrimensura 2
Ferretti U. Malattie inf. di animali 34
Ferrini C. Digesto (Il) 15
— Diritto penale romano. 16
— Diritto romano 16
Ferrini R. Energia fisica 19
— Elettricità 19
— Telegrafia 51
Ficai P. Estimo rurale 21
Filippini P. Estimo dei terreni .21
Finzi J. Psichiatria. 44
Fiori A. Dizionario tedesco . . .18
— Conversazione tedesca. 13
Fiorilli C. Omero. 40
Fogli O. Legnami indig. ed esotici 31
Fontana-Russo Zucchero 55
Foresti A. Mitologia greca. . . .38
Forino L. Il violoncello 54
Formentano A. Camera di cons. 8
Formenti C. Alluminio. 2
Fornari P. Sordomuto (Il) 48
Fornari U. Vernici e lacche. . .53
— Luce e suono 33
Fornari U. Calore (Il) 8
Foster M. Fisiologia. 22
Franceschi G. Cacciatore. 7
— Corse 14
— Giuoco del pallone. 26

Franceschi G. — Proverbi. . . .44
Franceschi G. B. Concia pelli. .12
— Conserve alimentari. 12
Franceschini F. Insetti utili. . .30
— Insetti nocivi 30
Franceschini G. Malattie sess. .35
— Malattie della pelle 34
Franchi L. I cinque Codici . . .11
— Codici e Leggi usuali d'Italia 11
— Gli otto codici. 11
— Gli stessi a separati. . . 10-11
— Leggi sui lavori pubblici. . .31
— Legge s. tasse di reg. e bollo 31
— Legge sull'Ordin. giudiz. . . .31
— Legge sanità e sicur. pubbl. 31
— Leggi sulle priv. industr. . . 11
— Leggi diritti d'autore 11
Freeman E. T. Storia d'Europa. 49
Friedmann S. Lingua gotica. . . .32
Friso L. Filosofia morale. 22
Frisoni G. Gram. portogh. brasil. 27
— Corrispondenza italiana. . . . 13
— » spagnuola . . 13
— » francese . . . 14
— » inglese. . . . 14
— » Tedesca . . . 14
— Gramm. Danese-Norveg. . . . 26
Frosali F. Le strade ordinarie. 50
Fumagalli G. Bibliotecario. . . . 6
— Paleografia. 41
— Ape latina 4
Fumi F. G. Sanscrito 46
Funaro A Concimi (I). 12
— Sughero, scorze e applic. . .50
— Terreno agrario. 51
Gabba L. Chimico (Man. del) . . 10
— Seta (Industria della). 47
Gabbi U. Semeiotica. 47
Gabelsberger-Noe Stenografia 19-48
Gabrielli F. Ginochi ginnastici . 26
Gagliardi E. Interesse e sconto. 30
— Ragioniere (Pront.). 44
Galante T. Storia d'Europa . . . 49
Galassini B. Macc. cuc. e ricam. 34
Gallerani G. Spettrofotometria . 48
Galletti E. Geografia 25
Galli G. Igiene privata 28
Galli Valerio B. Zoonosi 55
— Immunità e resist. alle mal. 29
Gallizia P. Resistenza dei mater. 45
Gallo U. Vinificazione. 53
Gardenghi G. Soc. mutuo soccorso 48
Garetti A. Notaio (Manual. del). 39
Gardini A. Chirurgia operat. . . 10
Garibaldi C. Econ. matematica . 19
Garnier-Valletti Pomologia art. 43
Garollo G. Atlante geografico . . 5
— Dizionario biograf. univ. . . . 17
Garollo G. — Diz. geog. univers. 17
— Gli Stati del mondo 48
Garuffa E. Orologeria. 41
— Siderurgia 47
— Motori a scoppio 39
Gaslini A. Prodotti del Tropico. 43
Gasperini G. Semiogr. music. . . 47
Gatta L. Sismologia 47
— Vulcanismo. 54
Gautero G. Macch. e fuochista. . 34
Gavina F. Ballo (Manuale del) . 6
Geikie A. Geografia fisica . . . 25
— Geologia 25
Gelgich E. Cartografia 9
— Ottica 41
Gelli J. Armi antiche. 4
— Ex libris 21
— Biliardo 6
— Codice cavalleresco. 10
— Dizionario filatellico 17
— Duellante. 18
— Ginnastica maschile 26
— Scherma. 46
— Il raccoglitore. 44
Gentile I. Archeologia 4
— Geografia classica 25
— Storia antica. 49
Gersenio G Imitaz. di Cristo . .29
Gestro L. Natural. viaggiat. . .39
— Naturalista preparatore . . . 39
Gherardi G. Carboni fossili . . . 9
Ghersi I. Galvanostegia 24
— Imitazioni e succedanei . . . 29
— Industrie (Piccole) 29
— Leghe metalliche. 31
— Metallocromia 37
— Monete, pesi e misure ingl. .38
— Geometria (Problemi) 25
— Ricettario domestico. 45
— Ricettario industriale 45
Giannini G. G. Legatore di libri 31
Gibelli G. Idroterapia 28
Giglioli E. H. Zoologia 55
Gioppi L. Crittografia 14
— Dizionario fotografico 17
— Fotografia industriale 23
Giordani G. Proprietario di case 44
Giordano G. Teosofia 51
Giorgetti S. Stenografia 48
Giorli E. Disegno industriale . . 16
— Disegno e costruz. Nave . . . 16
— Aritmetica e Geometria. . . . 4
— Meccanico (II) 36
— Macchinista navale 34
— Meccanica del macc. di bordo 36
Girardi G. Le rose. 46
Girardi G. Il garofano 24
Gitti V. Computisteria. 12

Gitti V. — Ragioneria.....44
Giudici O. Tessuti di lana e cot.51
— Ricettario industrie tessili..45
Gladstone W. E. Omero.....40
Glasenapp M. Mattoni e pietre.35
Gnecchi F. Monete romane....38
— Guida numismatica.....28
— Tipi monetari di Roma Im..38
Gobbi U. Assicuraz. generale..5
Goffi V. Disegnat. meccanico..16
— Collaudazioni.....12
— Modellatore meccanico....38
— Doveri del macchinista navale18
Gola G. Botanica.....7
Gorini G. Colori e vernici....12
— Concia delle pelli.....12
— Conserve alimentari.....12
— Olii.....40
— Pietre preziose.....42
Gorra E. Lingue neo-latine...33
— Morfologia italiana.....38
Grassi F. Magnetismo e elett..34
Grawinkel. Elettrotecnica....19
Grazzi-Soncini G. Vino (II)...53
Griffini A. Coleotteri italiani..12
— Ittiologia italiana.....30
— Lepidotteri italiani.....31
— Imenotteri italiani.....29
Grioni U. Ciclista.....10
Groppali A. Filosofia d. Diritto.22
Grove G. Geografia.....25
Guaita L. Colori e la pittura..12
Guareschi R. Fermentazioni..22
Guasti C. Imitazione di Cristo..29
Guelfi C. Vocabolario araldico.54
Guetta P. Il canto.....8
Guyon B. Grammatica slovena..27
Haeder H. Macchine a vapore .34
Hooker I. Botanica.....7
Hubert I. C. Antich. pubbl. rom. 3
Hugues L. Esercizi geografici..20
— Scoperte geografiche.....15
Imitazione di Cristo.....29
Imperato F. Attrezz. delle navi. 5
Inama V. Letteratura greca...32
— Grammatica greca.....27
— Filologia classica.....22
— Esercizi greci.....20
— Antichità greche.....3
— Teatro antico greco-romano.50
Issel A. Naturalista viaggiat...39
Iacoangeli O. Triangol. topog. 52
Iasigiau S. Turco parlato....52
Ienkin F. Elettricità.....19
Ievons W. S. Economia politica19
Ievons W. Logica.....33
Iona E. Cavi telegrafici.....9
Iones E. Calore (Il).....8
Iones E. — Luce e suono....33
Iorio F. L'urina nella diagnosi .53
Kiepert R. Atlante geografico 5
— Esercizi geografici.....20
Kopp W. Antich. priv. dei Rom. 3
Krohnke G. Tracciamento curve52
La Leta B. M. Cosmografia...14
— Gnomonica.....26
Lanciani R. Le rovine d. Palatino46
Landi D. Dis. di proiez. ortog. .17
Landi S. Tipografia (vol. Iº e IIº)51
Lanfranco M. Frodi nei mis. elett.37
Lange O. Letteratura tedesca. .32
Lanzoni P. Geografia commerciale economica.....25
Lari V. Manuale del veterinario53
Larice R. Storia del commercio12
Laurenti F. Motrici ad esplosione39
Laureti S. Zucchero e alcool..55
Leoni B. Lavori in terra.....31
Lepetit R. Tintore.....51
Levi C. Fabbricati civ. di abitaz.21
Levi C. Letteratura drammatica32
Levi I. Gramm. lingua ebraica .27
Liberati A. Parrucchiere....41
Librandi V. Gramm. albanese..26
Licciardelli G. Coniglicoltura..12
— Il furetto.....24
Lico N. Protez. degli animali..44
— Occultismo.....39
Limone A. Metalli preziosi....37
Lioy P. Ditteri italiani.....17
Livi L. Antropometria.....4
Locher C. Manuale dell'organista40
Lockyer I. N. Astronomia.....5
Lojacono N. Sughero e scorze .50
Lombardini A. Anat. pittorica. . 3
Lombroso G. Grafologia.....26
Lomonaco A. Igiene della vista.28
Loria G. Geometria descrittiva.25
Loria L. Tracciamento curve..52
Loris. Diritto amministrativo..16
— Diritto civile.....16
Lovera R. Gramm. greca mod. .27
— Grammatica rumena.....27
— Letteratura rumena.....32
Luxardo O. Merciologia.....37
Maddalena G. Tariffa dazi dog.15
Maderna G. Prodotti ceramici .43
Maffioli D. Diritti e dov. dei citt.16
— Scritture d'affari.....47
Maggi L. Protistologia.....44
— Tecnica protistologica.....50
Magnasco F Lingua giapponese32
— Lingua cinese parlata.....32
Magrini E. Infortuni sul lavoro.29
Magrini G. Limnologia.....32
— Oceanografia.....40

Magrini G. Abitazioni popolari . 1
— Arte tecn. di canto 8
— Musica. 39
Magrini G. P. Elettromotori. . . 19
Mainardi G. Esattore 20
Mainoni R. Massaggio 35
Malacrida G. Materia medica . . 35
— L'arte di prescrivere i rimedi 45
Malagoli C. Ortoepia italiana . . 41
Malatesta G. Cellulosa 9
Malavasi C. Ing. costrut. mecc. 30
— Turbine idrauliche 52
— Macchinista e fuochista . . . 34
Malfatti B. Etnografia. 21
Mancini P. La rachitide 44
Mancioli T. Malattie orecchio. 34
Manetti L. Man. del Pescatore . 42
— Caffettiere 7
— Salsamentario 46
— Droghiere. 18
Manicardi C. Conserv. prod. agr. 13
Mannucci M. Moneta e monetaz. 38
Mantovani G. Psicolog. fisiolog. 44
Maranesi E. Letterat. militare . 32
Marazza E. Stearineria. 48
— Saponi (Industrie dei) 46
Marcel C. Lingue straniere . . . 33
Marchesi G. B. Gramm. italiana 27
Marchettano E. I prati 43
Marchi E. Maiale (Il) 34
Marchi G. Operaio elett. 40
Marcilac F. Letterat. francese . 32
Marcolongo R. Equil. corpi elast. 20
— Meccanica razionale 36
Mari G. Vocabolario italiano . . 54
— Neologismi buoni e cattivi. . 39
Mariani A. Geografia economica 25
Mariani E. Encipl. amministr 19-47
— Amministrazioni comunali. . . 3
Marro A. Corr. elett. alternate. 13
— Ingegnere elettricista 30
Martini E. Cultura greca 15
Marucchi O. Epigrafia cristiana. 20
Marzorati E. Codice perito mis. 11
Masetti A. Logismografia 33
— Ragioneria pubblica 44
Massenz A. Lavorazione acciai. 1
Mattei C. volapuk (Dizion.) . . . 54
Mazzocchi L. Calci e cementi. . 7
— Codice del perito misuratore 11
Mazzoccolo E. Legge comunale. 31
Medri. Analisi chimiche. 3
Melani A. Architett. italiana. . . 4
Melani A. Arte decorativa. . . . 5
— Pittura italiana 42
— Ornatista 40
— Scultura italiana 47
Melli B. L'eritrea. 20
Menozzi. Alimentaz. bestiame. . 2
Mercalli G. Geologia 25
Mercanti F. Animali parassiti. . 3
Meyer-Lübke G. Gramm. storica 27
Mezzanotte C. Bonifiche 7
— Municipaliz. dei servizi pubbl. 39
Miliani E. Scacchi 46
Mina G. Modellat. meccanico . . 38
Minardi A. Polizia sanitaria. . . 43
Minervini L. Terapia del cuore 15
Minozzi A. Fosfati 23
Minutti R. Letteratura tedesca . 32
— Traduttore tedesco. 52
— Mitologia tedesca 38
Mylius A. Oreficeria floreale . . 40
Molina E. Antologia stenogr. . 3-49
— Dizionario stenografico. . 18-49
Molina. Curatore dei fallimenti. 15
Molina R. Esplodenti 20
Molon G. Pomologia 43
— Ampelografia. 3
Mondini S. Produzione dei vini. 43
— Costruzioni enotecniche. . . . 14
Mongeri L. Malattie mentali. . . 34
— Psicopatologia legale 44
Montagna A. Fotosmaltografia . 24
Montalcini C. Legge elettorale . 31
Montemartini L. Fisiol. veget. . 22
Morelli L. Man. del Casaro . . . 9
Moreschi N. Antichità private. . 3
Morgana G. Gramm. olandese. . 27
Morini U. Ufficiale (Man. p. l') . 52
Morselli E. Sociologia generale. 48
Motta F. La tisi 51
Motta G. Telefono. 50
Muffone G. Fotografia. 23
Müller L. Metrica Greci e Rom. 37
Müller O. Logaritmi 33
Murani O. Fisica. 22
— Telegrafia senza fili 51
Murari L. Ritmica. 46
Musatti E. Leggende popolari. . 31
Musu-Boy R. Lo zinco 55
Muzio C. Medico pratico 36
— Malattie dei paesi caldi. 34
Naccari G. Astronomia nautica . 5
Nallino A. Arabo parlato 4
Namias R. Fabbr. degli specchi. 48
— Processi fotomecc. 43
— Chimica fotografica 10
Nazari O. Dialetti italici. 15
Negri P. Ottalmojatria veterin. . 40
Negrin C. Paga giornaliera . . . 41
Negro C. Meteorologia agricola 37
Nenci T. Bachi da Seta. 6
Niccoli V. Alimentaz. bestiame 2
— Cooperative rurali 13
— Costruzioni rurali 21

Niccoli V. Prontuario dell'agricol. 2
— Meccanica agraria 36
Nicoletti A. Stenografia (Guida d.)48
— Esercizi di stenografia. 48
Nonin A. Il garofano 24
Noseda E. Legislaz. sanitaria . .31
— Lavoro delle donne e fanc. .31
— Codice ingegnere 11
— Codice del lavoro 11
Oppizzi P. Trazione ferroviaria52
Olivari G. Filonauta 22
Olmo C. Diritto ecclesiastico. . .16
Orilia E. La madreperla 34
Orlandi G. Celerimensura. 9
Orsi P. Storia d'Italia. 49
Ostwald W. Chimica analitica. .10
Ottavi O. Enologia 20
— Viticoltura 54
Ottino G. Bibliografia 6
Ottone G. Trazione a vapore. . .52
Pagani C. Assicurazione sulla vita 5
Paganini A. Letterat. francese .31
Paganini P. Fotogrammetria. . .23
Palombi A. Manuale postale . . .43
Palumbo R. Omero. 40
Panizza F. Aritmetica razion. . 4
— Aritmetica pratica 4
— Esercizi Aritmetica raz. . . . 4
Paoletti S Invenzioni utili. . . .30
Paoloni P. Disegno assonom. . . .16
Pappalardo A. Spiritismo. 48
— Pappalardo scienze occulte .46
— Telepatia 51
Parise P. Ortofrenia. 41
Parisi P. Letteratura universale 2
Paroli E. Grammatica svedese .27
Pascal T. Tintura della seta . .51
Pascal E. Calcolo differenziale . 8
— Calcolo integrale 8
— Calcolo delle variazioni. . . . 8
— Determinanti 15
— Esercizi di calcolo. 8
— Funzioni ellittiche 24
— Gruppi di trasformazioni . . .28
— Matematiche superiori. 35
Pattacini G. Conciliatore. 12
Pavanello F. A. Verbi latini. . 53
Pavia A. Tattica applicata . . ,.50
Pavia L. Grammatica tedesca. .27
— Grammatica inglese 27
— Grammatica spagnuola. 27
Pavolini E. Buddismo. 7
Pavone L. Man. del bottaio . . . 7
Pecchiai P. Man. per gli archiv. 4
Pedicino N. Botanica. 7
Pedretti G. Automobilista (L'). . 6
— Chauffeur. 9
Pedrini. Casa dell'avvenire. . . . 9
Pedrini. Città moderna. . . . 10
Peglion V. Fillossera 22
Pellizza A. Chimica sost. color. . 10
Perassi T. G. Sintassi latina . .47
Percossi R. Calligrafia 8
Perdoni T. Idraulica. 28
Pesce P. A. Macelli moderni . .34
Petorlongo G. Manuale del sarto 46
Petri L. Computisteria agraria .12
Petzholdt. Bibliotecario. 6
Piazzoli E. Illuminaz. elettrica 29
Piccinelli F. Società per azioni. 48
— Il capitalista. 8
Piccinini P. Farmacoterapia. . . 21
Piccoli D. V. Telefono. 50
Pieraccini A. Assist. dei pazzi. . 5
Pilo M. Estetica. 21
— Psicologia musicale 44
Pincherle S. Algebra element. . 2
— Algebra (Esercizi). 2
— Algebra complementare 2
— Geometria (Esercizi) 25
— Geometria metrica e trigonometria 25
— Geometria pura. 25
Pinchetti P. Tessitore. 51
— Compositore di tessuti 51
Pini P. Epilessia 20
Piombo A. R. Telaio meccanico 50
Pisani A. Mandolinista 35
— Chitarra. 10
Pizzamiglio G. Costruz. metall. 14
Pizzi L. Letteratura persiana. . 32
— Islamismo. 30
— Letteratura araba 31
Pizzini L. Disinfezione 17
— Microbiologia 37
Plebani B. Arte della memoria. 5
Polacco L. Divina Commedia . .17
Polcari E. Grammatica storica 27
— Verbi italiani 53
Ponci P. Tessitura seta. 51
Porro F. Spettroscopio 48
— Gravitazione. 28
Portal E. Letterat. provenzale .31
Portigliotti C. Psicoterapia . . .44
Pozzi G. Regolo calcolatore . . .44
Prat G. Grammatica francese. .27
— Esercizi di traduzione. 20
Prato G. Cognac 11
— Vini bianchi 5-53
Prato M. Industria tintoria . . .29
Proctor R. A. Spettroscopio . . .48
Provasi A. Filatura della seta .22
Prout E. Strumentazione. . . . 50
Pucci A. Frutta minori 24
— Piante e fiori 42
— Orchidee 40

Pucci A. Il giardiniere I e II . . 26
Quaio E. Calcoli fatti 7
Quaranta V. Sintassi greca . . . 47
Rabbeno A. Mezzeria 37
— Ipoteche (Manuale per le) . . 30
— Consorsi di difesa del suolo . 13
Raccioppi F. Ordinamento degli Stati liberi d'Europa 40
— Idem fuori d'Europa 40
Ragno S. Saldature dei metalli . 46
Raina M. Logaritmi 33
Ramenzoni L. Cappellaio 9
Ramorino F. Letterat. romana . 32
— Mitologia (Dizionario di) . . . 37
— Mitologia classica illustrata . 38
Ranzoli C. Dizion. scienze filos. 18
Rasio S. La Birra 7
Re O. Cinematografo 10
Rebuschini E. Malattie sangue . 35
— Organoterapia. 40
— Sieroterapia. 47
Regazzoni J. Paleoetnologia. . . 41
Reggiani E. La produz. del latte 30
Reina V. Teoria strum. diottrici 50
Repossi A, Igiene scolastica. . . 28
Revel A. Lettaratura ebraica . . 32
Revere G. Mattoni e pietre sabbia 35
— I laterizi 30
Ricci A. Marmista 35
Ricci E. Chimica 9
Ricci S. Epigrafia latina 20
— Archeologia Arte greca 4
— Art. etr. e rom. 4
Ricci V. Strumentazione 50
Ricciarelli V. Oftalmojatria . . . 40
Righetti E. Asfalto. 5
Rigutini G. Diz. inglese-italiano. 18
Rizzi G. Man. del Capomastro. . 8
Rivelli A. Stereometria 49
Roda F.lli. Floricoltura 23
Rodari D. Sintassi francese . . . 47
— Esercizi sintattici. 20
Romanelli-M. G. Trine al fusello 52
Ronchetti G. Pittura per dilett. 42
— Grammat. di diseg. 16
— L'arte di dipingere sulle stoffe. 42
Roscoe H. E. Chimica. 9
Rossetto V. Storia Arte militare 49
— Avarie e sinistri marittimi . . 6
Rossi A. Liquorista 33
— Profumiere. 43
Rossi C. Costruttore navale. . . 14
Rossi G. B. L'arte dell'arazzo. . 4
Rossotti M. A. Formul. di matem. 23
Rota G. Ragioneria cooperat. . . 44
Roux C. Man. del Veterinario. 53
Rovetta R. Pastificio 41
Ruata G. Igienista 28
Rumor C. Riscaldamento 45
Sacerdote G. Dizionario tedesco 18
Saccneri P.G. L'Euclide emendato 21
Sacchetti G. Tecnologia monet. 50
Saia A. Balbuzie (Cura della). . 6
Salvagni G. Figure grammaticali 22
Salvaneschi N. Sports invernali 48
Salvatore A. Leggi infort. lav 30
Samarani F. Birra. 7
Sanarelli. Igiene del lavoro. . . 28
Sandri C. Canali in terra e mur. 7
Sandrinelli G. Resistenz. mater. 45
Sannino F. A. Cognac. 12
Sansoni F. Cristallografia 14
Santi B. Diz. dei Comuni ital. . 17
Santilli. Selvicoltura. 47
Sanvisenti B. Letteratura spag. 32
Sardi E. Espropriazioni. 21
Sartori G. Latte, burro e cacio 30
Sartori L. Carta (Industr. della) 8
Sassi L. Carte fotografiche . . . 9
— Ricettario fotografico 45
— Proiezioni (Le) 43
— Fotocromotografia 23
— Fotografia senza obbiettivo . 23
— Primi passi in fotografia . . . 23
Savoia U. Metallografia 37
Savorgnan M A. Piante tessili . 42
Scanferla G. Stampaggio a caldo 48
Scarano L. Dantologia 15
Scarpis H. Teoria dei numeri. . 51
Scartazzini G. A. Dantologia . . 15
Schenck E. Resist. travi metal. 45
Schiaparelli G. V. L'astronomia 5
Schiavenato A. Diz. stenografico 18
Scolari C. Dizionario alpino. . . 17
Secco-Suardo. Ristan. dipinti . 46
Seghieri A. Scacchi 46
Seguenza L. Il geologo in camp. 25
Sella A. Fisica cristallografica . 22
Serafini A. Pneumonite crupale 43
Serina L. Testamenti 51
Sernagiotto R. Enol. domestica . 20
Sessa G. Dottrina popolare . . . 18
Setti A. Man. del Giurato . . . 26
Settimi L. Caoutchouc 8
— Gomme, resine, ecc. 26
Severi A. Monogrammi 38
Signa A. Barbabiet. da zucchero 6
Siber-Millot C. Mollni e macinaz. 38
Silva B. Tisici e sanatori. 51
Sisto A. Diritto marittimo . . . 16
Solazzi E. Letteratura inglese . 32
Soldani G Agronom. moderna . 2
Solerio G. P. Rivoluz. francese . 46
Soli G. Didattica 15
Soresina A. Monogram. moderni 38
Spagnotti P. Verbi greci 53

Spampani G. Cultura montana .12
Spataro D. Fognat. cittadina . .23
Sporandoo P. G. Lingua russa. .32
Stecchi R. Chirurgia operat. . .10
Stoffler E. Matt. e pietre sabb.35
Stoppani A. Geografia fisica. . .25
— Geologia 25
— Prealpi bergamasche. 43
Stoppato L. Fonologia italiana .23
Strafforello G. Alimentazione. . 2
— Errori e pregiudizi. 20
— Letteratura americana 31
Straticò . Letteratura albanese 31
Strecker. Elettrotecnica 19
Strohmenger H. Riscaldamento .45
Strucchi A. Cantiniere 8
— Enologia 20
— I migliori vini d'Italia 53
— Viticoltura 54
Man. del bottaio 7
Supino R. Chimica clinica 10
Tabanelli L. Codice del teatro .11
Taccani A Zucchero (Fabbr. di).55
Tacchinardi A. Ritmica musicale 46
Tacchini A. Metrologia. 37
Taddei P. Archivista 4
Tajani F. Le strade ferr. in Italia 50
Tamaro D. Frutticoltura 24
— Gelsicoltura 25
— Orticoltura 41
— Uve da tavola. 53
Tami F. Nautica stimata. 39
Tampelini G. Zootecnia 55
Taramelli A. Prealpi bergamas. 43
Teloni B. Letteratura assira. . .31
Testi F. Epidemie esotiche . . .20
Thompson E. M. Paleografia . .41
Thomson L. Elett. e materia . .19
Tioli L. Acque minerali e cure. 2
Tognini A. Anatomia vegetale. . 3
Tolosani D. Enimmistica. 19
Tommasi M. R Convers. Volapük. 54
Tonelli L. Il Selfacting 47
Toniazzo G. St. ant. (La Grecia) 49
Tonta I. Raggi Rontgen 46
Tonzig C. Igienista 28
Tozer H. L. Geografia classica. 25
Traoalza C. Inseg. dell'italiano 30
Trambusti A. Igiene del lavoro 28
Trespioli G. Usi mercantili. . . .53
Trevisani G. Pollicoltura. 43
Tribolati F. Araldica (Gramm). 4
Tricomi E. Medicat. antisettica. 36
Trivero C. Classific. di scienze. 10
Trombetta E. Medicina legale mil. 36
— Medicina d'urgenza 36
Ulivi P. Industria frigorifera . .29
Untersteiner A. Storia musica . 49
Untersteiner A. Violino e violinis. 53
Untersteiner L. Uccelli canori. .52
Vacchelli G. Calcestruzzo. 7
Valenti A. Aromatici e nervini . 4
Valentini N. Chimica legale . . .10
Valletti F. Ginnastica femminile 26
— Ginnastica (Storia della) . . .26
Valmaggi R. Gramm. latina . . .27
Valtorta M. Tubercolosi. 52
Vanbianchi C. Autografi 5
Vecchio A. Cane (II) 8
Vender V. Acido solforico, ecc. . 1
Venturoli G. Concia pelli. 12
— Conserve alimentari 12
Viappiani A. Idraulica fluviale .28
Vidari E. Diritto commerciale. .16
— Mandato commerciale 35
Vidari G. Etica. 21
Villani F. Distillaz. del legno . .17
— Soda caustica 48
Vinassa P. Paleontologia. 41
— Mineralogia generale 37
— Mineralogia descrittiva 37
Viola C. Cristallografia. 14
Virgilli F. Cooperazione 13
— Economia matematica 19
— Statistica 48
Viterbo E- Grammatica Galla. . 27
Vitta C. Giustizia amministr. . .26
Vivanti G. Funzioni analitiche .24
— Funzioni poliedriche 24
— Como. matematica 35
Vivarelli G., Pront. legislativo 43
Voigt W Fisica cristallografica. 22
Voinovich. Vocabolario russo . .54
Volpini C. Cavallo 9
— Proverbi sul cavallo. 44
— Il maniscalco 35
Webber E. Macchine a vapore .34
— Dizionario tecnico italiano-tedesco-francese-inglese. . . .18
Werth F. Galvanizzazione 24
— Galvanoplastica 24
Wessely J. Diz. inglese-italiano 18
Will. Tav. analit. (v. Chimico). .10
Wittgens. Antich. pubbl. rom. . . 3
Wolf R. Malattie crittogam. . . .35
Zambelli A. Volapük 54
Zambler A. Medicat. antisett. .36
Zampini G. Bibbia (Man. della) . 6
— Imitazione di Cristo 29
Zanghieri Fotografia turistica .23
Zeni E. Idraulica. 28
Zigany-Apard. Lett. ungherese .32
Zoppetti V. Miniere 37
— Siderurgia 47
Zubiani A. Tisici e sanatorii. . 51
Zucca A. Acrobatica e atletica. 2


DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
LABORATORIO DI ECONOMIA POLITICA
BIBLIOTECA
S. COGNETTI
MARTIIS
1862